*Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 75 del 30 marzo 2000 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 30 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**N. 53**



## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 2000.

**Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «UNICO 2000 - Società di persone ed equiparate» che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2000 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 2000 dalle società di persone ed equiparate soggette alle predette imposte.**

DECRETO 13 marzo 2000.

**Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «UNICO 2000 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati» che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2000 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti.**

DECRETO 13 marzo 2000.

**Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «UNICO 2000 - Enti non commerciali ed equiparati» che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2000 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 2000 dagli enti soggetti alle predette imposte.**

# SOMMARIO

## MINISTERO DELLE FINANZE

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 2000.

**Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «UNICO 2000 - Società di persone ed equiparate» che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2000 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 2000 dalle società di persone ed equiparate soggette alle predette imposte.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal predetto decreto n. 542 del 1999, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, concernente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472;

Visto il decreto 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, di approvazione del modello 770/2000 concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi e relative istruzioni;

Visto il decreto 30 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2000, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1999 e relative istruzioni;

Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Considerato che sono state recepite le osservazioni formulate, con nota n. 9764 del 2 febbraio 1999, dal Garante per la protezione dei dati personali in ordine alla informativa da rendere agli interessati ed alla manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni e per l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica ai fini di una più celere acquisizione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria;

Considerata l'opportunità di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione in materia di imposte sui redditi, compresa quella unificata, al fine di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione;

Decreta:

Art. 1.

*Modelli di dichiarazione unificata delle società di persone ed equiparate*

1. È approvato, con le relative istruzioni, integrate da istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2000, il modello «UNICO 2000 - Società di persone ed equiparate» da presentare nell'anno 2000 da parte delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate.

2. Il modello è composto da:

*a)* il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RX, costituenti il modello relativo alla dichiarazione da presentare agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché il modello RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, oggetto di approvazione del presente decreto;

*b)* i quadri costituenti il modello IVA/2000, concernente la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto — con esclusione del frontespizio e del quadro VX — approvato con il decreto 30 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2000;

*c)* i quadri costituenti il modello 770/2000, con esclusione del frontespizio, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, la comunicazione degli amministratori dei condomini nonché i moduli per la consegna alle banche convenzionate, alle agenzie postali e agli intermediari abilitati, dei modelli 730 e delle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, approvati con il decreto 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento n. 231 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999;

*d)* il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1999, da approvare con successivo decreto;

*e)* i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di natura extra contabile rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che verranno approvati con successivo decreto. Con il medesimo decreto verranno individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti agli stessi fini, oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.

Art. 2.

*Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa*

1. I modelli di dichiarazione «UNICO 2000 - Società di persone ed equiparate» sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.finanze.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui al comma 4.

2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate dal comma 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui all'art. 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 4 e all'allegato 1 al presente decreto. A tal fine i modelli sono resi disponibili nel medesimo sito Internet del Ministero delle finanze in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:

nell'allegato 1 al presente decreto, per i quadri indicati all'art. 1, comma 2, lett. *a)*;

nei relativi decreti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati all'art. 1.

Per tutti i tipi di modelli di cui all'art. 1, compreso il mod. IVA/2000, è consentita, per la riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

5. Per la stampa della busta, da utilizzare per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate e alle agenzie postali, si rinvia alle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al decreto dirigenziale 18 dicembre 1998 di approvazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 1998.

### Art. 3.

*Trasmissione telematica delle dichiarazioni*

1 .Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati dei modelli di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo decreto.

2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, indicati nell'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, ai sensi all'art. 3, comma 6, del predetto decreto, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

*Il direttore generale:* Romano

---

Allegato 1

### CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

*Struttura e formato dei modelli.*

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello». Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».

È altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

*Caratteristiche della carta dei modelli.*

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

*Caratteristiche grafiche dei modelli.*

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai facsimili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: 1 (uno) decimo di pollice;

altezza: 1 (uno) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (uno) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella tabella posta in fondo al presente allegato.

La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere «Courier», o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 064 devono riportare stampate, con tipo di carattere «Courier», o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal dodicesimo decimo di pollice dell'area grafica;

il numero progressivo di modello, posizionato a partire dal quarantatreesimo decimo di pollice dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella

«Mod. N.» della corrispondente prima pagina di tale modello (il numero progressivo non deve essere indicato per la seconda facciata del frontespizio e per il quadro RU).

Le zone riservate al «N. Protocollo», alla «Data di presentazione», alla «Ragione sociale», al «Codice fiscale» e alla casella «Mod. N.», devono essere stampate in colore rosso medio su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in colore rosso medio.

La zona riservata al «N. Protocollo», deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Data di presentazione», deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Ragione sociale», deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 22 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al «Mod. N.» devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio delle zona retinata della prima pagina del frontespizio, identificata nella successiva tabella con il codice numerico 055, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 111, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine del frontespizio e dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 064, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (uno) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

*Colori.*

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a),* del presente decreto deve essere utilizzato il colore rosso medio con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;

tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

È altresì consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei quadri di cui all'art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente decreto.



| TIPO DI PAGINA | CODICE NUMERICO | SEQUENZA MARCHE (le marche bianche **non** devono essere stampate) |
| --- | --- | --- |
| Frontespizio (prima pagina) | 055 | □ ■ □ ■ ■ |
| Quadri: RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RX, modulo RW | 111 | ■ □ ■ ■ ■ |
| Frontespizio (seconda pagina)<br>Quadri: RC, RF, RU, modulo RW (seconda pagina) | 064 | □ ■ ■ □ ■ |

**MINISTERO DELLE FINANZE**

# UNICO 2000

## Società di persone

**DICHIARAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

**INDICE**

# I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

## 1. COS'È IL MODELLO UNICO 2000 E COM'È COMPOSTO

Il Modello Unico è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali.
I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che devono presentare la dichiarazione dei redditi, dell'IVA annuale, dell'IRAP e quella dei sostituti d'imposta sono tenuti a compilare la dichiarazione unificata annuale e devono utilizzare il modello UNICO 2000.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, tenuti alla presentazione di almeno due delle quattro dichiarazioni previste, ossia:
- dei redditi;
- dell'IVA;
- dei sostituti d'imposta, quando siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di venti soggetti;
- dell'IRAP.

Il modello UNICO 2000 – Società di persone si compone a sua volta di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:
- Modello per la dichiarazione dei redditi, di colore rosso, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, di colore blu, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, di colore arancio, in cui il quadro è contrassegnato dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione del sostituto d'imposta, di colore verde, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

Se la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli avviene mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentiti, è ammessa la stampa monocromatica di tutti i predetti modelli utilizzando il colore nero.
I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO.
I modelli relativi alle suddette dichiarazioni non sono più stampati a cura dell'Amministrazione finanziaria e, pertanto, non è prevista la distribuzione gratuita.
Essi sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito internet del Ministero delle Finanze (**www.finanze.it**) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel decreto di approvazione.
Nello stesso sito Internet è disponibile uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

## 2. LE NOVITÀ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione sono state diversamente articolate rispetto agli anni precedenti.
Esse sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere:
- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

I quadri dei singoli modelli di dichiarazione sono stati, inoltre, rinominati allo scopo di poter identificare possibilmente con la medesima lettera lo stesso quadro in tutti i tipi di modelli (UNI-

CO Persone fisiche - UNICO Società di persone ed equiparate - UNICO Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati - UNICO Enti non commerciali ed equiparati).

## 3. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; peraltro attraverso il modello UNICO sono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri enti:
- le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'Iva relativa al periodo d'imposta 1999 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'Irap è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

## 4. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il modello UNICO contiene i modelli da utilizzare per redigere la dichiarazione:
- dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo;
- dell'IVA;
- del sostituto di imposta;
- dell'IRAP.

È considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 1999 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 1999). I contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata neanche quando siano tenuti alla presentazione di almeno due delle anzidette dichiarazioni.

Sono considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, in presenza dei quali non è possibile presentare la dichiarazione unificata, non solo quelli cosiddetti a cavallo di due anni solari, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 1999 al mese di febbraio 2000 ovvero dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 1999), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 1999 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 1999, nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali intervenuta in data 30 settembre 1999).

Per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 1999 si applicano le seguenti regole:
- la dichiarazione dei redditi va presentata, alle agenzie postali, in forma non unificata utilizzando il modello UNICO 99 approvato nel corso del 1999. **Può anche essere trasmessa in via telematica direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato fino alla data in cui è disponibile la procedura di trasmissione relativa all'annualità interessata.**
  Qualora il modello UNICO 99 non rechi l'indicazione di taluni dati richiesti nei modelli approvati nel 2000, questi ultimi dovranno essere forniti all'Amministrazione finanziaria, qualora richiesti;
- la dichiarazione Iva va presentata utilizzando sempre i nuovi modelli approvati con decreto 30 dicembre 1999, relativamente al 1999;
- la dichiarazione del sostituto di imposta va presentata utilizzando il nuovo modello approvato il 20 dicembre 1999, relativamente agli ammontari assoggettati a ritenuta nel corso dell'anno 1999;
- la dichiarazione Irap va presentata utilizzando il modello approvato nel corso del 1999.

I contribuenti che hanno effettuato ritenute nei confronti di più di 20 soggetti presenteranno entro il mese di maggio (ovvero entro il mese di giugno se tenuti alla trasmissione telematica) il modello 770 e nel modello UNICO non inseriranno i quadri relativi alla dichiarazione dei sostituti d'imposta ferma restando, per le altre dichiarazioni, l'obbligo di unificazione.

I curatori sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni, relative al soggetto fallito, in forma autonoma, nei termini previsti dalla legge per ciascuna dichiarazione.
In **Appendice** alla voce "Casi particolari di presentazione della dichiarazione" sono illustrati alcuni casi particolari di presentazione delle dichiarazioni in presenza di operazioni di liquidazione.

Per le modalità di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta nel caso in cui la dichiarazione unificata sia predisposta da due diversi soggetti, vedere in **Appendice** la voce "Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del modello 770".

## 5. COME SI COMPILA

Il modello è composto di due esemplari:
- originale;
- copia per il contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.
Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.
In caso di presentazione della dichiarazione ad uno sportello bancario o ad un'agenzia postale, la "copia ad uso del contribuente" va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2000.
In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, allo stesso va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dallo stesso contribuente; inoltre quest'ultimo conserverà la copia della dichiarazione nella quale è stata apposta la sua firma e quella con cui l'intermediario ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

## 6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

### 6.1 Quando si presenta

Il modello UNICO 2000 si presenta dal 2 maggio al 30 giugno 2000 alle agenzie postali, agli sportelli bancari, agli intermediari abilitati ed alle società del gruppo che ne curano la presentazione.

**Le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni Irap da presentare autonomamente, utilizzando il modello UNICO 99 approvato nel corso del 1999, con termine di presentazione che scade tra il 1° gennaio 2000 e il 2 marzo 2000, giorno precedente a quello di entrata in vigore del regolamento con cui sono state apportate modifiche al D.P.R. n. 322 del 1998 (D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, pubblicato nella G.U. n. 39 del 17 febbraio 2000), devono essere presentate entro il 31 maggio 2000.**

Le altre dichiarazioni da presentare autonomamente devono essere consegnate alle agenzie postali, agli sportelli bancari ed agli altri soggetti precedentemente indicati:
- dal 1° febbraio al 31 maggio, se trattasi di dichiarazione Iva;
- nel mese di maggio per quanto riguarda la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'agenzia postale, di uno dei soggetti incaricati di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 o della società del gruppo incaricata della trasmissione telematica della dichiarazione.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'agenzia postale, a uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica o alla società del gruppo incaricata della trasmissione.

Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica e le società del gruppo incaricati della trasmissione del modello UNICO 2000 sono tenuti all'invio telematico entro il 31 ottobre.
**I soggetti abilitati alla trasmissione diretta presentano le proprie dichiarazioni entro lo stesso termine di trasmissione.**

### 6.2 A chi si presenta

La dichiarazione, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnata:
- ad un'agenzia postale o ad una banca convenzionata;
- ad un intermediario autorizzato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitabili).

### 6.3 Dichiarazione presentata a banche e agenzie postali

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle agenzie postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla fine-

stra della busta stessa, il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e le agenzie postali non accetteranno la dichiarazione.

Gli sportelli bancari possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona. Sia le agenzie postali che le banche convenzionate sono tenute a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

### 6.4 Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico del Ministero delle Finanze attraverso gli intermediari abilitati

Gli intermediari abilitati sono obbligati a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Inoltre, hanno la facoltà di trasmettere quelle che il contribuente consegna loro già compilate, se intendono svolgere tale attività di ricezione delle dichiarazioni.
I CAF per i lavoratori dipendenti, in base all'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del Tuir.
I CAF per le imprese prestano assistenza fiscale alle imprese indicate nell'art. 34, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 241 del 1997.
I CAF per i lavoratori dipendenti e i CAF per le imprese possono però, al pari degli altri intermediari, svolgere l'attività di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente in riferimento a qualsiasi tipologia di dichiarazione.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte, gli intermediari appartenenti alle seguenti categorie:
- iscritti, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- **associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;**
- centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti;
- centri di assistenza fiscale per le imprese.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti quali, ad esempio, le associazioni professionali e le società di servizi contabili in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati è costituita da soggetti abilitabili o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili. Per l'individuazione di tali soggetti, vedere in **Appendice** la voce "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni".

Nei casi di fallimento, il curatore, in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla trasmissione telematica, ha facoltà di trasmettere con tale modalità anche le dichiarazioni relative al fallimento, in alternativa alla consegna ad un'agenzia postale, ad una banca convenzionata o ad un intermediario autorizzato.
Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, possono assolvere l'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente, avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.
In tal modo le dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione, ferma restando che l'impegno a trasmettere è sempre assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.
Il contribuente può verificare se il consulente al quale si è rivolto, ha ottenuto tale abilitazione consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze (indirizzo: **www.finanze.it**) nel quale verrà riportato l'elenco aggiornato degli utenti del servizio al quale è possibile rivolgersi.

Nel caso in cui la dichiarazione non sia stata predisposta da un intermediario obbligato alla trasmissione telematica, il contribuente ne curerà l'inoltro all'Amministrazione finanziaria consegnandola ad uno sportello bancario, ad un'agenzia postale o a uno degli intermediari abi-

litati. Tali intermediari possono assumere l'impegno a trasmettere le dichiarazioni a loro consegnate esclusivamente nei confronti dei singoli contribuenti. Gli intermediari non possono stipulare accordi con le banche o le poste per consegnare alle stesse le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente con modalità diverse da quelle previste per la consegna diretta da parte del detto contribuente.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'utente del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per il servizio prestato.
Gli intermediari, le banche e la "Poste italiane S.p.A." possono trasmettere in via telematica anche le proprie dichiarazioni avvalendosi dei medesimi codici di autenticazione che utilizzano per la trasmissione delle dichiarazioni da loro ricevute. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Amministrazione finanziaria e la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è costituita dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
Le banche e la "Poste italiane S.p.A." che si avvalgono per la trasmissione telematica di soggetti delegati possono trasmettere le proprie dichiarazioni tramite gli stessi delegati.

**Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al contribuente in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica**

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, contenente sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti, sia la ricevuta della presentazione della dichiarazione stessa.
L'originale della dichiarazione, contenente le firme del contribuente e dell'intermediario, deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli che il contribuente ha dichiarato.
Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute.
Conseguentemente, ad esempio, non dovrà essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica il nuovo domicilio del contribuente, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario.
Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" è prevista l'indicazione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica. In particolare nella sezione I devono essere indicati la data di presentazione ed il protocollo attribuito alla dichiarazione e nella sezione III deve essere apposta la firma dell'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione stessa.
Il protocollo deve essere costituito da undici caratteri alfanumerici, con esclusione di spazi intermedi e di qualsiasi carattere speciale.

L'attribuzione del numero di protocollo, che deve comunque risultare univoca, va effettuata tenendo conto che, in relazione alle esigenze organizzative delle proprie strutture possono essere istituiti più protocolli. Ad esempio un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si ritenga opportuno dedicare alcune postazioni alla lavorazione di un particolare modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficoltoso gestire un protocollo generale.
L'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:
- nel momento in cui il contribuente consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere una dichiarazione compilata dal contribuente;
- precedentemente alla consegna della dichiarazione al contribuente nel caso in cui l'intermediario si impegna a trasmettere una dichiarazione da lui predisposta.

La copia del modello, sulla quale sono state apposte le firme e l'indicazione del protocollo attribuito alla ricevuta, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante, in quanto prova della presentazione della stessa.
Deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'utente del servizio si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.

## 6.5 Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite attestazioni nelle quali sono indicati:
- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;

- gli estremi della ricevuta rilasciata al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette attestazioni saranno trasmesse, in via telematica, all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il contribuente può richiederle:
– all'intermediario al quale si è rivolto;
– agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

## 6.6 Trasmissione telematica diretta

Nell'ambito dei gruppi, in cui almeno una società o ente obbligato alla presentazione della dichiarazione in Italia rientri tra le società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire, **pari a euro 2.582.284,50**, o tra gli enti di cui al comma 1, lett. b), dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a detto importo **nonché, i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50**, la trasmissione telematica delle dichiarazioni (obbligatoria per i soggetti in possesso dei predetti requisiti) può essere effettuata anche da uno o più soggetti dello stesso gruppo, pur non in possesso dei citati requisiti.
Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992.

L'entità del capitale sociale o del patrimonio netto, nonché il numero dei dipendenti, va accertato alla chiusura del periodo d'imposta avvenuto nell'anno solare precedente a quello in cui si concretizza l'obbligo di presentare le dichiarazioni in via telematica e ha effetto per l'intero anno ed in riferimento a tutte le dichiarazioni che devono essere presentate.

Conseguentemente, una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, ha chiuso il proprio bilancio al 30 marzo 1999 con capitale sociale di 6 miliardi, **pari a euro 3.098.741,39**, è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se nel bilancio chiuso al 30 marzo 2000 il capitale sociale risultasse inferiore al predetto limite. Analogamente, una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, alla chiusura del bilancio al 30 marzo 1999 ha sessanta dipendenti, calcolati tenuto conto anche di quelli cessati nel corso del periodo d'imposta, è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se al 30 marzo 2000 avesse un numero di dipendenti inferiore a cinquanta. Il mancato superamento dei predetti limiti produrrà effetti nel 2001, anno in cui la società non avrà l'obbligo di effettuare la predetta trasmissione in via telematica.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai fini della verifica del numero dei dipendenti occorre considerare il dato riportato nel punto 1 del rigo SS1 del quadro SS del modello 770/2000.

L'obbligo di presentare in via telematica la dichiarazione è assolto anche facendo trasmettere ad un intermediario abilitato la dichiarazione dallo stesso predisposta o quella che il dichiarante gli ha consegnato già compilata.

Per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non è, invece, possibile presentare ad una banca convenzionata o ad una agenzia postale la propria dichiarazione.
Nel caso in cui i soggetti obbligati alla trasmissione telematica trasmettano direttamente la propria dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'amministrazione e a tale data occorre fare riferimento ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad es. ravvedimento operoso).
La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Amministrazione stessa attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

La società o le società che all'interno del gruppo vengono incaricate della trasmissione telematica possono trasmettere anche dichiarazioni di società del gruppo non obbligate ad effettuare direttamente la trasmissione telematica.

È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo alla trasmissione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società che si intende incaricare. Se quest'ultima accetta l'incarico, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione", sezione I, deve essere sottoscritto l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione, indicando il codice fiscale della società incaricata della trasmissione. La dichiarazione, sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla, deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti. La copia della dichiarazione, sulla quale sono state apposte le firme e l'indicazione del protocollo attribuito alla ricevuta, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante in quanto prova dell'avvenuta presentazione della stessa.

### 6.7 Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere spedita dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze – 00100 Roma - Italia – e deve recare scritto, a carattere evidente:
- ragione sociale della società;
- codice fiscale della società;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2000 Società di persone ed equiparate".

### 6.8 Dichiarazione annuale IVA

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione di quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo III "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2000.

# II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

## R1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. UNICO SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

Sono obbligati alla presentazione del Mod. UNICO - Società di persone ed equiparate - le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE, vedere in **Appendice** la voce "GEIE".

**ATTENZIONE** *Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.*

Non devono presentare il Mod. UNICO Società di persone ed equiparate:
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse);
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il Mod. UNICO Enti non commerciali ed equiparati);
- i condomini; questi devono invece presentare la dichiarazione Mod. 770 quali sostituti d'imposta per le ritenute effettuate.

Il Mod. UNICO Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno **1999**, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Irpeg dovute dai singoli soci).

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con **decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate** del Ministero delle finanze ed è composta dal frontespizio e dai quadri aggiuntivi.

I quadri aggiuntivi vanno utilizzati per dichiarare le diverse tipologie di reddito prodotto nell'anno **1999** dalla società o associazione.
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella sezione I del Quadro RM (redditi soggetti a tassazione separata).
Se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante o risultante dalla fusione stessa, o da una operazione di scissione, quale società beneficiaria, va compilato, rispettivamente, il Quadro RR, relativo alle operazioni di fusione o il Quadro RC, relativo alle operazioni di scissione.
I soggetti che sono stati interessati da una operazione di fusione e/o di scissione devono inoltre compilare l'apposito Quadro RV concernente il prospetto di riconciliazione.

## R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

### 2.1 Generalità

Il frontespizio del modello UNICO va utilizzato per la presentazione:
- della dichiarazione in forma unificata;
- della dichiarazione dei redditi e di quella dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno presentate congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio della dichiarazione IVA e quello della dichiarazione dei sostituti d'imposta vanno utilizzati solo in caso di presentazione di tali dichiarazioni in forma non unificata.
Il frontespizio del modello UNICO si compone di due facciate.
Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi ragione sociale e codice fiscale.
La seconda facciata comprende sette riquadri: il primo, relativo al tipo di dichiarazione; il secondo, relativo ai dati riguardanti la società o associazione; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione; il quarto, riservato alla sottoscrizione della dichiarazione; il quinto, riservato alla ricevuta di presentazione; il sesto, riservato al visto di conformità rilasciato dai centri di assistenza fiscale per le imprese e dai professionisti, secondo le disposizioni del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e il settimo riservato alle banche convenzionate e alla "Poste italiane S.p.A.".

### 2.2 Dati identificativi

**Ragione sociale**
Va indicata la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo.
La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.

**Codice fiscale**
Si ricorda che per le società di nuova costituzione il codice fiscale deve essere richiesto agli uffici provinciali IVA ovvero agli uffici delle entrate, ove attivati.

In caso di fusione, scissione totale o trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

## 2.3 Tipo di dichiarazione

**Se la dichiarazione sostituisce, integra o rettifica una dichiarazione precedentemente presentata, va barrata la casella:**
- **rettificativa - se viene prodotta entro i normali termini di presentazione della dichiarazione;**
- **ravv. operoso - se viene prodotta nei termini di legge previsti dall'art. 13 del D.Lgs n. 472 del 1997 (vedere in Appendice la voce "Ravvedimento operoso") o dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998.**

La casella "Eventi eccezionali" deve essere compilata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali.

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

**1** dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive **l'art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44**, ha disposto la proroga di **tre anni** dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

**2** dai soggetti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella G.U n. 220 del 30 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U n. 241 del 15 ottobre 1997 e n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U n. 300 del 27 dicembre 1997 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

**3** dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno n. 2860 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella G.U. n. 240 del 14 ottobre 1998, e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

**4** dai soggetti colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nelle province di Salerno, Avellino e Caserta per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno del 21 maggio 1998, pubblicata nella G.U. n. 120 del 26 maggio 1998, e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

**5.** dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 5 ottobre 1998, nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato per i quali l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2873 del 19 ottobre 1998, pubblicata nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 1998, ai sensi dell'art. 5, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria. Con l'ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 271 del 19 novembre 1998, sono state introdotte ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nelle succitate province nel periodo tra il 27 settembre ed il 5 ottobre 1998. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998 è stato prorogato dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999.

**Dichiarazioni in euro**
**Il contribuente può scegliere di compilare il Mod. UNICO Società di persone ed equiparate in euro. In tal caso:**
- **deve essere barrata l'apposita casella posta nel frontespizio;**
- **tutti gli importi indicati nel Mod. UNICO devono essere espressi in euro. Non è possibile indicare alcuni importi in lire ed altri in euro;**
- **gli importi vanno riportati in unità di euro, senza tener conto degli zeri prestampati nei righi, arrotondando, secondo il criterio matematico, per eccesso se la frazione decimale**

**è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65;**
- **il contribuente è tenuto a predisporre in euro tutte le dichiarazioni che presenterà negli anni successivi.**

**Nelle istruzioni per la compilazione del Mod. UNICO Società di persone ed equiparate gli importi indicati in cifra fissa sono stati riportati sia in lire che in euro.**

## 2.4 Dati relativi alla società o associazione

**Sede legale**
Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.
Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati, nelle apposite caselle, il mese e l'anno di variazione; indicare solo l'anno se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.

**Domicilio fiscale**
Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati, nelle apposite caselle, il mese e l'anno di variazione; indicare solo l'anno se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.Le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

**Codici statistici**
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C.

TABELLA A

| CODICE | STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE |
|---|---|
| 1 | Soggetto in normale attività |
| 2 | Soggetto in liquidazione per cessazione di attività |
| 3 | Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 4 | Soggetto estinto |

TABELLA B

| CODICE | NATURA GIURIDICA |
|---|---|
| 23 | Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir |
| 24 | Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir |
| 25 | Società in accomandita semplice |
| 26 | Società di armamento |
| 27 | Associazioni fra artisti e professionisti |
| 28 | Aziende coniugali |
| 29 | GEIE |

TABELLA C

| CODICE | SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE |
|---|---|
| 1 | Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa |
| 2 | Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione |
| 3 | Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa |
| 4 | Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione |
| 5 | Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa |
| 6 | Periodo normale d'imposta |
| 7 | Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale |
| 9 | Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione in società semplice ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge n. 449 del 1997. |

**Imprese artigiane:** la casella relativa va barrata se trattasi di imprese artigiane.

## 2.5 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o associazione dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio territorialmente competente.

Nel terzo riquadro del frontespizio, riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale

e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:
**1** se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
**3** se trattasi di curatore fallimentare;
**4** se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
**5** se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
**8** se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
**9** se trattasi di società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante (fusione).
L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nello spazio, riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.
Nel caso di più rappresentanti, per ciascuno di essi, vanno indicati nel **Quadro RO** i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio, fatta eccezione per il rappresentante i cui dati sono stati riportati nel predetto frontespizio.

### 2.6 Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.
Qualora sia presentato il modello contenente i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, va barrata l'apposita casella.

### 2.7 Visto di conformità

Al fine di consentire una più incisiva utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, con l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, sono state aggiunte nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, disposizioni in materia di assistenza fiscale.
Le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro, il rilascio di un visto di conformità, su richiesta del contribuente, da parte dei soggetti abilitati individuati nell'art. 35 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997.
Il rilascio del visto di conformità, che presuppone la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, tende a soddisfare due ordini di esigenze:
– garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni obblighi tributari;
– agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza.
Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.

**Per apporre il visto di conformità compilare l'apposito riquadro.**

### 2.8 Certificazione tributaria

**L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Per ulteriori approfondimenti vedere nel capitolo "Le novità della disciplina del reddito d'impresa", il par. 3.7.**

**Per attestare il rilascio della certificazione tributaria compilare l'apposito riquadro.**

## R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

### 3.1 Generalità

I provvedimenti legislativi che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa sono i seguenti:
– Legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto;
– Legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura;
– Legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
– D.L. 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni in materia di pesca nell'Adriatico;

– Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000);
– Decreto 28 dicembre 1999, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria.

## 3.2 Erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia

L'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dispone che alle erogazioni liberali in denaro effettuate a decorrere dal 9 marzo 1999 a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia si applica il disposto di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-quinquies), del Tuir.
Il limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

## 3.3 Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subìto, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subìto danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

## 3.4 Legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

**1. Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta**

L'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133 del 1999 ha introdotto agevolazioni per i nuovi investimenti, consistenti nell'assoggettamento di una parte del reddito dichiarato ad aliquota ridotta.
L'agevolazione compete alle società ed enti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 87 del Tuir, alle stabili organizzazioni di società ed enti commerciali non residenti, agli imprenditori individuali e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
È riconosciuta per il periodo d'imposta in corso al 18 maggio 1999 e per il successivo e consiste nell'assoggettamento, ai fini IRPEF in capo ai soci, ad aliquota del 19 per cento della parte del reddito d'impresa dichiarato corrispondente al minore tra i seguenti due ammontari:
– totale degli investimenti in beni strumentali nuovi - materiali e immateriali - di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, effettuati, anche tramite contratti di locazione finanziaria, nel periodo di imposta in corso al 18 maggio 1999 e nel successivo;
– totale dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti negli stessi periodi di imposta, determinati secondo i criteri adottati per la DIT dall'art. 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 466 del 1997.

In relazione alle caratteristiche degli investimenti il comma 9, lett. a), dell'art.2, della legge n. 133 del 1999, prevede che gli stessi:
- devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato, con esclusione, quindi, dei beni destinati alle stabili organizzazioni all'estero degli stessi soggetti residenti;
- si assumono al netto, in ciascun periodo d'imposta, delle cessioni, dismissioni e ammortamenti dedotti.

Sono, in ogni caso, esclusi gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi:
a) ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), n. 1, del Tuir, non utilizzati esclusivamente come strumentali o adibiti ad uso pubblico (secondo i criteri già enunciati nelle Circ. n. 37/E del 13 febbraio 1997 e n. 48/E del 10 febbraio 1998);
b) ai beni immobili, diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1, che siano utilizzati direttamente dal possessore per l'esercizio della propria impresa.

Il comma 9, lett. b), dell'art. 2, della legge n. 133 del 1999 dispone che, per la determinazione dell'ammontare dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva da raffrontare con quello degli investimenti, si rendono applicabili i criteri stabiliti dall'art. 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 466 del 1997, e che essi rilevano per la sola parte che eccede i decrementi verificatisi nel medesimo periodo.
Per le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti rilevano gli incrementi del fondo di dotazione.
Per i conferimenti, la norma dispone che rilevano esclusivamente quelli effettuati in denaro per la cui individuazione si rinvia alle istruzioni già fornite a commento del D.Lgs. n. 466 del 1997 nel Mod. 750/98 per il 1997.
Per effetto del richiamo al comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, sono esclusi dal

computo gli accantonamenti a riserva non disponibile costituita a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, in applicazione dell'art. 2426, comma 1, n. 4), del codice civile.
Inoltre, in virtù del rinvio al comma 5 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, operato dal comma 9, lett. b), della legge n. 133 del 1999, i conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento e quindi sono computati in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data del versamento e quella di chiusura del periodo di imposta in cui sono stati effettuati.
Gli accantonamenti di utili rilevano a partire dalla data di inizio dell'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare a riserva, in tutto o in parte, l'utile dell'esercizio.
I decrementi patrimoniali – compresi quelli effettuati con l'assegnazione di beni ai soci – rilevano a partire dall'esercizio in cui si sono verificati e pertanto vanno computati, in diminuzione dei conferimenti e degli accantonamenti, per il loro intero ammontare.
Per espressa previsione del comma 10 la nuova agevolazione non riduce la portata dei benefici riconosciuti dal D.Lgs. n. 466 del 1997 (DIT).
Per i soggetti in regime di contabilità semplificata, ai sensi del successivo comma 11, l'agevolazione spetta a condizione che i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore, se approvati per il settore di appartenenza.

**2. Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruenti dell'esenzione decennale IRPEG**

La legge n. 133 del 1999, all'art. 2, comma 7, prevede che possano essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa dei soci, gli utili – relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 e le riserve di utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997 – distribuiti da società fruenti dell'esenzione decennale IRPEG, di cui all'art.14, comma 5, della legge n. 64 del 1986, e per i quali spetta il credito d'imposta limitato.
La norma si propone di garantire la piena traslazione ai soci-imprenditori dell'agevolazione territoriale accordata alle società partecipate. Poiché sui dividendi, distribuiti da tali società, spetta il credito d'imposta limitato non riportabile né rimborsabile, il comma 7 prevede in alternativa che il socio possa escludere dalla formazione del reddito d'impresa i suddetti dividendi qualora essi determinino la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti per il riporto ai periodi d'imposta successivi ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del Tuir.

## 3.5 Disposizioni in materia di pesca nell'Adriatico

L'art.1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, recante "Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico" dispone che il premio per l'arresto temporaneo, anche se volontario, dell'attività di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo compreso tra il 14 maggio ed il 15 luglio 1999 non concorre alla formazione del reddito.

## 3.6 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000)

**1. Regolarizzazione del magazzino**

L'art. 7, commi da 9 a 14, della legge n. 488 del 1999 reca disposizioni per la regolarizzazione del magazzino contabile da parte degli esercenti imprese cui si applicano gli studi di settore approvati entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza, i parametri di cui al DPCM 29 gennaio 1996.
Tali soggetti sono ammessi ad adeguare le esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del Tuir, relative al periodo di imposta in corso al 30 settembre 1999 eliminando le quantità o i maggiori valori iscritti o iscrivendo esistenze omesse.
Per eliminare maggiori quantità o valori iniziali è dovuta sia l'IVA che l'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP.
L'IVA è determinata applicando l'aliquota media all'imponibile costituito dal valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le varie attività, con decreto del Ministro delle finanze in corso di pubblicazione.
L'imposta sostitutiva è determinata nella misura del 30 per cento da applicare sulla differenza tra l'imponibile IVA e il valore eliminato, cioè sull'utile lordo che si presume sia stato realizzato dalle vendite non contabilizzate.
Per iscrivere maggiori quantità è dovuta la sola imposta sostitutiva del 30 per cento calcolata sui maggiori valori iscritti.

**2. Disposizioni in materia di attività marittime**

L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998,

n. 30, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, le predette disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore.
Pertanto, i suddetti redditi concorrono nella misura del 20 per cento a formare il reddito d'impresa.
Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 488 del 1999.

**3.7**
**Decreto 28 dicembre 1999, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria**

Con decreto 29 dicembre 1999 sono state dettate le disposizioni in materia di certificazione tributaria, introdotta dall'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
In particolare, è stato stabilito che, per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999, il rilascio della certificazione tributaria di cui all'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 determina l'avvenuta corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa:

a) plusvalenze;
b) sopravvenienze attive;
c) interessi attivi;
d) proventi immobiliari;
e) minusvalenze;
f) sopravvenienze passive;
g) perdite su crediti;
h) accantonamenti rischi su crediti;
i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali;
j) ammortamenti immobilizzazioni materiali.

Se la dichiarazione è stata oggetto di certificazione tributaria regolare non si applicano le disposizioni relative all'accertamento "induttivo" (art. 39, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e art. 55 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633); inoltre, gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate.

## R4 - ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RF-RG-RS

**4.1**
**Generalità**

I quadri RF e RG devono essere compilati dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice per dichiarare il reddito d'impresa a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata.
Oltre al quadro RF o RG il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

**Parametri**

In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata relativamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, deve essere compilato un distinto quadro RG o RF per ciascuna attività esercitata e tanti quadri RS quanti sono i quadri RG o RF compilati. I quadri RG o RF vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente quadro RS unitamente ai dati relativi all'attività.
Nel quadro RF collegato al quadro RS nel quale è riportato il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata mentre nel prospetto riguardante i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei quadri RF collegati ai quadri RS nei quali sono riportati i codici di attività non prevalente, andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a ciascuna di tali attività non prevalenti.

**Studi di settore – esercizio di una attività con più punti di produzione o di vendita**

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, in caso di esercizio di un'attività d'impresa svolta mediante più punti di produzione o di vendita per i quali è stata tenuta

annotazione separata relativamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, compilano, se in regime di contabilità ordinaria, tanti quadri RF quanti sono i punti di produzione o di vendita utilizzati. I quadri RF vanno numerati progressivamente utilizzando il campo Mod. N, posto in alto a destra. In uno dei quadri RF va: determinato il reddito d'impresa relativo all'intera attività commerciale esercitata nei diversi punti di vendita o di produzione, compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativamente ad uno dei punti di produzione o di vendita e barrata la casella "Quadro di determinazione del reddito". Negli altri quadri RF va compilato il predetto prospetto relativamente agli altri punti di produzione o di vendita evidenziando nel **rigo RF9** l'eventuale adeguamento alle risultanze dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto.
In ciascun Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore va compilato il campo "Numero progressivo dell'unità produttiva" indicando il medesimo numero progressivo riportato nei modelli con i quali vengono comunicati all'amministrazione i dati extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore. **Deve essere, altresì, riportato, nell'apposito campo, il codice dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto (vedere quanto precisato al punto 8 delle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).**
In caso di esercizio di attività in regime di contabilità semplificata va, invece, compilato un quadro RG contenente i dati relativi all'intera attività esercitata nei diversi punti di produzione o di vendita e un distinto quadro RG per ciascun punto di produzione o di vendita utilizzato. Ciascun quadro RG va numerato progressivamente, utilizzando la casella posta in alto a destra. Il quadro RG contenente i dati relativi all'intera attività esercitata nei diversi punti di produzione o di vendita va individuato con il numero progressivo 01 e va barrata l'apposita casella "Quadro di determinazione del reddito". Nei quadri RG relativi a ciascun punto di produzione o di vendita va, altresì, compilato il campo "Numero progressivo dell'unità produttiva" indicando il medesimo numero progressivo riportato nel modello contenente i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore. **Deve essere, infine, riportato, nell'apposito campo, il codice dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto (vedere quanto precisato al punto 8 delle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).**

### Studi di settore – esercizio di più attività

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, esercenti più attività di impresa contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore, sono tenuti alla compilazione di un unico quadro RF o RG. In caso di attività svolte in regime di contabilità ordinaria, nel quadro RF va anche compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (e dei parametri) contenente i dati relativi all'intera attività commerciale esercitata.
Analoghe modalità di compilazione vanno seguite dai contribuenti esercenti più attività di impresa contraddistinte da codici di attività non rientranti nel medesimo studio di settore, **(in assenza di annotazione separata per ciascuna attività dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore)**, qualora i ricavi relativi alle attività non prevalenti non superino il 20 per cento dei ricavi complessivi.
**In caso di esercizio di due o più attività, non comprese nel medesimo studio di settore, per le quali si è tenuta annotazione separata dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, vanno compilati, se in regime di contabilità ordinaria, tanti quadri RF quante sono le attività esercitate. I quadri RF vanno numerati progressivamente utilizzando il campo Mod. N, posto in alto a destra. In uno dei quadri RF va: determinato il reddito d'impresa relativo al complesso delle diverse attività esercitate, compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativamente all'attività prevalente e barrata la casella "Quadro di determinazione del reddito". Negli altri quadri RF va compilato il predetto prospetto relativamente alle altre attività esercitate evidenziando nel rigo RF9 l'eventuale adeguamento alle risultanze dello studio di settore applicato all'attività per la quale si compila il prospetto.**
**Deve essere, altresì, riportato nell'apposito campo il codice dello studio di settore applicato all'attività per la quale si compila il prospetto (vedere quanto precisato al punto 8 delle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).**
**In caso di esercizio di attività in regime di contabilità semplificata va, invece, compilato un quadro RG contenente i dati relativi al complesso delle diverse attività esercitate e un distinto quadro RG per ciascuna attività. Ciascun quadro RG va numerato progressivamente utilizzando il campo Mod. N. posto in alto a destra. Il quadro RG contenente i dati complessivi relativi alle diverse attività esercitate va individuato con il numero progressivo 01**

**e va barrata l'apposita casella "Quadro di determinazione del reddito". Deve essere, inoltre, riportato, nell'apposito campo di rigo RG27, il codice dello studio di settore applicato all'attività per la quale si compila il prospetto (vedere quanto precisato al punto 8 delle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).**

# R5 - QUADRO RF - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA

## 5.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.
Il quadro RF deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.

Il quadro RF si compone:
– del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati";
e dei seguenti prospetti:
– dati di bilancio;
– crediti;
– dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore.

Il **rigo RF1** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente:
1) sono controllati da società non residenti;
2) controllano società non residenti;
3) sono controllati da società che controllano società non residenti;

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.
Pertanto i soggetti interessati devono barrare:
– la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
– la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residenti;
– la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.
Ai fini della compilazione della casella "Quadro di determinazione del reddito" si rinvia alle Istruzioni comuni ai quadri RF, RG e RS.

## 5.2 Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF2** o **RF3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.
**La perdita che va indicata nel rigo RF3 non deve essere preceduta dal segno meno.**

**Variazioni in aumento e in diminuzione**

Con riferimento al **rigo RF4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le dette sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF28**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel **rigo RS15** del predetto prospetto ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RS16** del prospetto stesso.

Nello stesso **rigo RF4** va indicata anche la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
L'ammontare dei proventi, che si intende rateizzare, va evidenziato nel **rigo RS17** del predetto prospetto, l'importo imputato a conto economico va indicato nel **rigo RF30** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RS18** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF5** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)".

Nel caso di partecipazione in società di tipo personale residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato ovvero non residente con una stabile organizzazione, si deve tenere conto della quota di reddito imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, che va indicata nel **rigo RF6** o della perdita imputata a tale soggetto che va indicata nel **rigo RF32**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF31** o tra le altre variazioni in aumento.

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.
Pertanto, nei **righi RF8 e RF33** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate tenendo anche conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento e le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.
Si fa presente che, per effetto dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.
I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono indicare nel rigo RS1 del quadro RS, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare:
– nel **rigo RF8** tutti i costi ad essa effettivamente connessi;

– nel **rigo RF39** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
– nel **rigo RF7** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Nel **rigo RF9** vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi **anche** delle seguenti disposizioni:

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali**
  Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516.
- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**
  Art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n.662, vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi".
- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**
  Art. 10 della L. 8 maggio 1998, n.146, vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore".

Nel **rigo RF10** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo tenendo conto, in tal caso, della differenza.

In relazione al **rigo RF11** si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti entro la chiusura del periodo d'imposta, devono formare oggetto di variazione in aumento.

Nel **rigo RF12** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir.

Nel **rigo RF13** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Per effetto dell'art. 64, comma 2, del Tuir, l'Invim decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RF14** va indicato l'intero importo dell'Invim decennale imputata al conto economico e nel **rigo RF34** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative all'Invim decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF15** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Tuir, i contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel **1999** ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono.

Nel **rigo RF16** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), del Tuir, relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS.
Si ricorda che per entrambe le categorie di spese sopra indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF17** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir e, se di importo non superiore a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**, di quelle previste dalla successiva lettera c-sexies).

Nel **rigo RF18** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RF19** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali

e a beni gratuitamente devolvibili di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni. In tale rigo va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997, vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte".

Nel **rigo RF20** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo RF21** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir; **l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le altre variazioni in diminuzione**, vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione".

Nei **righi RF22** e **RF23** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:
– per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
– per rischi su crediti (art. 71).

Le svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte, diversi dai precedenti, vanno indicati nel rigo RF26.

Nel **rigo RF25** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente attività o beni produttivi di proventi computabili e attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF26** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:
– l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto, in tal caso, della differenza. Per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir, è fatto obbligo di predisporre e conservare un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2004, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;
– gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalità di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte;
– il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir).

**Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti per gli eventi che interessano le province italiane, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per quelli relativi ad altri Stati (art. 27, commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).**

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir. Resta ferma la deducibilità del costo dei predetti beni.

Per effetto del successivo comma 3, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa ceduti gratuitamente alle ONLUS. Il costo specifico dei beni ceduti per un importo complessivo non superiore a 2 milioni di lire, **pari a euro 1.032,91**, concorre al limite di deducibilità di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.

La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto articolo 13.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 460 del 1997, il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni ad enti non commerciali o ad ONLUS non dà luogo a realizzo o a distribuzione di plusvalenze, ricavi o minusvalenze, compreso il valore di avviamento. **Tale agevolazione compete per i trasferimenti avvenuti con atti sottoposti a registrazione entro il 30 settembre 1999 (il precedente termine del 31 marzo 1999 è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259);**
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 del Tuir (cfr. il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124);
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)";
- l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri dell'art. 121-bis del Tuir.
- **l'importo, se imputato a conto economico, derivante dall'eliminazione delle esistenze iniziali effettuata a seguito della regolarizzazione del magazzino, ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

Nel **rigo RF36** vanno indicati i proventi imputati al conto economico, che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RF37** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori della società e imputati a conto economico negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF38** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi che hanno optato per la contabilità ordinaria devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci della società in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165.
In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998 e per i due successivi. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi, **pari a euro 1.032.913,80**;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi, **pari a euro 2.065.827,60**;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi, **pari a euro 2.065.827,60**.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo RF40** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:
- le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente, vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte".
  **I beni patrimoniali che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazione volontarie, vanno indicati nel quadro RV;**

– l'ottanta per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, da quelle che esercitano la pesca mediterranea, vedere in **Appendice** la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca";
– **la seconda quota, pari ad un quinto della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997;**
– **gli utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1998 o al 31 dicembre 1999, ovvero le riserve formate con utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997, distribuiti dalle società fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8, comma 3, del Tuir (cfr. art. 2, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133);**
– le spese e gli oneri specificatamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4, del Tuir);
– l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi.

Nel **rigo RF43** va indicata la somma algebrica tra l'importo dell'utile netto (o perdita) risultante dal conto economico (righi RF2 e RF3) e quello della differenza tra le variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (rigo RF42).

Nel **rigo RF44** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RF43, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**. In questo caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

Nel **rigo RF45** va indicata la differenza, tra l'importo di rigo RF43 e quello di rigo RF44.

Nel caso in cui nel rigo RF45 sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti dall'imposta, nel **rigo RF46** deve essere indicata la perdita di rigo RF45, al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

## 5.3 Prospetto dei dati di bilancio

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da RF47 a RF51 richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue:

nel **rigo RF47** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio **(colonna 1)** ed alla fine dell'esercizio **(colonna 2)**;

nel **rigo RF48** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili esistenti, rispettivamente, all'inizio **(colonna 1)** e alla fine dell'esercizio **(colonna 2)**;

nel **rigo RF49**, va indicato in **colonna 1**, l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir e in **colonna 2**, quello degli altri oneri di produzione e vendita. Sono tali, ad esempio, quelli relativi agli imballaggi e non tutte le altre spese di esercizio in genere;

nel **rigo RF51**, va indicato in **colonna 1**, l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli artt. 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir, e dei servizi di qualsiasi tipo e in **colonna 2**, va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli artt. 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir, e dalle prestazioni di servizi.

**Per il passaggio dal bilancio finale espresso in lire al bilancio iniziale espresso in euro, si procede con l'arrotondamento all'unità di euro in base al criterio matematico (vedasi punto 2.3 - Dichiarazione in euro).**

## 5.4 Prospetto dei crediti

Il parametro da assumere, in base all'art. 71, comma 1, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il va-

lore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF52**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo RA56, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 99 Società di persone).

Nel **rigo RF53** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF54** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei righi RF53 e RF52. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RF55** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF55 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF57 della medesima colonna.

Nel **rigo RF56** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo RF56, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti, indicati nel rigo RF57 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF56.

Nel **rigo RF57**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonna 3** e **4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

## 5.5 Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Al riguardo, si ricorda che gli studi di settore sono stati approvati esclusivamente per talune attività d'impresa, vedere in **Appendice** l'elenco degli studi di settore approvati.

I soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore, in quanto operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi ovvero cause di esclusione previste dalla legge devono compilare l'apposito **campo 1** del **rigo RF58**, indicando i seguenti codici:

**1** produzione o vendita in luoghi diversi;
**2** esercizio di più attività;
**5** periodo di non normale svolgimento dell'attività;
**6 altre cause di esclusione.**

**Con riferimento alle attività economiche esercitate nel settore del commercio e nel settore dei servizi, la condizione di inapplicabilità di cui al codice 1 si verifica nel caso di esercizio dell'attività d'impresa svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) per i quali non è stata tenuta annotazione separata**, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C, SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C, SG61D, **SG61E, SG61F, SG61G, SG61H**, SG68U, **SG69A, SG69B, SG69C, SG69D, SG69E,** SG70U e **SG71U,** vedere in **Appendice** l'elenco degli studi di settore approvati. **Con riguardo, invece, alle attività economiche del settore del-**

**le manifatture la predetta condizione di inapplicabilità sussiste nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i quali non è stata tenuta annotazione separata. Più precisamente, la menzionata condizione di inapplicabilità sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.**

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività non rientranti nel medesimo studio di settore e per le quali non si è tenuta annotazione separata, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende:

**a)** il periodo nel quale l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in procedura fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato di cessazione dell'attività;
**b)** i periodi nei quali la società non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
  – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
**c)** il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
**d)** il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
**e)** il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

**Il codice 6 va indicato in caso di sussistenza di altre cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore (inizio e cessazione attività, ricavi superiori a 10 miliardi, ecc.).**
**Per la compilazione dei campi "Codice studio di settore", nonché del campo "Numero progressivo dell'unità produttiva", del rigo RF58, si rinvia alle istruzioni contenute al punto 8 dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore.**
Per la compilazione dei righi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i soggetti interessati da tali studi devono tenere anche presente le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, per ulteriori approfondimenti vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore".

**rigo RF59** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.
Non si deve tenere conto, invece:
– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.
Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio

di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.

Nel **rigo RF60** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato comma (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Nel **rigo RF61** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio **va indicato** il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RF62** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir) evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir.

Nel **rigo RF63** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1999 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio **vanno indicate** le esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Le esistenze iniziali vanno indicate tenendo conto dell'adeguamento eventualmente effettuato ai sensi dell'art.7, commi da 9 a 14, della legge n. 488 del 1999.

Nel **rigo RF64** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1999 relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

Nel **rigo RF65** va indicato il costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RF66** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione di questo rigo quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, in questo rigo vanno incluse: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al **rigo RF73** "Spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

Nel **rigo RF67** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1) le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti

che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2) le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti, anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti l'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì spese direttamente afferenti l'attività esercitata quelle sostenute per il pagamento dei compensi ai soci amministratori, mentre i compensi agli amministratori non soci rientrano tra le spese da indicare al **rigo RF73**.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti l'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al **rigo RF73** "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Nel **rigo RF68** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, non è possibile, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nell'apposito spazio del rigo RF68, deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Nel **rigo RF69** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli art. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire, **pari a euro 516,46**. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

Nel **rigo RF70** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo RF71** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo RF72** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al **ri-**

**go RF74**, colonna 1, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
Si precisa, altresì, che i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non rilevano ai fini della compilazione del rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Nel **rigo RF73** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti l'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti l'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori non soci;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non siano state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi ai soci);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Nel **rigo RF74, colonna 1**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità, e dei beni di cui all'articolo 67;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, **pari a euro 516,46**, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 357 del 1994.

Nel **rigo RF74, colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di uf-

ficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi e computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994.

Nel **rigo RF74, colonna 3**, va indicato il valore complessivo delle autovetture utilizzate dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:

a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione dei valori di cui alle colonne 2 e 3 occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

La colonna 3 non va compilata se la riduzione non spetta.

### 5.6 Attività secondarie

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel **rigo RF75** i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività, **va utilizzato un ulteriore quadro**.

**Si precisa che, per i soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore e i parametri, l'indicazione di una o più attività non prevalenti non precedentemente dichiarate all'Amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972; in tal caso non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.**

## R6 - QUADRO RG - REDDITO DI IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

### 6.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività commerciali che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 79 del Tuir poiché nell'anno 1998 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:

- a lire 360 milioni, **pari a euro 185.924,48**, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire 1 miliardo, **pari a euro 516.456,90**, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria.

Tale quadro deve essere altresì compilato dalle suddette società che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1999, adottando il regime della contabilità semplificata.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizio.

Le società esercenti attività commerciali che si sono avvalse nell'anno 1998 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passate nell'anno 1999 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 1999, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

### 6.2 Determinazione del reddito

Il presente Quadro richiede l'indicazione di taluni dati rilevanti, oltre che per la determinazione del reddito, anche per l'applicazione degli studi di settore. Per la compilazione dei righi relativi a tali dati, i soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore devono tenere presenti anche le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli me-

diante i quali vanno comunicati all'amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore".
Ai fini della compilazione della casella "Quadro di determinazione del reddito" e del campo "Numero progressivo dell'unità produttiva ai fini dello studio di settore", si rinvia alle Istruzioni comuni ai quadri RF, RG e RS.

Nel **rigo RG1** va indicato:
– nel campo 1, in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali:
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, **pari a euro 516,46**, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
– il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella prevista dall'articolo 19-bis dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972 (pro-rata di detraibilità pari a zero), l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè avente valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995, i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994.
Per le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir;
– nel campo 2, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994;
– nel campo 3, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
  a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
  b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
  c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
  d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
  e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
  f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
  g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
  h) servizi di lavanderia a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione dei valori di cui ai campi 2 e 3 occorre fare riferimento alle disposizioni dell'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.
Il campo 3 non va compilato se la riduzione non spetta. La riduzione si applica a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali.

Nel **rigo RG2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Inoltre, si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio o del partecipante nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir).
**Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti per gli eventi che interessano le province italiane, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per quelli relativi ad altri Stati (art. 27, commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).**
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir. Resta ferma la deducibilità del costo dei predetti beni.
Per effetto del successivo comma 3 dello stesso articolo 13, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, ceduti gratuitamente alle ONLUS. Il costo specifico dei beni ceduti per un importo complessivo non superiore a 2 milioni di lire, **pari a euro 1.032,91**, concorre al limite di deducibilità di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.
La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto articolo 13.
Nell'apposito spazio all'interno del rigo, la società ha facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura.
Non si deve tenere conto:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Ai fini della compilazione dell'ulteriore spazio del rigo **RG2**, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. Ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.
Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel rigo **RG22**, evidenziandolo nell'apposito spazio, il 75 per cento dei detti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti. In tal caso non vanno compilati i righi da RG11 a RG21.

Nel **rigo RG3** va indicato l'ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento dei beni da cui originano i ricavi).
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 53.
Si ricorda che gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte, vanno indicati al rigo **RG9**.

Nel **rigo RG4** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali**
  Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516.

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**
  Art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n.662, vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi".
- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**
  Art. 10 della L. 8 maggio 1998, n.146, vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore".

Nel **rigo RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 26, del D.Lgs. n. 460 del 1997, il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni ad enti non commerciali ed a ONLUS non dà luogo a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi o minusvalenze, compreso il valore di avviamento.
**Tale agevolazione ha carattere temporaneo e compete per i trasferimenti avvenuti con atti sottoposti a registrazione entro il 30 settembre 1999 (il precedente termine del 31 marzo 1999 è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).**
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive", contenuto nel Quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS16 del Quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS15, che si intendono rateizzare; inoltre, va indicata nello stesso rigo **RG5** la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

**ATTENZIONE** *Si fa presente che le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 27%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel Quadro RQ.*

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel **rigo RG5**).
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)".
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 1999, da evidenziare nel rigo RS17 del prospetto contenuto nel Quadro RS, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS18 del prospetto stesso la quota costante.
In tal caso, l'importo della quota costante, evidenziata nel rigo **RS18** del prospetto, va indicata nel rigo **RG6** unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nell'apposito spazio **va indicato** il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata

ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione non va allegata alla dichiarazione e deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2004, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo RG9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
– l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;
– i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;
– i proventi in denaro o in natura, conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1998, a titolo di contributo o di liberalità che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir nella formulazione precedente a quella vigente;
– i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;
– i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"). In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
– la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili, nell'ipotesi in cui il costo dei beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)";
– gli interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Nel caso in cui tali interessi e proventi siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva, gli stessi concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.
In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da **RG2** a **RG9**.

Nel **rigo RG11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1999 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. **Le esistenze iniziali vanno indicate tenendo conto dell'adeguamento eventualmente effettuato ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge n. 488 del 1999**.
Nell'apposito spazio **vanno indicate** le esistenze iniziali al 1° gennaio 1999 relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RG12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1999 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Tuir.

Nel **rigo RG13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG14** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi, presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame, quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo. A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in esame anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo RG21 spese per "acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

**ATTENZIONE** *Con riferimento alle spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.*

Nel **rigo RG15** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
– le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti e dagli apprendisti, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
– le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Vanno considerati tra le spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti, anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti l'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì spese direttamente afferenti l'attività esercitata quelle sostenute per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.
Non si considerano, invece, spese direttamente afferenti l'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito la società in un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo RG21 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.
Ai fini della compilazione del predetto rigo RG15 si precisa, altresì, che:
– ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni

previsti dalla succitata norma, vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)".
- per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità spettanti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

**ATTENZIONE** *Le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente alla annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.*

Nel **rigo RG16** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nel campo 2 deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro, hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Nel **rigo RG17** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire, **pari a euro 516,46**.
Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore dell'avviamento ed agli immobili. Si ricorda che le quote di ammortamento del valore di avviamento sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso. Analogamente sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo le quote di ammortamento relative al costo dei marchi di impresa.
Devono computarsi nella misura del 50 per cento le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio terrestre di comunicazione, soggetta alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa.

Nel rigo **RG18** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo RG19** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo RG20** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari. La società che non è a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi può indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
I canoni di locazione finanziaria delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento.

**ATTENZIONE** *Con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.*

Nel **rigo RG21** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti l'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti l'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori non soci;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non siano state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore e ai soci);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione della voce "Costi per la produzione dei servizi" da indicare al rigo RG14.
Le spese d'impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RG22** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nei precedenti righi; in particolare in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG20. Si precisa al riguardo che i canoni di locazione o di noleggio relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento;
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi. Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; quelle di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'e-

sercizio stesso e nei quattro successivi; le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi; le altre spese relative a più esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire, **pari a euro 6.197,48**; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni, **pari a euro 6.197,48**, e fino a 150 milioni di lire, **pari a euro 77.458,53**; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni, **pari a euro 77.458,53** e fino a 180 milioni di lire, **pari a euro 92.962,24**;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi. Per il 1999, tale deduzione è pari a lire 25.000, **pari a euro 12,91**, per i trasporti personalmente effettuati dai soci oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a lire 50.000, **pari a euro 25,82**, per quelli effettuati oltre tale ambito;
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi, **pari a euro 1.032.913,80**;
  - 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi, **pari a euro 1.032.913,80** e fino a lire 4 miliardi, **pari a euro 2.065.827,60**;
  - 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi, **pari a euro 2.065.827,60**.

  Si ricorda che la deduzione spetta per le imprese esercenti distributori di carburante, a prescindere dal fatto che sui medesimi siano eseguite ristrutturazioni.
  I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante, quindi restano esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto, quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi;
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-septies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate.
  Si ricorda che la lettera c-septies) ha previsto che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati in favore di Onlus, sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies) dello stesso comma 2 se di importo non superiore a 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir.

Nel **rigo RG23** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei **righi** da **RG11** a **RG22**.

Nel **rigo RG24** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di **rigo RG10** e il totale dei componenti negativi di **rigo RG23**.

Nel **rigo RG25** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG24, assunto al net-

to delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**. In questo caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

Nel **rigo RG26** va indicata la differenza tra gli importi dei **righi RG24 e RG25**.

Il reddito indicato nel presente rigo deve essere riportato nel **Quadro RN, rigo RN2, colonna 3.**

## 6.3 Studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore in quanto operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi o cause di esclusione previste dalla legge devono compilare nel **rigo RG27** l'apposito **campo 1** indicando i seguenti codici:

**1** produzione o vendita in luoghi diversi;
**2** esercizio di più attività;
**5** periodo di non normale svolgimento dell'attività;
**6 altre cause di esclusione.**

**Con riferimento alle attività economiche esercitate nel settore del commercio e nel settore dei servizi, la condizione di inapplicabilità di cui al codice 1 si verifica nel caso di esercizio dell'attività d'impresa svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) per i quali non è stata tenuta annotazione separata**, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C, SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C, SG61D, **SG61E, SG61F, SG61G, SG61H**, SG68U, **SG69A, SG69B, SG69C, SG69D, SG69E,** SG70U e **SG71U** (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi di settore approvati). **Con riguardo, invece, alle attività economiche del settore delle manifatture la predetta condizione di inapplicabilità sussiste nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i quali non è stata tenuta annotazione separata. Più precisamente, la menzionata condizione di inapplicabilità sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.**

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività, non rientranti nel medesimo studio di settore e per le quali non si è tenuta annotazione separata, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende (a titolo esemplificativo):

**a)** il periodo nel quale l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in procedura fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato di cessazione dell'attività;

**b)** i periodi nei quali non si è ancora iniziata l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
- viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

**c)** il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

**d)** il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;

**e)** il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

**Il codice 6 va indicato in caso di sussistenza di altre cause di esclusione dell'applicazione degli studi di settore (inizio e cessazione attività, ecc.).**

**Ai fini della compilazione del campo "Codice Studio di settore", nonché del campo "Nume-**

**ro progressivo dell'unità produttiva", del rigo RG27, si rinvia alle istruzioni contenute al punto 8 dei modelli per la comunicazione dei dati per l'approvazione degli studi di settore.**
Per la compilazione dei righi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i soggetti interessati da tali studi devono tenere anche presente le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (per ulteriori approfondimenti si rinvia in **Appendice** alla voce "Studi di settore").

**Attività secondarie**
Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel rigo **RG28** i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività **va utilizzato un ulteriore quadro**.
**Si precisa che l'indicazione di una o più attività non prevalenti non precedentemente dichiarate all'Amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, in tal caso non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.**

## R7 - QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

### 7.1 Generalità

Il Quadro RE va utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.
In caso di esercizio abituale di più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, va compilato un distinto quadro per ciascuna attività esercitata; anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è unico così come il regime di contabilità, semplificata o ordinaria.
Il Quadro RE è suddiviso in due riquadri riguardanti, rispettivamente, i dati relativi all'attività e la determinazione del reddito da imputare ai soci o associati.

### 7.2 Dati relativi all'attività

Nel **rigo RE1**, vanno indicati i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1998 non è stato presentato il quadro RE:
- **campo 1**, descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- **campo 2**, codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche.
  In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti.
  Per le associazioni tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e per le società semplici costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di attività di lavoro autonomo nel cui ambito operano associati o soci esercenti attività contraddistinte da codici diversi, si considera attività prevalente quella svolta dagli associati o dai soci ai quali è imputata la maggior entità del reddito.
- **campo 3**, barrare la casella nel caso di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già esistente, o in caso di subentro nella stessa. I periodi d'imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 1999 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

Nel **rigo RE2**, va indicato:
- nel **campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel campo 2.
  Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
  - il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
  - il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

- il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.
  Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, **pari a euro 516,46**, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare del socio o dell'associato vanno computate nella misura del 50 per cento.
  Le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria, dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e delle autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1, lett. b), del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante.
  Per quanto riguarda gli stessi beni acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.
  Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni;

– nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

## 7.3 Determinazione del reddito

Nel **rigo RE3**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE4**, va indicato l'ammontare lordo complessivo:
– degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
– dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE5**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali**
  Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516.
- **"Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri"**
  Art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n.662, vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi".

Nel **rigo RE6**, indicare la somma dei compensi e proventi dei righi RE3, RE4 e RE5.

Nel **rigo RE7**, indicare:
– le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
– l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974, per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
– il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al

n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
– il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni, **pari a euro 18.075,99**, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni, **pari a euro 4.131,66**, per i motocicli e lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**, per i ciclomotori;
– l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

**ATTENZIONE** *Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE8**, indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari:
– i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
– il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni, **pari a euro 18.075,99**, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni, **pari a euro 4.131,66**, per i motocicli e lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
– l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
– il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, possono indicare la differenza tra i canoni di competenza del periodo d'imposta fiscalmente rilevanti e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RE2) diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo RE9**, indicare:
– il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
– il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali; il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
– il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni, **pari a euro 3.615,20**, per le autovetture e autocaravan, lire 1,5 milioni, **pari a euro 774,69**, per i motocicli e lire 800.000, **pari a euro 413,17**, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
– l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

**ATTENZIONE** *Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE10**, indicare:
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1999 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE11**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)";
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE12**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:
- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i contributi previdenziali versati alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. In questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi, vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte(art. 62, comma 1-ter, del Tuir)";
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE13**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

Nel **rigo RE14**, indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

**ATTENZIONE** *Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti del socio o associato. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazioni che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo di imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i familiari sopra indicati.*

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE16**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun socio o associato, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli vanno indicate nel **rigo RE20** "Altre spese documentate".

Nel **rigo RE17**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo RE6. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE18**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo RE6. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE19**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno, ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE20**, indicare:
- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondenti all'art. 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo

per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle citate spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RE21**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE7 a rigo RE20.

Nel **rigo RE22**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RE6 e quello di rigo RE21, da riportare nel Quadro RN, rigo RN3 , colonna 3.

## R8 - QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI

### 8.1 Generalità

Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, e deve essere compilato:
- dalle società semplici ed equiparate che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto, o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dalle società semplici ed equiparate affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario). Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario, vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole".
I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento.

***ATTENZIONE Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, alla società concedente non si applica la rivalutazione del reddito dominicale per i terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni. Si precisa che l'agevolazione suddetta si applica all'intero periodo d'imposta anche per i terreni concessi in affitto nel corso dell'anno.***

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.
Se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito, vedere in **Appendice** la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in **Appendice** la voce "Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e pertanto non vanno dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le attività Culturali quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il Quadro RL.

I redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attività agricole, spettanti alle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa e non devono, pertanto, essere dichiarati nel presente quadro.

Qualora non siano intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno è possibile compilare il presente quadro riportando gli importi indicati nelle colonne 7 e 8 del rigo RD52 del Mod. UNICO 99 - Società di Persone, rispettivamente nelle **colonne 9** e **10** del **rigo RA52.**

Tuttavia, pure in assenza di variazioni, si possono indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

**ATTENZIONE** *I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione presentata nel periodo d'imposta precedente, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o del venire meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione,* ***affitto a giovani coltivatori****).*

## 8.2 Determinazione del reddito

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Se nel corso del 1999 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo, **barrando la colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.** Occorre, altresì, compilare due distinti righi nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quello del reddito agrario (ad esempio, nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto), **barrando, anche in questo caso, la colonna 8.**
Nelle **colonne 1** e **3** indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno rivalutati, rispettivamente, dell'**80** e del **70** per cento.
Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:
**1** proprietà del terreno;
**2** proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone. In questo caso vedere in **Appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni";
**3** proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
**4** conduzione del fondo in affitto o ad altro titolo.
Nelle **colonne 4** e **5**, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni e la relativa quota percentuale.
**Nella colonna 6, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto corrispondente al periodo di colonna 4,** vedere la voce in **Appendice** "Riduzione del reddito dei terreni", paragrafo "Terreni in affitto".
Nella **colonna 7** per i seguenti casi particolari, indicare il codice:
**1** in caso di mancata coltivazione;
**2** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
**3 in caso di terreno concesso in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purchè la durata dello stesso non sia inferiore a cinque anni.**

Vedere in **Appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni" che contiene anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle **colonne 9** e **10**.

Nelle **colonne 9** e **10**, indicare, rispettivamente, la quota di reddito dominicale e agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

Nel **rigo RA52** indicare nelle rispettive colonne, l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrari dei terreni indicati nei **righi** da **RA1** a **RA51**. La somma di detti importi deve essere riportata nel rigo RN4, colonna3, del quadro RN.
**Se è stato compilato più di un quadro RA, i totali del reddito dominicale e del reddito agrario devono essere indicati nel rigo RA 52 del Mod. N. 1.**

Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al **rigo RN4**, colonna 4, del Quadro RN. Tali contributi non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

# R9 - QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

## 9.1 Generalità

Il Quadro RB deve essere compilato dalle società semplici ed equiparate che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:
- le costruzioni rurali ancorché ci sia stata attribuzione di rendita ad uso abitativo, utilizzati dal socio possessore o affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono, comunque, considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche di lusso, vedere in **Appendice** la voce "Costruzioni rurali";
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo, vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate, ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero, devono essere dichiarati nel Quadro RL.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo quadro.

## 9.2 Determinazione del reddito

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

**Se nel corso dell'anno è variato l'utilizzo dell'immobile o la quota di possesso, deve essere compilato un rigo per ogni diversa situazione.**

Nella **colonna 1**, indicare la rendita catastale rivalutata del 5 per cento.
Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento.
In caso di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in **Appendice** la voce "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

Nella **colonna 2**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:
**2** unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo;
**3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
**4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
**8 se l'immobile è situato in un comune ad alta tensione abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini,** vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta tensione abitativa";
**9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 3**, indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per tutto l'anno). Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4**, indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero).

La **colonna 5**, va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli immobili ad uso abitativo, si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso deve essere assoggettata a tassazione la sola rendita catastale. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 6**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:
**1** unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
**3** unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita;
**4** unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risultato da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

**Barrare la colonna 7 per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente.**

Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:
1) Se la società o l'associazione è l'unica proprietaria per tutto l'anno, indicare.
  a) l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione (codice 9, nel campo "Utilizzo" di col. **2**);
  b) l'importo di colonna 1, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2, nel campo "Utilizzo" di col. **2**);
  c) il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna **5**, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. **2**);
  d) l'importo di colonna **5**, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. **2**).
  e) **il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 5, ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta tensione abitativa, è affittato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini**, vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta tensione abitativa".

**Ad esempio: con una rendita catastale di importo pari a lire 2.500.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo pari a lire 18.000.000 che ridotto del 15 per cento è pari a lire 15.300.000 (colonna 5), a colonna 8 va indicato l'importo di lire 10.710.000 pari cioè a lire 15.300.000 al netto dell'ulteriore deduzione del 30 per cento. Ipotizzando, invece, una rendita catastale di importo pari a lire 3.800.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo pari a lire 4.000.000 che ridotto del 15 per cento è pari a lire 3.400.000 (colonna 5) , a colonna 8 va indicato l'importo di lire 2.660.000 pari cioè a lire 3.800.000 al netto della deduzione del 30 per cento.**

**ATTENZIONE** ***Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare l'apposito riquadro "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione".***

2) Se la società o l'associazione non è l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno, indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
   a) se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
   b) se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, **l'importo di colonna 5** deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righi, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:
1. se in nessuno dei righi è stato indicato il canone di locazione (**colonna 5**), compilare la **colonna 8** di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente in un solo rigo;
2. se in almeno un rigo è stato indicato il canone di locazione vedere le modalità descritte in **Appendice** alla voce "Canone di locazione - Casi particolari".

Nel **rigo RB35** indicare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da RB1 a RB34 da riportare nel rigo RN6 col. 3, del quadro RN.
**Se è stato compilato più di un quadro RB, il totale del reddito dei fabbricati deve essere indicato nel rigo RB35 del Mod. N. 1.**

### 9.3 Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

**Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare, nell'apposito riquadro, i righi da RB36 a RB50, nel modo seguente:**
- **colonna 1, indicare il rigo del Quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;**
- **colonna 2, se sono stati compilati più modelli, indicare il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;**
- **colonne 3, 4 e 5, riportare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del Registro o, ove istituito, dell'Ufficio delle Entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);**
- **colonna 6, indicare l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile locato;**
- **colonne 7 e 8, indicare il comune e la provincia dove si trova l'immobile.**

## R10 - QUADRO RI - REDDITI DI CAPITALE

### 10.1 Generalità

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale dalle società semplici e dalle associazioni fra artisti e professionisti la cui disciplina è contenuta, sia nel Tuir, sia in altre disposizioni.
Il quadro è composto da due sezioni:
- nella sezione I vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella sezione II vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le sezioni sono quelli percepiti nel 1999 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

**ATTENZIONE** *Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ad imposta sostitutiva.*

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono alla formazione del reddito complessivo.

## 10.2 Sezione I - Utili da partecipazioni in società ed enti soggetti all'IRPEG

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo, in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania).

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;

e) il credito d'imposta non compete:
   - per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
   - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
   - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
   - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 58,73 per cento, indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1999;
  – nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi, indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'im-

porto degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1999;
– nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;

- nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1999;
  – nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata, indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1999;
  – nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1999, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta.
  Nella colonna 3, dei righi da RI1 a RI5, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese);
- nel **rigo RI6**, nelle rispettive colonne, indicare la somma degli importi dei righi da RI1 a RI5;
- nel **rigo RI7**, la quota del credito d'imposta di cui al rigo RI2 riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili.

## 10.3 Sezione II - Altri redditi di capitale

In questa sezione nel **rigo RI8, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo RI9, colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo RI10, colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo RI11, colonna 1**, indicare:

- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo). Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo va precisato che, trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto

la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Nel **rigo RI12, colonna 1**, indicare gli altri **proventi percepiti nel 1999**, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e da operazioni a termine su titoli, nonché i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Si ricorda che i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori devono essere dichiarati nel quadro RT.
In questo rigo non vanno indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se ed in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Tali redditi, devono essere dichiarati nei singoli quadri del modello UNICO nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Vanno indicati, invece, gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale.

Nel **rigo RI13, colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.
Nella **colonna 2** di ciascuno dei **righi da RI8 a RI13**, indicare le corrispondenti ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI14**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei **righi da RI8 a RI13**. L'importo indicato al **rigo RI14, colonna 1**, sommato all'importo indicato al **rigo RI6**, deve essere riportato nel **rigo RN7, colonna 3**, del **quadro RN**. L'importo indicato al **rigo RI14, colonna 2**, sommato all'importo indicato al **rigo RI6, colonna 3**, deve essere riportato nel **rigo RN7, colonna 4,** del **quadro RN**.

# R11 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

## 11.1 Generalità

Questo quadro deve essere compilato dalle società semplici o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società semplice o associazione, deve dichiarare nel presente quadro la quota del reddito (o della perdita) della società di persone, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli é proporzionalmente imputabile.

## 11.2 Dati della società o associazione partecipata

Nel primo riquadro devono essere indicati, rispettandone la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante, i dati relativi alla società partecipata e rilevabili dall'apposito prospetto rilasciato dalla stessa. In particolare, va indicato in:
– **colonna 1**, il **codice fiscale**;
– **colonna 2**, il **codice di attività**;
– **colonna 3**, il **codice 1, 2 o 3**, come di seguito indicato:
**1** se trattasi di società di persone esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria;
**2** se trattasi di società semplice;
**3** se trattasi di società di persone esercenti attività di impresa in contabilità semplificata.
**Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca alla società dichiarante, una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria ovvero in contabilità semplificata e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le quote, attribuendo il codice 1 alla quota in contabilità ordinaria, il codice 3 alla quota in contabilità semplificata e/o il codice 2 per altro tipo di reddito attribuito alla società dichiarante;**

- **colonna 4**, il reddito totale della società partecipata, preceduto dal segno "–" in caso di perdita;
- **colonna 5**, la parte di reddito indicato in colonna 4 che fruisce della tassazione agevolata ai fini DIT, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466;
- **colonna 6**, la parte di reddito, indicato in colonna 4, assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
- **colonna 7** deve essere barrata la casella nel caso in cui la perdita, derivante dalla partecipazione in società di persone esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria possa essere computata in diminuzione dai relativi redditi dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

## 11.3 Determinazione del reddito

Nel secondo riquadro va indicato, per ciascuna società cui si riferisce la partecipazione, in:
- **colonna 8**, la quota del reddito (o della perdita, preceduta dal segno "—") della società partecipata imputata alla società o associazione dichiarante;
- **colonna 9**, la parte di reddito, indicato in colonna 8, che fruisce dell'agevolazione DIT, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui non si intenda fruire della predetta agevolazione;
- **colonna 10**, la differenza tra l'importo di colonna 8 e quello di colonna 9;
- **colonna 11**, la parte di reddito, indicato in colonna 8, assoggettabile ad aliquota del 19 per cento ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui non si intenda fruire della predetta agevolazione;
- **colonna 12**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 8, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti;
- **colonna 13**, la quota delle ritenute d'acconto subìte dalla società partecipata imputate alla società o associazione dichiarante;
- **colonna 14**, la quota di imposte pagate all'estero,**comprese quelle derivanti da imposte figurative**, dalla società partecipata imputate alla società o associazione dichiarante;
- **colonna 15**, la quota del credito d'imposta sui dividendi ordinario spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
- **colonna 16**, la quota del credito d'imposta limitato spettante alla società o associazione dichiarante;
- **colonna 17**, la quota degli altri crediti d'imposta spettante alla società o associazione dichiarante, tra i quali:
  - il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.

Nel **rigo RH7, colonne 9** e **11** e da **13** a **17**, vanno indicati, rispettivamente, i totali degli importi dei righi da RH1 a RH6. I totali delle colonne 9 e 11 e da 13 a 17 vanno riportati nel rigo RN8 del Quadro RN, rispettivamente, colonne 1 e 2 e da 4 a 8.
Prima di indicare il totale di colonna 11, si vedano le istruzioni per la compilazione dei righi RH8 e RH10;

Nel **rigo RH8** va indicata la somma algebrica delle quote di reddito (differenze positive di colonna 10), derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codici 1 e 3) e delle quote di perdite (differenze negative di colonna 10) derivanti dalla partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.
Se tale somma è negativa, nel rigo RH8 va indicato zero e la stessa, per la parte non compensata con il reddito del Quadro RD, va riportata nel rigo RN12, colonna 1, del Quadro RN. In tal caso, in colonna 11 del rigo RH7 va indicato zero in quanto non è emerso alcun reddito da assoggettare ad aliquota ridotta in applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999.

Nel **rigo RH9** vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività commerciali in contabilità semplificata (codice 3).

Nel **rigo RH10** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH8 e quello di rigo RH9.
Se tale differenza è negativa, in colonna 11 del rigo RH7 va indicato zero in quanto non è emerso alcun reddito d'impresa da assoggettare ad aliquota ridotta in applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999. Se tale differenza è positiva, in colonna 11 del rigo RH7, va indicato il minore tra tale differenza e la somma degli importi indicati in colonna 11.

Nel **rigo RH11** va indicato il reddito complessivo (o la perdita, preceduta dal segno "–") derivante dalle partecipazioni in società semplici (codice 2).

Nel **rigo RH12** va indicata la somma algebrica dei **righi RH10** e **RH11**. La somma dell'importo di rigo RH12 e di quello di rigo RH7, colonna 9, va riportata nel rigo RN8, colonna 3, del Quadro RN.

# R12 - QUADRO RL - REDDITI DIVERSI

## 12.1 Generalità

In questo quadro le società semplici e i soggetti equiparati dichiarano i redditi diversi, previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.
Nell'esposizione dei singoli dati devono essere indicati dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel **1999**; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione dei restanti importi.

## 12.2 Determinazione del reddito

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in **Appendice** la relativa voce.

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione.

Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il **Quadro RT**.

Nel **rigo RL4**, indicare l'intero ammontare, senza alcuna deduzione di spese, dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo RL5**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il **1999** o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.
Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il rigo RL5 non deve essere compilato.
Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art.15 del Tuir.
Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tale caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo RL7**, indicare gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti.

Nel **rigo RL8**, indicare la somma degli importi da rigo RL1 a rigo RL7.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **righi RL9** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere edificabili i terreni stessi) e **RL10** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le spese di cui al **rigo RL11** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nei **righi RL12 e RL13**, vanno indicate le spese specificatamente inerenti le attività di cui ai righi RL6 e RL7.

Nel **rigo RL14**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai righi da RL9 a RL13.

Nel **rigo RL15**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL8) e il totale dei costi e oneri (rigo RL14), che deve essere riportato al **rigo RN9, colonna 3**, del **Quadro RN**.

# R13 - QUADRO RM - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA

## 13.1 Generalità

In questo quadro vanno indicati i redditi che devono essere attribuiti ai soci di società semplici e agli associati in associazioni tra artisti e professionisti ad esse equiparate distintamente da quelli assoggettati a tassazione ordinaria, nonché alcuni redditi per i quali l'obbligo di versamento dell'imposta spetta direttamente alla società semplice od associazione ad essa equiparata.
Tali modalità di tassazione non sono consentite alle società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate.

Devono essere riportati in questo quadro i seguenti redditi:

- redditi a tassazione separata indicati nell'art. 16, comma 1, lettere da d) a f) e da g)-bis) a n-bis), del Tuir. Per tali redditi il singolo socio o associato all'atto della presentazione della propria dichiarazione, può non avvalersi di detta modalità di tassazione optando, in base all'art. 16, comma 3, del Tuir, per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche;
- le plusvalenze, di cui all'art. 81, lettera c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati percepiti nel 1999, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione della tassazione separata optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- redditi di capitale soggetti in Italia a ritenuta a titolo d'imposta corrisposti da soggetti non residenti, senza intervento di intermediari residenti ovvero quando tale intervento non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta (art. 16-bis del Tuir). Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva, optando, all'atto della presentazione della propria dichiarazione, per la tassazione ordinaria nel Quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;

- interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n.239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria e l'obbligo del versamento spetta alla società. Tali proventi, quindi, non devono essere riportati nel quadro RN e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati;
- proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. L'art. 7, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 323 del 1996 convertito dalla legge n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento di tali proventi. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo di imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre **2004** ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Per questi proventi, l'obbligo del versamento spetta alla società. Di conseguenza tali proventi non devono essere riportati nel **quadro RN** e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.

**Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata**

Con riferimento agli importi indicati nella **sezione I** e **II**, si ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del Tuir, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi, **in quanto** non soggetti a ritenuta alla fonte; detto versamento è dovuto, dai soci o associati.

## 13.2 Sezione I Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere d), e), f), g-bis), h), i), l) e n), comma 1, dell'art. 16, del Tuir

Vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

**A** le plusvalenze di cui all'art. 16, lett. *g-bis)*, del Tuir, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli classificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir, vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria";

**B** le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo modello interessa quei contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta, che, in tal caso, si considera a titolo di acconto, vedere in **Appendice** la voce "Indennità di esproprio";

**C** le indennità di cui all'art. 16, lett. *h)*, del Tuir, per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

**D** le indennità di cui all'art. 16, lett. *i)*, del Tuir, spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

**E** i redditi di cui all'art. 16, lett. *l)*, del Tuir, compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso,

esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;

**F** i redditi di cui all'art. 16, lett. *n)*, del Tuir, compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Nei **righi** da **RM1** a **RM6** deve essere indicato:

- nella **colonna 1**, il tipo di reddito, indicandolo con la lettera con la quale i redditi, le plusvalenze e le indennità suddetti sono stati contraddistinti nell'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, limitatamente ai redditi di cui alle precedenti **lettere C, D** e **F**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli e per i redditi di cui alla precedente **lettera E**, l'anno in cui i redditi sono stati conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, dell'indennità o della plusvalenza effettivamente riscossi nel periodo di imposta per le **lettere A, B, C, D** e **F**, l'ammontare del reddito imputato per la **lettera E**;
- nella **colonna 4**, l'importo della ritenuta d'acconto subita.

## 13.3 Sezione II

### Imposte e oneri rimborsati di cui alla lettera n-bis), comma 1, dell'art. 16, del Tuir

Vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno **1999** sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione anche sotto forma di crediti di imposta da parte degli uffici finanziari o di terzi.

Ciò premesso, indicare:

- nel **rigo RM7**: nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta; nella **colonna 2**, le somme percepite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nel **rigo RM8**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo.

## 13.4 Sezione III

### Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16, conseguiti da soci di società dei capitali

Vanno indicati i redditi di cui all'art. 16, lett. *m)*, del Tuir, compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Nei **righi RM9** e **RM10**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, l'importo della ritenuta d'acconto subita;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi ordinario.
- nella **colonna 5,** l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi limitato.

## 13.5 Sezione IV

### Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva, plusvalenze di cui all'art. 81, lettera c-ter) del Tuir

Nei **righi RM11** e **RM12**, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi dai dividendi (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione sostitutiva nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.
Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso, compete il credito per le imposte pagate all'estero, vedere in **Appendice** la voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva".
Negli stessi righi, vanno altresì indicate le plusvalenze, di cui all'art. 81, lettera c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati percepiti nel 1999, mediante

cessione a termine di valute estere derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi della tassazione separata optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le le imposte pagate all'estero.

Nei **righi RM11** e **RM12** indicare:
- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata nella voce di **Appendice** "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva ";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, da indicare al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria barrando l'apposita casella di colonna 6 della Sezione VIII del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile.

## 13.6 Riquadro redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva

Nei **righi RM13** e **RM14**, vanno indicati gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, ai quali non è stata applicata dal soggetto erogante l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 del citato Decreto Legislativo. Per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, devono essere indicati in questo riquadro anche i redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute estere divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999 sui quali non è stata applicata – in tutto o in parte – la ritenuta a titolo di imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Detti redditi sono determinati valutando i corrispettivi a pronti e a termini, espressi in valuta estera, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati e devono essere indicati nella sezione IV se il reddito è corrisposto da un soggetto non residente.

Nei **righi RM13** e **RM14** indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare dei redditi non assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 3**, l'imposta dovuta.

Nel **rigo RM15**, indicare la somma degli importi risultanti in **colonna 3** dei **righi RM13** e **RM14**.
Il pagamento dell'imposta sostitutiva, **compreso quello dell'imposta dovuta sui redditi di capitale di cui all'art.2, comma 4, del D.Lgs n. 259 del 1999**, deve essere effettuato, nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dal modello UNICO Società di persone, vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

## 13.7 Riquadro proventi derivanti da depositi in garanzia

Vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dal Mod. UNICO Società di persone, vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".
Pertanto, nel **rigo RM16**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, la somma dovuta.

# R14 - QUADRO RD - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

## 14.1 Generalità

Questo quadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.

A seguito della modifica della lett. c), comma 2, dell'art. 51 del Tuir, operata dall'art 3, comma 4, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono redditi d'impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

In base all'art. 78 del Tuir il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 29, concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. **Il valore medio e il coefficiente sopraindicati, sono stabiliti con decreto in corso di pubblicazione del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero per le Politiche agricole e agroindustriali nazionali.**

Al riguardo, con riferimento al biennio 1999/2000, è stabilito:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle **tabelle 1, 2 e 3** allegate al predetto decreto e riportate nelle presenti istruzioni, che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle elencate nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.
Va, infine, precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF oppure quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

## 14.2 Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Per calcolare i valori da indicare nei righi RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto il riportato schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:
- nella Sez. 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell'art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento;
- nella Sez. 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

**SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA**

Sez. 1
Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

| Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità | Reddito Agrario (**) | Coefficiente di normalizzazione | Reddito agrario normalizzato |
|---|---|---|---|
| I | 1 | x 56,389 | 2 |
| II | | x 32,222 | |
| III | | x 37,593 | |
| IV | | x 13,426 | |
| V | | x 11,934 | |
| VI | | x 1,00 | |
| **Totale A reddito agrario normalizzato** | | | |

(*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.

(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento.

Sez. 2
Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.

| Specie animale | Numero dei capi allevati | Coefficiente di normaliz. | Numero dei capi normalizzati |
|---|---|---|---|
| Bovini e bufalini da riproduzione | 1 | 1,750,000 | 2 |
| Vitelloni | | 1,050,000 | |
| Manze | | 600,000 | |
| Vitello | | 250,000 | |
| Suini da riproduzione | | 700,000 | |
| Suinetti | | 20,000 | |
| Suini leggeri da macello | | 200,000 | |
| Suini pesanti da macello | | 300,000 | |
| Polli e fagiani da riproduzione | | 29,500 | |
| Galline ovaiole | | 18,500 | |
| Polli da allevamento e fagiani | | 3,500 | |
| Polli da carne | | 2,375 | |
| Galletto | | 1,000 | |
| Tacchini da riproduzione | | 48,000 | |
| Tacchini da carne leggeri | | 8,500 | |
| Tacchini da carne pesanti | | 15,000 | |
| Anatre e oche da riproduzione | | 32,000 | |
| Anatre, oche, capponi | | 10,000 | |
| Faraona da riproduzione | | 14,500 | |
| Faraona | | 3,000 | |
| Starne, pernici e coturnici da rip. | | 9,500 | |
| **Totale parziale (riportare a col. 4)** | | | |

| Specie animale | Numero dei capi allevati | Coefficiente di normaliz. | Numero dei capi normalizzati |
|---|---|---|---|
| | | | 4 |
| Starne, pernici e coturnici | 3 | 3,000 | |
| Piccioni e quaglie da riproduzione | | 9,500 | |
| Piccioni, quaglie e altri volatili | | 1,000 | |
| Conigli e porcellini d'India da riprod. | | 21,500 | |
| Conigli e porcellini d'India | | 3,375 | |
| Lepri, visoni, nutrie e cincillà | | 25,000 | |
| Volpi | | 115,000 | |
| Ovini e caprini da riproduzione | | 230,500 | |
| Agnelloni e caprini da carne | | 36,500 | |
| Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***) | | 320,000 | |
| Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***) | | 200,000 | |
| Cinghiali e cervi | | 250,000 | |
| Daini, caprioli e mufloni | | 125,000 | |
| Equini da riproduzione | | 1,300,000 | |
| Puledri | | 500,000 | |
| Alveari (famiglia) (***) | | 200,000 | |
| Lumache consumo q.li (***) | | 200,000 | |
| Struzzi da riproduzione | | 175,000 | |
| Struzzi da carne | | 125,000 | |
| **Totale B numero dei capi normalizzati** (riportare al rigo D1 del quadro RD) | | | |

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

## 14.3 Determinazione del reddito

Nel **rigo RD1**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sez. 2 del predetto schema di calcolo.

Nel **rigo RD2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione 1, del predetto schema di calcolo), moltiplicato per il **coefficiente 219,08 e diviso per 100.000**. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 29 del Tuir.

Nel **rigo RD3**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante da rigo RD1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2.

Nel **rigo RD4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RD3 e il **coefficiente 113,34**. Tale coefficiente si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 56,67) per il **coefficiente di maggiorazione pari a 2** previsto dal citato decreto in corso di pubblicazione.

Nel **rigo RD5** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RD4; l'eventuale eccedenza di queste ultime perdite va riportata nel rigo RN12 del quadro RN.

L'importo di **rigo RD6**, risultante dalla differenza tra i righi RD4 e RD5, va riportato nel rigo RN5, colonna 3, del quadro RN.

## TABELLE ALLEGATE AL D.M. IN CORSO DI PUBBLICAZIONE

### TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

*Prima fascia*

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

*Seconda fascia*

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

*Terza fascia*

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

*Quarta fascia*

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

*Quinta fascia*

Canneto
Cappereto
Nioccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

*Sesta fascia*

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

### TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

| FASCE DI QUALITÀ | Tariffa media di R.A. | Unità foraggere producibili per Ha | Numero capi allevabili per Ha | Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a}$ x 100.000 | Numeri capi tassabili ex. art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d x 4) |
|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e |
| 1ª (v. tabella 1) | 170.000 | 10.500 | v. tabella 3 | v. tabella 3 | v. tabella 3 |
| 2ª (v. tabella 1) | 144.500 | 5.100 | v. tabella 3 | v. tabella 3 | v. tabella 3 |
| 3ª (v. tabella 1) | 25.500 | 1.050 | v. tabella 3 | v. tabella 3 | v. tabella 3 |
| 4ª (v. tabella 1) | 306.000 | 4.500 | v. tabella 3 | v. tabella 3 | v. tabella 3 |
| 5ª (v. tabella 1) | 76.500 | 1.000 | v. tabella 3 | v. tabella 3 | v. tabella 3 |
| 6ª (v. tabella 1) | 2.465.000 | 2.700 | v. tabella 3 | v. tabella 3 | v. tabella 3 |

### TABELLA 3

| CATEGORIE DI ANIMALI | Durata media del ciclo di produzione (1) | Unità foraggere consumo annuale | (A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) | | | | | | (B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A. | | | | | | (C) CAPI TASSABILI EX. ART. 29 PER L. 100.000 DI R.A. | | | | | | (D) Imponibile per ogni capo eccedente (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Fasce di qualità | | | | | | Fasce di qualità | | | | | | Fasce di qualità | | | | | | |
| | | | R.A. 170.000 1 | R.A. 144.500 2 | R.A. 25.500 3 | R.A. 306.000 4 | R.A. 76.500 5 | R.A. 2.465.00 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Bovini e bufalini da riproduzione | | 3.500 | 3,00 | 1,46 | 0,30 | 1,29 | 0,29 | 0,77 | 1,76 | 1,01 | 1,18 | 0,42 | 0,38 | 0,03 | 7,04 | 4,04 | 4,72 | 1,68 | 1,52 | 0,12 | 98.972,60 |
| Vitelloni | | 2.100 | 5,00 | 2,43 | 0,50 | 2,14 | 0,48 | 1,29 | 2,94 | 1,68 | 1,96 | 0,70 | 0,63 | 0,05 | 11,76 | 6,72 | 7,84 | 2,80 | 2,52 | 0,20 | 59.465,02 |
| Manze | | 1.200 | 8,75 | 4,25 | 0,88 | 3,75 | 0,83 | 2,25 | 5,15 | 2,94 | 3,45 | 1,23 | 1,08 | 0,09 | 20,60 | 11,76 | 13,80 | 4,92 | 4,32 | 0,36 | 34.000,00 |
| Vitelli | 6 mesi | 1.000 | 21,00 | 10,20 | 2,10 | 9,00 | 2,00 | 5,40 | 12,35 | 7,06 | 8,24 | 2,94 | 2,61 | 0,22 | 49,40 | 28,24 | 32,96 | 11,76 | 10,44 | 0,88 | 14.166,67 |
| Suini da riproduzione | | 1.400 | 7,50 | 3,64 | 0,75 | 3,21 | 0,71 | 1,93 | 4,41 | 2,52 | 2,94 | 1,05 | 0,93 | 0,08 | 17,64 | 10,08 | 11,76 | 4,20 | 3,72 | 0,32 | 39.697,80 |
| Suinetti | 3 mesi | 160 | 262,50 | 127,50 | 26,25 | 112,50 | 25,00 | 67,50 | 154,41 | 88,24 | 102,94 | 36,76 | 32,68 | 2,74 | 617,64 | 352,96 | 411,76 | 147,04 | 130,72 | 10,96 | 1.133,33 |
| Suini leggeri da macello | 6 mesi | 800 | 26,25 | 12,75 | 2,63 | 11,25 | 2,50 | 6,75 | 15,44 | 8,82 | 10,31 | 3,68 | 3,27 | 0,27 | 61,76 | 35,28 | 41,24 | 14,72 | 13,08 | 1,08 | 11.333,33 |
| Suini pesanti da macello | 9 mesi | 800 | 17,50 | 8,50 | 1,75 | 7,50 | 1,67 | 4,50 | 10,29 | 5,88 | 6,86 | 2,45 | 2,18 | 0,18 | 41,16 | 23,52 | 27,44 | 9,80 | 8,72 | 0,72 | 17.000,00 |
| Polli e fagiani da riproduzione | | 59 | 177,97 | 86,44 | 17,80 | 76,27 | 16,95 | 45,76 | 104,69 | 59,82 | 69,80 | 24,92 | 22,16 | 186 | 418,76 | 239,28 | 279,20 | 99,68 | 88,64 | 7,44 | 1.671,68 |
| Galline ovaiole | | 37 | 283,78 | 137,84 | 28,38 | 121,62 | 27,03 | 72,97 | 166,93 | 95,39 | 111,29 | 39,75 | 35,33 | 2,96 | 667,72 | 381,56 | 445,16 | 159,00 | 141,32 | 11,84 | 1.048,32 |
| Polli da allevamento e fagiani | 6 mesi | 14 | 1.500,00 | 728,57 | 150,00 | 642,86 | 142,86 | 385,71 | 882,35 | 504,20 | 588,24 | 210,08 | 186,75 | 15,65 | 3.529,40 | 2.016,80 | 2.352,96 | 840,32 | 747,00 | 62,60 | 198,33 |
| Polli da carne | 3 mesi | 19 | 2.210,53 | 1.073,68 | 221,05 | 947,37 | 210,53 | 568,42 | 1.300,31 | 743,03 | 866,86 | 309,60 | 275,20 | 23,06 | 5.201,24 | 2.972,12 | 3.467,44 | 1.238,40 | 1.100,80 | 92,24 | 134,58 |
| Galletto | 2 mesi | 12 | 5.250,00 | 2.550,00 | 525,00 | 2.250,00 | 500,00 | 1.350,00 | 3.088,24 | 1.764,71 | 2.058,82 | 735,29 | 653,59 | 54,77 | 12.352,96 | 7.058,84 | 8.235,28 | 2.941,16 | 2.614,36 | 219,08 | 56,67 |
| Tacchini da riproduzione | | 96 | 109,38 | 53,13 | 10,94 | 46,88 | 10,42 | 28,13 | 64,34 | 36,77 | 42,90 | 15,32 | 13,62 | 1,14 | 257,36 | 147,08 | 171,60 | 61,28 | 54,48 | 4,56 | 2.719,74 |
| Tacchini da carne leggeri | 4 mesi | 51 | 617,65 | 300,00 | 61,76 | 264,71 | 58,82 | 158,82 | 363,32 | 207,61 | 242,20 | 86,51 | 76,89 | 6,44 | 1.453,28 | 830,44 | 968,80 | 346,04 | 307,56 | 25,76 | 481,67 |
| Tacchini da carne pesanti | 6 mesi | 80 | 262,50 | 127,50 | 26,25 | 112,50 | 25,00 | 67,50 | 154,41 | 88,24 | 102,94 | 36,76 | 32,68 | 2,74 | 617,64 | 352,96 | 411,76 | 147,04 | 130,72 | 10,96 | 1.133,33 |
| Anatre e oche da riproduzione | | 64 | 164,06 | 79,69 | 16,41 | 70,31 | 15,63 | 42,19 | 96,51 | 55,15 | 64,35 | 22,98 | 20,43 | 1,71 | 386,04 | 220,60 | 257,40 | 91,92 | 81,72 | 6,84 | 1.813,28 |
| Anatre, oche e capponi | 6 mesi | 40 | 525,00 | 255,00 | 52,50 | 225,00 | 50,00 | 135,00 | 308,82 | 176,47 | 205,88 | 73,53 | 65,36 | 5,48 | 1.235,28 | 705,88 | 823,52 | 294,12 | 261,44 | 21,92 | 566,67 |
| Faraona da riproduzione | | 29 | 362,07 | 175,86 | 36,21 | 155,17 | 34,48 | 93,10 | 212,98 | 121,70 | 142,00 | 50,71 | 45,07 | 3,78 | 851,92 | 486,80 | 568,00 | 202,84 | 180,28 | 15,12 | 821,68 |
| Faraona | 4 mesi | 18 | 1.750,00 | 850,00 | 175,00 | 750,00 | 166,67 | 450,00 | 1.029,41 | 588,24 | 686,27 | 245,10 | 217,87 | 18,26 | 4.117,64 | 2.352,96 | 2.745,08 | 980,40 | 871,48 | 73,04 | 170,00 |
| Starne, pernici e coturnici da riproduzione | | 19 | 552,63 | 268,428 | 55,26 | 236,84 | 52,63 | 142,11 | 325,08 | 185,76 | 216,71 | 77,40 | 68,80 | 5,77 | 1.300,32 | 743,04 | 866,84 | 309,60 | 275,20 | 23,08 | 538,34 |
| Starne, pernici e coturnici | 6 mesi | 12 | 1.750,00 | 50,00 | 175,00 | 750,00 | 166,67 | 450,00 | 1.029,41 | 588,24 | 686,27 | 245,10 | 217,87 | 18,26 | 4.117,64 | 2.352,96 | 2.745,08 | 980,40 | 871,48 | 73,04 | 170,00 |
| Piccioni e quaglie da riproduzione | | 19 | 552,63 | 268,42 | 55,26 | 236,84 | 52,63 | 142,11 | 325,08 | 185,76 | 216,71 | 77,40 | 68,80 | 5,77 | 1.300,32 | 743,04 | 866,84 | 309,60 | 275,20 | 23,08 | 538,34 |
| Piccioni, quaglie e altri volatili | 2 mesi | 12 | 5.250,00 | 2550,00 | 525,00 | 2.250,00 | 500,00 | 1.350,00 | 3.088,24 | 1.764,71 | 2.058,82 | 735,29 | 653,59 | 54,77 | 12.352,96 | 7.058,84 | 8.235,28 | 2.941,16 | 2.614,36 | 219,08 | 56,67 |
| Conigli e porcellini d'India da riproduzione | | 43 | 244,19 | 118,60 | 24,42 | 104,65 | 23,26 | 62,79 | 143,64 | 82,80 | 95,76 | 34,20 | 30,41 | 2,55 | 574,56 | 328,32 | 383,04 | 136,80 | 121,64 | 10,20 | 1.218,38 |
| Conigli e porcellini d'India | 3 mesi | 27 | 1.555,56 | 755,56 | 155,56 | 666,67 | 148,15 | 400,00 | 915,04 | 522,88 | 610,04 | 217,87 | 193,66 | 16,23 | 3.660,16 | 2.091,52 | 2.440,16 | 871,48 | 774,64 | 64,92 | 191,25 |
| Lepri, visoni, nutrie e cincillà | | 50 | 210,00 | 102,00 | 21,00 | 90,00 | 20,00 | 54,00 | 123,53 | 70,59 | 82,35 | 29,41 | 26,14 | 2,19 | 494,12 | 282,36 | 329,40 | 117,64 | 104,56 | 8,76 | 1.416,67 |
| Volpi | | 230 | 45,65 | 22,17 | 4,57 | 19,57 | 4,35 | 11,74 | 26,85 | 15,34 | 17,92 | 6,40 | 5,69 | 0,48 | 107,40 | 61,36 | 71,68 | 25,60 | 22,76 | 1,92 | 6.517,82 |
| Ovini e caprini da riproduzione | | 460 | 22,83 | 11,09 | 2,28 | 9,78 | 2,17 | 5,87 | 13,43 | 7,67 | 8,94 | 3,20 | 2,84 | 0,24 | 53,72 | 30,68 | 35,76 | 12,80 | 11,36 | 0,96 | 13.029,76 |
| Agnelloni e caprini da carne | 6 mesi | 146 | 143,84 | 69,86 | 14,38 | 61,64 | 13,70 | 36,99 | 84,61 | 48,35 | 56,39 | 20,14 | 17,91 | 1,50 | 338,44 | 193,40 | 225,56 | 80,56 | 71,64 | 6,00 | 2.068,42 |
| Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*) | | 640 | 16,41 | 7,97 | 1,64 | 7,03 | 1,56 | 4,22 | 9,65 | 5,52 | 6,43 | 2,30 | 2,04 | 0,17 | 38,60 | 22,08 | 25,72 | 9,20 | 8,16 | 0,68 | 18.130,49 |
| Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*) | | 400 | 26,25 | 12,75 | 2,63 | 11,25 | 2,50 | 6,75 | 15,44 | 8,82 | 10,31 | 3,68 | 3,27 | 0,27 | 61,76 | 35,28 | 41,24 | 14,72 | 13,08 | 1,08 | 11.133,33 |
| Cinghiali e cervi | | 500 | 21,00 | 10,20 | 2,10 | 9,00 | 2,00 | 5,40 | 12,35 | 7,06 | 8,24 | 2,94 | 2,61 | 0,22 | 49,40 | 28,24 | 32,96 | 11,76 | 10,44 | 0,88 | 14.166,67 |
| Daini, caprioli e mufloni | | 250 | 42,00 | 20,40 | 4,20 | 18,00 | 4,00 | 10,80 | 24,71 | 14,12 | 16,47 | 5,88 | 5,23 | 0,44 | 98,84 | 56,48 | 65,88 | 23,52 | 20,92 | 1,76 | 7.083,33 |
| Equini da riproduzione | | 2.600 | 4,04 | 1,96 | 0,40 | 1,73 | 0,38 | 1,04 | 2,38 | 1,36 | 1,57 | 0,57 | 0,50 | 0,04 | 9,52 | 5,44 | 6,28 | 2,28 | 2,00 | 0,16 | 73.724,49 |
| Puledri | | 1.000 | 10,50 | 5,10 | 1,05 | 4,50 | 1,00 | 2,70 | 6,18 | 3,53 | 4,12 | 1,47 | 1,31 | 0,11 | 24,72 | 14,12 | 16,48 | 5,88 | 5,24 | 0,44 | 28.333,33 |
| Alveari (famiglia) | | 400 | 26,25 | 12,75 | 2,63 | 11,25 | 2,50 | 6,75 | 15,44 | 8,82 | 10,31 | 3,68 | 3,27 | 0,27 | 61,76 | 35,28 | 41,24 | 14,72 | 13,08 | 1,08 | 11.333,33 |
| Lumache consumo q.li | | 400 | 26,25 | 12,75 | 2,63 | 11,25 | 2,50 | 6,75 | 15,44 | 8,82 | 10,31 | 3,68 | 3,27 | 0,27 | 61,76 | 35,28 | 41,24 | 17,72 | 13,08 | 1,08 | 11.333,33 |
| Struzzi da riproduzione | | 350 | 30,00 | 14,57 | 3,00 | 12,86 | 2,86 | 7,71 | 17,65 | 10,08 | 11,76 | 4,20 | 3,74 | 0,31 | 70,60 | 40,32 | 47,04 | 16,80 | 14,96 | 1,24 | 9.917,64 |
| Struzzi da carne | | 250 | 42,00 | 20,40 | 4,20 | 18,00 | 4,00 | 10,80 | 24,71 | 14,12 | 16,47 | 5,88 | 5,23 | 0,44 | 98,84 | 56,48 | 65,88 | 23,52 | 20,92 | 1,76 | 7.083,33 |

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

**Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.**
**Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.**
**Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali, utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione 1 dello schema di calcolo.**

# R15 - QUADRO RP - ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

## 15.1 Generalità

Le disposizioni di cui all'art. 29 della legge n. 449 del 1997 concernenti l'assegnazione agevolata di taluni beni ai soci nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, sono state prorogate, per effetto dell'art. 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, **al 30 giugno 1999**, prevedendo anche la possibilità di cedere a titolo oneroso ai soci i beni stessi.

## 15.2 Imposta sostitutiva

L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice, ai sensi della normativa in argomento, è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap, nella misura del 10 per cento del valore imponibile. Peri i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

## 15.3 Versamenti dell'imposta sostitutiva

Le società che si avvalgono delle disposizioni della norma in esame dovevano versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

## 15.4 Istruzioni per la compilazione del quadro RP

Nel **rigo RP1**, deve essere indicato, cumulativamente per tutti gli immobili oggetto di assegnazione o di cessione, l'imponibile da assoggettare all'imposta sostitutiva.

Nel **rigo RP2**, deve essere indicato, cumulativamente per tutti i beni mobili registrati oggetto di assegnazione o di cessione, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RP3**, deve essere indicato, cumulativamente per tutte le quote di partecipazione oggetto di assegnazione o di cessione, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RP4**, deve essere indicata la somma degli importi dei righi RP1, RP2 e RP3.

Nel **rigo RP5**, deve essere indicato l'importo delle riserve in sospensione d'imposta da assoggettare all'imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento.

Nel **rigo RP6**, deve essere indicata la somma dell'imposta sostitutiva ottenuta applicando all'importo di rigo RP4 l'aliquota del 10 per cento e di quella ottenuta applicando all'importo di rigo RP5 l'aliquota del 20 per cento.

Nel **rigo RP7**, deve essere indicata l'imposta sostitutiva dell'Iva, pari al 30 per cento dell'Iva applicabile al valore normale dei beni con l'aliquota propria dei medesimi, relativamente ai beni oggetto di assegnazione, di cessione ovvero facenti parte del patrimonio della società trasformata, nell'ipotesi in cui la società abbia ritenuto di voler fruire di tale forma di imposizione sostitutiva.

Nel **rigo RP8**, deve essere indicata la somma degli importi di rigo RP6 e di rigo RP7.

# R16 - QUADRO RT - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

## 16.1 Sezione I Plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998

Questa sezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, **realizzate entro il 30 giugno 1998**, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, **i cui corrispettivi siano stati percepiti – in tutto o in parte – nel 1999**.

Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.
L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento – come nell'ipotesi di acconti – ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 461 del 1997, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.
Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.
Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997.
Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel **rigo RT7**) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991.
L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.
La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.
Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere ade-

guato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.
Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.
Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.
Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del Tuir, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).
In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel **rigo RT2**, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai **righi RT1** e **RT2** si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

**Modalità di compilazione della Sezione I**

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del 1999, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.

Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.

Nel **rigo RT3**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT1** e quello del **rigo RT2**.
Se il risultato è negativo indicare zero nel **rigo RT3** e riportare, nel **campo 5** del **rigo RT11** "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RT2** e quello di **rigo RT1**.
Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo RT4**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT3**).

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT3** e quello di **rigo RT4**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel **rigo RT11** "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RT5**.

Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **righi RT6 e RT7**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX4, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei **righi RT6, RT7 e RT8**.
Se l'importo del **rigo RT7** è superiore a quello del **rigo RT6** indicare nel **rigo RT10** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT11**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1995, 1996, 1997, 1998 e dalla sezione I della presente dichiarazione, che non si sono compensate con le plusvalenze dichiarate nel **rigo RT3**.

## 16.2 Sezione II La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del Tuir. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.
La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.
Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), del Tuir), ossia la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del Tuir (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), e d), del Tuir, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

Percentuale ceduta = valore nominale azioni x valore usufrutto o nuda proprietà / valore piena proprietà

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:
- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili – (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi i 100 milioni di lire (**pari a euro 51.645,69**) per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81, comma 1, lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81, comma 1, lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81, si comprendono anche quelli realizzati, a partire dal 1° gennaio 1999, mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81. comma 1-quater introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

**ATTENZIONE** *Le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente, in ragione della categoria alla quale appartengono, nella Sez. II-A o nella Sez. II-B del presente quadro.*

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento alle plusvalenze e agli altri proventi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), la sezione II-B deve essere compilata dai contribuenti che, ricorrendone le condizioni, non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, nonché per l'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259 sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi realizzati dal 1° gennaio al 18 agosto 1999.

**DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERE DA C) A C-QUINQUIES), DEL TUIR**

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del Tuir, sono suddivisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.
La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.

La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81, lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81, lett. c-quinquies)).
Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.
Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.
Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.
Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b) del Tuir), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.
Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.
Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve es-

sere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.
Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del Tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-quater) del Tuir. Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.
Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del Tuir, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del Tuir, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.
L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir, il comma 8 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

**Modalità di compilazione della Sezione II**

I **righi** da **RT12** a **RT22** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, **realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 1999**.

Nel rigo **RT12**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

Nel rigo **RT13**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Nel **rigo RT14**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT12** e quello del **rigo RT13**.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel **rigo RT14** e riportare, nel **campo 5** del **rigo RT22** "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RT13** e quello di **rigo RT12**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.

Se il risultato è positivo, e residuano minusvalenze indicate nel **rigo RT11** della presente dichiarazione, ovvero nella precedente dichiarazione, indicare nel **rigo RT15** dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT14**).

Nel **rigo RT16**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT14** e quello di **rigo RT15**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT22**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo di **rigo RT16**.

Nel **rigo RT18**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RT19**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **righi RT17** e **RT18**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX4, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24 e al netto dell'importo indicato nel **rigo RT8**.

Nel **rigo RT20**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei **righi RT17**, **RT18** e **RT19**.

Se l'importo del **rigo RT18** è superiore a quello del **rigo RT17** indicare nel **rigo RT21** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT22**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1995, 1996, 1997, 1998 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sez. I e nella Sez. II-A.

I **righi** da **RT23** a **RT31** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei righi precedenti, realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e **i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 1999**.

Nel **rigo RT23**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Nel **rigo RT24**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel **rigo RT24** indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel **rigo RT23**.

Nel **rigo RT25**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT23** e quello del **rigo RT24**.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre

il quarto. In tale caso indicare zero nel **rigo RT25** e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RT24** e quello di **rigo RT23**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nelle precedenti sezioni I e II-A, ovvero nella precedente dichiarazione, nel **rigo RT26**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT25**).

Nel **rigo RT27**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT25** e quello di **rigo RT26**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT28**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di **rigo RT27**.

Nel **rigo RT29**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel **rigo RT28**. A tal fine si deve tenere conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX4, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24 e al netto degli importi indicati nei **righi RT8** e **RT19**.

Nel **rigo RT30**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RT28** e l'importo di **rigo RT29**.
Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1995, 1996, 1997, 1998 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nelle precedenti Sezioni.

**Riepilogo delle compensazioni**

Nel **rigo RT32**, **colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX4, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, specificando nella colonna 1 la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.
Nel **rigo RT33**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei **righi RT10**, **RT21**, nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il Modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX del presente modello.

# R17 - QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AL D.LGS. N. 358 DEL 1997

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
L'opzione viene esercitata compilando il presente quadro.
In particolare, l'art. 2 di tale decreto legislativo stabilisce che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima rata con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione, le altre rate con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai quattro periodi di imposta successivi. Il versamento rateale non comporta il pagamento di somme a titolo di interessi.
Gli importi di ciascuna rata da versare possono essere compensati con i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel Quadro RU.

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3** vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni.

Nel **rigo RQ4** vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione che si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva.

Nel **rigo RQ5** va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti.

Nel **rigo RQ6**, colonna 1, va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 27 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente; nella casella "N. RATE", va indicato il numero delle rate con cui si intende versare l'imposta sostitutiva stessa e, nella colonna 3, va indicato l'importo della prima rata.

Nel **rigo RQ7** va indicato l'importo dell'eventuale rata dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ8** va indicata la somma degli importi dei righi RQ6 ed RQ7 che può essere compensata in tutto o in parte con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ9**.

Nel **rigo RQ10** va riportata la differenza tra il rigo RQ8 ed il rigo RQ9.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 1665 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento".

# R18 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE

## 18.1 Generalità

Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, la stessa dovrà compilare più quadri.
La **sezione I** è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la **sezione II** ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la sezione II.

## 18.2 Sezione I Società beneficiaria

La sezione riguardante i dati relativi alla società beneficiaria della scissione va compilata solo se il soggetto beneficiario è diverso da quello dichiarante.

Nel **rigo RC5**, **campi 1** e **2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di scissione (totale o parziale); nei **campi 3** e **4**, va indicato, rispettivamente il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.

Nel **rigo RC6**, la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.

Nel **rigo RC7**, la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RC8**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RC9**, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa, sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nel **rigo RC10**, **colonne 1**, **2** e **3**, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RC11**, **colonne 1**, **2** e **3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nei **righi RC12** e **RC13**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

## 18.3 Sezione II Società scissa

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RC19** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annul-

lamento che da concambio, derivante dalla scissione con il soggetto scisso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina.

Nel **rigo RC20** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righi** da **RC21** a **RC25**, vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili** e, in **colonna 3** gli importi relativi alle voci di cui alla colonna 1. Nella **colonna 4**, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC26** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC27** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RC26, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RC28** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RC26 e l'importo di rigo RC27, da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nella colonna 3 dei righi da RC21 a RC25, va indicata la differenza di cui al rigo RC19 imputata alle relative voci dell'attivo patrimoniale e nella colonna 4 la parte di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC29**, colonne 2 e 3, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.

Nei **righi** da **RC30** a **RC33** vanno indicati: in colonna 1, le voci del patrimonio netto ai quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o concambio e nelle colonne 2 e 3, rispettivamente gli importi ad esse relativi.

Nel rigo **RC34**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei righi **RC35** e **RC36**, vanno indicati, per importi complessivi, rispettivamente, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel rigo **RC37**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei righi **RC38** e **RC39**, vanno indicati per importi complessivi le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.

## R19 - QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE

### 19.1 Generalità

Il quadro va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La **sezione I** è riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, la **sezione II** ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.

Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la II sezione.

### 19.2 Sezione I Società incorporante o risultante dalla fusione

La sezione riguardante i dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione va compilata solo se il soggetto incorporante o risultante da fusione è diverso dal dichiarante.

Nel **rigo RR5**, **campi 1** e **2**, barrando l'apposita casella, va indicato il tipo di fusione (propria o per incorporazione), **campi 3** e **4**, va indicato, rispettivamente, il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.

Nel **rigo RR6**, **colonne 1**, **2** e **3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unifica-

zione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RR7**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nel **rigo RR8**, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.

Nel **rigo RR9**, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel **rigo RR10** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

### 19.3 Sezione II Società incorporata o fusa

Nel rigo **RR15** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione con il soggetto incorporato o fuso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina.

Nel **rigo RR16** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righi da RR17** a **RR21** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2** gli importi ad esse relativi e, in **colonna 3**, il **codice 1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il **codice 2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili. Nella **colonna 4** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR22**, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR23**, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RR22, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs n. 358 del 1997.

Nel **rigo RR24**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RR22 e l'importo di rigo RR23, da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RR25**, **colonne 2** e **3**, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Nei **righi da RR26 a RR29** vanno indicati:
– in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e nelle **colonne 2** e **3**, rispettivamente gli importi ad esse relativi.

Nei **righi RR30** e **RR31**, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **righi RR32** e **RR33**, vanno indicati i dati relativi agli "altri" fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa.

Nei **righi RR34** e **RR35**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando, in **colonna 1**, la quota percentuale e in **colonna 2**, il costo, rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RR34) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RR35).

## R20 - QUADRO RV - PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE

Il prospetto va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di operazioni di fusione o di scissione, evidenziando i valori di bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti.
Ai sensi dell'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995, i dati esposti in bilancio a seguito della fusione o della scissione e i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.
Relativamente alle operazioni di fusione o di scissione, il prospetto va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio, in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.
Per il primo esercizio nel quale viene redatto il prospetto, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.

In tale prospetto vanno altresì, indicati i beni di cui all'art. 54 del Tuir rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997, evidenziando i valori di bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti. I beni non vanno più indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.

# R21 - QUADRO RN - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

## 21.1 Generalità

In questo quadro, nella **colonna 3** dei **righi** da **RN1** ad **RN9**, vanno indicati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni nei singoli quadri contrassegnati dalle lettere RA, RB, da RD a RI e dalla lettera RL.

Nel **rigo RN1**, in **colonna 3**, va indicato l'importo del reddito di impresa in contabilità ordinaria, e nelle **colonne 1 e 2** l'importo del reddito, già compreso in colonna 3, assoggettabile ad aliquota del 19 per cento, per effetto, rispettivamente, dell'art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997 (DIT), (l'importo di rigo RJ15 del Quadro RJ), e dell'art. 2, commi 8 e seguenti, della legge n. 133 del 1999, (l'importo di rigo RS31 del Quadro RS).

Nel **rigo RN2**, **colonna 3**, va indicato l'importo del reddito di impresa in contabilità semplificata, e **colonna 2** l'importo del reddito, già compreso in **colonna 3**, assoggettabile ad aliquota del 19 per cento, per effetto dell'art. 2, commi 8 e seguenti, della legge n. 133 del 1999, (l'importo di rigo RS27 del Quadro RS).

**Riservato alle "Società non operative"**

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice che sono considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che dichiarano nel **rigo RN1**, **colonna 3**, ovvero nel **rigo RN2**, **colonna 3**, un reddito al quale va sommato l'importo di **rigo RN10** che, pur aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative, è inferiore al reddito imponibile minimo (Quadro RS, rigo RS23, colonna 5, del Prospetto per la "Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo delle soggetti non operativi") sono soggette, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria.
Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, la società può in ogni caso adeguare l'importo di rigo RN1 o RN2 al predetto reddito imponibile minimo (diminuito dell'importo di rigo RS24 e di **rigo RN10**).

Con riguardo ai redditi dominicale e agrario, determinati nel Quadro RA, si fa presente che essi devono essere cumulativamente indicati nel **rigo RN4** relativo ai redditi dei terreni.

In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:
– nella **colonna 4**, le ritenute d'acconto subite;
– nella **colonna 5**, le imposte pagate all'estero, **comprese quelle derivanti da imposte figurative**;
– nella **colonna 6**, il credito d'imposta sui dividendi ordinario e, nella **colonna 7**, il credito d'imposta sui dividendi limitato, vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta";
– nella **colonna 8**, gli altri crediti di imposta,vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta", tra i quali:
  • il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia stato attribuito ai soci;
  • il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.

Nel **rigo RN10**, le società che risultano dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG in società non soggetta a tale imposta devono indicare l'ammontare delle riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir, da imputare ai soci qualora si verifichino le ipotesi di cui all'art. 122, comma 4, lett. a) e b), del Tuir.
L'imputazione ai soci va effettuata anche nel caso in cui le società di persone, che derivano da un'operazione di trasformazione effettuata nel 1999, compilano il quadro RG, in quanto manca il bilancio nel quale ricostituire dette riserve. Tale indicazione va effettuata anche dalle società di persone risultanti da trasformazione effettuata negli anni precedenti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno variato il regime di determinazione del reddito, passando da quello "ordinario" a quello "semplificato di cui all'art. 79 del Tuir.

Nel **rigo RN11** vanno indicate le somme riferibili a ciascuna colonna dei righi da RN1 a RN10.

**Riservato alle società semplici e ai soggetti equiparati**

I **righi RN12** e **RN13**, e quelli **da RN15 a RN21** sono riservati alle società semplici e ai soggetti equiparati.

Nel **rigo RN12** va indicato l'importo delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice) non compensate con i redditi derivanti da partecipazione in altre società commerciali, anche se determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir.
Dette perdite, che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, non possono essere computate in diminuzione dei redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, vanno attribuite ai soci, unitamente al totale dei redditi indicati nel rigo RN11 anch'essi imputati ai soci.
Nella **colonna 1**, vanno indicate le predette perdite che possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per l'eccedenza nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto; nella **colonna 2** vanno indicate le perdite dei primi tre periodi d'imposta, che possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo (art. 8, comma 3, ultimo periodo, del Tuir). Quest'ultima disposizione si applica alle perdite formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 novembre 1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RN13** vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel Quadro RM.

Nel **rigo RN14** va indicato l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997.

## 21.2 Sezione I

Nelle **Sezioni I** e **II** vanno distintamente indicati gli oneri, sostenuti direttamente dalla società (nonché la quota parte dei predetti oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società semplice dichiarante partecipa) deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci e gli oneri per i quali spetta ai soci stessi una detrazione d'imposta pari al 19 per cento.

Nei **righi da RN15 a RN17**, vanno indicati i seguenti oneri di cui all'art. 10, comma 3, del Tuir, sostenuti dalla società:
- la quota costante dell'Invim decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643;
- la quota spettante alla società dichiarante dell'Invim decennale pagata dalle società semplici ed equiparate cui la stessa partecipa;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo;
- le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.

L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili va indicato nel **rigo RN18**, vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili".

## 21.3 Sezione II

Nei **RN19** e **RN20**, vanno indicati i seguenti oneri di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, sostenuti dalle società:
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie. Indipendentemente dalla data di stipula del mutuo la detrazione spetta nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui ipotecari su immobili, stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993, nel limite di lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**;
- le spese sostenute obbligatoriamente per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico nella misura effettivamente rimasta a carico della società;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano at-

tività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali;
- il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui al punto precedente;
- le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo nonché quelle in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n.367;
- le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nel settore di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818 al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;
- gli oneri di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, costituiti dagli interessi passivi, dagli oneri accessori e dalle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici situati nel territorio dello Stato; la detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000, **pari a euro 2.582,28**;
- la quota degli oneri sopraindicati sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società dichiarante partecipa.

L'importo complessivo degli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta, va riportato nel **rigo RN21**, vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta".

## 21.4 Sezione III

Nella **Sezione III** vanno indicate le spese sostenute dalla società nel 1998 e nel 1999 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Vanno indicate in questa Sezione anche le spese sostenute nel 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Per tali spese il singolo socio ha diritto ad una detrazione d'imposta nella misura del 41 per cento che deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. Condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in **Appendice** alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

**ATTENZIONE** *Per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.*

A tal fine, nei **righi da RN22 a RN27** va indicato:
- a **colonna 1**, l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- a **colonna 2**, il codice fiscale del soggetto che eventualmente ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, i soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, ecc. La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata ef-

fettuata dal dichiarante). In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
- a **colonna 3**, l'importo delle spese sostenute nell'anno di riferimento.

Nel **rigo RN28**, va riportato il totale degli importi indicati nei righi da RN22 a RN27 sul quale determinare la detrazione.

**Prospetto da rilasciare ai soci o associati**

Sulla base dei dati risultanti dal Quadro RN e dal Quadro RK, la società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche, nonché l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Nel suddetto prospetto devono essere indicati:

1) i dati identificativi del socio o associato;
2) il reddito complessivo (o la perdita) dichiarati agli effetti dell'imposta personale nel rigo RN11, colonna 3, del Quadro RN; la perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria, precisando se trattasi di perdite riportabili negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, ovvero riportabili senza limiti di tempo, indicate, rispettivamente, nel rigo RN12, colonne 1 e 2, del medesimo Quadro RN e il reddito agevolato ai fini DIT, indicato nella colonna 1 del rigo RN1, e quello agevolato ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, indicato nella colonna 2 del rigo RN1 o RN2;
3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio o associato;
4) la quota di reddito (o di perdita) di cui al rigo RN11, colonna 3; la quota di perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria di cui al rigo RN12, colonne 1 e/o 2, imputabili al singolo socio o associato e la quota del reddito agevolato ai fini DIT e quella del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999;
5) qualora la società sia "non operativa", la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito;
6) le ritenute d'acconto e le imposte pagate all'estero, **indicando separatamente quelle effettivamente pagate da quelle figurative** imputabili al singolo socio o associato (con l'indicazione delle quote di reddito prodotto all'estero). **Si precisa che le imposte figurative derivano da redditi prodotti nel territorio di Stati esteri sulla base di una apposita clausola contenuta nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. In questi casi, se gli Stati esteri hanno esentato in tutto o in parte tali redditi, ai soci spetta il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata;**
7) le quote dei crediti d'imposta sui dividendi e degli altri crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 25, comma 8, e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, dell'art. 22 del D.L. n. 41 del 1995 e dell'art. 2, comma 142, della legge n. 662 del 1996, nonché quelle relative agli altri crediti d'imposta spettanti;
8) l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina di cui all'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997;
9) le quote degli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Tuir;
10) le quote degli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, e dell'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1998, n. 30;
11) le spese sostenute nel 1998 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, per le quali é riconosciuta al socio una detrazione nella misura del 41 per cento, vedere in **Appendice** la voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio";
12) i redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo RN13 del Quadro RN, evidenziando la tipologia di reddito individuata nelle singole sezioni del Quadro RM. Si ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 669 del 1996 ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al venti per cento delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata,

ai sensi dell'art. 16 del Tuir effettuato direttamente dai soci o associati in quanto redditi non soggetti alla ritenuta alla fonte. Pertanto, detti redditi devono essere separatamente indicati per ciascun socio;

13) il criterio di determinazione del reddito adottato dalla società, cioè se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 52 o dell'art. 79 del Tuir;

14) la quota attribuibile a ciascun socio degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data;

15) la quota delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, da scomputarsi per il 1999, delle quali, per effetto dell'art. 13, comma 1 del citato D.Lgs., il socio o associato, ai fini dell'acconto per il 2000, non deve tenere conto, nella misura del 70 per cento dell'ammontare scomputato per il periodo d'imposta precedente.

Analogo prospetto va rilasciato nel caso in cui il socio sia una società di capitale o altra società di persone.

## R22 - QUADRO RK - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il quadro RK va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE, che risultano alla chiusura dell'esercizio. Ciò in quanto il reddito prodotto dalla società o associazione o GEIE, essendo determinato al termine del periodo di imposta, può essere riferito solo ai soci o associati che rivestono tale qualità a quella data.
Le somme eventualmente liquidate dalla società o associazione al socio o associato nei cui confronti si scioglie il rapporto sociale o associativo, costituiscono un componente negativo deducibile dal reddito della società od associazione.
Analogamente sono deducibili le eventuali somme liquidate agli eredi del socio della società di persone o dell'associato dell'associazione professionale.

Per le persone fisiche, nei **campi** da **1** a **6**, va indicato, rispettivamente, il codice fiscale, il cognome e il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale.
Nel **campo 7** va precisato con una "x" se l'attività svolta nell'impresa costituisce per il socio l'occupazione prevalente.
Nel **campo 8** va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 1999, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 1999. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Nel **campo 9** va indicato il numero dei mesi di esercizio dell'attività in cui si è verificata la condizione dell'occupazione prevalente per il socio, se inferiore all'anno.
Nel **campo 10**, indicare **A** se trattasi di amministratore, **B** se trattasi di socio accomandante ed **R** negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione.
Nel **campo 11**, va indicato il numero degli anni nei quali i soci o associati hanno esercitato l'attività in forma individuale o associata.
Gli anni vanno computati considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.
Nel **campo 12**, va indicato il numero di mesi per i quali il socio o associato ha prestato l'attività nella società o associazione dichiarante se inferiore all'anno.
Il **campo 13** va barrato qualora il socio o associato abbia diritto al credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti di cui al comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, a seguito della rideterminazione del reddito effettuato dalla società, vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti".
Nel quadro RK vanno indicati anche i soggetti usciti dalla compagine sociale precedentemente al 1999, a cui spetti il credito d'imposta suddetto.
In tal caso devono essere compilati i **campi 1** e **13**.
Nel quadro RK vanno, inoltre, indicati i soci o associati che hanno prestato l'attività nel 1999 ma che non risultano più tali alla chiusura dell'esercizio. In tal caso devono essere compilati i soli **campi 1**, **9**, **11**, **12** ed eventualmente **13**.

Vanno compilati uno o più modelli aggiuntivi contrassegnandoli con numero progressivo, qualora i nominativi da indicare siano più di tredici.

## R23 - QUADRO RO - ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI

Il quadro RO contiene l'elenco nominativo degli amministratori in carica alla data di presentazione della dichiarazione.
In tale elenco devono essere riportati:
– i dati anagrafici;
– il codice fiscale;
– la qualifica.
Con riguardo alla qualifica va indicato:
**A** se trattasi di socio amministratore;
**B** se trattasi di amministratore non socio.

Va inoltre indicato:
– la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
– il codice e la data di assunzione della carica qualora l'amministratore sia diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Con riguardo alla carica va indicato:
**1** se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto;
**3** se trattasi di curatore fallimentare;
**4** se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
**5** se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
**7** se trattasi di liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria;
**8** se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
**9** se trattasi di società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante (**fusione**).

## R24 - QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RF, RG E RD

### 24.1 Generalità

Il Quadro RS si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RF, RG e RD:
– Dati relativi all'attività;
– Riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone;
– Conferimenti agevolati;
– Plusvalenze e sopravvenienze attive;
– Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi.
– **Determinazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, commi 8 e seguenti, della legge 13 maggio 1999, n. 133.**
– **Adeguamento delle esistenze iniziali ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

### 24.2 Dati relativi all'attività

Nel **rigo RS1**, **campi 1** e **2**, vanno indicati i dati richiesti, qualora siano variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se per l'anno precedente non è stata presentata la dichiarazione tali campi vanno integralmente compilati. Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.
Va indicato:
– nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;
– nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla pre-

detta classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività, per le quali non sia stata tenuta annotazione separata, il codice va indicato con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti. **L'indicazione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore e i parametri, di un codice dell'attività prevalente diverso da quello precedentemente comunicato all'amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972; in tal caso non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997**;
– nel **campo 3**, il quadro e il numero di modello (Mod. n.) cui si riferisce il quadro RS.

Nel **rigo RS2** va indicato:
– il **campo 1**, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta barrando la casella. Tale casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse (in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e affitto di azienda);
– nel **campo 2**, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione effettuata senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
– nel **campo 3**, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

## 24.3 Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggette all'Irpeg in società di persone

A seguito della modifica introdotta nell'art. 122 del Tuir per effetto del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, il regime fiscale delle riserve formate da una società soggetta all'Irpeg trasformatasi in società non soggetta a tale imposta è differenziato a seconda che la trasformazione sia avvenuta prima del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996 ovvero a decorrere da tale esercizio.
Nel primo caso si applicano le regole previste dalla normativa previgente, secondo cui in caso di distribuzione ai soci della società di persone, risultante dalla trasformazione, delle riserve formate prima della trasformazione stessa, il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura dei 9/16 delle riserve e fondi, se formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 assoggettati ad Irpeg ordinaria, e nella misura del 36 per cento delle riserve distribuite se formate con utili o proventi conseguiti in esercizi precedenti a quello predetto.
Inoltre, i soggetti interessati continuano a compilare il prospetto relativo alle riserve formate prima della trasformazione, secondo i criteri stabiliti per i periodi precedenti (righi da RS3 a RS7).
Nel caso in cui la trasformazione sia avvenuta a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, per le riserve o fondi distribuiti dalla società di persone, ai soci spetta un credito d'imposta nella misura del 58,73 per cento delle somme distribuite e fino a concorrenza delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir a disposizione della società.
Ai fini della compilazione del prospetto relativo alle riserve, i soggetti interessati devono utilizzare i **righi** da **RS6** a **RS8** e compilare i **righi RS9** e **RS10** relativi al credito di imposta.
Dette riserve sono imputate ai soci stessi, a norma dell'art. 5 del Tuir:
- nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza detta indicazione;
- nel periodo di imposta in cui la società risultante dalla trasformazione, che ha iscritto in bilancio le riserve con la indicazione della loro origine, ha variato il metodo di determinazione del reddito, passando da quello ordinario a quello semplificato di cui all'art. 79 del Tuir.

Maggiori informazioni in merito sono contenute in **Appendice** alla voce "Crediti d'imposta".

### A) Applicazione del regime anteriore a quello introdotto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 467 del 1997

Il prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, con effetto anteriore al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, di fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del Tuir, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 467 del 1997, in relazione alle riserve (diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir) costituite prima della trasformazione.

Ai fini della compilazione del prospetto, si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve, va indicato nella **colonna 1** il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Qualora, dopo la trasformazione, la riserva non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta per il quale la società di capitale ha presentato la dichiarazione.
Nella **colonna 2** vanno indicati gli importi utilizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, che, non devono essere imputate ai soci.
Nella **colonna 3** va indicato l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali devono essere imputate ai soci. Qualora, dopo la trasformazione, le riserve, non siano state iscritte in bilancio ovvero siano state iscritte senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2.
Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1.

Nel **rigo RS3** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve e altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota ordinaria.

Nel **rigo RS4** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve e altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RS5** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RS6** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.

Nel **rigo RS7** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

**B) Applicazione del regime introdotto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 467 del 1997**
Il prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione, avente effetto dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, di fruire del credito di imposta di cui all'art. 14 del Tuir, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 467 del 1997, in relazione alle riserve, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir, costituite prima della trasformazione.
Tali soggetti devono compilare i **righi RS6** e **RS7** con le modalità sopra illustrate nonché i successivi righi **RS8, RS9** e **RS10**. In particolare; vanno indicati:
- nel **rigo RS8**, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi diversi da quelli dei righi RS6 e RS7;
- nel **rigo RS9** vanno indicati gli incrementi e i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir memorizzate dalla società soggetta all'Irpeg prima della trasformazione:
  - in **colonna 1**, il saldo iniziale, corrispondente al saldo finale della dichiarazione precedente. Per le società risultanti da operazioni di trasformazione effettuate nel 1999, il saldo iniziale corrisponde al saldo finale indicato nell'UNICO 99 Società di capitali (rigo RF13, colonna 3) della società prima della trasformazione;
  - in **colonna 2**, un decimo delle imposte spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett d), del D.Lgs. n. 467 del 1997, pari al 5,625 per cento di rigo RF12, campo 6, del Mod. 760/RF/98;
  - in **colonna 3**, l'importo delle imposte utilizzate dalla società di persone per l'attribuzione del credito d'imposta in caso di distribuzione delle riserve;
  - in **colonna 4**, il saldo finale;
- nel **rigo RS10** vanno indicati i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir, memorizzate dalla società soggetta all'Irpeg prima della trasformazione. In particolare va indicato:
  - in **colonna 1**, il saldo iniziale, corrispondente al saldo finale della dichiarazione prece-

dente. Per le società risultanti da operazioni di trasformazione effettuate nel 1999, il saldo iniziale corrisponde al saldo finale indicato nell'UNICO 99 - Società di capitali (rigo RF13, colonna 4) della società prima della trasformazione;
- in **colonna 3**, l'importo delle imposte utilizzate dalla società di persone per l'attribuzione del credito d'imposta limitato in caso di distribuzione delle riserve;
- in **colonna 4**, il saldo finale.

## 24.4 Prospetto dei conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).
Quanto alle voci dei distinti righi si precisa che:
- nel **rigo RS11** nelle **colonne 1 e 2**, vanno indicati il codice fiscale della società conferitaria e la denominazione della stessa;
- nel **rigo RS12** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- nel **rigo RS13** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- nel **rigo RS14** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine all'evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei righi RS12, RS13 e RS14 i dati riepilogativi mentre il rigo RS11 non va compilato.

## 24.5 Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione dei righi RG5 e RG6 del Quadro G e dei righi RF4, RF5 e RF28 del Quadro RF.

## 24.6 Prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le **colonne 1, 2 e 3** del presente prospetto devono essere compilate dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, con esclusione dei seguenti soggetti:
a) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
b) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
c) le società in amministrazione controllata e straordinaria;
d) le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
e) le società commerciali con un numero di soci non inferiori a 100.

La casella del **rigo RS19** va barrata qualora il soggetto attesti, con un'autocertificazione, secondo la cosiddetta "legge Bassanini" (cfr. legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, fermo restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.

L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; anche in tal caso va barrata la predetta casella e il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RS20**, **colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RS21**, **colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RS22**, **colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RS20 a RS22, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di dette medie, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.

Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'art. 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel rigo **RS23**, **colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.

Nel rigo **RS23**, **colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 (contabilità semplificata), gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra dovranno essere desunti dalle scritture contabili e, qualora sia tenuto, dal libro degli inventari.

Qualora nel rigo RS23 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo (salva la prova contraria).

In tal caso, il reddito imponibile minimo è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio e da indicare nella **colonna 4**, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994 prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo **RS23**, **colonna 5**, e la somma tra il reddito indicato nella colonna 3 del rigo RN1 (o del rigo RN2) e l'importo di rigo RN10, colonna 3, del Quadro RN, aumentata dei proventi esenti, dei proventi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di imposte sostitutive che non concorrono a formare il reddito (questi ultimi importi vanno indicati nel rigo RS24).

Se tra i due termini posti a raffronto, il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo è operato integrando il reddito di colonna 3 del rigo RN1 (o RN2) del Quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

## 24.7 Prospetto per la determinazione del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999

**Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999 per favorire gli investimenti delle imprese in beni strumentali e la capitalizzazione delle imprese stesse.**

**Detto prospetto può peraltro essere compilato anche qualora il contribuente intenda esporre i dati che potranno rilevare ai fini del reddito agevolabile nell'esercizio successivo.**

**Tali disposizioni, che si applicano per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999 (18 maggio 1999) e per il successivo, prevedono la riduzione dell'aliquota al 19 per cento sulla parte del reddito d'impresa, corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati nel periodo d'imposta, e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nel periodo stesso.**

**Per i soggetti in contabilità semplificata l'agevolazione si applica con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti sopra indicati, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza. In tal caso vanno compilati soltanto i righi da RS25 a RS27.**

**Nel rigo RS25 va indicato il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, con esclusione dell'avviamen-**

to, assumendo il valore dei beni stessi in misura pari al costo sostenuto fiscalmente riconosciuto. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), del Tuir, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e quelli relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 che siano utilizzati direttamente dal possessore per l'esercizio della propria impresa.
Nel rigo RS26 va indicato l'ammontare delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti dedotti relativi ai beni strumentali di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, senza considerare i beni diversi da quelli agevolabili.
Nel rigo RS27 va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RS25 e quello di rigo RS26. Per i soggetti in contabilità semplificata, il reddito agevolabile da assoggettare all'aliquota del 19 per cento da riportare nel rigo RN2, colonna 2, del Quadro RN, è pari al minore importo tra quello del rigo RS27 ed il rigo RG26 del Quadro RG.
Nel rigo RS28 va indicata la somma degli utili dell'esercizio precedente a quello in corso alla data del 18 maggio 1999 che non sono stati distribuiti e dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo stesso.
Non va considerata la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile.
Nel rigo RS29 va indicato l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura) ai soci effettuati nel periodo d'imposta.
Nel rigo RS30 va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RS28 e quello di rigo RS29.
Nel rigo RS31 va indicato il minore tra l'importo di rigo RS27 e quello di rigo RS30. Per i soggetti in contabilità ordinaria, il reddito agevolabile da assoggettare all'aliquota del 19 per cento da riportare nel rigo RN1, colonna 2, del Quadro RN, è pari al minore importo tra quello del rigo RS31 ed il rigo RF45 del Quadro RF.

## 24.8 Regolarizzazione delle esistenze iniziali (art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Per effetto dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle Finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del Tuir.
Tale adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
A tal fine i soggetti interessati dovranno procedere alla compilazione della Sez. I, per l'iscrizione delle esistenze iniziali, e della Sez. II, per l'eliminazione delle esistenze iniziali.

Per l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse va utilizzato il rigo RS32, nel quale va indicato:
- colonna 1, il valore delle esistenze iniziali che intende regolarizzare, nell'importo risultante dalle scritture contabili prima della regolarizzazione;
- colonna 2, il valore delle esistenze omesse relative ai beni di cui all'art. 59 del Tuir.
- colonna 3, l'importo dell'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'IRAP, dovuta ai sensi del comma 12 dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, pari al 30 per cento dell'importo di colonna 2.

Per l'eliminazione delle esistenze iniziali va utilizzato il rigo RS33, nel quale va indicato:
- colonna 1, il valore delle esistenze iniziali che si intende regolarizzare, nell'importo risultante dalle scritture contabili prima della regolarizzazione;
- colonna 2, il maggior importo relativo ai beni di cui all'art. 59 del Tuir che si intende eliminare, derivante da quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- colonna 3, il coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale, tenendo conto degli studi di settore e dei parametri;
- colonna 4, il prodotto tra l'importo di colonna 2 e il coefficiente di colonna 3, che rappresenta l'ammontare dei ricavi presuntivamente omessi;

**– colonna 5, l'aliquota media IVA riferibile all'anno 1999, che dovrà essere calcolata dal contribuente, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad IVA ovvero soggette a regimi speciali, in base al rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;**

**– colonna 6, l'importo dell'IVA dovuta ai sensi del comma 11, lett. a), dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, determinato applicando l'aliquota media di colonna 5 all'importo di colonna 4;**

**– colonna 7, l'importo dell'imposta sostitutiva, dovuta ai sensi del comma 11, lett. b), dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, pari al 30 per cento della differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 2.**

**La società, qualora eserciti attività per le quali sono stati determinati coefficienti differenziati, dovrà utilizzare anche i righi RS34 e RS35, indicando i dati richiesti per le esistenze iniziali da eliminare riferibili a ciascuna attività.**

**Nel rigo RS36, va indicato l'importo totale delle imposte dovute, pari alla somma tra l'importo di rigo RS32, colonna 3, e gli importi dei righi RS33, RS34 e RS35, colonne 6 e 7.**

**Si fa presente che, per effetto del comma 13 dell'art. 7 in esame, l'adeguamento delle esistenze iniziali si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con la modalità e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi.**

**Qualora le imposte complessivamente dovute non superino i 10 milioni di lire, pari a euro 5164,57, il versamento può essere effettuato in due rate, la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento dell'importo dovuto. In tal caso il contribuente dovrà indicare gli importi delle rate nel rigo RS37, colonne 1 e 2.**

**Qualora le imposte complessivamente dovute superino i 10 milioni di lire, pari a euro 5164,57, il versamento può essere effettuato a rate, la prima delle quali di ammontare pari a 5 milioni di lire, pari a euro 2582,28; la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiore, ad esclusione dell'ultima, a 5 milioni di lire, pari a euro 2582,28.**
**In tal caso la società dovrà indicare gli importi delle rate nel rigo RS37, colonne da 1 a 6.**
**Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento.**
**Si fa presente che al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.**

## R25 - QUADRO RJ - REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 466/1997

### 25.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del Tuir, in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, che si avvalgono delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 466 del 1997 per favorire la capitalizzazione delle imprese

Nel **rigo RJ1** va indicata la somma degli utili – dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 e di quelli successivi – che sono stati accantonati a riserva e dei conferimenti in denaro effettuati successivamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1996 (i conferimenti dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione vanno ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura dell'esercizio stesso).
Non vanno indicati, in quanto non rilevanti:

- la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile;
- i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paesi diversi da quelli indicati nel D.M. 4 settembre 1996, come integrato dai DD.MM. 25 marzo 1998, 16 dicembre

1998, **17 giugno 1999** e **20 dicembre 1999**, in quanto con essi non è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito;
- i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati nei paesi indicati nei predetti decreti, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Nel **rigo RJ2** va indicato l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura) ai soci o partecipanti effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RJ3** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RJ1 e quello di rigo RJ2. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ4** va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio, con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ5** va indicato il minore tra l'importo di rigo RJ3 e l'importo di rigo RJ4.

Nel **rigo RJ6** va indicato:
- il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996. Detto importo deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita.
- l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo.

Nel **rigo RJ7** vanno indicati:
- gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
- l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RJ8** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ5 e la somma degli importi dei righi RJ6 e RJ7. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ9** va indicato il valore complessivo dei beni strumentali nuovi, ancora in possesso alla data di inizio del periodo d'imposta, acquisiti nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996, al lordo delle quote di ammortamento. Trattasi di tutti i beni materiali e immateriali di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, con esclusione dell'avviamento, assumendo il valore dei beni stessi in misura pari al costo fiscalmente riconosciuto. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Si fa presente che il valore dei sopracitati beni deve essere ragguagliato al periodo di possesso nell'esercizio.

Nel **rigo RJ10** va indicato l'importo della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, rispetto a quelli esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Si precisa che tale possibilità di impiego dell'incremento del capitale investito può realizzarsi solo nel caso in cui la situazione finanziaria netta esistente alla chiusura di detto esercizio sia di segno negativo (esempio: debiti 1500, crediti 800). In tal caso, l'importo della riduzione potrà derivare sia da un incremento di crediti, a parità di debiti, sia da un decremento dei debiti, a parità di crediti, sia da entrambe le cause.
Nell'esempio considerato, l'eventuale riduzione per 200 del saldo netto negativo (700), esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, può originare sia dal decremento dei debiti, da 1500 a 1300, che dall'incremento dei crediti, da 800 a 1000, ovvero dal concorso di un decremento per 120 dei debiti e di un incremento per 80 dei crediti.

Nel **rigo RJ11** va indicata la somma degli importi di rigo RJ9 e RJ10. Qualora detta somma sia zero i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ12** va riportato l'importo del reddito complessivo indicato nel rigo RN1, colonna 3, del Quadro RN.

Nel **rigo RJ13**, **colonna 1**, va riportato il minore tra l'importo di rigo RJ8 e quello di rigo RJ11. Nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore all'anno, detta differenza deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso. Nella **colonna 2** va indicato l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito alla somma indicata nella colonna 1.

Qualora l'importo di rigo RJ12 sia inferiore a quello di rigo RJ13, colonna 2, il reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, da indicare nel **rigo RJ15**, corrisponde all'importo di rigo RJ12.

**Qualora l'importo di rigo RJ12 sia superiore a quello di rigo RJ13, colonna 2, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti, indicando nel rigo RJ14 l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RJ12 e quello di rigo RJ13 colonna 2. In tal caso nel rigo RJ15 va indicata la somma dei righi RJ13 e RJ14.**

Nel **rigo RJ16** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ13 e quello di rigo RJ12.

Nei **righi RJ17** e **RJ18** vanno indicate le eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo RJ14.

## R26 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

### 26.1 Generalità

Il quadro RU va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20% alla media nazionale, che assumono nuovi dipendenti;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle imprese venditrici di personal computer multimediali, nuovi di fabbrica, per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- ai soggetti titolari di reddito di impresa per erogazioni liberali a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei;

- alle imprese che svolgono attività produttive nella regione Sardegna per maggiori costi di produzione conseguenti alla mancata attuazione del piano di metanizzazione.

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.
Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.
Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:
- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
- i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24.

## 26.2 Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli art. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F 24: 6713 – credito d'imposta –Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, L. 317/1991; 6714 – credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, L. 317/91.**
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir".

### Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU1, colonne 1, 2, e 3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RS6, colonne 2, 3 e 4 del Mod. UNICO /RS/99;
- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU6, colonna 1**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
– nel **rigo RU6, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il secondo; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU6, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU6, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei righi RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)**

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU7, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RS12, colonne 1, 2, 3, 4 del Mod. UNICO /RS/99;
– nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU9**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU7, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
– nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU7 e del rigo RU8, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU7 e del rigo RU8, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU12, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU7 e la somma degli importi dei righi RU9, RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU12, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU7 e la somma degli importi dei righi RU9, RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU12, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU7 e la somma degli importi dei righi RU9, RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata,

relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU12, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 26.3 Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20 del D.L. n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza – quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nel presente quadro RU il credito d'imposta concesso per l'anno 1999.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6715 – credito d'imposta – agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente – Art. 20, D.L.331/1993, convertito dalla L. 427/1993**.
Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU13**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS18 del Mod. UNICO/RS/99;
- nel **rigo RU14**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU15, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU15, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU15, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU15, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU16**, la differenza tra la somma dei righi RU13 e RU14 e la somma degli importi indicati nel rigo RU15, colonne 1, 2, 3 e 4;
- nel **rigo RU17**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra l'importo di rigo RU16 e quello di rigo RU17, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97.

**26.4**

**Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)**

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311.
Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.
Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 – Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, L. 449/97".**
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.
Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU19**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RS24 del Mod. UNICO/RS/99;
– nel **rigo RU20**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU21, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU19 e di rigo RU20 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU21, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU19 e di rigo RU20 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU21, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU19 e di rigo RU20 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU22**, la differenza fra la somma dei righi RU19 e RU20 e la somma degli importi indicati nel rigo RU21, colonne 1, 2, e 3, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**26.5**

**Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 della legge n. 449 del 1997)**

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" – "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
**Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.**
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nel modello**

**di pagamento F24: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97".**
Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)".

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU23**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS27 del Mod UNICO/RS/99:
– nel **rigo RU24**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione:
– nel **rigo RU25, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU23, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione:
– nel **rigo RU26, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU23 e del rigo RU24, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento é previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione:
– nel **rigo RU27, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del RU23 e del rigo RU24, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU28, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU23 e la somma degli importi dei righi RU25, RU26, RU27, della medesima colonna**,** che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU28, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU24 e la somma degli importi dei righi RU26, RU27, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997.

## 26.6 Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta sucessivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6717 – Credito d'imposta – Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura – Art. 1, L. 77/1997.**
Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)".

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU29**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS30 del Mod. UNICO/RS/99;
– nel **rigo RU30,** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU31, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU29, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU32, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne

del rigo RU29 e del rigo RU30, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento é previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU33, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU29 del rigo RU30, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU34, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU29 e la somma degli importi dei righi RU31, RU32, RU33, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU34, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU30 e la somma degli importi dei righi RU32, RU33 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997.

## 26.7 Credito di imposta per la promozione dell'imprenditorialità femminile (art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215)

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa , costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).
Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6718 – Credito d'imposta – Agevolazioni per la promozione della imprenditoria femminile – art. 5, L. 215/1992.**
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3 lett. b) del Tuir)".

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU35**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS36, del Mod. UNICO/RS/99;
- nel **rigo RU36**, l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35 e del rigo RU36, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU39, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35 e del rigo RU36, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

– nel **rigo RU40, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU35 e la somma degli importi dei righi RU37, RU38 e RU39 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU40, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU35 e la somma degli importi dei righi RU37, RU38 e RU39, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU40**, **colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU36 e la somma degli importi dei righi RU38 e RU39, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 26.8 Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese (art. 4 della legge n. 448 del 1998)

**L'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti.**
**Il credito, concesso in conformità alla disciplina comunitaria e alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della citata legge, è pari a un milione di lire annue, pari a euro 516,46, per ciascun nuovo dipendente, (elevabili a tre milioni di lire, pari a euro 1.549,37, per ogni lavoratore disabile, con invalidità superiore al 65 per cento, assunto a tempo indeterminato) e non può superare comunque l'importo complessivo di lire 60 milioni annue, pari a euro 30.987,41, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione. Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione sia superiore alla media nazionale e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 conv. dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale.**
**Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.**
**Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6705 - Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, L. 448/98".**

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU41**, l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU42, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU41 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti nel periodo d'imposta e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU42, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU41 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU42**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU41 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU43**, la differenza fra l'importo di rigo RU41 e la somma degli importi indicati nel rigo RU42, colonne 1, 2 e 3 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**26.9**

**Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati (art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)**

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.
Detti crediti spettano – in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti – alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla L. n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997, 22 della L. n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999 e 54 della legge n. 488 del 1999.
**Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica viene riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è prorogato al 31 dicembre 2000.**
I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli – Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla L. 30/1997 – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla L. 403/1997; 6710 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli – Art. 22 L. 226/1997.**
Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della L. n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della L. n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU44**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS40 del Mod. UNICO/RS/99;
– nel **rigo RU45**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU46, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU44 e RU45, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU46, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU44 e RU45, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU46, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU44 e RU45, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU46, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU44 e RU45, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU47**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU44 e RU45 e la somma degli importi indicati nel rigo RU46, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU46 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**26.10**

**Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, della legge 27 dicembre1997, n. 449)**

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.
Il credito di imposta è riconosciuto in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti – alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole – Art. 17, c. 34, L. n. 449/97.**
Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU48,** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS43 del Mod. UNICO/RS/99;
– nel **rigo RU49**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU50**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU48 e RU49, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
– nel **rigo RU50**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU48 e RU49 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU50**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU48 e RU49 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU50**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU48 e RU49 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU51** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU48 e RU49 e la somma degli importi indicati nel rigo RU50, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU50 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**26.11**

**Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1 della legge 25 novembre 1997, n. 403)**

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.
Il credito d'imposta spetta - in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.
Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.
Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da

lavoro dipendente e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709 – Credito d'imposta – Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto – Art. 1 D.L. 324/1997, convertito nella legge n. 403/1997.**
Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU52** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS46 del Mod. UNICO 99;
– nel **rigo RU53** l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU54**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU52 e RU53 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
– nel **rigo RU54**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU52 e RU53, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU54**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU52 e RU53, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU54**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU52 e RU53, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU55**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU52 e RU53 e la somma degli importi indicati nel rigo RU54, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU54 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 26.12 Credito di imposta a favore dei venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore di istituzioni scolastiche
**(art. 6 della legge n. 449 del 1997)**

Beneficiano del credito d'imposta in questione i venditori di strumenti informatici per le cessioni di personal computer multimediali poste in essere**,** fino al 31 ottobre 1999**,** a favore di università e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che hanno praticato sul prezzo di vendita, al netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all'ammontare del contributo riconosciuto.
Le modalità di attuazione sono state disciplinate con D.M. 2 dicembre 1998, n. 440.
Tale credito, spettante nella misura di Lire 200.000, **pari a euro 103,29**, per ogni personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Iva, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da effettuare, a decorrere dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiature, nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e in quello successivo. Copia del verbale di collaudo deve essere conservata ai fini dei successivi controlli.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di versamento F24: 6719 - Credito d'imposta concesso ai venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche - Art. 6, L. 449/1997.**
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui esso è concesso.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU56,** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS49 del Mod. UNICO 99;

– nel **rigo RU57,** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU58, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU56 e del rigo RU57, utilizzati a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU59, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU56 e del rigo RU57, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs n. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento é previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU60, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU56 e del rigo RU57, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

## 26.13 Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della L. 317 del 1991, a partire dal periodo di imposta 1998, un credito d'imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.
Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'Iva, anche in acconto e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, a partire dai versamenti da effettuare successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 - Credito d'imposta - Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, L. 449/1997".**

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU61** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RS52 del Mod. UNICO 99;
– nel **rigo RU62** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU63, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU63, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU63**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU64** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU61 e RU62 e la somma degli importi indicati al rigo RU63 colonne 1, 2 e 3 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

## 26.14
**Credito di imposta spettante alle imprese per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei**
**(art. 9, comma 13, della legge 8 ottobre 1997, n. 352)**

La legge n. 352 del 1997 ha previsto il credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa nel periodo di imposta in corso al 1° novembre 1997 e nei due successivi, a favore dello Stato, per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei.
Detto credito è riconosciuto in ciascun periodo d'imposta, nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, **pari a euro 516.456,90**, da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati del modello di pagamento F24: 6601 – Credito d'imposta – Agevolazioni per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei - Art. 9, comma 13, L. 352/1997.**
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU65**, l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU66**, **colonna 1**, l'importo del credito di cui al rigo RU65, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU66**, **colonna 2**, l'importo del credito di cui al rigo RU65, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

## 26.15
**Metanizzazione della Sardegna**
**(Legge 31 marzo 1998, n. 73)**

**L'art. 6 della L. 31 marzo 1998, n. 73 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.**
**Il credito d'imposta è concesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di regime di aiuto, a valere nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo. La misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta sono stati fissati con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**
**Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo e dell'IVA, dovuta anche in acconto, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi.**
**Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati " del modello di pagamento F24: 6708 – Credito d'imposta – agevolazioni per mancata attuazione programma di metanizzazione della Sardegna – Art. 6, L. 73/1998.**

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU67** l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU68 colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU67, utilizzato a compensazione dei versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo;
- nel **rigo RU68 colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU67 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

– nel **rigo RU68**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU67 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU68**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU67 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU69** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RU67 e la somma degli importi indicati nel rigo RU68, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU68 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 26.16 Altri crediti d'imposta non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.
Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale, tenendo presente che per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati " del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta - Premio di assunzione - Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla L. 489/1994.

In particolare va riportato:
– nel **rigo RU70**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
– nel **rigo RU71**, rispettivamente nelle colonne 1 e 2, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo e dei versamenti dell'Iva. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive colonne 3 e 4, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

## 26.17 Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM (art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
– nel **rigo RU72**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEF, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1998 e in quelle relative agli anni precedenti;
– nel **rigo RU73**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
– nel **rigo RU74**, **colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;

– nel **rigo RU74**, **colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU75**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU76**, la differenza tra l'importo di rigo RU72 e la somma degli importi dei righi RU73, RU74, colonne 1 e 2 e RU75.

# R27 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO RW

## 27.1 Generalità

Questo modulo deve essere utilizzato dalle società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461,devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni, **pari a euro 10.329,14** (art. 2, comma 1, e art. 5, comma 2). Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.
L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;

b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni, **pari a euro 10.329,14** (art. 4, commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;

c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni, **pari a euro 10.329,14** (art. 4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Agli effetti degli obblighi di dichiarazione di cui alle lettere b) e c), si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato (ad es. plusvalenze, canoni di locazione ecc.). Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti esteri, interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992).
L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in tutti i casi in cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti o in forma diretta, e indipendentemente dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione, ecc.).
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire o in euro utilizzando il cambio indicato dal Decreto 2 febbraio 2000, pubblicato nella G.U. n. 31 del 8 febbraio 2000.
Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

Si precisa che l'esonero dagli obblighi di dichiarazione sussiste anche quando non sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.L.gs. n. 461 del 1997.
Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella apposita Sezione del quadro RM, secondo le istruzioni ivi fornite.
Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato, che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.
Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO debitamente compilato.

**Riquadro identificativo**

Il riquadro in alto a destra del modulo deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il presente modulo si compone di tre sezioni:
- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

## 27.2 Sezione I

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:
- nei **campi 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nel **campo 3**, il paese estero di residenza del soggetto non residente;
- nel **campo 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il **codice 1**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il **codice 2**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nei **campi 5** e **6**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nei **campi 7** e **8**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione e nel campo 8 il **codice 1**, **2** o **3**, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero"posta in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 10**, la data dell'operazione;
- nel **campo 11**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1999, sulla base dei valori di cambio riportati nel Decreto 2 febbraio 2000, pubblicato nella G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2000.

## 27.3 Sezione II

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta.

In particolare indicare:
- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il corrispondente codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in allegato alle presenti istruzioni;
- nei **campi 3** e **4**, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

## 27.4 Sezione III

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, i seguenti dati:
- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 3**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  **1**, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  **2**, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  **3**, per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4**, il codice dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 5**, gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato;
- nel **campo 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della Sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 8 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

# R28 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI - RATEIZZAZIONI

## 28.1 Generalità

Il quadro RX è composto di tre sezioni:
- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze;
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza riguardante la richiesta di rateizzazione.

## 28.2 Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

Nei **righi da RX1 a RX7**, indicare:
- in **colonna 1**, qualora non venga esperita la procedura di rimborso prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, l'importo eventualmente versato in eccedenza della somma dovuta. Tale importo deve essere ripartito tra le colonne 2 e/o 3;
- in **colonna 2**, l'importo di cui si chiede il rimborso. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato il rimborso chiesto al Concessionario, già esposto nel **rigo VR4** del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva;
- in **colonna 3**, l'importo dei crediti risultanti dalla dichiarazione che non viene chiesto a rimborso. Tale importo può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997 o computato in detrazione nell'anno successivo.

L'importo indicato in **colonna 3** può essere utilizzato per qualsiasi tipo di compensazione ed è comprensivo sia della parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, sia di quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire i versamenti relativi al 2000, senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

Il **rigo RX7**, deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che hanno presentato il Mod. UNICO anche in qualità di sostituto di imposta. Nel rigo RX7, **colonna 2**, indicare l'importo chiesto a rimborso e risultante dal rigo ST34 del Quadro ST. Deve, altresì, essere indicato, nella **colonna 3**, il credito da utilizzare in compensazione e risultante dal rigo ST33 del Quadro ST.

In presenza di richieste di rimborso il contribuente può richiederne l'effettuazione in Euro barrando l'apposita casella posta nel **rigo RX8**. La scelta ha effetto su tutti gli importi indicati nella colonna 2 ad eccezione del rimborso IVA per il quale la scelta viene evidenziata nel Mod. VR in corrispondenza al rigo VR5. Non è possibile per i crediti relativi a imposte risultanti dalla medesima dichiarazione richiederne il rimborso parte in Euro e parte in Lire.

### 28.3 Riepilogo IVA

Nel **rigo RX9** della Sezione II deve essere indicato, nella **colonna 1**, l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL21 (IVA a debito) il credito d'imposta eventualmente utilizzato (rigo VL22) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL23).
Nell'ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante), nella colonna 1 del rigo RX9 deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito e la somma degli importi a credito indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.
Si ricorda che i singoli importi a debito sono calcolati per ogni soggetto, con i criteri sopra illustrati (righi: VL21 – VL22 + VL23).
Nella **colonna 2** dello stesso rigo RX9 deve essere indicato l'importo versato come saldo annuale IVA in unica soluzione o l'importo delle rate versate entro la data di presentazione della dichiarazione al netto degli interessi. Tale importo deve coincidere con quello indicato nella colonna "Importi a debito versati" del Mod. F24, in corrispondenza del codice tributo relativo al versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.

### 28.4 Rateizzazione dei versamenti

Nel **rigo RX10**, **casella 1**, i contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rateizzare il versamento annuale dell'IVA, devono indicare il numero delle rate; nella **casella 2** devono essere indicate il numero di rate relative alle altre imposte.
Si rinvia per ulteriori chiarimenti al paragrafo 29.3 - "Rateizzazione".

## R29 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - COMPENSAZIONE - RATEIZZAZIONE

### 29.1 Versamenti

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti entro il 31 maggio. Entro tale termine devono essere eseguiti anche i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni trasmesse direttamente in via telematica, senza avvalersi di intermediari o di società del gruppo.
I versamenti dell'Irap e di eventuali imposte sostitutive relativi alle dichiarazioni unificate, con termine di presentazione ordinariamente scadente nel periodo 1° gennaio - 31 maggio sono stabiliti al 31 maggio.

Le società che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per la effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese.

**ATTENZIONE** *I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, al netto dell'eventuale maggiorazione, non superano ciascuno lire 20.000,* ***pari a euro 10,33***, ad eccezione dell'IVA il cui importo minimo da versare è pari a lire 2.000, **pari a euro 1,03**.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso le agenzie postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni circolari e di vaglia cambiari, emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli del concessionario dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni bancari su piazza e assegni circolari.
Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Nel compilare la delega Mod. F24 si deve tenere presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne "importi a debito" e "importi a credito". Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. legge n. 121 del 1986), pari a lire 2.000, **pari a euro 1,03**;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 16 marzo al 31 maggio gli interessi nella misura dell'1,50% dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.P.R. n. 633 del 1972 e la maggiorazione dello 0,40% devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna "importi a debito da versare" della sezione "Erario".

## 29.2 Compensazione

In base al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i debiti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.

I crediti risultanti dal modello UNICO 2000 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (sempreché, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

**ATTENZIONE** *Il modello di pagamento consente a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. Il contribuente che opera la compensazione è perciò tenuto a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. In tal caso, la mancata presentazione della delega comporta l'irrogazione della sanzione di lire 300.000,* ***pari a euro 154,94****. Nessuna penalità è dovuta nel caso di modello F24 con saldo zero presentato spontaneamente entro tre mesi dal termine originario.*

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 è, fino all'anno 2000, pari a lire 500 milioni, **pari a euro 258.228,45**, per ciascun anno solare (art. 24, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.
Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 2 dei righi da RX1 a RX7 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righi da RX1 a RX7 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare.

Ad esempio:

- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2000 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega Mod. F24.
Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito, il contribuente che non ha ancora effettuato il versamento risultante dal modello UNICO può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "importi a debito versati", il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "importi a debito versati", andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 3, il credito Iva andrà indicato al lordo degli importi già utilizzati.
Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 non rileva ai fini del limite massimo di 500 milioni, **pari a euro 258.228,45**, annui per la rimborsabilità in conto fiscale o la compensabilità ai sensi del citato decreto n. 241, se tale compensazione risulta esposta nel Mod. F24.

**ATTENZIONE** *I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.*

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'Iva detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

### Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempreché il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

**Compensazione dei contributi dovuti all'Inail**

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.
Così un credito derivante dall'autoliquidazione 1999/2000 (in scadenza al 16 febbraio 2000) potrà essere utilizzato per compensazione dal 16 febbraio 2000 fino al 15 febbraio 2001. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla suddetta data del 15 febbraio 2001 sarà oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti, i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

## 29.3 Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Sono esclusi dalla rateizzazione gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

I contribuenti che si avvalgono della rateizzazione devono rateizzare tutte le imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione a titolo di saldo o di acconto (compresa l'Irap e tenuto conto di quanto successivamente precisato in relazione all'Iva).
Il numero delle rate di pari importo deve corrispondere a quello indicato nel modello di dichiarazione (**rigo RX10** del **quadro RX**). Tale numero non può conseguentemente variare in caso di versamenti dell'Irap effettuati a favore di differenti regioni.

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa. Ad esempio, se è stato rateizzato il saldo dell'Iva annuale (il numero di rate va indicato nella **casella 1** del **rigo RX10**) è possibile effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate (tale numero va indicato nella **casella 2** del suddetto **rigo RX10**).

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per l'effettuazione dei pagamenti. Qualora la prima rata di versamento scada il 31 maggio (come per le dichiarazioni con termine di scadenza originario compreso nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2000), la seconda scade il successivo 16 giugno. In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la formula C.i.t/36000 in cui "C" è l'importo da rateizzare, "i" è l'interesse e "t" è uguale al numero dei giorni, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrenti tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (nel caso di specie 16 giorni). Il risultato va arrotondato alla seconda cifra decimale come indicato nelle seguenti tabelle.

> **ATTENZIONE** *Gli interessi per la rateazione sono del 6 per cento annuo pari allo 0,50 mensile.*

Pertanto:
- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,27% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 1° al 15 giugno;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,77% (0,27%+0,50%), a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 17 giugno al 17 luglio.

| Rata | Scadenza | Interessi % |
|---|---|---|
| 1ª | 31/5 | 0 |
| 2ª | 16/6 | 0,27 |
| 3ª | 17/7 | 0,77 |
| 4ª | 16/8 | 1,27 |
| 5ª | 18/9 | 1,77 |
| 6ª | 16/10 | 2,27 |
| 7ª | 16/11 | 2,77 |

# III. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2000

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti ed integrazioni alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2000, già pubblicate nel supplemento n.7 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell' 8 gennaio 2000.

**A) Istruzioni per i contribuenti che devono comprendere la dichiarazione IVA nell'ambito della dichiarazione unificata- modello UNICO 2000 (per l'elenco dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma" vedasi par. 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA/2000)**

- I quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio** contenente il **quadro VX** (determinazione dell'IVA da versare o del credito di imposta). Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2000 – deve essere utilizzato il frontespizio di tale modello ( e le relative istruzioni) ed i dati contenuti nel quadro VX devono essere indicati nel **quadro RX** del modello unificato.
- Non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2000, ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.
- Anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2000 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il **modello VR –2000** con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni.

Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione **in due esemplari** (uno per il concessionario ed uno per l'Ufficio)**, entrambi sottoscritti in originale.**
Da quest'anno infatti i modelli non riportano più l'indicazione specifica "copia per il contribuente", "copia per il concessionario" e "copia per l'Ufficio", in quanto, come già precisato nella parte generale, sono resi disponibili dal Ministero delle Finanze in formato elettronico nell'apposito sito *Internet* dal quale possono essere prelevati.
Si ricorda inoltre che l'importo del rigo **VR4** del modello VR-2000 deve corrispondere a quello indicato nella colonna 2 del rigo **RX1** e la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3 del rigo **RX1** deve corrispondere all'importo indicato nel rigo **VL20** aumentata dell'eventuale eccedenza di versamento indicata nella colonna 1 del rigo **RX1**.

**B) Ulteriori istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO/2000 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma"**.

- **Stampa dei modelli**. È consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.
- **Indicazione della partita IVA**. Tutti i contribuenti, titolari di partita IVA, devono in ogni caso indicare la propria partita IVA sul frontespizio del modello UNICO/2000 anche se non tenuti alla compilazione del modulo IVA.
- **Esercizio di più attività svolte da produttori agricoli esonerati**. Si chiarisce che nel caso di esercizio di più attività da parte di produttori agricoli, di cui una agricola in regime di esonero, ai sensi dell'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo, del D.P.R. n.633 del 1972, non sussiste l'obbligo di inserire, nella dichiarazione IVA da presentare, il modulo relativo all'attività agricola svolta nel suddetto regime di esonero.
- **Rigo VA4**. I soggetti esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone possono esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sulle provvigioni liquidate ai rivenditori dei documenti di viaggio (ris. min. n. 111/E dell'8 luglio 1999). Pertanto, l'ammontare dell'imposta corrisposta sulle citate provvigioni deve essere incluso nel quadro VF tra l'ammontare degli acquisti effettuati alla corrispondente aliquota, fermo restando che la relativa imposta a debito non deve essere inclusa nel quadro VE, ma direttamente nel rigo VL2.
- **Rigo VA11**. I contribuenti che intendono agli effetti dell'IVA, adeguare i corrispettivi al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore, possono effettuare tale adeguamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
  – *adeguamento fuori dichiarazione.* La maggior imposta dovuta, che ovviamente non deve es-

sere compresa nel quadro VE della dichiarazione, è versata separatamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando lo specifico codice tributo per il versamento;

– *adeguamento in dichiarazione*. In tal caso, sia i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma sia i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA - modello UNICO 2000 - indicano il maggior imponibile (quale differenza fra il volume d'affari determinato in base ai parametri o agli studi di settore e quello derivante dalle operazioni registrate per il 1999) e la relativa imposta nel rigo VA11.Gli importi indicati nel citato rigo devono, inoltre, essere inclusi nel quadro VE alla aliquota corrispondente ovvero, in caso di effettuazione di operazioni soggette a più aliquote, nel rigo relativo all'aliquota più prossima a quella media calcolata secondo le modalità illustrate nella circolare n. 117/E del 13 maggio 1996. In quest'ultima ipotesi occorre riportare, nel rigo delle variazioni ed arrotondamenti d'imposta, la differenza eventuale tra l'imposta calcolata sul maggior imponibile con l'aliquota del quadro VE utilizzata e l'imposta effettivamente dovuta sulla base dell'aliquota media;
Si precisa che le opzioni per particolari regimi d'imposta o per l'effettuazione di liquidazioni e relativi versamenti con cadenza trimestrale già operate dal contribuente rimangono comunque valide anche quando il nuovo volume d'affari per effetto dell'adeguamento ai parametri o agli studi di settore superi il limite previsto per l'adozione di detti regimi. Inoltre, nel caso in cui il versamento della maggior imposta per detto adeguamento venga fatto nei termini della presentazione dell'UNICO 2000 (30 giugno 2000), sul relativo importo non devono essere calcolati gli interessi dello 0,40% dovuti sul saldo dell'IVA per il differimento di tale versamento dal 16 marzo 2000 al 30 giugno 2000. Nel caso di adeguamento in dichiarazione annuale, la maggiore imposta per tale regolarizzazione confluisce nell'IVA dovuta a saldo, da versare con il codice tributo di quest'ultima. Si pone in evidenza, infine, che qualora dalla dichiarazione emerga un credito, l'inclusione dell'adeguamento nella dichiarazione comporta un'automatica compensazione della maggior imposta risultante che, altrimenti, dovrebbe essere versata autonomamente.

- **Quadro VF**. Gli acquisti indicati al rigo VF17 – cioè quelli annotati nel 1999 ma per i qualinon si è verificata la detraibilità dell'imposta nel corso dello stesso anno – non devono essere compresi nei righi da VF1 a VF9; invece, gli acquisti indicati al rigo VF18 – cioè quelli registrati nell'anno precedente per i quali si è verificata la detraibilità nel 1999 – devono essere compresi anche nei righi da VF1 a VF9 in corrispondenza della relativa aliquota.
- **Quadro VG**. I contribuenti che adottano metodi o regimi diversi per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, previsti in più sezioni del quadro VG, **devono compilare più moduli** (e non soltanto diversi quadri VG) riportando i vari dati distintamente come in caso di tenuta di più contabilità separate. Nel caso di effettuazione di operazioni esenti puramente occasionali unitamente all'adozione di uno dei particolari regimi di determinazione dell'IVA detraibile previsti nel quadro VG, la sezione 4 (operazioni esenti) non deve essere compilata e tali operazioni devono essere comprese unicamente nel rigo VE22. Inoltre, il contribuente che abbia adottato uno dei regimi speciali o particolari metodi di determinazione dell'IVA detraibile di cui alle sezioni 1, 2, 4, 5 e 6 del quadro VG è comunque tenuto a barrare la corrispondente casella anche nel caso in cui non debba riportare alcun valore nella relativa sezione in quanto non ha effettuato alcuna operazione attiva o passiva nell'anno.
- **Modello VR – Richiesta di rimborso**
Riguardo alla presentazione del modello di richiesta del rimborso del credito IVA relativo all'anno di riferimento si ricorda che, qualora in sede di presentazione di detto modello, il contribuente non possa fruire della procedura semplificata di rimborso tramite il concessionario avendo già superato il limite di 500 milioni per l'anno solare, previsto dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 9/7/1997, o ne intenda fruire solo in parte per poter godere della compensazione con altri tributi, contributi o premi, deve presentare al concessionario, in allegato al modello VR/2000, una espressa richiesta contenente l'indicazione specifica dell'importo del rimborso che si intende richiedere al concessionario in rispetto al predetto limite.
Si ricorda che l'importo complessivo dell'IVA richiesto a rimborso e da indicare nel rigo VR4 del modello VR/2000 dovrà coincidere con l'importo da indicare nel **rigo VX3** del modello di dichiarazione IVA/2000 relativa all'anno 1999 ovvero nel rigo RX1, colonna 2, dell'UNICO 2000 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a presentare tale modello. Inoltre, l'eventuale credito da computare in detrazione e/o in compensazione all'anno successivo dovrà essere compreso nel rigo VX4 del modello di dichiarazione IVA/2000 ovvero nel rigo RX1, colonna 3, dell'UNICO 2000.
- **Rigo VW9**. In caso di incorporazione, l'importo da indicare in tale rigo deve essere aumentato dell'eventuale importo dei rimborsi infrannuali desunto dal rigo **VL9** (e non **VW9**, come er-

roneamente indicato nelle istruzioni approvate con decreto del 30 dicembre 1999) dei moduli relativi alle società incorporate nel corso del 1999 da parte di società aderente alla liquidazione di gruppo.

- **Appendice – Determinazione del volume d'affari (Quadro VE)**. Le operazioni di cui all'art. 17, comma 3, e all'art. 74, comma 1, lett. e), non devono essere comprese nel quadro VE ma il loro ammontare va indicato solamente al **rigo VA4** (e non al rigo **VA5** come erroneamente riportato nelle istruzioni approvate con il citato decreto 30 dicembre1999), mentre la relativa imposta va indicata al rigo VL2.
  Anche gli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 non devono essere compresi nel quadro VE ma il loro ammontare va indicato al **rigo VA5** (e non al rigo **VA6** come erroneamente riportato nelle sopra citate istruzioni), mentre la relativa imposta va indicata al rigo VL3.
- **Numero di protocollo che gli intermediari devono apporre nella dichiarazione IVA. Specifiche tecniche per la trasmissione telematica**. Si chiarisce che il numero di protocollo assegnato dall'intermediario alla dichiarazione IVA/2000, da indicare nella seconda facciata del frontespizio della copia da consegnare al contribuente, è costituito da 11 caratteri alfanumerici da compilare senza spazi intermedi, né caratteri speciali.
  In tal senso devono essere intese le **specifiche tecniche** relative ai tracciati record del modello di dichiarazione IVA/2000 contenute nel paragrafo 2.5 (voce "Altri intermediari") dell'allegato A al decreto del 24 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000.

Si avverte, infine, per i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA "in via autonoma", che nel Quadro VX del modello di dichiarazione IVA approvato con decreto del 30 dicembre 1999, nel **rigo VX1**, all'interno del **campo n. 3**, riservato all'indicazione dell'"Importo versato", non sono stati prestampati erroneamente i tre zeri finali. Il relativo ammontare va comunque indicato dai suddetti contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma, come negli altri righi del modello, arrotondando l'importo alle migliaia di lire (senza cioè scrivere i tre zeri finali) ovvero all'unità di Euro.

# APPENDICE

### ■ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quelle del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

### ■ Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere, prima, aumentato di tutti gli altri costi inerenti, poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale INVIM pagata. Qualora si tratti di terreni acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, nonché dell'INVIM e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

### ■ Canone di locazione – Casi particolari

1) In caso di comproprietà il canone annuo (al netto della deduzione forfettaria del 15% o del 25% per Venezia centro e le isole della Giudecca, di Murano e di Burano) va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.
Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

2) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

3) Nel caso di fabbricato riportato su più righi e per il quale è stato indicato il canone di locazione è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:
- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di affitto (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:
  a. se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
     – prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita ed il totale delle quote di canone di locazione e calcolare su tale valore il 70%;
     – riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
  b. se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri righi è indicato nel campo "utilizzo" il codice 8:
     – prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;
     – riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
  c. se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "utilizzo" (colonna 2) il codice 4:
     – riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a e b (sopra descritti) e nella condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione.

### ■ Casi particolari di presentazione della dichiarazione unificata

#### 1. Liquidazione ordinaria: assenza di liquidatore nominato dall'autorità giudiziaria

Per effetto dell'art. 5 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, se il liquidatore non risulta nominato dall'autorità giudiziaria, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione deve essere presentata entro l'ordinario termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione).

#### 2. Cessazione dell'attività nel corso del 1999 senza un formale procedimento di liquidazione

Qualora nel corso del 1999 sia avvenuto lo scioglimento di una società di persone senza effettuare la procedura di liquidazione, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione deve essere presentata entro l'ordinario termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

#### 3. Liquidazione ordinaria: liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria

Qualora il liquidatore sia stato nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, lo stesso deve presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro quattro mesi dalla stessa.

### ■ Comuni ad alta tensione abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della Legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale, e devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 551del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 612 del 1 febbraio 1989 e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

### ■ Contributo del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro

Il comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 ha previsto che i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituto dal comma 193 dell'art. 1 della stessa legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme.
Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, a partire dal 20 febbraio 1997.
Il predetto importo, ove imputato al conto economico è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 62 del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, è possibile imputare il predetto importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento.

**Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.
In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".
Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali, i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).
L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.
In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.
Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.
In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.
Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica - come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta - concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.
Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine all'eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.
Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che, pur essendo stati concessi in esercizi anteriori, risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.
Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, l'importo del contributo da incassare, a decorrere da detto esercizio, dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare, l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili - nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir - e alle liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.
Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.
Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.
Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione.
Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Si precisa che, tale speciale disposizione transitoria, è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato DPR n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal DL n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n.488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n.527 del 1995 e successive modificazioni).

**Costruzioni rurali**

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 1999 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 1999, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata L. n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.

Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (lire 5 milioni, **pari a euro 2.582,28**, per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, e lire 15 milioni, **pari a euro 7.746,85** qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.
In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.
Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali,

non si considerano produttive di reddito di fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. **I fabbricati e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.**

### ■ Crediti d'imposta

#### 1) Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 105 del Tuir, come modificato dal D.Lgs. n. 467 del 1997, per gli utili la cui distribuzione è deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 58,73 per cento, fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105.
La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura ordinaria;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura limitata (artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del Tuir);
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta spetta nella misura dei 9/16.
Per gli utili che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, deliberata entro l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta è stabilito nella misura del 25 per cento.
Il credito d'imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento per gli utili percepiti se derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del DL n. 41 del 1995 sempreché la loro distribuzione sia stata deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ovvero dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione è stata deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.
Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

#### 2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del DL n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs. n.461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del DL n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4 bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

#### 3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

#### 4) Credito d'imposta per distribuzione della riserva da regolarizzazione delle scritture contabili

Il credito di imposta spetta ai soci in misura pari all'imposta sostitutiva relativa alle somme ad essi attribuite qualora quest'ultime derivino dalla riserva da regolarizzazione di cui all'art 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

#### 5) Crediti di imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti

Il comma 5 dell'articolo 8 della Legge n. 431 del 1998, modificando l'art. 23 del Tuir ha disposto che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
**Per determinare il credito d'imposta spettante, è necessario calcolare le maggiori imposte pagate in relazione ai canoni non percepiti e accertati nel procedimento giurisdizionale, riliquidando le dichiarazioni dei redditi di ciascuno degli anni ai quali i predetti canoni si riferiscono.**
Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
**In sostanza, per ciascun anno, occorre sottrarre dal reddito complessivo i canoni non percepiti nella misura in cui hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile ai fini Ilor ed Irpef ed imputare la rendita catastale del fabbricato per rideterminare le imposte dovute. La differenza tra l'Ilor effettivamente pagata e quella risultante da tale calcolo, costituisce il credito di imposta spettante, che le società di cui all'art. 5 del Tuir possono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso.**
**Le società, inoltre, dovranno dare comunicazione ai soci, partecipanti alla società negli anni oggetto del provvedimento, della rideterminazione del reddito effettuata ai fini Irpef, al fine di consentire agli stessi la riliquidazione delle proprie dichiarazioni dei redditi, in conseguenza del minor reddito derivante dalla partecipazione agli utili.**
Inoltre, l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
**Per quanto riguarda il termine relativo ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1990, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di sfratto conclusosi nel 1999.**

### ■ Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti

L'art. 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha stabilito che le indennità e i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione Europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione del reddito. Con riguardo a tale ultima fattispecie, il premio di fermo definitivo è corrisposto, tra l'altro, alle imprese di pesca che:
a) demoliscono il natante;
b) assegnano definitivamente la nave a fini diversi dalla pesca nelle acque della Comunità;
c) trasferiscono definitivamente il natante in un Paese extra-comunitario.

Analogo regime fiscale deve intendersi applicabile ai premi corrisposti per la costituzione di società miste (art. 9 del citato regolamento CE n.3699/93) che comporta, difatti, il trasferimento definitivo del natante nei registri navali di un Paese terzo, senza la possibilità di esercitare nuovamente l'attività di pesca nelle acque comunitarie.

### ■ Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del Mod. 770

Qualora il Mod. 770/2000 sia predisposto da due soggetti e debba essere compreso nella dichiarazione unificata, è possibile suddividere tale modello in non più di due parti, se tale modalità di compilazione risulta più agevole, sempreché almeno una di esse sia trasmessa in via telematica per il tramite di un intermediario.
La prima (identificata dalla lett. **A** da inserire nella seconda sezione del riquadro "Presentazione della dichiarazione" del modello UNICO) deve necessariamente essere compresa nella dichiarazione unificata unitamente alle altre dichiarazioni fiscali e deve contenere necessariamente:
- i quadri ST, SU e SQ, relativi ai riepiloghi dei versamenti;
- il quadro SY relativo all'utilizzo dei crediti;
- il quadro SS, concernente i dati riassuntivi di tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare (anche se predisposti da un altro soggetto);

- il quadro SV, da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione.

Tale parte può, inoltre, contenere uno o più degli altri quadri.
La scelta dell'utilizzo delle eccedenze di ritenute deve essere effettuata compilando il quadro RX del modello UNICO.

Per la seconda parte della dichiarazione (identificata dalla lett. **B** da inserire nella seconda sezione del riquadro "Presentazione della dichiarazione" del modello UNICO) può essere indifferentemente utilizzato il frontespizio e la seconda pagina del modello UNICO 2000 ovvero del modello 770/2000 senza compilare, in tale ultimo caso, il riquadro "Eccedenze di versamento di ritenute".
Nella sezione seconda del riquadro "Presentazione della dichiarazione del modello 770/2000" deve essere barrata la casella corrispondente al tipo di dichiarazione (UNICO persone fisiche, UNICO società di persone, UNICO società di capitali, Unico enti non commerciali) di cui fanno parte i quadri del modello 770/2000 che si presentano.
Tale parte contiene i restanti quadri predisposti da un altro soggetto in qualità di sostituto.
Ciascun quadro può essere contenuto soltanto in una delle parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.
Ciascun soggetto deve indicare, **nella sezione II** del riquadro «Presentazione della dichiarazione»:
- i quadri che si impegna a trasmettere, anche direttamente, ovvero che consegna ad una banca convenzionata o ad un'agenzia postale;
- il codice fiscale dell'intermediario che provvederà a trasmettere i quadri mancanti ovvero deve barrare l'apposita casella se i restanti quadri sono trasmessi direttamente o consegnati ad una banca convenzionata o ad un'agenzia postale.

In tal modo:
- la dichiarazione **consegnata o** trasmessa dal primo soggetto (identificato dalla lettera **A**) contiene, sia pure sinteticamente, tutti i dati. In tale dichiarazione, nella zona riservata alla «Firma della dichiarazione», vanno indicati tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare;
- i dati analitici relativi ai quadri mancanti sono invece contenuti nella parte della dichiarazione inviata dal secondo soggetto (identificato dalla lettera **B**) che trasmette o **consegna** gli elenchi che integrano la prima parte della dichiarazione. Nel riquadro «Firma della dichiarazione» vanno, comunque, indicati tutti i quadri presentati in qualità di sostituto d'imposta.

Se entrambi i soggetti trasmettono il Mod. UNICO 2000 in via telematica, il modello contenente i quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP può anche non comprendere la parte essenziale e inscindibile del modello 770/2000 ovvero altri quadri dello stesso modello purché:
- nel riquadro "Firma della dichiarazione" siano indicati i quadri del Mod. 770/2000 che il contribuente è tenuto a presentare;
- nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" sia riportato il codice fiscale dell'altro intermediario che provvederà alla trasmissione del Mod. 770/2000 stesso e sia indicata la lett. **B** nell'apposito spazio;

Il soggetto che trasmette la dichiarazione 770/2000 ovvero la parte essenziale e inscindibile della stessa identificata dalla lett. **A** può utilizzare il frontespizio e la seconda pagina del modello UNICO 2000 ovvero del modello 770/2000. Se utilizza il frontespizio e la seconda pagina del modello UNICO 2000, nel riquadro "Firma della dichiarazione" deve barrare esclusivamente tutti i quadri che compongono la dichiarazione del sostituto. Detto soggetto ha, inoltre, obbligo di riportare il codice fiscale dell'intermediario che trasmette il modello UNICO.
Si fa presente che, in ogni caso la parte essenziale e inscindibile del Mod. 770/2000 può essere contenuta soltanto in una delle due parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.

Per la scelta dell'utilizzo dell'eccedenza delle ritenute deve essere compilato esclusivamente il quadro RX del Mod. UNICO contenente i quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP.

### ■ GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico, la cui costituzione è stata introdotta nell'ordinamento dal D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, pur non essendo soggetto passivo d'imposta, è tuttavia tenuto alla presentazione del Mod. UNICO Società di persone, quale soggetto di accertamento per l'imputazione del reddito ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG ai singoli membri ( persone fisiche esercenti una attività commerciale e arti e professioni, società di persone, società di capitali, appartenenti a Stati diversi, membri della Comunità).
Pertanto il Mod. UNICO Società di persone, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione dei membri e l'imputazione agli stessi dei redditi conseguiti.
Il GEIE deve, comunque, utilizzare il quadro RF, indipendentemente dal tipo di attività esercitata e deve riportare il reddito ivi determinato nel quadro RN.
L'imponibile, determinato unitariamente in capo al GEIE va imputato ai singoli membri nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

### ■ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.
Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato anche il relativo canone nella colonna 4.
In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

### ■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio od ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosca al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al DM 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.
Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma 2, ultimi due periodi del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria".
Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'articolo 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'articolo 11, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991.
Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

### ■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera a) del TUIR, in quanto non conseguite nell'attività d'impresa.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle spese di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

### ■ Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n,

30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre a formare il reddito d'impresa in misura pari al 20 per cento.
Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

## ■ Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

### 1. Oneri deducibili

Dal reddito complessivo dei singoli soci sono deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Tuir, i seguenti oneri sostenuti dalle società semplici:

- l'Invim decennale, per quote costanti, nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Si precisa che in ogni periodo d'imposta possono essere dedotte quote pari a 1/5 delle imposte pagate nel periodo stesso e nei quattro periodi precedenti;
- le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del D.P.R. 361 del 1957 e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato. Non si può fruire di questo onere deducibile se per la stessa somme si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

### 2. Oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

Dall'imposta lorda dei singoli soci si detrae un importo pari al 19 per cento dell'ammontare dei seguenti oneri sostenuti dalla società semplice:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993 nel limite di lire 4 milioni;
c) e spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente Ufficio delle entrate, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e, dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia a decorrere il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione dei redditi;
d) il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
e) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
f) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione, o come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i cennati tre periodi d'imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire **pari a euro 2.065,83**, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, **pari a euro 1.291,14**, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Tali erogazioni danno diritto alla detrazione solo se effettuate mediante versamento postale o bancario ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dalla ONLUS o dalla società di mutuo soccorso);
h) mutui contratti per interventi di recupero edilizio. L'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a cinque milioni di lire, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della U.E., ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi

e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che nel 1997 sia stato stipulato un contratto di mutuo, come definito dall'art. 1813 del c.c., con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, o ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

Non sono, invece, ammessi altri tipi di finanziamento (come ad es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.).

La detrazione in questione spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del soggetto privato, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal soggetto privato sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art.1, comma 4, della legge sopra citata) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il soggetto privato conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

o quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;

o copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;

o copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

**Attenzione:** la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento nel 1997 delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse.

### ■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 1999 nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estendibili ai parametri individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore.

I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi.

Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 1999 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni e un miliardo di lire, **pari, rispettivamente, a euro 185.924,48 e 516.456,90**), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri, i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo "www.finanze.it".

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire, **pari a euro 5.164.568,99**. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria, l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata l'inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "escluso" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (vedere la voce "Studi di settore" in questa **Appendice**).

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 **e n. 140/E del 16 maggio 1997.**

### ■ Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett.c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito".

Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.

Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.

**I beni patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicate nel quadro RV.**

Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art.2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art.54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art.59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art.66 del medesimo Tuir.

Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art.76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

### ■ Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali **l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati** abbiano avuto formale conoscenza.

La dichiarazione integrativa si presenta ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Mod. UNICO 2000 - Società di persone".

La dichiarazione integrativa può anche essere trasmessa in via telematica direttamente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

**1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo.**

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, la stessa sanzione è ridotta, invece, al 6 per cento se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

**2) Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze).**

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle finanze (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento al periodo d'imposta interessato.
L'applicazione della sanzione è esclusa se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione.
Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi ma entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto del minimo (lire 100.000, pari ad 1/5 di lire 500 mila **ovvero euro 51,65, pari ad 1/5 di euro 258,23);**

**3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.**

**a) Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.**
La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

**b) Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.**
La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

**4) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.**

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500, **pari a euro 32,28**, (pari ad 1/8 di lire 500 mila, **pari a euro 258,23**) fermo restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

## ■ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Tali redditi, percepiti a decorrere dal 1997, sono soggetti, al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
b) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
c) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
d) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
e) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998;
f) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
g) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
h) le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti.
i) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

## ■ Regime della ritenuta applicabile sui capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

L'art. 3, comma 113, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha modificato il regime della ritenuta applicabile sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, disponendo che, nei confronti dei soggetti che percepiscono i suddetti capitali nell'esercizio di attività commerciali, la ritenuta del 12,50 per cento prevista dell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo di acconto.
La modifica in questione riguarda i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. Pertanto, sui capitali derivanti da contratti stipulati anteriormente a tale data la ritenuta continuerà ad applicarsi a titolo d'imposta anche se percepiti successivamente.

## ■ Riduzione del reddito dei terreni

### Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario. In tal caso indicare nella colonna 7 il codice 1 e nella colonna 9 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato nella colonna 10. Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

### Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dalla tassazione. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 9 e 10 e nella colonna 7 va indicato il codice 2.

**Terreni in affitto**

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale rivalutato indicato in colonna 1. In tal caso riportare nella colonna 9, l'ammontare del canone indicato a colonna 6, rapportato alla percentuale di possesso.Se l'ammontare corrispondente al canone annuo d'affitto non risula inferiore all'80 per cento del reddito dominicale rivalutato, nella colonna 9 indicare la quota spettante di tale reddito dominicale indicato in colonna 1.

## ■ Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 **pari a euro 180,76**; il predetto limite è elevato a lire 500.000 **pari a euro 258,23** per le trasferte all'estero.
Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

## ■ Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire 500 mila, **pari a euro 258,23**. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500 mila, **pari a euro 258,23** a lire 2 milioni, **pari a euro 1.032,91** aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su stampati non conformi ai modelli approvati dal Ministero delle finanze, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500 mila, **pari a euro 258,23** a lire 2 milioni, **pari a euro 1.032,91**, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1 milione, **pari a euro 516,46,** a lire 10 milioni, **pari a euro 5.164,57**. **Per tale sanzione non opera l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 472 del 1997; si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di illecito amministrativo.**

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.
Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila, **pari a euro 258,23**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**. La medesima sanzione amministrativa si applica anche se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del rappresentante legale o negoziale, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento **prescritto per il compimento dei controlli**.

Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
– ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
– ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
Se, a richiesta dell'ufficio, non è esibita o trasmessa idonea documentazione delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila, **pari a euro 258,23**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**.
La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione; **inoltre gli atti e documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, tranne quanto disposto dal comma 4 dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.**
L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa da lire 200 mila, **pari a euro 103,29**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**.
La stessa sanzione si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.
Si richiama l'attenzione sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.

## ■ Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni

### 1. Normativa di riferimento

Il servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni è disciplinato da:
- DPR n. 322 del 22 luglio 1998 Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
- Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 (G.U. n. 187 del 12 agosto 1998) e successive modificazioni concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e di registrazione telematica dei contratti di locazione;
- Decreto dirigenziale del 18 febbraio 1999 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999) concernente l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione che, tra l'altro, riportano le scadenze di presentazione e di trasmissione;
- Decreti di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica che contengono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

### 2. Abilitazione al servizio

L'accesso al servizio è riservato a tutti coloro che:
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- possono avvalersi di tale modalità di presentazione.

Soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte sono:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b), e c), del D.Lgs. n. 241/97;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti;
- altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui i soggetti abilitabili costituiscano almeno la metà degli associati o posseggano più della metà del capitale sociale.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere l'obbligo della presentazione telematica anche avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni:
- le società di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del Tuir, con capitale sociale superiore a cinque miliardi di lire, **pari a euro 2.582.284,50**, nonché gli enti di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire, **pari a euro 2.582.284,50**;
- **i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50.**

I soggetti obbligati sopra elencati possono assolvere l'obbligo anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli:
- le banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e le Poste italiane, anche per le proprie dichiarazioni, possono assolvere l'obbligo direttamente o avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Hanno la facoltà di trasmettere in via telematica le dichiarazioni:
- gli intermediari obbligati (professionisti, CAF, associazioni di categoria, ecc.) se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente;
- le associazioni rappresentative delle minoranze etnico linguistiche;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare apposita domanda:
- alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- ad uno qualsiasi degli uffici delle Entrate, ufficio I.V.A., ovvero uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente .

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.finanze.it**, oltre che presso gli uffici stessi.

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata che contiene le chiavi e la password di accesso.

### 3. Hardware e software necessario

L'utilizzo del servizio richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche di base:
- Lettore di floppy;
- Sistema operativo Windows '95, 98, NT o MACINTOSH (versione 8.5 o successive);
- almeno 32 MB di RAM;
- Processore Pentium 100 MHz o equivalente;
- scheda grafica compatibile SVGA;
- Monitor 14" 800X600 a 65536 colori;
- Browser (Netscape Communicator, Internet Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti).

Il PC deve, inoltre, essere dotato di un modem e una stampante.

L'accesso può avvenire indifferentemente tramite linea commutata o ISDN ed è gratuito.

A carico dell'utente è l'acquisizione dei pacchetti software che provvedono alla compilazione della dichiarazione.

L'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente i prodotti software sui quali si basa il servizio telematico, nelle fasi in cui si articola:
- creazione delle chiavi di autenticazione;
- controllo e autenticazione del file di dichiarazione;
- gestione delle attestazioni restituite agli utenti a fronte degli invii effettuati.

### 4. Presentazione della dichiarazione

La presentazione della dichiarazione in via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:
- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- invio dei dati;
- gestione delle attestazioni restituite dal servizio telematico.

Sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
- l'**identificazione certa** di chi trasmette la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi **modifica successiva** apportata ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Amministrazione finanziaria che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti software che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Amministrazione finanziaria possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi. Ogni parte **autentica** i propri documenti usando la sua **chiave privata** e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il **codice di autenticazione** utilizzando la **chiave pubblica del mittente**.

A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima della quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio o alla Direzione Regionale delle Entrate che ha concesso l'autorizzazione il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

#### 4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

Utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mediante apposite specifiche tecniche che definiscono :
- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale , valori previsti, ecc.;
- dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

#### 4.2 Controllo della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente i prodotti software che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.

I programmi di controllo forniti dall'Amministrazione finanziaria provvedono, in particolare, a:
- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

L'utilizzo di tali prodotti, anche se non obbligatorio, è consigliato in quanto provvede a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, durante la fase di controllo successiva all'invio.

Le segnalazioni sono differenziate in funzione della loro gravità:
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "*****": indicano la presenza di errori sul file che, di norma, contiene più dichiarazioni;
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "***": indicano la presenza di dati di una singola dichiarazione che non rispettano le regole di formato;
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "***C": indicano la presenza di incongruenze nelle informazioni esposte o di importi che non rispettano le regole di calcolo automatico..

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente anche il software che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

### 4.3 Invio dei dati

Le fasi precedentemente descritte possono riguardare una sola dichiarazione o, preferibilmente, più dichiarazioni, raggruppate in un unico file.
Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria e le chiavi di autenticazione, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.
Lo stesso software, che calcola il codice di autenticazione, provvede a contrassegnare i dati, utilizzando algoritmi matematici basati su una chiave costruita dinamicamente, tale da garantire il principio di riservatezza e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Amministrazione finanziaria.
Per presentare le dichiarazioni e, cioè per trasmettere in via telematica i dati in precedenza predisposti, l'utente deve:

- connettersi al servizio;
- collegarsi al sito WEB;
- inviare il file autenticato.

La rete che viene utilizzata é una "Rete Privata Virtuale" é cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti. É accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione. La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.
Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:

- la distribuzione per regione degli utenti;
- la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite.
É quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.
Analogamente, é consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non é possibile, é opportuno preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.
Completata la trasmissione, l'utente riceve un **messaggio di conferma** che contiene il numero di protocollo attribuito al file e la dimensione (in byte) dello stesso.
Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova. Le modalità sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi. Sarà in fase di elaborazione che il sistema provvederà a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

### 4.4 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- Controllare il codice di autenticazione;
- Controllare l' univocità del file;
- Controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- Controllare la conformità di ciascuna dichiarazione contenuta nel file alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.
I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti software distribuiti agli utenti.
Esistono tuttavia alcune particolari tipologie di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguite durante la fase di elaborazione:

- **codice di autenticazione**: il controllo utilizza la chiave privata dell'Amministrazione finanziaria (non disponibile sul PC in quanto nota soltanto all'Amministrazione finanziaria) e la chiave pubblica dell'utente;
- **controllo di univocità del file**: tale controllo utilizza i codici di autenticazione che vengono memorizzati non appena il file perviene; si precisa che tale controllo non entra nel merito dei dati contenuti nel file, ma consiste esclusivamente nella verifica che lo stesso codice di autenticazione non sia già stato in precedenza memorizzato;
- **codici fiscali**: sul PC non é possibile eseguire alcuni controlli che si applicano nei casi di "omocodia" (soggetti che possedendo gli stessi dati anagrafici darebbero origine allo stesso codice fiscale);
- **tipologia di soggetto che trasmette**: quando la banca affida la trasmissione ad un soggetto delegato, sia la banca che il soggetto delegato devono essere conosciuti all'Amministrazione finanziaria; il controllo presuppone in questo caso l'accesso ad informazioni non disponibili sulla postazione dell'utente;
- **protocollo della dichiarazione in precedenza trasmessa che viene sostituita dalla dichiarazione in corso di elaborazione:** il controllo (esistenza della dichiarazione, codice fiscale del contribuente, codice fiscale del soggetto che ha autenticato il file) in questo caso comporta l'accesso alle informazioni relative a tutte le dichiarazioni pervenute, non disponibili sulla postazione dell'utente;
- **campi "data"**: viene eseguito un controllo di congruenza con la data del sistema di elaborazione: ad esempio, la data 03/03/2001, presente nel protocollo attribuito dall'intermediario a una dichiarazione relativa all'anno di imposta 1999 trasmessa a giugno 2000, pur essendo formalmente corretta, risulta incongruente in quanto superiore alla data di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le attestazioni, raggruppate in un unico file, sul quale viene calcolato il codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria.
L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione delle attestazioni risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificano in prossimità delle scadenze. Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni.

### 4.5 Gestione delle attestazioni

L'utente trasferisce sul proprio PC i file che contengono le attestazioni e, utilizzando il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria, provvede a controllare il codice di autenticazione e alla visualizzazione e/o alla stampa dei dati.
A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- un'attestazione relativa al file inviato;
- tante attestazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

Oltre ai dati di riepilogo, le attestazioni riportano l'esito della elaborazione in precedenza eseguita; in particolare, se il file originario contiene errori, l'utente riceve:

- un'attestazione di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le attestazioni relative alla singola dichiarazione;
- un'attestazione di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione dell'attestazione stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

Tra le altre informazioni, le attestazioni (del file e/o della singola dichiarazione) riportano la data in cui è stato prodotto ed è a disposizione dell'utente il file che le contiene, autenticato dall'Amministrazione finanziaria.
Per le dichiarazioni accolte, in quanto esenti da errori, l'attestazione, una volta stampata, è composta di almeno due pagine:

- la prima contiene i dati principali, desunti dal frontespizio della dichiarazione, da consegnare eventualmente al contribuente che ne faccia richiesta;
- la seconda contiene i dati contabili più significativi e alcune segnalazioni rilevabili dai dati trasmessi.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico costituito da :

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, va utilizzato per i successivi adempimenti.

### 5. Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazione e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Amministrazione finanziaria;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione

é previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.
Il servizio di assistenza telefonica è attivo dalle ore 9 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione delle sole festività nazionali.
In prossimità di una scadenza fiscale di presentazione delle dichiarazioni, il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 19; parallelamente, viene incrementato il numero di operatori addetti.
I problemi che vengono esaminati e risolti sono quelli strettamente correlati al servizio telematico; per quanto riguarda i quesiti di tipo normativo vengono risolti solo quelli che hanno attinenze al servizio telematico e non quelli relativi, ad esempio, alle modalità di compilazione delle dichiarazioni, che devono transitare attraverso i canali ordinari dell'Amministrazione finanziaria.
Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- nella sezione "Notizie utili" del sito WEB del servizio telematico, le pagine informative che raccolgono le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ);
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

E' indispensabile quindi che ciascun utente acceda periodicamente al sito del servizio telematico per consultare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi; gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.
Si fa presente, altresì, che, nell'ambito del contratto posto in essere, a seguito di gara pubblica, tra l'Amministrazione Finanziaria ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, costituito tra Telecom Italia S.p.a. e la società EIS - Elettronica Ingegneria Sistemi S.p.a., il suddetto R.T.I. è tenuto a fornire assistenza in loco agli utenti per le problematiche relative al setup della postazione di lavoro ed ai passi procedurali necessari alla connessione in rete.
Le caratteristiche del servizio offerto dalla R.T.I., e monitorato dall'Amministrazione Finanziaria, sono le seguenti:

- assicurazione di almeno due interventi tecnici per anno solare a prezzo ridotto rispetto alle tariffe correnti, da effettuare entro due giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente abilitato;
- erogazione di eventuali interventi addizionali,

sempre entro due giorni lavorativi dalla richiesta;
Al fine di ampliare il ventaglio di scelte a disposizione degli utenti, in alternativa è possibile fruire dell'assistenza fornita dai produttori di software che hanno frequentato corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione finanziaria, il cui elenco è disponibile nel sito Internet www.finanze.it.

**6. Situazioni anomale**

Di seguito, vengono riportate alcune indicazioni circa gli adempimenti da espletare, nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che occorre:
- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria attraverso il servizio telematico, evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Non si applicano sanzioni, qualora la situazione anomala venga sanata entro le scadenze previste; nel caso in cui l'errore sia tale da comportare la trasmissione di una nuova dichiarazione oltre i termini, si applicano le vigenti disposizioni, chiarite con la circolare 195/E del 24 settembre 1999; di conseguenza, non si considera tardiva una dichiarazione trasmessa entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui è stata prodotta l'attestazione, di cui al precedente paragrafo 4.5, con la quale si comunica all'utente l'avvenuto scarto della dichiarazione.
È, quindi, opportuno che l'utente abilitato, nei giorni successivi alla trasmissione, si connetta al sistema per la ricezione di eventuali attestazioni di scarto.

**6.1 File scartato**

Lo scarto del file comporta lo scarto di tutte le dichiarazioni in esso contenute che risultano quindi non pervenute.
Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

**6.2 Dichiarazioni scartate**

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", tali da comportare l'equivalenza ad un "modello non conforme"; dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.
Tali dichiarazioni non devono contenere alcun riferimento a quelle precedentemente inviate, in quanto il protocollo in caso di scarto non viene attribuito.
In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipologie :
- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non rispecchiare appieno la situazione di tutti i contribuenti (in particolare in presenza di regimi speciali, fallimenti, ecc.) l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a :
- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni di compilazione della dichiarazione stessa;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

**6.3 Dichiarazioni errate**

L'utente può rilevare dai dati presenti sull'attestazione che una o più dichiarazioni, pur essendo esenti da errori e quindi accettate dal sistema, risultano incomplete o contengono informazioni che non corrispondono ai dati presenti nella copia della dichiarazione stessa, già consegnata al contribuente.
In tale ipotesi, l'utente è tenuto a trasmettere nuovamente la dichiarazione, indicando il protocollo assegnato dal servizio telematico alla dichiarazione precedentemente inviata, in sostituzione della quale si sta procedendo ad un nuovo invio.
Se al contrario è la dichiarazione originaria che risulta incompleta o errata, occorre :
- predisporre una nuova dichiarazione, barrando la casella:
  a) Rettificativa - se viene prodotta entro i normali termini di presentazione della dichiarazione;
  b) Ravv. operoso - se viene prodotta nei termini di legge previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- assegnare alla dichiarazione un nuovo protocollo attribuito dall'intermediario;
- consegnare una nuova copia della dichiarazione al contribuente, nei casi previsti;
- curare il versamento delle somme dovute in caso di ravvedimento operoso;
- trasmettere la nuova dichiarazione, senza alcun riferimento a quella precedentemente inviata, in quanto la nuova dichiarazione è di tipo "rettificativo" o "ravv. operoso".

Si tenga presente che, salvo nel caso in cui le specifiche tecniche non indichino esplicitamente il contrario, la dichiarazione rettificativa e da ravvedimento operoso conterrà tutti i dati dichiarati e non solo quelli che sono stati aggiunti o modificati.

**6.4 Dichiarazioni doppie**

Periodicamente il servizio telematico provvede a segnalare con avvisi specifici, disponibili nel sito WEB del servizio stesso, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, etc.) risultano duplicate.
In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.
L'Amministrazione finanziaria rende disponibile il software che consente di completare l'operazione descritta.
Le richieste munite, come le dichiarazioni, del codice di autenticazione vengono elaborate e viene restituita all'utente l'attestazione, munita del codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria, che conferma l'avvenuto annullamento.
Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) alla pagina "Servizi telematici".
Gli utenti già abilitati troveranno una sintesi delle novità principali introdotte per l'anno 2000 nel sito WEB del Servizio telematico.

**7. Glossario**

**Attestazione**

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Amministrazione sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta trasmissione della dichiarazione.

**Chiavi asimmetriche**

È il termine che si utilizza per indicare la coppia di chiavi di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

**Codice di autenticazione**

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario crittografati con la chiave privata del destinatario del file stesso.
Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice.
Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione.
Il destinario apre il sigillo e lo controlla con la seguente modalità :
- lo interpreta con la chiave privata del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

**Dichiarazione in formato elettronico**

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel tracciato conforme al modello approvato dall'Amministrazione finanziaria con il Decreto Ministeriale delle specifiche tecniche.
Logicamente è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, frontespizio e quadri compilati.

**File**

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni.
Logicamente corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere.
A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

**File autenticato**

Il termine indica il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Amministrazione finanziaria), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, e in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

**Generazioni delle chiavi di autenticazione**

È una funzione del software distribuito dall'Amministrazione finanziaria che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere e per leggere i file di risposta provenienti dall'Amministrazione finanziaria.
Utilizzando la documentazione consegnata dall'ufficio finanziario, a seguito di richiesta di abilitazione alla trasmissione telematica, e la funzione in esame, l'utente :
- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Amministrazione finanziaria al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:
- verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- verifica che l'utente non risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli, l'Amministrazione finanziaria, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico munita del codice di autenticazione.
L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

**Supporto ottico**

Sono supporti magnetici non riscrivibili: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

### ■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.
Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi.
Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir.
Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:
a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l'attività di obbligiamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
e) esercenti attività turistica;
f) esercenti attività di estetista;
g) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché a quelle sostenute nel periodo in corso al 1° gennaio 2000, in tal caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.
Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due o tre successivi.

### ■ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, prevede la detrazione del 41 per cento dall'IRPEF dovuta e fino a concorrenza del suo ammontare a fronte di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 1998 e 1999 ed effettivamente rimaste a carico (per il 2000 la detrazione invece sarà del 36%). Queste spese devono essere state sostenute per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 per cento è di 150 milioni (pari a Euro 77.468,53) e va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:
- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce "spese sanitarie");
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denuncie di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione chele stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso, il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette può essere inviato successivamente alla data d'inizio dei lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione), ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.
La detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute. Per usufruire della detrazione in quest'ipotesi è necessario che:
- il contribuente abbia trasmesso al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data d'inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ad eccezione dei pagamenti avvenuti entro il 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, che attuano le norme dettate dall'art. 1 della Legge n. 449 del 1997, per i quali è consentita la detrazione anche se effettuati con strumenti diversi da quelli del bonifico bancario. Fanno eccezione, alla condizione in base alla quale per fruire della detrazione è necessario che le spese siano effettuate tramite bonifico bancario, le spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro di servizio deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcune pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche di abilitazione amministrativa all'esecuzione dei lavori.
In casi di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo del 1998 e 1999 non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate secondo il criterio di cassa.
In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di servizio, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario. La condizione è valida se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.
Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento e ogni altra documentazione prevista.
In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.
La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge n 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

Per le spese citate sostenute nell'anno:
- 1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla quarta rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indi-

cato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette e l'importo della rata stessa;
- 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla terza rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'importo della rata stessa.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del/la dichiarante il modulo di comunicazione (ad esempio il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile). In caso d'interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.
Per ulteriori precisazioni in merito alla individuazione delle categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione e alle altre modalità e condizioni si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998, n. 122/E del 1 giugno 1999 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

### ■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte degli uffici del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.
In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, **il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195** ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo. Pertanto, ai fini dell'accertamento, gli studi di settore approvati con decreti del 30 marzo 1999 hanno validità a decorrere dal periodo d'imposta 1998, **mentre quelli approvati nel corso dell'anno 2000, prima del 31 marzo, hanno validità a decorrere dal periodo d'imposta 1999**.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore, i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'amministrazione finanziaria.
**Per il periodo d'imposta 1999 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione (quadri RF e RG, righi RF9 e RG4) ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore. Tale facoltà può essere esercitata da tutti i contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore anche se esercenti attività comprese negli studi di settore approvati con decreti 30 marzo 1999**.
Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore, deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi **utilizzando il codice tributo 6494, sempreché l'adeguamento non sia avvenuto in dichiarazione IVA.**
L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Tale accertamento è, inoltre, precluso nei confronti dei contribuenti:
- con periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. **Al riguardo, si precisa che costituisce causa di esclusione anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un soggetto che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore**;
- che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del Tuir di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire;
- il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario.

**Si ricorda, altresì, che lo studio di settore non trova applicazione qualora nell'arco dei dodici mesi l'attività sia svolta da soggetti diversi (ad esempio, conferimento di impresa individuale in società). In caso di operazione di scissione di due rami d'azienda posta in essere da due società con creazione di un nuovo soggetto, gli studi di settore restano eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.**
Nei confronti dei soggetti esercenti attività per le quali non risultino approvati gli studi di settore (ovvero, ancorchè approvati, operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi non estendibili ai parametri) risultano applicabili gli accertamenti in base a parametri anche relativamente ai periodi d'imposta successivi al 1997, semprechè ricorrano le condizioni di applicazione dei parametri stessi (si veda la voce di **Appendice** "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"). Qualora operino le citate condizioni di inapplicabilità degli studi di settore va compilata l'apposita casella posta nel rigo RF58 o nel rigo RG27 dei quadri RF e RG.
**Ulteriori chiarimenti concernenti l'applicazione degli studi di settore sono contenuti nelle circolari 21 maggio 1999, n. 110/E e 5 luglio 1999, n. 148/E.**

Gli elementi contabili ed extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono comunicati dai contribuenti all'amministrazione finanziaria. Gli elementi contabili sono contenuti nell'apposito prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore contenuto nel quadro RF, per i soggetti in contabilità ordinaria, e all'interno del quadro RG per i soggetti in contabilità semplificata. Tali dati contabili sono, pertanto, comunicati all'amministrazione finanziaria mediante la presentazione della dichiarazione.
Gli elementi extra-contabili sono, invece, comunicati mediante appositi modelli **che costituiscono parte integrante della dichiarazione**. In tali modelli è consentito asseverare, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale dei Centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997 e dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che **taluni** elementi contabili ed extra-contabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. **Per ulteriori precisazioni relative all'asseverazione si rinvia alle istruzioni dei suddetti modelli**.

### ■ Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lettere b) e c) del Tuir.
In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove é sito il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

### ■ Trasferimento di sede all'estero (art. 20-bis del Tuir)

Ai sensi dell'art. 20-bis del Tuir, il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

### ■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune

o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica una pena pecuniaria da lire 500.000 **pari a euro 258,23** a lire 4.000.000 **pari a euro 2.065,83**.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

## ■ Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

### 1. Proventi derivanti da depositi a garanzia

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1246 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

### 2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta.

L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

### 3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari.

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96".
Il medesimo codice tributo 1240 deve essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute sui redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, sui quali non è stata applicata - in tutto o in parte - la ritenuta a titolo d'imposta (art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

### 4. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.

Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669".

### 5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT.

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro RT devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c, del Tuir;
- il codice tributo 1101, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del Tuir;
- il codice tributo 4006, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del quadro RT.

## ELENCO DEI PAESI ESTERI

| Paese | Codice |
|---|---|
| ABU DHABI | 238 |
| AFGHANISTAN | 002 |
| AJMAN | 239 |
| ALBANIA | 087 |
| ALGERIA | 003 |
| AMERICAN SAMOA | 148 |
| ANDORRA | 004 |
| ANGOLA | 133 |
| ANGUILLA | 209 |
| ANTIGUA E BARBUDA | 197 |
| ANTILLE OLANDESI | 251 |
| ARABIA SAUDITA | 005 |
| ARGENTINA | 006 |
| ARMENIA | 266 |
| ARUBA | 212 |
| ASCENSION | 227 |
| AUSTRALIA | 007 |
| AUSTRIA | 008 |
| AZERBAIGIAN | 268 |
| AZZORRE, ISOLE | 234 |
| BAHAMA | 160 |
| BAHREIN | 169 |
| BANGLADESH | 130 |
| BARBADOS | 118 |
| BELGIO | 009 |
| BELIZE | 198 |
| BENIN | 158 |
| BERMUDA | 207 |
| BHUTAN | 097 |
| BIELORUSSIA | 264 |
| BOLIVIA | 010 |
| BOSNIA ERZEGOVINA | 274 |
| BOTSWANA | 098 |
| BOUVET | 280 |
| BRASILE | 011 |
| BRUNEI | 125 |
| BULGARIA | 012 |
| BURKINA FASO | 142 |
| BURUNDI | 025 |
| CAMERUN | 119 |
| CAMPIONE D'ITALIA | 139 |
| CANADA | 013 |
| CANARIE, ISOLE | 100 |
| CAPO VERDE | 188 |
| CAROLINE, ISOLE | 256 |
| CAYMAN ISLANDS | 211 |
| CECA, REPUBBLICA | 275 |
| CENTROAFRICANA, REPUBBLICA | 143 |
| CEUTA | 246 |
| CHAFARINAS | 230 |
| CHAGOS, ISOLE | 255 |
| CHRISTMAS | 282 |
| CIAD | 144 |
| CILE | 015 |
| CINA, REPUBBLICA POPOLARE | 016 |
| CIPRO | 101 |
| CITTÁ DEL VATICANO | 093 |
| CLIPPERTON | 223 |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | 281 |
| COLOMBIA | 017 |
| COMORE, ISOLE | 176 |
| CONGO | 145 |
| CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA | 018 |
| COOK, ISOLE | 237 |
| COREA DEL NORD | 074 |
| COREA DEL SUD | 084 |
| COSTA D'AVORIO | 146 |
| COSTARICA | 019 |
| CROAZIA | 261 |
| CUBA | 020 |
| DANIMARCA | 021 |
| DOMINICA | 192 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 063 |
| DUBAI | 240 |
| EAST TINOR | 287 |
| ECUADOR | 024 |
| EGITTO | 023 |
| ERITREA | 277 |
| ESTONIA | 257 |
| ETIOPIA | 026 |
| FALKLAND | 190 |
| FAR OER, ISOLE | 204 |
| FIJI, ISOLE | 161 |
| FILIPPINE | 027 |
| FINLANDIA | 028 |
| FRANCIA | 029 |
| FUIJAYRAH | 241 |
| GABON | 157 |
| GAMBIA | 164 |
| GEORGIA | 267 |
| GERMANIA | 094 |
| GHANA | 112 |
| GIAMAICA | 082 |
| GIAPPONE | 088 |
| GIBILTERRA | 102 |
| GIBUTI | 113 |
| GIORDANIA | 122 |
| GOUGH | 228 |
| GRECIA | 032 |
| GRENADA | 156 |
| GROENLANDIA | 200 |
| GUADALUPA | 214 |
| GUAM | 154 |
| GUATEMALA | 033 |
| GUAYANA FRANCESE | 123 |
| GUERNSEY | 201 |
| GUINEA | 137 |
| GUINEA BISSAU | 185 |
| GUINEA EQUATORIALE | 167 |
| GUYANA | 159 |
| HAITI | 034 |
| HEARD E MC DONALD ISLANDS | 284 |
| HONDURAS | 035 |
| HONG KONG | 103 |
| INDIA | 114 |
| INDONESIA | 129 |
| IRAN | 039 |
| IRAQ | 038 |
| IRLANDA | 040 |
| ISLANDA | 041 |
| ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO | 252 |
| ISRAELE | 182 |
| JERSEY | 202 |
| JUGOSLAVIA | 043 |
| KAMPUCHEA | 135 |
| KAZAKISTAN | 269 |
| KENYA | 116 |
| KIRGHIZISTAN | 270 |
| KIRIBATI | 194 |
| KUWAIT | 126 |
| LAOS | 136 |
| LESOTHO | 089 |
| LETTONIA | 258 |
| LIBANO | 095 |
| LIBERIA | 044 |
| LIBIA | 045 |
| LIECHTENSTEIN | 090 |
| LITUANIA | 259 |
| LUSSEMBURGO | 092 |
| MACAO | 059 |
| MACEDONIA | 278 |
| MADAGASCAR | 104 |
| MADEIRA | 235 |
| MALAWI | 056 |
| MALAYSIA | 106 |
| MALDIVE | 127 |
| MALI | 149 |
| MALTA | 105 |
| MAN, ISOLA | 203 |
| MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI | 219 |
| MAROCCO | 107 |
| MARSHALL, ISOLE | 217 |
| MARTINICA | 213 |
| MAURITANIA | 141 |
| MAURIZIO, ISOLA | 128 |
| MAYOTTE | 226 |
| MELILLA | 231 |
| MESSICO | 046 |
| MICRONESIA, STATI FEDERATI | 215 |
| MIDWAY, ISLANDS | 177 |
| MOLDAVIA | 265 |
| MONGOLIA | 110 |
| MONTSERRAT | 208 |
| MOZAMBICO | 134 |
| MYANMAR | 083 |
| NAMIBIA | 206 |
| NAURU | 109 |
| NEPAL | 115 |
| NICARAGUA | 047 |
| NIGER | 150 |
| NIGERIA | 117 |
| NIUE | 205 |
| NORFOLK ISLAND | 285 |
| NORVEGIA | 048 |
| NUOVA CALEDONIA | 253 |
| NUOVA ZELANDA | 049 |
| OLANDA | 050 |
| OMAN | 163 |
| PAKISTAN | 036 |
| PALAU, REPUBBLICA | 216 |
| PANAMA | 051 |
| PANAMA - ZONA DEL CANALE | 250 |
| PAPUA NUOVA GUINEA | 186 |
| PARAGUAY | 052 |
| PENON DE ALHUCEMAS | 232 |
| PENON DE VELEZ DE LA GOMERA | 233 |
| PERÙ | 053 |
| PITCAIRN | 175 |
| POLINESIA FRANCESE | 225 |
| POLONIA | 054 |
| PORTOGALLO | 055 |
| PORTORICO | 220 |
| PRINCIPATO Di MONACO | 091 |
| QATAR | 168 |
| RAS EL KHAIMAH | 242 |
| REGNO UNITO | 031 |
| REUNION | 247 |
| ROMANIA | 061 |
| RUSSIA | 262 |
| RWANDA | 151 |
| SAHARA OCCIDENTALE | 166 |
| SAINT LUCIA | 199 |
| SAINT MARTIN SETTENTRIONALE | 222 |
| SALOMONE, ISOLE | 191 |
| SALVADOR | 064 |
| SAMOA | 131 |
| SAN MARINO | 037 |
| SANT'ELENA | 254 |
| SAO TOME E PRINCIPE | 187 |
| SENEGAL | 152 |
| SEYCHELLES | 189 |
| SHARJAH | 243 |
| SIERRA LEONE | 153 |
| SINGAPORE | 147 |
| SIRIA | 065 |
| SLOVACCA, REPUBBLICA | 276 |
| SLOVENIA | 260 |
| SOMALIA | 066 |
| SOUTH GEORGI | 283 |
| SPAGNA | 067 |
| SRI LANKA | 085 |
| ST KITTS E NEVIS | 195 |
| ST PIERRE E MIQUELON | 248 |
| ST VINCENT E GRENADINE | 196 |
| STATI UNITI D'AMERICA | 069 |
| SUDAFRICANA REPUBBLICA | 078 |
| SUDAN | 070 |
| SURINAME | 124 |
| SVALBARD E JAN NAYEN ISLANDS | 286 |
| SVEZIA | 068 |
| SVIZZERA | 071 |
| SWAZILAND | 138 |
| TAGIKISTAN | 272 |
| TAIWAN | 022 |
| TANZANIA | 057 |
| TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO | 180 |
| TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE | 183 |
| TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO | 245 |
| THAILANDIA | 072 |
| TOGO | 155 |
| TOKELAU | 236 |
| TONGA | 162 |
| TRINIDAD E TOBAGO | 120 |
| TRISTAN DA CUNHA | 229 |
| TUNISIA | 075 |
| TURCHIA | 076 |
| TURKMENISTAN | 273 |
| TURKS E CAICOS | 210 |
| TUVALU | 193 |
| UCRAINA | 263 |
| UGANDA | 132 |
| UMM AL QAIWAIN | 244 |
| UNGHERIA | 077 |
| URUGUAY | 080 |
| UZBEKISTAN | 271 |
| VANUATU | 121 |
| VENEZUELA | 081 |
| VERGINI AMERICANE, ISOLE | 221 |
| VERGINI BRITANNICHE, ISOLE | 249 |
| VIETNAM | 062 |
| WAKE, ISLAND | 178 |
| WALLIS E FUTUNA | 218 |
| YEMEN | 042 |
| ZAMBIA | 058 |
| ZIMBABWE | 073 |

# TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

## OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

| Voce | Codice |
|---|---|
| **A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA** | A001 |
| **B - VENDITE** | |
| • vendita di merce "allo stato estero" | B001 |
| • vendita di merce che non viene esportata | B002 |
| • vendita diretta a turisti non residenti | B003 |
| **C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO** | C001 |
| **D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA** | |
| • "a fermo" | D001 |
| • "in conto commissione" | D002 |
| • "in conto deposito" | D003 |
| • annullamento di contratto | D004 |
| • counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto) | D005 |
| • donazione, eredità, legati | D006 |
| • investimento con apporto di merce | D007 |
| • permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) | D008 |
| • prestiti d'uso | D009 |
| • restituzione o sostituzione | D010 |
| **E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI** | E001 |
| **F - LEASING** | F001 |
| **G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)** | |
| • esecuzione lavori in Italia o all'estero | G001 |
| • manifestazione pubblicitaria/propaganda | G002 |
| • partecipazione a mostre, gare, fiere | G003 |
| **H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)** | |
| • "traffico internazionale" in genere | H001 |
| • noleggio | H002 |
| • per tentare la vendita | H003 |

## OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

| Voce | Codice |
|---|---|
| **I - ASSICURAZIONI** | |
| • premi lordi su assicurazioni vita | 6671 |
| • premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni | 6672 |
| • risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni | 6674 |
| • risarcimenti su assicurazioni vita | 6673 |
| • indennizzi SACE | 6675 |
| **J - COMUNICAZIONI** | |
| • servizi di telecomunicazioni | 6676 |
| • servizi postali | 6677 |
| • servizi vari di comunicazioni | 6678 |
| **K - INTERESSI ED UTILI** | |
| • interessi su operazioni correnti mercantili | 0513 |
| • interessi su operazioni correnti non mercantili | 0514 |
| • redditi su valori mobiliari | 0515 |
| • redditi su partecipazioni | 0516 |
| • altri redditi | 0517 |
| • interessi su prestiti | 0512 |
| **L - LAVORI** | |
| • grandi lavori ed impianti | 0108 |
| • lavori di costruzione e riparazione | 0107 |
| • altri lavori | 0109 |
| **M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI** | |
| • margini su futures di merci | 6800 |
| • margini su futures di titoli | 6801 |
| • margini su futures di indici azionari | 6802 |
| • margini su altri futures | 6803 |
| • margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano | 0750 |
| • margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri | 0751 |
| • premi per opzioni su titoli (investimenti) | 6805 |
| • premi per opzioni su valuta (investimenti) | 6806 |
| • premi per opzioni su altri (investimenti) | 6807 |
| • premi per opzioni su titoli (disinvestimenti) | 6820 |
| • premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) | 6821 |
| • premi per opzioni su altri (disinvestimenti) | 6822 |
| • premi su altre operazioni finanziarie | 6808 |
| • liquidazione differenza su opzioni | 6809 |
| • liquidazione differenza su futures | 6810 |

## *segue* OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

| Voce | Codice |
|---|---|
| • liquidazione per differenza su altre operazioni a termine | 6811 |
| • altre liquidazioni per differenza | 6812 |
| • altri depositi e cauzioni su contratti a termine | 6804 |
| **N - SERVIZI AZIENDALI** | |
| • ricerche di mercato | 6679 |
| • servizi di consulenza fiscali e contabili | 6680 |
| • servizi legali | 6681 |
| • servizi pubblicitari | 6682 |
| • servizi ricerca e sviluppo | 6683 |
| • spese per rappresentanza | 6684 |
| • altri servizi aziendali | 6685 |
| **O - SERVIZI CULTURALI** | |
| • opere letterarie (diritti d'autore) | 1202 |
| • opere musicali (diritti d'autore) | 1201 |
| • altri diritti d'autore | 1203 |
| • sfruttamento cinematografico | 1300 |
| • sfruttamento televisivo | 1301 |
| • spese di produzione cinematografica | 1303 |
| • spese di produzione televisiva | 1304 |
| • diritti d'immagine | 1305 |
| • altri servizi culturali | 1306 |
| **P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE** | |
| • compensi di mediazione | 6632 |
| • compensi per contratti agenzia | 6633 |
| • compensi per contratti di commissione | 6634 |
| • compensi vari | 6631 |
| **Q - SERVIZI INFORMATICI** | |
| • manutenzione e riparazione computers | 1113 |
| • servizi di data processing e data base | 1114 |
| • servizi vari informatici | 1115 |
| **R - SERVIZI VARI** | |
| • assegni effetti altri valori cambiari non onorati | 6686 |
| • canoni o fitti | 6630 |
| • contributi previdenziali | 6605 |
| • depositi cauzionali | 6660 |
| • escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili | 6666 |
| • escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili | 6667 |
| • escussione fidejussioni - operazioni finanziarie | 6668 |
| • espatrio o reimpatrio definitivo | 6624 |
| • imposte o tasse | 6636 |
| • indennizzi, penali, risarcimento danni | 6638 |
| • ingaggio e premi a sportivi | 6661 |
| • operazioni di transito | 6612 |
| • parcelle professionali | 6687 |
| • pensioni | 6601 |
| • perdite di esercizio | 6690 |
| • recupero crediti | 6688 |
| • ricerche petrolifere | 6629 |
| • rimborso spese | 6606 |
| • rimesse emigrati/immigrati | 6689 |
| • salari e stipendi | 6602 |
| • saldi operazioni di compensazione | 6647 |
| • scioglimento di contratto, pagamenti indebiti | 6691 |
| • storni - operazioni correnti mercantili | 0801 |
| • storni - operazioni correnti non mercantili | 0802 |
| • storni - operazioni finanziarie | 0803 |
| • successioni e donazioni | 6693 |
| • sussidi e regalie | 6635 |
| • trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali | 6692 |
| • servizi non classificati | 6650 |
| **S - TECNOLOGIA** | |
| • brevetti | 1100 |
| • disegni | 1105 |
| • invenzioni | 1106 |
| • know-how | 1102 |
| • licenze su brevetti | 1101 |
| • licenze su know-how | 1103 |
| • marchi di fabbrica | 1104 |
| • software | 1107 |
| • assistenza tecnica connessa | 1108 |
| • formazione del personale | 1110 |

## *segue* OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

| Voce | Codice |
|---|---|
| • invio di tecnici ed esperti | 1109 |
| • studi tecnici ed engineering | 1111 |
| • altri regolamenti tecnologia | 1112 |
| **T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE** | |
| • contributi ad organismi internazionali | 6620 |
| • spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S. | 6617 |
| • spese per consolati, ambasciate, etc | 6618 |
| • altre transazioni governative | 6619 |
| **U - TRASPORTI** | |
| • biglietti aerei | 0204 |
| • biglietti marittimi | 0202 |
| • biglietti terrestri | 0212 |
| • bunkeraggi e provviste di bordo | 0218 |
| • noli e noleggi aerei | 0203 |
| • noli e noleggi marittimi | 0201 |
| • noli e noleggi terrestri | 0205 |
| • noli e noleggi vari | 0207 |
| • servizi di assistenza e spese varie | 0219 |
| • trasporti aerei | 0213 |
| • trasporti altri | 0214 |
| • trasporti ferroviari | 0215 |
| • trasporti marittimi | 0216 |
| • trasporti stradali | 0217 |
| **V - VIAGGI ALL'ESTERO** | |
| • buoni benzina turistici | 0318 |
| • trasferimenti di banconote italiane | 0302 |
| • regolamenti tra enti emittenti carte di credito | 0319 |
| • viaggi per affari | 0304 |
| • viaggi per cura | 0305 |
| • viaggi per studio | 0306 |
| • viaggi per turismo | 0303 |
| • storno viaggi affari | 0314 |
| • storno viaggi per cura | 0315 |
| • storno viaggi per studio | 0316 |
| • storno viaggi per turismo | 0313 |
| • altri servizi turistici | 0312 |
| • storno di altri servizi turistici | 0317 |

## OPERAZIONI FINANZIARIE

| Voce | Codice |
|---|---|
| **W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI** | |
| • investimenti in azioni | 0721 |
| • investimenti in altri valori mobiliari | 0722 |
| • partecipazioni non rappresentate da titoli | 0723 |
| • beni e diritti immobiliari | 0724 |
| • altri investimenti | 0725 |
| • disinvestimenti di azioni | 0727 |
| • disinvestimenti di altri valori mobiliari | 0728 |
| • disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli | 0729 |
| • disinvestimenti di beni e diritti immobiliari | 0730 |
| • altri disinvestimenti | 0731 |
| • redditi su valori mobiliari | 0515 |
| • redditi su partecipazioni | 0516 |
| • altri redditi | 0517 |
| **X - PRESTITI** | |
| • erogazione di prestiti | 0726 |
| • ammortamento di prestiti | 0732 |
| • interessi su prestiti | 0512 |
| **Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI** | 0733 |

## OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

| Voce | Codice |
|---|---|
| **Z - ALTRE OPERAZIONI** | |
| • Altre operazioni correnti mercantili | Z001 |
| • Altre operazioni correnti non mercantili | Z002 |
| • Altre operazioni finanziarie | Z003 |

## STUDI DI SETTORE

**■ MANIFATTURE**

**SD01A**
15.52.0 Fabbricazione di gelati;
15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservata;
15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.

**SD01B**
15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca.

**SD02U**
15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.

**SD03U**
15.61.1 Molitura dei cereali;
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie.

**SD04A**
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.

**SD04B**
14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali;
14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione;
14.13.0 Estrazione di ardesia.

**SD04C**
14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia.

**SD04D**
14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite;
14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;
14.22.0 Estrazione di argilla e caolino;
14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;
14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).

**SD04E**
26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.

**SD06U**
17.54.6 Fabbricazione di ricami.

**SD07A**
17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.

**SD07B**
17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna;
17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima;
17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.

**SD07C**
18.22.1 Confezione vestiario esterno.

**SD07D**
18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro;
18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.

**SD07E**
18.23.0 Confezione di biancheria personale.

**SD07F**
18.24.1 Confezione di cappelli;
18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.

**SD07G**
18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell' abbigliamento.

**SD08U**
19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma;
19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;
19.30.3 Fabbricazione calzature, suole e tacchi in gomma e plastica.

**SD09A**
36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni;
36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.;
36.13.0 Fabbricazione di altri mobili per cucina;
36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno;
36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco vimini ed altro materiale simile.

**SD09B**
36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani.

**SD09C**
20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno;
20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;
20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno.

**SD09D**
20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).

**SD09E**
20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;
20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.

**SD10A**
17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;
17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino;
17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone.

**SD10B**
17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.

**SD12U**
15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria.

**SD13U**
17.30.0 Finissaggio dei tessili.

**SD14U**
17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;
17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
17.13.2 Filatura della lana pettinata, e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse;
17.17.0 attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;
17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata;
17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata;
17.25.0 Tessitura di altre materie tessili;
17.60.0 Fabbricazione di maglierie.

**SD16U**
18.22.2 Confezione su misura di vestiario.

**SD18U**
26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.

**SD21U**
33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.

**■ SERVIZI**

**SG31U**
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli.

**SG32U**
50.20.3 Riparazioni di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.

**SG33U**
93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza.

**SG34U**
93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere;
93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere.

**SG35U**
55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.

**SG36U**
55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.

**SG37U**
55.40.1 Bar e caffè;
55.40.2 Gelaterie.

**SG39U**
70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare.

**SG43U**
50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.

**SG44U**
55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante;
55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante.

**SG46U**
29.31.2 Riparazione di trattori agricoli.

**SG47U**
50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici.

**SG49U**
50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori.

**SG50U**
45.41.0 Intonacatura;
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e muri;
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.

**SG51U**
74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

**SG58U**
55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulottes;
55.23.1 Villaggi turistici.

**SG61A**
51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.

**SG61B**
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.

**SG61C**
51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.

**SG61D**
51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.;
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.

**SG61E**
51.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).

**SG61F**
51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.

**SG61G**
51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.

**SG61H**
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.

**SG62U**
55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.

**SG63U**
55.40.4 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.

**SG64U**
55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.

**SG65U**
55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;
55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).

**SG67U**
93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.

**SG68U**
60.25.0 Trasporto di merci su strada.

**SG69A**
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.

**SG69B**
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni.

**SG69C**
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.

**SG69D**
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche.

**SG69E**
45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.

**SG70U**
74.70.1 Servizi di pulizia.

**SG71U**
45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili;
45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici.

## ■ COMMERCIO

**SM01U**
52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati;
52.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati;
52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;
52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.

**SM02U**
52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;
52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.

**SM03A**
52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;
52.63.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di alimentari e bevande.

**SM03B**
52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;
52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;
52.63.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.

**SM03C**
52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;
52.62.6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli d'occasione, sia nuovi che usati;
52.62.7 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;
52.63.5 Altro commercio ambulante a posteggio mobile.

**SM03D**
52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.

**SM05A**
52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.

**SM05B**
52.42.6 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;
52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

**SM06A**
52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;
52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
52.45.2 Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;
52.45.3 Commercio al dettaglio di dischi e nastri;

52.45.5 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.

**SM06B**
52.45.4 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.

**SM06C**
52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;
52.44.5 Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.

**SM07U**
52.41.4 Commercio al dettaglio di filati per maglieria;
52.42.4 Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.

**SM08A**
52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.

**SM08B**
52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.

**SM09A**
50.10.0 Commercio di autoveicoli.

**SM09B**
50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).

**SM10U**
50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.

**SM16U**
52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.

055

**UNICO 2000**
**Società di persone ed equiparate**
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

**U50**

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

***La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.***

**Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali**

Il Ministero delle finanze desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella *dichiarazione* sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dall'amministrazione finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, **agenzie** postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso dell'amministrazione finanziaria possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

**Dati personali**

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione **deve essere indicata** obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

**Modalità del trattamento**

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'amministrazione finanziaria;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

**Titolari del trattamento**

La *dichiarazione* può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, **agenzie** postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero delle finanze.
Gli intermediari e l'amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

**Diritti dell'interessato**

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

**Consenso**

Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari **del trattamento** sopra indicati.

QB1

Codice fiscale (*)

064

**TIPO DI DICHIARAZIONE** (barrare le relative caselle)

Barrare la casella se gli importi sono espressi in unità di EURO | Redditi | Irap | Iva | Sostituto | Modulo RW | Rettificativa | Ravv. operoso | Codice Evento Eccezionale

**Dati relativi alla società o associazione**

Sede legale — Comune — Provincia (sigla)

mese — anno — Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) — Comune — Provincia (sigla)

mese — anno — Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Stato vedere Tab.A — Natura giuridica vedere Tab.B — Imprese artigiane (barrare la casella) — Situazione vedere Tab. C — Telefono prefisso — numero

Se il periodo di imposta è inferiore all'anno indicarne le date — dal giorno mese anno — al giorno mese anno

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale della società incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello della società beneficiaria designata

Partita Iva

**Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**

Codice fiscale (obbligatorio) — Codice carica — Data carica giorno mese anno

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) — Nome (senza abbreviazioni) — Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita giorno mese anno — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale — Comune — Telefono prefisso — numero

Frazione, via e numero civico — Provincia (sigla) — C.a.p.

**Firma della dichiarazione**

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):

RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RX

SA SB SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SY

Studi di settore — Le caselle relative all'Iva sono poste in fondo al quadro VL della dichiarazione IVA

FIRMA DEL DICHIARANTE

**PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

**SEZIONE I** (riservata all'intermediario per il rilascio della ricevuta e l'assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione)

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione — N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Ricevuta di presentazione della dichiarazione — Data giorno mese anno — N. di protocollo

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

**SEZIONE II** (riservata ai soggetti che consegnano o trasmettono direttamente alcuni quadri del mod. 770 in qualità di sostituti)

(indicare A o B; vedere istruzioni) — Si attesta che l'impegno a presentare o a trasmettere la dichiarazione riguarda i quadri di seguito indicati: SA SB

SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SY

I restanti quadri del Mod. 770 sono stati:

- trasmessi dall'intermediario identificato dal codice fiscale
- trasmessi direttamente o consegnati a banca o posta dal contribuente (barrare la casella)

**SEZIONE III** (firma da apporre nel caso di compilazione della sezione I e/o della sezione II) — FIRMA

**VISTO DI CONFORMITÀ** Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

**CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA** Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A. — Dichiarazione non compilata 1 — Dichiarazione non firmata 2 — Dichiarazione incompleta 3 — 4 — 5

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

QB2

**UNICO 2000**
Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

111

**REDDITI**
**QUADRO RA**
Redditi dei terreni

Mod. N.

**Redditi dei terreni**

| | Reddito dominicale | Titolo | Reddito agrario | Possesso giorni | Possesso % | Canone di affitto in regime vincolistico | Casi particolari | Continuazione (*) | Reddito dominicale imponibile | Reddito agrario imponibile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| RA1 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA2 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA3 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA4 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA5 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA6 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA7 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA8 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA9 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA10 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA11 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA12 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA13 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA14 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA15 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA16 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA17 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA18 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA19 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA20 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA21 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA22 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA23 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA24 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA25 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA26 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA27 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA28 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA29 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA30 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA31 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA32 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA33 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA34 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA35 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA36 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA37 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA38 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA39 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA40 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA41 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA42 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA43 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA44 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA45 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA46 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA47 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA48 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| R49 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA50 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA51 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA52 | **TOTALE** (sommare gli importi di RA52 col. 9 e col. 10 e riportarli nelquadro RN, rigo RN4, col. 3) | | | | | | | | .000 | .000 |

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente

RA1

**UNICO 2000**
**Società di persone ed equiparate**

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

**REDDITI**
**QUADRO RB**
Redditi dei fabbricati

111

CODICE FISCALE

Mod. N.

**Redditi dei fabbricati**

| | Rendita catastale rivalutata del 5% (1) | Utilizzo (2) | Possesso giorni (3) | Possesso % (4) | Canone di locazione (vedere istruzioni) (5) | Casi particolari (6) | Continuazione (*) (7) | Imponibile (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB2 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB3 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB4 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB5 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB6 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB7 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB8 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB9 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB10 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB11 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB12 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB13 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB14 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB15 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB16 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB17 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB18 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB19 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB20 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB21 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB22 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB23 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB24 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB25 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB26 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB27 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB28 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB29 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB30 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB31 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB32 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB33 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB34 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB35 | **TOTALE** (da riportare nel rigo RN6 del quadro RN) | | | | | | | .000 |

**Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione**

| | N. ord. di riferimento (1) | Mod. N. (2) | Estremi di registrazione del contratto di locazione Data (3) | Numero (4) | Ufficio (5) | Anno di presentazione dich. I.C.I. (6) | Comune dove si trova l'immobile (7) | Prov. (sigla) (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB36 | | | | | | | | |
| RB37 | | | | | | | | |
| RB38 | | | | | | | | |
| RB39 | | | | | | | | |
| RB40 | | | | | | | | |
| RB41 | | | | | | | | |
| RB42 | | | | | | | | |
| RB43 | | | | | | | | |
| RB44 | | | | | | | | |
| RB45 | | | | | | | | |
| RB46 | | | | | | | | |
| RB47 | | | | | | | | |
| RB48 | | | | | | | | |
| RB49 | | | | | | | | |
| RB50 | | | | | | | | |

(*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente

RB1

111

**UNICO 2000**
Società di persone ed equiparate
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RC**
**Operazioni di scissione**

Mod. N.

**Sez. I**
**Dati relativi alla società beneficiaria**

RC1 Denominazione

RC2 DOMICILIO FISCALE — Comune [1] — Provincia (sigla) [2] — Frazione, via e numero civico [3] — Cap [4]

**Dati relativi alla attività**

RC3 Descrizione

RC4 Codice attività [1] — BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO [2] — ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ [3]

**Dati relativi alla operazione**

RC5 TIPO DI OPERAZIONE (barrare la casella) — TOTALE [1] — PARZIALE [2] — Numero soggetti beneficiari [3] — Data atto di scissione [4] giorno mese anno

RC6 Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria — , %

RC7 Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa — , %

**Beni acquisiti**

RC8 Aziende o complessi aziendali [1] — Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali [2] — Altri beni [3]

**Soci concambianti**

RC9 Mantenimento delle proporzioni di partecipazione — [1] SÌ — [2] NO

**Patrimonio netto**

RC10 Data — [1] giorno mese anno — [2] giorno mese anno — [3] giorno mese anno

RC11 Patrimonio netto — [1] .000 — [2] .000 — [3] .000

**Altri dati**

RC12 Aumento di capitale sociale per concambio — .000

RC13 Nuovo capitale sociale — .000

**Sez. II**
**Dati relativi alla società scissa**

RC14 Codice fiscale [1] — Denominazione [2]

RC15 DOMICILIO FISCALE — Comune [1] — Provincia (sigla) [2] — Frazione, via e numero civico [3] — Cap [4]

**Dati relativi alla attività**

RC16 Descrizione

RC17 Codice attività [1] — Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio [2] — Anno inizio attività [3] — Data decorrenza effetti fiscali [4] giorno mese anno

RC18 Quota di patrimonio netto contabile non trasferita — , %

**Disavanzo da annullamento e da concambio**

| | | [1] | [2] | [3] | [4] |
|---|---|---|---|---|---|
| RC19 | Ammontare del disavanzo di scissione | | | | .000 |
| RC20 | Imputato al conto economico | | | .000 | |
| RC21 | Imputato alle voci dell'attivo | | | .000 | .000 |
| RC22 | | | | .000 | .000 |
| RC23 | | | | .000 | .000 |
| RC24 | | | | .000 | .000 |
| RC25 | | | | .000 | .000 |
| RC26 | Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente | | | | .000 |
| RC27 | Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva | | | | .000 |
| RC28 | Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva | | | | .000 |

**Avanzo da annullamento e da concambio**

| | | [1] | DA ANNULLAMENTO [2] | DA CONCAMBIO [3] |
|---|---|---|---|---|
| RC29 | Ammontare dell'avanzo di scissione | | .000 | .000 |
| RC30 | Imputato alle voci dell'attivo | | .000 | .000 |
| RC31 | | | .000 | .000 |
| RC32 | | | .000 | .000 |
| RC33 | | | .000 | .000 |

RC1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 064

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Riserve e fondi in sospensione di imposta** Tassabili solo in caso di distribuzione | RC34 | Da ricostituire | 1 .000 |
| | RC35 | Ricostituiti pro-quota | .000 |
| | RC36 | Ricostituiti per intero | .000 |
| **Altre riserve e fondi in sospensione di imposta** | RC37 | Da ricostituire | .000 |
| | RC38 | Ricostituiti pro-quota | .000 |
| | RC39 | Ricostituiti per intero | .000 |
| **Altre società beneficiarie** | RC40 | Codice fiscale 1 | Denominazione 2 |
| | RC41 | DOMICILIO FISCALE | Comune 1 — Provincia (sigla) 2 — Frazione, via e numero civico 3 — Cap 4 |
| | RC42 | Descrizione 1 | |
| | RC43 | Codice attività 1 | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 — Anno inizio attività 3 — Data decorrenza effetti fiscali 4 giorno mese anno |
| | RC44 | Quota di patrimonio netto contabile non trasferita | , % |
| | RC45 | Codice fiscale 1 | Denominazione 2 |
| | RC46 | DOMICILIO FISCALE | Comune 1 — Provincia (sigla) 2 — Frazione, via e numero civico 3 — Cap 4 |
| | RC47 | Descrizione 1 | |
| | RC48 | Codice attività 1 | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 — Anno inizio attività 3 — Data decorrenza effetti fiscali 4 giorno mese anno |
| | RC49 | Quota di patrimonio netto contabile non trasferita | , % |

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RC2

UNICO 2000
Società di persone ed equiparate
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

111

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RD**
**Reddito di allevamento di animali**

Mod. N.

| Determinazione del reddito | | | |
|---|---|---|---|
| | RD1 | Numero dei capi normalizzati | |
| | RD2 | Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir (Reddito agrario normalizzato x 219,08/100.000) | |
| | RD3 | Numero dei capi eccedenti (rigo RD1 - rigo RD2) | |
| | RD4 | Reddito di allevamento eccedente (rigo RD3 x 113,34) | .000 |
| | RD5 | Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo RD4 | .000 |
| | RD6 | **REDDITO** (rigo RD4 - rigo RD5) (da riportare nel quadro RN, rigo RN5, col. 3) | .000 |



RD1

**UNICO 2000**
**Società di persone ed equiparate**

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

111

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RE**
**Redditi di lavoro autonomo**

Mod. N.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dati relativi alla attività** | **RE1** | DESCRIZIONE [1] — CODICE ATTIVITÀ [2] — Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella) [3] | |
| | **RE2** | Valore dei beni strumentali [1] .000 | [2] .000 |
| **Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati** | **RE3** | Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica | .000 |
| | **RE4** | Altri proventi lordi | .000 |
| | **RE5** | Compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri [1] .000 ) | [2] .000 |
| | **RE6** | **TOTALE COMPENSI** (sommare gli importi da rigo RE3 a rigo RE5) | .000 |
| | **RE7** | Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 | .000 |
| | **RE8** | Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili (di cui per oneri finanziari [1] .000 ) | [2] .000 |
| | **RE9** | Canoni di locazione e/o di noleggio | .000 |
| | **RE10** | Spese relative agli immobili | .000 |
| | **RE11** | Spese per prestazioni di lavoro dipendente | .000 |
| | **RE12** | Spese per collaboratori coordinati e continuativi | .000 |
| | **RE13** | Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica | .000 |
| | **RE14** | Altre spese per prestazioni di lavoro | .000 |
| | **RE15** | Interessi passivi | .000 |
| | **RE16** | Consumi | .000 |
| | **RE17** | Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (ammontare sostenuto [1] .000 ) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RE6) | [2] .000 |
| | **RE18** | Spese di rappresentanza (ammontare sostenuto [1] .000 ) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RE6) | [2] .000 |
| | **RE19** | 50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale | .000 |
| | **RE20** | Altre spese documentate | .000 |
| | **RE21** | **TOTALE SPESE** (sommare gli importi da rigo RE7 a rigo RE20) | .000 |
| | **RE22** | **REDDITO O PERDITA** (RE6 – RE21) (da riportare nel quadro RN, rigo RN3, col. 3) | .000 |



RE1

**UNICO 2000**
**Società di persone ed equiparate**
**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

111

**REDDITI**
**QUADRO RF**
**Reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria**

Mod. N.

| Sezione | Rigo | Descrizione | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| | RF1 | Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni) | A | B | C |
| **Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati** | RF2 | **A)** Utile risultante dal conto economico | | | .000 |
| | RF3 | **B)** Perdita risultante dal conto economico | | | .000 |
| Variazioni in aumento | RF4 | Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2) | | | .000 |
| | RF5 | Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lett. b)) | | | .000 |
| | RF6 | Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo | | | .000 |
| | RF7 | Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi) | | | .000 |
| **Quadro di determinazione del reddito** (barrare la casella) ☐ | RF8 | Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF7 e costi derivanti dall'attività di agriturismo | | | .000 |
| | RF9 | Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] 000) [2] | | | .000 |
| | RF10 | Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59) | | | .000 |
| | RF11 | Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3) | | | .000 |
| | RF12 | Interessi passivi indeducibili | | | .000 |
| | RF13 | Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1) | | | .000 |
| | RF14 | INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2) | | | .000 |
| | RF15 | Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4 | | | .000 |
| | RF16 | Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1 | | | .000 |
| | RF17 | Erogazioni liberali | | | .000 |
| | RF18 | Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste dall'art. 66 | | | .000 |
| | RF19 | Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (artt. 67, 68 e 69) | | | .000 |
| | RF20 | Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74) | | | .000 |
| | RF21 | Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7) | | | .000 |
| | RF22 | Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70) | | | .000 |
| | RF23 | b) per rischi su crediti (art. 71) | | | .000 |
| | RF24 | Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4) | | | .000 |
| | RF25 | Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis | | | .000 |
| | RF26 | Altre variazioni in aumento | | | .000 |
| | RF27 | **TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO** | | | .000 |
| Variazioni in diminuzione | RF28 | Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2) | | | .000 |
| | RF29 | Plusvalenze da cessione o conferimento di aziende o di partecipazione di controllo o di collegamento (art. 1-3 D.Lgs. n. 358/97) | | | .000 |
| | RF30 | Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lettera b)) | | | .000 |
| | RF31 | Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF6, se imputati al conto economico | | | .000 |
| | RF32 | Perdite fiscali derivanti dalle partecipazioni in società di cui al rigo RF6 | | | .000 |
| | RF33 | Proventi degli immobili di cui al rigo RF7 | | | .000 |
| | RF34 | Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2) | | | .000 |
| | RF35 | Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4) | | | .000 |
| | RF36 | Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58) | | | .000 |
| | RF37 | Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 62, comma 3) | | | .000 |
| | RF38 | Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi e per le imprese distributrici di carburanti | | | .000 |
| | RF39 | Ricavi derivanti dall'attività di agriturismo | | | .000 |
| | RF40 | Altre variazioni in diminuzione | | | .000 |
| | RF41 | **TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE** | | | .000 |
| | RF42 | **C)** Differenza tra variazioni in aumento ed in diminuzione | | | .000 |
| | RF43 | **REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (o perdita) (somma algebrica tra A) o B) e C)) | | | .000 |
| | RF44 | *A dedurre:* Erogazioni liberali | | | .000 |
| | RF45 | **REDDITO O PERDITA** (da riportare nel quadro RN, rigo RN1, colonna 3) | | | .000 |
| | RF46 | **PERDITA** al netto dei proventi esenti che eccedono i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5 bis (da riportare nel quadro RN, rigo RN1, colonna 3) | | | .000 |

RF1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 064

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dati di bilancio** | **RF47** | Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale) | 1 .000 | Immobilizzazioni materiali (saldo finale) | 2 .000 |
| | **RF48** | Immobilizzazioni immateriali (saldo iniziale) | .000 | Immobilizzazioni immateriali (saldo finale) | .000 |
| | **RF49** | Plusvalenze e sopravvenienze attive | .000 | Altri oneri di produzione e vendita | .000 |
| | **RF50** | Disponibilità liquide (depositi bancari e postali) | .000 | Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa) | .000 |
| | **RF51** | Debiti verso fornitori | .000 | Crediti verso i clienti | .000 |

| | | | CREDITI | | CREDITI PER INTERESSI DI MORA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valore di bilancio | Valore fiscale | Valore di bilancio | Valore fiscale |
| **Crediti** | **RF52** | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 |
| | **RF53** | Perdite dell'esercizio | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | **RF54** | Differenza (Rigo RF53 – Rigo RF52; indicare zero se negativo) | | .000 | | .000 |
| | **RF55** | Svalutazioni ed accantonamenti dell'esercizio | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | **RF56** | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | **RF57** | Valore dei crediti risultanti in bilancio | .000 | .000 | .000 | .000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore** | **RF58** | Condizioni di inapplicabilità studi di settore 1 — Codice studio di settore 2 — Num. progressivo unità produttiva 3 | | |
| | **RF59** | Ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b) del Tuir (di cui con emissione di fattura | 1 .000) | 2 .000 |
| | **RF60** | Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 53, comma 1, lett. d) | .000) | .000 |
| | **RF61** | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti | .000) | .000 |
| | **RF62** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5 | .000) | .000 |
| | **RF63** | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti | .000) | .000 |
| | **RF64** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5 | .000) | .000 |
| | **RF65** | Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci | | .000 |
| | **RF66** | Costi per la produzione di servizi | | .000 |
| | **RF67** | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | | .000 |
| | **RF68** | Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro n. mesi | 1 | 2 .000 |
| | **RF69** | Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento del valore di avviamento 1 .000 per ammortamento di immobili | 2 .000) | 3 .000 |
| | **RF70** | Quote di ammortamento anticipato | | .000 |
| | **RF71** | Quote di ammortamento accelerato | | .000 |
| | **RF72** | Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari | 1 .000) | 2 .000 |
| | **RF73** | Spese per acquisti di servizi | | .000 |
| | **RF74** | Valore dei beni strumentali 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 |

| | | Codifica | Incidenza sui ricavi | Codifica | Incidenza sui ricavi | Codifica | Incidenza sui ricavi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Attività secondarie** | **RF75** | 1 | 2 % | 3 | 4 % | 5 | 6 % |

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RF2

**UNICO 2000**
Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

111

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RG**
Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

Mod. N.

**Determinazione del reddito da imputare ai soci**

**Quadro di determinazione del reddito** (barrare la casella)

| Rigo | Descrizione | | |
|---|---|---|---|
| RG1 | Valore dei beni strumentali | 1 ,000 2 ,000 | 3 ,000 |
| RG2 | Ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b) del Tuir (di cui: con emissione di fattura 1 ,000 per attività di agriturismo 2 ,000) | | 3 ,000 |
| RG3 | Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 53, comma 1, lett. d) del Tuir 1 ,000) | | 2 ,000 |
| RG4 | Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o studi di settore ,000) | | ,000 |
| RG5 | Plusvalenze patrimoniali | | ,000 |
| RG6 | Sopravvenienze attive | | ,000 |
| RG7 | Rimanenze finali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e di servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti 1 ,000) | | 2 ,000 |
| RG8 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5 ,000) | | ,000 |
| RG9 | Altri componenti positivi | | ,000 |
| RG10 | **TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo RG2 a rigo RG9) | | ,000 |
| RG11 | Esistenze iniziali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e di servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti 1 ,000) | | 2 ,000 |
| RG12 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5 ,000) | | ,000 |
| RG13 | Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci | | ,000 |
| RG14 | Costi per la produzione di servizi | | ,000 |
| RG15 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente | | ,000 |
| RG16 | Utili spettanti agli associati in partecipazione (di cui agli associati che apportano prevalentemente lavoro 1 ,000) | N. mesi 2 | 3 ,000 |
| RG17 | Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento del valore di avviamento 1 ,000 per ammortamento degli immobili 2 ,000) | | 3 ,000 |
| RG18 | Quote di ammortamento anticipato | | ,000 |
| RG19 | Quote di ammortamento accelerato | | ,000 |
| RG20 | Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari 1 ,000) | | 2 ,000 |
| RG21 | Spese per acquisti di servizi | | ,000 |
| RG22 | Altri componenti negativi (di cui per attività di agriturismo 1 ,000) | | 2 ,000 |
| RG23 | **TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo RG11 a rigo RG22) | | ,000 |
| RG24 | **REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (o perdita) (differenza tra l'importo di rigo RG10 e quello di rigo RG23) | | ,000 |
| RG25 | *a dedurre:* Erogazioni liberali | | ,000 |
| RG26 | **REDDITO** (o perdita) (da riportare nel quadro RN, rigo RN2, col. 3) | | ,000 |

**Studi di settore**
Attività secondarie

| Rigo | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG27 | Condizioni di inapplicabilità studi di settore 1 | Codice studio di settore 2 | Num. progressivo unità produttiva 3 | | | |
| RG28 | Codifica 1 | Incidenza sui ricavi 2 % | Codifica 3 | Incidenza sui ricavi 4 % | Codifica 5 | Incidenza sui ricavi 6 % |

RG1

**UNICO 2000**
**Società di persone ed equiparate**

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

111

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RH**
**Redditi di partecipazione in società di persone**

Mod. N.

**Dati della società o associazione partecipata**

| | Codice fiscale 1 | Codice attività 2 | Tipo 3 | Reddito (o perdita) 4 | Agevolato per DIT 5 | Agevolato L. 133/99 6 | Perdite illimitate 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH1 | | | | .000 | .000 | .000 | |
| RH2 | | | | .000 | .000 | .000 | |
| RH3 | | | | .000 | .000 | .000 | |
| RH4 | | | | .000 | .000 | .000 | |
| RH5 | | | | .000 | .000 | .000 | |
| RH6 | | | | .000 | .000 | .000 | |

**Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati**

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

| | Quote imputate alla società o associazione | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Reddito (o perdita) 8 | Agevolato per DIT 9 | Differenza 10 | Agevolato L. 133/99 11 | Reddito società non operative 12 |
| RH1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH4 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH7 TOTALI | | .000 | | .000 | |

| | Ritenute d'acconto 13 | Imposte pagate all'estero 14 | Credito d'imposta sui dividendi ordinario 15 | Credito d'imposta limitato 16 | Altri crediti d'imposta 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| RH1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH4 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH7 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| RH8 | Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa e/o perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria | .000 |
| RH9 | Perdite di partecipazioni in impresa in contabilità semplificata | .000 |
| RH10 | Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa | .000 |
| RH11 | Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti e in società semplici | .000 |
| RH12 | **Totale reddito (o perdita) di partecipazione** | .000 |

RH1

111

**UNICO 2000**
Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

**REDDITI**
**QUADRO RI**
Redditi di capitale

CODICE FISCALE

Mod. N.

**Sezione I**
Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

| | Tipo di dividendo | Redditi | Credito d'imposta | Ritenute |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| RI1 | Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 58,73% (1) | .000 | .000 | .000 |
| RI2 | Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di nove sedicesimi (1) | .000 | .000 | .000 |
| RI3 | Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25% (1) | .000 | .000 | .000 |
| RI4 | Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata (2) | .000 | .000 | .000 |
| RI5 | Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta | .000 | | .000 |
| RI6 | **Totali** (sommare gli importi da rigo RI1 a RI5) (3) (4) | .000 | | .000 |
| RI7 | Credito d'imposta di cui al rigo RI2 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir (5) | | .000 | |

**Sezione II**
Altri redditi di capitale

| | Tipo di reddito | Redditi | Ritenute |
|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 |
| RI8 | Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti | .000 | .000 |
| RI9 | Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del c.c. | .000 | .000 |
| RI10 | Compensi per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie | .000 | .000 |
| RI11 | Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili e altri proventi corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui | .000 | .000 |
| RI12 | Altri interessi e proventi derivanti dall'impiego di capitale | .000 | .000 |
| RI13 | Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi di capitale | .000 | .000 |
| RI14 | **Totali** (sommare gli importi da rigo RI8 a RI13) (3) (4) | .000 | .000 |

(1) Sommare l'importo di colonna 2, dei righi RI1, RI2, RI3 e riportare il totale nel quadro RN, rigo RN7, colonna 6.
(2) Riportare l'importo di rigo RI4, colonna 2, nel quadro RN, rigo RN7, colonna 7.
(3) Sommare l'importo di rigo RI6, colonna 3, con l'importo di rigo RI14, colonna 2 e riportare il totale nel quadro RN, rigo RN7, colonna 4.
(4) Sommare l'importo di rigo RI6, colonna 1, e l'importo di rigo RI14, colonna 1 e riportare il totale nel quadro RN, rigo RN7, colonna 3.
(5) Riportare l'importo di rigo RI7, nel quadro RN, rigo RN14.

RI1

111

**UNICO 2000**
**Società di persone ed equiparate**

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RJ**
**Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466/97**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Variazione in aumento del capitale investito** | **RJ1** | Incrementi del capitale investito | | ,000 |
| | **RJ2** | Decrementi del capitale investito | | ,000 |
| | **RJ3** | Differenza tra rigo RJ1 e rigo RJ2 | | ,000 |
| | **RJ4** | Patrimonio netto escluso l'utile dell'esercizio | | ,000 |
| | **RJ5** | Minor importo tra rigo RJ3 e rigo RJ4 | | ,000 |
| | **RJ6** | Corrispettivo per l'acquisizione di aziende e ammontare dei conferimenti a soggetti controllati | | ,000 |
| | **RJ7** | Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari nonché dei crediti da finanziamento | | ,000 |
| | **RJ8** | Variazione in aumento rilevante ai fini DIT (RJ5 – RJ6 – RJ7; indicare zero se il risultato è negativo) | | ,000 |
| | **RJ9** | Valore di acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir | | ,000 |
| | **RJ10** | Riduzione dei debiti di finanziamento al netto dei crediti di finanziamento | | ,000 |
| | **RJ11** | **Totale** (sommare gli importi dei righi RJ9 e RJ10) | | ,000 |
| **Reddito agevolabile ai fini DIT** | **RJ12** | Reddito imponibile (riportare l'importo di rigo RN1, colonna 3 del Quadro RN) | | ,000 |
| | **RJ13** | Variazione in aumento del capitale investito | 1 ,000 | 2 ,000 |
| | **RJ14** | Eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti | | ,000 |
| | **RJ15** | Reddito agevolabile ai fini DIT | | ,000 |
| **Eccedenze di reddito agevolabile** | **RJ16** | Eccedenza relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (RJ13 – RJ12) | | ,000 |
| | **RJ17** | Eccedenza relativa al primo periodo di imposta precedente | | ,000 |
| | **RJ18** | Eccedenza relativa al secondo periodo di imposta precedente | | ,000 |

RJ1

**UNICO 2000**
Società di persone ed equiparate

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

111

CODICE FISCALE

**REDDITI**

**QUADRO RK**

**Dati relativi ai singoli soci o associati**

Mod. N.

**Dati relativi ai singoli soci o associati**

| | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE | SESSO (M/F) | COMUNE DI NASCITA | PROV. (Sigla) | DATA DI NASCITA | OCC.PREV. | QUOTA PART. (1) | MESI (2) | QUAL. (3) | ANZIANITÀ | PERIODO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RK2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RK3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RK4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RK5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RK6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RK7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RK8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RK9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RK10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RK11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RK12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RK13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

(1) Vedere istruzioni.
(2) Indicare il numero di mesi di esercizio dell'attività in cui si è verificata la condizione dell'occupazione prevalente per il socio, se inferiore all'anno.
(3) Indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di socio accomandante ed R negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata in riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione.

RK1

111

**UNICO 2000**
**Società di persone ed equiparate**

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RL**
**Redditi diversi**

Mod. N.

**Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati**

| | | |
|---|---|---|
| **RL1** | Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera a) (lottizzazione di terreni, ecc.) | .000 |
| **RL2** | Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio) | .000 |
| **RL3** | Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera c) (cessioni di partecipazioni sociali) | .000 |
| **RL4** | Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli | .000 |
| **RL5** | Redditi di beni immobili situati all'estero | .000 |
| **RL6** | Proventi di cui all'art. 81, lettera h) derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili | .000 |
| **RL7** | Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti | .000 |
| **RL8** | **AMMONTARE LORDO** | .000 |
| **RL9** | Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL1 | .000 |
| **RL10** | Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL2 | .000 |
| **RL11** | Prezzo di acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo RL3 | .000 |
| **RL12** | Spese inerenti alle attività di cui al rigo RL6 | .000 |
| **RL13** | Spese inerenti alle attività di cui al rigo RL7 | .000 |
| **RL14** | **TOTALE COSTI E ONERI** | .000 |
| **RL15** | **REDDITO NETTO** (riportare nel quadro RN, rigo RN9, colonna 3) | .000 |

RL1

**UNICO 2000**
Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

111

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RM**
**Redditi soggetti a tassazione separata ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera**

Mod. N.

**Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati**

**Sez. I** - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere d), e), f), g-bis), h), i), l) e n), comma 1, dell'art. 16, del Tuir

| | TIPO DI REDDITO | ANNO | REDDITO O INDENNITÀ | RITENUTA D'ACCONTO |
|---|---|---|---|---|
| RM1 | 1 | 2 | 3 .000 | 4 .000 |
| RM2 | | | .000 | .000 |
| RM3 | | | .000 | .000 |
| RM4 | | | .000 | .000 |
| RM5 | | | .000 | .000 |
| RM6 | | | .000 | .000 |

**Sez. II** - Imposte e oneri rimborsati di cui alla lettera n-bis), comma 1, dell'art. 16 del Tuir

| | | ANNO | SOMME PERCEPITE |
|---|---|---|---|
| RM7 | Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione d'imposta | 1 | 2 .000 |
| RM8 | Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo | | .000 |

**Sez. III** - Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16, conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

| | ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO | REDDITO | RITENUTA D'ACCONTO | CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI ORDINARIO | CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI LIMITATO |
|---|---|---|---|---|---|
| RM9 | 1 | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 |
| RM10 | | .000 | .000 | .000 | .000 |

**Sez. IV** - Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva, plusvalenze di cui all'art. 81, lettera c-ter del Tuir

| | TIPO DI REDDITO | CODICE STATO ESTERO | REDDITO | ALIQUOTA |
|---|---|---|---|---|
| RM11 | 1 | 2 | 3 .000 | 4 , % |
| RM12 | | | .000 | , % |

**Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva**

| | REDDITO | ALIQUOTA | IMPOSTA |
|---|---|---|---|
| RM13 | 1 .000 | 2 , % | 3 .000 |
| RM14 | .000 | , % | .000 |
| RM15 TOTALE | | | .000 |

**Proventi derivanti da depositi in garanzia**

| | AMMONTARE | IMPORTO DOVUTO |
|---|---|---|
| RM16 | 1 .000 | 2 .000 |

Sommare i redditi delle sezioni da I a IV e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN13, colonna 3
Sommare le ritenute d'acconto delle sezioni I e III e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN13, colonna 4
Sommare gli importi della colonna 4 sezione III e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN13, colonna 6
Sommare gli importi della colonna 5 sezione III e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN13, colonna 7

RM1

111

**REDDITI**

**QUADRO RN**

**Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati**

**Redditi**

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN1 | Impresa in contabilità ordinaria | DI CUI DIT .000 | DI CUI ART.2, L.n.133/1997 .000 | REDDITO O PERDITA .000 | RITENUTE D'ACCONTO .000 | IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO .000 | CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI ORDINARIO .000 | CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI LIMITATO .000 | ALTRI CREDITI D'IMPOSTA .000 |
| RN2 | Impresa in contabilità semplificata | | DI CUI ART.2, L.n.133/1997 .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RN3 | Lavoro autonomo | | | .000 | .000 | .000 | | | |
| RN4 | Terreni | | | .000 | .000 | | | | .000 |
| RN5 | Allevamento | | | .000 | .000 | | | | |
| RN6 | Fabbricati | | | .000 | | | | | |
| RN7 | Capitale | | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| RN8 | Partecipazione | DI CUI DIT .000 | DI CUI ART.2, L.n.133/1997 .000 | REDDITO O PERDITA .000 | RITENUTE D'ACCONTO .000 | IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO .000 | CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI ORDINARIO .000 | CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI LIMITATO .000 | ALTRI CREDITI D'IMPOSTA .000 |
| RN9 | Diversi | | | .000 | .000 | .000 | | | |
| RN10 | Riserve costituite prima della trasformazione (art. 122, comma 4) | | | .000 | | | .000 | .000 | |
| RN11 | TOTALE | | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| RN12 | Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate (art.8, comma 3, primo periodo) 1 .000 | Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate (art. 8, comma 3, ultimo periodo) 2 .000 |

| | | 3 | 4 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| RN13 | Soggetti a tassazione separata | .000 | .000 | .000 | .000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RN14 | Credito di imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'articolo 96-bis | | .000 |

**SEZ. I Oneri deducibili delle società semplici e dei soggetti equiparati**

| | | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| RN15 | INVIM | .000 | |
| RN16 | INVIM da partecipazione | .000 | |
| RN17 | Altri oneri deducibili | .000 | |
| RN18 | TOTALE ONERI DEDUCIBILI | | .000 |

**SEZ. II Oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta**

| | | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| RN19 | Oneri per cui spettano le detrazioni | .000 | |
| RN20 | Oneri da partecipazione per cui spettano le detrazioni | .000 | |
| RN21 | TOTALE ONERI PER CUI SPETTANO LE DETRAZIONI | | .000 |

**SEZ. III Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41%**

| | 1 Anno | 2 Codice fiscale | 3 Importo |
|---|---|---|---|
| RN22 | | | .000 |
| RN23 | | | .000 |
| RN24 | | | .000 |
| RN25 | | | .000 |
| RN26 | | | .000 |
| RN27 | | | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| RN28 | TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (Sommare gli importi da RN22 a RN27 col. 3) | .000 |

RN1

111

**UNICO 2000**
Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RP**
Assegnazione agevolata dei beni ai soci

Mod. N.

| | | Imponibile |
|---|---|---|
| **RP1** | Beni immobili | .000 |
| **RP2** | Beni mobili registrati | .000 |
| **RP3** | Quote di partecipazione in società | .000 |
| **RP4** | Totale imponibile soggetto ad aliquota del 10% (RP1 + RP2 +RP3) | .000 |
| **RP5** | Riserve in sospensione d'imposta soggette ad aliquota del 20% | .000 |
| **RP6** | Imposta sostitutiva imposte dirette ed Irap | .000 |
| **RP7** | Imposta sostitutiva Iva | .000 |
| **RP8** | **Totale imposta sostitutiva (RP6 + RP7)** | .000 |

RP1

**UNICO 2000**
Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

111

CODICE FISCALE

**REDDITI**

**QUADRO RQ**

**Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali**

Mod. N.

**Determinazione dell'imposta sostitutiva**

| | | |
|---|---|---|
| **RQ1** | Plusvalenze da cessione di aziende, di partecipazioni di controllo o di collegamento | .000 |
| **RQ2** | Plusvalenze da conferimenti di aziende, di partecipazioni di controllo o di collegamento | .000 |
| **RQ3** | Plusvalenze da scambi di partecipazioni | .000 |
| **RQ4** | Maggiori valori iscritti per imputazioni di disavanzi | .000 |
| **RQ5** | **Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori** | .000 |
| **RQ6** | **Imposta sostitutiva** 1 .000 N. RATE 2 | 3 .000 |
| **RQ7** | Rate dell'imposta sostitutiva dei periodi di imposta precedenti | .000 |
| **RQ8** | **Totale dell'imposta sostitutiva** | .000 |
| **RQ9** | Crediti d'imposta concessi alle imprese | .000 |
| **RQ10** | **Imposta sostitutiva da versare** | .000 |

RQ1

111

**UNICO 2000**
Società di persone ed equiparate
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RR**
**Operazioni di fusione**

Mod. N.

| Sezione | Rigo | Voce | Campi |
|---|---|---|---|
| **Sez. I Dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione** | RR1 | Denominazione | |
| | RR2 | DOMICILIO FISCALE | 1 Comune; 2 Provincia (sigla); 3 Frazione, via e numero civico; 4 Cap |
| **Dati relativi alla attività** | RR3 | Descrizione | |
| | RR4 | Codice attività | 1; 2 BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO; 3 ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ |
| **Dati relativi alla operazione** | RR5 | TIPO DI OPERAZIONE | 1 Fusione propria; 2 Incorporazione; 3 Numero soggetti fusi o incorporati; 4 Data atto di fusione (giorno mese anno) |
| **Patrimonio netto** | RR6 | Data | 1 giorno mese anno; 2 giorno mese anno; 3 giorno mese anno |
| | RR7 | Patrimonio netto | 1 .000; 2 .000; 3 .000 |
| **Altri dati** | RR8 | Aumento capitale per concambio | .000 |
| **Partecipazione al capitale sociale** | RR9 | Nuovo capitale sociale | .000 |
| | RR10 | Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante | % |
| **Sez. II Dati relativi alla società incorporata o fusa** | RR11 | Codice fiscale | 1; 2 Denominazione |
| | RR12 | DOMICILIO FISCALE | 1 Comune; 2 Provincia (sigla); 3 Frazione, via e numero civico; 4 Cap |
| **Dati relativi alla attività** | RR13 | Descrizione | |
| | RR14 | Codice attività | 1; 2 BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO; 3 ANNO INIZIO ATTIVITÀ; 4 DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI |
| **Disavanzo da annullamento e da concambio** | RR15 | Ammontare del disavanzo di fusione | 4 .000 |
| | RR16 | Imputato al conto economico | 2 .000 |
| | RR17 | IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO | 1; .000; 3 .000 |
| | RR18 | | .000; .000 |
| | RR19 | | .000; .000 |
| | RR20 | | .000; .000 |
| | RR21 | | .000; .000 |
| | RR22 | Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente | .000 |
| | RR23 | Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva | .000 |
| | RR24 | Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva | .000 |
| **Avanzo da annullamento e da concambio** | RR25 | Ammontare dell'avanzo di fusione | DA ANNULLAMENTO 2 .000; DA CONCAMBIO 3 .000 |
| | RR26 | IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO | 1; .000; .000 |
| | RR27 | | .000; .000 |
| | RR28 | | .000; .000 |
| | RR29 | | .000; .000 |
| **Riserve e fondi in sospensione di imposta Tassabili solo in caso di distribuzione** | RR30 | Ricostituiti | IMPORTO 1 .000 |
| | RR31 | Non ricostituiti | .000 |
| **Altre riserve e fondi in sospensione di imposta** | RR32 | Ricostituiti | .000 |
| | RR33 | Non ricostituiti | .000 |
| **Altri dati** | RR34 | Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante | QUOTA 1 %; COSTO 2 .000 |
| | RR35 | Partecipazioni annullate in possesso di altre | %; .000 |

RR1

111

**UNICO 2000**
Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RS**
Prospetti comuni ai Quadri RF, RG e RD

Mod. N.

**Dati relativi all'attività**

| | | |
|---|---|---|
| RS1 | DESCRIZIONE [1] | |
| | Codice attività [2] | Quadro di riferimento [3] |
| RS2 | Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella) [1] | Lavorazione per conto terzi (% dei ricavi) [2] — Ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori e aggi [3] ,000 |

**Riserve formate prima della trasformazione della società soggetta all'Irpeg in società di persone**

| | | SALDO INIZIALE | DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE | ALTRI DECREMENTI | SALDO FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| RS3 | Riserve e fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, assoggettati ad IRPEG ad aliquota ordinaria | [1] ,000 | [2] ,000 | [3] ,000 | [4] ,000 |
| RS4 | Riserve e fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, non assoggettati ad IRPEG esclusi quelli di cui ai righi RS6 e RS7 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| RS5 | Riserve e fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1/12/1983, o formati da utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi RS6 e RS7 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| RS6 | Riserve e fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| RS7 | Riserve e fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| RS8 | Riserve e fondi diversi da quelli dei righi RS6 e RS7 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |

| | | SALDO INIZIALE | INCREMENTI | DECREMENTI | SALDO FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| RS9 | Ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) del Tuir | [1] ,000 | [2] ,000 | [3] ,000 | [4] ,000 |
| RS10 | Ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b) del Tuir | ,000 | | ,000 | ,000 |

**Conferimenti agevolati**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RS11 | Società concentrataria | CODICE FISCALE [1] | DENOMINAZIONE [2] |
| RS12 | Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente | | [3] ,000 |
| RS13 | Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente | | ,000 |
| RS14 | Realizzo della partecipazione nell'esercizio | | ,000 |

**Plusvalenze e sopravvenienze attive**

| | | |
|---|---|---|
| RS15 | Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4 e 55, comma 2 del Tuir | ,000 |
| RS16 | Quota costante dell'importo di rigo RS15 | ,000 |
| RS17 | Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b) del Tuir | ,000 |
| RS18 | Quota costante dell'importo di rigo RS17 | ,000 |

**VERIFICA DELL'OPERATIVITÀ E DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI NON OPERATIVI**

RS19 Barrare la casella se è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso o meno dei requisiti di operatività

| | | VALORE MEDIO | RICAVI PRESUNTI | RICAVI EFFETTIVI | VALORE DELL'ESERCIZIO | REDDITO PRESUNTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS20 | Beni indicati nell'art. 53, comma 1 lett. c) | [1] ,000 | 1% | | [4] ,000 | 0,75% |
| RS21 | Immobilizzazioni costituite da beni immobili | ,000 | 4% | | ,000 | 3% |
| RS22 | Altre immobilizzazioni | ,000 | 15% | | ,000 | 12% |
| RS23 | **TOTALE** | | [2] ,000 | [3] ,000 | | [5] ,000 |
| RS24 | Importo complessivo dei redditi e dei proventi che non concorrono a formare il reddito | | | | | ,000 |

**Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art.2, commi da 8 a 11, della legge n. 133/99**

| | | |
|---|---|---|
| RS25 | Investimenti | ,000 |
| RS26 | Cessioni, dismissioni e ammortamenti dedotti | ,000 |
| RS27 | Differenza tra rigo RS25 e rigo RS26 | ,000 |
| RS28 | Conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva | ,000 |
| RS29 | Riduzioni del patrimonio netto | ,000 |
| RS30 | Differenza tra rigo RS28 e rigo RS29 | ,000 |
| RS31 | Minore tra l'importo di rigo RS27 e quello di rigo RS30 | ,000 |

**REGOLARIZZAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI**

**Sez. I** Iscrizioni di esistenze iniziali

| | Valore prima dell'adeguamento | Importo dell'adeguamento | Imposta sostitutiva col. 2 x 30% |
|---|---|---|---|
| RS32 | [1] ,000 | [2] ,000 | [3] ,000 |

**Sez. II** Eliminazione di esistenze iniziali

| | Valore prima dell'adeguamento | Importo dell'adeguamento | Coeffic. | Ricavi presunti col. (2) x col. (3) | Aliquota media (%) | IVA col. (4) x col. (5) | Imposta sostitutiva (col. 4 – col. 2) x 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS33 | [1] ,000 | [2] ,000 | [3] | [4] ,000 | [5] | [6] ,000 | [7] ,000 |
| RS34 | ,000 | ,000 | | ,000 | | ,000 | ,000 |
| RS35 | ,000 | ,000 | | ,000 | | ,000 | ,000 |

**Sez. III** Determinazione dell'imposta Rate

RS36 Imposta totale (sommare importi di col. (3) Sez. I e di col. (6) e (7) Sez. II) ,000

| | Prima | Seconda | Terza | Quarta | Quinta | Sesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS37 | [1] ,000 | [2] ,000 | [3] ,000 | [4] ,000 | [5] ,000 | [6] ,000 |

RS1

111

**UNICO 2000**
Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RT**
**Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva**

| Sezione | Rigo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| **SEZIONE I** Plusvalenze realizzate entro il 30/6/1998 (D.L. 28-1-1991, n. 27, convertito dalla L. 25-3-1991, n. 102) | RT1 | Totale dei corrispettivi delle cessioni | .000 |
| | RT2 | Totale dei costi o dei valori di acquisto | .000 |
| | RT3 | Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2; indicare zero se il risultato è negativo) | .000 |
| | RT4 | Eccedenza delle minusvalenze | .000 |
| | RT5 | Differenza (RT3 - RT4) | .000 |
| | RT6 | Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RT5) | .000 |
| | RT7 | Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91) | .000 |
| | RT8 | Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata | .000 |
| | RT9 | IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO | .000 |
| | RT10 | IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO | .000 |

| Minusvalenze non compensate nell'anno | Rigo | Eccedenza relativa al 1995 | Eccedenza relativa al 1996 | Eccedenza relativa al 1997 | Eccedenza relativa al 1998 | Eccedenza relativa al 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RT11 | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 |

| Sezione | Rigo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| **SEZIONE II-A** Plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 5 D.Lgs. 461/97) | RT12 | Totale dei corrispettivi delle cessioni | .000 |
| | RT13 | Totale dei costi o dei valori di acquisto | .000 |
| | RT14 | Plusvalenze imponibili (RT12 - RT13; indicare zero se il risultato è negativo) | .000 |
| | RT15 | Eccedenza delle minusvalenze | .000 |
| | RT16 | Differenza (RT14 - RT15) | .000 |
| | RT17 | Imposta sostitutiva (27% dell'importo di rigo RT16) | .000 |
| | RT18 | Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91; art. 5, comma 2, D.Lgs. 461/97) | .000 |
| | RT19 | Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata | .000 |
| | RT20 | IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO | .000 |
| | RT21 | IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO | .000 |

| Minusvalenze non compensate nell'anno | Rigo | Eccedenza relativa al 1995 | Eccedenza relativa al 1996 | Eccedenza relativa al 1997 | Eccedenza relativa al 1998 | Eccedenza relativa al 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RT22 | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 |

| Sezione | Rigo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| **SEZIONE II-B** Altre plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 (art. 5 D.Lgs. 461/97) | RT23 | Totale dei corrispettivi | .000 |
| | RT24 | Totale dei costi o dei valori di acquisto | .000 |
| | RT25 | Plusvalenze imponibili (RT23 - RT24; indicare zero se il risultato è negativo) | .000 |
| | RT26 | Eccedenza delle minusvalenze | .000 |
| | RT27 | Differenza (RT25 - RT26) | .000 |
| | RT28 | Imposta sostitutiva (12,50% dell'importo di rigo RT27) | .000 |
| | RT29 | Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata | .000 |
| | RT30 | IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO | .000 |

| Minusvalenze non compensate nell'anno | Rigo | Eccedenza relativa al 1995 | Eccedenza relativa al 1996 | Eccedenza relativa al 1997 | Eccedenza relativa al 1998 | Eccedenza relativa al 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RT31 | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 |

| Sezione | Rigo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| **Riepilogo compensazioni** | RT32 | Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX4 col. 2 Mod. UNICO 99) (di cui già compensata nel Mod. F24 1 .000 ) | 2 .000 |
| | RT33 | TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO | .000 |

RT1

**UNICO 2000**
Società di persone ed equiparate

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

111

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RU**
**Crediti di imposta concessi a favore delle imprese**

**Investimenti innovativi** (artt. 5 e 6 L. n. 317/1991)

| | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| RU1 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 | |
| RU2 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | 4 .000 |
| RU3 | Credito utilizzato ai fini Iva | .000 | .000 | .000 | |
| RU4 | Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RU5 | Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RU6 | Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne) | .000 | .000 | .000 | .000 |

**Spese di ricerca** (art. 8, L. n. 317/1991)

| | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU7 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | |
| RU8 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | | 5 .000 |
| RU9 | Credito utilizzato ai fini Iva | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| RU10 | Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RU11 | Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RU12 | Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne) | | .000 | .000 | .000 | .000 |

**Esercizio di servizio di taxi** (art. 20, D.L. n. 331/1993)

| | | |
|---|---|---|
| RU13 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 5 .000 |
| RU14 | Credito d'imposta concesso nel periodo | .000 |

| | | Versamento delle ritenute | Iva | Imposta sostitutiva | Compensaz. D.Lgs. 241/97 |
|---|---|---|---|---|---|
| RU15 | Credito utilizzato ai fini | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 |

| | | |
|---|---|---|
| RU16 | Differenza | .000 |
| RU17 | Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta | .000 |
| RU18 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |

**Nuove assunzioni** (art. 4, L. n. 449/1997)

| | | |
|---|---|---|
| RU19 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 4 .000 |
| RU20 | Credito d'imposta concesso nel periodo | .000 |

| | | Iva | Imposta sostitutiva | Compensaz. D.Lgs. 241/97 |
|---|---|---|---|---|
| RU21 | Credito utilizzato ai fini | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 |

| | | |
|---|---|---|
| RU22 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |

**Incentivi al settore del commercio e turismo** (art. 11, L. n. 449/1997)

| | | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|
| RU23 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 1 .000 | |
| RU24 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | 2 .000 |
| RU25 | Credito utilizzato ai fini Iva | .000 | |
| RU26 | Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva | .000 | .000 |
| RU27 | Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 | .000 | .000 |
| RU28 | Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 | .000 |

**Strumenti per pesare** (art. 1, L. n. 77/1997)

| | | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|
| RU29 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 1 .000 | |
| RU30 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | 2 .000 |
| RU31 | Credito utilizzato ai fini Iva | .000 | |
| RU32 | Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva | .000 | .000 |
| RU33 | Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 | .000 | .000 |
| RU34 | Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 | .000 |

**Promozione imprenditoria femminile** (art. 5, L. n. 215/1992)

| | | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|
| RU35 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 1 .000 | 2 .000 | |
| RU36 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | 3 .000 |
| RU37 | Credito utilizzato ai fini Iva | .000 | .000 | |
| RU38 | Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva | .000 | .000 | .000 |
| RU39 | Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 | .000 | .000 | .000 |
| RU40 | Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 | .000 | .000 |

RU1

Codice fiscale (*) 064

| Sezione | Rigo | Descrizione | Campi |
|---|---|---|---|
| **Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese** (art. 4, L n. 448/1998) | RU41 | Credito d'imposta concesso nel periodo | 4 .000 |
| | RU42 | Credito utilizzato ai fini | Iva 1 .000; Imposta sostitutiva 2 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 3 .000 |
| | RU43 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |
| **Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli** (art. 29, D.L n. 669/1996, art. 22 L n. 266/1997, art. 1 D.L n. 324/1997, art. 6 L n. 140/1999, art. 54 L n. 488/1999) | RU44 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | .000 |
| | RU45 | Credito d'imposta concesso nel periodo | .000 |
| | RU46 | Credito utilizzato ai fini | Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Imposta sostitutiva 3 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 .000 |
| | RU47 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |
| **Rottamazione macchine e attrezzature agricole** (art. 17, comma 34, L n. 449/1997) | RU48 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 5 .000 |
| | RU49 | Credito d'imposta concesso nel periodo | .000 |
| | RU50 | Credito utilizzato ai fini | Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Imposta sostitutiva 3 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 .000 |
| | RU51 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |
| **Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o GPL** (art. 1, L n. 403/1997) | RU52 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 5 .000 |
| | RU53 | Credito d'imposta concesso nel periodo | .000 |
| | RU54 | Credito utilizzato ai fini | Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Imposta sostitutiva 3 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 .000 |
| | RU55 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |
| **Attrezzature informatiche** (art. 6, L n. 449/1997) | RU56 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 1998: 1 .000; 1999 |
| | RU57 | Credito d'imposta concesso nel periodo | 2 .000 |
| | RU58 | Credito utilizzato ai fini Iva | .000; .000 |
| | RU59 | Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva | .000; .000 |
| | RU60 | Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 | .000; .000 |
| **Incentivi per la ricerca scientifica** (art. 5, L n. 449/1997) | RU61 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 4 .000 |
| | RU62 | Credito d'imposta concesso nel periodo | .000 |
| | RU63 | Credito utilizzato ai fini | Iva 1 .000; Imposta sostitutiva 2 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 3 .000 |
| | RU64 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |
| **Area archeologica di Pompei** (art. 9, L n. 352/1997) | RU65 | Credito d'imposta concesso nel periodo | 3 .000 |
| | RU66 | Credito utilizzato ai fini | Imposta sostitutiva 1 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 2 .000 |
| **Metanizzazione Sardegna** (L n. 73/1998) | RU67 | Credito d'imposta concesso nel periodo | 5 .000 |
| | RU68 | Credito utilizzato ai fini | Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Imposta sostitutiva 3 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 .000 |
| | RU69 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |
| **Altri crediti d'imposta non più in vigore** | RU70 | Importo residuo | 5 .000 |
| | RU71 | Importo utilizzato ai fini | Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Imposta sostitutiva 3 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 .000 |
| **Creditori verso EFIM** (art. 1, D.L n. 532/1993, art. 8, D.L n. 265/1995) | RU72 | Credito vantato residuo della precedente dichiarazione | 3 .000 |
| | RU73 | Credito rimborsato | .000 |
| | RU74 | Sospensione | Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000 |
| | RU75 | Sospensione per iscrizione a ruolo | .000 |
| | RU76 | Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RU2

**UNICO 2000**
Società di persone ed equiparate
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

111

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RV**
**Riconciliazione dati di bilancio e fiscali**

Mod. N.

Operazioni di fusione e scissione, art. 3, c. 105, L. n. 549/95; beni rivalutati

| | | VALORE INIZIALE | INCREMENTI | DECREMENTI | VALORE FINALE | VALORE DI REALIZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV1 | TIPO DI BENI 1 | | | | | |
| | di bilancio | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 |
| | fiscale | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | 10 .000 | |
| RV2 | TIPO DI BENI 1 | | | | | |
| | di bilancio | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 |
| | fiscale | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | 10 .000 | |
| RV3 | TIPO DI BENI 1 | | | | | |
| | di bilancio | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 |
| | fiscale | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | 10 .000 | |
| RV4 | TIPO DI BENI 1 | | | | | |
| | di bilancio | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 |
| | fiscale | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | 10 .000 | |
| RV5 | TIPO DI BENI 1 | | | | | |
| | di bilancio | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 |
| | fiscale | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | 10 .000 | |
| RV6 | TIPO DI BENI 1 | | | | | |
| | di bilancio | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 |
| | fiscale | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | 10 .000 | |
| RV7 | TIPO DI BENI 1 | | | | | |
| | di bilancio | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 |
| | fiscale | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | 10 .000 | |

RV1

111

**UNICO 2000**
Società di persone ed equiparate
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RX**
Compensazioni – Rimborsi – Rateizzazioni

| | | | Eccedenza di versamento (da ripartire nelle colonne 2 e 3) | Importo di cui si chiede il rimborso | Credito da utilizzare in compensazione o in detrazione |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sez. I** Utilizzo dei crediti e delle eccedenze (vedere istruzioni) | RX1 | Iva | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 |
| | RX2 | Irap | .000 | .000 | .000 |
| | RX3 | Eccedenze di imposta sostitutiva di cui al quadro RP | .000 | .000 | .000 |
| | RX4 | Eccedenze di imposta sostitutiva di cui al quadro RQ | .000 | .000 | .000 |
| | RX5 | Altre imposte sostitutive versate in eccesso | .000 | .000 | .000 |
| | RX6 | Imposta sostitutiva a credito da quadro RT | .000 | .000 | .000 |
| | RX7 | Eccedenze di versamenti di ritenute di cui al quadro ST | | .000 | .000 |
| | RX8 | Barrare la casella se si richiede che il rimborso venga effettuato in EURO | | | |
| **Sez. II** Riepilogo IVA | RX9 | Versamento annuale dell'IVA | | 1 Importo da versare .000 | 2 Importo versato .000 |
| **Sez. III** Rateizzazioni dei versamenti del saldo 1999 e degli acconti 2000 | RX10 | INDICARE IL NUMERO DELLE RATE | | | IVA 1 <br> ALTRE IMPOSTE 2 |

RX1

**UNICO 2000**
Società di persone ed equiparate
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

111

**REDDITI**
**MODULO RW**
Investimenti all'estero e/o, trasferimenti da, per e sull'estero

CODICE FISCALE

Mod. N.

**Sez. I** - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

| | Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento | | Paese estero di residenza | Trasferimento da o verso l'estero (*) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 cognome o denominazione | 2 nome | 3 | 4 |

| | Paese estero del trasferimento | | Mezzo di pagamento | | Causale | Data | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW1 | 5 descrizione | 6 codice | 7 descrizione | 8 codice (*) | 9 codice (*) | 10 | 11 .000 |
| RW2 | 1 / 5 | 6 | 2 / 7 | 8 | 3 / 9 | 10 | 4 / 11 .000 |
| RW3 | 1 / 5 | 6 | 2 / 7 | 8 | 3 / 9 | 10 | 4 / 11 .000 |
| RW4 | 1 / 5 | 6 | 2 / 7 | 8 | 3 / 9 | 10 | 4 / 11 .000 |
| RW5 | 1 / 5 | 6 | 2 / 7 | 8 | 3 / 9 | 10 | 4 / 11 .000 |
| RW6 | 1 / 5 | 6 | 2 / 7 | 8 | 3 / 9 | 10 | 4 / 11 .000 |
| RW7 | 1 / 5 | 6 | 2 / 7 | 8 | 3 / 9 | 10 | 4 / 11 .000 |
| RW8 | 1 / 5 | 6 | 2 / 7 | 8 | 3 / 9 | 10 | 4 / 11 .000 |
| RW9 | 1 / 5 | 6 | 2 / 7 | 8 | 3 / 9 | 10 | 4 / 11 .000 |
| RW10 | 1 / 5 | 6 | 2 / 7 | 8 | 3 / 9 | 10 | 4 / 11 .000 |
| RW11 | 1 / 5 | 6 | 2 / 7 | 8 | 3 / 9 | 10 | 4 / 11 .000 |
| RW12 | 1 / 5 | 6 | 2 / 7 | 8 | 3 / 9 | 10 | 4 / 11 .000 |

(*) Vedere istruzioni

RW1

Codice fiscale (1) Mod. N. (1) 064

**Sez. II** - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/1999

| | Paese estero dell'investimento o dell'attività estera 1 descrizione | 2 codice (*) | Causale 3 descrizione | 4 codice (*) | Importo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| RW13 | | | | | .000 |
| RW14 | | | | | .000 |
| RW15 | | | | | .000 |
| RW16 | | | | | .000 |
| RW17 | | | | | .000 |
| RW18 | | | | | .000 |
| RW19 | | | | | .000 |
| RW20 | | | | | .000 |
| RW21 | | | | | .000 |

**Sez. III** - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1999

| | Paese estero dell'investimento o dell'attività estera 1 descrizione / Estremi del conto corrente (*) 5 | 2 codice (*) | Tipo trasferimento (*) 3 / Data 6 | Causale (*) 4 codice / Importo 7 |
|---|---|---|---|---|
| RW22 | | | | .000 |
| RW23 | 1 / 5 | 2 | 3 / 6 | 4 / 7 .000 |
| RW24 | 1 / 5 | 2 | 3 / 6 | 4 / 7 .000 |
| RW25 | 1 / 5 | 2 | 3 / 6 | 4 / 7 .000 |
| RW26 | 1 / 5 | 2 | 3 / 6 | 4 / 7 .000 |
| RW27 | 1 / 5 | 2 | 3 / 67 | 4 / 7 .000 |
| RW28 | 1 / 5 | 2 | 3 / 6 | 4 / 7 .000 |
| RW29 | 1 / 5 | 2 | 3 / 6 | 4 / 7 .000 |
| RW30 | 1 / 5 | 2 | 3 / 6 | 4 / 7 .000 |

(*) Vedere istruzioni
(1) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RW2

00A3489

DECRETO 13 marzo 2000.

**Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «UNICO 2000 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati» che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2000 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal predetto decreto n. 542 del 1999, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, concernente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472;

Visto il decreto 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, di approvazione del modello 770/2000 concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi e relative istruzioni;

Visto il decreto 30 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2000, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1999 e relative istruzioni;

Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Considerato che sono state recepite le osservazioni formulate, con nota n. 9764 del 2 febbraio 1999, dal Garante per la protezione dei dati personali in ordine alla informativa da rendere agli interessati ed alla manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni e per l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica ai fini di una più celere acquisizione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria;

Considerata l'opportunità di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione in materia di imposte sui redditi, compresa quella unificata, al fine di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione;

Decreta:

Art. 1.

*Modelli di dichiarazione unificata delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati*

1. È approvato, con le relative istruzioni, integrate da istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA/2000, il modello «Unico 2000 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati» da presentare nell'anno 2000 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.

2. Il modello è composto da:

*a)* il frontespizio ed i quadri RC, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RU, RV, RX, RY, RZ, costituenti il modello relativo alla dichiarazione da presentare agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oggetto di approvazione del presente decreto;

*b)* i quadri costituenti il modello IVA/2000, concernente la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto — con esclusione del frontespizio e del quadro VX — approvato con il decreto 30 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2000;

*c)* i quadri costituenti il modello 770/2000, con esclusione del frontespizio, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, la comunicazione degli amministratori dei condomini nonché i moduli per la consegna alle banche convenzionate, alle agenzie postali e agli intermediari abilitati, dei modelli 730 e delle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, approvati con il decreto 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento n. 231 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999;

*d)* il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1999, da approvare con successivo decreto;

*e)* i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di natura extra contabile rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che verranno approvati con successivo decreto. Con il medesimo decreto verranno individuati gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti agli stessi fini, oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.

Art. 2.

*Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa*

1. I modelli di dichiarazione Unico 2000 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.finanze.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui al comma 4.

2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate dal comma 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui all'art. 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 4 e all'allegato 1 al presente decreto. A tal fine i modelli sono resi disponibili nel medesimo sito Internet del Ministero delle finanze in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:

nell'allegato 1 al presente decreto, per i quadri indicati all'art. 1, comma 2, lett. *a);*

nei relativi decreti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati all'art. 1.

Per tutti i tipi di modelli di cui all'art. 1, compreso il mod. IVA/2000, è consentita, per la riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

5. Per la stampa della busta, da utilizzare per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate e alle agenzie postali, si rinvia alle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al decreto dirigenziale 18 dicembre 1998 di approvazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 1998.

Art. 3.

*Trasmissione telematica delle dichiarazioni*

1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati dei modelli di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo decreto.

2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, indicati nell'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, ai sensi all'art. 3, comma 6, del predetto decreto, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

*Il direttore generale:* ROMANO

---

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE
PER LA STAMPA DEI MODELLI

*Struttura e formato dei modelli.*

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21;

altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello». Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».

È altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

*Caratteristiche della carta dei modelli.*

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

*Caratteristiche grafiche dei modelli.*

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai facsimili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: 1 (uno) decimo di pollice;

altezza: 1 (uno) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (uno) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella tabella posta in fondo al presente allegato.

La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere «Courier», o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 082 devono riportare stampate, con tipo di carattere «Courier», o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal dodicesimo decimo di pollice dell'area grafica;

il numero progressivo di modello, posizionato a partire dal quarantatreesimo decimo di pollice dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella «Mod. N.» della corrispondente prima pagina di tale modello (il numero progressivo non deve essere indicato per la seconda facciata del frontespizio e per i quadri RF e RU).

Le zone riservate al «N. Protocollo», alla «Data di presentazione», alla «Denominazione», al «Codice fiscale» e alla casella «Mod. N.», devono essere stampate in colore marrone (pantone n. 471 U) su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in colore marrone (pantone n. 471 U).

La zona riservata al «N. Protocollo», deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Data di presentazione», deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Denominazione», deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 22 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al «Mod. N.» devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio delle zona retinata della prima pagina del frontespizio, identificata nella successiva tabella con il codice numerico 073, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 122, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine del frontespizio e dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 082, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (uno) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

*Colori.*

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a),* del presente decreto deve essere utilizzato il colore marrone (pantone n. 471 U) con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;

tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

È altresì consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei quadri di cui all'art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente decreto.



| TIPO DI PAGINA | CODICE NUMERICO | SEQUENZA MARCHE (le marche bianche **non** devono essere stampate) |
|---|---|---|
| Frontespizio (prima pagina) | 073 | □ ■ ■ ■ ■ |
| Quadri: RC, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RN, RO, RQ/RP, RR, RS, RU, RV, RX, RY, RZ. | 122 | ■ ■ □ □ ■ |
| Frontespizio (seconda pagina)<br>Quadri: RC, RF, RH, RO, RR, RS, RU, RZ. (seconda pagina) | 082 | ■ □ □ □ ■ |

**MINISTERO DELLE FINANZE**

# UNICO 2000

## Società di capitali

## DICHIARAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

**INDICE**

# I - ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

## 1. COS'È IL MODELLO UNICO 2000 E COM'È COMPOSTO

Il Modello Unico è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali.
I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che devono presentare la dichiarazione dei redditi, dell'IVA annuale, dell'IRAP e quella dei sostituti d'imposta sono tenuti a compilare la dichiarazione unificata annuale e devono utilizzare il modello UNICO 2000.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare , tenuti alla presentazione di almeno due delle quattro dichiarazioni previste, ossia:
- dei redditi;
- dell'IVA;
- dei sostituti d'imposta, quando siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di venti soggetti;
- dell'IRAP.

Il modello UNICO 2000 – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati si compone a sua volta di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:
- Modello per la dichiarazione dei redditi, di colore marrone, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, di colore blu, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, di colore arancio, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione del sostituto d'imposta, di colore verde, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

Se la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli avviene mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentiti, è ammessa la stampa monocromatica di tutti i predetti modelli utilizzando il colore nero.
I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO.
I modelli relativi alle suddette dichiarazioni non sono più stampati a cura dell'Amministrazione finanziaria e, pertanto, non è prevista la distribuzione gratuita.
Essi sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito internet del Ministero delle Finanze (**www.finanze.it**) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel decreto di approvazione.
Nello stesso sito Internet è disponibile uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

## 2. LE NOVITÀ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione sono state diversamente articolate rispetto agli anni precedenti.
Esse sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere:
- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

I quadri dei singoli modelli di dichiarazione sono stati, inoltre, rinominati allo scopo di poter identificare, possibilmente con la medesima lettera, lo stesso quadro in tutti i tipi di modelli (UNICO Persone fisiche - UNICO Società di persone ed equiparate - UNICO Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati - UNICO Enti non commerciali ed equiparati).

## 3. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; peraltro attraverso il modello UNICO vengono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri Enti:

- l'Irpeg e le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'Iva relativa al periodo d'imposta 1999 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'Irap è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

## 4. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il modello UNICO contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione:
- dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo;
- dell'IVA;
- del sostituto di imposta;
- dell'IRAP.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata i contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che devono presentare due o più delle seguenti quattro dichiarazioni:
- dei redditi;
- dell'IVA;
- dei sostituti di imposta, quando siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di venti soggetti;
- dell'Irap.

È considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 1999 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 1999).
I contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata neanche quando sono tenuti alla presentazione di almeno due delle anzidette dichiarazioni.

Sono considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, non solo quelli cosiddetti a cavallo, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 1999 al mese di febbraio 2000 ovvero dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 1999), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 1999 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 1999, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 1999).

Per i periodi di imposta che, ai fini dell'IRPEG, sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 1999 (anche se iniziati nel corso del 1998) si applicano le seguenti regole:
- la dichiarazione dei redditi va presentata alle agenzie postali in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 99 approvato nel corso del 1999. **Può anche essere trasmessa in via telematica direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato fino alla data in cui è disponibile la procedura di trasmissione relativa all'annualità interessata.**
  Qualora il modello UNICO 99 non rechi l'indicazione di taluni dati richiesti nei modelli approvati nel 2000, questi ultimi dovranno essere forniti solo se successivamente richiesti all'Amministrazione finanziaria;
- la dichiarazione Iva va presentata utilizzando sempre i nuovi modelli approvati con decreto 30 dicembre 1999, relativamente al 1999;
- la dichiarazione del sostituto di imposta va presentata utilizzando il nuovo modello approvato il 20 dicembre 1999, relativamente agli ammontari assoggettati a ritenuta nel corso dell'anno 1999;
- la dichiarazione Irap va presentata utilizzando il modello approvato nel corso del 1999.

Parimenti, i soggetti che hanno effettuato ritenute nei confronti di più di 20 soggetti, presente-

ranno entro il mese di maggio (ovvero entro il mese di giugno se tenuti alla trasmissione telematica) il modello 770 e nel modello UNICO non inseriranno i quadri relativi alla dichiarazione dei sostituti di imposta, ferma restando, per le altre dichiarazioni, l'obbligo di unificazione.
I curatori sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative al soggetto fallito in forma autonoma, nei termini previsti dalla legge per ciascuna dichiarazione.
In **Appendice** alla voce "Casi particolari di presentazione della dichiarazione" sono illustrati alcuni casi particolari di presentazione delle dichiarazioni in presenza di operazioni di liquidazione.

Per le modalità di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta nel caso in cui la dichiarazione unificata sia predisposta da due diversi soggetti, vedere in **Appendice** la voce "Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del modello 770".

## 5. COME SI COMPILA

Il modello è composto di due esemplari:
• originale;
• copia per il contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.
Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.
In caso di presentazione della dichiarazione ad uno sportello bancario o ad un'agenzia postale la "copia ad uso del contribuente" va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2000.
In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, allo stesso va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dallo stesso contribuente; inoltre quest'ultimo conserverà la copia della dichiarazione nella quale è stata apposta la sua firma e quella con cui l'intermediario ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

## 6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

### 6.1 Quando si presenta

Il modello UNICO 2000 si presenta alle agenzie postali, agli sportelli bancari, agli intermediari abilitati ed alle società del gruppo che ne curano la presentazione entro:
• un mese dall'approvazione del bilancio, per i soggetti tenuti all'approvazione dello stesso;
• sei mesi dalla fine del periodo di imposta, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio.
Le dichiarazioni unificate con termine di presentazione che scade dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2000 devono essere presentate entro il 31 maggio.
**Le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni Irap da presentare autonomamente, utilizzando il modello UNICO 99 approvato nel corso del 1999, con termine di presentazione che scade tra il 1° gennaio 2000 e il 2 marzo 2000, giorno precedente a quello di entrata in vigore del regolamento con cui sono state apportate modifiche al D.P.R. n. 322 del 1998 (D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, pubblicato nella G.U. n. 39 del 17 febbraio 2000), devono essere presentate entro il 31 maggio 2000.**

Le altre dichiarazioni da presentare autonomamente devono essere consegnate alle agenzie postali, agli sportelli bancari ed agli altri soggetti precedentemente indicati:
• dal 1° febbraio al 31 maggio, se trattasi di dichiarazione Iva;
• nel mese di maggio per quanto riguarda la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'agenzia postale, di uno dei soggetti incaricati di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 o della società del gruppo incaricata della trasmissione telematica della dichiarazione.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'agenzia postale, a uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica o alla società del gruppo incaricata della trasmissione.

**I soggetti abilitati alla trasmissione diretta presentano le proprie dichiarazioni entro lo stesso termine di trasmissione.**

Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica e le società del gruppo incaricati della trasmissione stessa sono tenuti all'invio telematico delle dichiarazioni entro:
• due mesi dall'approvazione del bilancio, per le società tenute all'approvazione dello stesso;

- sette mesi dalla fine del periodo di imposta, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio.

## 6.2 A chi si presenta

La dichiarazione, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnata:
- ad un'agenzia postale o ad una banca convenzionata;
- ad un intermediario autorizzato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitabili).

## 6.3 Dichiarazione presentata a banche e agenzie postali

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle agenzie postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e le agenzie postali non accetteranno la dichiarazione.

Gli sportelli bancari possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona. Sia le agenzie postali che le banche convenzionate sono tenute a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

## 6.4 Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico del Ministero delle Finanze attraverso gli intermediari abilitati

Gli intermediari indicati dalla legge sono obbligati a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Hanno, inoltre, la facoltà di trasmettere quelle che il contribuente consegna loro già compilate, se intendono svolgere tale attività di ricezione delle dichiarazioni.
I CAF per i lavoratori dipendenti, in base all'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del Tuir.
I CAF per le imprese prestano assistenza fiscale alle imprese indicate nell'articolo 34, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 241 del 1997.
I CAF per i lavoratori dipendenti e i CAF per le imprese possono, però, al pari degli altri intermediari, svolgere l'attività di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente in riferimento a qualsiasi tipologia di dichiarazione.
Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari appartenenti alle seguenti categorie:
- iscritti, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- **associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;**
- centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti;
- centri di assistenza fiscale per le imprese.

Sono, altresì, obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti quali, ad esempio, le associazioni professionali e le società di servizi contabili in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati è costituita da soggetti abilitabili o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili. Per l'individuazione di tali soggetti vedere in **Appendice** la voce "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni".
Nei casi di fallimento, il curatore, in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla trasmissione telematica, ha facoltà di trasmettere con tale modalità anche le dichiarazioni relative al fallimento, in alternativa alla consegna ad un'agenzia postale, ad una banca convenzionata o ad un intermediario autorizzato.
Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi con-

segnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.
In tal modo le dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione, ferma restando che l'impegno a trasmettere è sempre assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

Il contribuente può verificare se il consulente al quale si è rivolto ha ottenuto tale abilitazione consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze (indirizzo: **www.finanze.it**) nel quale verrà riportato l'elenco aggiornato degli utenti del servizio al quale è possibile rivolgersi.

Nel caso in cui la dichiarazione non sia stata predisposta da un intermediario obbligato alla trasmissione telematica, il contribuente ne curerà l'inoltro all'Amministrazione finanziaria consegnandola ad uno sportello bancario, ad un'agenzia postale o a uno degli intermediari abilitati. Tali intermediari possono assumere l'impegno a trasmettere le dichiarazioni a loro consegnate esclusivamente nei confronti dei singoli contribuenti. Gli intermediari non possono stipulare accordi con le banche o le poste per consegnare alle stesse le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente con modalità diverse da quelle previste per la consegna diretta da parte del detto contribuente.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'utente del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per il servizio prestato.
Gli intermediari, le banche e la "Poste italiane S.p.A." possono trasmettere in via telematica anche le proprie dichiarazioni avvalendosi dei medesimi codici di autenticazione che utilizzano per la trasmissione delle dichiarazioni da loro ricevute. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Amministrazione finanziaria e la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è costituita dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
Le banche e la "Poste italiane S.p.A." che si avvalgono, per la trasmissione telematica, di soggetti delegati possono trasmettere le proprie dichiarazioni tramite gli stessi delegati.

**Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al contribuente in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica**

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, contenente sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti sia la ricevuta della presentazione della dichiarazione stessa.
L'originale della dichiarazione, contenente le firme del contribuente e dell'intermediario, deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli che il contribuente ha dichiarato.
Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute.
Conseguentemente, ad esempio, non dovrà essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica il nuovo domicilio del contribuente, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario.
Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" è prevista l'indicazione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica. In particolare nella sezione I devono essere indicati la data di presentazione ed il protocollo attribuito alla dichiarazione e nella sezione III deve essere apposta la firma dell'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione stessa.
Il protocollo deve essere costituito da undici caratteri alfanumerici, con esclusione di spazi intermedi e di qualsiasi carattere speciale.
L'attribuzione del numero di protocollo, che deve comunque risultare univoca, va effettuata tenendo conto che, in relazione alle esigenze organizzative delle proprie strutture, possono essere istituiti più protocolli. Ad esempio un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si ritenga opportuno dedicare alcune postazioni alla lavorazione di un particolare modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficoltoso gestire un protocollo generale.
L'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:
- nel momento in cui il contribuente consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere una dichiarazione compilata dal contribuente;
- precedentemente alla consegna della dichiarazione al contribuente nel caso in cui l'intermediario si impegna a trasmettere una dichiarazione da lui predisposta.

La copia del modello, sulla quale sono state apposte le firme e l'indicazione del protocollo attribuito alla ricevuta, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante, in quanto prova della presentazione della stessa.
Deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'utente del servizio si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.

## 6.5 Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:

- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- gli estremi della ricevuta rilasciata al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette ricevute saranno trasmesse, in via telematica, all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il contribuente può richiederle:

- all'intermediario al quale si è rivolto;
- agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

## 6.6 Dichiarazioni predisposte da soggetti di grandi dimensioni e gruppi

Le società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire, **pari a euro 2.582.284,50**, gli enti di cui al comma 1, lett. b), dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a detto importo **nonché, a partire da quest'anno, i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50**, presentano la dichiarazione in via telematica.
L'entità del capitale sociale o del patrimonio netto, **nonché il numero dei dipendenti**, va accertato alla chiusura del periodo d'imposta avvenuta nell'anno solare precedente a quello in cui si concretizza l'obbligo di presentare le dichiarazioni in via telematica e ha effetto per l'intero anno ed in riferimento a tutte le dichiarazioni che devono essere presentate. **Per determinare il numero dei dipendenti bisogna tener conto anche di quelli cessati nel periodo d'imposta.**

Conseguentemente, una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, ha chiuso il proprio bilancio al 31 marzo 1999 con capitale sociale di 6 miliardi, **pari a euro 3.098.741,39**, è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se nel bilancio chiuso al 31 marzo 2000 il capitale sociale risultasse inferiore al predetto limite. Analogamente, una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, alla chiusura dei bilancio al 31 marzo 1999 ha sessanta dipendenti, calcolati tenuto conto anche di quelli cessati nel corso del periodo d'imposta, è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se al 31 marzo 2000 avesse un numero di dipendenti inferiore a cinquanta. Il mancato superamento dei predetti limiti produrrà effetti nel 2001, anno in cui la società non avrà l'obbligo di effettuare la predetta trasmissione in via telematica.
Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai fini della verifica del numero dei dipendenti occorre considerare il dato riportato nel punto 1 del rigo SS1 del quadro SS del modello 770/2000.
L'obbligo di presentare in via telematica la dichiarazione è assolto anche facendo trasmettere ad un intermediario abilitato la dichiarazione dallo stesso predisposta o quella che il dichiarante gli ha consegnato già compilata.

Per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non è, invece, possibile presentare ad una banca convenzionata o ad una agenzia postale la propria dichiarazione. Nel caso in cui i soggetti obbligati alla trasmissione telematica trasmettono direttamente la propria dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Amministrazione finanziaria e a tale dato occorre fare riferimento ogni qualvolta una disposizione di legge richiama i termini di presentazione (ad es. ravvedimento operoso).

La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Amministrazione stessa attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

Nell'ambito dei gruppi, in cui almeno una società o ente obbligato alla presentazione della dichiarazione in Italia possiede i menzionati requisiti, la trasmissione telematica delle dichiara-

zioni dei soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei predetti requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992.

La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

La società o le società che all'interno del gruppo vengono incaricate della trasmissione telematica possono trasmettere anche dichiarazioni di società del gruppo non obbligate ad effettuare direttamente la trasmissione telematica.

È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società che si intende incaricare. Se quest'ultima accetta l'incarico, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione", sezione I, deve essere sottoscritto l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione, indicando il codice fiscale della società incaricata della trasmissione. La dichiarazione, sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla, deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti. La copia della dichiarazione, sulla quale sono state apposte le firme e l'indicazione del protocollo attribuito alla ricevuta, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante in quanto prova della avvenuta presentazione della stessa.

## 6.7 Dichiarazioni predisposte dagli intermediari finanziari

**Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 20 settembre 1997 tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, possono trasmettere direttamente le proprie dichiarazioni, attraverso il servizio telematico.**
**Nel caso in cui la società trasmetta direttamente la propria dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Amministrazione finanziaria e a tale data occorre fare riferimento ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad esempio, ravvedimento operoso). La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Amministrazione stessa attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.**
**È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite un intermediario o presentare la dichiarazione in banca o posta, se non si tratta di società ed enti di grandi dimensioni [società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), ed enti di cui al comma 1, lett. b), del medesimo art. 87 del Tuir con, rispettivamente, capitale sociale e patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire, pari a euro 2.582.284,50], o soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50.**

## 6.8 Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere spedita dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze – 00100 Roma - Italia – e deve recare scritto, a carattere evidente:
- denominazione della società o ente;
- codice fiscale della società o ente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2000 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati".

**6.9**
**Dichiarazione annuale IVA**

**Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo III "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2000".**

# II - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

## R1 - SOGGETTI TENUTI A UTILIZZARE IL MOD. "UNICO - SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI"

**1.1**
**Generalità**

Il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG):

1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Mod. "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati".
Essi sono:

1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato, **comprese le fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153**;
2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato;
4) società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve altresì essere presentato dai fondi pensione costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, compresi quelli di cui all'art. 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo non configurati nell'ambito del patrimonio di società o enti.
Tali soggetti devono compilare il frontespizio del presente modello, il quadro RO per l'indicazione degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo del fondo, nonché il quadro RI riguardante i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 14 del citato D.Lgs. n. 124 del 1993.
Il quadro RI deve inoltre essere compilato, unitamente agli altri quadri della presente dichiarazione, dalle società ed enti nell'ambito del cui patrimonio i fondi pensione sono stati costituiti con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile, compresi quelli aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 1993.

**1.2**
**Società di capitali residenti in Italia**

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi "Mod. UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita.

Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell'art. 95 del Tuir, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle disposizioni del capo II, successive al predetto art. 95, prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del quadro RF, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei menzionati criteri.
Qualora i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito, secondo le disposizioni del Tuir, non risultino dal bilancio o dal rendiconto, essi devono essere indicati in apposito prospetto (da predisporre e conservare).

## 1.3 Enti commerciali residenti in Italia

Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

L'art. 87, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
L'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

L'Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni della legge istitutiva, dell'atto costitutivo o dello statuto.

Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono quindi le regole previste per dette società riguardo all'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito, e ai quadri da compilare.

## 1.4 Società ed enti non residenti in Italia

Le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato – in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività – sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana non residenti (cfr. art. 2507 c.c.).
Il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dalle società nonché dagli enti commerciali che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni.
Si considerano commerciali gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale: l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art. 87, comma 4-bis, del Tuir).
I predetti soggetti, per i quali valgono le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali residenti, determinano il reddito complessivo secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia, considerando tali anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.
Il conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato della situazione patrimoniale, e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta dell'ufficio finanziario territorialmente competente.
Nella dichiarazione, che va presentata anche se i soggetti in argomento non hanno conseguito alcun reddito o hanno subìto una perdita, vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

# R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

## 2.1 Generalità

Il frontespizio del modello UNICO va utilizzato per la presentazione:
1) della dichiarazione in forma unificata;
2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno presentate congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio della dichiarazione IVA e quello della dichiarazione dei sostituti d'imposta vanno utilizzati solo in caso di presentazione di tali dichiarazioni in forma non unificata.

Il frontespizio del modello UNICO si compone di due facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi denominazione e codice fiscale.
La seconda facciata comprende otto riquadri: i primi quattro relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti la società o l'ente, ai dati riguardanti le ONLUS e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, alla ricevuta di presentazione e al visto di conformità, rilasciato dai centri di assistenza fiscale alle imprese e dai professionisti, secondo le disposizioni del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490 e l'ultimo che va utilizzato dalle banche convenzionate e dalla "Poste italiane S.p.A".

## 2.2 Dati identificativi

**Denominazione**
Va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.
La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

**Codice fiscale**
Si ricorda che per le società di nuova costituzione il codice fiscale deve essere richiesto agli uffici provinciali IVA, ovvero agli uffici delle entrate ove attivati.
In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

## 2.3 Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri compilati.
**Se la dichiarazione sostituisce, integra o rettifica una dichiarazione precedentemente presentata, va barrata la casella:**
- **rettificativa - se viene prodotta entro i normali termini di presentazione della dichiarazione;**
- **ravv. operoso - se viene prodotta nei termini di legge previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (vedere in Appendice la voce "Ravvedimento operoso") o dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998.**

La casella **«Eventi eccezionali»** deve essere compilata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali.

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

**1** dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, **l'art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio1999, n. 44**, ha disposto la proroga di **tre anni** dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

**2** dai soggetti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella G.U. n. 220 del 30 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997, n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 1997 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

**3** dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno n. 2680 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella G.U. n. 240 del 14 ottobre 1998, e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

**4** dai soggetti colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nelle province di Salerno, Avellino e Caserta per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno del 21 maggio 1998, pubblicata nella G.U. n. 120 del 26 maggio 1998, e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

**5** dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 2 ottobre 1998 nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato per i quali l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2873 del 19 ottobre 1998, pubblicata nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 1998, ai sensi dell'art. 5, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria.
Con l'ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 271 del 19 novembre 1998, sono state introdotte ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nelle succitate province nel periodo tra il 27 settembre ed il 5 ottobre 1998. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998 è stato prorogato dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999.

**Dichiarazioni in euro**

**Il contribuente può scegliere di compilare il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" in euro. In tal caso:**

- **deve essere barrata l'apposita casella posta nel frontespizio;**
- **tutti gli importi indicati nel Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" devono essere espressi in euro. Non è possibile indicare alcuni importi in lire ed altri in euro;**
- **gli importi vanno riportati in unità di euro, senza tener conto degli zeri prestampati nei righi, arrotondando, secondo il "criterio matematico", per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65);**
- **il contribuente sarà tenuto a predisporre in euro tutte le dichiarazioni che presenterà negli anni successivi.**

**Nelle istruzioni per la compilazione del Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" gli importi indicati in cifra fissa sono stati riportati anche in euro.**

## 2.4 Dati relativi alla società o ente

**Stato estero di residenza**
Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco dei paesi esteri allegato alle presenti istruzioni.

**Sede legale**
Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. La stabile organizzazione in Italia delle società o enti non residenti deve essere indicata in luogo della sede legale; in caso di più stabili organizzazioni va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.
Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione; indicare solo l'anno **«00»** se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.

**Domicilio fiscale**
Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione; indicare solo l'anno **«00»** se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.
Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

**Codici statistici**
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

**TABELLA A**

| CODICE | STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE |
|---|---|
| 1 | Soggetto in normale attività |
| 2 | Soggetto in liquidazione per cessazione di attività |
| 3 | Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 4 | Soggetto estinto |

**TABELLA B**
Tabella generale di classificazione dei soggetti passivi IRPEG

| CODICE | NATURA GIURIDICA |
|---|---|
| | ***Soggetti residenti*** |
| 1 | Società in accomandita per azioni |
| 2 | Società a responsabilità limitata |
| 3 | Società per azioni |
| 4 | Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione |
| 5 | Altre società cooperative |
| 6 | Mutue assicuratrici |
| 7 | Consorzi con personalità giuridica |
| 8 | Associazioni riconosciute |
| 9 | Fondazioni |
| 10 | Altri enti ed istituti con personalità giuridica |
| 11 | Consorzi senza personalità giuridica |
| 12 | Associazioni non riconosciute e comitati |
| 13 | Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni) |
| 14 | Enti pubblici economici |
| 15 | Enti pubblici non economici |
| 16 | Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica |
| 17 | Opere pie e società di mutuo soccorso |
| 18 | Enti ospedalieri |
| 19 | Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale |
| 20 | Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo |
| 21 | Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi |
| 22 | Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia |
| **23** | **Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle Disposizioni del Titolo I del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153** |
| 50 | Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142 |
| | ***Soggetti non residenti*** |
| 30 | Società semplici, irregolari e di fatto |
| 31 | Società in nome collettivo |
| 32 | Società in accomandita semplice |
| 33 | Società di armamento |
| 35 | Società in accomandita per azioni |
| 36 | Società a responsabilità limitata |
| 37 | Società per azioni |
| 38 | Consorzi |
| 39 | Altri enti ed istituti |
| 40 | Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto |
| 41 | Fondazioni |
| 42 | Opere pie e società di mutuo soccorso |
| 43 | Altre organizzazioni di persone e di beni |

**TABELLA C**

| CODICE | SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE |
|---|---|
| 1 | Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa |
| 2 | Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione |
| 3 | Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa |
| 4 | Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione |
| 5 | Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa |
| 6 | Periodo normale d'imposta |
| 7 | Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale |
| 9 | Periodo di imposta in cui è avvenuta la trasformazione in società semplice ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge n. 449 del 1997 |

## 2.5 Dati relativi alle ONLUS

Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:
**1** dalle società cooperative ONLUS;
**2** dalle cooperative sociali.

Solo i soggetti che hanno indicato il codice 1 devono compilare anche la seconda casella in cui va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla **tabella D**.

**TABELLA D**

| CODICE | ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ |
|---|---|
| 1 | Assistenza sociale e socio sanitaria |
| 2 | Assistenza sanitaria |
| 3 | Beneficenza |
| 4 | Istruzione |
| 5 | Formazione |
| 6 | Sport dilettantistico |
| 7 | Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 |
| 8 | Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 |
| 9 | Promozione della cultura e dell'arte |
| 10 | Tutela dei diritti civili |
| 11 | Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 |

## 2.6 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.
Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio territorialmente competente.

Nel riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il co-

dice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:

**1** se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;

**3** se trattasi di curatore fallimentare;

**4** se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

**5** se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);

**6** se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;

**8** se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);

**9** se trattasi di società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante (fusione).

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.
I dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.
In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

## 2.7 Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati. Va, altresì, barrata l'apposita casella qualora venga presentato il modello contenente i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).
Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**, a lire 20 milioni, **pari a euro 10.329,14**. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono la dichiarazione senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500 mila, **pari a euro 258,23**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**.

## 2.8 Presentazione della dichiarazione

Per le istruzioni relative alla compilazione, si rinvia al punto 6.4 delle «Istruzioni Generali per la compilazione del modello UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati - Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al contribuente in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica».

## 2.9 Visto di conformità

Al fine di consentire una più incisiva utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, con l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, sono state aggiunte nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, disposizioni in materia di assistenza fiscale.
Le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro, il rilascio di un visto di conformità, su richiesta del contribuente, da parte dei soggetti abilitati individuati nell'art. 35 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997.
Il rilascio del visto di conformità, che presuppone la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, tende a soddisfare due ordini di esigenze:
– garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni obblighi tributari;
– agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza.
Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF – imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.
Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n.134/E del 17 giugno 1999.

**Per apporre il visto di conformità compilare l'apposito riquadro.**

### 2.10 Certificazione tributaria

**L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Per ulteriori approfondimenti vedere nel capitolo "Le novità della disciplina del reddito d'impresa", il par. 3.11.**

**Per attestare il rilascio della certificazione tributaria compilare l'apposito riquadro.**

## R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

### 3.1 Generalità

I provvedimenti legislativi che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa sono i seguenti:
- Legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto;
- Legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura;
- Legge 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti;
- Legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
- D.L. 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni in materia di pesca nell'Adriatico;
- D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 299, recante disposizioni sulla trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto;
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000);
- D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive, tra gli altri, dei decreti legislativi 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e 467.
- Decreto 28 dicembre 1999, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria.

### 3.2 Erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia

A decorrere dal 9 marzo 1999, l'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dispone che alle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore della "Società di cultura La Biennale di Venezia" si applica il disposto di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-quinquies), del Tuir. Pertanto, tali erogazioni sono deducibili per un importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato elevato al 30 per cento per le somme versate al patrimonio e per le somme versate come contributo alla gestione della suddetta società. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore delle somme ricevute.

### 3.3 Disposizioni in materia di società cooperative

**Utilizzo delle riserve indivisibili**

L'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, dispone che non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.
Con l'art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, viene chiarito che l'utilizzo delle predette riserve a copertura di perdite è consentito e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve stesse non siano state ricostituite.

**Quota degli utili da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione**

L'art. 11, comma 1, primo periodo, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, prevede che le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione richiamati dall'art. 2536 c.c.
I successivi commi 4 e 5 del citato art. 11 dispongono che le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle indicate associazioni, devono devolvere alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono:
- una quota degli utili annuali pari al 3 per cento;
- il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, al netto del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati.

La mancata ottemperanza alle suddette disposizioni comporta la perdita dei benefici fiscali.
L'art. 3, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dispone che le società cooperative

e i loro consorzi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), non incorrono nella decadenza dai benefici fiscali se entro il sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della citata legge n. 28 del 1999 (settembre 1999) recepiscono negli statuti le disposizioni di cui all'art. 2536 c.c. e del comma 5 del citato articolo 11 della legge n. 59 del 1992 e, nello stesso termine, ottemperano agli obblighi di versamento stabiliti dalle predette disposizioni.

## 3.4 Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subìto, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subìto danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

## 3.5 Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti

La legge 30 aprile 1999, n. 130, ha introdotto nell'ordinamento la disciplina civilistica e fiscale delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
L'operazione consiste nella cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari ad un altro soggetto appositamente costituito – c.d. società veicolo – che li trasforma in obbligazioni e li colloca tra gli investitori.
L'art. 6 della citata legge reca la disciplina fiscale applicabile ai proventi dei titoli obbligazionari emessi a fronte delle operazioni di cartolarizzazione e introduce un regime transitorio delle diminuzioni di valore registrate sugli attivi oggetto di cessione, nonché sulle garanzie e altre attività poste a copertura.
Il comma 1 di tale articolo estende ai titoli emessi a fronte della cartolarizzazione il medesimo trattamento fiscale previsto per le obbligazioni emesse da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e titoli similari. Si rende applicabile, pertanto, l'intera disciplina di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996.
Il successivo comma 3 dell'art. 6 reca la disciplina civilistica transitoria delle diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a copertura delle operazioni di cartolarizzazione, nonché degli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al cessionario. La norma prevede, in particolare, che le diminuzioni di valore e gli accantonamenti relativi alle operazioni di cartolarizzazione stipulate entro due anni dal 29 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 130 del 1999) possano essere direttamente imputati alle riserve patrimoniali e affluire al conto economico, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono registrati e nei quattro successivi.
Ai fini fiscali, ferma l'indeducibilità, in base alle ordinarie regole, degli accantonamenti effettuati a fronte di garanzie prestate il comma 4 dell'art. 6 prevede che le diminuzioni di valore concorrono alla formazione del reddito d'impresa negli esercizi di iscrizione al conto economico.

### Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS e società per la gestione dei rimborsi

Gli articoli 13 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, modificati dal DL 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, dettano particolari disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS e di società per la gestione dei rimborsi.

## 3.6 Legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

### 1. Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta

L'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133 del 1999 ha introdotto agevolazioni per i nuovi investimenti, consistenti nell'assoggettamento di una parte del reddito dichiarato ad aliquota ridotta.

L'agevolazione, che compete alle società ed enti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 87 del Tuir e alle stabili organizzazioni di società ed enti commerciali non residenti, si applica per il periodo d'imposta in corso al 18 maggio 1999 e per il successivo e consiste nell'assoggettamento ad aliquota IRPEG del 19 per cento della parte del reddito complessivo netto dichiarato corrispondente al minore tra i seguenti due ammontari:
– totale degli investimenti in beni strumentali nuovi - materiali e immateriali - di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, effettuati, anche tramite contratti di locazione finanziaria, nel periodo di imposta in corso al 18 maggio 1999 e nel successivo;

– totale dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti negli stessi periodi di imposta, determinati secondo i criteri già adottati per la DIT dall'art. 1 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997.

In relazione alle caratteristiche degli investimenti il comma 9, lett. a), dell'art.2, della legge n. 133 del 1999, prevede che gli stessi:

- devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato, con esclusione, quindi, dei beni destinati alle stabili organizzazioni all'estero degli stessi soggetti residenti;
- si assumono al netto, in ciascun periodo d'imposta, delle cessioni, dismissioni e ammortamenti dedotti.

Sono, in ogni caso, esclusi gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi :

a) ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), n. 1, del Tuir, non utilizzati esclusivamente come strumentali o adibiti ad uso pubblico (secondo i criteri già enunciati nelle Circ. n. 37/E del 13 febbraio 1997 e n. 48/E del 10 febbraio 1998);

b) ai beni immobili, diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 che siano utilizzati direttamente dal possessore per l'esercizio della propria impresa.

Il comma 9, lett. b), dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999 dispone che, per la determinazione dell'ammontare dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva da raffrontare con quello degli investimenti, si rendono applicabili i criteri stabiliti dall'art. 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 466 del 1997 e che essi rilevano per la sola parte che eccede i decrementi verificatisi nel medesimo periodo.

Per le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti rilevano gli incrementi del fondo di dotazione.

Per i conferimenti, la norma dispone che rilevano esclusivamente quelli effettuati in denaro per la cui individuazione si rinvia alle istruzioni già fornite a commento del D.Lgs. n. 466 del 1997 nel Mod.760/98 per il 1997.

Per effetto del richiamo al comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, sono esclusi dal computo gli accantonamenti a riserva non disponibile costituita a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, in applicazione dell'art. 2426 comma 1, n. 4), del codice civile.

In virtù del rinvio al comma 5 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, operato dal comma 9, lett. b), della legge n. 133 del 1999, i conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento e quindi sono computati in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data del versamento e quella di chiusura del periodo di imposta in cui sono stati effettuati.

Gli accantonamenti di utili rilevano a partire dalla data di inizio dell'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare a riserva, in tutto o in parte, l'utile dell'esercizio.

I decrementi patrimoniali - compresi quelli effettuati con l'assegnazione di beni ai soci - rilevano a partire dall'esercizio in cui si sono verificati e pertanto vanno computati, in diminuzione dei conferimenti e degli accantonamenti, per il loro intero ammontare.

Per espressa previsione del comma 10 la nuova agevolazione non riduce la portata dei benefici riconosciuti dal D.Lgs. n. 466 del 1997 (DIT).

Il reddito assoggettato ad aliquota ridotta per effetto della citata legge n. 133 del 1999, infatti, non deve essere considerato ai fini del calcolo delle aliquote medie minime previste dall'art. 1, comma 3, e dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 466 del 1997.

Per consentire l'estensione ai soci e partecipanti dei benefici accordati dalla legge, il comma 10 dispone la attribuzione del credito d'imposta limitato. A tal fine concorrono a formare l'ammontare di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 105 del Tuir le imposte virtuali corrispondenti al 58,73 per cento del reddito agevolato che si considera non assoggettata a tassazione, pari al 48,65 per cento del totale.

### 2. Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruenti dell'esenzione decennale IRPEG

La legge n. 133 del 1999, all'art. 2, comma 7, prevede che possano essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa dei soci gli utili – relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 e le riserve di utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997 – distribuiti da società fruenti della esenzione decennale IRPEG, di cui all'art. 14 comma 5, della legge n. 64 del 1986, e per i quali spetta il credito d'imposta limitato.

La norma si propone di garantire la piena traslazione ai soci-imprenditori della agevolazione territoriale accordata alle società partecipate. Poiché sui dividendi distribuiti da tali società spetta il credito d'imposta limitato non riportabile né rimborsabile, il comma 7 prevede in alternativa che il socio possa escludere dalla formazione del reddito d'impresa i suddetti dividendi qualora essi determinino la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti per il riporto ai periodi d'imposta successivi ai sensi dell'art. 102 del Tuir.

**3.7**
**Disposizioni sulla trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto**

A decorrere dal 29 agosto 1999 il regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR a Fondi pensione (art. 13, comma 6, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124) si applica anche alle operazioni previste negli artt. 2 e seguenti del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 299.

**3.8**
**Disposizioni in materia di pesca nell'Adriatico**

L'art.1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, recante "Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico" dispone che il premio per l'arresto temporaneo, anche se volontario, dell'attività di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, nel periodo compreso tra il 14 maggio ed il 15 luglio 1999, non concorre alla formazione del reddito.

**3.9**
**Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000)**

**1. Regolarizzazione del magazzino**

L'art. 7, commi da 9 a 14, della legge n. 488 del 1999 reca disposizioni per la regolarizzazione del magazzino contabile da parte degli esercenti imprese cui si applicano gli studi di settore approvati entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza, i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996.
Tali soggetti sono ammessi ad adeguare le esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del Tuir, relative al periodo di imposta in corso al 30 settembre 1999, eliminando le quantità o i maggiori valori iscritti o iscrivendo esistenze omesse.
Per eliminare maggiori quantità o valori iniziali è dovuta sia l'IVA che l'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP.
L'IVA è determinata applicando l'aliquota media del soggetto per il 1999 all'imponibile costituito dal valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le varie attività, con decreto del Ministro delle finanze in corso di pubblicazione.
L'imposta sostitutiva è determinata nella misura del 30 per cento da applicare sulla differenza tra l'imponibile IVA e il valore eliminato, cioè sull'utile lordo che si presume sia stato realizzato dalle vendite non contabilizzate.
Per l'iscrizione di maggiori quantità è dovuta la sola imposta sostitutiva del 30 per cento calcolata sui maggiori valori iscritti.

**2. Disposizioni in materia di attività marittime**

L'art.13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore.
Pertanto, i suddetti redditi concorrono nella misura del 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEG.
Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 488 del 1999 (1° gennaio 2000).

**3.10**
**Limiti di deducibilità degli interessi obbligazionari**

Ai sensi dell'art. 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la deducibilità degli interessi passivi derivanti da obbligazioni e titoli similari emessi da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati o da quote, è soggetta a limitazioni nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo, al momento dell'emissione, è superiore ai parametri indicati nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, tali parametri sono ora rappresentati:
- dal doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni e titoli similari negoziati nei mercati regolamentati di paesi aderenti all'Unione Europea (anziché dal tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari, negoziati in mercati regolamentati italiani) o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento dell'emissione;
- dal tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi (anziché dal tasso ufficiale di sconto aumentato di un terzo), negli altri casi.

Ai fini dell'applicazione del citato comma 115 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, si deve, dunque, verificare la condizione che il saggio di rendimento effettivo sia superiore al TUS

vigente alla data di approvazione della delibera di emissione, maggiorato, a seconda dei casi, dello stesso importo o di due terzi.
L'ammontare degli interessi passivi imputati a conto economico, comprensivi anche della quota di scarto di competenza dell'esercizio, eccedente l'ammontare degli interessi passivi determinato applicando i predetti limiti, è del tutto indeducibile mentre la restante parte è deducibile secondo le regole previste dall'art. 63 del Tuir.
I nuovi limiti di deducibilità si applicano agli interessi relativi alle obbligazioni e titoli similari, con esclusione delle cambiali finanziarie, emessi a partire dalla data del 30 giugno 1997 ed esigibili a decorrere dal 1° luglio 2000.

### 3.11 Certificazione tributaria

Con decreto 29 dicembre 1999 sono state dettate le disposizioni in materia di certificazione tributaria, introdotta dall'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
In particolare è stato stabilito che per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999, il rilascio della certificazione tributaria di cui all'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, determina l'avvenuta corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa:
a) plusvalenze;
b) sopravvenienze attive;
c) interessi attivi;
d) proventi immobiliari;
e) minusvalenze;
f) sopravvenienze passive;
g) perdite su crediti;
h) accantonamenti rischi su crediti;
i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali;
j) ammortamenti immobilizzazioni materiali.
Se la dichiarazione è stata oggetto di certificazione tributaria regolare non si applicano le disposizioni relative all'accertamento "induttivo" (art. 39, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e art. 55 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633); inoltre, gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate.

## R4 - QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

### 4.1 Generalità

Il **rigo RF1** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società non residente.
La nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 c.c. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.
I soggetti interessati devono barrare:
– la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
– la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
– la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

### 4.2 Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF2** o **RF3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.
**La perdita che va indicata nel rigo RF3 non deve essere preceduta dal segno meno.**

**Variazioni in aumento e in diminuzione**

Con riferimento al **rigo RF4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il red-

dito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o, per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF32**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, evidenziate nel **rigo RF51**, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RF52**.

Nello stesso **rigo RF4,** va altresì indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Con riferimento al **rigo RF5**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati.
L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo RF53**, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RF33** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RF54**, va indicato nel **rigo RF5**, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** le voci "Contributi o liberalità" e "Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti").

Nel caso di partecipazione della società o ente in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito imputata alla società o ente dichiarante, ai sensi dell'art. 5, che va indicata nel **rigo RF6** o della perdita imputata a tali soggetti dal GEIE, che va indicata nel **rigo RF45**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF34** o nel **rigo RF30**.
I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) o a norma dell'art. 84, comma 2, per quelli situati all'estero.
Pertanto, nei **righi RF8** e **RF35** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.
Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel **rigo RF9** vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi **anche** delle seguenti disposizioni:

**«Ravvedimento operoso» ai fini penali**
(Art. 1, comma 4, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).

**«Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri»**
(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
(Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi").

**«Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore»**
(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146)
(Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

Nei **righi RF10, RF11** e **RF12** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.
Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa.
A norma dell'art. 62, comma 3, i compensi spettanti agli amministratori, determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. I compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti entro la chiusura dell'esercizio stesso, devono formare oggetto di variazione in aumento da indicare nel rigo **RF13**.
Nel **rigo RF14** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito), compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3.
Nel **rigo RF15** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.
Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del DPR n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RF16** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputata al conto economico e nel **rigo RF37** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti.
Nel **rigo RF17** vanno indicate le spese relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile per effetto dell'art. 65, comma 1. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies).
Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Nel **rigo RF18** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2, lett. c-quater) e, se di importo non superiore a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**, di quelle previste dalla successiva lett. c-sexies).
Nel **rigo RF19** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.
Nel **rigo RF20** va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").
**Nel rigo RF23 va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente, ai sensi dell'art. 67, comma 7, la quota deducibile nel periodo d'imposta; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione vanno indicate nel rigo RF45 ("altre variazioni in diminuzione").**
**Con riguardo ai righi RF22 e RF23 vedere in Appendice la voce "Spese di manutenzione e riparazione".**
Nei **righi da RF24 a RF27** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte.
Nel **rigo RF29** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente l'attività o i beni produttivi di proventi computabili e l'attività o i beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis.
Nel **rigo RF30** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

– il valore normale dei beni assegnati ai soci o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2).
**Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per quelli relativi ad altri Stati (art. 27, commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).**
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. **Resta ferma la deducibilità del costo dei beni.**
Per effetto del successivo comma 3 dello stesso art. 13, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa ceduti gratuitamente alle ONLUS. **La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, pari a euro 1.032,91,sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65.**
La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto art. 13.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 460 del 1997, il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni ad enti non commerciali o ad ONLUS non dà luogo a realizzo o a distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento. **Tale agevolazione compete per i trasferimenti avvenuti con atti sottoposti a registrazione entro il 30 settembre 1999 (il precedente termine del 31 marzo 1999 è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259);**
– le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
– la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
– le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 c.c., indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 (cfr. il D.M. 24 aprile 1992);
– l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124);
– l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
– l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 62, comma 1-bis);
– l'ammontare eccedente la quota giornaliera deducibile delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 62, comma 1-ter);
**– l'importo, se imputato a conto economico, derivante dall'eliminazione delle esistenze iniziali effettuata a seguito della regolarizzazione del magazzino ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

Nel **rigo RF36** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.
Nel **rigo RF38** vanno indicate le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle svalutazioni dei crediti effettuate, ai sensi dell'art. 71, comma 3, dagli enti creditizi e finanziari **e dalle imprese di assicurazione** negli esercizi precedenti nonché la **quinta** quota costante dell'ammontare determinato ai sensi dell'art. 3, comma 107, della legge n. 549 del 1995 relativo alle svalutazioni e agli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti non dedotti fino all'esercizio anteriore a quello di prima applicazione della disciplina prevista dall'art. 71.

Nel **rigo RF41** va indicato il 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., non residenti nel territorio dello Stato, i quali sono tassabili, in base all'art. 96, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti.
Nel **rigo RF42** va indicato il 95 per cento degli utili, distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis, comma 1 [vedere in **Appendice** la voce "Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis)"]. Qualora alla data di presentazione della dichiarazione non sia ancora decorso un anno di detenzione ininterrotta della partecipazione, occorre barrare la casella posta nel rigo RS94 del quadro RS.
Nel **rigo RF43** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta (vedere in **Appendice** la rispettiva voce "Crediti di imposta"):
– credito d'imposta sui dividendi;
– credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM;
– credito di imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare chiusi.

Nel **rigo RF44** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali (**cooperative agricole e della piccola pesca)** posto nel quadro RS.
In detto rigo va altresì indicato l'ottanta per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, da quelle che esercitano la pesca mediterranea (vedere in **Appendice** la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca").
Nel **rigo RF45** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:
– le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e irrilevanti fiscalmente (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").
  **I beni patrimoniali di cui all'art. 54 che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicati nel quadro RV.**
– l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
**– la seconda quota, pari ad un quinto della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997;**
**– gli utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1998 o al 31 dicembre 1999, ovvero le riserve formate con utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997, distribuiti dalle società fruenti dell'agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 102 (vedi la voce "Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruenti dell'esenzione decennale IRPEG" al punto 3.6 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa");**
– le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4);
– le deduzioni spettanti, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998 e per i due successivi, agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione. In base a detta disposizione, il reddito di tali soggetti è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, con esclusione, quindi, dei ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo RF47** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RF2 (o RF3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.
Nell'ipotesi in cui nel **rigo RF47** sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo RF48**, va riportato nel **rigo RF49**.
L'ammontare delle erogazioni liberali, commisurate al reddito d'impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF47**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies), dell'art. 65, comma 2, del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni di lire, **pari a euro 2.065,83**. In tal caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

**Nell'ipotesi in cui nel rigo RF47 sia stata indicata una perdita, tale importo va riportato nel rigo RF50 senza essere preceduto dal segno meno.**

## 4.3 Prospetto per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le colonne 1, 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate per la verifica delle condizioni di operatività, secondo le previsioni dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Sono esclusi da tale disciplina e, quindi, non sono tenuti alla compilazione del prospetto i seguenti soggetti:

a) quelli ai quali per la particolare attività svolta è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
b) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
c) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
d) le società in amministrazione controllata o straordinaria;
e) le società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;
f) le società esercenti pubblici esercizi di trasporto;
g) le società con un numero di soci non inferiore a 100.

**La casella del rigo RF55 va barrata qualora il soggetto attesti , con autocertificazione, prodotta ai sensi della c.d. "legge Bassanini" (cfr. legge n.127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso, il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, ferma restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.**
**L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; in tal caso, oltre a barrare la predetta casella, il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.**

Nel **rigo RF56, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.
Nel **rigo RF57, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.
Nel **rigo RF58, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.
I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RF56 a RF58, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell'esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.
Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'articolo 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
Nel **rigo RF59, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della citata legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.
Nel **rigo RF59, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.
Qualora nel rigo **RF59** l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato, salvo la prova contraria, non operativo.
In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRPEG è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dal successivo comma 3 dello stesso art. 30 della suddetta legge n. 724 del 1994, e prestampate nel prospetto.
Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo **RF59, colonna 5**, e il reddito indicato nel **rigo RN6** del quadro RN, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:
– proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
– 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., non residenti nel territorio dello Stato;
– 95 per cento degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in paesi della UE;
– reddito esente ai fini IRPEG.
Detti importi vanno indicati nel **rigo RF60**.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN6 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Si abbia ad esempio:

| | |
|---|---|
| rigo RN6 | 100 |
| rigo RF60 | 50 |
| Totale | 150 |
| rigo RF59 | 160 |
| Differenza | –10 |

Il **rigo RN6** va aumentato della suddetta differenza, anche operando mediante la riduzione delle perdite.

## R5 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRPEG

### 5.1 IRPEG

Nel **rigo RN1** o **RN2** va indicato il reddito o la perdita, **non preceduta dal segno meno,** di rigo RF49 o RF50.
Nel **rigo RN3** va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta (ordinario e/o limitato) sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, e, nell'apposito spazio, l'importo del credito d'imposta limitato (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").
Relativamente al credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir, il contribuente ha facoltà di non avvalersi in tutto o in parte delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14 del Tuir. L'ammontare del credito d'imposta limitato cui il contribuente rinunci non va indicato nel rigo RN3.
Nel **rigo RN4** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").
Nel **rigo RN5** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei righi da RN1 a RN4. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta (compreso l'importo relativo al credito d'imposta, indicato nell'apposito spazio di rigo RN15, riferibile agli utili ex art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997), ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenze di imposta del precedente periodo.
Nel **rigo RN6** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RN1 o di rigo RN2 e gli importi dei righi da RN3 a RN5.
Qualora il risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare – da indicare nell'apposito spazio – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis del Tuir.
**In colonna 2 va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita.**

**Riservato ai soggetti non operativi**

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, sono considerati non operativi e che dichiarano, nel rigo RN6, un reddito che, pur aumentato dell'importo di rigo RF60, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo RF59, colonna 5), sono soggette, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del DPR n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria.
Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, il contribuente può adeguare l'importo di rigo RN6 al predetto reddito imponibile minimo (diminuito dell'importo di rigo RF60) anche mediante la riduzione delle perdite di periodi di imposta precedenti di rigo RN5.

Nel **rigo RN7** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 37 per cento; nel **rigo RN8 va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta al 19 per cento, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 133 del 1999,** di cui al rigo RJ7 e nel **rigo RN9** quello soggetto ad

aliquota ridotta al 19 o al 7 per cento, ai sensi dell'art. 1 o dell'art. 6 del D.Lgs. n. 466 del 1997, di cui al rigo RJ22 del quadro RJ.
Nel **rigo RN10** va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta per effetto di altri provvedimenti agevolativi.

Per i soggetti il cui reddito imponibile è assoggettabile, in parte, ad aliquota agevolata, ad esempio al 18,50 per cento, e in parte ad aliquota ordinaria, l'aliquota del 19 per cento, per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, va applicata sulla parte di reddito assoggettabile al 19 per cento, proporzionalmente riferibile al reddito soggetto ad aliquota ordinaria.
Si abbia ad esempio la seguente situazione:

| | |
|---|---|
| – Reddito soggetto al 18,50 per cento | 1.000 |
| – Reddito soggetto al 37 per cento | 2.000 |
| – Reddito complessivo imponibile | 3.000 |
| di cui, assoggettabile all'aliquota ridotta al 19 per cento | 900 |

Tale importo va assoggettato al 19 per cento per la parte riferibile, proporzionalmente, al reddito da assoggettare al 37 per cento:

$\frac{2.000 \times 900}{3000}$ = 600, riferibile al reddito da assoggettare al 37 per cento.

Pertanto:

| | |
|---|---|
| – Reddito soggetto al 18,50 per cento | 1.000 |
| – Reddito soggetto al 19 per cento | 600 |
| – Reddito soggetto al 37 per cento | 1.400 |
| – Reddito complessivo imponibile | 3.000 |

Nel **rigo RN12** vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN11:
– il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle società e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra **100 mila lire – pari a euro 51,65 –** e **200 milioni di lire – pari a euro 103.291,38 –** mediante versamento bancario o postale;
– **il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 500 mila lire – pari a euro 258,23 –, in favore delle società sportive dilettantistiche (art. 25, comma 6, della legge 13 maggio 1999, n. 133);**
– l'ammontare delle detrazioni di cui all'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, spettanti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa **nella misura stabilita con l'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

Nel **rigo RN13** va indicata l'imposta netta, costituita dalla differenza tra i righi RN11 e RN12. Qualora l'ammontare di rigo RN12 sia superiore a quello di rigo RN11, nel rigo RN13 va indicato zero.

Nel **rigo RN14** va indicato l'importo del credito d'imposta limitato per la parte dell'imposta dovuta, corrispondente al rapporto tra l'ammontare degli utili, comprensivo del credito limitato, e l'ammontare del reddito complessivo, comprensivo del credito stesso. **Per effetto della modifica recata dall'art. 11 del D.Lgs. n. 505 del 1999 al comma 1-bis dell'art. 94 del Tuir, detto ammontare va assunto al netto** delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in deduzione.

Nel **rigo RN15** va indicato l'importo del credito d'imposta di rigo RN3, al netto del credito d'imposta limitato compreso nello stesso rigo.
I soggetti che hanno percepito utili, la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società "madri" derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.

Nel **rigo RN16** va indicato l'importo di rigo RN4.

Nel **rigo RN17** va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni.
**In particolare indicare:**
**– in colonna 1, la parte derivante da redditi esteri esentati da imposte per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);**

**– in colonna 2, il credito d'imposta complessivo, comprensivo delle imposte effettivamente pagate e di quelle eventualmente indicate in colonna 1.**

Detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15 del Tuir, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone o dai GEIE cui esso partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").
Relativamente agli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., non residenti nel territorio dello Stato, tassabili in base all'art. 96 del Tuir per il 40 per cento del loro ammontare, ai fini del computo del credito in esame l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento.

Nel **rigo RN18** vanno indicati:
- il credito d'imposta di cui agli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e 3, comma 142, della legge n. 662 del 1996, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dall'art. 8, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo" (vedere **in Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo RN22** vanno indicate le riduzioni d'imposta collegate all'applicazione nei pregressi esercizi della maggiorazione di conguaglio. Si ricorda che, in caso di successivo accertamento del reddito imponibile relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 1996 e a quelli precedenti in misura più elevata e/o del successivo recupero a tassazione delle riserve formate con gli utili di tali esercizi, l'IRPEG dovuta dalla società o dall'ente nei periodi di imposta in cui il relativo accertamento si è reso definitivo è ridotta, ai sensi dell'art. 107 del Tuir, di un importo pari, rispettivamente, all'imposta applicata sulla differenza tra il reddito accertato e il reddito dichiarato e comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo calcolata e applicata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del DPR n. 602 del 1973.
In tale rigo va altresì indicato l'ammontare della maggiorazione di conguaglio che la società ha eventualmente pagato, in aggiunta ai dividendi, a soci residenti in Francia, Germania e Paesi Bassi in applicazione delle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Si precisa che l'ammontare dell'imposta di conguaglio pagata ai predetti soci può essere scomputata sempreché il dichiarante abbia correttamente indicato detta imposta, afferente i dividendi erogati, in una precedente dichiarazione.

Nel **rigo RN23** vanno indicati i versamenti integrativi delle imposte che devono essere effettuati, ai sensi dell'art. 105-bis del Tuir, nel caso in cui la società o l'ente abbia attribuito il credito d'imposta ai soci o partecipanti per le somme distribuite sull'utile o sulle riserve in misura eccedente le imposte disponibili.

Nel **rigo RN25** va indicato, fino a concorrenza dell'IRPEG dovuta del rigo RN24, l'ammontare dei crediti di imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN26** va indicato l'ammontare delle eccedenze dell'IRPEG, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, il computo in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG.

**Nel rigo RN27 va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN26 utilizzato entro la data della dichiarazione per compensare importi a debito derivanti da altri tributi (o anche IRPEG) e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento (Mod. F24);**

Nel **rigo RN28, colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate di acconto dovute, di cui alla **colonna 3**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nella **colonna 2**.

Nel **rigo RN29** o nel **rigo RN30** va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o a credito, corrispondente alla somma algebrica dei righi da RN24 a RN28.
Con riguardo al **rigo RN30**, si fa presente che le società e gli enti che espongono un'eccedenza d'imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte, formati con dividendi cosiddetti "comunitari", la cui distribuzione è stata deliberata in data precedente al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, devono rideterminare

l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997, confrontando il credito d'imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari" indicato nell'apposito spazio di rigo RN15, con l'ammontare dell'imposta di rigo RN13 assunta al netto dell'importo indicato nel rigo RN14. Se tale imposta è superiore o uguale al credito d'imposta sui dividendi "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo RN30; se è inferiore a detto credito, occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo RN30 dell'eccedenza medesima.
L'importo del credito d'imposta, riferibile ai dividendi cosiddetti "comunitari", diminuito della predetta eccedenza, concorre alla formazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir.

Nel **rigo RN31, colonna 3**, va indicata l'IRPEG dovuta di cui al rigo RN29. Nella **colonna 1** va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, e che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale campo sia inferiore a quello di cui alla **colonna 3**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nella **colonna 2**.
L'importo di cui al rigo RN30 va indicato nel **rigo RN32**, per la parte dell'IRPEG che il contribuente cede a società o ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se il relativo importo non supera lire 20.000, **pari a euro 10,33**.

Nel **rigo RN33**, va indicata la **terza** rata dell'imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio dovuta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 467 del 1997.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo:
1670 – "Imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio (art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467)".

**Nel rigo RN34, vanno indicate la seconda e la terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci.**

## R6 - QUADRO RJ - REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI DA 8 A 10, DELLA LEGGE N. 133 DEL 1999 E DEL D.LGS. N. 466 DEL 1997

### 6.1 Generalità

Il presente quadro, **che si compone di due sezioni**, deve essere compilato dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste per favorire la capitalizzazione delle imprese **dalla legge n. 133 del 1999** e dal D.Lgs. n. 466 del 1997. Detto quadro può tuttavia essere compilato anche qualora il contribuente intenda esporre i dati che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi.

### 6.2 Sezione I

**La sezione I deve essere compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133 del 1999, per favorire gli investimenti in beni strumentali e la capitalizzazione delle imprese.**
**Tali disposizioni, che si applicano per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999 (18 maggio 1999) e per il successivo, prevedono la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche al 19 per cento sulla parte di reddito corrispondente al minore importo tra: l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nel periodo d'imposta e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti ovvero deliberati nel periodo stesso.**

**Nel rigo RJ1 va indicato il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, con esclusione dell'avviamento, assumendo il valore dei beni stessi in misura pari al costo sostenuto fiscalmente riconosciuto. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Non vanno in ogni caso considerati gli investimenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), n.1, del**

**Tuir tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico e quelli relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 che siano utilizzati direttamente dal possessore per l'esercizio della propria impresa.**
**Nel rigo RJ2 va indicato l'ammontare delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti dedotti relativi ai beni strumentali di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, compresi quelli oggetto di investimenti agevolati e con esclusione dei beni diversi da quelli agevolabili.**

**Nel rigo RJ3 va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ1 e quello di rigo RJ2.**

**Nel rigo RJ4 va indicata la somma degli utili dell'esercizio precedente a quello agevolato accantonati a riserva e dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo stesso. Non va considerata la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile.**

**Nel rigo RJ5 va indicato l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dalle attribuzioni a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura) ai soci o partecipanti effettuate nel periodo d'imposta.**

**Nel rigo RJ6 va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ4 e quello di rigo RJ5.**

**Nel rigo RJ7 va indicato il minore tra l'importo di rigo RJ3 e quello di rigo RJ6. Tale ammontare costituisce il reddito assoggettabile all'aliquota del 19 per cento, da indicare nel rigo RN8 del quadro RN.**

## 6.3 Sezione II

La **sezione II** deve essere compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 466 del 1997 per favorire la capitalizzazione delle imprese
Nel **rigo RJ8** va indicata la somma degli utili – dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 e di quelli successivi – che sono stati accantonati a riserva (al netto delle imposte portate direttamente a riduzione delle riserve, anziché imputate a conto economico) e dei conferimenti in denaro effettuati successivamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1996 (i conferimenti dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione vanno ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura dell'esercizio stesso).
**Per effetto dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 299, il conferimento del TFR al capitale dell'emittente, anche mediante la conversione in azioni di obbligazioni cum warrant, si considera conferimento in denaro anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 466 del 1997.**
Non vanno indicati, in quanto non rilevanti:
- la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile;
- i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paesi diversi da quelli indicati nel D.M. 4 settembre 1996, come integrato dai DD.MM. 25 marzo 1998, 16 dicembre 1998, **17 giugno 1999 e 20 dicembre 1999**, in quanto con essi non è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito;
- i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati nei paesi indicati nei predetti decreti, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Nel **rigo RJ9** va indicato l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura) ai soci o partecipanti effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RJ10** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RJ8 e quello di rigo RJ9. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ11** va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio, con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ12** va indicato il minore tra l'importo di rigo RJ10 e l'importo di rigo RJ11.

Nel **rigo RJ13** va indicato:
- il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996. Detto importo deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita.
- l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo.

Nel **rigo RJ14** vanno indicati:
- gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
- l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RJ15** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ12 e la somma degli importi dei righi RJ13 e RJ14. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

I **righi** da **RJ16** a **RJ18** sono riservati ai soggetti non residenti.

Nel **rigo RJ16** va indicato il valore complessivo dei beni strumentali nuovi, ancora in possesso alla data di inizio del periodo d'imposta, acquisiti nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996, al lordo delle quote di ammortamento. Trattasi di tutti i beni materiali e immateriali di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, con esclusione dell'avviamento, assumendo il valore dei beni stessi in misura pari al costo fiscalmente riconosciuto. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Si fa presente che il valore dei beni deve essere ragguagliato al periodo di possesso nell'esercizio.

Nel **rigo RJ17** va indicato l'importo della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, rispetto a quelli esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Si precisa che tale possibilità di impiego dell'incremento del capitale investito può realizzarsi solo nel caso in cui la situazione finanziaria netta esistente alla chiusura di detto esercizio sia di segno negativo (esempio: debiti 1500, crediti 800). In tal caso, l'importo della riduzione potrà derivare sia da un incremento di crediti, a parità di debiti, sia da un decremento dei debiti, a parità di crediti, sia da entrambe le cause.
Nell'esempio considerato, l'eventuale riduzione per 200 del saldo netto negativo (700), esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, può originare sia dal decremento dei debiti, da 1500 a 1300, che dall'incremento dei crediti, da 800 a 1000, ovvero dal concorso di un decremento per 120 dei debiti e di un incremento per 80 dei crediti.

Nel **rigo RJ18** va indicata la somma degli importi di rigo RJ16 e di rigo RJ17. Qualora detta somma sia zero, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ19** va indicato l'importo pari al 55,56 per cento del reddito imponibile di rigo RN6 del quadro RN, **diminuito dell'importo di rigo RJ7**.
Si rileva che 55,56 costituisce la quota percentuale del reddito assoggettabile al 19 per cento ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, che determina un'aliquota media dell'Irpeg pari al 27 per cento. Infatti:

$$\frac{19\,X}{100} + \frac{37\,(100 - X)}{100} = 27$$

$$X = \frac{10 \times 100}{18} = 55,56$$

Per effetto dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 466 del 1997, come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi, successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 466, alla quotazione nei mercati regolamentati dei **paesi aderenti all'Unione Europea** fruiscono della riduzione dell'aliquota al 7 per cento. In tal caso l'importo da indicare nel **rigo RJ19** è pari al 56,67 per cento del reddito imponibile di rigo RN6 del quadro RN, **diminuito dell'importo di rigo RJ7**.
Si rileva che 56,67 costituisce la quota percentuale del reddito assoggettabile al 7 per cento, che determina un'aliquota media dell'Irpeg pari al 20 per cento. Infatti:

$$\frac{7\,X}{100} + \frac{37\,(100 - X)}{100} = 20$$

$$X = \frac{17 \times 100}{30} = 56,67$$

**Il citato art. 12 del D.Lgs. n. 505 del 1999 ha inserito nell'art. 6 del D.Lgs. n. 466 del 1997 il comma 1-bis, secondo cui la riduzione di aliquota prevista dall'art. 6 non si applica nel caso in cui il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio, sia superiore a 500 miliardi – pari a euro 258.228.449,54.**
Nel **rigo RJ20, colonna 1**, va riportato l'importo di rigo RJ15; i soggetti non residenti devono indicare il minore tra l'importo di rigo RJ15 e quello di rigo RJ18. Nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore o superiore all'anno, detta differenza deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso. Nella **colonna 2** va indicato l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito alla somma indicata nella colonna 1.

Qualora l'importo di rigo RJ19 sia inferiore a quello di rigo RJ20, colonna 2, il reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, da indicare nel **rigo RJ22**, corrisponde all'importo di rigo RJ19.

Qualora l'importo di rigo RJ19 sia superiore a quello di rigo RJ20, colonna 2, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate **negli esercizi precedenti** (righi RC16 e RC17 del Mod. UNICO/99 - Quadro RC), indicando nel **rigo RJ21** l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RJ19 e quello di rigo RJ20. In tal caso nel rigo RJ22 va indicata la somma dei righi RJ20 e RJ21.
Nel **rigo RJ23** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ20 e quello di rigo RJ19.

Nel **rigo RJ24** e **RJ25** va indicata l'eccedenza del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo RJ21.

# R7 - QUADRO RG – IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI

## 7.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di gestione del risparmio relativamente ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, soggetti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86.
Nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.
L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del Tuir.
Nel caso di perdita, il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto.
Qualora la società di gestione abbia istituito più fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, la liquidazione dell'imposta sostitutiva deve essere operata separatamente per ciascun fondo e, pertanto, è necessaria la compilazione di quadri distinti.
Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

## 7.2 Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal rendiconto della gestione del fondo, da indicare nel **rigo RG1 o RG2**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi o in altre leggi. A questi effetti, si precisa che per quanto non diversamente specificato valgono, in quanto compatibili, le istruzioni contenute nel precedente quadro RF.
**La perdita indicata nel rigo RG2 non deve essere preceduta dal segno meno.**

### Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RG3**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o, per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, dello stesso testo unico, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RG19**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo RG36**, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RG3**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RG37**.
Nel **rigo RG3** va altresì indicata la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Le plusvalenze relative agli immobili, nonché quelle relative alle partecipazioni di controllo in società aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita, la gestione, nonché la locazione con facoltà di acquisto di beni immobili o diritti reali di godimento, eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.
Con riferimento al **rigo RG4**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati.
L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo RG38**, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RG20** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RG39**, va indicato nel **rigo RG4**, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.
I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129, del Tuir) o a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.
Pertanto, nei **righi RG6 e RG21** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RG5** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedi-

mento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel **rigo RG7** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base alle disposizioni del Tuir, tenendo conto in tal caso della differenza.

Nel **rigo RG8** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir.

Nel **rigo RG9** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RG10** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RG11** va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali. Si ricorda che le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo fiscale di acquisizione; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto.

Nei **righi RG13 e RG14** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte.

Nel **rigo RG16** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente l'attività o i beni produttivi di proventi computabili e l'attività o i beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG17** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.

Nel **rigo RG24** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo RG25** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente.

## 7.3 Imposta sostitutiva

Nel **rigo RG27** o **rigo RG28** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di **rigo RG1 (o RG2)** e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.
**La perdita indicata nel rigo RG28 non deve essere preceduta dal segno meno.**

Nel **rigo RG29** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo RG30** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei righi da RG27 a RG29.

Nel **rigo RG31** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RG27 o di rigo RG28 e gli importi dei righi RG29 e RG30.

Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare – da indicare nell'apposito spazio – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG32** va indicata l'imposta sostitutiva.
La differenza tra rigo RG32 e rigo RG33 va indicata nel **rigo RG34** (imposta da versare) o, se negativa, nel **rigo RG35** (imposta a credito).

## 7.4 Prospetto delle perdite

Nei **righi** da **RG40** a **RG45** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione del reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel rigo RG30.

# R8 - QUADRO RH - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI

## 8.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai seguenti soggetti che nell'anno 1999 hanno applicato l'imposta sostitutiva sul risultato della gestione maturato dagli organismi di investimento collettivo mobiliare di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461:

1. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare aperto soggetto alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
2. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare chiuso soggetto alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
3. società di investimento a capitale variabile soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
4. soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Qualora una società di gestione del risparmio abbia gestito nel periodo d'imposta sia fondi comuni di investimento mobiliare aperti sia fondi comuni di investimento mobiliare chiusi dovrà compilare distinti quadri RH in ragione della diversa tipologia dei fondi gestiti.

Le SICAV devono compilare soltanto il frontespizio del Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati", il quadro RO per l'indicazione degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, nonché il presente quadro.

I soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare e soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, devono conservare la relazione di stima redatta dalla società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.
Relativamente ai fondi comuni di investimento, nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.

Nella predisposizione del presente quadro, dovrà essere compilato un rigo per ogni organismo di investimento collettivo soggetto ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione.

Le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra fondi gestiti dalla medesima società, devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accreditamento a favore di ciascun fondo che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo del 12,50 per cento dell'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accreditamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo da prelevare dai fondi che hanno maturato un risultato della gestione positivo, da accreditare ai fondi che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dalla società di gestione, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso dei fondi gestiti;
- l'operazione di accreditamento ed addebitamento non è ammessa tra fondi di diversa natura. Conseguentemente non possono essere utilizzate somme dovute dai fondi comuni aperti per accreditare fondi comuni chiusi e viceversa;
- le somme necessarie per eseguire l'accreditamento sono prelevate dai fondi con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, ai fondi che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui il fondo abbia conseguito, in tutto o in parte, importi corrispondenti al risparmio d'imposta, l'ammontare del risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel **campo 17** – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accreditamento di somme a beneficio del fondo non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione conseguito nei successivi esercizi.

In particolare, in corrispondenza di ciascun numero d'ordine, indicare:

- nel **campo 1**, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento;
- nel **campo 2**, il codice corrispondente alla tipologia dell'organismo, indicando:
  **A** per i fondi comuni di investimento mobiliare aperti soggetti alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

**B** per le SICAV soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
**C** per i fondi comuni di investimento mobiliare chiusi soggetti alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
**D** per gli organismi di investimento collettivo di diritto estero soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

- nel **campo 3**, qualora esistente, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo.
- nel **campo 4**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
- nel **campo 5**, l'ammontare complessivo dei rimborsi effettuati e dei proventi distribuiti nel periodo d'imposta;
- nel **campo 6**, l'ammontare delle sottoscrizioni effettuate nel periodo d'imposta;
- nel **campo 7**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
- nel **campo 8**, l'ammontare complessivo dei redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva maturati nel periodo d'imposta. In caso di perdite derivanti da azioni o quote di organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva, il relativo ammontare deve essere portato in deduzione dall'importo da indicare nel presente quadro;
- nel **campo 9**, se positivo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
- nel **campo 10**, se negativo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
- nel **campo 11**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta; l'imposta è pari al 12,50 per cento dell'importo indicato nel campo 9;
- nel **campo 12**, l'ammontare dell'imposta che è stata utilizzata per accreditare altri fondi, gestiti dalla medesima società, che, nello stesso periodo d'imposta, hanno conseguito risultati della gestione negativi. Devono essere altresì indicate le somme corrisposte nell'anno 2000 ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
- nel **campo 13**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dall'esercizio precedente desunto dal campo 18 del quadro RU del modello UNICO 1999;
- nel **campo 14**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 11 e gli importi indicati nei campi 12 e 13; se la differenza tra i predetti importi è negativa deve essere indicata nel campo 19;
- nel **campo 15**, la data di versamento degli importi indicati nel campo 14;
- nel **campo 16**, l'indicazione relativa alle modalità di esecuzione del versamento specificando **F** se il versamento è effettuato utilizzando il modello F24 e **T** se il versamento è effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato;
- nel **campo 17**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente al risultato negativo maturato nel periodo d'imposta;
- nel **campo 18**, l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato al fondo utilizzando le imposte sostitutive dovute da altri fondi gestiti dalla medesima società;
- nel **campo 19**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 17 e quello indicato nel campo 18. Nel caso in cui la società di gestione abbia utilizzato soltanto in parte l'ammontare del risparmio d'imposta del presente esercizio (campo 13), l'ammontare dell'eccedenza non utilizzata deve essere riportata nel presente campo.

Nella sezione contenente i dati riassuntivi, indicare:
- nel **campo 1**, il totale degli importi indicati nei campi 11;
- nel **campo 2**, il totale degli importi indicati nei campi 12;
- nel **campo 3**, il totale degli importi indicati nei campi 13;
- nel **campo 4**, il totale degli importi indicati nei campi 14;
- nel **campo 5**, il totale degli importi indicati nei campi 17;
- nel **campo 6**, il totale degli importi indicati nei campi 18;
- nel **campo 7**, il totale degli importi indicati nei campi 19.

## R9 - QUADRO RI - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI FONDI PENSIONE

### 9.1 Premessa

L'art. 14 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riguardante i criteri applicativi e la misura dell'imposta sostitutiva che i fondi pensione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo medesimo sono tenuti a corrispondere ai sensi dello stesso art. 14, prevede, al comma 1, che i fondi pen-

sione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura di lire 10 milioni **– pari a euro 5.164,57 –**, ridotta a lire 5 milioni **– pari a euro 2.582,28 –** per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione.
Il successivo comma 3 stabilisce, inoltre, che per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva si applica – fino a quando detti fondi non si saranno adeguati alle disposizioni dell'art. 6 del medesimo decreto – nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili. Il valore corrente degli immobili è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 (in G.U. n. 230 del 30 settembre 1999) ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi.
Ai sensi del comma 2 del citato art. 14, l'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato oppure secondo le modalità stabilite dal capo III del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241.
Per effetto dei commi 3 e 5 dell'art. 12 della legge n. 335 del 1995, fino a compensazione dell'imposta sostitutiva da versare, si scomputano i versamenti effettuati dai fondi pensione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per gli anni 1993 e 1994 e si possono scomputare i versamenti della soppressa imposta del 15 per cento, di cui all'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 124 del 1993.
Con il decreto ministeriale 21 ottobre 1995 sono state disciplinate le modalità per lo scomputo dei versamenti delle imposte sui redditi effettuati per il 1993 ed il 1994, nonché della predetta imposta del 15 per cento.
I fondi pensione gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione – che hanno presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i quali trova applicazione la disciplina transitoria di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 124 del 1993 – devono altresì versare, sino al termine di tale periodo transitorio, un'addizionale all'imposta sostitutiva calcolata nella misura dell'1 per cento del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo, con le modalità previste per l'imposta sostitutiva.
Per i fondi pensione costituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, l'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 124 del 1993 prevede che l'imposta sostitutiva è corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito. Tale disposizione vale anche per i fondi pensione aperti istituiti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n.124 del 1993.

## 9.2 Soggetti tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva

Sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva tutti i fondi e le casse soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 che erogano trattamenti periodici ovvero prestazioni in forma di capitale, indipendentemente dalle modalità di costituzione e, quindi, sia che si tratti di fondi interni ad una società o ad un ente sia che si tratti di fondi esterni, ancorché privi di personalità giuridica, sia che si tratti di fondi aperti istituiti ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. n.124 del 1993.
L'imposta proporzionale dello 0,50 per cento si applica unicamente nel caso in cui il patrimonio del fondo risulti direttamente investito in immobili; pertanto per i fondi costituiti all'interno di società od enti con patrimonio incluso o confuso con quello dell'ente o della società è dovuta unicamente l'imposta in misura fissa.
L'imposta sostitutiva è dovuta fin dal periodo d'imposta in cui il fondo si è costituito a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 124 del 1993, indipendentemente dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della attività.

Per quanto riguarda i fondi aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 1993, l'imposta è dovuta, indipendentemente dal rilascio dell' autorizzazione, fin dall'esercizio nel quale il Consiglio di amministrazione del soggetto promotore ha deliberato l'istituzione del fondo.

## 9.3 Imposta sostitutiva e addizionale, nonché crediti d'imposta compensati

**Sezione I - Tipologia delle imposte**

In questa sezione devono essere distintamente indicate:
– nel **rigo RI1**, l'imposta in misura fissa;
– nel **rigo RI2**, l'imposta nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili;
– nel **rigo RI3**, l'addizionale dell'1 per cento, in quanto dovuta.

Con riferimento ai **righi RI1, RI2 e RI3,** indicare:
- nel **punto 1**, l'importo dovuto per l'anno **1999**, al netto di eventuali compensazioni con le imposte sui redditi e con l'imposta del 15 per cento, da riportare nella sezione seconda;
- nel **punto 2**, l'ammontare dell'imposta non versata per effetto di eventuali compensazioni con le imposte sui rdditi e con l'imposta del 15 per cento, da riportare nella sezione seconda;

- nel **punto 3**, il totale versato che, in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato, va desunto dalla colonna "Importi a debito versati";
- nel **punto 4**, gli eventuali interessi versati;
- nel **punto 5**, barrare la casella se il versamento è stato effettuato in Euro. In tal caso gli importi dei punti 3 e 4 devono essere riportati in unità di Euro;
- nel **punto 6**, il codice **T** è stato eseguito presso una Tesoreria provinciale dello Stato ovvero il codice **F** se effettuato con modello F24;
- nel **punto 7**, la data del versamento.

L'importo dell'addizionale dell'1 per cento deve essere indicato nel **rigo RI3**, anche se il relativo importo è stato versato congiuntamente con l'imposta fissa o con quella proporzionale.

**Sezione II - Dati relativi ai crediti d'imposta**

In questa sezione devono essere indicati i dati riguardanti i crediti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta del 15 per cento che hanno formato oggetto di compensazione:

– nei **righi** da **RI4** a **RI6**, con riferimento alle imposte sui redditi;
– nei **righi** da **RI7** a **RI9**, con riferimento all'imposta del 15 per cento.

Per quanto concerne le imposte sui redditi, nel **rigo RI4** va indicato il credito residuo al 31 gennaio 1999, nel **rigo RI5**, va indicato l'importo del credito effettivamente compensato con i versamenti dell'imposta sostitutiva; nel **rigo RI6** va indicato il credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione.
Per quanto concerne l'imposta del 15 per cento sui contributi versati al fondo pensione, nel **rigo RI7** va indicato il credito residuo al 31 gennaio 1999, nel **rigo RI8** va indicato l'importo del credito compensato; nel **rigo RI9** va indicato il credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione.

I documenti attestanti i versamenti dell'imposta sostitutiva e dell'addizionale dovranno essere conservati fino al termine previsto dall'art.43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

**Sezione III - Data di costituzione**

In questa sezione deve essere indicata la data di costituzione del fondo pensione (**rigo RI10**).

## R10 - QUADRO RP - ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

### 10.1 Generalità

Le disposizioni dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997 concernenti l'assegnazione agevolata di taluni beni ai soci nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, sono state prorogate **al 30 giugno 1999**, per effetto dell'art. 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, prevedendo anche la possibilità di cedere a titolo oneroso ai soci i beni stessi.

### 10.2 Imposta sostitutiva

L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice, ai sensi della normativa in argomento, è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap, nella misura del 10 per cento del valore imponibile. Per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
L'importo dell'imposta sostitutiva versata dalla società per l'assegnazione dei beni non può essere computata ai fini dell'ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) del Tuir mentre l'imposta sostitutiva del 20 per cento, applicata per effetto dell'annullamento delle riserve in sospensione d'imposta, può essere computata ai fini dell'ammontare delle predette imposte.

**10.3**
**Versamenti**

Le società che si sono avvalse della disciplina di cui al citato art. 29 della legge n. 449 del 1997, erano tenute al versamento del 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e della restante parte, in quote di pari importo, entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

**10.4**
**Compilazione del quadro**

Nel **rigo RP1**, deve essere indicato, cumulativamente per tutti gli immobili oggetto di assegnazione o di cessione, l'imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva.
Nel **rigo RP2**, deve essere indicato, cumulativamente per tutti i beni mobili registrati oggetto di assegnazione o di cessione, l'imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva.
Nel **rigo RP3**, deve essere indicato, cumulativamente per tutte le quote di partecipazione oggetto di assegnazione o di cessione, l'imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva.
Nel **rigo RP4** deve essere indicata la somma degli importi dei righi RP1, RP2 e RP3.
Nel **rigo RP5**, deve essere indicato l'importo delle riserve in sospensione d'imposta assoggettate ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento.
Nel **rigo RP6**, deve essere indicata la somma dell'imposta sostitutiva, ottenuta applicando all'importo di rigo RP4 l'aliquota del 10 per cento, e di quella ottenuta applicando all'importo di rigo RP5 l'aliquota del 20 per cento.
Nel **rigo RP7**, deve essere indicata l'imposta sostitutiva dell'Iva, pari al 30 per cento dell'Iva applicabile al valore normale dei beni con l'aliquota propria dei medesimi, relativamente ai beni oggetto di assegnazione, di cessione ovvero facenti parte del patrimonio della società trasformata, nell'ipotesi in cui la società abbia ritenuto di voler fruire di tale forma di imposizione sostitutiva.
Nel **rigo RP8**, deve essere indicata la somma degli importi di rigo RP6 e di rigo RP7.

## R11 - QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI (D.LGS. N. 358 DEL 1997)

**11.1**
**Generalità**

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
In caso di conferimenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, l'opzione deve risultare dall'atto di conferimento. In ogni altro caso, l'opzione va esercitata compilando il presente quadro.
L'art. 2 del citato D.Lgs. n. 358 del 1997 stabilisce che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione, le altre, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai quattro periodi di imposta successivi. Il versamento rateale non comporta il pagamento di somme a titolo di interessi.
Gli importi di ciascuna rata da versare possono essere compensati: con i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel quadro RU, con le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi, indicate nel quadro RN, e con le eccedenze cedute ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, indicate nel quadro RK.
Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Nel **rigo RQ3** vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni.
Nel **rigo RQ4** vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione assoggettati all'imposta sostitutiva.
Nel **rigo RQ5** va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti.
Nel **rigo RQ6**, **colonna 1**, va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 27 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente; nella casella "N. RATE", va indicato il numero di rate con cui si intende versare l'imposta sostitutiva stessa e, nella **colonna 3**, va indicato l'importo della prima rata.
Nel **rigo RQ7** va indicato l'importo delle rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ8** va indicata la somma degli importi dei righi RQ6 e RQ7 che può essere compensata, in tutto o in parte, con:
– i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ9**;
– le eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, da indicare al **rigo RQ10**;
– l'eccedenza dell'Irpeg, da indicare al **rigo RQ11**.
Nel **rigo RQ12** va riportata la differenza tra il rigo RQ8 e la somma dei righi da RQ9 a RQ11.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 1665 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento".
Gli estremi del versamento effettuato non vanno indicati nel quadro.

# R12 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

## 12.1 Generalità

Il presente quadro va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle società cooperative costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne ed alle società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore a due terzi a donne e i cui organi d'amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale, che assumono nuovi dipendenti;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle imprese venditrici di personal computer multimediali, nuovi di fabbrica, per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- ai soggetti titolari di reddito di impresa per erogazioni liberali a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei;
- alle imprese che svolgono attività produttive nella regione Sardegna per maggiori costi di produzione conseguenti alla mancata attuazione del piano di metanizzazione;
- agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli;
- alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna che esportano semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli;
- alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 488 del 1999.

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.
Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:
– il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
– in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
– i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24.

## 12.2 Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7.8.1997, n. 266.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F 24: 6713 – credito d'imposta – Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, L. 317/1991; 6714 – credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, L. 317/91.**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)").

### Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU1, colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RD7, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO /RD/99;
– nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU6**,distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU7, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7**, **colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7**, **colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei righi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU8**, **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RD14, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO/RD/99;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RU12**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU13**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU14**, **colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14**, **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14**, **colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima co-

lonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU14**, **colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU9 e la somma degli importi dei righi RU10, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.3 Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20 del D.L. n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza – quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nel presente quadro RU il credito d'imposta concesso per l'anno 1999.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito é concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine é stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6715 – credito d'imposta – agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente – Art. 20, D.L. 331/1993, convertito dalla L. 427/1993**.
Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RD20 del Mod. UNICO/RD/99;
– nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
– nel **rigo RU17**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU17**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU17**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta per il presente periodo d'imposta;
– nel **rigo RU17**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU17**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU18**, la differenza tra la somma dei righi RU15 e RU16 e la somma degli importi indicati nel rigo RU17, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
– nel **rigo RU19**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;

– nel **rigo RU20**, la differenza tra l'importo di rigo RU18 e quello di rigo RU19, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.4 Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998, n. 311.
Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.
Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 – Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, L. 449/97".**
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.
Nel prospetto va indicato:

– nel **rigo RU21,** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RD26 del Mod. UNICO/RD/99;
– nel **rigo RU22**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU23, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU23, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU23, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU 22 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU23, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– **rigo RU24**, la differenza fra la somma dei righi RU21 e RU22 e la somma degli importi indicati nel rigo RU23, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.5 Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 legge n. 449 del 1997)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" – "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'IRPEG e dell'imposta sostituti-

va sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97".**
Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)").
Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU25**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RD32 del Mod UNICO/RD/99;
- nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU27**, **colonne 1** e **2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU29**, **colonne 1** e **2,** gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU30**, **colonne 1** e **2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del RU25 e del rigo RU26, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31**, **colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei righi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'"IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU26 e la somma degli importi dei righi RU27, RU29, RU30, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997.

## 12.6 Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6717 – Credito d'imposta – Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura – Art. 1, L. 77/1997.**
Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR)").
Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU32**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RD35 del Mod. UNICO/RD/99;

– nel **rigo RU33** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU34, colonne 1** e **2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU35**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU32, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU36**, **colonne 1** e **2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU37, colonne 1** e **2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 del rigo RU33, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU38**, **colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righi RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU38**, **colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU33 e la somma degli importi dei righi RU34, RU36, RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997.

## 12.7 Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile (art. 5, legge 25 febbraio 1992, n. 215)

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle società cooperative, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, e delle società di capitali, le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore a due terzi a donne, e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).
Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6718 – Credito d'imposta – Agevolazioni per la promozione della imprenditoria femminile – art. 5, L. 215/1992.**
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3 lett. b) del Tuir)").

Nel prospetto va indicato:

– nel **rigo RU39**, **colonne 1** e **2**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RD42, colonne 1 e 2, del Mod. UNICO/RD/99;
– nel **rigo RU40**, l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU41, colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colon-

ne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42, colonne 1** e **2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU43**, **colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU44**, **colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- **nel rigo RU45**, **colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righi RU41, RU42, RU43 e RU44 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU45, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righi RU41, RU42, RU43 e RU44, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU45, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU40 e la somma degli importi dei righi RU41, RU43 e RU44, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.8 Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese (art. 4 della legge n. 448 del 1998)

L'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti. Il beneficio decorre dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999.
Il credito, concesso in conformità alla disciplina comunitaria e alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della citata legge, è pari, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999, a un milione di lire annue, **pari a euro 516,46**, per ciascun nuovo dipendente, (elevabili a lire tre milioni, **pari a euro 1.549,37**, per ogni lavoratore disabile, con invalidità superiore al 65 per cento, assunto a tempo indeterminato) e non può superare comunque l'importo complessivo di lire 60 milioni annue, **pari a euro 30.987,41**, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione. Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 1999 il credito è pari a tre milioni di lire annue, **pari a euro 1549,37**,per ciascun nuovo dipendente.
Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione sia superiore alla media nazionale e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, conv. dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale.
Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Irpeg, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6705 - Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, L. 448/98"**.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU46**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RD29 del Mod. UNICO/RD/99;
- nel **rigo RU47**, l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU48**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU48**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU48, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU48, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49**, la differenza fra la somma dei righi RU46 e RU47 e la somma degli importi indicati nel rigo RU48, colonne 1, 2 ,3 e 4 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.9 Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

**(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23.12.1999, n. 488)**

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.
Detti crediti spettano – in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti – alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997, 22 della legge n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999 e 54 della legge n. 488 del 1999.
**Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica viene riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è prorogato al 31.12.2000.**
I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla L. 30/1997 – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla L. 403/1997; 6710 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli – Art. 22 L. 226/1997**.
Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU50**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RD46 del Mod. UNICO/RD/99;
- nel **rigo RU51**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU50 e RU51, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU50 e RU51, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU50 e RU51, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU50 e RU51, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU50 e RU51, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU53**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU50 e RU51 e la somma degli importi indicati nel rigo RU52, colonne 1, 2, 3, 4 e 5 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU52 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.10 Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole

**(art. 17, c. 34, della legge 27 dicembre1997, n. 449)**

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.
Il credito di imposta è riconosciuto – in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti – alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole – Art. 17, c.34, L. n.449/97**.
Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU54**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RD49 del Mod. UNICO/RD/99;
- nel **rigo RU55**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU54 e RU55, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU56**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU54 e RU55 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU54 e RU55 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU54 e RU55 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbli-

go di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU56**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU54 e RU55 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU57** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU54 e RU55 e la somma degli importi indicati nel rigo RU56, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU56 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.11 Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL

**(art. 1, legge 25 novembre 1997, n. 403)**

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.
Il credito d'imposta spetta – in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL – alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.
Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.
Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709 – Credito d'imposta – Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto – Art. 1 D.L. 324/1997, convertito nella legge n. 403/1997**.
Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU58** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RD52 del Mod. UNICO/RD/99;
– nel **rigo RU59** l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU60**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU58 e RU59 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
– nel **rigo RU60**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU58 e RU59, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU60**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU58 e RU59, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU60, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU58 e RU59, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU60**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU58 e RU59, utilizzato

in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU61**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU58 e RU59 e la somma degli importi indicati nel rigo RU60, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU60 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.12 Credito di imposta a favore dei venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore di istituzioni scolastiche (art. 6 della legge n. 449 del 1997)

Beneficiano del credito d'imposta in questione i venditori di strumenti informatici per le cessioni di personal computer multimediali poste in essere, fino al 31 ottobre 1999, a favore di università e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che hanno praticato sul prezzo di vendita, al netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all'ammontare del contributo riconosciuto.
Le modalità di attuazione sono state disciplinate con D.M. 2 dicembre 1998, n. 440.
Tale credito, spettante nella misura di lire 200.000, **pari a euro 103,29**, per ogni personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEG e dell'Iva, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da effettuare, a decorrere dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiature, nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e in quello successivo. Copia del verbale di collaudo deve essere conservata ai fini dei successivi controlli.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di versamento F24: 6719 – Credito d'imposta concesso ai venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche – Art. 6, L. 449/1997**.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui esso è concesso.
Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU62**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RD55 del Mod. UNICO/RD/99 della precedente dichiarazione;
– nel **rigo RU63**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU64, colonne 1** e **2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU62 e del rigo RU63, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU65, colonne 1** e **2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU62 e del rigo RU63, utilizzati a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU66, colonne 1** e **2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU62 e del rigo RU63, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs n. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento é previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU67**, **colonne 1** e **2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU62 e del rigo RU63, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

## 12.13 Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della legge 317 del 1991, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito d'imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.
Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, a partire dai versamenti da effettuare, successivamente alla

comunicazione da parte del Ministero competente, per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 - Credito d'imposta - Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, L. 449/1997"**.
Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU68** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RD58 del Mod. UNICO/RD/99;
- nel **rigo RU69** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU68 e di rigo RU69 utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU68 e di rigo RU69 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU68 e di rigo RU69 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU68 e di rigo RU69 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU71** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU68 e RU69 e la somma degli importi indicati al rigo RU70 colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

## 12.14 Credito di imposta spettante alle imprese per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei

**(art. 9, comma 13, della legge 8 ottobre 1997, n. 352)**

La legge n. 352 del 1997 ha previsto il credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa nel periodo di imposta in corso al 1° novembre 1997 e nei due successivi, a favore dello Stato, per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei.
Detto credito è riconosciuto in ciascun periodo d'imposta, nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, da far valere ai fini del pagamento dell'IRPEG dovuta per il periodo medesimo e può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati del modello di pagamento F24: 6601 – Credito d'imposta – Agevolazioni per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei - Art. 9, comma 13, L. 352/1997.**
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU72**, l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU73**, **colonna 1**, l'importo del credito di cui al rigo RU72, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU73**, **colonna 2**, l'importo del credito di cui al rigo RU72, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU73**, **colonna 3**, l'importo del credito di cui al rigo RU72, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

## 12.15 Metanizzazione della Sardegna (legge 31 marzo 1998, n. 73)

L'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.
Il credito d'imposta è concesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di regime di aiuto, a valere nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo. La misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta sono stati fissati con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IRPEG e dell'IVA, dovute anche in acconto, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6708 – Credito d'imposta – agevolazioni per mancata attuazione programma di metanizzazione della Sardegna – Art. 6, L. 73/1998**.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU74** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RD63 del Mod. UNICO/RD/99;
– nel **rigo RU75** l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU76**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU74 e di rigo RU75, utilizzato a compensazione dei versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo;
– nel **rigo RU76**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU74 e di rigo RU75 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU76**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU74 e di rigo RU75 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU76**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU74 e di rigo RU75 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU76**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU74 e di rigo RU75 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU77** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU74 e RU75 e la somma degli importi indicati nel rigo RU76, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU76 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.16 Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60)

**L'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.**
**Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.**
**L'ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e le attività culturali.**
**Il beneficio si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000 e, pertanto, con riferimento alla presente dichiarazione, interessa i soggetti aventi periodo d'imposta non coincidente con l'an-**

**no solare che ricomprenda al suo interno un periodo di tempo decorrente successivamente alla predetta data.**
**Il riconoscimento del credito è subordinato alle seguenti condizioni:**
**– effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;**
**– documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;**
**– annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.**

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU78**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU79**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU78 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto dal momento di intervenuto riconoscimento del credito, fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU80**, la differenza fra l'importo di rigo RU78 e l'importo indicato nel rigo RU79, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

## 12.17 Credito d'imposta ai fini di continuità territoriale per la Sardegna

**(art. 36, comma 5, legge 17 maggio 1999, n. 144)**

**L'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, prevede, al comma 5, la concessione di una agevolazione sui costi di trasporto, nei limiti stabiliti dall'Unione Europea in materia di aiuti statali alle imprese.**
**Detta agevolazione spetta, mediante credito d'imposta, alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna che esportano semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli.**
**Il credito d'imposta è determinato fino al limite dell'80 per cento dell'importo delle tasse e delle soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, pagate per operazioni di commercio nei porti sardi e fino al limite dell'80 per cento dell'importo dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, pagati per le operazioni di commercio negli aeroporti sardi.**
**Le norme di attuazione dell'agevolazione saranno emanate con apposito decreto del Ministro delle Finanze.**
Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU81**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU82**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU81 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto dal momento di intervenuto riconoscimento del credito, fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU83**, la differenza fra l'importo di rigo RU81 e l'importo indicato nel rigo RU82, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

## 12.18 Credito d'imposta per compensi in natura

**(art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)**

**Generalità**

**L'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.**
**Il credito d'imposta è pari al 19 per cento del compenso in natura determinato, con riferimento ai fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato ai dipendenti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, lett. c), del Tuir; per maggiori delucidazioni in merito alla determinazione del compenso in natura si rinvia alla circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997.**

**Le assunzioni devono riguardare soggetti che, alternativamente:**
**– fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;**
**– si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;**
**– sono impiegati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;**
**– trasferiscono, per esigenze connesse con il rapporto di lavoro, la loro residenza anagrafica;**
**– sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

**L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.**
**Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.**

**Condizioni per fruire del credito d'imposta**

**Incremento della base occupazionale**

**Per verificare se esistono gli incrementi della base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla data del 30 settembre 1999 con quella esistente al termine di ogni periodo di paga successivo al 1° gennaio 2000.**

**Decremento della base occupazionale in società controllate.**

**L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Detta situazione di controllo può verificarsi anche in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.**
**Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in società controllate, si fa, inoltre, presente quanto segue:**
- **se il credito viene calcolato per una società controllante, l'incremento di base occupazionale ad essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle società da essa controllate. Non si deve tener conto degli incrementi verificatisi nelle singole società controllate. Se, ad esempio, la società A) controllante, per il mese di gennaio 2000, registra un incremento base occupazionale pari a tre unità, e si ha: nella società controllata B) un incremento di 4 unità e nella società controllata C) un decremento di una unità, la base occupazionale della controllante A) deve considerarsi incrementata di due unità;**
- **se il credito d'imposta viene calcolato, invece, per la società controllata, questa deve tenere conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre società controllate, anche per interposta persona, da tale società; se, ad esempio, la società A) controlla le società B), C) e D) e la società B) a sua volta controlla la società K), nel determinare il credito della società B) si deve tenere conto dei decrementi che si sono verificati in K) e non di quanto avvenuto in A), C) e D).**

**Modalità di determinazione del credito d'imposta**

**La verifica dell'esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata al termine di ciascun periodo di paga (mese, quindicina o settimana). Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale rispetto alla data di riferimento del 30 settembre 1999.**

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU84,** l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU85**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU84 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU86**, la differenza fra l'importo di rigo RU84 e l'importo indicato nel rigo RU85, che potrà essere utilizzata per i periodi imposta successivi.

## 12.19 Altri crediti d'imposta non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.
Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale, tenendo presente che **per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato**

**istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati " del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta – Premio di assunzione – Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla L. 489/1994.**

In particolare va riportato:

– nel **rigo RU87**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
– nel **rigo RU88**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2** e **3**, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'Iva e dell'IRPEG. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive **colonne 4** e **5**, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

### 12.20 Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM

**(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)**

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.
Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
– nel **rigo RU89**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEG, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1998 e in quelle relative agli anni precedenti;
– nel **rigo RU90**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
– nel **rigo RU91, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU91, colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU91, colonna 3**, l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU92**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU93**, la differenza tra l'importo di rigo RU89 e la somma degli importi dei righi RU90, RU91, colonne 1, 2 e 3 e RU92.

## R13 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE

### 13.1 Generalità

Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più quadri.
La sezione I è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la sezione II ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la sezione II.

## 13.2 Società beneficiaria

I righi riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione vanno compilati solo se tale società è diversa dal dichiarante.
Nel **rigo RC5, campi 1** e **2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di scissione (totale o parziale); nei **campi 3** e **4** vanno indicati, rispettivamente, il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.
Nel **rigo RC6**, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.
Nel **rigo RC7**, va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.
Nel **rigo RC8**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.
Nel **rigo RC9**, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.
Nel **rigo RC10**, **colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui l'unificazione è avvenuta.
Nel **rigo RC11**, **colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.
Nei **righi RC12 e RC13**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.
Nei **righi da RC14 a RC18** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della società beneficiaria riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RC19** le perdite fiscali del soggetto beneficiario riportabili senza limiti di tempo; nella **colonna 3**, le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123-bis, comma 10, del Tuir.

## 13.3 Società scissa

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale.
Nel **rigo RC26** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione.
Nel **rigo RC27** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.
Nei **righi da RC28 a RC32**, vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili e in **colonna 3** gli importi ad esse relativi. Nella **colonna 4**, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel **rigo RC33** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel **rigo RC34** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RC33, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.
Nel **rigo RC35** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RC33 e l'importo di rigo RC34, da assoggettare ad imposta sostitutiva, nella misura del 27 per cento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997.
Nel **rigo RC36, colonne 2 e 3**, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.
Nei **righi da RC37 a RC40** vanno indicati: in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad esse relativi.
Nel **rigo RC41**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).
Nei **righi RC42** e **RC43**, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.
Nel **rigo RC44**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).
Nei **righi RC45 e RC46**, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.
Nei **righi da RC47 a RC52** vanno indicate le perdite fiscali con criteri analoghi a quelli utilizzati con riguardo alle perdite fiscali della beneficiaria.

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.

# R14 - QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE

## 14.1 Generalità

Il quadro va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione

Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La I sezione è riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, la II sezione ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.

Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la II sezione.

## 14.2 Società incorporante o risultante dalla fusione

I righi riguardanti i dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione vanno compilati solo se la società incorporante o risultante dalla fusione è diversa dal dichiarante.

Nel **rigo RR5, campi 1** e **2**, va indicato, **barrando l'apposita casella**, il tipo di fusione (propria o per incorporazione); nei **campi 3** e **4**, vanno indicati, rispettivamente il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.

Nel **rigo RR6, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RR7**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nel **rigo RR8**, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.

Nel **rigo RR9**, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel **rigo RR10** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

Nei **righi da RR11 a RR15**, vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della società incorporante riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RR16** le perdite fiscali di tale società riportabili senza limite di tempo; nella **colonna 3** le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del Tuir.

## 14.3 Società incorporata o fusa

Nel **rigo RR22** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione.

Nel **rigo RR23** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righi da RR24 a RR28** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili, e in **colonna 3** gli importi ad esse relativi. Nella **colonna 4** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR29**, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR30**, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RR29, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RR31**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RR29 e l'importo di rigo RR30, da assoggettare ad imposta sostitutiva, nella misura del 27 per cento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RR32**, **colonne 2 e 3**, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Nei **righi da RR33 a RR36** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad essi relativi.

Nei **righi RR37 e RR38**, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **righi RR39 e RR40**, vanno indicati i dati relativi agli "Altre riserve e fondi in sospensione di imposta" in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa.
Nei **righi RR41 e RR42**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (**colonna 1**) e il costo (**colonna 2**), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RR41) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RR42).
Nei **righi da RR43 a RR47** vanno indicate, secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RR48**, **colonna 2,** le perdite fiscali riportabili senza limiti di tempo; nella **colonna 3** le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del Tuir.

## R15 - QUADRO RV - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

**15.1**

Il quadro va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle sottoindicate operazioni.
Detto quadro va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio: in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.
I beni non dovranno più essere indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.
Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.
Si fa presente che per ogni categoria di beni va redatto un distinto rigo.

**1) Conferimenti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 218 del 1990**

Per i conferimenti effettuati ai sensi del citato art. 7, in cui le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio dalla società conferitaria a valori superiori all'ultimo valore dei beni ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi presso la conferente, il comma 2 di tale articolo prevede la redazione di un apposito riquadro di riconciliazione.

**2) Fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 544 del 1992**

**Per le operazioni di fusioni e scissioni effettuate ai sensi della citata norma, i maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo non sono imponibili nei confronti del beneficiario. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi al conferente, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.**

**3) Operazioni di fusione e di scissione**

Per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e di scissione deliberate dal 14 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate.
L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento. Detta disposizione ha previsto che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione e della scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.

**4) Operazioni di conferimento ex art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997**

Il conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuato tra soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, in regime di neutralità ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, non comporta la realizzazione di alcuna plusvalenza im-

ponibile anche se il soggetto conferente ed il soggetto conferitario iscrivono nelle proprie scritture contabili, rispettivamente, la partecipazione e l'azienda conferita a valori superiori a quelli cui i beni stessi erano iscritti prima del conferimento.
In tale caso la citata norma prevede la redazione di un apposito prospetto di riconciliazione.

**5) Rivalutazioni di beni di cui all'art. 54 del Tuir effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.**

# R16 - QUADRO RF - SEZ. II - IMPOSTE DI CUI ALL'ART. 105, COMMA 1, LETT. A) E B), DEL TUIR

## 16.1 Generalità

In questo quadro vanno indicati gli incrementi e i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, verificatisi successivamente alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio precedente e fino a quella di presentazione della presente dichiarazione.
Concorrono a formare gli incrementi delle imposte di cui alla lett. a) del predetto comma 1, le imposte liquidate nella dichiarazione dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973 ed iscritte in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi nonché le imposte applicate a titolo sostitutivo.
Le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973 e quelle accertate a titolo definitivo assumono rilievo se si riferiscono ai redditi relativi agli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 1996.
Concorrono a formare gli incrementi delle imposte di cui alla lett. b) del comma 1:
1) l'imposta calcolata nella misura del 58,73 per cento dei proventi che in base agli altri articoli del Tuir o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è consentito computare l'imposta fra quelle di detta lettera b);
2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è attribuito alla società o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir.

I decrementi delle imposte di cui alle citate lett. a) e b), per effetto della distribuzione dell'utile d'esercizio o delle riserve, sono pari al 58,73 per cento delle somme distribuite e fino a concorrenza delle imposte disponibili.
Per l'individuazione dell'ammontare delle imposte disponibili, si ricorda che rilevano le imposte liquidate, accertate e applicate entro la data della delibera di distribuzione. Tuttavia, nel caso in cui la delibera abbia ad oggetto gli utili dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione, può tenersi conto, barrando la casella 5, anche delle imposte liquidate nella dichiarazione stessa, ancorché presentata in data successiva alla delibera, di cui al rigo RF70 e di quelle che concorrono alla formazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b) del Tuir, di cui ai righi RF69 e RF71.
Qualora la delibera abbia ad oggetto la distribuzione di riserve in sospensione d'imposta può tenersi conto delle imposte liquidabili nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene la delibera di distribuzione. Anche in tal caso va barrata la casella 5.

In particolare:

- nel **rigo RF61, colonne 3 e 4**, vanno indicati i saldi iniziali delle imposte da utilizzare ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta (ordinario e limitato) corrispondenti ai saldi finali del periodo d'imposta precedente (rigo RF13 del Mod. UNICO 99 – Quadro RF);
- nel **rigo RF62, colonna 1**, va indicato l'importo della franchigia non utilizzata di cui al rigo RF2, colonna 1, del Mod. UNICO/99, e, in **colonna 3**, l'ammontare delle imposte, nella misura del 5,625 per cento. Detto importo rappresenta la **terza** rata pari ad un decimo delle imposte spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 467 del 1997;
- nel **rigo RF63, colonna 3**, vanno indicate le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, iscritte in ruoli non più impugnabili o derivanti da accertamenti divenuti definitivi, se si riferiscono a periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- nel **rigo RF64, colonna 3**, vanno indicate le imposte rimborsate se relative ai predetti periodi;
- dal **rigo RF65** al **rigo RF67,** in **colonna 1**, vanno indicate le riserve e fondi distribuiti e, in **colonna 2**, la data della delibera di distribuzione; nelle **colonne 3 e 4**, gli importi del credito d'imposta (ordinario e limitato) attribuito ai soci o partecipanti.

Qualora detto credito sia eccedente le imposte disponibili, il contribuente deve effettuare, fino a concorrenza dell'eccedenza, il versamento integrativo ai sensi dell'art. 105-bis e barrare la **casella 6**;

– nel **rigo RF68, colonna 1**, va indicato l'utile distribuito, e in **colonna 2**, la data della delibera di distribuzione; nelle **colonne 3 e 4**, gli importi del credito d'imposta (ordinario e limitato) attribuito ai soci o partecipanti. Qualora detto credito sia eccedente le imposte disponibili, il contribuente deve effettuare, fino a concorrenza dell'eccedenza, il versamento integrativo ai sensi dell'articolo 105-bis e barrare la **casella 6**;
– nel **rigo RF69, colonna 1**, vanno indicati i proventi che, per effetto di norme contenute nel Tuir (in particolare gli artt. 96, 96-bis e 106) o di leggi speciali (in particolare il D.Lgs. n. 358 del 1997, **l'art. 2, comma 10, della legge n. 133 del 1999**, il D.Lgs. n. 466 del 1997 e l'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998) non concorrono a formare il reddito e per i quali è consentito computare le imposte ad essi riferibili tra quelle che consentono l'attribuzione di un credito d'imposta limitato, e, in **colonna 4**, l'importo, pari al 58,73 per cento di detti proventi o, se inferiore, dell'utile dell'esercizio.
**In tale rigo va altresì indicato, in colonna 1, le riserve ed altri fondi formati con utili relativi al periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 1998 che non hanno concorso a formare il reddito ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato D.L. n. 457 del 1997 e, in colonna 4, l'importo pari al 58,73 per cento di dette riserve e altri fondi;**
– nel **rigo RF70, colonna 3**, vanno indicate le imposte liquidate nella dichiarazione relative al reddito complessivo imponibile e quelle applicate a titolo sostitutivo. Dette imposte vanno assunte al netto degli importi, da indicare in **colonna 4**, corrispondenti:
  – al credito d'imposta limitato relativo agli utili che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio, che è stato utilizzato in detrazione dell'imposta secondo le disposizioni dell'art. 94, comma 1-bis;
  – al credito d'imposta riferibile agli utili percepiti nell'esercizio e formato, ai sensi dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997;
  – al credito d'imposta figurativo, di cui all'art. 106-bis del Tuir;
– nel **rigo RF71, colonna 1**, vanno indicate le perdite del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996 e di quelli precedenti, che hanno compensato il reddito dell'esercizio, e, in **colonna 4**, l'importo delle imposte pari al 37 per cento di tali perdite;
– nel **rigo RF72** vanno indicati gli importi dei versamenti integrativi delle imposte, ai sensi dell'art. 105-bis, relativi alla distribuzione dell'utile dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione e delle riserve la cui distribuzione è stata deliberata nell'esercizio stesso;
– nel **rigo RF73, colonne 3 e 4**, va indicata la somma algebrica dei righi da RF61 a RF72.

# R17 - QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

## 17.1 Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato:
– dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti;
– dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo.

A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei righi RK1, RK15, RK16, RK17, RK18, RK19 e RK20 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1

## 17.2 Cedente

La società o l'ente cedente deve indicare:
– nel **rigo RK1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel **rigo RN32** del quadro RN, oggetto di cessione;
– in ciascuno dei **righi** da **RK2** a **RK7** devono essere riportati i dati relativi ai soggetti cessionari.

**17.3**
**Cessionario**

La società o l'ente cessionario delle eccedenze IRPEG, deve indicare:
- nei **righi** da **RK8** a **RK14**, i dati relativi al soggetto cedente e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente);
- nel **rigo RK15**,il totale delle eccedenze ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei righi da RK8 a RK14;
- nel **rigo RK16**, l'importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (rigo RE20 del Mod. UNICO/99);
- nel **rigo RK17**, la somma degli importi dei righi RK15 e RK16;
- nel **rigo RK18**, l'importo di rigo RK17, utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG, relativa alla presente dichiarazione;
- nel **rigo RK19**, l'importo di rigo RK17 utilizzato in diminuzione del versamento delle rate dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997 indicata nel rigo RQ10 del quadro RQ o in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- **nel rigo RK20, l'importo di rigo RK17 utilizzato entro la data della dichiarazione per compensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento (Mod. F24);**
- nel **rigo RK21**, l'importo di rigo RK17 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi RK18, RK19 e RK20.

## R18- QUADRO RO - ELENCO DEI SOCI DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

**18.1**
**Generalità**

Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:
- dei soci di società a responsabilità limitata; **in caso di usufrutto vanno indicati i soci usufruttuari;**
- degli amministratori della società o dell'ente;
- dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o dell'ente;
- dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio.

Per gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati: i dati anagrafici; il codice fiscale; la qualifica.
Con riguardo alla qualifica va indicato:
**A** se trattasi di socio amministratore;
**B** se trattasi di amministratore non socio;
**C** se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:
- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica va indicato:
**1.** se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto;
**3.** se trattasi di curatore fallimentare;
**4.** se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
**5.** se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
**6.** se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
**8.** se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
**9.** se trattasi di società beneficiaria (scissione) ovvero di società incorporante (fusione).

## R19 - QUADRO RS – PROSPETTI VARI

**19.1**
**Generalità**

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

"Dati relativi all'attività";
"Dati di bilancio";
"Composizione del capitale sociale";
"Perdite di impresa non compensate";

"Conferimenti agevolati";
"Crediti";
"Dati rilevanti ai fini dei parametri e degli studi di settore";
"Attività secondarie";
"Agevolazioni territoriali e settoriali";
"Dividendi di cui all'art. 96 bis del Tuir";
**"Operazioni di ristrutturazione bancaria";**
**"Regolarizzazione delle esistenze iniziali".**

**Parametri**

In caso di esercizio di più attività, per le quali è stata tenuta la contabilità separata relativamente ai dati relativi all'applicazione dei parametri, va compilato un quadro RS (numerato progressivamente) per ogni attività esercitata e nel **rigo RS1** di ciascun quadro va descritta l'attività esercitata e indicato il relativo codice.
I prospetti del quadro RS relativo all'attività prevalente devono contenere i dati riguardanti l'intera attività esercitata, ad eccezione del prospetto dei dati rilevanti ai fini dei parametri in cui vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei quadri RS relativi a ciascuna attività non prevalente, vanno invece compilati solo i prospetti dei dati rilevanti ai fini dei parametri concernenti ciascuna attività non prevalente.

**Studi di settore - Esercizio di più attività**

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, in caso di esercizio di più attività contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore, devono compilare un **unico** prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contenente i dati relativi all'intera attività commerciale esercitata.
Analoghe modalità di compilazione vanno seguite dai soggetti esercenti più attività contraddistinte da codici di attività non rientranti nel medesimo studio di settore, e in assenza di annotazione separata per ciascuna attività dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, qualora i ricavi relativi alle attività non prevalenti non superino il 20 per cento dei ricavi complessivi.
In caso di esercizio di due o più attività, non comprese nel medesimo studio di settore, per le quali si è tenuta annotazione separata dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, vanno compilati tanti quadri RS quante sono le attività esercitate compilando il rigo RS1 e il prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, evidenziando nel rigo RS74, colonna 2, l'eventuale adeguamento alle risultanze dello studio applicato all'attività per la quale si compila il prospetto.

**Studi di settore - Esercizio di una attività con più punti di produzione o di vendita**

In caso di esercizio di un'attività svolta mediante più punti di produzione o di vendita per i quali è stata tenuta annotazione separata relativamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, vanno compilati tanti prospetti dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore contenuti nel presente quadro quanti sono i punti di produzione o di vendita, compilando ai fini dell'eventuale adeguamento effettuato per gli studi di settore la colonna 2 del rigo RS74.

## 19.2 Dati relativi all'attività

Nel **rigo RS1, campi 1** e **2**, vanno indicati:
– la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992;
– il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla predetta classificazione delle attività economiche, consultabile presso gli uffici finanziari.

In caso di esercizio di più attività per le quali non è stata tenuta contabilità separata, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti. **L'indicazione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore e i parametri, di un codice dell'attività prevalente diverso da quello precedentemente comunicato all'amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972; in tal caso non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.**
I predetti dati vanno indicati solo se variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione.
Se nel periodo d'imposta precedente non è stata presentata la dichiarazione, tale rigo va integralmente compilato.
Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.
Nel **rigo RS2** va indicato:

– **campo 1**, barrando l'apposita casella, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi di imposta. Gli anni vanno computati considerando soltanto i periodi d'imposta maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 1999, assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e affitto d'azienda;
– **campo 2**, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
– **campo 3**:
  – per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore di detti beni;
  – per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.

## 19.3 Dati di bilancio

Il prospetto deve essere compilato soltanto dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.
Gli ammontari da indicare nei righi devono essere desunti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico redatti secondo i criteri indicati negli articoli 2424 e seguenti del cod. civ., con l'avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.
Quanto alle voci dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. In caso di non comparabilità, le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate.
Si precisa che nella sezione "Altri dati" vanno indicati sia gli ammortamenti anticipati effettuati nell'esercizio secondo i criteri di cui all'art. 67, comma 3, del Tuir sia l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.
**Per il passaggio tra bilancio finale espresso in lire e bilancio iniziale espresso in euro si procede con l'arrotondamento all'unità di euro in base al criterio matematico (vedere punto 2.3 - "Dichiarazione in euro").**

## 19.4 Composizione del capitale sociale

Il presente prospetto va compilato per indicare la composizione del capitale sociale (o fondo di dotazione o patrimoniale) che risulta nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione.
In particolare:
– nel **rigo RS42** va indicato l'ammontare del capitale sociale (o fondo di dotazione o patrimoniale) sottoscritto dai soci o partecipanti, ancorché non versato;
– nel **rigo RS43** va indicato l'ammontare complessivo delle riserve o fondi di rivalutazione;
– nel **rigo RS44** va indicato l'ammontare complessivo delle riserve di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir;
– nel **rigo RS45** l'ammontare complessivo delle riserve di utili;
– **nel rigo RS46 l'ammontare complessivo delle riserve in sospensione d'imposta.**

## 19.5 Perdite di impresa non compensate

Nei **righi da RS47 a RS52** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione dal reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel **rigo RN5** del quadro RN.
Nel **rigo RS53** vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del Tuir.

## 19.6 Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che hanno effettuato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) ovvero ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, tenendo conto delle seguenti istruzioni:
– nel **rigo RS54** va indicato: in **colonna 1**, il codice fiscale e in **colonna 2**, la denominazione della società conferitaria;
– nel **rigo RS55** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e delle passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
– nel **rigo RS56** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
– nel **rigo RS57** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
– la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
– la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
– la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.
Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei righi da RS55 a RS57 i dati riepilogativi mentre il rigo RS54 non deve essere compilato.

## 19.7 Crediti

In dipendenza del diverso trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti previsto dall'art. 71 del Tuir a seconda dei soggetti che operano le svalutazioni, il prospetto dei crediti è suddiviso in due riquadri: il primo riservato agli enti creditizi e finanziari e alle imprese di assicurazione e il secondo riservato agli altri soggetti (vedere in **Appendice** la voce "Svalutazione e perdite su crediti").

### Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione

La **Sezione I** del riquadro è riservata agli enti creditizi e finanziari per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dal comma 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.
Nel **rigo RS60, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio relative ai crediti indicati nel **rigo RS58, colonna 1**, e, nella **colonna 2**, quello delle perdite computate con riferimento al valore fiscale (indicato al **rigo RS58, colonna 2**), per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 66, comma 3, del Tuir.
Nel **rigo RS61, colonna 2**, va indicata la differenza degli importi dei righi RS59 e RS60. Se tale differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione (rigo RF45 del quadro RF) e nel rigo va indicato zero.
La **Sezione II** del riquadro va compilata, oltreché dagli enti creditizi e finanziari, dalle imprese di assicurazione per indicare i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa a regime.
Nel **rigo RS62, colonna 1**, va indicato l'importo di tutti i crediti iscritti nel bilancio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Nel **rigo RS63, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle svalutazioni dirette (comprese quelle forfettarie effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 87 del 1992 e dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. n. 173 del 1997) diminuite delle rivalutazioni iscritte in bilancio. In **colonna 2** va indicato l'ammontare delle svalutazioni stesse fiscalmente deducibili nell'esercizio, pari allo 0,50 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio al lordo delle svalutazioni e al netto delle rivalutazioni, assunto:
– al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
– al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo di imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66 del Tuir;
– al lordo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria;
– al lordo della contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni "fuori bilancio" iscritta nell'attivo in applicazione dei criteri previsti dall'art. 103-bis del Tuir.
La differenza fra gli importi di colonna 1 e di colonna 2 del rigo RS63, da indicare nel **rigo RS64**, è ammessa in deduzione in sette quote costanti a decorrere dall'esercizio successivo.
Nel **rigo RS65** va indicato, in **colonna 1**, l'importo degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto.
Nel **rigo RS66** va indicato, in **colonna 1**, l'importo complessivo del fondo per rischi su crediti risultante in bilancio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. Si fa presente che quest'ultimo importo non può eccedere il limite del 5 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS62, colonna 1.
Le **colonne 3** e **4** dei predetti righi vanno utilizzate per indicare i dati richiesti per l'applicazione della normativa a regime relativamente ai crediti per interessi di mora, tenendo conto delle precisazioni che seguono.
Nel **rigo RS59** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 4**, la parte di tale importo che è stata dedotta.
Nel **rigo RS60** vanno indicate, in **colonna 3**, le perdite su crediti per interessi di mora dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 4**, quelle deducibili ai sensi del

citato art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore di bilancio dei crediti stessi, aumentato delle svalutazioni non dedotte.
Nel **rigo RS61** va indicata, in **colonna 4**, la differenza tra l'importo di rigo RS59 e quello di rigo RS60. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.
Nel **rigo RS62** va indicato, in **colonna 3**, il valore dei crediti per interessi di mora indicato in bilancio e, in **colonna 4**, il valore nominale dei crediti stessi diminuito delle svalutazioni fiscalmente dedotte.
Nel **rigo RS63** va indicato, in **colonna 3**, l'importo delle svalutazioni dei crediti per interessi di mora dell'esercizio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.
Nel **rigo RS65** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.
Si ricorda che la somma degli importi di colonna 4 dei righi RS63 e RS65 non può eccedere l'ammontare dei crediti per interessi di mora maturati nell'esercizio.
Nel **rigo RS66** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo del fondo di copertura per rischi su crediti per interessi di mora risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

**Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione**

Per tali soggetti, il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto, nella **sezione III** occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel **rigo RS67**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo RB70, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 99 – Quadro RB).
Nel **rigo RS68** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Tuir, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.
Nel **rigo RS69** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei righi RS67 e RS68. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.
Nel **rigo RS70** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RS70 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS72 della medesima colonna.
Nel **rigo RS71** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo RS71, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RS72 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RS71.
Nel **rigo RS72**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71 del Tuir, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

## 19.8 Dati rilevanti ai fini dei parametri e degli studi di settore

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Al riguardo, si ricorda che gli studi di settore sono stati approvati esclusivamente per talune attività d'impresa (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati).
I soggetti nei confronti dei quali operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi ovvero cause di esclusione previste dalla legge devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

**1** produzione o vendita in luoghi diversi;
**2** esercizio di più attività;

**3** società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
**4** società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
**5** periodo di non normale svolgimento dell'attività;
**6 altre cause di esclusione**.

**Con riferimento alle attività economiche esercitate nel settore del commercio e nel settore dei servizi, la condizione di inapplicabilità di cui al codice 1 si verifica nel caso di esercizio dell'attività d'impresa svolta attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) per i quali non è stata tenuta contabilità separata**, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C, SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C, SG61D, **SG61E, SG61F, SG61G, SG61H**, SG68U, **SG69A, SG69B, SG69C, SG69D, SG69E,** SG70U e **SG71U** (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi di settore approvati).
**Con riguardo, invece, alle attività economiche del settore delle manifatture, la predetta condizione di inapplicabilità sussiste nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i quali non è stata tenuta contabilità separata. Più precisamente, la menzionata condizione di inapplicabilità sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.**
La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività, non rientranti nel medesimo studio di settore, **e per le quali non si è tenuta contabilità separata,** qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende:
**a)** il periodo nel quale l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in procedura di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato di cessazione dell'attività;
**b)** i periodi nei quali la società non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà del contribuente;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
- viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

**c)** il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
**d)** il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
**e)** il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
**In presenza di altre cause di esclusione dell'applicazione degli studi di settore (inizio e cessazione attività, ricavi superiori a 10 miliardi, pari a euro 5.164.568,99, ecc.) va indicato il codice 6.**
**Ai fini della compilazione dei campi "Numero progressivo dell'unità produttiva" e "Codice studio di settore" del rigo RS73 si rinvia alle istruzioni contenute al punto 8 dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.**

In sede di compilazione del presente prospetto occorre tener conto anche delle eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'Amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (per ulteriori approfondimenti vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").
Nel **rigo RS74** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del-

l'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, pertanto:
– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.
Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.
Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.
Nel **rigo RS75** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del comma 1 del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).
Nel **rigo RS76** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).
Nell'apposito spazio **va indicato** il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.
Nel **rigo RS77** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir) evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir.
Nel **rigo RS78** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1999 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio **vanno indicate** le esistenze iniziali relative a prodotti finiti. **Le esistenze iniziali vanno indicate tenendo conto dell'adeguamento eventualmente effettuato ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge n. 488 del 1999.**
Nel **rigo RS79** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio **1999** relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.
Nel **rigo RS80** va indicato il costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Nel **rigo RS81** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, in questo rigo vanno incluse: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi.
Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al **rigo RS88** "Spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

Nel **rigo RS82** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al **rigo RS88** "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.
Nel **rigo RS83** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, non è possibile, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nell'apposito spazio del rigo RS82, deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.
Nel **rigo RS84** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire, **pari a euro 516,46**. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.
Nel **rigo RS85** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.
Nel **rigo RS86** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.
Nel **rigo RS87** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "Valore dei beni strumentali" da indicare al **rigo RS89, colonna 1**) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
Nel **rigo RS88** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministra-

zione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi ai soci);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Nel **rigo RS89, colonna 1**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, **pari a euro 516,46,** ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili. Si ricorda che, per effetto dell'art. 2, comma 1, del DPR 9 dicembre 1996, n. 695, le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel libro degli inventari;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dell'articolo 36-bis del DPR n. 633 del 1972 e in quella di pro-rata di detraibilità inesistente determinato applicando i criteri di cui all'articolo 19-bis dello stesso DPR n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi del pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè con valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Per le autovetture, le autocaravan, i ciclomotori e i motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994 convertito dalla legge n. 489 del 1994.
Nella **colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquistati anteriormente al 1° gennaio 1994.
Nella **colonna 3**, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione dei valori di cui alle colonne 2 e 3 occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore in colonna 3 non va indicato se la riduzione non spetta.

## 19.9 Attività secondarie

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel **rigo RS90** i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività, va utilizzato un ulteriore quadro.
**Si precisa che l'indicazione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore e i parametri, di una o più attività non prevalenti non precedentemente dichiarate all'Amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n 633 del 1972; in tal caso non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.**

## 19.10 Agevolazioni territoriali e settoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.
Nella **colonna 1** le società o gli enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nell'apposita casella il codice individuato nella **tabella E**).
Le società o gli enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.
Nella **colonna 2** deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F**) a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione, **che venga riconosciuta in base a disposizioni di legge.**
Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.
Nella **colonna 4** va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno **2000**.
Nella **colonna 5** va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto il reddito agevolato.
Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito agevolato.
Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte, ovvero l'ufficio delle entrate ove attivato, al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

**Tabella E) – Tipo di agevolazione**

| Codice | Leggi agevolative |
|---|---|
| **Mezzogiorno** | (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; DL 11 luglio 1988, n. 258, conv. dalla legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. dalla legge 8 agosto 1995, n. 341). |
| **10** | Esenzione totale IRPEG (art. 14, comma 5, legge 1° marzo 1986, n. 64) |
| **11** | Riduzione IRPEG (art. 105, comma 1 , T.U. 6 marzo 1978, n. 218) |
| **Province di Trieste e Gorizia** | |
| **40** | Riduzione IRPEG (art. 2, comma 1, legge 29 gennaio 1986, n. 26) |
| **Altri territori** | (legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n.102; DPCM 29 luglio 1993) |
| **60** | Esenzione IRPEG (legge 10 maggio 1983, n. 190) |
| **61** | Riduzione IRPEG (art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102) |
| **Cooperative agricole e della piccola pesca** | |
| **70** | **Esenzione IRPEG (artt. 10 e 11 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)** |

**Tabella F) - Stato dell'agevolazione**

| Codice | |
|---|---|
| **A** | Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta; |
| **B** | Agevolazione richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi; |
| **C** | Agevolazione richiesta con apposita istanza; |
| **D** | Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio; |
| **E** | Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione; |
| **F** | **Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge.** |

## 19.11 Operazioni di ristrutturazione bancaria

**Nell'ambito delle operazioni disciplinate dal D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 23, comma 1, di detto decreto. L'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo a tale aggregazione e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal citato comma 1. Per le operazioni perfezionate nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione va barrata la casella di colonna 1 del rigo RS95; per quelle perfezionate nel periodo d'imposta precedente va barrata la casella di colonna 2 di tale rigo.**

## 19.12 Regolarizzazione delle esistenze iniziali (art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

**Per effetto dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del Tuir.**
**Tale adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione dalle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.**
**L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di contestazione redatti e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2000.**
**I soggetti interessati all'adeguamento dovranno procedere alla compilazione della Sez. I, per l'iscrizione delle esistenze iniziali, e della Sez. II, per l'eliminazione delle esistenze iniziali.**

**Per l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse va utilizzato il rigo RS96, nel quale va indicato:**

- **colonna 1, il valore delle esistenze iniziali che si intende regolarizzare, nell'importo risultante dalle scritture contabili prima della regolarizzazione;**

**– colonna 2, il valore delle esistenze omesse relative ai beni di cui all'art. 59 del Tuir.**

**– colonna 3, l'importo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP, dovuta ai sensi del comma 12 dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, pari al 30 per cento dell'importo di colonna 2.**

**Per l'eliminazione delle esistenze iniziali va utilizzato il rigo RS97, nel quale va indicato:**

**– colonna 1, il valore delle esistenze iniziali che si intende regolarizzare, nell'importo risultante dalle scritture contabili prima della regolarizzazione;**

**– colonna 2, il maggior importo relativo ai beni di cui all'art. 59 del Tuir, che si intende eliminare, derivante da quantità o valori superiori a quelli effettivi;**

**– colonna 3, il coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale, tenendo conto degli studi di settore e dei parametri;**

**– colonna 4, il prodotto tra l'importo di colonna 2 e il coefficiente di colonna 3, che rappresenta l'ammontare dei ricavi presuntivamente omessi;**

**– colonna 5, l'aliquota media IVA riferibile all'anno 1999, che dovrà essere calcolata dal contribuente, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad IVA ovvero soggette a regimi speciali, in base al rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;**

**– colonna 6, l'importo dell'IVA dovuta ai sensi del comma 11, lett. a), dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, determinato applicando l'aliquota media di colonna 5 all'importo di colonna 4;**

**– colonna 7, l'importo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP, dovuta ai sensi del comma 11, lett. b), dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, pari al 30 per cento della differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 2.**

**L'impresa, qualora eserciti attività per le quali sono stati determinati coefficienti differenziati, dovrà utilizzare anche il rigo RS98, indicando i dati richiesti per le esistenze iniziali da eliminare riferibili a ciascuna attività.**

**Nel rigo RS99 va indicato l'importo totale delle imposte dovute, pari alla somma tra l'importo di rigo RS96, colonna 3, e gli importi dei righi RS97 e RS98, colonne 6 e 7.**
**Si fa presente che, per effetto del comma 13 dell'art. 7 in esame, l'adeguamento delle esistenze iniziali si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi.**

**Qualora le imposte complessivamente dovute non superino i 10 milioni di lire, pari a euro 5.164,57, il versamento può essere effettuato in due rate, la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento dell'importo dovuto. In tal caso il contribuente dovrà indicare gli importi delle rate nel rigo RS100, colonne prima e seconda.**
**Qualora le imposte complessivamente dovute superino i 10 milioni di lire, pari a euro 5.164,57, il versamento può essere effettuato in rate, la prima delle quali di ammontare pari a 5 milioni di lire, pari a euro 2.582,28; la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiore, ad esclusione dell'ultima, a 5 milioni di lire, pari a euro 2.582,28.**
**In tal caso il contribuente dovrà indicare gli importi delle rate nel rigo RS100, colonne da prima a sesta.**

**Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento.**

**Si fa presente che al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.**

## R20 - QUADRO RY - PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA

### 20.1 Generalità

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.
Nel **campo 1**, va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C. al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquisite separatamente dai titoli medesimi; per tali cedole deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.
Nel **campo 2**, va indicata la data di scadenza; per le cedole acquisite separatamente la data va riferita ai titoli.
Nel **campo 3**, va indicata la denominazione del titolo; per le cedole acquisite separatamente la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.
Nei **campi 4 e 5**, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.
Nei **campi 6 e 7**, va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, acquisite separatamente prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984 .
Nei **campi 8 e 9**, vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

## R21 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

### 21.1 Generalità

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:
- interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito;
- interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari;
- interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative;
- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- proventi derivanti da accettazioni bancarie;
- altri redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti;
- interessi, premi e altri frutti di obbligazioni rimborsate anticipatamente.

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie e successioni, i righi da RZ42 a RZ52 devono essere compilati solo sul primo quadro.

■ **Dichiarazione in lire**
Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

■ **Dichiarazione in euro**
Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, compresi i totali, vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di

troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

■ **Operazioni societarie straordinarie e successioni**

Nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del periodo d'imposta o prima della presentazione della dichiarazione, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.
Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto.
Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.

## 21.2 Prospetto A - Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito

Nel presente prospetto, devono essere indicati, avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) il corrispondente codice:

**A** interessi, premi e altri frutti dei depositi liberi e dei conti correnti bancari e postali, nonché dei certificati di deposito con scadenza non superiore a 12 mesi e dei depositi nominativi vincolati per un periodo non superiore a 12 mesi, emessi o raccolti anche precedentemente al 20 giugno 1996, e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;

**B** interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito vincolati per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 18 mesi, nonché sui depositi nominativi e vincolati per un periodo superiore a 12 mesi, emessi o raccolti precedentemente al 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;

**C** interessi, premi e altri frutti sui certificati di deposito di qualunque durata, nonché sui depositi nominativi e vincolati, diversi dai certificati e depositi di cui ai punti precedenti, emessi o raccolti a decorrere dal 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;

**D** interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti precedentemente al 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;

**E** interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti a partire dal 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento.

**ATTENZIONE** Si ricorda che l'articolo 7, comma 11, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, ha soppresso, con effetto dal 20 giugno 1996, l'articolo 41, comma 2, lettera a), del Tuir, che equiparava alle obbligazioni i buoni fruttiferi ed i certificati di deposito emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi. Pertanto, gli interessi, i premi e gli altri frutti sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi prima della predetta data del 20 giugno 1996, devono essere indicati nel successivo **prospetto B**.

Si ricorda altresì che gli interessi, premi e altri frutti assoggettati a ritenuta e da indicare nella **colonna 2** sono quelli addebitati al conto economico della banca o ente dichiarante, ancorché non corrisposti.

## 21.3 Prospetto B - Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi da residenti e soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare, indicare avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) il corrispondente codice:

**A** gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi anteriormente al 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali continuano ad applicarsi - ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 come modificato dall'art. 3, comma 114, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

**B** gli interessi, premi e altri frutti, relativi a titoli obbligazionari e similari, emessi a partire dal

30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applica l'art. 26. comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 nel testo sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;

**C** i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973.

**D** i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;

**E** gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti ai quali continuano ad applicarsi - ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - le disposizioni vigenti al 1° luglio 1998;

**F** gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, per i quali - ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto - resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari soggetti all'imposta sostitutiva applicata dai soggetti emittenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 239 del 1996, deve essere compilato il Mod. 770 quadro SQ.

**ATTENZIONE** Nella **colonna 2** del presente prospetto indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.

## 21.4 Prospetto C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi corrisposti da società cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

## 21.5 Prospetto D - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e c/c costituiti all'estero

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito e delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti e dei depositi, conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

## 21.6 Prospetto E - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti. Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 29, 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

## 21.7 Prospetto F - Proventi derivanti da accettazioni bancarie

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi delle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), assoggettati alla ritenuta del 27 per cento.

## 21.8 Prospetto G - Altri redditi di capitale corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi e i redditi di capitale corrisposti a non residenti e in particolare:

- gli interessi e i redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;

- gli interessi e i redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il D.M. 24 aprile 1992.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuata con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod. 770 quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs n. 461 del 1997.

### 21.9 Prospetto H - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché di mutuo titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Vanno altresì riportati i dati relativi alle ritenute effettuate nel mese di dicembre 1999 dagli intermediari di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 259 del 1999. In tal caso nella **colonna 1** (causale) indicare "ritenute ex art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 259/99".

### 21.10 Prospetto L - Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso del periodo d'imposta, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

### 21.11 Prospetto M - Rimborso anticipato di obbligazioni e titoli similari

Il presente prospetto deve essere compilato qualora obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi, siano state rimborsate entro 18 mesi dall'emissione.

Indicare nella **colonna 1,** gli interessi, i premi e gli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Nella **colonna 2**, indicare il 20 per cento dovuto sui proventi di colonna 1 (art. 7, comma 9, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 26, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2, comma 160 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

### 21.12 Prospetto N - Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

Nel presente prospetto vanno indicate le ritenute operate, i relativi importi versati (comprensivi degli eventuali interessi) e gli estremi dei conseguenti versamenti.
Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi alla regolarizzazione, effettuata entro il 2 novembre 1999 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, degli omessi, ritardati o insufficienti versamenti delle ritenute di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, relative a proventi corrisposti nel periodo d'imposta e i cui termini di versamento sono scaduti alla data del 21 giugno 1999.
Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte, anche nel caso di versamenti per i quali nel modello di pagamento è prevista l'indicazione del solo anno di riferimento.
Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.
Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.
Qualora nel modello di pagamento sia stato erroneamente indicato il codice tributo, nel presente riquadro deve essere compilato un rigo per riportare i dati desunti dal modello di pagamento. Si precisa che in tale rigo non devono essere compilati i punti 2, 3, 4 e 5. Va, inoltre, compilato un ulteriore rigo nel quale indicare, nei punti 1, 2, 3, 10, e 11, i dati relativi alla ritenuta effettivamente operata.
Nel **punto 3** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.
Al riguardo, si precisa che l'eccedenza che il sostituto può utilizzare a scomputo di successivi versamenti è quella evidenziata nel rigo RZ43 del presente quadro, al netto di quanto utilizzato

in sede di compensazione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997 (evidenziato nel rigo RZ44 del presente quadro), nonché quella che si è generata a seguito di versamenti relativi al periodo d'imposta, effettuati per errore in misura eccessiva (evidenziata nel rigo RZ45 del presente quadro). Nel medesimo punto 3 va, altresì, indicato l'importo dell'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 derivante dal Mod. 770, utilizzato nella presente dichiarazione ed evidenziato nel rigo RZ48.

Nel **punto 4** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti delle ritenute indicate nel precedente punto 2, derivante da restituzioni effettuate dallo stesso sostituto (evidenziato nel rigo RZ46 del presente quadro) di ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate e non dovute.

Nel **punto 5** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzato a scomputo di versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2, evidenziato nel rigo RZ47 del presente quadro.

Nel **punto 6** va riportato l'importo versato che va desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato. Se il versamento è stato effettuato in Euro, gli importi dei punti 6 e 7 devono essere riportati in unità di Euro e deve essere barrata la casella del **punto 9**.

Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti comprensivi di interessi per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, o per la regolarizzazione disposta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 259 del 1999, nel punto 6 va riportato l'importo complessivamente versato e nel successivo punto 7 l'ammontare degli interessi versati. Nell'ipotesi di ravvedimento operoso, inoltre, il sostituto deve compilare uno specifico rigo nel quale riportare, nel punto 6, l'importo della sanzione versata, e, nel punto 10, il codice tributo utilizzato per il versamento.

Per la compilazione del **punto 8** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

**A** – se il versamento si riferisce alla regolarizzazione di cui all'art. 3 del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259;

**B** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo;

**C** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto;

**D** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte, il credito d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;

**E** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato altri crediti d'imposta a versamento delle ritenute alla fonte operate;

**F** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111;

**G** – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44;

**H** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'Ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanata a seguito dell'evento sismico verificatosi nelle regioni Marche ed Umbria;

**K** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2873 del 19 ottobre 1998, n. 2880 del 13 novembre 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 5 ottobre 1998 nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato;

**L** – se il sostituto d'imposta ha fruito delle sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998 emanate a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998, nelle province di Cosenza e Potenza;

**M** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 120 del 21 maggio 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito degli eventi franosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nelle province di Avellino, Caserta e Salerno;

**N** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte, altre somme.

Nel **punto 10** deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, nel punto 10 va indicato il capitolo e nel successivo **punto 11** l'articolo di bilancio.

Nel **punto 12** deve essere indicato il codice **T** se il versamento è stato eseguito presso una sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, ovvero il codice **F** se effettuato con Mod. F24 o F23.

Nel **punto 13** va indicata la data del versamento.

## 21.13 Prospetto P - Versamenti dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti abilitati alla gestione di masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa e che hanno applicato l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, sul risultato della gestione. In particolare, i soggetti tenuti alla compilazione del presente prospetto sono i seguenti: banche e società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, iscritte nell'albo di cui all'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, residenti in Italia, nonché stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nel predetto albo.
In particolare, indicare:
- nel **punto 1**, il mese di dicembre ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione e l'anno solare di riferimento;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri proventi maturati nell'anno solare di riferimento, al netto delle minusvalenze e delle perdite dell'esercizio precedente;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata.

Per la compilazione dei restanti punti vedere le istruzioni fornite per la compilazione delle corrispondenti voci del paragrafo relativo al prospetto N "Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti".

Devono, infine, essere indicati i dati relativi alla regolarizzazione, effettuata entro il 2 novembre 1999 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 21 luglio 1999 n. 259, degli omessi, ritardati o insufficienti versamenti di imposte sostitutive relative a proventi maturati nel periodo d'imposta e i cui termini di versamento sono scaduti alla data del 21 giugno 1999.

## 21.14 Prospetto dei crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute

Nel caso in cui sia stato utilizzato, in diminuzione dai versamenti elencati nel **quadro RZ**, uno o più crediti d'imposta tra quelli elencati nelle istruzioni per la compilazione del punto 8 "Note" del riquadro "Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti", nei corrispondenti punti del **rigo RZ42** deve essere indicato l'importo relativo.

## 21.15 Riepilogo delle compensazioni

Nel presente prospetto devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate relativamente ai versamenti indicati nel **quadro RZ** della presente dichiarazione.
Nel **rigo RZ43** deve essere indicato l'importo dell'eccedenza, evidenziata nel rigo RZ45 del quadro RZ della precedente dichiarazione, che si è chiesto di utilizzare in compensazione.
Nel **rigo RZ44** deve essere indicato l'ammontare dell'eccedenza di cui al precedente rigo RZ43, utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito derivanti da altri tributi (o anche IRPEG) e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento (Mod. F24).
Nel **rigo RZ45** va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso.
Nel **rigo RZ46** va riportato l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta o dall'intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate e non dovute.
Nel **rigo RZ47** va riportato il totale dei crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive di cui al presente quadro, indicati nei punti 1 e 2 del rigo RZ42.
Nel **rigo RZ48** va riportato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'eccedenza (sempreché non chiesta a rimborso) dell'anno precedente, risultanti dalla dichiarazione Mod. 770 e utilizzati nel presente quadro.
Nel **rigo RZ49** va indicato l'importo complessivo delle eccedenze, comprese quelle risultanti dalla precedente dichiarazione, non chieste a rimborso e non utilizzate in compensazione nel modello F24, e delle somme restituite risultanti dal presente quadro e utilizzate nel Mod. 770. Per i periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare, indicare nelle apposite caselle dei righi RZ48 e RZ49 l'anno d'imposta del Mod. 770.
Nel **rigo RZ50** va indicato l'importo complessivo delle eccedenze, comprese quelle risultanti dalla precedente dichiarazione, non chieste a rimborso e non utilizzate in compensazione nel modello F24, delle somme restituite e dei crediti d'imposta utilizzati nel quadro RZ della presente dichiarazione e l'importo indicato nel rigo RZ48. In tale rigo non deve essere quindi ricompreso quanto esposto nel rigo RZ49.
Nel **rigo RZ51** va indicato l'importo residuo delle eccedenze che si chiede di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute e di imposte sostitutive relativi al successivo periodo d'imposta, senza esporre la compensazione nel Mod. F24. L'importo da indicare deve essere al netto di quanto esposto nel rigo RZ49.
Nel **rigo RZ52** va indicato l'importo residuo delle eccedenze di cui al presente riepilogo relativamente al quale si chiede il rimborso.

# R22 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI - RATEIZZAZIONI

## 22.1 Generalità

Il quadro RX è composto da tre sezioni:
- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze;
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza riguardante la richiesta di rateizzazione.

## 22.2 Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

Nei **righi da RX1 a RX10**, indicare:
- in **colonna 1**, qualora non venga esperita la procedura di rimborso prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, l'importo eventualmente versato in eccedenza della somma dovuta; tale importo deve essere ripartito tra le colonne 2 e/o 3;
- in **colonna 2**, l'importo di cui si chiede il rimborso. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato il rimborso chiesto al Concessionario, già esposto nel **rigo VR4** del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva;
- in **colonna 3**, l'importo dei crediti risultanti dalla dichiarazione che non viene chiesto a rimborso. Tale importo può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 o computato in detrazione nell'anno successivo. L'importo indicato in colonna 3 può essere utilizzato per qualsiasi tipo di compensazione ed è comprensivo sia della parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, sia di quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire i versamenti relativi al 2000, senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

Nel rigo RX1 indicare il credito di rigo RN30 del quadro RN al netto dell'importo ceduto a società o enti del gruppo (rigo RN32 del quadro RN), e di quello utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997 (rigo RQ11 del quadro RQ).
Nel **rigo RX9, colonna 2**, indicare l'eccedenza di imposta chiesta a rimborso risultante dal quadro RZ, rigo RZ52, e in **colonna 3**, l'eccedenza di imposta da utilizzare in compensazione risultante dal quadro RZ, rigo RZ51.

Il **rigo RX10** deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che hanno presentato il Mod. UNICO anche in qualità di sostituto di imposta.
Nel **rigo RX10, colonna 2,** indicare l'importo chiesto a rimborso e risultante dal rigo ST34 del quadro ST.
Deve, altresì, essere indicato, nella **colonna 3**, il credito da utilizzare in compensazione e risultante dal rigo ST33 del quadro ST.
In presenza di richieste di rimborso il contribuente può richiederne l'effettuazione in Euro barrando l'apposita casella posta nel **rigo RX11**. La scelta ha effetto su tutti gli importi indicati nella colonna 2, ad eccezione del rimborso IVA per il quale la scelta viene evidenziata nel modello VR in corrispondenza del rigo VR5. Non è possibile per i crediti relativi a imposte risultanti dalla medesima dichiarazione richiederne il rimborso parte in Euro e parte in Lire.

## 22.3 Riepilogo IVA

Nel **rigo RX12** deve essere indicato, nella **colonna 1**, l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL21 (IVA a debito) il credito d'imposta eventualmente utilizzato (rigo VL22) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL23).
Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante), nella colonna 1 del rigo RX12 deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito e la somma degli importi a credito indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.
Si ricorda che i singoli importi a debito sono calcolati per ogni soggetto, con i criteri sopra illustrati (righi: VL21 – VL22 + VL23).
Nella **colonna 2** dello stesso rigo RX12 deve essere indicato l'importo versato come saldo annuale IVA in unica soluzione o l'importo delle rate versate entro la data di presentazione della dichiarazione al netto degli interessi. Tale importo deve coincidere con quello indicato nella colonna "Importi a debito versati" del Mod. F24, in corrispondenza del codice tributo relativo al versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.

### 22.4 Rateizzazione dei versamenti

Nel **rigo RX13**, **colonna 1**, i contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rateizzare il versamento annuale dell'IVA, devono indicare il numero delle rate; nella **colonna 2** devono essere indicate il numero di rate, relative alle altre imposte. Si rinvia per ulteriori chiarimenti al paragrafo 23.4 "Rateizzazione".

## R23 – CRITERI GENERALI: VERSAMENTI – ACCONTI – COMPENSAZIONE – RATEIZZAZIONE

### 23.1 Versamenti

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione alle agenzie postali, agli sportelli bancari, agli intermediari abilitati ed alla società del gruppo che ne curano la trasmissione. Entro tale termine devono essere eseguiti anche i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni trasmesse direttamente in via telematica, senza avvalersi di intermediari o di società del gruppo.
I versamenti relativi alle dichiarazioni unificate, dei redditi e dell'Irap, con termine di presentazione ordinariamente scadente nel periodo 1° gennaio - 31 maggio sono stabiliti al 31 maggio.

Ad esempio:

1. Società con esercizio coincidente con l'anno solare tenuta all'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e che abbia approvato il bilancio in data 20 aprile. La società può presentare la dichiarazione entro il 31 maggio 2000 ed effettuare i versamenti entro tale data.
2. Società con esercizio coincidente con l'anno solare il cui bilancio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. In caso di approvazione in data 22 maggio, la società deve presentare la dichiarazione ed effettuare i versamenti entro il 22 giugno.

Le società che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per la effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese.

Pertanto:
- nell'esempio n. 1, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 16 aprile, allo 0,80% se effettuato entro il 16 maggio e all'1,20% se effettuato entro il 31 maggio;
- nell'esempio n. 2, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 16 aprile, allo 0,80% se effettuato entro il 16 maggio, all'1,20% se effettuato entro il 16 giugno e all'1,60% se effettuato entro il 22 giugno.

**ATTENZIONE** I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, non superano ciascuno lire 20.000, **pari a euro 10,33**, ad eccezione dell'IVA il cui importo minimo da versare è pari a lire 2.000, **pari a euro 1,03**.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpeg, Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso le agenzie postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.
È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni circolari e di vaglia cambiari, emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli del Concessionario dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni bancari su piazza e assegni circolari.
Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
Nel compilare la delega F24 si deve tenere presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;

- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEG e l'IRAP il versamento minimo è di lire 20.000, **pari a euro 10,33**),è pari a lire 2.000, **pari a euro 1,03**;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 16 marzo al 31 maggio gli interessi nella misura dell'1,50% dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999 n. 542 (già art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 633/72) e la maggiorazione dello 0,40% devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna «importi a debito da versare» della sezione «Erario».

## 23.2 Acconti

Ai fini del computo dell'acconto dell'Irpeg, il contribuente non può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996).

**L'art. 2, comma 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133 prevede che "Per i periodi d'imposta di cui al comma 8, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11".**

**Detta disposizione comporta che i soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dallo stesso art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999, devono commisurare l'acconto considerando l'imposta che avrebbero liquidato per il periodo d'imposta precedente se non avessero fruito della riduzione d'imposta ovvero, ove si avvalgano del c.d. metodo "previsionale", l'imposta che liquiderebbero per il periodo d'imposta per il quale viene computato l'acconto, se non fruissero dell'agevolazione.**

**Tale criterio di computo dell'acconto è applicabile con riferimento ai periodi per i quali si applica l'agevolazione (periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133 e per il successivo). Pertanto, per il secondo di tali periodi (2000, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare), la disposizione in commento opera per quei soggetti che hanno fruito dell'agevolazione per il 1999 e/o per quelli che, ritenendo di fruire dell'agevolazione per il 2000, intendono calcolare l'acconto con il metodo "previsionale".**

**Si fa presente che, per effetto della modifica recata dall'art. 11 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 all'art. 6 del D.Lgs. n. 466 del 1997, la riduzione al 7% dell'aliquota ai fini D.I.T. non è più applicabile ai soggetti aventi un patrimonio netto (così come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio) superiore a 500 miliardi di lire, pari a euro 258.228.449,54. Tale modifica non ha effetto ai fini del calcolo degli acconti dell'Irpeg relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999 già versati alla data di entrata in vigore del predetto decreto n. 505 del 1999.**

## 23.3 Compensazione

In base al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i debiti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.

I crediti risultanti dal modello UNICO 2000 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di periodo di impo-

sta coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (sempreché, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

**ATTENZIONE** Il modello di pagamento (F24) consente a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Il contribuente che opera la compensazione è perciò tenuto a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. In tal caso, la mancata presentazione della delega comporta l'irrogazione della sanzione di lire 300.000, **pari a euro 154,94**. Nessuna penalità è dovuta nel caso di modello F24 con saldo zero presentato spontaneamente entro tre mesi dal termine originario.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 è, fino all'anno 2000, pari a lire 500 milioni, **pari a euro 258.228,45**, per ciascun anno solare (art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 241 del 1997 e art. 24, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito il contribuente deve scegliere se:
- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 2 dei righi da RX1 a RX10 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righi da RX1 a RX10 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare (compresa detrazione).

Ad esempio:
- nel caso dell'Irpeg, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato alla data di presentazione della dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 2000 senza esporre la compensazione sul Mod. F24;
- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà o è già stata utilizzata in detrazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2000 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega Mod. F24.
Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito il contribuente che non ha ancora effettuato il versamento risultante dal modello UNICO può indifferentemente:
- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "importi a debito versati", il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "importi a debito versati", andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX2, colonna 3, il credito Iva andrà indicato al lordo degli importi già utilizzati.

Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito Irpeg ed un debito a titolo di acconto Irpeg dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente può indifferentemente:

- utilizzare il credito Irpeg per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "importi a debito versati", il debito relativo all'acconto Irpeg andrà indicato al netto della parte di credito Irpeg utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare il credito Irpeg per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna relativa agli importi a debito versati, andrà indicato il debito Irpeg e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicato il credito Irpeg risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione. **Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di 500 milioni, pari a euro 258.228,45, se la compensazione è effettuata attraverso il mod. F24.**

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 3, il credito Irpeg andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

**ATTENZIONE** I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'Iva detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si precisa inoltre che anche gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle dette eccedenze ai sensi del detto decreto n. 241.

**Compensazione dei contributi dovuti all'Inps**

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempreché il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

**Compensazione dei contributi dovuti all'Inail**

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 1999/2000 (in scadenza al 16 febbraio 2000) potrà essere utilizzato per compensazione dal 16 febbraio 2000 fino al 15 febbraio 2001. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla suddetta data del 15 febbraio 2001 sarà oggetto di rimborso.

Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

## 23.4 Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Sono esclusi dalla rateizzazione gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

I contribuenti che si avvalgono della rateizzazione devono rateizzare tutte le imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione a titolo di saldo o di acconto (compresa l'Irap e tenuto conto di quanto successivamente precisato in relazione all'Iva).

Il numero delle rate di pari importo deve corrispondere a quello indicato nel modello di dichiarazione (rigo RX13 del quadro RX).

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa. Ad esempio, se è stato rateizzato il saldo dell'Iva annuale (il numero di rate va indicato nella casella 1 del rigo RX13)

è possibile effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate (tale numero va indicato nella casella 2 del suddetto rigo RX13).
Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per l'effettuazione dei pagamenti. Qualora la prima rata di versamento scada il 31 maggio (come per le dichiarazioni con termine di scadenza originario compreso nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2000), la seconda scade il successivo 16 giugno. In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la formula Cit/36000 in cui t è uguale al numero dei giorni, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrenti tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (nel caso di specie 16 giorni). Il risultato va arrotondato alla seconda cifra decimale come indicato nelle seguenti tabelle.

**ATTENZIONE** Gli interessi per la rateazione sono del 6 per cento annuo, pari allo 0,50% mensile.

Pertanto:
- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,27% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 1° al 16 giugno;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,77% (0,27%+0,50%), a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 17 giugno al 17 luglio.

| Rata | Scadenza | Interessi % |
|---|---|---|
| 1ª | 31/5 | 0 |
| 2ª | 16/6 | 0,27 |
| 3ª | 17/7 | 0,77 |
| 4ª | 16/8 | 1,27 |
| 5ª | 18/9 | 1,77 |
| 6ª | 16/10 | 2,27 |
| 7ª | 16/11 | 2,77 |

In riferimento al secondo degli esempi contenuti nel paragrafo 23.1, nel quale il bilancio risulti approvato in data 22 maggio, considerato che il termine per la presentazione della dichiarazione e l'effettuazione dei relativi versamenti viene a scadere il 22 giugno, la società può versare la prima rata entro tale data. La seconda rata (il cui importo, uguale a quello della prima, è costituito dal debito diviso per il numero delle rate prescelto) dovrà essere versata entro il 17 luglio con una maggiorazione dello 0,40%, rapportata a giorni 24 tenuto conto che il 16 luglio è festivo, e le successive rate saranno maggiorate di un ulteriore 0,50% per ogni rata.

## III - ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2000

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti ed integrazioni alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2000, già pubblicate nel supplemento n.7 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell' 8 gennaio 2000.

### A) Istruzioni per i contribuenti che devono comprendere la dichiarazione IVA nell'ambito della dichiarazione unificata- modello UNICO 2000 (per l'elenco dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma" vedasi par. 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA/2000)

- I quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio** contenente il **quadro VX** (determinazione dell'IVA da versare o del credito di imposta). Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2000 – deve essere utilizzato il frontespizio di tale modello ( e le relative istruzioni) ed i dati contenuti nel quadro VX devono essere indicati nel **quadro RX** del modello unificato.
- Non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro

VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2000, ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.

- Anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2000 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il **modello VR –2000** con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni.

Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione **in due esemplari** (uno per il concessionario ed uno per l'Ufficio)**, entrambi sottoscritti in originale.**
Da quest'anno infatti i modelli non riportano più l'indicazione specifica "copia per il contribuente", "copia per il concessionario" e "copia per l'Ufficio", in quanto, come già precisato nella parte generale, sono resi disponibili dal Ministero delle Finanze in formato elettronico nell'apposito sito *Internet* dal quale possono essere prelevati.
Si ricorda inoltre che l'importo del rigo **VR4** del modello VR-2000 deve corrispondere a quello indicato nella colonna 2 del rigo **RX2** e la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3 del rigo **RX2** deve corrispondere all'importo indicato nel rigo **VL20** aumentata dell'eventuale eccedenza di versamento indicata nella colonna 1 del rigo **RX2**.

**B) Ulteriori istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO/2000 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma".**

- **Stampa dei modelli**. E' consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

- **Indicazione della partita IVA**. Tutti i contribuenti, titolari di partita IVA, devono in ogni caso indicare la propria partita IVA sul frontespizio del modello UNICO/2000 anche se non tenuti alla compilazione del modulo IVA.

- **Esercizio di più attività svolte da produttori agricoli esonerati**. Si chiarisce che nel caso di esercizio di più attività da parte di produttori agricoli, di cui una agricola in regime di esonero, ai sensi dell'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo, del D.P.R. n.633 del 1972, non sussiste l'obbligo di inserire, nella dichiarazione IVA da presentare, il modulo relativo all'attività agricola svolta nel suddetto regime di esonero.

- **Rigo VA4**. I soggetti esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone possono esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sulle provvigioni liquidate ai rivenditori dei documenti di viaggio (ris. min. n. 111/E dell'8 luglio 1999). Pertanto, l'ammontare dell'imposta corrisposta sulle citate provvigioni deve essere incluso nel quadro VF tra l'ammontare degli acquisti effettuati alla corrispondente aliquota, fermo restando che la relativa imposta a debito non deve essere inclusa nel quadro VE, ma direttamente nel rigo VL2.

- **Rigo VA11**. I contribuenti che intendono agli effetti dell'IVA, adeguare i corrispettivi al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore, possono effettuare tale adeguamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
  – *adeguamento fuori dichiarazione*. La maggior imposta dovuta, che ovviamente non deve essere compresa nel quadro VE della dichiarazione, è versata separatamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando lo specifico codice tributo per il versamento;
  – *adeguamento in dichiarazione*. In tal caso, sia i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma sia i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA - modello UNICO/2000 - indicano il maggior imponibile (quale differenza fra il volume d'affari determinato in base ai parametri o agli studi di settore e quello derivante dalle operazioni registrate per il 1999) e la relativa imposta nel rigo VA11.Gli importi indicati nel citato rigo devono, inoltre, essere inclusi nel quadro VE alla aliquota corrispondente ovvero, in caso di effettuazione di operazioni soggette a più aliquote, nel rigo relativo all'aliquota più prossima a quella media calcolata secondo le modalità illustrate nella circolare n. 117/E del 13 maggio 1996. In quest'ultima ipotesi occorre riportare, nel rigo delle variazioni ed arrotondamenti d'imposta, la differenza eventuale tra l'imposta calcolata sul maggior imponibile con l'aliquota del quadro VE utilizzata e l'imposta effettivamente dovuta sulla base dell'aliquota media.

  Si precisa che le opzioni per particolari regimi d'imposta o per l'effettuazione di liquidazioni e relativi versamenti con cadenza trimestrale già operate dal contribuente rimangono comunque valide anche quando il nuovo volume d'affari per effetto dell'adeguamento ai parametri o agli studi di settore superi il limite previsto per l'adozione di detti regimi.

Inoltre, nel caso in cui il versamento della maggior imposta per detto adeguamento venga fatto nei termini della presentazione dell'UNICO/2000 (30 giugno 2000), sul relativo importo non devono essere calcolati gli interessi dello 0,40% dovuti sul saldo dell'IVA per il differimento di tale versamento dal 16 marzo 2000 al 30 giugno 2000. Nel caso di adeguamento in dichiarazione annuale, la maggiore imposta per tale regolarizzazione confluisce nell'IVA dovuta a saldo, da versare con il codice tributo di quest'ultima. Si pone in evidenza, infine, che qualora dalla dichiarazione emerga un credito, l'inclusione dell'adeguamento nella dichiarazione comporta un'automatica compensazione della maggior imposta risultante che, altrimenti, dovrebbe essere versata autonomamente.

- **Quadro VF**. Gli acquisti indicati al **rigo VF17** – cioè quelli annotati nel 1999 ma per i quali non si è verificata la detraibilità dell'imposta nel corso dello stesso anno – non devono essere compresi nei righi da VF1 a VF9; invece, gli acquisti indicati al **rigo VF18** – cioè quelli registrati nell'anno precedente per i quali si è verificata la detraibilità nel 1999 – devono essere compresi anche nei righi da VF1 a VF9 in corrispondenza della relativa aliquota.

- **Quadro VG**. I contribuenti che adottano metodi o regimi diversi per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, previsti in più sezioni del quadro VG, **devono compilare più moduli** (e non soltanto diversi quadri VG) riportando i vari dati distintamente come in caso di tenuta di più contabilità separate. Nel caso di effettuazione di operazioni esenti puramente occasionali unitamente all'adozione di uno dei particolari regimi di determinazione dell'IVA detraibile previsti nel quadro VG, la sezione 4 (operazioni esenti) non deve essere compilata e tali operazioni devono essere comprese unicamente nel rigo VE22. Inoltre, il contribuente che abbia adottato uno dei regimi speciali o particolari metodi di determinazione dell'IVA detraibile di cui alle sezioni 1, 2, 4, 5 e 6 del quadro VG è comunque tenuto a barrare la corrispondente casella anche nel caso in cui non debba riportare alcun valore nella relativa sezione in quanto non ha effettuato alcuna operazione attiva o passiva nell'anno.

- **Modello VR. – Richiesta di rimborso**
Riguardo alla presentazione del modello di richiesta del rimborso del credito IVA relativo all'anno di riferimento si ricorda che, qualora in sede di presentazione di detto modello, il contribuente non possa fruire della procedura semplificata di rimborso tramite il concessionario avendo già superato il limite di 500 milioni per l'anno solare, previsto dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997, o ne intenda fruire solo in parte per poter godere della compensazione con altri tributi, contributi o premi, deve presentare al concessionario, in allegato al modello VR/2000, una espressa richiesta contenente l'indicazione specifica dell'importo del rimborso che si intende richiedere al concessionario in rispetto al predetto limite.
Si ricorda che l'importo complessivo dell'IVA richiesto a rimborso e da indicare nel rigo VR4 del modello VR/2000 dovrà coincidere con l'importo da indicare nel **rigo VX3** del modello di dichiarazione IVA/2000 relativa all'anno 1999 ovvero nel rigo RX2, colonna 2, dell'UNICO/2000 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a presentare tale modello. Inoltre, l'eventuale credito da computare in detrazione e/o in compensazione all'anno successivo dovrà essere compreso nel rigo VX4 del modello di dichiarazione IVA/2000 ovvero nel rigo RX2, colonna 3, dell'UNICO/2000.

- **Rigo VW9**. In caso di incorporazione, l'importo da indicare in tale rigo deve essere aumentato dell'eventuale importo dei rimborsi infrannuali desunto dal rigo **VL9** (e non **VW9**, come erroneamente indicato nelle istruzioni approvate con decreto del 30 dicembre 1999) dei moduli relativi alle società incorporate nel corso del 1999 da parte di società aderente alla liquidazione di gruppo.

- **Appendice – Determinazione del volume d'affari (Quadro VE)**. Le operazioni di cui all'art. 17, comma 3, e all'art. 74, comma 1, lett. e), non devono essere comprese nel quadro VE ma il loro ammontare va indicato solamente al **rigo VA4** (e non al rigo **VA5** come erroneamente riportato nelle istruzioni approvate con il citato decreto 30 dicembre1999), mentre la relativa imposta va indicata al rigo VL2.
Anche gli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331 del 1993 non devono essere compresi nel quadro VE ma il loro ammontare va indicato al **rigo VA5** (e non al rigo **VA6** come erroneamente riportato nelle sopra citate istruzioni), mentre la relativa imposta va indicata al rigo VL3.

- **Numero di protocollo che gli intermediari devono apporre nella dichiarazione IVA. Specifiche tecniche per la trasmissione telematica**. Si chiarisce che il numero di protocollo as-

segnato dall'intermediario alla dichiarazione IVA/2000, da indicare nella seconda facciata del frontespizio della copia da consegnare al contribuente, è costituito da 11 caratteri alfanumerici da compilare senza spazi intermedi, né caratteri speciali.
In tal senso devono essere intese le **specifiche tecniche** relative ai tracciati record del modello di dichiarazione IVA/2000 contenute nel paragrafo 2.5 (voce "Altri intermediari") dell'allegato A al decreto del 24 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000.

Si avverte, infine, per i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA "in via autonoma", che nel Quadro VX del modello di dichiarazione IVA approvato con decreto del 30 dicembre 1999, nel **rigo VX1**, all'interno del **campo n. 3**, riservato all'indicazione dell'"Importo versato", non sono stati prestampati erroneamente i tre zeri finali. Il relativo ammontare va comunque indicato dai suddetti contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma, come negli altri righi del modello, arrotondando l'importo alle migliaia di lire (senza cioè scrivere i tre zeri finali) ovvero all'unità di Euro.

# APPENDICE

**■ Casi particolari di presentazione della dichiarazione**

**1. Liquidazione ordinaria con liquidatore non nominato dall'autorità giudiziaria**

Per effetto dell'art. 5 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, se il liquidatore non risulta nominato dall'autorità giudiziaria, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione deve essere presentata entro l'ordinario termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione).

**2. Liquidazione ordinaria con liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria**

Qualora il liquidatore sia stato nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, lo stesso deve presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro quattro mesi dalla stessa.

**■ Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)**

L'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente (commerciale e non commerciale) o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.
La cessione può riguardare anche solo parte dell'eccedenza dell'IRPEG; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.
La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo di imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).
Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (quadro RK) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata, i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. Il cessionario stesso deve, altresì, indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.
Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti dell'IRPEG, anche in acconto, dell'imposta integrativa di cui all'art. 105-bis del Tuir e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere chieste a rimborso ovvero in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**■ Contributo del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro**

L'art. 1, comma 194, della legge n. 662 del 1996 ha previsto che i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del DL 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 dell'art. 1 della stessa legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme.
Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, a partire dal 20 febbraio 1997.
Il predetto importo, ove imputato al conto economico, è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 62 del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, è possibile imputare il predetto importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento. Pertanto, la deducibilità dell'importo in questione può essere operata anche nel periodo d'imposta in cui abbia inizio la procedura di rateizzazione e nei successivi periodi in cui la stessa procedura abbia corso.

**■ Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.
In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".
Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).
L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.
In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.
Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.
In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.
Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica - come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta - concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.
Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.
Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.
Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili - nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir - e alle liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.
Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne

la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.
Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.
Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato DPR n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal DL n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n.488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n.527 del 1995 e successive modificazioni).

## ■ Crediti d'imposta

### 1. Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 105 del Tuir, come modificato dal D.Lgs. n. 467 del 1997, per gli utili la cui distribuzione è deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 58,73 per cento, fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105.
La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del DPR n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura ordinaria;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura limitata di cui agli artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del Tuir;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta spetta nella misura dei 9/16.
Per gli utili che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, deliberata entro l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta è stabilito nella misura del 25 per cento.
Il credito d'imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento per gli utili percepiti che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del DL n. 41 del 1995 se la loro distribuzione è stata deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 o da riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione è stata deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

### 2. Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del DL n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del DL n. 476 del 1956, convertito dalla legge n. 786 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici") spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

### 3. Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir, nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

### 4. Credito per le imposte pagate all'estero

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da predisporre e conservare, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:
- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

$$\text{Credito di imposta} = \frac{\text{Reddito estero x Imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42).
Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.
Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.
Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce.
Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (ad esempio, l'art. 24 paragrafo 3, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 3, della Convenzione con il Brasile) è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (**imposte figurative**).

**5. Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti**

L'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n.431, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, con riguardo a ciascun periodo interessato dal predetto procedimento occorre rideterminare il reddito riferibile all'immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non percepiti e quindi ricalcolare l'imposta dovuta: la differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta così ricalcolata costituisce credito d'imposta ai fini dell'Irpeg.

■ **Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti**

L'art. 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha stabilito che le indennità e i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione Europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione del reddito. Con riguardo a tale ultima fattispecie, il premio di fermo definitivo è corrisposto, tra l'altro, alle imprese di pesca che:

a) demoliscono il natante;
b) assegnano definitivamente la nave a fini diversi dalla pesca nelle acque della Comunità;
c) trasferiscono definitivamente il natante in un Paese extra-comunitario.

Analogo regime fiscale deve intendersi applicabile ai premi corrisposti per la costituzione di società miste (art. 9 del citato regolamento CE n.3699/93) che comporta, difatti, il trasferimento definitivo del natante nei registri navali di un Paese terzo, senza la possibilità di esercitare nuovamente l'attività di pesca nelle acque comunitarie.

■ **Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del Mod. 770**

Qualora il Mod. 770/2000 sia predisposto da due soggetti e debba essere compreso nella dichiarazione unificata, è possibile suddividere tale modello in non più di due parti, se tale modalità di compilazione risulta più agevole, sempreché almeno una di esse sia trasmessa in via telematica per il tramite di un intermediario.

La prima (identificata dalla lett. **A** da inserire nella seconda sezione del riquadro "Presentazione della dichiarazione" del modello UNICO) deve necessariamente essere compresa nella dichiarazione unificata unitamente alle altre dichiarazioni fiscali e deve contenere necessariamente:

- i quadri ST, SU e SQ, relativi ai riepiloghi dei versamenti;
- il quadro SY relativo all'utilizzo dei crediti;
- il quadro SS, concernente i dati riassuntivi di tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare (anche se predisposti da un altro soggetto);
- il quadro SV, da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione.

Tale parte può, inoltre, contenere uno o più degli altri quadri.

La scelta dell'utilizzo delle eccedenze di ritenute deve essere effettuata compilando il quadro RX del modello UNICO.

Per la seconda parte della dichiarazione (identificata dalla lett. **B** da inserire nella seconda sezione del riquadro "Presentazione della dichiarazione" del modello UNICO) può essere indifferentemente utilizzato il frontespizio e la seconda pagina del modello UNICO 2000 ovvero del modello 770/2000 senza compilare, in tale ultimo caso, il riquadro "Eccedenze di versamento di ritenute".

Nella sezione seconda del riquadro "Presentazione della dichiarazione del modello 770/2000" deve essere barrata la casella corrispondente al tipo di dichiarazione (UNICO persone fisiche, UNICO società di persone, UNICO società di capitali, Unico enti non commerciali) di cui fanno parte i quadri del modello 770/2000 che si presentano.

Tale parte contiene i restanti quadri predisposti da un altro soggetto in qualità di sostituto.

Ciascun quadro può essere contenuto soltanto in una delle parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.

Ciascun soggetto deve indicare, **nella sezione II** del riquadro «Presentazione della dichiarazione»:

- i quadri che si impegna a trasmettere, anche direttamente, ovvero che consegna ad una banca convenzionata o ad un'agenzia postale;
- il codice fiscale dell'intermediario che provvederà a trasmettere i quadri mancanti ovvero deve barrare l'apposita casella se i restanti quadri sono trasmessi direttamente o consegnati ad una banca convenzionata o ad un'agenzia postale.

In tal modo:

- la dichiarazione **consegnata o** trasmessa dal primo soggetto (identificato dalla lettera **A**) contiene, sia pure sinteticamente, tutti i dati. In tale dichiarazione, nella zona riservata alla «Firma della dichiarazione», vanno indicati tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare;
- i dati analitici relativi ai quadri mancanti sono invece contenuti nella parte della dichiarazione inviata dal secondo soggetto (identificato dalla lettera **B**) che trasmette o **consegna** gli elenchi che integrano la prima parte della dichiarazione. Nel riquadro «Firma della dichiarazione» vanno, comunque, indicati tutti i quadri presentati in qualità disostituto d'imposta.

Se entrambi i soggetti trasmettono il Mod. UNICO 2000 in via telematica, il modello contenente i quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP può anche non comprendere la parte essenziale e inscindibile del modello 770/2000 ovvero altri quadri dello stesso modello purché:

– nel riquadro "Firma della dichiarazione" siano indicati i quadri del Mod. 770/2000 che il contribuente è tenuto a presentare;
– nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" sia riportato il codice fiscale dell'altro intermediario che provvederà alla trasmissione del Mod. 770/2000 stesso e sia indicata la lett. **B** nell'apposito spazio;

Il soggetto che trasmette la dichiarazione 770/2000 ovvero la parte essenziale e inscindibile della stessa identificata dalla lett. **A** può utilizzare il frontespizio e la seconda pagina del modello UNICO 2000 ovvero del modello 770/2000. Se utilizza il frontespizio e la seconda pagina del modello UNICO 2000, nel riquadro "Firma della dichiarazione" deve barrare esclusivamente tutti i quadri che compongono la dichiarazione del sostituto. Detto soggetto ha, inoltre, obbligo di riportare il codice fiscale dell'intermediario che trasmette il modello UNICO.

Si fa presente che, in ogni caso la parte essenziale e inscindibile del Mod. 770/2000 può essere contenuta soltanto in una delle due parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.

Per la scelta dell'utilizzo dell'eccedenza delle ritenute deve essere compilato esclusivamente il quadro RX del Mod. UNICO contenente i quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP.

■ **Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)**

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis, in occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un ammontare pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno. L'agevolazione prevista spetta anche se alla data di delibera di distribuzione di dividendi non sia già decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta stabilito dal legislatore italiano. Ai fini della determinazione del suddetto periodo minimo, devono quindi essere computati i giorni di detenzione continuativa nei periodi anteriore e successivo alla data della delibera di distribuzione.

■ **Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca**

L'art. 4, comma 2, del DL 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n, 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEG.

Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

■ **Parametri presuntivi di ricavi e compensi**

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 1999 nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estendibili ai parametri individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore.

I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi.

Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 1999 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni e un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo "www.finanze.it".

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammon-

tare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.
Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (vedere il paragrafo "Studi di settore" **in Appendice**).
Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.
Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 **e n. 140/E del 16 maggio 1997.**

### ■ Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett. c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito".
Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.
Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.
**I beni patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicati nel quadro RV.**
Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.
È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art.54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art.59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir.
Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art.76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

### ■ Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali **l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati** abbiano avuto formale conoscenza.
La dichiarazione integrativa si presenta ad una agenzia postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Mod. UNICO 2000 Società di capitali".
La dichiarazione integrativa può anche essere trasmessa in via telematica **direttamente ovvero** per il tramite di un intermediario **abilitato** fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

**1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo.**

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, la stessa sanzione è ridotta al **6** per cento se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

**2) Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze).**

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle finanze (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale) con riferimento al periodo d'imposta interessato.
L'applicazione della sanzione è esclusa se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione.
Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi ma, comunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un **quinto** del minimo (lire 100.000, pari ad 1/5 di lire 500 mila **ovvero euro 51,65, pari ad 1/5 di euro 258,23).**

**3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.**

**a) Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.**

La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al **6** per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

**b) Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.**

La sanzione pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al **20** per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

**4) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.**

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500, **pari a euro 32,28**, (pari ad 1/8 di lire

500 mila, **pari a euro 258,23**) ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

### ■ Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000, **pari a euro 180,76**; il predetto limite è elevato a lire 500.000, **pari a euro 258,23**, per le trasferte all'estero.
Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.
Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

### ■ Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire 500 mila, **pari a euro 258,23**. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500 mila, **pari a euro 258,23** a lire 2 milioni, **pari a euro 1.032,91** aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su stampati non conformi ai modelli approvati dal Ministero delle finanze, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni. La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione è applicabile anche quando la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a novanta giorni. Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. In caso di omessa sottoscrizione senza giustificato motivo, la dichiarazione è ugualmente valida, ma è applicabile la sanzione amministrativa da lire 500 mila, **pari a euro 258,23**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**.
I componenti degli organi di controllo che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**, a lire 20 milioni, **pari a euro 10.329,14.** La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione è applicabile anche quando la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500 mila, **pari a euro 258,23** a lire 2 milioni, **pari a euro 1.032,91**, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1 milione, **pari a euro 516,46**, a lire 10 milioni, **pari a euro 5.164,57**. **Per tale sanzione non opera l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997; si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di illecito amministrativo.**
Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.

Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila, **pari a euro 258,23**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**. La medesima sanzione amministrativa si applica anche se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del rappresentante legale o negoziale, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento **prescritto per il compimento dei controlli.**

Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se, a richiesta dell'ufficio, non è esibita o trasmessa idonea documentazione delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila, **pari a euro 258,23**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83.**
La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione; **inoltre gli atti e documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, tranne quanto disposto dal comma 4 dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.**
L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200 mila, **pari a euro 103,29**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**.
La stessa sanzione si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.
Si richiama l'attenzione sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.

### ■ Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni

#### 1. Normativa di riferimento

Il servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni è disciplinato da:
- DPR n. 322 del 22 luglio 1998 Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
- Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 (G.U. n. 187 del 12 agosto 1998) e successive modificazioni concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e di registrazione telematica dei contratti di locazione;
- Decreto dirigenziale del 18 febbraio 1999 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999) concernente l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione, che, tra l'altro, riportano le scadenze di presentazione e di trasmissione;

- Decreti di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, che contengono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

**2. Abilitazione al servizio**

L'accesso al servizio è riservato a tutti coloro che:
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- possono avvalersi di tale modalità di presentazione.

Soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte sono:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b), e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti;
- altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui i soggetti abilitabili costituiscano almeno la metà degli associati o posseggano più della metà del capitale sociale.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere l'obbligo della presentazione telematica anche avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni:
- le società di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del Tuir, con capitale sociale superiore a cinque miliardi di lire, **pari a euro 2.582.284,50**, nonché gli enti di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire, **pari a euro 2.582.284,50**;
- **i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50.**

I soggetti obbligati sopra elencati possono assolvere l'obbligo anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli:
- le banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e le Poste italiane, anche per le proprie dichiarazioni, possono assolvere l'obbligo direttamente o avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Hanno la facoltà di trasmettere in via telematica le dichiarazioni:
- gli intermediari obbligati (professionisti, CAF, associazioni di categoria, ecc.) se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente;
- le associazioni rappresentative delle minoranze etnico linguistiche;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare apposita domanda:
- alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- ad uno qualsiasi degli uffici delle Entrate, ufficio I.V.A., ovvero uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.finanze.it**, oltre che presso gli uffici stessi.

Contestualmente all'abilitazione vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata che contiene le chiavi e la password di accesso.

**3. Hardware e software necessario**

L'utilizzo del servizio richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche di base:
- Lettore di floppy;
- Sistema operativo Windows '95, 98, NT o MACINTOSH (versione 8.5 o successive);
- almeno 32 MB di RAM;
- Processore Pentium 100 MHz o equivalente;
- scheda grafica compatibile SVGA;
- Monitor 14" 800X600 a 65536 colori;
- Browser (Netscape Communicator, Internet Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti).

Il PC deve, inoltre, essere dotato di un modem e una stampante.

L'accesso può avvenire indifferentemente tramite linea commutata o ISDN ed è gratuito.

A carico dell'utente, è l'acquisizione dei pacchetti *software* che provvedono alla compilazione della dichiarazione.

L'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente i prodotti *software* sui quali si basa il servizio telematico, nelle fasi in cui si articola:
- creazione delle chiavi di autenticazione;
- controllo e autenticazione del file di dichiarazione;
- gestione delle attestazioni restituite agli utenti a fronte degli invii effettuati.

**4. Presentazione della dichiarazione**

La presentazione della dichiarazione in via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:
- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- invio dei dati;
- gestione delle attestazioni restituite dal servizio telematico.

Sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
- l'**identificazione certa** di chi trasmette la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi **modifica successiva** apportata ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Amministrazione finanziaria che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Amministrazione finanziaria possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte **autentica** i propri documenti usando la sua **chiave privata** e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il **codice di autenticazione** utilizzando la **chiave pubblica del mittente**.

A carico dell'utente, è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio o alla Direzione Regionale delle Entrate che ha concesso l'autorizzazione il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

***4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico***

Utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mediante apposite specifiche tecniche che definiscono:
- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale , valori previsti, ecc.;
- dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

***4.2 Controllo della dichiarazione***

L'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente i prodotti software che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.

I programmi di controllo forniti dall'Amministrazione finanziaria provvedono, in particolare, a:
- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

L'utilizzo di tali prodotti, anche se non obbligatorio, è consigliato in quanto provvede a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, durante la fase di controllo successiva all'invio.

Le segnalazioni sono differenziate in funzione della loro gravità:
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "*****" : indicano la presenza di errori sul file, che, di norma, contiene più dichiarazioni;
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "****": indicano la presenza di dati di una singola dichiarazione che non rispettano le regole di formato;
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "***C": indicano la presenza di incongruenze nelle informazioni esposte o di importi che non rispettano le regole di calcolo automatico.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente anche il software che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

### *4.3 Invio dei dati*

Le fasi precedentemente descritte possono riguardare una sola dichiarazione o, preferibilmente, più dichiarazioni, raggruppate in un unico file.
Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria e le chiavi di autenticazione, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.
Lo stesso software che calcola il codice di autenticazione, provvede a contrassegnare i dati, utilizzando algoritmi matematici basati su una chiave costruita dinamicamente, tale da garantire il principio di riservatezza e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Amministrazione finanziaria.

Per presentare le dichiarazioni e, cioè per trasmettere in via telematica i dati in precedenza predisposti, l'utente deve:
- connettersi al servizio;
- collegarsi al sito WEB;
- inviare il file autenticato.

La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti. É accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione. La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.
Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:
- la distribuzione per regione degli utenti;
- la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite.
É quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.
Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è opportuno preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.
Completata la trasmissione, l'utente riceve un **messaggio di conferma** che contiene il numero di protocollo attribuito al file e la dimensione (in byte) dello stesso.
Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova. Le modalità sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi. Sarà in fase di elaborazione che il sistema provvederà a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

### *4.4 Elaborazione dei dati*

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
- Controllare il codice di autenticazione;
- Controllare l' univocità del file;
- Controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- Controllare la conformità di ciascuna dichiarazione contenuta nel file alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.
I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti software distribuiti agli utenti.
Esistono tuttavia alcune particolari tipologie di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguite durante la fase di elaborazione:
- **codice di autenticazione**: il controllo utilizza la chiave privata dell'Amministrazione finanziaria (non disponibile sul PC in quanto nota soltanto all'Amministrazione finanziaria) e la chiave pubblica dell'utente;
- **controllo di univocità del file**: tale controllo utilizza i codici di autenticazione che vengono memorizzati non appena il file perviene; si precisa che tale controllo non entra nel merito dei dati contenuti nel file, ma consiste esclusivamente nella verifica che lo stesso codice di autenticazione non sia già stato in precedenza memorizzato;
- **codici fiscali**: sul PC non è possibile eseguire alcuni controlli che si applicano nei casi di "omocodia" (soggetti che possedendo gli stessi dati anagrafici darebbero origine allo stesso codice fiscale);
- **tipologia di soggetto che trasmette**: quando la banca affida la trasmissione ad un soggetto delegato, sia la banca che il soggetto delegato devono essere conosciuti all'Amministrazione finanziaria; il controllo presuppone in questo caso l'accesso ad informazioni non disponibili sulla postazione dell'utente;
- **protocollo della dichiarazione in precedenza trasmessa, che viene sostituita dalla dichiarazione in corso di elaborazione:** il controllo (esistenza della dichiarazione, codice fiscale del contribuente, codice fiscale del soggetto che ha autenticato il file) in questo caso comporta l'accesso alle informazioni relative a tutte le dichiarazioni pervenute, non disponibili sulla postazione dell'utente;
- **campi "data"**: viene eseguito un controllo di congruenza con la data del sistema di elaborazione: ad esempio, la data 03/03/2001, presente nel protocollo attribuito dall'intermediario a una dichiarazione relativa all'anno di imposta 1999 trasmessa a giugno 2000, pur essendo formalmente corretta, risulta incongruente in quanto superiore alla data di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione, vengono prodotte le attestazioni, raggruppate in un unico file, sul quale viene calcolato il codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria.
L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione delle attestazioni risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificano in prossimità delle scadenze. Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni.

### *4.5 Gestione delle attestazioni*

L'utente trasferisce sul proprio PC i file che contengono le attestazioni, e, utilizzando il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria, provvede a controllare il codice di autenticazione e alla visualizzazione e/o alla stampa dei dati.
A fronte di ciascun invio vengono prodotte:
- un'attestazione relativa al file inviato;
- tante attestazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

Oltre ai dati di riepilogo, le attestazioni riportano l'esito della elaborazione in precedenza eseguita; in particolare, se il file originario contiene errori, l'utente riceve:
- un'attestazione di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le attestazioni relative alla singola dichiarazione;
- un'attestazione di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione dell'attestazione stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

Tra le altre informazioni, le attestazioni (del file e/o della singola dichiarazione) riportano la data in cui è stato prodotto ed è a disposizione dell'utente il file che le contiene, autenticato dall'Amministrazione finanziaria .

Per le dichiarazioni accolte, in quanto esenti da errori, l'attestazione, una volta stampata, è composta di almeno due pagine:
- la prima contiene i dati principali, desunti dal frontespizio della dichiarazione, da consegnare eventualmente al contribuente che ne faccia richiesta;
- la seconda contiene i dati contabili più significativi e alcune segnalazioni rilevabili dai dati trasmessi.

Nell'intestazione, viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico costituito da :
- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, va utilizzato per i successivi adempimenti.

### 5. Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:
- connessione al servizio;
- installazione delle applicazione e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Amministrazione finanziaria;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione

é previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.
Il servizio di assistenza telefonica è attivo dalle ore 9 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione delle sole festività nazionali.
In prossimità di una scadenza fiscale di presentazione delle dichiarazioni, il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 19; parallelamente, viene incrementato il numero di operatori addetti.
I problemi che vengono esaminati e risolti sono quelli strettamente correlati al servizio telematico; per quanto riguarda i quesiti di tipo normativo vengono risolti solo quelli che hanno attinenze al servizio telematico e non quelli relativi, ad esempio, alle modalità di compilazione delle dichiarazioni, che devono transitare attraverso i canali ordinari dell'Amministrazione finanziaria.
Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche :
- nella sezione "Notizie utili" del sito WEB del servizio telematico, le pagine informative che raccolgono le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ);
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda periodicamente al sito del servizio telematico per consultare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi; gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

Si fa presente, altresì, che, nell'ambito del contratto posto in essere, a seguito di gara pubblica, tra l'Amministrazione Finanziaria ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, costituito tra Telecom Italia S.p.a. e la società EIS - Elettronica Ingegneria Sistemi S.p.a., il suddetto R.T.I. è tenuto a fornire assistenza in loco agli utenti per le problematiche relative al setup della postazione di lavoro ed ai passi procedurali necessari alla connessione in rete.
Le caratteristiche del servizio offerto dalla R.T.I., e monitorato dall'Amministrazione Finanziaria, sono le seguenti:
- assicurazione di almeno due interventi tecnici per anno solare a prezzo ridotto rispetto alle tariffe correnti, da effettuare entro due giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente abilitato;
- erogazione di eventuali interventi addizionali, sempre entro due giorni lavorativi dalla richiesta;

Al fine di ampliare il ventaglio di scelte a disposizione degli utenti, in alternativa è possibile fruire dell'assistenza fornita dai produttori di software che hanno frequentato corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione finanziaria, il cui elenco è disponibile nel sito Internet www.finanze.it.

**6. Situazioni anomale**

Di seguito, vengono riportate alcune indicazioni circa gli adempimenti da espletare, nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che occorre:
- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria attraverso il servizio telematico, evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Non si applicano sanzioni, qualora la situazione anomala venga sanata entro le scadenze previste; nel caso in cui l'errore sia tale da comportare la trasmissione di una nuova dichiarazione oltre i termini, si applicano le vigenti disposizioni, chiarite con la circolare 195/E del 24 settembre 1999; di conseguenza, non si considera tardiva una dichiarazione trasmessa entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui è stata prodotta l'attestazione, di cui al precedente paragrafo 4.5, con la quale si comunica all'utente l'avvenuto scarto della dichiarazione.
È, quindi, opportuno che l'utente abilitato, nei giorni successivi alla trasmissione, si connetta al sistema per la ricezione di eventuali attestazioni di scarto.

***6.1 File scartato***
Lo scarto del file comporta lo scarto di tutte le dichiarazioni in esso contenute, che risultano quindi non pervenute.
Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

***6.2 Dichiarazioni scartate***
Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", tali da comportare l'equivalenza ad un "modello non conforme"; dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.
Tali dichiarazioni non devono contenere alcun riferimento a quelle precedentemente inviate, in quanto il protocollo in caso di scarto non viene attribuito.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipologie :
- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non rispecchiare appieno la situazione di tutti i contribuenti (in particolare in presenza di regimi speciali, fallimenti, ecc.) l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a :
- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni di compilazione della dichiarazione stessa;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

***6.3 Dichiarazioni errate***
L'utente può rilevare dai dati presenti sull'attestazione che una o più dichiarazioni, pur essendo esenti da errori e quindi accettate dal sistema, risultano incomplete o contengono informazioni che non corrispondono ai dati presenti nella copia della dichiarazione stessa, già consegnata al contribuente.
In tale ipotesi, l'utente è tenuto a trasmettere nuovamente la dichiarazione, indicando il protocollo assegnato dal servizio telematico alla dichiarazione precedentemente inviata, in sostituzione della quale si sta procedendo ad un nuovo invio.
Se al contrario, è la dichiarazione originaria che risulta incompleta o errata, occorre :
- predisporre una nuova dichiarazione barrando la casella:
  a) rettificativa – se viene prodotta entro i normali termini di presentazione della dichiarazione;
  b) ravv. operoso – se viene prodotta nei termini di legge previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- assegnare alla dichiarazione un nuovo protocollo attribuito dall'intermediario;
- consegnare una nuova copia della dichiarazione al contribuente, nei casi previsti;
- curare il versamento delle somme dovute in caso di ravvedimento operoso;
- trasmettere la nuova dichiarazione, senza alcun riferimento a quella precedentemente inviata, in quanto la nuova dichiarazione è di tipo rettificativo o da ravvedimento operoso.

Si tenga presente che, salvo nel caso in cui le specifiche tecniche non indichino esplicitamente il contrario, la dichiarazione sostitutiva e integrativa conterrà tutti i dati dichiarati e non solo quelli che sono stati aggiunti o modificati.

***6.4 Dichiarazioni doppie***
Periodicamente il servizio telematico provvede a segnalare con avvisi specifici, disponibili nel sito WEB del servizio stesso, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Amministrazione finanziaria rende disponibile il software che consente di completare l'operazione descritta.

Le richieste, munite, come le dichiarazioni, del codice di autenticazione, vengono elaborate e viene restituita all'utente l'attestazione, munita del codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria, che conferma l'avvenuto annullamento.

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) alla pagina "Servizi telematici".

Gli utenti già abilitati troveranno una sintesi delle novità principali introdotte per l'anno 2000 nel sito WEB del Servizio telematico.

**7. Glossario**

***Attestazione***
È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Amministrazione sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta trasmissione della dichiarazione.

***Chiavi asimmetriche***
È il termine che si utilizza per indicare la coppia di chiavi di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

***Codice di autenticazione***
È una sequenza di caratteri estratti dal file originario crittografati con la chiave privata del destinatario del file stesso.
Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice.
Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione.
Il destinario apre il sigillo e lo controlla con la seguente modalità :
- lo interpreta con la chiave privata del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

***Dichiarazione in formato elettronico***
È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel tracciato conforme al modello approvato dall'Amministrazione finanziaria con il Decreto Ministeriale delle specifiche tecniche.
Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, frontespizio e quadri compilati.

***File***
È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni.
Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere.
A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

***File autenticato***
Il termine indica il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Amministrazione finanziaria), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, e in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

***Generazioni delle chiavi di autenticazione***
È una funzione del software distribuito dall'Amministrazione finanziaria che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere e per leggere i file di risposta provenienti dall'Amministrazione finanziaria.
Utilizzando la documentazione consegnata dall'ufficio finanziario, a seguito di richiesta di abilitazione alla trasmissione telematica, e la funzione in esame, l'utente :
- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Amministrazione finanziaria al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:
- verifica, la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento del-

l'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- verifica che l'utente non risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli, l'Amministrazione finanziaria, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.
L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

***Supporto ottico***
Sono supporti magnetici non riscrivibili: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

### ■ Società per azioni e aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n.142 e consorzi di cui agli articoli 25 e 60 della medesima legge, già trasformati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Criteri per la redazione del bilancio ai fini della dichiarazione dei redditi

Per effetto delle disposizioni dell'art. 66, comma 14, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dell'art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22, e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge, si applicano le disposizioni tributarie applicabili all'ente di appartenenza, a decorrere dalla data di acquisto della personalità giuridica o di trasformazione in aziende speciali consortili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alle predette date, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.
Si ricorda che, ai sensi del comma 72 del citato art. 3 della legge n. 549 del 1995, nei confronti delle società per azioni e delle predette aziende speciali nonché nei confronti dei nuovi consorzi, per la determinazione del reddito dei periodi d'imposta successivi al periodo di sospensione dall'imposizione previsto dall'art. 66, comma 14, del citato D.L. n. 331, si assumono come valori iniziali fiscalmente riconosciuti quelli risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si applicano le disposizioni del citato art. 66, comma 14, a condizione che ne sia attestata la conformità alle norme del codice civile in materia di conti annuali e, ove applicabili, alle disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
In proposito si precisa che ancorché la disposizione contenuta nel citato comma 72 faccia riferimento ai soggetti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, si ritiene che tra i soggetti che possono attestare la conformità del bilancio alle norme del codice civile possano essere compresi anche le società di revisione indicate nell'art. 12 dello stesso D.Lgs. n. 88 del 1992.
Si fa presente che per i beni ammortizzabili o soggetti a rettifiche di valore operate mediante la costituzione di fondi per rischi e oneri previsti dal Tuir si assumono, anche ai fini delle imposte sui redditi, i valori risultanti dal bilancio come sopra individuati, ancorché gli ammortamenti e gli accantonamenti siano stati operati in misura superiore a quella fiscalmente consentita.
Relativamente ai componenti positivi e negativi per i quali è prevista, rispettivamente, la tassazione differita (ad esempio: plusvalenze rateizzate ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir) o la deduzione frazionata (ad esempio: spese di pubblicità e rappresentanza di cui all'art. 74, comma 2, del Tuir) gli stessi si considerano sottoposti ad imposizione o a deduzione anche per la parte riferibile ai periodi di imposta per i quali si è verificata la predetta esclusione.
Con riferimento al riporto delle perdite fiscali, ai sensi dell'art. 102 del Tuir, occorre rilevare che, ai fini del computo del quinquennio entro cui la perdita di un periodo di imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi, si tiene conto anche dei periodi di imposta per i quali si è verificata la sospensione dell'imposizione.
Le riserve e fondi in sospensione di imposta costituiti anteriormente ai periodi di imposta in cui hanno trovato applicazione le disposizioni dell'art. 66, comma 14, del D.L. n. 331 del 1993, non utilizzati in conformità alla vigente disciplina fiscale devono risultare, a pena di decadenza dal beneficio della sospensione, dal bilancio relativo al periodo d'imposta nel quale trova nuovamente applicazione l'ordinario regime di imposizione.

### ■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.
Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir **nonché le spese su beni di terzi.**
Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir.
Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
e) esercenti attività turistica;
f) esercenti attività di estetista;
g) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998, in quello successivo per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n.488, nonché a quelle sostenute nel periodo in corso al 1° gennaio 2000; in tal caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.
Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due o tre successivi.

### ■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte degli uffici del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.
In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il **D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195** ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo. Pertanto, ai fini dell'accertamento, gli studi di settore approvati con decreti del 30 marzo 1999 hanno validità a decorrere dal periodo d'imposta 1998, **mentre quelli approvati nel corso dell'anno 2000, prima del 31 marzo, hanno validità a decorrere dal periodo d'imposta 1999.**
Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'amministrazione finanziaria.
**Per il periodo d'imposta 1999 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione (quadro RF, rigo RF9) ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore. Tale facoltà può essere esercitata da tutti i contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore anche se esercenti attività comprese negli studi di settore approvati con decreti 30 marzo 1999.**
Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi **utilizzando il codice tributo 6494, sempreché l'adeguamento non sia avvenuto in dichiarazione IVA.**
L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.
Tale accertamento è, inoltre, precluso nei confronti dei contribuenti:

- con periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. **Al riguardo, si precisa che costituisce causa di esclusione anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un soggetto che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;**
- che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del Tuir di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire;
- il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario.

**Si ricorda, altresì, che lo studio di settore non trova applicazione qualora nell'arco dei dodici mesi l'attività è svolta da soggetti diversi (ad esempio, conferimento di impresa individuale in società). In caso di operazione di scissione di due rami d'azienda posta in essere da due società con creazione di un nuovo soggetto, gli studi di settore restano eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.**

Nei confronti dei soggetti esercenti attività per le quali non risultano approvati gli studi di settore (ovvero, ancorchè approvati, operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi non estendibili ai parametri) risultano applicabili gli accertamenti in base a parametri anche relativamente ai periodi d'imposta successivi al 1997, sempreché ricorrano le condizioni di applicazione dei parametri stessi (si veda la voce di Appendice "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"). Qualora operino le citate condizioni di inapplicabilità degli studi di settore va compilata l'apposita casella posta nel prospetto "Dati rilevanti ai fini dei parametri e degli studi di settore" contenuto nel Quadro RS.

**Ulteriori chiarimenti concernenti l'applicazione degli studi di settore sono contenuti nelle circolari 21 maggio 1999, n. 110/E e 5 luglio 1999, n. 148/E.**

Gli elementi contabili ed extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono comunicati dai contribuenti all'amministrazione finanziaria. Gli elementi contabili sono contenuti nell'apposito prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore contenuto nel quadro RS. Tali dati contabili sono, pertanto, comunicati all'amministrazione finanziaria mediante la presentazione della dichiarazione.

Gli elementi extra-contabili sono, invece, comunicati mediante appositi modelli **che costituiscono parte integrante della dichiarazione**. In tali modelli è consentito asseverare, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale dei Centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997 e dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che taluni elementi contabili ed extra-contabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. **Per ulteriori precisazioni relative all'asseverazione si rinvia alle istruzioni dei suddetti modelli.**

### ■ Svalutazioni e perdite su crediti (per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione)

L'art. 71 del Tuir, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge n. 549 del 1995, prevede due distinti meccanismi di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti ai fondi per rischi su crediti nonché delle perdite sui crediti stessi:
- ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri applicabili dai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari;
- ai commi 3, 4 e 5 sono disciplinati i criteri applicabili da parte degli enti creditizi e finanziari.

In particolare, per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni dei crediti operate in bilancio a diretta riduzione del valore dei crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, entro il limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio – assunto al lordo delle svalutazioni stesse - e, per l'eccedenza, in quote costanti nei sette esercizi successivi. Si precisa, tuttavia, che le svalutazioni operate in bilancio si considerano - fino a concorrenza dei relativi importi - fiscalmente compensate con le eventuali rivalutazioni dei crediti operate nello stesso esercizio. Pertanto, ai fini del descritto meccanismo di deduzione, l'importo delle svalutazioni così dedotte, vale a dire compensate con le predette rivalutazioni, non concorre a formare la base di commisurazione del limite dello 0,50 per cento.

Tra le svalutazioni si comprendono anche quelle riferibili a categorie omogenee di crediti operate su base forfetaria.

Nel caso in cui in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni non raggiunga il predetto limite dello 0,50 per cento, sono ammessi in deduzione gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti costituito in conformità a disposizioni di legge, fino a concorrenza del limite testé citato. Tali accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Tale disciplina comporta che il valore di bilancio dei crediti assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, nel caso in cui un credito sia incassato per un importo superiore a quello di iscrizione in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio. Le perdite sui crediti svalutati, calcolate con riferimento al valore di bilancio, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992.

Il descritto meccanismo di determinazione delle perdite deducibili si applica anche in relazione ai crediti appartenenti a categorie omogenee svalutabili su base forfetaria. Tuttavia, qualora l'ammontare delle svalutazioni complessive operate su base forfetaria venga considerato come indistintamente riferibile alla totalità dei crediti compresi nella categoria, le perdite - da calcolarsi con riguardo al valore dei crediti al lordo delle svalutazioni - vanno previamente imputate a riduzione del suddetto ammontare delle svalutazioni complessive e, per l'eventuale eccedenza, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992.

Per effetto dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, le disposizioni dei commi 3 e 5 dell'art. 71 del Tuir sono applicate anche alle imprese di assicurazione per le svalutazioni dei crediti nei confronti degli assicurati.

Si abbia ad esempio la seguente situazione riguardante la categoria omogenea A alla quale appartengono i seguenti crediti:

| | |
|---|---|
| Credito A1 val. nom. | 4.000 |
| Credito A2 val. nom. | 2.000 |
| Totale | 6.000 |
| Valore di bilancio di A1 e A2 | 5.700 |
| Svalutazioni complessive | 300 |

Ipotizzando che nel corso del 1999 si verifichi l'incasso del credito A1 per 3.500, la perdita di 500, computata con riferimento al valore nominale del credito stesso, viene imputata preliminarmente alle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti, pari a 300, e per l'eccedenza, pari a 200, viene dedotta nell'esercizio, applicando i criteri ordinari.

### ■ Trasferimento di sede all'estero (articolo 20-bis del Tuir)

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzati, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.

I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

**Appendice** UNICO 2000 - Società di capitali

## ELENCO DEI PAESI ESTERI

| Paese | Codice |
|---|---|
| ABU DHABI | 238 |
| AFGHANISTAN | 002 |
| AJMAN | 239 |
| ALBANIA | 087 |
| ALGERIA | 003 |
| AMERICAN SAMOA | 148 |
| ANDORRA | 004 |
| ANGOLA | 133 |
| ANGUILLA | 209 |
| ANTIGUA E BARBUDA | 197 |
| ANTILLE OLANDESI | 251 |
| ARABIA SAUDITA | 005 |
| ARGENTINA | 006 |
| ARMENIA | 266 |
| ARUBA | 212 |
| ASCENSION | 227 |
| AUSTRALIA | 007 |
| AUSTRIA | 008 |
| AZERBAIGIAN | 268 |
| AZZORRE, ISOLE | 234 |
| BAHAMA | 160 |
| BAHREIN | 169 |
| BANGLADESH | 130 |
| BARBADOS | 118 |
| BELGIO | 009 |
| BELIZE | 198 |
| BENIN | 158 |
| BERMUDA | 207 |
| BHUTAN | 097 |
| BIELORUSSIA | 264 |
| BOLIVIA | 010 |
| BOSNIA ERZEGOVINA | 274 |
| BOTSWANA | 098 |
| BOUVET | 280 |
| BRASILE | 011 |
| BRUNEI | 125 |
| BULGARIA | 012 |
| BURKINA FASO | 142 |
| BURUNDI | 025 |
| CAMERUN | 119 |
| CAMPIONE D'ITALIA | 139 |
| CANADA | 013 |
| CANARIE, ISOLE | 100 |
| CAPO VERDE | 188 |
| CAROLINE, ISOLE | 256 |
| CAYMAN ISLANDS | 211 |
| CECA, REPUBBLICA | 275 |
| CENTROAFRICANA, REPUBBLICA | 143 |
| CEUTA | 246 |
| CHAFARINAS | 230 |
| CHAGOS, ISOLE | 255 |
| CHRISTMAS | 282 |
| CIAD | 144 |
| CILE | 015 |
| CINA, REPUBBLICA POPOLARE | 016 |
| CIPRO | 101 |
| CITTÁ DEL VATICANO | 093 |
| CLIPPERTON | 223 |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | 281 |
| COLOMBIA | 017 |
| COMORE, ISOLE | 176 |
| CONGO | 145 |
| CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA | 018 |
| COOK, ISOLE | 237 |
| COREA DEL NORD | 074 |
| COREA DEL SUD | 084 |
| COSTA D'AVORIO | 146 |
| COSTARICA | 019 |
| CROAZIA | 261 |
| CUBA | 020 |
| DANIMARCA | 021 |
| DOMINICA | 192 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 063 |
| DUBAI | 240 |
| EAST TINOR | 287 |
| ECUADOR | 024 |
| EGITTO | 023 |
| ERITREA | 277 |
| ESTONIA | 257 |
| ETIOPIA | 026 |
| FALKLAND | 190 |
| FAR OER, ISOLE | 204 |
| FIJI, ISOLE | 161 |
| FILIPPINE | 027 |
| FINLANDIA | 028 |
| FRANCIA | 029 |
| FUJAYRAH | 241 |
| GABON | 157 |
| GAMBIA | 164 |
| GEORGIA | 267 |
| GERMANIA | 094 |
| GHANA | 112 |
| GIAMAICA | 082 |
| GIAPPONE | 088 |
| GIBILTERRA | 102 |
| GIBUTI | 113 |
| GIORDANIA | 122 |
| GOUGH | 228 |
| GRECIA | 032 |
| GRENADA | 156 |
| GROENLANDIA | 200 |
| GUADALUPA | 214 |
| GUAM | 154 |
| GUATEMALA | 033 |
| GUAYANA FRANCESE | 123 |
| GUERNSEY | 201 |
| GUINEA | 137 |
| GUINEA BISSAU | 185 |
| GUINEA EQUATORIALE | 167 |
| GUYANA | 159 |
| HAITI | 034 |
| HEARD E MC DONALD ISLANDS | 284 |
| HONDURAS | 035 |
| HONG KONG | 103 |
| INDIA | 114 |
| INDONESIA | 129 |
| IRAN | 039 |
| IRAQ | 038 |
| IRLANDA | 040 |
| ISLANDA | 041 |
| ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO | 252 |
| ISRAELE | 182 |
| JERSEY | 202 |
| JUGOSLAVIA | 043 |
| KAMPUCHEA | 135 |
| KAZAKISTAN | 269 |
| KENYA | 116 |
| KIRGHIZISTAN | 270 |
| KIRIBATI | 194 |
| KUWAIT | 126 |
| LAOS | 136 |
| LESOTHO | 089 |
| LETTONIA | 258 |
| LIBANO | 095 |
| LIBERIA | 044 |
| LIBIA | 045 |
| LIECHTENSTEIN | 090 |
| LITUANIA | 259 |
| LUSSEMBURGO | 092 |
| MACAO | 059 |
| MACEDONIA | 278 |
| MADAGASCAR | 104 |
| MADEIRA | 235 |
| MALAWI | 056 |
| MALAYSIA | 106 |
| MALDIVE | 127 |
| MALI | 149 |
| MALTA | 105 |
| MAN, ISOLA | 203 |
| MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI | 219 |
| MAROCCO | 107 |
| MARSHALL, ISOLE | 217 |
| MARTINICA | 213 |
| MAURITANIA | 141 |
| MAURIZIO, ISOLA | 128 |
| MAYOTTE | 226 |
| MELILLA | 231 |
| MESSICO | 046 |
| MICRONESIA, STATI FEDERATI | 215 |
| MIDWAY, ISLANDS | 177 |
| MOLDAVIA | 265 |
| MONGOLIA | 110 |
| MONTSERRAT | 208 |
| MOZAMBICO | 134 |
| MYANMAR | 083 |
| NAMIBIA | 206 |
| NAURU | 109 |
| NEPAL | 115 |
| NICARAGUA | 047 |
| NIGER | 150 |
| NIGERIA | 117 |
| NIUE | 205 |
| NORFOLK ISLAND | 285 |
| NORVEGIA | 048 |
| NUOVA CALEDONIA | 253 |
| NUOVA ZELANDA | 049 |
| OLANDA | 050 |
| OMAN | 163 |
| PAKISTAN | 036 |
| PALAU, REPUBBLICA | 216 |
| PANAMA | 051 |
| PANAMA - ZONA DEL CANALE | 250 |
| PAPUA NUOVA GUINEA | 186 |
| PARAGUAY | 052 |
| PENON DE ALHUCEMAS | 232 |
| PENON DE VELEZ DE LA GOMERA | 233 |
| PERÙ | 053 |
| PITCAIRN | 175 |
| POLINESIA FRANCESE | 225 |
| POLONIA | 054 |
| PORTOGALLO | 055 |
| PORTORICO | 220 |
| PRINCIPATO Di MONACO | 091 |
| QATAR | 168 |
| RAS EL KHAIMAH | 242 |
| REGNO UNITO | 031 |
| REUNION | 247 |
| ROMANIA | 061 |
| RUSSIA | 262 |
| RWANDA | 151 |
| SAHARA OCCIDENTALE | 166 |
| SAINT LUCIA | 199 |
| SAINT MARTIN SETTENTRIONALE | 222 |
| SALOMONE, ISOLE | 191 |
| SALVADOR | 064 |
| SAMOA | 131 |
| SAN MARINO | 037 |
| SANT'ELENA | 254 |
| SAO TOME E PRINCIPE | 187 |
| SENEGAL | 152 |
| SEYCHELLES | 189 |
| SHARJAH | 243 |
| SIERRA LEONE | 153 |
| SINGAPORE | 147 |
| SIRIA | 065 |
| SLOVACCA, REPUBBLICA | 276 |
| SLOVENIA | 260 |
| SOMALIA | 066 |
| SOUTH GEORGI | 283 |
| SPAGNA | 067 |
| SRI LANKA | 085 |
| ST KITTS E NEVIS | 195 |
| ST PIERRE E MIQUELON | 248 |
| ST VINCENT E GRENADINE | 196 |
| STATI UNITI D'AMERICA | 069 |
| SUDAFRICANA REPUBBLICA | 078 |
| SUDAN | 070 |
| SURINAME | 124 |
| SVALBARD E JAN NAYEN ISLANDS | 286 |
| SVEZIA | 068 |
| SVIZZERA | 071 |
| SWAZILAND | 138 |
| TAGIKISTAN | 272 |
| TAIWAN | 022 |
| TANZANIA | 057 |
| TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO | 180 |
| TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE | 183 |
| TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO | 245 |
| THAILANDIA | 072 |
| TOGO | 155 |
| TOKELAU | 236 |
| TONGA | 162 |
| TRINIDAD E TOBAGO | 120 |
| TRISTAN DA CUNHA | 229 |
| TUNISIA | 075 |
| TURCHIA | 076 |
| TURKMENISTAN | 273 |
| TURKS E CAICOS | 210 |
| TUVALU | 193 |
| UCRAINA | 263 |
| UGANDA | 132 |
| UMM AL QAIWAIN | 244 |
| UNGHERIA | 077 |
| URUGUAY | 080 |
| UZBEKISTAN | 271 |
| VANUATU | 121 |
| VENEZUELA | 081 |
| VERGINI AMERICANE, ISOLE | 221 |
| VERGINI BRITANNICHE, ISOLE | 249 |
| VIETNAM | 062 |
| WAKE, ISLAND | 178 |
| WALLIS E FUTUNA | 218 |
| YEMEN | 042 |
| ZAMBIA | 058 |
| ZIMBABWE | 073 |

## STUDI DI SETTORE

### ■ MANIFATTURE

**SD01A**
15.52.0 Fabbricazione di gelati;
15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservata;
15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.

**SD01B**
15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca.

**SD02U**
15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.

**SD03U**
15.61.1 Molitura dei cereali;
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie.

**SD04A**
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.

**SD04B**
14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali;
14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione;
14.13.0 Estrazione di ardesia.

**SD04C**
14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia.

**SD04D**
14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite;
14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;
14.22.0 Estrazione di argilla e caolino;
14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;
14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).

**SD04E**
26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.

**SD06U**
17.54.6 Fabbricazione di ricami.

**SD07A**
17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.

**SD07B**
17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna;
17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima;
17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.

**SD07C**
18.22.1 Confezione vestiario esterno.

**SD07D**
18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro;
18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.

**SD07E**
18.23.0 Confezione di biancheria personale.

**SD07F**
18.24.1 Confezione di cappelli;
18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.

**SD07G**
18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.

**SD08U**
19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma;
19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;
19.30.3 Fabbricazione calzature, suole e tacchi in gomma e plastica.

**SD09A**
36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni;
36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.;
36.13.0 Fabbricazione di altri mobili per cucina;
36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno;
36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco vimini ed altro materiale simile.

**SD09B**
36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani.

**SD09C**
20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno;
20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;
20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno.

**SD09D**
20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).

**SD09E**
20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;
20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.

**SD10A**
17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;
17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino;
17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone.

**SD10B**
17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.

**SD12U**
15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria.

**SD13U**
17.30.0 Finissaggio dei tessili.

**SD14U**
17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;
17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
17.13.2 Filatura della lana pettinata, e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse;
17.17.0 attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;
17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata;
17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata;
17.25.0 Tessitura di altre materie tessili;
17.60.0 Fabbricazione di maglierie.

**SD16U**
18.22.2 Confezione su misura di vestiario.

**SD18U**
26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.

**SD21U**
33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.

### ■ SERVIZI

**SG31U**
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli.

**SG32U**
50.20.3 Riparazioni di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.

**SG33U**
93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza.

**SG34U**
93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere;
93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere.

**SG35U**
55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.

**SG36U**
55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.

**SG37U**
55.40.1 Bar e caffè;
55.40.2 Gelaterie.

**SG39U**
70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare.

**SG43U**
50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.

**SG44U**
55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante;
55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante.

**SG46U**
29.31.2 Riparazione di trattori agricoli.

**SG47U**
50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici.

**SG49U**
50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori.

**SG50U**
45.41.0 Intonacatura;
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e muri;
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.

**SG51U**
74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

**SG58U**
55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulottes;
55.23.1 Villaggi turistici.

**SG61A**
51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.

**SG61B**
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.

**SG61C**
51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.

**SG61D**
51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.;
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.

**SG61E**
51.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).

**SG61F**
51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.

**SG61G**
51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.

**SG61H**
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.

**SG62U**
55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.

**SG63U**
55.40.4 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.

**SG64U**
55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.

**SG65U**
55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;
55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).

**SG67U**
93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.

**SG68U**
60.25.0 Trasporto di merci su strada.

**SG69A**
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.

**SG69B**
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni.

**SG69C**
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.

**SG69D**
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche.

**SG69E**
45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.

**SG70U**
74.70.1 Servizi di pulizia.

**SG71U**
45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili;
45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici.

## ■ COMMERCIO

**SM01U**
52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati;
52.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati;
52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;
52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.

**SM02U**
52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;
52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.

**SM03A**
52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;
52.63.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di alimentari e bevande.

**SM03B**
52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;
52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;
52.63.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.

**SM03C**
52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;
52.62.6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli d'occasione, sia nuovi che usati;
52.62.7 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;
52.63.5 Altro commercio ambulante a posteggio mobile.

**SM03D**
52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.

**SM05A**
52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.

**SM05B**
52.42.6 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;

52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;
52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

**SM06A**
52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;
52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
52.45.2 Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;
52.45.3 Commercio al dettaglio di dischi e nastri;
52.45.5 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.

**SM06B**
52.45.4 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.

**SM06C**
52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;
52.44.5 Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.

**SM07U**
52.41.4 Commercio al dettaglio di filati per maglieria;
52.42.4 Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.

**SM08A**
52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.

**SM08B**
52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.

**SM09A**
50.10.0 Commercio di autoveicoli.

**SM09B**
50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).

**SM10U**
50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.

**SM16U**
52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.

073

**UNICO 2000**
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

**U60**

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

***La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.***

**Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali**

Il Ministero delle finanze desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella *dichiarazione* sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dall'Amministrazione finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, **agenzie** postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

**Dati personali**

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione **deve essere indicata** obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

**Modalità del trattamento**

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

**Titolari del trattamento**

La *dichiarazione* può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, **agenzie** postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero delle finanze.
Gli intermediari e l'Amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

**Diritti dell'interessato**

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

**Consenso**

Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari **del trattamento** sopra indicati.

QB1

Codice fiscale (*) 082

**TIPO DI DICHIARAZIONE** (barrare le relative caselle)
Barrare la casella se gli importi sono espressi in unità di EURO — Redditi — Irap — Iva — Sostituto — Rettificativa — Ravv. operoso — Codice Evento Eccezionale

**Dati relativi alla società o ente**
Stato estero di residenza — Codice paese estero — Codice di identificazione fiscale estero — Telefono prefisso numero
Data di approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno) — Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno) — Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date: dal (giorno mese anno) al (giorno mese anno)
Sede legale (mese anno) — Comune — Provincia (sigla) — Frazione, via e numero civico — C.a.p.
Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) (mese anno) — Comune — Provincia (sigla) — Frazione, via e numero civico — C.a.p.
Stato — vedere Tab. A — Natura giuridica — vedere Tab. B — Situazione — vedere Tab. C — Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello dell'ente beneficiario designato
Partita Iva

**Dati relativi alle ONLUS**
ONLUS — Settore di attività — vedere Tab. D

**Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**
Codice fiscale (obbligatorio) — Codice carica — Data carica (giorno mese anno)
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) — Nome (senza abbreviazioni) — Sesso (barrare la casella) M F
Data di nascita (giorno mese anno) — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)
Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale — Comune — Telefono prefisso numero — Frazione, via e numero civico — Provincia (sigla) — C.a.p.

**Firma della dichiarazione**
Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):
RC RF RG RH RI RJ RK RN RO RP RQ RR RS RU RV RX RY RZ
SA SB SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SY
Studi di settore — Le caselle relative all'Iva sono poste in fondo al quadro VL della dichiarazione IVA — FIRMA DEL DICHIARANTE
Il Presidente o i componenti dell'organo di controllo

**PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**
**SEZIONE I** (riservata all'intermediario per il rilascio della ricevuta e l'assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione)
Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione — N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
Ricevuta di presentazione della dichiarazione — Data (giorno mese anno) — N. di protocollo
Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente
Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette
**SEZIONE II** (riservata ai soggetti che consegnano o trasmettono direttamente alcuni quadri del mod. 770 in qualità di sostituti)
(indicare A o B; vedere istruzioni) — Si attesta che l'impegno a presentare o a trasmettere la dichiarazione riguarda i quadri di seguito indicati: SA SB
SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SY
I restanti quadri del Mod. 770 sono stati:
- trasmessi dall'intermediario identificato dal codice fiscale
- trasmessi direttamente o consegnati a banca o posta dal contribuente (barrare la casella)

**SEZIONE III** (firma da apporre nel caso di compilazione della sezione I e/o della sezione II) — FIRMA

**VISTO DI CONFORMITÀ** Riservato al C.A.F. o al professionista
Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista
Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

**CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA** Riservato al professionista
Codice fiscale del professionista
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — FIRMA DEL PROFESSIONISTA

**Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A.** — Dichiarazione non compilata 1 — Dichiarazione non firmata 2 — Dichiarazione incompleta 3 — 4 — 5

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

QB2

122

**UNICO 2000**
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RC**
Operazioni di scissione

Mod. N.

**Sez. I** Dati relativi alla società beneficiaria

| | | |
|---|---|---|
| RC1 | Denominazione | |
| RC2 | Domicilio fiscale | Comune 1 · Provincia (sigla) 2 · Frazione, via e numero civico 3 · C.a.p. 4 |

**Dati relativi alla attività**

| | | |
|---|---|---|
| RC3 | Descrizione | |
| RC4 | Codice attività 1 | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 · Anno di inizio attività 3 |

**Dati relativi alla operazione**

| | | |
|---|---|---|
| RC5 | Tipo di operazione (barrare la casella): Totale 1 · Parziale 2 | Numero soggetti beneficiari 3 · Data atto di scissione 4 giorno mese anno |
| RC6 | Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria | , % |
| RC7 | Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa | , % |

**Beni acquisiti**

| | |
|---|---|
| RC8 | Aziende o complessi aziendali 1 · Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali 2 · Altri beni 3 |

**Soci concambianti**

| | |
|---|---|
| RC9 | Mantenimento delle proporzioni di partecipazione 1 SI · 2 NO |

**Patrimonio netto**

| | | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| RC10 | Data | giorno mese anno | giorno mese anno | giorno mese anno |
| RC11 | Patrimonio netto | ,000 | ,000 | ,000 |

**Altri dati**

| | | |
|---|---|---|
| RC12 | Aumento di capitale sociale per concambio | ,000 |
| RC13 | Nuovo capitale sociale | ,000 |

**Perdite fiscali**

| | Periodo di formazione 1 | Importo 2 | Importo riportabile 3 |
|---|---|---|---|
| RC14 | | ,000 | ,000 |
| RC15 | | ,000 | ,000 |
| RC16 | | ,000 | ,000 |
| RC17 | | ,000 | ,000 |
| RC18 | | ,000 | ,000 |
| RC19 | | ,000 | ,000 |
| RC20 | TOTALE | ,000 | ,000 |

**Sez. II** Dati relativi alla società scissa

| | | |
|---|---|---|
| RC21 | Codice fiscale 1 | Denominazione 2 |
| RC22 | Domicilio fiscale | Comune 1 · Provincia (sigla) 2 · Frazione, via e numero civico 3 · C.a.p. 4 |

RC1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 082

**Dati relativi alla attività**

| | | |
|---|---|---|
| RC23 | Descrizione | |
| RC24 | Codice attività [1] | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio [2] · Anno inizio attività [3] · Data decorrenza effetti fiscali [4] giorno mese anno |
| RC25 | Quota di patrimonio netto contabile non trasferita | , % |

**Disavanzo da annullamento e da concambio**

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| RC26 | Ammontare del disavanzo di scissione | | | | .000 |
| RC27 | Imputato al conto economico | | | .000 | |
| RC28 | Imputato alle voci dell'attivo | | | .000 | .000 |
| RC29 | | | | .000 | .000 |
| RC30 | | | | .000 | .000 |
| RC31 | | | | .000 | .000 |
| RC32 | | | | .000 | .000 |
| RC33 | Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente | | | | .000 |
| RC34 | Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva | | | | .000 |
| RC35 | Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva | | | | .000 |

**Avanzo da annullamento e da concambio**

| | | 1 | da annullamento 2 | da concambio 3 |
|---|---|---|---|---|
| RC36 | Ammontare dell'avanzo di scissione | | .000 | .000 |
| RC37 | Imputato alle voci del patrimonio netto | | .000 | .000 |
| RC38 | | | .000 | .000 |
| RC39 | | | .000 | .000 |
| RC40 | | | .000 | .000 |

**Riserve e fondi in sospensione di imposta Tassabili solo in caso di distribuzione**

| | | |
|---|---|---|
| RC41 | Da ricostituire | .000 |
| RC42 | Ricostituiti pro-quota | .000 |
| RC43 | Ricostituiti per intero | .000 |

**Altre riserve e fondi in sospensione di imposta**

| | | |
|---|---|---|
| RC44 | Da ricostituire | .000 |
| RC45 | Ricostituiti pro-quota | .000 |
| RC46 | Ricostituiti per intero | .000 |

**Perdite fiscali**

| | Periodo di formazione 1 | Importo 2 | Importo riportabile 3 |
|---|---|---|---|
| RC47 | | .000 | .000 |
| RC48 | | .000 | .000 |
| RC49 | | .000 | .000 |
| RC50 | | .000 | .000 |
| RC51 | | .000 | .000 |
| RC52 | | .000 | .000 |
| RC53 | TOTALE | .000 | .000 |

**Altre società beneficiarie**

| | | |
|---|---|---|
| RC54 | Codice fiscale [1] | Denominazione [2] |
| RC55 | Domicilio fiscale | Comune [1] · Provincia (sigla) [2] · Frazione, via e numero civico [3] · C.a.p. [4] |
| RC56 | Descrizione | |
| RC57 | Codice attività [1] | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio [2] · Anno inizio attività [3] · Data decorrenza effetti fiscali [4] giorno mese anno |
| RC58 | Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa | , % |
| RC59 | Codice fiscale [1] | Denominazione [2] |
| RC60 | Domicilio fiscale | Comune [1] · Provincia (sigla) [2] · Frazione, via e numero civico [3] · C.a.p. [4] |
| RC61 | Descrizione | |
| RC62 | Codice attività [1] | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio [2] · Anno inizio attività [3] · Data decorrenza effetti fiscali [4] giorno mese anno |
| RC63 | Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa | , % |

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RC2

**UNICO 2000**
**Società di capitali enti commerciali ed equiparati**
**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

122

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RF**
**Reddito di impresa e Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir**

| QUADRO RF Sez. I | Rigo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| | RF1 | Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni) — A / B / C | |
| **DETERMINAZIONE DEL REDDITO** | RF2 | A) Utile risultante dal conto economico | .000 |
| | RF3 | B) Perdita risultante dal conto economico | .000 |
| Variazioni in aumento | RF4 | Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2) | .000 |
| | RF5 | Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lettera b)) | .000 |
| | RF6 | Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo | .000 |
| | RF7 | Redditi dei terreni (dominicali) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente | .000 |
| | RF8 | Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF7 | .000 |
| | RF9 | Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] .000 ) [2] | .000 |
| | RF10 | Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir: a) relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59) | .000 |
| | RF11 | b) relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) | .000 |
| | RF12 | c) relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, obbligazioni, titoli similari ed altri titoli in serie o di massa (art. 61) | .000 |
| | RF13 | Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3) | .000 |
| | RF14 | Interessi passivi indeducibili | .000 |
| | RF15 | Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1) | .000 |
| | RF16 | INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2) | .000 |
| | RF17 | Spese relative ad opere o servizi eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, commi 1 e 2, lett. c-septies) | .000 |
| | RF18 | Erogazioni liberali | .000 |
| | RF19 | Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66 | .000 |
| | RF20 | Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte: a) relativi a beni materiali e immateriali (art. 67 e 68) | .000 |
| | RF21 | b) relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69) | .000 |
| | RF22 | Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74) | .000 |
| | RF23 | Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7) | .000 |
| | RF24 | Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70) | .000 |
| | RF25 | b) per rischi su crediti (art. 71) | .000 |
| | RF26 | c) per rischi di cambio (art. 72) | .000 |
| | RF27 | d) per altre finalità (art. 73) | .000 |
| | RF28 | Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4) | .000 |
| | RF29 | Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis | .000 |
| | RF30 | Altre variazioni in aumento | .000 |
| | RF31 | **C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO** | .000 |
| Variazioni in diminuzione | RF32 | Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2) | .000 |
| | RF33 | Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 55, comma 3, lettera b)) | .000 |
| | RF34 | Utili distribuiti da società di cui al rigo RF6, se imputati al conto economico | .000 |
| | RF35 | Proventi degli immobili di cui al rigo RF7 | .000 |
| | RF36 | Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 62, comma 3) | .000 |
| | RF37 | Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2) | .000 |
| | RF38 | Quote costanti relative alle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio, degli enti creditizi, finanziari e delle imprese di assicurazione | .000 |
| | RF39 | Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4) | .000 |
| | RF40 | Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58) | .000 |
| | RF41 | 60% degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (art. 96) | .000 |
| | RF42 | 95% degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in Paesi U.E. (art. 96-bis) | .000 |
| | RF43 | Ammontare del credito di imposta se imputato al conto economico | .000 |
| | RF44 | Reddito esente | .000 |
| | RF45 | Altre variazioni in diminuzione | .000 |
| | RF46 | **D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE** | .000 |
| | RF47 | **REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)** (somma algebrica tra A o B e (C – D)) | .000 |
| | RF48 | *a dedurre:* Erogazioni liberali | .000 |
| | RF49 | **REDDITO** (da riportare nel rigo RN1 del quadro RN) | .000 |
| | RF50 | **PERDITA** (da riportare nel rigo RN2 del quadro RN) | .000 |

RF1

Codice fiscale (*) 082

**Plusvalenze e sopravvenienze attive**

| | | |
|---|---|---|
| **RF51** | Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2 | .000 |
| **RF52** | Quota costante dell'importo del rigo RF51 | .000 |
| **RF53** | Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b) | .000 |
| **RF54** | Quota costante dell'importo del rigo RF53 | .000 |

**Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi**

**RF55** Barrare la casella se è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso o meno dei requisiti di operatività

| | | Valore medio | | Ricavi presunti | Ricavi effettivi | Valore dell'esercizio | | Reddito presunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RF56** | Beni indicati nell'art. 53, comma 1, lett. c) | 1 .000 | 1% | | | 4 .000 | 0,75% | |
| **RF57** | Immobilizzazioni costituite da beni immobili | .000 | 4% | | | .000 | 3% | |
| **RF58** | Altre immobilizzazioni | .000 | 15% | | | .000 | 12% | |
| **RF59** | **TOTALE** | | | 2 .000 | 3 .000 | | | 5 .000 |
| **RF60** | Ammontare degli utili e dei proventi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative | | | | | | | .000 |

**Sez. II**
Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del TUIR

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RF61** | Saldo iniziale | | % | .000 | .000 | | |
| **RF62** | Franchigia pregressa | .000 | 5,625 | .000 | | | |
| **RF63** | Imposte liquidate e/o accertate in via definitiva | | | .000 | | | |
| **RF64** | Imposte rimborsate | | | ( .000) | | | |
| **RF65** | Distribuzione di riserve e fondi | .000 | \| \| \| | ( .000) | ( .000) | | |
| **RF66** | | .000 | \| \| \| | ( .000) | ( .000) | | |
| **RF67** | Distribuzione dell'utile | .000 | \| \| \| | ( .000) | ( .000) | | |
| **RF68** | | .000 | \| \| \| | ( .000) | ( .000) | | |
| **RF69** | Proventi agevolati | .000 | 58,73 | | .000 | | |
| **RF70** | Imposte dell'esercizio | | | .000 | .000 | | |
| **RF71** | Perdite pregresse | .000 | 37 | | .000 | | |
| **RF72** | Versamenti integrativi | | | .000 | | | |
| **RF73** | Saldo finale | | | .000 | .000 | | |

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RF2

**UNICO 2000**
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

122

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RG**
Imposta sostitutiva dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Mod. N.

| Sezione | Rigo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| **Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sostitutiva** | **RG1** | Utile | .000 |
| | **RG2** | Perdita | .000 |
| | **RG3** | Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2) | .000 |
| | **RG4** | Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lettera *b)*) | .000 |
| | **RG5** | Redditi dei terreni (dominicali) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione è diretta l'attività della società o dell'ente | .000 |
| Variazioni in aumento | **RG6** | Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RG5 | .000 |
| | **RG7** | Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir | .000 |
| | **RG8** | Interessi passivi indeducibili | .000 |
| | **RG9** | Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1) | .000 |
| | **RG10** | Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66 | .000 |
| | **RG11** | Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. 67 e 69) | .000 |
| | **RG12** | Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7) | .000 |
| | **RG13** | Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte *a)* per rischi su crediti (art. 71) | .000 |
| | **RG14** | *b)* per rischi di cambio (art. 72) | .000 |
| | **RG15** | Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4) | .000 |
| | **RG16** | Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis | .000 |
| | **RG17** | Altre variazioni in aumento | .000 |
| | **RG18** | **Totale variazioni in aumento** | .000 |
| Variazioni in diminuzione | **RG19** | Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2) | .000 |
| | **RG20** | Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 55, comma 3, lettera *b)*) | .000 |
| | **RG21** | Proventi degli immobili di cui al rigo RG5 | .000 |
| | **RG22** | Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4) | .000 |
| | **RG23** | Proventi esenti soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58) | .000 |
| | **RG24** | Ammontare del credito di imposta se imputato al conto economico | .000 |
| | **RG25** | Altre variazioni in diminuzione | .000 |
| | **RG26** | **Totale variazioni in diminuzione** | .000 |
| **Imposta sostitutiva** | **RG27** | Reddito | .000 |
| | **RG28** | Perdita | .000 |
| | **RG29** | Credito d'imposta sui fondi comuni di investimento | .000 |
| | **RG30** | Perdite di periodi di imposta precedenti | .000 |
| | **RG31** | Reddito imponibile (o Perdita al netto di [1] .000 per proventi esenti) [2] | .000 |
| | **RG32** | Imposta sostitutiva dell'Irpeg (25% di RG31) | .000 |
| | **RG33** | Credito di imposta sui fondi comuni di investimento (indicare l'importo di rigo RG29) | .000 |
| | **RG34** | Imposta da versare | .000 |
| | **RG35** | Imposta a credito | .000 |
| **Plusvalenze e sopravvenienze attive** | **RG36** | Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2 | .000 |
| | **RG37** | Quota costante dell'importo del rigo RG36 | .000 |
| | **RG38** | Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera *b)* | .000 |
| | **RG39** | Quota costante dell'importo del rigo RG38 | .000 |
| **Perdite di impresa non compensate** | **RG40** | Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione | .000 |
| | **RG41** | Perdite relative al primo periodo di imposta precedente | .000 |
| | **RG42** | Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente | .000 |
| | **RG43** | Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente | .000 |
| | **RG44** | Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente | .000 |
| | **RG45** | Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente | .000 |
| | **RG46** | Perdite riportabili senza limiti di tempo | .000 |

RG1

UNICO 2000
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

122

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RH
Imposta sostitutiva degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari

Mod. N.

Organismi di investimento

RH1
1 Denominazione del fondo
2 Tipo
3 Numero Banca d'Italia
4 Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta .000
5 Rimborsi e proventi distribuiti .000
6 Sottoscrizioni .000
7 Patrimonio netto all'inizio del periodo di imposta .000
8 Proventi esenti, soggetti a ritenuta, ad imposta sost. .000
9 Risultato della gestione positivo .000
10 Risultato della gestione negativo .000
11 Debito di imposta .000
12 Importo accreditato ad altro fondo .000
13 Risparmio derivante da esercizio precedente .000
14 Saldo versato .000
15 Data
16 T/F
17 Risparmio d'imposta .000
18 Importo accreditato da altro fondo .000
19 Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio .000

RH2
1 / 2 / 3
4 .000 / 5 .000 / 6 .000
7 .000 / 8 .000 / 9 .000
10 .000 / 11 .000 / 12 .000
13 .000 / 14 .000 / 15 / 16
17 .000 / 18 .000 / 19 .000

RH3
1 / 2 / 3
4 .000 / 5 .000 / 6 .000
7 .000 / 8 .000 / 9 .000
10 .000 / 11 .000 / 12 .000
13 .000 / 14 .000 / 15 / 16
17 .000 / 18 .000 / 19 .000

RH4
1 / 2 / 3
4 .000 / 5 .000 / 6 .000
7 .000 / 8 .000 / 9 .000
10 .000 / 11 .000 / 12 .000
13 .000 / 14 .000 / 15 / 16
17 .000 / 18 .000 / 19 .000

RH1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 082

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RH5** | 1 | | 2 / 3 |
| | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 |
| | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 |
| | 10 .000 | 11 .000 | 12 .000 |
| | 13 .000 | 14 .000 | 15 / 16 |
| | 17 .000 | 18 .000 | 19 .000 |
| **RH6** | 1 | | 2 / 3 |
| | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 |
| | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 |
| | 10 .000 | 11 .000 | 12 .000 |
| | 13 .000 | 14 .000 | 15 / 16 |
| | 17 .000 | 18 .000 | 19 .000 |
| **RH7** | 1 | | 2 / 3 |
| | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 |
| | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 |
| | 10 .000 | 11 .000 | 12 .000 |
| | 13 .000 | 14 .000 | 15 / 16 |
| | 17 .000 | 18 .000 | 19 .000 |
| **RH8** | 1 | | 2 / 3 |
| | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 |
| | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 |
| | 10 .000 | 11 .000 | 12 .000 |
| | 13 .000 | 14 .000 | 15 / 16 |
| | 17 .000 | 18 .000 | 19 .000 |

**Dati riassuntivi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RH9** | Debito di imposta 1 .000 | Importo accreditato ad altri fondi 2 .000 | Risparmio derivante da esercizio precedente 3 .000 |
| | Saldo versato 4 .000 | Risparmio d'imposta 5 .000 | Importo accreditato da altri fondi 6 .000 |
| | Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio 7 .000 | | |

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RH2

UNICO 2000
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

122

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RI**
Imposta sostitutiva dei fondi pensione

Mod. N.

**Sez. I Tipologia delle imposte**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI1 | 1 Imposta fissa anno 1999 .000 | 2 Imposta non versata per utilizzo crediti d'imposta .000 | 3 Totale importo versato .000 | 4 Interessi versati .000 | 5 Versamento in Euro | 6 T/F | 7 Data di versamento giorno mese anno |
| RI2 | 1 Imposta proporzionale anno 1999 .000 | 2 Imposta non versata per utilizzo crediti d'imposta .000 | 3 Totale importo versato .000 | 4 Interessi versati .000 | 5 Versamento in Euro | 6 T/F | 7 Data di versamento giorno mese anno |
| RI3 | 1 Addizionale 1% anno 1999 .000 | 2 Imposta non versata per utilizzo crediti d'imposta .000 | 3 Totale importo versato .000 | 4 Interessi versati .000 | 5 Versamento in Euro | 6 T/F | 7 Data di versamento giorno mese anno |

**Sez. II Dati relativi ai crediti d'imposta**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RI4 | Imposte sui redditi | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | .000 |
| RI5 | | Credito utilizzato | .000 |
| RI6 | | Credito d'imposta residuo da riportare nella successiva dichiarazione (RI4 – RI5) | .000 |
| RI7 | Imposta del 15% sui contributi versati al fondo pensione | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | .000 |
| RI8 | | Credito utilizzato | .000 |
| RI9 | | Credito d'imposta residuo da riportare nella successiva dichiarazione (RI7 – RI8) | .000 |

**Sez. III Data di costituzione**

RI10 Costituito il giorno mese anno

RI1

**UNICO 2000**
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

122

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RJ**
Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133/99 e del D.Lgs. n. 466/97

| Sezione | Rigo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| **SEZIONE I** Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art.2, commi da 8 a 10, della legge n. 133/99 | RJ1 | Investimenti | ,000 |
| | RJ2 | Cessioni, dismissioni e ammortamenti dedotti | ,000 |
| | RJ3 | Differenza tra rigo RJ1 e rigo RJ2 | ,000 |
| | RJ4 | Conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva | ,000 |
| | RJ5 | Riduzioni del patrimonio netto | ,000 |
| | RJ6 | Differenza tra rigo RJ4 e rigo RJ5 | ,000 |
| | RJ7 | Minore tra l'importo di rigo RJ3 e quello di rigo RJ6 | ,000 |
| **SEZIONE II** Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466/97 — Variazione in aumento del capitale investito | RJ8 | Incrementi del capitale investito | ,000 |
| | RJ9 | Decrementi del capitale investito | ,000 |
| | RJ10 | Differenza tra rigo RJ8 e rigo RJ9 | ,000 |
| | RJ11 | Patrimonio netto, escluso l'utile dell'esercizio | ,000 |
| | RJ12 | Minore tra l'importo di rigo RJ10 e quello di rigo RJ11 | ,000 |
| | RJ13 | Corrispettivo per l'acquisizione di aziende e ammontare dei conferimenti a soggetti controllati | ,000 |
| | RJ14 | Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari nonché dei crediti da finanziamento | ,000 |
| | RJ15 | **Variazione in aumento** rilevanti ai fini DIT (RJ12 – RJ13 – RJ14; indicare zero se il risultato è negativo) | ,000 |
| **Riservato ai soggetti non residenti** | RJ16 | Valore di acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir | ,000 |
| | RJ17 | Riduzione dei debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento | ,000 |
| | RJ18 | **Totale** (sommare gli importi dei righi RJ16 e RJ17) | ,000 |
| **Reddito agevolabile** | RJ19 | 55,56 per cento (ovvero 56,67 per cento per i soggetti quotati) del reddito imponibile | ,000 |
| | RJ20 | Variazione in aumento del capitale investito — 1: ,000 | 2: ,000 |
| | RJ21 | Eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti | ,000 |
| | RJ22 | Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta | ,000 |
| **Eccedenze di reddito agevolabile** | RJ23 | Eccedenza relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (RJ20 – RJ19) | ,000 |
| | RJ24 | Eccedenza relativa al primo periodo di imposta precedente | ,000 |
| | RJ25 | Eccedenza relativa al secondo periodo di imposta precedente | ,000 |

RJ1

122

**UNICO 2000**
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RK**
Cessione delle eccedenze dell'IRPEG nell'ambito del gruppo

Mod. N.

**Sez. I** Società o ente cedente

| Rigo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| RK1 | Eccedenze dell'IRPEG cedute a società o ente del gruppo (da rigo RN32 del quadro RN) | .000 |

| Rigo | 1 Codice fiscale | 2 Denominazione | 3 Domicilio fiscale | 4 Provincia | 5 Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| RK2 | | | | | .000 |
| RK3 | | | | | .000 |
| RK4 | | | | | .000 |
| RK5 | | | | | .000 |
| RK6 | | | | | .000 |
| RK7 | | | | | .000 |

**Sez. II** Società o ente cessionario

| Rigo | 1 Codice fiscale | 2 Denominazione | 3 Data | 4 Importo |
|---|---|---|---|---|
| RK8 | | | | .000 |
| RK9 | | | | .000 |
| RK10 | | | | .000 |
| RK11 | | | | .000 |
| RK12 | | | | .000 |
| RK13 | | | | .000 |
| RK14 | | | | .000 |

| Rigo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| RK15 | ECCEDENZE ricevute da società o ente del gruppo | .000 |
| RK16 | Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione | .000 |
| RK17 | TOTALE ECCEDENZE (somma dei righi RK15 e RK16) | .000 |
| RK18 | Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG | .000 |
| RK19 | Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IMPOSTA SOSTITUTIVA | .000 |
| RK20 | Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24 | .000 |
| RK21 | Eccedenza a credito | .000 |

RK1

**UNICO 2000**
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

122

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RN**
**Determinazione dell'IRPEG**

**Irpeg**

| Rigo | Descrizione | | |
|---|---|---|---|
| RN1 | Reddito | | .000 |
| RN2 | Perdita | | .000 |
| RN3 | Credito di imposta sui dividendi | (di cui limitato [1] .000 ) | [2] .000 |
| RN4 | Credito di imposta sui fondi comuni di investimento | | .000 |
| RN5 | Perdite di periodi di imposta precedenti | | .000 |
| RN6 | Reddito imponibile | (o Perdita al netto di [1] .000 per proventi esenti) | [2] .000 |
| RN7 | a) di cui [1] .000 | soggetto ad aliquota del 3 7 , 0 0 % | .000 |
| RN8 | b) di cui .000 | soggetto ad aliquota del 1 9 , 0 0 % | .000 |
| RN9 | c) di cui .000 | soggetto ad aliquota del [2] , % | [3] .000 |
| RN10 | d) di cui .000 | soggetto ad aliquota del , % | .000 |
| RN11 | Imposta corrispondente al reddito imponibile (somma dei righi RN7, RN8, RN9 e RN10) | | .000 |
| RN12 | Detrazioni | | .000 |
| RN13 | Imposta netta (sottrarre il rigo RN12 da rigo RN11) | | .000 |
| RN14 | Credito di imposta sui dividendi limitato | | .000 |
| RN15 | Credito di imposta sui dividendi ordinario (di cui riferibile agli utili ex art. 96-bis | [1] .000 ) | [2] .000 |
| RN16 | Credito di imposta sui fondi comuni di investimento (indicare l'importo di rigo RN4) | | .000 |
| RN17 | Credito per imposte pagate all'estero (di cui derivante da imposte figurative | [1] .000 ) | [2] .000 |
| RN18 | Altri crediti di imposta | | .000 |
| RN19 | Ritenute d'acconto | | .000 |
| RN20 | TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da RN14 a RN19) | | .000 |
| RN21 | Differenza (sottrarre il rigo RN20 dal rigo RN13) | | .000 |
| RN22 | Riduzioni di imposta connesse a maggiorazioni di conguaglio | | .000 |
| RN23 | Versamenti integrativi ex art. 105-bis | | .000 |
| RN24 | IRPEG dovuta o differenza a favore del contribuente (somma algebrica dei righi RN21, RN22 e RN23) | | .000 |
| RN25 | Crediti di imposta concessi alle imprese | | .000 |
| RN26 | Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 2 del Mod. UNICO 1999) | | .000 |
| RN27 | Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 | | .000 |
| RN28 | Acconti versati | [1] eccedenze utilizzate .000 [2] importo versato .000 | [3] .000 |
| RN29 | Imposta a debito | | .000 |
| RN30 | Imposta a credito | | .000 |
| RN31 | Imposta da versare a saldo e/o eccedenze ricevute utilizzate | [1] eccedenze utilizzate .000 [2] importo versato .000 | [3] .000 |
| RN32 | Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK) | | .000 |
| RN33 | III rata dell'imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio | | .000 |
| RN34 | II e III rata dell'imposta sostitutiva per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci | | .000 |

RN1

UNICO 2000
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

122

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RO**
Elenco dei soci di società a responsabilità limitata, degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo

Mod. N.

Dati relativi ai soci

| Rigo | Codice fiscale | Cognome e Nome ovvero Denominazione | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| | Comune (o Stato estero) | Periodo di partecipazione 5 DAL / 6 AL | Quota % |
| RO1 | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 / 6 | 7 % |
| RO2 | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 / 6 | 7 % |
| RO3 | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 / 6 | 7 % |
| RO4 | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 / 6 | 7 % |
| RO5 | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 / 6 | 7 % |
| RO6 | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 / 6 | 7 % |
| RO7 | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 / 6 | 7 % |
| RO8 | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 / 6 | 7 % |
| RO9 | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 / 6 | 7 % |
| RO10 | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 / 6 | 7 % |
| RO11 | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 / 6 | 7 % |
| RO12 | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 / 6 | 7 % |
| RO13 | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 / 6 | 7 % |

RO1

**UNICO 2000**
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

122

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RQ/RP**
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali
Assegnazione agevolata dei beni ai soci

**QUADRO RQ**

**DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA**

| Rigo | Descrizione | | |
|---|---|---|---|
| RQ1 | Plusvalenze da cessioni di aziende, di partecipazioni di controllo e di collegamento | | .000 |
| RQ2 | Plusvalenze da conferimenti di aziende, di partecipazioni di controllo e di collegamento | | .000 |
| RQ3 | Plusvalenze da scambi di partecipazioni | | .000 |
| RQ4 | Maggiori valori iscritti per imputazione di disavanzi | | .000 |
| RQ5 | **Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori** | | .000 |
| RQ6 | **Imposta sostitutiva** | 1 .000 — N. RATE 2 | 3 .000 |
| RQ7 | Rate dell'imposta sostitutiva dei periodi d'imposta precedenti | | .000 |
| RQ8 | **Totale dell'imposta sostitutiva** | | .000 |
| RQ9 | Crediti d'imposta concessi alle imprese | | .000 |
| RQ10 | Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RK19 del quadro RK) | | .000 |
| RQ11 | Eccedenza Irpeg | | .000 |
| RQ12 | **Imposta sostitutiva da versare** | | .000 |

**QUADRO RP**

**ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI**

| Rigo | Descrizione | Imponibile |
|---|---|---|
| RP1 | Beni immobili | 1 .000 |
| RP2 | Beni mobili registrati | .000 |
| RP3 | Quote di partecipazione in società | .000 |
| RP4 | Totale imponibile soggetto ad aliquota del 10% (RP1 + RP2 + RP3) | .000 |
| RP5 | Riserve in sospensione d'imposta soggette ad aliquota del 20% | .000 |
| RP6 | Imposta sostitutiva imposte dirette ed Irap | .000 |
| RP7 | Imposta sostitutiva Iva | .000 |
| RP8 | **Totale imposta sostitutiva (RP6 + RP7)** | .000 |

RQ1

**UNICO 2000**
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

122

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RR**
Operazioni di fusione

Mod. N.

| Sezione | Rigo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sez. I Dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione** | RR1 | Denominazione | | | |
| | RR2 | Domicilio fiscale | Comune 1 | Provincia (sigla) 2 | |
| | | | Frazione, via e numero civico 3 | C.a.p. 4 | |
| **Dati relativi alla attività** | RR3 | Descrizione | | | |
| | RR4 | Codice attività 1 | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 | Anno di inizio attività 3 | |
| **Dati relativi alla operazione** | RR5 | Tipo di operazione (barrare la casella): Fusione propria 1, Incorporazione 2 | Numero soggetti fusi o incorporati 3 | Data atto di fusione 4 giorno mese anno | |
| **Patrimonio netto** | RR6 | Data | 1 giorno mese anno | 2 giorno mese anno | 3 giorno mese anno |
| | RR7 | Patrimonio netto | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 |
| **Altri dati** | RR8 | Aumento capitale per concambio | | | .000 |
| **Partecipazione al capitale sociale** | RR9 | Nuovo capitale sociale | | | .000 |
| | RR10 | Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante | | | % |
| **Perdite fiscali** | | Periodo di formazione | Importo | Importo riportabile | |
| | RR11 | 1 | 2 .000 | 3 .000 | |
| | RR12 | | .000 | .000 | |
| | RR13 | | .000 | .000 | |
| | RR14 | | .000 | .000 | |
| | RR15 | | .000 | .000 | |
| | RR16 | | .000 | .000 | |
| | RR17 | TOTALE | .000 | .000 | |
| **Sez. II Dati relativi alla società incorporata o fusa** | RR18 | Codice fiscale 1 | Denominazione 2 | | |
| | RR19 | Domicilio fiscale | Comune 1 | Provincia (sigla) 2 | |
| | | | Frazione, via e numero civico 3 | C.a.p. 4 | |
| **Dati relativi alla attività** | RR20 | Descrizione | | | |
| | RR21 | Codice attività 1 | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 | Anno inizio attività 3 | Data decorrenza effetti fiscali 4 |

RR1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 082

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Disavanzo da annullamento e da concambio** | **RR22** | Ammontare del disavanzo di fusione | | | | .000 |
| | **RR23** | Imputato al conto economico | | | .000 | |
| | **RR24** | Imputato alle voci dell'attivo | | | .000 | .000 |
| | **RR25** | | | | .000 | .000 |
| | **RR26** | | | | .000 | .000 |
| | **RR27** | | | | .000 | .000 |
| | **RR28** | | | | .000 | .000 |
| | **RR29** | Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente | | | | .000 |
| | **RR30** | Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva | | | | .000 |
| | **RR31** | Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva | | | | .000 |

| | | | 1 | da annullamento 2 | da concambio 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avanzo da annullamento e da concambio** | **RR32** | Ammontare dell'avanzo di fusione | | .000 | .000 |
| | **RR33** | Imputato alle voci del patrimonio netto | | .000 | .000 |
| | **RR34** | | | .000 | .000 |
| | **RR35** | | | .000 | .000 |
| | **RR36** | | | .000 | .000 |

| | | | Importo |
|---|---|---|---|
| **Riserve e fondi in sospensione di imposta** | **RR37** | Ricostituiti | .000 |
| **Tassabili solo in caso di distribuzione** | **RR38** | Non ricostituiti | .000 |
| **Altre riserve e fondi in sospensione di imposta** | **RR39** | Ricostituiti | .000 |
| | **RR40** | Non ricostituiti | .000 |

| | | | Quota 1 | Costo 2 |
|---|---|---|---|---|
| **Altri dati** | **RR41** | Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante | % | .000 |
| | **RR42** | Partecipazioni annullate in possesso di altre | % | .000 |

| | | Periodo di formazione 1 | Importo 2 | Importo riportabile 3 |
|---|---|---|---|---|
| **Perdite fiscali** | **RR43** | | .000 | .000 |
| | **RR44** | | .000 | .000 |
| | **RR45** | | .000 | .000 |
| | **RR46** | | .000 | .000 |
| | **RR47** | | .000 | .000 |
| | **RR48** | | .000 | .000 |
| | **RR49** | TOTALE | .000 | .000 |

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RR2

**Dati relativi alla attività**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RS1 | Descrizione [1] | Codice attività [2] | |
| RS2 | Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella) [1] | Lavorazioni per conto di terzi (% dei ricavi) [2] | Ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori e oggi [3] .000 |

**Dati di bilancio**

Stato patrimoniale

| | | SALDO INIZIALE | SALDO FINALE |
|---|---|---|---|
| RS3 | Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | [1] .000 | [2] .000 |
| RS4 | Immobilizzazioni immateriali | .000 | .000 |
| RS5 | Immobilizzazioni materiali | .000 | .000 |
| RS6 | Partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie | .000 | .000 |
| RS7 | Altre immobilizzazioni finanziarie | .000 | .000 |
| RS8 | Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo | .000 | .000 |
| RS9 | Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso su ordinazione | .000 | .000 |
| RS10 | Rimanenze di prodotti finiti e merci | .000 | .000 |
| RS11 | Altre voci costituenti rimanenze | .000 | .000 |
| RS12 | Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante | .000 | .000 |
| RS13 | Altri crediti compresi nell'attivo circolante | .000 | .000 |
| RS14 | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | .000 | .000 |
| RS15 | Disponibilità liquide | .000 | .000 |
| RS16 | Ratei e risconti attivi | .000 | .000 |
| RS17 | Capitale | .000 | .000 |
| RS18 | Versamenti in conto capitale eseguiti dai soci | .000 | .000 |
| RS19 | Riserve di rivalutazione | .000 | .000 |
| RS20 | Altre riserve del patrimonio netto | .000 | .000 |
| RS21 | Utili (perdite) portati a nuovo | .000 | .000 |
| RS22 | Fondi per rischi ed oneri | .000 | .000 |
| RS23 | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | .000 | .000 |
| RS24 | Debiti verso banche | .000 | .000 |
| RS25 | Debiti verso fornitori | .000 | .000 |
| RS26 | Altri debiti | .000 | .000 |
| RS27 | Ratei e risconti passivi | .000 | .000 |

Conto economico

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RS28 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | [1] .000 | Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità | [2] .000 |
| RS29 | Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | .000 | Accantonamenti per rischi | .000 |
| RS30 | Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | .000 | Altri accantonamenti | .000 |
| RS31 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | .000 | Oneri diversi di gestione | .000 |
| RS32 | Altri ricavi e proventi della produzione | .000 | Proventi finanziari | .000 |
| RS33 | Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo | .000 | Oneri finanziari | .000 |
| RS34 | Costi della produzione per merci | .000 | Rettifiche di valore di attività finanziarie | .000 |
| RS35 | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo | .000 | Proventi straordinari | .000 |
| RS36 | Variazioni delle rimanenze di merci | .000 | Oneri straordinari | .000 |
| RS37 | Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi | .000 | Imposte sul reddito dell'esercizio | .000 |
| RS38 | Costi della produzione per il personale | .000 | Utile dell'esercizio | .000 |
| RS39 | Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali | .000 | Perdita dell'esercizio | .000 |

Altri dati

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RS40 | Dividendi ed utili deliberati nell'esercizio | .000 | Utili in natura deliberati nell'esercizio | .000 |
| RS41 | Ammortamenti anticipati | .000 | Plusvalenze e sopravvenienze attive | .000 |

**Composizione del capitale sociale**

| | | |
|---|---|---|
| RS42 | Capitale sociale sottoscritto ancorché non versato | .000 |
| RS43 | Riserve e fondi di rivalutazione | .000 |
| RS44 | Riserve di capitale di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir | .000 |
| RS45 | Riserve di utili | .000 |
| RS46 | Riserve in sospensione d'imposta | .000 |

**Perdite di impresa non compensate**

| | | |
|---|---|---|
| RS47 | Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione | .000 |
| RS48 | Perdite relative al primo periodo di imposta precedente | .000 |
| RS49 | Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente | .000 |
| RS50 | Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente | .000 |
| RS51 | Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente | .000 |
| RS52 | Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente | .000 |
| RS53 | Perdite riportabili senza limite di tempo | .000 |

RS1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 082

**Conferimenti agevolati**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RS54 | Società conferitaria | Codice fiscale [1] | Denominazione [2] |
| RS55 | Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente | | .000 |
| RS56 | Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente | | .000 |
| RS57 | Realizzo della partecipazione nell'esercizio | | .000 |

**CREDITI**

| Sezione | Rigo | Descrizione | Crediti – Valore di bilancio | Crediti – Valore fiscale | Crediti per interessi di mora – Valore di bilancio | Crediti per interessi di mora – Valore fiscale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sez. I - Enti creditizi e finanziari. Art. 3, comma 108, della Legge n. 549/95 | RS58 | Valore dei crediti | [1] .000 | [2] .000 | | |
| | RS59 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi per rischi su crediti | | .000 | [3] .000 | [4] .000 |
| | RS60 | Perdite dell'esercizio | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | RS61 | Differenza | | .000 | | .000 |
| Sez. II - Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione | RS62 | Valore dei crediti risultanti in bilancio | .000 | | .000 | .000 |
| | RS63 | Svalutazioni dirette dell'esercizio | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | RS64 | Differenza deducibile in sette quote | | .000 | | |
| | RS65 | Accantonamenti dell'esercizio | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | RS66 | Fondi risultanti al termine dell'esercizio | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione | RS67 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | RS68 | Perdite dell'esercizio | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | RS69 | Differenza | | .000 | | .000 |
| | RS70 | Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | RS71 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | RS72 | Valore dei crediti risultanti in bilancio | .000 | .000 | .000 | .000 |

**Dati rilevanti ai fini dei parametri e degli studi di settore**

| Rigo | Descrizione | | | |
|---|---|---|---|---|
| RS73 | Condizioni di inapplicabilità studi di settore [1] | Codice studio di settore [2] | Num. progressivo unità produttiva [3] | |
| RS74 | Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 | (di cui con fattura [1] .000) | (di cui per adeguamento agli studi di settore [2] .000) | [3] .000 |
| RS75 | Altri proventi considerati ricavi | | (di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) [1] .000) | [2] .000 |
| RS76 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59) | | (di cui relative a prodotti finiti ) | |
| RS77 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) | | (di cui relative al comma 5 .000) | .000 |
| RS78 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59) | | (di cui relative a prodotti finiti .000) | .000 |
| RS79 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) | | (di cui relative al comma 5 .000) | .000 |
| RS80 | Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci | | | .000 |
| RS81 | Costi per la produzione di servizi | | | .000 |
| RS82 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | | | .000 |
| RS83 | Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro | | n. mesi [1] | [2] .000 |
| RS84 | Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 | (di cui: per ammortamento del valore di avviamento [1] .000 | per ammortamento di immobili [2] .000) | [3] .000 |
| RS85 | Quote di ammortamento anticipato | | | .000 |
| RS86 | Quote di ammortamento accelerato | | | .000 |
| RS87 | Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali | | (di cui per oneri finanziari [1] .000) | [2] .000 |
| RS88 | Spese per acquisti di servizi | | | .000 |
| RS89 | Valore dei beni strumentali | [1] .000 | [2] .000 | [3] .000 |

**Attività secondarie**

| Rigo | Codifica | Incidenza sui ricavi | Codifica | Incidenza sui ricavi | Codifica | Incidenza sui ricavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS90 | [1] | [2] % | [3] | [4] % | [5] | [6] % |

**Agevolazioni territoriali e settoriali**

| Rigo | Tipo | Stato | Anno di decorrenza | Anno di richiesta | Provincia (sigla) | Reddito esente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS91 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] .000 |
| RS92 | | | | | | .000 |
| RS93 | | | | | | .000 |

**Dividendi di cui all'art. 96-bis**

RS94 Dichiarazione per i dividendi distribuiti da società residenti in uno Stato dell'U.E. di cui all'art. 96 - bis, comma 1, del Tuir (barrare la casella se alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi non è decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta nel capitale della società distributrice)

**Operazioni di ristrutturazione bancaria**

RS95 Operazioni di concentrazione non strutturale ex art. 23 del D.Lgs. n. 153/1999 [1] [2]

**REGOLARIZZAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI**

**Sez. I** Iscrizione di esistenze iniziali

| Rigo | Valore prima dell'adeguamento | Importo dell'adeguamento | Imposta sostitutiva col. 2 x 30% |
|---|---|---|---|
| RS96 | [1] .000 | [2] .000 | [3] .000 |

**Sez. II** Eliminazione di esistenze iniziali

| Rigo | Valore prima dell'adeguamento | Importo dell'adeguamento | Coeffic. | Ricavi presunti col. (2) x col. (3) | Aliquota media (%) | IVA col. (4) x col. (5) | Imposta sostitutiva (col. 4 – col. 2) x 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS97 | [1] .000 | [2] .000 | [3] | [4] .000 | [5] | [6] .000 | [7] .000 |
| RS98 | .000 | .000 | | .000 | | .000 | .000 |

**Sez. III** Determinazione dell'imposta

RS99 Imposta totale (sommare importi di col. (3) Sez. I e di col. (6) e (7) Sez. II) .000

Rate

| Rigo | Prima | Seconda | Terza | Quarta | Quinta | Sesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS100 | [1] .000 | [2] .000 | [3] .000 | [4] .000 | [5] .000 | [6] .000 |

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RS2

**UNICO 2000**
**Società di capitali enti commerciali ed equiparati**
**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

122

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RU**
**Crediti di imposta concessi a favore delle imprese**

**Investimenti innovativi** (artt. 5 e 6 L. n. 317/1991)

| | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU1 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | |
| RU2 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | | 5 .000 |
| RU3 | Credito utilizzato ai fini Irpeg | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RU4 | Credito utilizzato ai fini Iva | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| RU5 | Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RU6 | Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RU7 | Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne) | | .000 | .000 | .000 | .000 |

**Spese di ricerca** (art. 8, L. n. 317/1991)

| | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU8 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | |
| RU9 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | | 5 .000 |
| RU10 | Credito utilizzato ai fini Irpeg | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RU11 | Credito utilizzato ai fini Iva | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| RU12 | Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RU13 | Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RU14 | Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne) | | .000 | .000 | .000 | .000 |

**Esercizio di servizio di taxi** (art. 20, D.L. n. 331/1993)

| | | Versamento delle ritenute | Iva | Irpeg | Imposta sostitutiva | Compensaz. D.Lgs. 241/97 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU15 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | | | | | | 6 .000 |
| RU16 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | | | .000 |
| RU17 | Credito utilizzato ai fini | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 | |
| RU18 | Differenza | | | | | | .000 |
| RU19 | Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta | | | | | | .000 |
| RU20 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | | | | | | .000 |

**Nuove assunzioni** (art. 4, L. n. 449/1997)

| | | Iva | Irpeg | Imposta sostitutiva | Compensaz. D.Lgs. 241/97 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU21 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | | | | | 5 .000 |
| RU22 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | | .000 |
| RU23 | Credito utilizzato ai fini | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | |
| RU24 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | | | | | .000 |

**Incentivi al settore del commercio e turismo** (art. 11, L. n. 449/1997)

| | | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|
| RU25 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 1 .000 | |
| RU26 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | 2 .000 |
| RU27 | Credito utilizzato ai fini Irpeg | .000 | .000 |
| RU28 | Credito utilizzato ai fini Iva | .000 | |
| RU29 | Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva | .000 | .000 |
| RU30 | Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 | .000 | .000 |
| RU31 | Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 | .000 |

**Strumenti per pesare** (art. 1, L. n. 77/1997)

| | | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|
| RU32 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 1 .000 | |
| RU33 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | 2 .000 |
| RU34 | Credito utilizzato ai fini Irpeg | .000 | .000 |
| RU35 | Credito utilizzato ai fini Iva | .000 | |
| RU36 | Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva | .000 | .000 |
| RU37 | Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 | .000 | .000 |
| RU38 | Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 | .000 |

**Promozione imprenditoria femminile** (art. 5, L. n. 215/1992)

| | | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|
| RU39 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 1 .000 | 2 .000 | |
| RU40 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | 3 .000 |
| RU41 | Credito utilizzato ai fini Irpeg | .000 | .000 | .000 |
| RU42 | Credito utilizzato ai fini Iva | .000 | .000 | |
| RU43 | Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva | .000 | .000 | .000 |
| RU44 | Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 | .000 | .000 | .000 |
| RU45 | Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 | .000 | .000 |

RU1

Codice fiscale (*) 082

| Sezione | Rigo | Descrizione | Campi |
|---|---|---|---|
| **Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese** (art. 4, L. n. 448/1998) | RU46 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 5 .000 |
| | RU47 | Credito d'imposta concesso nel periodo | .000 |
| | RU48 | Credito utilizzato ai fini | Iva 1 .000 – Irpeg 2 .000 – Imposta sostitutiva 3 .000 – Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 .000 |
| | RU49 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |
| **Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli** (art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22 L. n. 266/1997, art. 1 D.L. n. 324/1997, art. 6 L. n. 140/1999, art. 54 L. n. 488/1999) | RU50 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 5 .000 |
| | RU51 | Credito d'imposta concesso nel periodo | .000 |
| | RU52 | Credito utilizzato ai fini | Versamento delle ritenute 1 .000 – Iva 2 .000 – Irpeg 3 .000 – Imposta sostitutiva 4 .000 – Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 .000 |
| | RU53 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |
| **Rottamazione macchine e attrezzature agricole** (art. 17, comma 34, L. n. 449/1997) | RU54 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 5 .000 |
| | RU55 | Credito d'imposta concesso nel periodo | .000 |
| | RU56 | Credito utilizzato ai fini | Versamento delle ritenute 1 .000 – Iva 2 .000 – Irpeg 3 .000 – Imposta sostitutiva 4 .000 – Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 .000 |
| | RU57 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |
| **Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o GPL** (art. 1, L. n. 403/1997) | RU58 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 5 .000 |
| | RU59 | Credito d'imposta concesso nel periodo | .000 |
| | RU60 | Credito utilizzato ai fini | Versamento delle ritenute 1 .000 – Iva 2 .000 – Irpeg 3 .000 – Imposta sostitutiva 4 .000 – Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 .000 |
| | RU61 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |
| **Attrezzature informatiche** (art. 6, L. n. 449/1997) | RU62 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 1998: 1 .000 – 1999 |
| | RU63 | Credito d'imposta concesso nel periodo | 2 .000 |
| | RU64 | Credito utilizzato ai fini Irpeg | .000 – .000 |
| | RU65 | Credito utilizzato ai fini Iva | .000 – .000 |
| | RU66 | Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva | .000 – .000 |
| | RU67 | Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 | .000 – .000 |
| **Incentivi per la ricerca scientifica** (art. 5, L. n. 449/1997) | RU68 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 5 .000 |
| | RU69 | Credito d'imposta concesso nel periodo | .000 |
| | RU70 | Credito utilizzato ai fini | Iva 1 .000 – Irpeg 2 .000 – Imposta sostitutiva 3 .000 – Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 .000 |
| | RU71 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |
| **Area archeologica di Pompei** (art. 9, L. n. 352/1997) | RU72 | Credito d'imposta concesso nel periodo | 4 .000 |
| | RU73 | Credito utilizzato ai fini | Irpeg 1 .000 – Imposta sostitutiva 2 .000 – Compensaz. D.Lgs. 241/97 3 .000 |
| **Metanizzazione Sardegna** (L. n. 73/1998) | RU74 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 6 .000 |
| | RU75 | Credito d'imposta concesso nel periodo | .000 |
| | RU76 | Credito utilizzato ai fini | Versamento delle ritenute 1 .000 – Iva 2 .000 – Irpeg 3 .000 – Imposta sostitutiva 4 .000 – Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 .000 |
| | RU77 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |
| **Esercenti sale cinematografiche** (D.Lgs. n. 60/1999) | RU78 | Credito d'imposta concesso nel periodo | 1 .000 |
| | RU79 | Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 | .000 |
| | RU80 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |
| **Continuità territoriale per la Sardegna** (L. n. 144/1999) | RU81 | Credito d'imposta concesso nel periodo | 1 .000 |
| | RU82 | Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 | .000 |
| | RU83 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |
| **Compensi in natura** (L. n. 488/1999) | RU84 | Credito d'imposta concesso nel periodo | 1 .000 |
| | RU85 | Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 | .000 |
| | RU86 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |
| **Altri crediti d'imposta non più in vigore** | RU87 | Importo residuo | 6 .000 |
| | RU88 | Importo utilizzato ai fini | Versamento delle ritenute 1 .000 – Iva 2 .000 – Irpeg 3 .000 – Imposta sostitutiva 4 .000 – Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 .000 |
| **Creditori verso EFIM** (art. 1, D.L. n. 532/1993, art. 8, D.L. n. 262/1995) | RU89 | Credito vantato residuo della precedente dichiarazione | 4 .000 |
| | RU90 | Credito rimborsato | .000 |
| | RU91 | Sospensione | Versamento delle ritenute 1 .000 – Iva 2 .000 – Irpeg 3 .000 |
| | RU92 | Sospensione per iscrizione a ruolo | .000 |
| | RU93 | Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 |

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RU2

**UNICO 2000**

**Società di capitali enti commerciali ed equiparati**

**MINISTERO DELLE FINANZE**

Periodo d'imposta 1999

122

CODICE FISCALE

**REDDITI**

**QUADRO RV**

**Riconciliazione dati di bilancio e fiscali**

Mod. N.

**Operazioni di fusione e scissione,** (artt. 1 D.Lgs. n. 544/92 e 3, c. 105, L. 549/95) e **conferimenti** (art. 4 D.Lgs. n. 358/97, e art. 7 L. n. 218/90);

**Beni rivalutati** (art. 54 Tuir)

| Rigo | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | Valore di realizzo |
|---|---|---|---|---|---|
| RV1 – Tipo di beni | 1 | | | | |
| RV1 – di bilancio | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 |
| RV1 – fiscale | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | 10 .000 | |
| RV2 – Tipo di beni | 1 | | | | |
| RV2 – di bilancio | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 |
| RV2 – fiscale | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | 10 .000 | |
| RV3 – Tipo di beni | 1 | | | | |
| RV3 – di bilancio | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 |
| RV3 – fiscale | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | 10 .000 | |
| RV4 – Tipo di beni | 1 | | | | |
| RV4 – di bilancio | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 |
| RV4 – fiscale | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | 10 .000 | |
| RV5 – Tipo di beni | 1 | | | | |
| RV5 – di bilancio | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 |
| RV5 – fiscale | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | 10 .000 | |
| RV6 – Tipo di beni | 1 | | | | |
| RV6 – di bilancio | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 |
| RV6 – fiscale | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | 10 .000 | |
| RV7 – Tipo di beni | 1 | | | | |
| RV7 – di bilancio | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 |
| RV7 – fiscale | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | 10 .000 | |

RV1

122

**UNICO 2000**
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RX**
Compensazioni – Rimborsi – Rateizzazioni

| | | | Eccedenza di versamenti (da ripartire nelle colonne 2 e 3) | Importo di cui si chiede il rimborso | Credito da utilizzare in compensazione o in detrazione |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sez. I** Utilizzo dei crediti e delle eccedenze (vedere istruzioni) | **RX1** | Irpeg | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 |
| | **RX2** | Iva | .000 | .000 | .000 |
| | **RX3** | Irap | .000 | .000 | .000 |
| | **RX4** | Eccedenze a credito di cui al quadro RK | | .000 | .000 |
| | **RX5** | Eccedenze a credito di cui al quadro RG | .000 | .000 | .000 |
| | **RX6** | Eccedenze d'imposta sostitutiva di cui al quadro RP | .000 | .000 | .000 |
| | **RX7** | Eccedenze d'imposta sostitutiva di cui al quadro RQ | .000 | .000 | .000 |
| | **RX8** | Eccedenze d'imposta sostitutiva di cui al quadro RS sez. III | .000 | .000 | .000 |
| | **RX9** | Eccedenze di versamenti di ritenute di cui al quadro RZ | | .000 | .000 |
| | **RX10** | Eccedenze di versamenti di ritenute di cui al quadro ST | | .000 | .000 |
| | **RX11** | Barrare la casella se si richiede che il rimborso venga effettuato in EURO | | | |
| **Sez. II** Riepilogo IVA | **RX12** | Versamento annuale dell'IVA | | 1 Importo da versare .000 | 2 Importo versato .000 |
| **Sez. III** Rateizzazioni dei versamenti del saldo 1999 e degli acconti 2000 | **RX13** | INDICARE IL NUMERO DELLE RATE | | | IVA 1 / ALTRE IMPOSTE 2 |

RX1

**UNICO 2000**

Società di capitali enti commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE

Periodo d'imposta 1999

122

CODICE FISCALE

**REDDITI**

**QUADRO RY**

Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta

Mod. N.

Specie delle obbligazioni e delle cedole acquisite separatamente, possedute nel periodo d'imposta — Codice (1) — Data di scadenza (2) — Denominazione (3)

| Rigo | Valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta, acquisite Prima del 28/11/1984 | Dal 28/11/1984 | Valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta, acquisite separatamente Prima del 28/11/1984 | Dal 28/11/1984 | Proventi maturati nel periodo d'imposta sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite Prima del 28/11/1984 | Dal 28/11/1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RY1 | 4 ,000 | 5 ,000 | 6 ,000 | 7 ,000 | 8 ,000 | 9 ,000 |
| RY2 | 4 ,000 | 5 ,000 | 6 ,000 | 7 ,000 | 8 ,000 | 9 ,000 |
| RY3 | 4 ,000 | 5 ,000 | 6 ,000 | 7 ,000 | 8 ,000 | 9 ,000 |
| RY4 | 4 ,000 | 5 ,000 | 6 ,000 | 7 ,000 | 8 ,000 | 9 ,000 |
| RY5 | 4 ,000 | 5 ,000 | 6 ,000 | 7 ,000 | 8 ,000 | 9 ,000 |
| RY6 | 4 ,000 | 5 ,000 | 6 ,000 | 7 ,000 | 8 ,000 | 9 ,000 |
| RY7 | 4 ,000 | 5 ,000 | 6 ,000 | 7 ,000 | 8 ,000 | 9 ,000 |
| RY8 TOTALI | 1 ,000 | 2 ,000 | 3 ,000 | 4 ,000 | 5 ,000 | 6 ,000 |

RY1

122

**UNICO 2000**
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RZ**
Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi

Mod. N.

**RZ1** CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

**PROSPETTO A** Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito

| | Codice causale | Somme soggette a ritenuta | Aliquota | Ritenute operate |
|---|---|---|---|---|
| RZ2 | 1 | 2 | 3 % | 4 |
| RZ3 | | | % | |
| RZ4 | | | % | |
| RZ5 | | | % | |
| RZ6 | | | % | |
| RZ7 | TOTALI | | | |

| | Totale acconti | Versamento a saldo (rigo RZ7 col.4 - rigo RZ8 col.1) | Importo a credito (rigo RZ8 col.1 - rigo RZ7 col.4) |
|---|---|---|---|
| RZ8 | 1 | 2 | 3 |

| | | Somme soggette a ritenuta | Ritenute operate |
|---|---|---|---|
| RZ9 | Depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta (importi già compresi nei righi precedenti) | 1 | 2 |

**PROSPETTO B** Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari

| | Codice causale | Somme soggette a ritenuta | Aliquota | Ritenute operate |
|---|---|---|---|---|
| RZ10 | 1 | 2 | 3 % | 4 |
| RZ11 | | | % | |
| RZ12 | | | % | |
| RZ13 | | | % | |
| RZ14 | TOTALI | | | |

**PROSPETTO C** Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative

| | Somme soggette a ritenuta | Aliquota | Ritenute operate |
|---|---|---|---|
| RZ15 | 1 | 2 % | 3 |

**PROSPETTO D** Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero

| | Causale | Somme soggette a ritenuta | Aliquota | Ritenute operate |
|---|---|---|---|---|
| RZ16 | 1 | 2 | 3 % | 4 |
| RZ17 | | | % | |
| RZ18 | TOTALI | | | |

**PROSPETTO E** Premi e vincite

| | Somme soggette a ritenuta | Aliquota | Ritenute operate |
|---|---|---|---|
| RZ19 | 1 | 2 % | 3 |

**PROSPETTO F** Proventi derivanti da accettazioni bancarie

| | Importo complessivo | Somme soggette a ritenuta | Aliquota | Ritenute operate |
|---|---|---|---|---|
| RZ20 | 1 | 2 | 3 % | 4 |

**PROSPETTO G** Altri redditi di capitale corrisposti a non residenti

| | Causale | Somme soggette a ritenuta | Aliquota | Ritenute operate |
|---|---|---|---|---|
| RZ21 | 1 | 2 | 3 % | 4 |
| RZ22 | | | % | |
| RZ23 | TOTALI | | | |

**PROSPETTO H** Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

| | Causale | Somme soggette a ritenuta | Aliquota | Ritenute operate |
|---|---|---|---|---|
| RZ24 | 1 | 2 | 3 % | 4 |
| RZ25 | | | % | |
| RZ26 | | | % | |
| RZ27 | TOTALI | | | |

**PROSPETTO L** Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

| | Ammontare dei proventi imponibili | Prelievo operato |
|---|---|---|
| RZ28 | 1 | 2 |

**PROSPETTO M** Rimborso anticipato di obbligazioni e titoli similari

| | Ammontare dei proventi imponibili | Somma dovuta |
|---|---|---|
| RZ29 | 1 | 2 |

**PROSPETTO N** Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

| | Periodo di riferimento (mese, anno) | Ritenute | Ritenute non versate per versamenti in eccesso | Ritenute non versate per restituzioni effettuate dal sostituto | Ritenute non versate per crediti di imposta | Totale importo versato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| RZ31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | Interessi versati | Note | Versamento in Euro | Codice tributo o capitolo | Articolo | T/F | Data di versamento (giorno, mese, anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ30 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RZ31 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

RZ1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 082

**PROSPETTO N**
Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7 | 8 | 9 / 10 | 11 | 12 | 13 |
| RZ33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7 | 8 | 9 / 10 | 11 | 12 | 13 |
| RZ34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7 | 8 | 9 / 10 | 11 | 12 | 13 |
| RZ35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7 | 8 | 9 / 10 | 11 | 12 | 13 |

**PROSPETTO P**
Versamenti dell'imposta sostitutiva di cui all' art. 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461

| | Periodo di riferimento (mese anno) | Ammontare plusvalenze e altri proventi | Imposta sostitutiva applicata | | Imposta non versata per versamenti in eccesso | | Imposta non versata per restituzioni effettuate dall'intermediario | | Imposta non versata per crediti di imposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Totale importo versato | Interessi versati | Note | Versamento in Euro | Codice tributo o capitolo | Articolo | T/F | | Data di versamento (giorno mese anno) |
| RZ36 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| RZ37 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| RZ38 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| RZ39 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| RZ40 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| RZ41 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |

**Prospetto dei crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute**

| | Credito ex D.L. 357/94 | Altri crediti di imposta |
|---|---|---|
| RZ42 | 1 | 2 |

**Riepilogo delle compensazioni**

| | | Mod. 770 anno di imposta | Importo |
|---|---|---|---|
| RZ43 | Totale riporto eccedenze del quadro RZ della precedente dichiarazione | | 1 |
| RZ44 | Riporto eccedenze del quadro RZ della precedente dichiarazione utilizzato in F24 | | |
| RZ45 | Versamenti in eccesso risultanti nel presente quadro | | |
| RZ46 | Restituzioni effettuate dal sostituto d'imposta | | |
| RZ47 | Crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute nel presente quadro | | |
| RZ48 | Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel mod. 770, utilizzati nel presente quadro | 1 | 2 |
| | | 3 | 4 |
| RZ49 | Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro, utilizzati nel mod. 770 | 1 | 2 |
| | | 3 | 4 |
| RZ50 | Ammontare utilizzato nel presente quadro | | 1 |
| RZ51 | Credito da utilizzare in compensazione | | |
| RZ52 | Importo di cui si chiede il rimborso | | |

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RZ2

00A3490

DECRETO 13 marzo 2000.

**Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «UNICO 2000 - Enti non commerciali ed equiparati» che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2000 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 2000 dagli enti soggetti alle predette imposte.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal predetto decreto n. 542 del 1999, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, concernente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472;

Visto il decreto 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, di approvazione del modello 770/2000 concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi e relative istruzioni;

Visto il decreto 30 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2000, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1999 e relative istruzioni;

Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Considerato che sono state recepite le osservazioni formulate, con nota n. 9764 del 2 febbraio 1999, dal Garante per la protezione dei dati personali in ordine alla informativa da rendere agli interessati ed alla manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni e per l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica ai fini di una più celere acquisizione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria;

Considerata l'opportunità di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione in materia di imposte sui redditi, compresa quella unificata, al fine di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione;

Decreta:

Art. 1.

*Modelli di dichiarazione unificata degli enti non commerciali ed equiparati*

1. È approvato, con le relative istruzioni, integrate da istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2000, il modello «Unico 2000 - Enti non commerciali ed equiparati» da presentare nell'anno 2000 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.

2. Il modello è composto da:

*a)* il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RK, RM, RN, RO, RP, RQ, RS, RT, RU, RX, RY, RZ, costituenti il modello relativo alla dichiarazione da presentare agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché il modello RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, oggetto di approvazione del presente decreto;

*b)* i quadri costituenti il modello IVA/2000, concernente la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto — con esclusione del frontespizio e del quadro VX — approvato con il decreto 30 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2000;

*c)* i quadri costituenti il modello 770/2000, con esclusione del frontespizio, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, la comunicazione degli amministratori dei condomini nonché i moduli per la consegna alle banche convenzionate, alle agenzie postali e agli intermediari abilitati, dei modelli 730 e delle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, approvati con il decreto 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento n. 231 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999;

*d)* il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1999, da approvare con successivo decreto;

*e)* i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di natura extra contabile rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che verranno approvati con successivo decreto. Con il medesimo decreto verranno individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti agli stessi fini, oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.

Art. 2.

*Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa*

1. I modelli di dichiarazione «Unico 2000 - Enti non commerciali ed equiparati» sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.finanze.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui al comma 4.

2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate dal comma 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui all'art. 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 4 e all'allegato 1 al presente decreto. A tal fine i modelli sono resi disponibili nel medesimo sito Internet del Ministero delle finanze in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:

nell'allegato 1 al presente decreto, per i quadri indicati all'art. 1, comma 2, lett. *a)*;

nei relativi decreti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati all'art. 1.

Per tutti i tipi di modelli di cui all'art. 1, compreso il mod. IVA/2000, è consentita, per la riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di

stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

5. Per la stampa della busta, da utilizzare per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate e alle agenzie postali, si rinvia alle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al decreto dirigenziale 18 dicembre 1998 di approvazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 1998.

## Art. 3.

*Trasmissione telematica delle dichiarazioni*

1 .Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati dei modelli di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo decreto.

2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, indicati nell'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, ai sensi all'art. 3, comma 6, del predetto decreto, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

*Il direttore generale:* ROMANO

---

ALLEGATO 1

### CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

*Struttura e formato dei modelli.*

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21;

altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello». Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».

È altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

*Caratteristiche della carta dei modelli.*

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

*Caratteristiche grafiche dei modelli.*

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai facsimili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: 1 (uno) decimo di pollice;

altezza: 1 (uno) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (uno) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella tabella posta in fondo al presente allegato.

La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere «Courier», o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 082 devono riportare stampate, con tipo di carattere «Courier», o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal dodicesimo decimo di pollice dell'area grafica;

il numero progressivo di modello, posizionato a partire dal quarantatreesimo decimo di pollice dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella «Mod. N.» della corrispondente prima pagina di tale modello (il numero progressivo non deve essere indicato per la seconda facciata del frontespizio e per il quadro RU).

Le zone riservate al «N. Protocollo», alla «Data di presentazione», alla «Denominazione», al «Codice fiscale» e alla casella «Mod. N.», devono essere stampate in colore giallo oro (pantone n. 110 U) su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in giallo oro (pantone n. 110 U).

La zona riservata al «N. Protocollo», deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Data di presentazione», deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Denominazione», deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 22 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al «Mod. N.» devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio delle zona retinata della prima pagina del frontespizio, identificata nella successiva tabella con il codice numerico 091, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 133, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine del frontespizio e dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 082, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (uno) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

*Colori.*

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a),* del presente decreto deve essere utilizzato il colore giallo oro (pantone n. 110 U) con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;

tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

È altresì consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei quadri di cui all'art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente decreto.

| TIPO DI PAGINA | CODICE NUMERICO | SEQUENZA MARCHE (le marche bianche **non** devono essere stampate) |
|---|---|---|
| Frontespizio (prima pagina) | 091 | ■ □ □ ■ ■ |
| Quadri:<br>RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RK, RN, RO, RQ/RM/RP, RS, RT, RU, RX, RY, RZ, modulo RW | 133 | ■ ■ □ ■ ■ |
| Frontespizio (seconda pagina)<br>Quadri:<br>RF, RU, RZ, modulo RW (seconda pagina) | 082 | ■ □ □ □ ■ |

**MINISTERO DELLE FINANZE**

# UNICO 2000
# Enti non commerciali ed equiparati

## DICHIARAZIONE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI E DELLE SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI EQUIPARATI SOGGETTI ALL' IRPEG

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

### INDICE

# I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

## 1. COS'È IL MODELLO UNICO 2000 E COM'È COMPOSTO

Il Modello Unico è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali.
I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che devono presentare la dichiarazione dei redditi, dell'IVA annuale, dell'IRAP e quella dei sostituti d'imposta sono tenuti a compilare la dichiarazione unificata annuale e devono utilizzare il modello UNICO 2000.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare , tenuti alla presentazione di almeno due delle quattro dichiarazioni previste, ossia:
- dei redditi;
- dell'IVA;
- dei sostituti d'imposta, quando siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di venti soggetti;
- dell'IRAP.

Il modello UNICO 2000 - Enti non commerciali ed equiparati si compone a sua volta di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:
- Modello per la dichiarazione dei redditi, di colore oro, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, di colore blu, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, di colore arancio, in cui il quadro è contrassegnato dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione del sostituto d'imposta, di colore verde, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

Se la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli avviene mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentiti, è ammessa la stampa monocromatica di tutti i predetti modelli utilizzando il colore nero.
I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO.
I modelli relativi alle suddette dichiarazioni non sono più stampati a cura dell'Amministrazione finanziaria e, pertanto, non è prevista la distribuzione gratuita.
Essi sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito internet del Ministero delle Finanze (**www.finanze.it**) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel decreto di approvazione.
Nello stesso sito Internet è disponibile uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

## 2. LE NOVITÀ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione sono state diversamente articolate rispetto agli anni precedenti.
Esse sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere:
- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

I quadri dei singoli modelli di dichiarazione sono stati, inoltre, rinominati allo scopo di poter identificare, possibilmente con la medesima lettera, lo stesso quadro in tutti i tipi di modelli (UNICO Persone fisiche - UNICO Società di persone ed equiparate - UNICO Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati - UNICO Enti non commerciali ed equiparati).

## 3. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; peraltro attraverso il modello UNICO vengono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri Enti:

- l'Irpeg e le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'Iva relativa al periodo d'imposta 1999 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'Irap è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

## 4. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il modello UNICO contiene i modelli da utilizzare per redigere la dichiarazione:
- dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo;
- dell'IVA;
- del sostituto di imposta;
- dell'IRAP.

È considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, ente costituito in data 1° luglio 1999 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 1999).
I contribuenti che ai fini dell'Irpeg hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata neanche quando sono tenuti alla presentazione di almeno due delle anzidette dichiarazioni.

Sono considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare non solo quelli cosiddetti a cavallo di due anni solari, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 1999 al mese di febbraio 2000 ovvero dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 1999), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 1999.

Per i periodi di imposta che, ai fini dell'IRPEG, sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 1999 (anche se iniziati nel corso del 1998) si applicano le seguenti regole:
- la dichiarazione dei redditi va presentata alle agenzie postali in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 99 approvato nel corso del 1999. **Può anche essere trasmessa in via telematica direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato fino alla data in cui è disponibile la procedura di trasmissione relativa all'annualità interessata**. Qualora il modello Unico 1999 non rechi l'indicazione di taluni dati richiesti nei modelli approvati nel 2000, questi ultimi dovranno essere forniti solo se successivamente richiesti dall'Amministrazione finanziaria;
- la dichiarazione Iva va presentata utilizzando i nuovi modelli approvati con decreto 30 dicembre 1999, relativi al 1999;
- la dichiarazione del sostituto di imposta va presentata utilizzando il nuovo modello approvato il 20 dicembre 1999, relativamente agli ammontari assoggettati a ritenuta nel corso dell'anno 1999;
- la dichiarazione Irap va presentata utilizzando il modello approvato nel corso del 1999.

I contribuenti che hanno effettuato ritenute nei confronti di più di 20 soggetti presenteranno entro il mese di maggio (ovvero entro il mese di giugno se tenuti alla trasmissione telematica) il modello 770 e nel modello UNICO non inseriranno i quadri relativi alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, ferma restando, per le altre dichiarazioni, l'obbligo di unificazione.
Per le modalità di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta nel caso in cui la dichiarazione unificata sia predisposta da due diversi soggetti, vedere in **Appendice** la voce "Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del modello 770".

## 5. COME SI COMPILA

Il modello è composto di due esemplari:
- originale;
- copia per il contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.
Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.
In caso di presentazione della dichiarazione ad uno sportello bancario o ad un'agenzia postale la "copia ad uso del contribuente" va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2000.
In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, allo stesso va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dallo stesso contribuente; inoltre quest'ultimo conserverà la copia della dichiarazione nella quale è stata apposta la sua firma e quella con cui l'intermediario ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

**Qualora l'ente debba presentare la sola dichiarazione ai fini IRAP, dovrà utilizzare il frontespizio contenuto in questo fascicolo.**

## 6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

### 6.1 Quando si presenta

Il modello UNICO 2000 si presenta alle agenzie postali, agli sportelli bancari, agli intermediari abilitati ed alle società del gruppo che ne curano la presentazione entro:
- un mese dall'approvazione del bilancio, per gli enti tenuti all'approvazione dello stesso;
- sei mesi dalla fine del periodo di imposta, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio.

Le dichiarazioni unificate con termine di presentazione che scade dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2000 devono essere presentate entro il 31 maggio.
**Le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni Irap da presentare autonomamente, utilizzando il modello UNICO 99 approvato nel corso del 1999, con termine di presentazione che scade tra il 1° gennaio 2000 e il 2 marzo 2000, giorno precedente a quello di entrata in vigore del regolamento con cui sono state apportate modifiche al D.P.R. n. 322 del 1998 (D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, pubblicato nella G.U. n. 39 del 17 febbraio 2000), devono essere presentate entro il 31 maggio 2000**.

Le altre dichiarazioni da presentare autonomamente devono essere consegnate alle agenzie postali, agli sportelli bancari ed agli altri soggetti precedentemente indicati:
- dal 1° febbraio al 31 maggio, se trattasi di dichiarazione Iva;
- nel mese di maggio per quanto riguarda la dichiarazione di sostituti d'imposta (modello 770).

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'agenzia postale, di uno dei soggetti incaricati di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 o della società del gruppo incaricata della trasmissione telematica della dichiarazione.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'agenzia postale, a uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica o alla società del gruppo incaricata della trasmissione.
Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica e le società del gruppo incaricati della trasmissione stessa sono tenuti all'invio telematico delle dichiarazioni entro:
- due mesi dall'approvazione del bilancio, per gli enti tenuti all'approvazione dello stesso;
- sette mesi dalla fine del periodo di imposta, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio.

**I soggetti abilitati alla trasmissione diretta presentano le proprie dichiarazioni entro lo stesso termine di trasmissione**.

### 6.2 A chi si presenta

La dichiarazione, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnata:
- ad una agenzia postale o ad una banca convenzionata;
- ad un intermediario autorizzato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitabili).

## 6.3 Dichiarazione presentata a banche ed agenzie postali

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle agenzie postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici su modelli conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e le agenzie postali non accetteranno la dichiarazione.

Gli sportelli bancari possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona. Sia le agenzie postali che le banche convenzionate sono tenute a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

## 6.4 Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico del Ministero delle Finanze attraverso gli intermediari abilitati

Gli intermediari indicati dalla legge sono obbligati a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Hanno, inoltre, la facoltà di trasmettere quelle che il contribuente consegna loro già compilate, se intendono svolgere tale attività di ricezione delle dichiarazioni.
I CAF per i lavoratori dipendenti, in base all'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del Tuir.
I CAF per le imprese prestano assistenza fiscale alle imprese indicate nell'articolo 34, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 241 del 1997.
I CAF per i lavoratori dipendenti e i CAF per le imprese possono però, al pari degli altri intermediari, svolgere l'attività di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente in riferimento a qualsiasi tipologia di dichiarazione.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari appartenenti alle seguenti categorie:
- iscritti, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- **associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico - linguistiche**;
- centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti;
- centri di assistenza fiscale per le imprese.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti quali, ad esempio, le associazioni professionali e le società di servizi contabili in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati è costituita da soggetti abilitabili o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili. Per una puntuale individuazione di tali soggetti vedere in **Appendice** la voce "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni".

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.
In tal modo le dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione, fermo restando che l'impegno a trasmettere è sempre assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

Il contribuente può verificare se il consulente al quale si è rivolto ha ottenuto tale abilitazione consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze (indirizzo: **www.finanze.it**) nel quale è riportato l'elenco aggiornato degli utenti del servizio al quale è possibile rivolgersi.

Nel caso in cui la dichiarazione non sia stata predisposta da un intermediario obbligato alla trasmissione telematica, il contribuente ne curerà l'inoltro all'Amministrazione finanziaria consegnandola ad uno sportello bancario, ad un'agenzia postale o a uno degli intermediari abilitati. Tali intermediari possono assumere l'impegno a trasmettere le dichiarazioni a loro consegnate esclusivamente nei confronti dei singoli contribuenti. Gli intermediari non possono stipulare accordi con le banche o le poste per consegnare alle stesse le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente con modalità diverse da quelle previste per la consegna diretta da parte del detto contribuente.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'utente del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per il servizio prestato.
Gli intermediari, le banche e la "Poste italiane S.p.A." possono trasmettere in via telematica anche le proprie dichiarazioni avvalendosi dei medesimi codici di autenticazione che utilizzano per la trasmissione delle dichiarazioni da loro ricevute. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Amministrazione finanziaria e la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è costituita dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
**Le banche e "Poste italiane S.p.A." che si avvalgono per la trasmissione telematica di soggetti delegati possono trasmettere le proprie dichiarazioni tramite gli stessi delegati.**

**Enti con numero di dipendenti non inferiore a 50**

**A partire da quest'anno gli Enti con un numero di dipendenti non inferiore a 50 presentano la dichiarazione in via telematica.**
**Il numero dei dipendenti va accertato alla chiusura del periodo d'imposta avvenuta nell'anno solare precedente a quello in cui si concretizza l'obbligo di presentare le dichiarazioni in via telematica, tenendo conto anche dei dipendenti cessati nel periodo d'imposta, e ha effetto per l'intero anno ed in riferimento a tutte le dichiarazioni che devono essere presentate.**
**Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai fini della verifica del numero dei dipendenti occorre considerare il dato riportato nel punto 1 del rigo SS1 del quadro SS del Mod. 770/2000.**

**Soggetti incaricati nell'ambito del gruppo**

Nell'ambito dei gruppi, in cui almeno una società o ente obbligato alla presentazione della dichiarazione in Italia possiede, rispettivamente, un capitale sociale o un patrimonio netto superiore ai 5 miliardi, **pari a euro 2.582.284,50**, la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei predetti requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o società controllante e le società da questo controllate e si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50% del capitale. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992.
La società (o l'ente) o le società (o gli enti) che all'interno del gruppo vengono incaricati della trasmissione telematica possono trasmettere anche dichiarazioni di società o enti del gruppo non obbligati ad effettuare direttamente la trasmissione telematica. Tale trasmissione può riguardare esclusivamente le dichiarazioni delle società e degli enti che appartengono al gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.
È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società o enti del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un'altra società o ente del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione la società o ente deve consegnare la sua dichiarazione redatta su modello cartaceo e debitamente sottoscritta alla società o ente che si intende incaricare. Se quest'ultima accetta l'incarico, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione", sezione I, deve essere sottoscritto l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione, indicando il codice fiscale della società o ente incaricato della trasmissione. La dichiarazione sottoscritta dalla società o

ente dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla, deve essere conservata da tale ultima società o ente, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti.
La copia del modello su cui sono state apposte le firme e l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla ricevuta costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal contribuente in quanto prova dell'avvenuta presentazione della stessa.

**Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al contribuente in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica**

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, contenente sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti sia la ricevuta della presentazione della dichiarazione stessa.
L'originale della dichiarazione, contenente le firme del contribuente e dell'intermediario, deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli che il contribuente ha dichiarato.
Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute.
Conseguentemente, ad esempio, non dovrà essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica il nuovo domicilio del contribuente, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario.
Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" è prevista l'indicazione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica. In particolare nella sezione I devono essere indicati la data di presentazione ed il protocollo attribuito alla dichiarazione e nella sezione III deve essere apposta la firma dell'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione stessa.
Il protocollo deve essere costituito da undici caratteri alfanumerici, con esclusione di spazi intermedi e di qualsiasi carattere speciale.

L'attribuzione del numero di protocollo, che deve comunque risultare univoca, va effettuata tenendo conto che, in relazione alle esigenze organizzative delle proprie strutture, possono essere istituiti più protocolli. Ad esempio un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si ritenga opportuno dedicare alcune postazioni alla lavorazione di un particolare modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficoltoso gestire un protocollo generale.
L'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:
- nel momento in cui il contribuente consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere una dichiarazione compilata dal contribuente;
- precedentemente alla consegna della dichiarazione al contribuente nel caso in cui l'intermediario si impegna a trasmettere una dichiarazione da lui predisposta.

La copia del modello, sulla quale sono state apposte le firme e l'indicazione del protocollo attribuito alla ricevuta, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante, in quanto prova della presentazione della stessa.
Deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'utente del servizio si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.

## 6.5 Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite attestazioni nelle quali sono indicati:
- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- gli estremi della ricevuta rilasciata al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette attestazioni saranno trasmesse, in via telematica, all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il contribuente può richiederle:
– all'intermediario al quale si è rivolto;
– agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

**6.6**
**Dichiarazione spedita dall'estero**

La dichiarazione può essere spedita dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata, o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze – 00100 Roma - Italia – e deve recare scritto, a carattere evidente:

- denominazione dell'ente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2000 Enti non commerciali ed equiparati".

**6.7**
**Dichiarazione annuale IVA**

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo III – "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2000".

# II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

## R1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MOD. UNICO - ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

**1.1**
**Generalità**

Il Mod. "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG):

1) enti non commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato, **comprese le fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153**;
2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato;
4) società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di seguito indicati, devono, invece, presentare il Mod. "UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati":

- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir) **nonché enti commerciali non residenti** nel territorio dello Stato che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

**1.2**
**Enti non commerciali residenti in Italia**

**Qualificazione**

Tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato (compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni.
L'art. 87, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e, sub lett. c), quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere tali enti quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, intendendo per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir.
Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione.
Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.
Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.
Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo.
La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va verificata sulla base dell'attività effettivamente svolta ai sensi dell'art. 111-bis del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Perdita della qualifica di ente non commerciale").

**Reddito complessivo**

Il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato dai redditi fondiari (da dichiarare nel **quadro RA e/o RB**), di capitale (da dichiarare nel **quadro RI**), di impresa (da dichiarare nel **quadro RF** o **RC** o **RG** o **RD**) e diversi (da dichiarare nel **quadro RL**) ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi (o le perdite) da partecipazione in società di persone di cui l'ente sia socio, devono essere dichiarati nel **quadro RH**.
Per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti ad imposta sostitutiva, deve essere compilato il **quadro RM**. Per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991, convertito dalla legge n. 102 dello stesso anno e del D.Lgs. n. 461 del 1997, deve essere compilato il **quadro RT**.
Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito.
Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Tuir non costituiscono attività commerciali, le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Ai sensi del comma 2-bis dello stesso art. 108 del Tuir, non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (vedere in **Appendice** la voce "Agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi e per i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche").

Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
Per particolari tipologie di enti associativi non commerciali non si considerano attività commerciali specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 111, commi 3, 4 bis e seguenti, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Vincoli statutari per gli enti di tipo associativo").

**Per l'ente non commerciale, beneficiario del trasferimento di beni ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 460 del 1997, l'acquisizione dei beni medesimi non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei suoi confronti. Per il cedente il trasferimento degli stessi beni non dà luogo a realizzo o a distribuzione di plusvalenze, rica-**

**vi e minusvalenze** (vedere in **Appendice** la voce "Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali").

**Contabilità separata e regimi forfetari**

Gli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere occasionale, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
Detti enti devono determinare il reddito di impresa prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del **quadro RF**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del Tuir.
Sono esonerati dalla redazione del bilancio gli enti che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi derivanti da attività commerciali di importo non superiore a 360 milioni di lire,**pari a euro 185.924,48**, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire, **pari a euro 516.456,90**, se hanno avuto per oggetto altre attività e non è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario. Detti soggetti determinano il reddito di impresa nel **quadro RG**.
Gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, possono determinare forfetariamente il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 109-bis del Tuir nell'ambito del **quadro RG** (vedere in **Appendice** la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali").

## 1.3 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

**Requisiti**

Possono assumere la qualifica di ONLUS i seguenti soggetti:
- associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute;
- comitati;
- fondazioni;
- società cooperative;
- altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.

Non possono, invece, assumere la qualifica di ONLUS i seguenti soggetti:
- enti pubblici;
- società commerciali, diverse da quelle cooperative;
- enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218;
- partiti e movimenti politici;
- organizzazioni sindacali;
- associazioni di datori di lavoro;
- associazioni di categoria.

Non possono, altresì, assumere la qualifica di ONLUS i consorzi di cooperative e gli enti non residenti.
Gli statuti o atti costitutivi delle ONLUS devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e devono espressamente prevedere le seguenti clausole:
a) lo svolgimento di attività in uno o più degli undici settori di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, elencati nella **Tabella D**, riportata sub R2 "Compilazione del frontespizio";
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate alla lett. a), comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Le disposizioni di cui alla lett. h) non si applicano alle fondazioni e quelle di cui alle lettere h) ed i) non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
L'elencazione dei settori recata dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è tassativa e, pertanto, in via generale non possono assumere la qualifica di ONLUS i soggetti che operano al di fuori dei suddetti settori.
Inoltre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili devono essere dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:
a) persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
In relazione alle attività di promozione della cultura e dell'arte si evidenzia che si prescinde dalla condizione di svantaggio dei destinatari solo nelle ipotesi in cui alle medesime attività siano riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

**Soggetti considerati ONLUS limitatamente ad alcune attività**

Il divieto di svolgere attività diverse da quelle relative agli undici settori tassativamente elencati all'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997, nonché da quelle ad esse direttamente connesse, non si applica ai seguenti soggetti:
1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
2) associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Gli enti sopra elencati hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle proprie dei settori elencati nell'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e di configurarsi come ONLUS solo parzialmente, cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nell'anzidetta disposizione, a condizione che per tali attività:
a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste dall'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
b) siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997.

**Enti considerati in ogni caso ONLUS**

Non sono tenuti ad adeguare gli statuti o atti costitutivi alle disposizioni del citato art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997 (ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso comma, concernente l'uso nella denominazione della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"), i seguenti soggetti, per i quali l'art. 10, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 460 del 1997, come integrato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, ha sancito l'automatica qualificazione come ONLUS:
– organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;
– organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
– cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.

Si ricorda che le cooperative sociali nonché i consorzi di cui alla legge n. 381 del 1991 che si qualificano automaticamente ONLUS devono compilare il Mod. UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

**Comunicazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460**

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, devono effettuare la comunicazione prevista dall'art. 11, comma 1, del menzionato D.Lgs. n. 460 del 1997, mediante la presentazione del modello approvato con D.M. 19 gennaio 1998, pubblicato nella G.U. n. 17 del 22 gennaio 1998, alla Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale. L'effettuazione della comunicazione è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni a favore delle ONLUS.
I benefici fiscali ai fini IRPEG sono applicabili **fin dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la comunicazione è effettuata**.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione gli enti considerati in ogni caso ONLUS.

**Trattamento fiscale**

Le attività istituzionali svolte dalle ONLUS nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non costituiscono esercizio di attività commerciali, in forza dell'art. 111-ter, comma 1, del Tuir. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del medesimo art. 111-ter, comma 2, del Tuir (vedere in **Appendice**, alla voce "ONLUS", il paragrafo "Distinzione fra attività istituzionali e attività connesse - Nozione di attività connesse").

Relativamente a dette attività non sussiste obbligo di dichiarazione.

Parimenti non devono essere dichiarati i redditi di capitale di cui all'articolo 41 del Tuir percepiti dalle ONLUS. Detti redditi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e sui medesimi non si applica l'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Pertanto, le ONLUS sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi soltanto in presenza di redditi fondiari da dichiarare nel **quadro RA** e/o **quadro RB** e di redditi diversi da dichiarare nel **quadro RL**. Si ricorda che le disposizioni dell'art. 111-ter del Tuir non si applicano alle cooperative, ivi comprese le cooperative sociali (che compilano il modello "UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati") per le quali resta applicabile il regime fiscale proprio delle società di capitali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) del Tuir, fatta salva l'applicabilità, ove ne ricorrano le condizioni, della disciplina fiscale in favore delle cooperative recata dal Titolo III del D.P.R. n. 601 del 1973 e dell'art. 12 della legge n. 904 del 1977 (come interpretato dall'art. 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28).

Si precisa che i soggetti considerati ONLUS limitatamente ad alcune attività devono dichiarare eventuali redditi derivanti da attività commerciali, diverse da quelle proprie dei settori ONLUS e da quelle direttamente connesse, nei **quadri RF** o **RG**.

(Relativamente agli obblighi contabili vedere in **Appendice**, alla voce ONLUS, il paragrafo "Obblighi contabili").

## 1.4 Società ed enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato

Le società e gli enti non commerciali di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o quella dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività, sono assoggettati ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana (cfr. art. 2507 del codice civile).

**Per gli enti non residenti l'esame dell'oggetto principale dell'attività deve essere, in ogni caso, svolto sulla base dell'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente non residente, occorre aver riguardo soltanto alla natura dell'attività svolta in Italia, prescindendo dalla connotazione che l'ente medesimo assume nell'ordinamento del paese di appartenenza.**

Il Mod. "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" deve essere presentato dai seguenti soggetti non residenti:

- enti non commerciali;
- società che non hanno esercitato attività commerciali in Italia con stabili organizzazioni;
- società semplici, società di fatto senza oggetto commerciale e associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica.

I predetti soggetti devono presentare la dichiarazione per i redditi prodotti nel territorio dello Stato e, in ogni caso, se hanno esercitato attività commerciale con stabile organizzazione nel territorio stesso.

Il reddito complessivo di detti soggetti è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa, diversi nonché dai redditi di lavoro autonomo prodotti nel territorio dello Stato, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, derivante dall'esercizio da parte di un ente non commerciale non residente di attività commerciale svolta in Italia, si tiene conto anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati, o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché degli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir e delle plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.

Deve essere predisposto e conservato l'apposito conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato di una situazione patrimoniale, se l'ammontare dei ricavi delle attività commerciali conseguiti nel precedente periodo di imposta è stato superiore a 360 milioni di lire, **pari a euro 185.924,48**, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire, **pari a euro 516.456,90**, se hanno avuto per oggetto altre attività o se è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario.

Il predetto conto economico e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta del competente ufficio finanziario.
Nella dichiarazione vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
Gli enti non commerciali non residenti che svolgono attività commerciali in Italia mediante stabile organizzazione e che compilano il **quadro RG** devono – ai fini dell'applicabilità dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 così come modificata dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, concernente la disciplina delle società di comodo – predisporre e conservare un prospetto da cui risultino i valori dei beni e delle immobilizzazioni relativi alla stabile organizzazione, indicati nel comma 1 del citato art. 30, tenendo conto di quanto precisato nelle istruzioni al prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi.
Si fa presente che i predetti soggetti possono avvalersi della possibilità di predisporre e conservare in luogo del predetto prospetto, la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso, o meno, dei requisiti di "operatività".

# R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

## 2.1 Generalità

Il frontespizio del modello UNICO va utilizzato per la presentazione:
1) della dichiarazione in forma unificata;
2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno presentate insieme utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio della dichiarazione IVA e quello della dichiarazione dei sostituti d'imposta vanno utilizzati solo nel caso in cui non ricorrano i presupposti per la loro presentazione in forma unificata.

Il frontespizio si compone di due facciate.
Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi denominazione e codice fiscale.
La seconda facciata comprende otto riquadri: i primi quattro relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti la società o l'ente, ai dati riguardanti le ONLUS e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, alla ricevuta di presentazione e al visto di conformità, rilasciato dai centri di assistenza fiscale alle imprese e dai professionisti, secondo le disposizioni del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n.490 e l'ultimo va utilizzato dalle banche convenzionate e dalla "Poste italiane S.p.A."

## 2.2 Dati identificativi

**Denominazione**

Va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.
La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.
Si ricorda che nella denominazione deve essere utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" dai soggetti che assumono tale qualifica ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997. L'uso dell'anzidetta locuzione o dell'acronimo non è richiesto agli enti di cui all'art. 10, comma 8, del menzionato D.Lgs. n. 460 del 1997 (ONLUS di diritto).

**Codice fiscale**

Si ricorda che per gli enti di nuova costituzione il codice fiscale deve essere richiesto agli uffici provinciali IVA, ovvero agli uffici delle entrate ove attivati.
Per quei soggetti che non svolgono alcuna attività commerciale il codice fiscale deve essere richiesto all'Ufficio imposte competente.

## 2.3 Tipo di dichiarazione

**Se la dichiarazione sostituisce, integra o rettifica una dichiarazione precedentemente presentata, va barrata la casella:**
- **rettificativa – se viene prodotta entro i normali termini di presentazione della dichiarazione;**
- **ravv. operoso – se viene prodotta nei termini di legge previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (vedere in Appendice la voce "Ravvedimento operoso") o dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998.**

La casella "**Eventi eccezionali**" deve essere compilata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali.

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

**1.** dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive **l'art. 20 , comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44** ha disposto la proroga di **tre anni** dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

**2.** dai soggetti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella G.U. n. 220 del 30 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997 e n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 1997 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999 hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

**3.** dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno n. 2680 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella G.U. n. 240 del 14 ottobre 1998, e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria

**4.** dai soggetti colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nelle province di Salerno, Avellino e Caserta per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno del 21 maggio 1998, pubblicata nella G.U. n. 120 del 26 maggio 1998, e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

**5.** dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 2 ottobre 1998, nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato per i quali l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2873 del 19 ottobre 1998, pubblicata nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 1998, ai sensi dell'art. 5, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria.
Con l'ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 271 del 19 novembre 1998, sono state introdotte ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nelle succitate province nel periodo tra il 27 settembre ed il 5 ottobre 1998. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998 è stato prorogato dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999.

**Dichiarazioni in euro**

**Il contribuente può scegliere di compilare il Mod. "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" in euro. In tal caso:**

- **deve essere barrata l'apposita casella posta nel frontespizio;**
- **tutti gli importi indicati nel Mod. "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" devono essere espressi in euro. Non è possibile indicare alcuni importi in lire ed altri in euro;**
- **gli importi vanno riportati in unità di euro, senza tener conto degli zeri prestampati nei righi, arrotondando, secondo il "criterio matematico" per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 65,50 diventa 66; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65);**
- **il contribuente sarà tenuto a predisporre in euro tutte le dichiarazioni che presenterà negli anni successivi.**

**Per il passaggio tra bilancio finale espresso in lire e bilancio iniziale espresso in euro si procede con l'arrotondamento all'unità di euro in base al criterio matematico.**

**Nelle istruzioni per la compilazione del Mod. "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" gli importi indicati in cifra fissa sono stati riportati sia in lire che in euro.**

## 2.4 Dati relativi alla società o ente

**Stato estero di residenza**

Va compilato solo dalle Società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco dei paesi esteri allegato alle presenti istruzioni.

**Sede legale**

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. La stabile organizzazione in Italia delle società o enti non residenti deve essere indicata in luogo della sede legale; in caso di più stabili organizzazioni va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.
Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione; indicare solo l'anno "**00**" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.

**Domicilio fiscale**

Questo dato deve essere indicato soltanto dagli enti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione; indicare solo l'anno "**00**" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.
Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

**Codici statistici**

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

**Enti di tipo associativo**

Le associazioni che si avvalgono delle disposizioni agevolative recate dall'art. 111, commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater del Tuir devono barrare l'apposita casella.

## 2.5 Dati relativi alle ONLUS

Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:
**1** dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997;
**2** dagli enti che si configurano come ONLUS limitatamente ad alcune attività, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.Lgs. n. 460 del 1997;
**3** dagli enti considerati in ogni caso ONLUS (ONLUS di diritto), ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997 (ad esclusione delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e dei consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali).

Il codice relativo al settore di attività va desunto dalla **Tabella D**.

## 2.6 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.
Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio territorialmente competente.

Nel quarto riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:

**1** se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
**2** se trattasi di curatore dell'eredità giacente;
**3** se trattasi di curatore fallimentare;
**4** se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

**5** se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
**6** se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
**8** se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria).

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Nello spazio, riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.
I dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto. I dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel **quadro RO**.

## 2.7 Firma della dichiarazione

Tale riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.

Va, altresì, barrata l'apposita casella qualora venga presentato il modello contenente i dati extra-contabili ai fini degli studi di settore.
Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).
Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**, a lire 20 milioni, **pari a euro 10.329,14**. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono la dichiarazione senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500 mila, **pari ad euro 258,23**, a lire 4 milioni, **pari ad euro 2.065,83**.

## 2.8 Presentazione della dichiarazione

Per le istruzioni relative alla compilazione, si rinvia al punto 6.4 delle "Istruzioni Generali per la compilazione del modello UNICO - Enti non commerciali ed equiparati - Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al contribuente in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica".

## 2.9 Visto di conformità

Al fine di consentire una più incisiva utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, con l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, sono state aggiunte nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, disposizioni in materia di assistenza fiscale.
Le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro, il rilascio di un visto di conformità, su richiesta del contribuente, da parte dei soggetti abilitati individuati nell'art. 35 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997.
Il rilascio del visto di conformità, che presuppone la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, tende a soddisfare due ordini di esigenze:

- garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni obblighi tributari;
- agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore.
Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.

**Per apporre il visto di conformità compilare l'apposito riquadro.**

## 2.10 Certificazione tributaria

**L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Per ulteriori approfondimenti vedere nel capitolo "Le novità della disciplina del reddito d'impresa", il par. 3.11.**

**Per attestare il rilascio della certificazione tributaria compilare l'apposito riquadro.**

**TABELLA A**

| CODICE | STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE |
|---|---|
| 1 | Soggetto in normale attività |
| 2 | Soggetto in liquidazione per cessazione di attività |
| 3 | Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 4 | Soggetto estinto |

**TABELLA B**

Tabella generale di classificazione dei soggetti passivi IRPEG

| CODICE | NATURA GIURIDICA |
|---|---|
| | ***Soggetti residenti*** |
| 1 | Società in accomandita per azioni |
| 2 | Società a responsabilità limitata |
| 3 | Società per azioni |
| 4 | Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione |
| 5 | Altre società cooperative |
| 6 | Mutue assicuratrici |
| 7 | Consorzi con personalità giuridica |
| 8 | Associazioni riconosciute |
| 9 | Fondazioni |
| 10 | Altri enti ed istituti con personalità giuridica |
| 11 | Consorzi senza personalità giuridica |
| 12 | Associazioni non riconosciute e comitati |
| 13 | Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni) |
| 14 | Enti pubblici economici |
| 15 | Enti pubblici non economici |
| 16 | Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica |
| 17 | Opere pie e società di mutuo soccorso |
| 18 | Enti ospedalieri |
| 19 | Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale |
| 20 | Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo |
| 21 | Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi |
| 22 | Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia |
| **23** | **Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del Titolo I del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153** |
| 50 | Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142 |
| | ***Soggetti non residenti*** |
| 30 | Società semplici, irregolari e di fatto |
| 31 | Società in nome collettivo |
| 32 | Società in accomandita semplice |
| 33 | Società di armamento |
| 35 | Società in accomandita per azioni |
| 36 | Società a responsabilità limitata |
| 37 | Società per azioni |

**TABELLA C**

| CODICE | SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE |
|---|---|
| 1 | Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa |
| 2 | Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione |
| 3 | Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa |
| 4 | Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione |
| 5 | Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa |
| 6 | Periodo normale d'imposta |
| 7 | Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale |

**TABELLA D**

| CODICE | ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ |
|---|---|
| 1 | Assistenza sociale e socio sanitaria |
| 2 | Assistenza sanitaria |
| 3 | Beneficenza |
| 4 | Istruzione |
| 5 | Formazione |
| 6 | Sport dilettantistico |
| 7 | Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le bibliote che e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 |
| 8 | Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 |
| 9 | Promozione della cultura e dell'arte |
| 10 | Tutela dei diritti civili |
| 11 | Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 |

## R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

### 3.1 Generalità

I provvedimenti legislativi che hanno interessato la disciplina dei reddito d'impresa sono i seguenti:
- Legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto;
- Legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura;
- Legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
- D.L. 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni in materia di pesca nell'Adriatico;
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000);
- Decreto 28 dicembre 1999, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria.

### 3.2 Erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia

A decorrere dal 9 marzo 1999, l'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dispone che alle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore della "Società di cultura La Biennale di Venezia" si applica il disposto di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-quinquies), del Tuir. Pertanto, tali erogazioni sono deducibili per un importo non inferiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato elevato al 30 per cento per le somme versate al patrimonio e per le somme versate come contributo alla gestione della suddetta società. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte dei percettore delle somme ricevute.

**3.3**

**Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura**

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subìto, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subìto danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

**3.4**

**Legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**

**1. Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruenti dell'esenzione decennale IRPEG**

La legge n. 133 del 1999, all'art.2, comma 7, prevede che possano essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa dei soci gli utili - relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 e le riserve di utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997 - distribuiti da società fruenti della esenzione decennale IRPEG, di cui all'art.14 comma 5, della legge n. 64 del 1986, e per i quali spetta il credito d'imposta limitato.
La norma si propone di garantire la piena traslazione ai soci-imprenditori della agevolazione territoriale accordata alle società partecipate. Poiché sui dividendi distribuiti da tali società spetta il credito d'imposta limitato non riportabile né rimborsabile, il comma 7 prevede in alternativa che il socio possa escludere dalla formazione del reddito d'impresa i suddetti dividendi qualora essi determinino la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti per il riporto ai periodi d'imposta successivi ai sensi del comma 3 dell'art. 8 e dell'art.102 del Tuir.

**3.5**

**Disposizioni in materia di pesca nell'Adriatico**

L'art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, recante "Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico" dispone che il premio per l'arresto temporaneo, anche se volontario, dell'attività di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo compreso tra il 14 maggio ed il 15 luglio 1999 non concorre alla formazione del reddito.

**3.6**

**Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000)**

**1. Regolarizzazione del magazzino**

L'art.7, commi da 9 a 14, della legge n.488 del 1999 reca disposizioni per la regolarizzazione del magazzino contabile da parte degli esercenti imprese cui si applicano gli studi di settore approvati entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza, i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996.

Tali soggetti sono ammessi ad adeguare le esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del Tuir, relative al periodo di imposta in corso al 30 settembre 1999 eliminando le quantità o i maggiori valori iscritti o iscrivendo esistenze omesse.
Per eliminare maggiori quantità o valori iniziali è dovuta sia l'IVA che l'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP.
L'IVA è determinata applicando l'aliquota media del soggetto per il 1999 all'imponibile costituito dal valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le varie attività, con decreto del Ministro delle finanze in corso di pubblicazione.
L'imposta sostitutiva è determinata nella misura del 30 per cento da applicare sulla differenza tra l'imponibile IVA e il valore eliminato, cioè sull'utile lordo che si presume sia stato realizzato dalle vendite non contabilizzate.
Per iscrivere maggiori quantità è dovuta la sola imposta sostitutiva del 30 per cento calcolata sui maggiori valori iscritti.

**2. Disposizioni in materia di attività marittime**

L'art. 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore.
Pertanto, i suddetti redditi concorrono nella misura del 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEG.
Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 488 del 1999 (1° gennaio 2000).

### 3.7 Certificazione tributaria

Con decreto 29 dicembre 1999 sono state dettate le disposizioni in materia di certificazione tributaria, introdotta dall'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
In particolare, è stato stabilito che per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999, il rilascio della certificazione tributaria di cui all'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, determina l'avvenuta corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa:

a) plusvalenze;
b) sopravvenienze attive;
c) interessi attivi;
d) proventi immobiliari;
e) minusvalenze;
f) sopravvenienze passive;
g) perdite su crediti;
h) accantonamenti rischi su crediti;
i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali;
j) ammortamenti immobilizzazioni materiali.

Se la dichiarazione è stata oggetto di certificazione tributaria regolare non si applicano le disposizioni relative all'accertamento "induttivo" (art. 39, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e art. 55 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633); inoltre, gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate.

## R4 - ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RF, RG E RS

### 4.1 Generalità

Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel **quadro RF** se sussiste l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o se l'ente abbia optato per tale regime di contabilità.
Gli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali in contabilità semplificata nonché quelli che assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo le disposizioni di cui al comma 166, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono indicare il reddito derivante dall'attività commerciale nel **quadro RG.**
Tale quadro va compilato anche dagli enti che determinano forfetariamente il reddito d'impresa.
Oltre ai suddetti modelli va presentato il **quadro RS** se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

**Studi di settore – esercizio di una attività con più punti di produzione o di vendita**

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, in caso di esercizio di un'attività d'impresa svolta mediante più punti di produzione o di vendita per i quali è stata tenuta contabilità separata relativamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, compilano, se in regime di contabilità ordinaria, tanti quadri RF quanti sono i punti di produzione o di vendita utilizzati. I quadri RF vanno numerati progressivamente utilizzando il campo Mod. N, posto in alto a destra. In uno dei quadri RF va determinato il reddito d'impresa relativo all'intera attività commerciale esercitata nei diversi punti di vendita o di produzione, compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativamente ad uno dei punti di produzione o di vendita e barrata la casella "Quadro di determinazione del reddito d'impresa". Negli altri quadri RF va compilato il predetto prospetto relativamente agli altri punti di produzione o di vendita evidenziando nel **rigo RF9** l'eventuale adeguamento alle risultanze dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto.
In ciascun Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei studi di settore va compilato il campo "Numero progressivo dell'unità produttiva" indicando il medesimo numero progressivo riportato nei modelli con i quali vengono comunicati all'amministrazione i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore. **Deve essere, altresì, riportato, nell'apposito campo, il codice dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto.**
In caso di esercizio di attività in regime di contabilità semplificata va, invece, compilato un quadro RG contenente i dati relativi all'intera attività esercitata nei diversi punti di produzione o di vendita e un distinto quadro RG per ciascun punto di produzione o di vendita utilizzato. Ciascun quadro RG va numerato progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il quadro RG contenente i dati relativi all'intera attività esercitata nei diversi punti di produzione o di vendita va individuato con il numero progressivo 01 e va barrata l'apposita casella "Qua-

dro di determinazione del reddito". Nei quadri RG relativi a ciascun punto di produzione o di vendita va, altresì, compilato il campo "Numero progressivo dell'unità produttiva" indicando il medesimo numero progressivo riportato nel modello contenente i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore. **Deve essere, infine, riportato, nell'apposito campo, il codice dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto.**

**Studi di settore – esercizio di più attività**

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, esercenti più attività di impresa contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore, sono tenuti alla compilazione di un unico quadro RF o RG. In caso di attività svolte in regime di contabilità ordinaria, nel quadro RF va anche compilato il prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (e dei parametri) contenente i dati relativi all'intera attività commerciale esercitata.

Analoghe modalità di compilazione vanno seguite dai contribuenti esercenti più attività di impresa contraddistinte da codici di attività non rientranti nel medesimo studio di settore, **in assenza di contabilità separata per ciascuna attività dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**, qualora i ricavi relativi alle attività non prevalenti non superino il 20 per cento dei ricavi complessivi.

**In caso di esercizio di due o più attività, non comprese nel medesimo studio di settore, per le quali si è tenuta contabilità separata dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, vanno compilati, se in regime di contabilità ordinaria, tanti quadri RF quante sono le attività esercitate. I quadri RF vanno numerati progressivamente utilizzando il campo Mod. N, posto in alto a destra. In uno dei quadri RF va determinato il reddito d'impresa relativo alle diverse attività esercitate, compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativamente all'attività prevalente e barrata la casella "Quadro di determinazione del reddito d'impresa". Negli altri quadri RF va compilato il predetto prospetto relativamente alle altre attività esercitate evidenziando nel rigo RF9, colonna 1, l'eventuale adeguamento alle risultanze dello studio di settore applicato all'attività per la quale si compila il prospetto.**

**In ciascun Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei studi di settore va compilato il campo "Numero progressivo dell'attività esercitata" indicando il medesimo numero progressivo riportato nei modelli con i quali vengono comunicati all'amministrazione i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore. Deve essere, altresì, riportato, nell'apposito campo, il codice dello studio di settore applicato all'attività per la quale si compila il prospetto.**
**In caso di esercizio di attività in regime di contabilità semplificata va, invece, compilato un quadro RG contenente i dati relativi alle diverse attività esercitate e un distinto quadro RG per ciascuna attività. Ciascun quadro RG va numerato progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il quadro RG contenente i dati complessivi relativi alle diverse attività esercitate va individuato con il numero progressivo 01 e va barrata l'apposita casella "Quadro di determinazione del reddito". Nei quadri RG relativi a ciascuna attività va, altresì, compilato il campo "Numero progressivo dell'attività esercitata" indicando il medesimo numero progressivo riportato nel modello contenente i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore. Deve essere, inoltre, riportato, nell'apposito campo, il codice dello studio di settore applicato all'attività per la quale si compila il prospetto.**

# R5 - QUADRO RA - REDDITO DEI TERRENI

## 5.1 Generalità

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo senza stabile organizzazione in Italia che:

a) possiedono, a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
b) conducono in affitto fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario). L'affittuario deve dichiarare il reddito a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Ai fini della determinazione del **reddito agrario** sono considerate attività agricole:

**a)** le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

**b)** l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

**c)** le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerato reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali; qualora, invece, non corrisponda, i redditi dominicale e agrario dei terreni devono essere determinati applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario, secondo le modalità sopra ricordate, deve avvenire a partire:

– dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
– dal periodo d'imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31, comma 3, del Tuir, le variazioni dei redditi dominicali e agrari devono essere denunciate al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000, **pari a euro 258,23**, a lire 4.000.000, **pari a euro 2.065,83**, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

In base agli artt. 25, comma 4-bis, e 31, comma 4, del Tuir, i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

I redditi domenicali e agrari così ottenuti vanno rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.

**ATTENZIONE Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, agli enti o alle società concedenti, non si applica la rivalutazione del reddito dominicale per i terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni. Si precisa che l'agevolazione suddetta si applica all'intero periodo d'imposta anche per i terreni concessi in affitto nel corso dell'anno.**

Non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEG e non vanno, pertanto, dichiarati i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani e i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le attività culturali quando al possessore non è derivato, per tutto il periodo d'imposta, alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio. Parimenti non concorrono alla formazione del reddito i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.
Si precisa che qualora non siano intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno è possibile compilare il presente quadro riportando gli importi indicati nelle colonne 7 e 8 del rigo RA52 del Mod. UNICO 1999 Enti non commerciali, rispettivamente nelle **colonne 9** e **10** del **rigo RA52**.
Tuttavia, pur in assenza di variazioni, si possono indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

**ATTENZIONE** I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso del periodo d'imposta oppure per effetto del sorgere o del venir meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, **affitto a giovani coltivatori**). Non si considera variazione la predetta rivalutazione dei redditi dominicali o agrari.

## 5.2 Determinazione del reddito

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Se nel corso del 1999 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella **colonna 4** il relativo periodo, **barrando la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno riportato al rigo precedente**. Occorre altresì, compilare due distinti righi nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad esempio, nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto), **barrando, anche in questo caso, la colonna 8**.

Nelle **colonne 1** e **3**, indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno o gruppi di terreni, rivalutati rispettivamente dell'**80** e del **70** per cento.

Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:
**1** proprietà del terreno;
**2** proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
**3** proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
**4** conduzione del fondo in affitto o ad altro titolo.

Nelle **colonne 4** e **5**, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni e la relativa percentuale.
**In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico) nella colonna 6 indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto corrispondente al periodo di colonna 4. In tal caso il possessore può dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto, se questo risulta inferiore all'80 per cento della rendita catastale, indicando nella colonna 9 l'ammontare del canone annuo rapportato al periodo e alla percentuale di possesso. Se non ricorre tale condizione nella colonna 9 va indicata la quota spettante del reddito dominicale indicato in colonna 1 sulla base del periodo e della percentuale di possesso.**

Nella **colonna 7** per i seguenti casi particolari, indicare il codice:
**1** in caso di mancata coltivazione, seppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali; in questa ipotesi si ha diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dal reddito complessivo ai fini dell'Irpeg;

In tal caso va indicato nella **colonna 9**, il 30 per cento del reddito dominicale di colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso; nessun importo deve essere indicato, invece, nella **colonna 10**;

**2** in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto; in questa ipotesi i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dal reddito complessivo ai fini dell'Irpeg e nessun importo deve essere indicato nelle **colonne 9** e **10**.

**3 in caso di terreno concesso in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purchè la durata dello stesso non sia inferiore a cinque anni.**

In assenza dei casi individuati dal codice 2 di colonna 2 e dai codici 1 e 2 di **colonna 7,** nelle **colonne 9** e **10** indicare le quote spettanti dei redditi dominicale ed agrario sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

Al **rigo RA52** indicare, nelle rispettive colonne, l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrario dei terreni indicati nei righi da RA1 a RA51. La somma di detti importi va riportata al rigo RN5 del quadro RN.

**Se è stato compilato più di un quadro RA, i totali del reddito dominicale e del reddito agrario devono essere indicati nel rigo RA52 del Mod. N. 1.**

Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al rigo RN26 del quadro RN.

## R6 - QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

### 6.1 Generalità

Questo quadro deve essere compilato soltanto dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo senza stabile organizzazione in Italia che possiedano a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi, oggetto di proprietà condominiale, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale devono essere dichiarati solo se la quota di reddito di propria spettanza per ciascuna unità immobiliare è di importo superiore a lire 50.000, **pari a euro 25,82**. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno pertanto dichiarati:

- le costruzioni rurali, ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari ascrivibili alle categorie A/1 e A/8, nonché quelle aventi caratteristiche di lusso (vedere in **Appendice** la voce "Costruzioni rurali");
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Questa circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero deve essere compilato il quadro RL.
Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo modello. Per maggiori informazioni consultare in **Appendice** la voce "Immobili strumentali dell'impresa".

## 6.2 Determinazione del reddito

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.
**Se nel corso dell'anno è variato l'utilizzo dell'immobile o la quota di possesso deve essere compilato un rigo per ogni diversa situazione.**

Nella **colonna 1** va indicata la rendita catastale rivalutata del 5 per cento. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata va indicata la rendita catastale presunta tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento.
Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato. Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione dovranno essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.
In caso di immobili inagibili vedere in **Appendice** la voce "Immobili inagibili".

Nella **colonna 2** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:
**2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in **Appendice** la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
**3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
**4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
**8 se l'immobile è situato in un comune ad alta tensione abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini,** vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta tensione abitativa";
**9** unità immobiliare che non rientra nei casi precedenti.

Nella **colonna 3** va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno). Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero).

La **colonna 5** va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano va indicato il 75 per cento del canone).
L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli immobili ad uso abitativo, si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso deve essere assoggettata a tassazione la sola rendita catastale. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno va indicato il canone relativo al periodo di possesso.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:
**1** unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
**3** unità immobiliare inagibile per la quale è stata richiesta la revisione della rendita;
**4** unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

**Barrare la colonna 7 per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente.**

Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella **colonna 8** va indicata la quota di reddito imponibile in relazione al periodo e alla percentuale di possesso del dichiarante calcolata sulla base delle seguenti precisazioni.

**1)** Se la società o l'ente è proprietario al 100 per cento per tutto il periodo di imposta indicare:
- a) l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione (codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 2);
- b) l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (**codice 2** nel campo "Utilizzo" di colonna 2);
- c) il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello del canone di locazione di colonna 5, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (**codice 3** nel campo "Utilizzo" di colonna 2);
- d) il canone di locazione di colonna 5, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (**codice 4** nel campo "Utilizzo " di colonna 2);
- e) **il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 5, ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta tensione abitativa, è affittato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini,** vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta tensione abitativa".

**Ad esempio: con una rendita catastale di importo pari a lire 2.500.000 ( colonna 1) e un canone di locazione annuo pari a lire 18.000.000 che ridotto del 15 per cento è pari a lire 15.300.000 ( colonna 5 ), a colonna 8 va indicato l'importo di lire 10.710.000 pari cioè a lire 15.300.000 al netto dell'ulteriore deduzione del 30 per cento. Ipotizzando, invece, una rendita catastale di importo pari a lire 3.800.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo pari a lire 4.000.000 che ridotto del 15 per cento è pari a lire 3.400.000 ( colonna 5 ) , a colonna 8 va indicato l'importo di lire 2.660.000 pari cioè a lire 3.800.000 al netto della deduzione del 30 per cento.**

**ATTENZIONE Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare l'apposito riquadro "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione".**

**2)** Se la società o l'ente non è proprietario al 100 per cento o non ha posseduto il fabbricato per tutto il periodo d'imposta indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
- a) se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo ed alla percentuale di possesso;
- b) se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione quest'ultimo va rapportato alla percentuale di possesso.

Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righi, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:
1. se in nessuno dei righi è stato indicato il canone di locazione (**colonna 5**), compilare la **colonna 8** di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente in un solo rigo;
2. se in almeno un rigo è stato indicato il canone di locazione vedere le modalità descritte in **Appendice** alla voce "Canone di locazione - Casi particolari".

Nel **rigo RB35** va riportato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da RB1 a RB 34. Tale importo va indicato nel rigo RN6 del quadro RN.
**Se avete compilato più di un quadro RB, il totale del reddito dei fabbricati deve essere indicato nel rigo RB35 del Mod. n. 1.**

## 6.3 Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

**Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare nell'apposito riquadro i righi da RB36 a RB50, nel modo seguente:**
**colonna 1, indicare il numero progressivo del rigo nel quale sono stati riportati, nella parte superiore del Quadro RB, i dati dell'unità immobiliare locata;**
**colonna 2, se sono stati compilati più modelli, indicare il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;**
**colonne 3, 4 e 5, riportare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del registro o, ove istituito, dell'Ufficio delle Entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);**
**colonna 6, indicare l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile locato;**
**colonne 7 e 8, indicare il comune e la provincia dove si trova l'immobile.**

# R7 - QUADRO RC - REDDITO DI IMPRESA - ENTI A CONTABILITÀ PUBBLICA

## 7.1 Generalità

Questo modello va compilato dagli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica che sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.
Tali enti possono effettuare le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica.
Il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del Tuir, in quanto compatibili, tenendo presente che le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono interamente deducibili se si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali; le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Nel **rigo RC1**, vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali con esclusione di quelle iscritte (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte"), le rimanenze finali e le sopravvenienze attive.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti di dette plusvalenze e sopravvenienze, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuto nel quadro RS.
Inoltre, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive. Pertanto, tra i componenti del rigo RC1 va indicata la quota costante imputabile all'esercizio, evidenziata nei righi RS15 e RS17, nonché la somma delle quote costanti di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta [vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR)"].

Nel **rigo RC2**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio – compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del Tuir e le esistenze iniziali – che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

Nel **rigo RC3**, vanno indicati le spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale ovvero il canone di locazione, anche finanziaria, per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto.
L'importo da indicare al rigo RC3 va calcolato sulla base dei dati riportati nei righi RS28, RS29 e RS30 del quadro RS.
Il reddito netto (o la perdita) di **rigo RC5** è costituito dalla differenza tra l'ammontare di rigo RC1 e il totale di rigo RC4.
Se nel rigo RC5 viene riportata una perdita, la stessa, se non compensata con gli altri redditi d'impresa eventualmente posseduti nel periodo di imposta, deve essere riportata al rigo RS3,

del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, del quadro RS se riportabile nei cinque esercizi successivi a quello di formazione ovvero al rigo RS9 se si tratta di perdita illimitatamente riportabile. In proposito vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria". In tal caso nel **rigo RC7** occorre indicare zero e il **rigo RC6** non va compilato. Se nel rigo RC5 viene riportato un reddito, nel **rigo RC6** va indicato l'importo delle perdite derivanti da attività di impresa fino a concorrenza di tale reddito. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo RC5, si compensa quest'ultimo importo con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.
L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti righi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS.

Nel **rigo RC7**, va indicata la differenza tra rigo RC5 e rigo RC6.
L'importo di rigo RC7 deve essere riportato nel quadro RN, rigo RN2.

## R8 -QUADRO RD - REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

### 8.1 Generalità

Questo quadro va compilato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 del Tuir, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del successivo art. 78.
In base a quest'ultima disposizione, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
**Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti con decreto, in corso di pubblicazione, del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero per le Politiche agricole e agroindustriali nazionali.**
Al riguardo, con riferimento al biennio 1999/2000, è stabilito:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base delle **tabelle 1, 2** e **3** allegate al predetto decreto e riportate nelle presenti istruzioni. Dette tabelle riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite del citato art. 29, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, nonché delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato Decreto.

Il reddito delle attività di allevamento, che non rispondono alle sopra richiamate condizioni, deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.
Il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 secondo il proprio regime di determinazione. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF o RG, senza utilizzare il quadro RD.

## 8.2 Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Per calcolare i valori da indicare nei righi RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto il riportato schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.
In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:

– nella Sez. 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell'art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento;
– nella Sez. 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

**SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO**

**Sez. 1**
Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

| Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità | Reddito Agrario (**) 1 | Coefficiente di normalizzazione | Reddito agrario normalizzato 2 |
|---|---|---|---|
| I | | x 56,389 | |
| II | | x 32,222 | |
| III | | x 37,593 | |
| IV | | x 13,426 | |
| V | | x 11,934 | |
| VI | | x 1,00 | |
| **TOTALE A reddito agrario normalizzato** | | | |

(*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati

(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento.

**Sez. 2**
Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.

| Specie animale | Numero dei capi allevati 1 | Coefficiente di normaliz. | Numero dei capi normalizzati 2 | Specie animale | 3 | Coefficiente | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovini e bufalini da riproduzione | | 1.750,000 | | | | | |
| Vitelloni | | 1.050,000 | | | | | |
| Manze | | 600,000 | | Starne, pernici e coturnici | | 3,000 | |
| Vitella | | 250,000 | | Piccioni e quaglie da riproduzione | | 9,500 | |
| Suini da riproduzione | | 700,000 | | Piccioni, quaglie e altri volatili | | 1,000 | |
| Suinetti | | 20,000 | | Conigli e porcellini d'India da riprod. | | 21,500 | |
| Suini leggeri da macello | | 200,000 | | Conigli e porcellini d'India | | 3,375 | |
| Suini pesanti da macello | | 300,000 | | Lepri, visoni, nutrie e cincillà | | 25,000 | |
| Polli e fagiani da riproduzione | | 29,500 | | Volpi | | 115,000 | |
| Galline ovaiole | | 18,500 | | Ovini e caprini da riproduzione | | 230,500 | |
| Polli da allevamento e fagiani | | 3,500 | | Agnelloni e caprini da carne | | 36,500 | |
| Polli da carne | | 2,375 | | Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***) | | 320,000 | |
| Galletto | | 1,000 | | Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***) | | 200,000 | |
| Tacchini da riproduzione | | 48,000 | | Cinghiali e cervi | | 250,000 | |
| Tacchini da carne leggeri | | 8,500 | | Daini, caprioli e mufloni | | 125,000 | |
| Tacchini da carne pesanti | | 15,000 | | Equini da riproduzione | | 1.300,000 | |
| Anatre e oche da riproduzione | | 32,000 | | Puledri | | 500,000 | |
| Anatre, oche, capponi | | 10,000 | | Alveari (famiglia) (***) | | 200,000 | |
| Faraona da riproduzione | | 14,500 | | Flumache consumo q.li (***) | | 200,000 | |
| Faraona | | 3,000 | | Struzzi da riproduzione | | 175,000 | |
| Starne, pernici e coturnici da rip. | | 9,500 | | Struzzi da carne | | 125,000 | |
| **Totale parziale (riportare a col. 4)** | | | | **Totale B numero dei capi normalizzati** (riportare al rigo D1 del quadro RD) | | | |

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

## 8.3 Determinazione del reddito

Nel **rigo RD1**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sez. 2 del predetto schema di calcolo.

Nel **rigo RD2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della Sez. 1 del predetto schema di calcolo, moltiplicato per il **coefficiente 219,08 e diviso per 100.000.** Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 29.

Nel **rigo RD3**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, risultante dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante dal rigo RD1, e quello dei capi allevabili entro i predetti limiti di cui al rigo RD2.

Nel **rigo RD4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indi-

cato al rigo RD3 ed il **coefficiente 113,34**. Tale coefficiente è la risultante del prodotto tra 56,67, che costituisce il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (tabella 3, colonna D), ed il **coefficiente moltiplicatore, pari a 2**, previsto dal citato decreto in corso di pubblicazione.
Se l'ente non commerciale possiede, oltre al reddito derivante dall'allevamento di animali di cui all'art. 78, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il quadro RD, il cui risultato deve essere riportato nel quadro RF, apportando le conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione. Altrimenti il reddito di allevamento eccedente il limite di cui all'art. 29, va riportato direttamente nel quadro RN, rigo RN4.

Nel **rigo RD5**, va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo di rigo RD4. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo RD4, si procede alla ulteriore compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo RD4, con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da indicare nell'apposito campo interno al rigo.
L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS. Le eccedenze di perdite che possono essere utilizzate senza alcun limite di tempo devono essere indicate al rigo RS9.

L'importo di **rigo RD6**, risultante dalla differenza tra rigo RD4 e rigo RD5, va riportato nel rigo RN4 del quadro RN.

## TABELLE ALLEGATE AL D.M. IN CORSO DI PUBBLICAZIONE

### TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

*Prima fascia*

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

*Seconda fascia*

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

*Terza fascia*

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

*Quarta fascia*

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

*Quinta fascia*

Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

*Sesta fascia*

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

### TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

| FASCE DI QUALITÁ | Tariffa media di R.A. | Unità foraggere producibili per Ha | Numero capi allevabili per Ha | Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$ | Numeri capi tassabili ex. art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d x 4) |
|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e |
| 1ª (v. tabella 1) .......... | 170.000 | 10.500 | v. tabella 3 | v. tabella 3 | v. tabella 3 |
| 2ª (v. tabella 1) .......... | 144.500 | 5.100 | v. tabella 3 | v. tabella 3 | v. tabella 3 |
| 3ª (v. tabella 1) .......... | 25.500 | 1.050 | v. tabella 3 | v. tabella 3 | v. tabella 3 |
| 4ª (v. tabella 1) .......... | 306.000 | 4.500 | v. tabella 3 | v. tabella 3 | v. tabella 3 |
| 5ª (v. tabella 1) .......... | 76.500 | 1.000 | v. tabella 3 | v. tabella 3 | v. tabella 3 |
| 6ª (v. tabella 1) .......... | 2.465.000 | 2.700 | v. tabella 3 | v. tabella 3 | v. tabella 3 |

## TABELLA 3

| CATEGORIE DI ANIMALI | Durata media del ciclo di produzione (1) | Unità foraggere consumo annuale | (A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) | | | | | | (B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A. | | | | | | (C) CAPI TASSABILI EX. ART. 29 PER L. 100.000 DI R.A. | | | | | | (D) Imponibile per ogni capo eccedente (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Fasce di qualità | | | | | | Fasce di qualità | | | | | | Fasce di qualità | | | | | | |
| | | | R.A. 170.000 1 | R.A. 144.500 2 | R.A. 25.500 3 | R.A. 306.000 4 | R.A. 76.500 5 | R.A. 2.465.00 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Bovini e bufalini da riproduzione | | 3.500 | 3,00 | 1,46 | 0,30 | 1,29 | 0,29 | 0,77 | 1,76 | 1,01 | 1,18 | 0,42 | 0,38 | 0,03 | 7,04 | 4,04 | 4,72 | 1,68 | 1,52 | 0,12 | 98.972,60 |
| Vitelloni | | 2.100 | 5,00 | 2,43 | 0,50 | 2,14 | 0,48 | 1,29 | 2,94 | 1,68 | 1,96 | 0,70 | 0,63 | 0,05 | 11,76 | 6,72 | 7,84 | 2,80 | 2,52 | 0,20 | 59.465,02 |
| Manze | | 1.200 | 8,75 | 4,25 | 0,88 | 3,75 | 0,83 | 2,25 | 5,15 | 2,94 | 3,45 | 1,23 | 1,08 | 0,09 | 20,60 | 11,76 | 13,80 | 4,92 | 4,32 | 0,36 | 34.000,00 |
| Vitelli | 6 mesi | 1.000 | 21,00 | 10,20 | 2,10 | 9,00 | 2,00 | 5,40 | 12,35 | 7,06 | 8,24 | 2,94 | 2,61 | 0,22 | 49,40 | 28,24 | 32,96 | 11,76 | 10,44 | 0,88 | 14.166,67 |
| Suini da riproduzione | | 1.400 | 7,50 | 3,64 | 0,75 | 3,21 | 0,71 | 1,93 | 4,41 | 2,52 | 2,94 | 1,05 | 0,93 | 0,08 | 17,64 | 10,08 | 11,76 | 4,20 | 3,72 | 0,32 | 39.697,80 |
| Suinetti | 3 mesi | 160 | 262,50 | 127,50 | 26,25 | 112,50 | 25,00 | 67,50 | 154,41 | 88,24 | 102,94 | 36,76 | 32,68 | 2,74 | 617,64 | 352,96 | 411,76 | 147,04 | 130,72 | 10,96 | 1.133,33 |
| Suini leggeri da macello | 6 mesi | 800 | 26,25 | 12,75 | 2,63 | 11,25 | 2,50 | 6,75 | 15,44 | 8,82 | 10,31 | 3,68 | 3,27 | 0,27 | 61,76 | 35,28 | 41,24 | 14,72 | 13,08 | 1,08 | 11.333,33 |
| Suini pesanti da macello | 9 mesi | 800 | 17,50 | 8,50 | 1,75 | 7,50 | 1,67 | 4,50 | 10,29 | 5,88 | 6,86 | 2,45 | 2,18 | 0,18 | 41,16 | 23,52 | 27,44 | 9,80 | 8,72 | 0,72 | 17.000,00 |
| Polli e fagiani da riproduzione | | 59 | 177,97 | 86,44 | 17,80 | 76,27 | 16,95 | 45,76 | 104,69 | 59,82 | 69,80 | 24,92 | 22,16 | 186 | 418,76 | 239,28 | 279,20 | 99,68 | 88,64 | 7,44 | 1.671,68 |
| Galline ovaiole | | 37 | 283,78 | 137,84 | 28,38 | 121,62 | 27,03 | 72,97 | 166,93 | 95,39 | 111,29 | 39,75 | 35,33 | 2,96 | 667,72 | 381,56 | 445,16 | 159,00 | 141,32 | 11,84 | 1.048,32 |
| Polli da allevamento e fagiani | 6 mesi | 14 | 1.500,00 | 728,57 | 150,00 | 642,86 | 142,86 | 385,71 | 882,35 | 504,20 | 588,24 | 210,08 | 186,75 | 15,65 | 3.529,40 | 2.016,80 | 2.352,96 | 840,32 | 747,00 | 62,60 | 198,33 |
| Polli da carne | 3 mesi | 19 | 2.210,53 | 1.073,68 | 221,05 | 947,37 | 210,53 | 568,42 | 1.300,31 | 743,03 | 866,86 | 309,60 | 275,20 | 23,06 | 5.201,24 | 2.972,12 | 3.467,44 | 1.238,40 | 1.100,80 | 92,24 | 134,58 |
| Galletto | 2 mesi | 12 | 5.250,00 | 2.550,00 | 525,00 | 2.250,00 | 500,00 | 1.350,00 | 3.088,24 | 1764,71 | 2.058,82 | 735,29 | 653,59 | 54,77 | 12.352,96 | 7.058,84 | 8.235,28 | 2.941,16 | 2.614,36 | 219,08 | 56,67 |
| Tacchini da riproduzione | | 96 | 109,38 | 53,13 | 10,94 | 46,88 | 10,42 | 28,13 | 64,34 | 36,77 | 42,90 | 15,32 | 13,62 | 1,14 | 257,36 | 147,08 | 171,60 | 61,28 | 54,48 | 4,56 | 2.719,74 |
| Tacchini da carne leggeri | 4 mesi | 51 | 617,65 | 300,00 | 61,76 | 264,71 | 58,82 | 158,82 | 363,32 | 207,61 | 242,20 | 86,51 | 76,89 | 6,44 | 1.453,28 | 830,44 | 968,80 | 346,04 | 307,56 | 25,76 | 481,67 |
| Tacchini da carne pesanti | 6 mesi | 80 | 262,50 | 127,50 | 26,25 | 112,50 | 25,00 | 67,50 | 154,41 | 88,24 | 102,94 | 36,76 | 32,68 | 2,74 | 617,64 | 352,96 | 411,76 | 147,04 | 130,72 | 10,96 | 1.133,33 |
| Anatre e oche da riproduzione | | 64 | 164,06 | 79,69 | 16,41 | 70,31 | 15,63 | 42,19 | 96,51 | 55,15 | 64,35 | 22,98 | 20,43 | 1,71 | 386,04 | 220,60 | 257,40 | 91,92 | 81,72 | 6,84 | 1.813,28 |
| Anatre, oche e capponi | 6 mesi | 40 | 525,00 | 255,00 | 52,50 | 225,00 | 50,00 | 135,00 | 308,82 | 176,47 | 205,88 | 73,53 | 65,36 | 5,48 | 1.235,28 | 705,88 | 823,52 | 294,12 | 261,44 | 21,92 | 566,67 |
| Faraona da riproduzione | | 29 | 362,07 | 175,86 | 36,21 | 155,17 | 34,48 | 93,10 | 212,98 | 121,70 | 142,00 | 50,71 | 45,07 | 3,78 | 851,92 | 486,80 | 568,00 | 202,84 | 180,28 | 15,12 | 821,68 |
| Faraona | 4 mesi | 18 | 1.750,00 | 850,00 | 175,00 | 750,00 | 166,67 | 450,00 | 1.029,41 | 588,24 | 686,27 | 245,10 | 217,87 | 18,26 | 4.117,64 | 2.352,96 | 2.745,08 | 980,40 | 871,48 | 73,04 | 170,00 |
| Starne, pernici e coturnici da riproduzione | | 19 | 552,63 | 268,428 | 55,26 | 236,84 | 52,63 | 142,11 | 325,08 | 185,76 | 216,71 | 77,40 | 68,80 | 5,77 | 1.300,32 | 743,04 | 866,84 | 309,60 | 275,20 | 23,08 | 538,34 |
| Starne, pernici e coturnici | 6 mesi | 12 | 1.750,00 | 50,00 | 175,00 | 750,00 | 166,67 | 450,00 | 1.029,41 | 588,24 | 686,27 | 245,10 | 217,87 | 18,26 | 4.117,64 | 2.352,96 | 2.745,08 | 980,40 | 871,48 | 73,04 | 170,00 |
| Piccioni e quaglie da riproduzione | | 19 | 552,63 | 268,42 | 55,26 | 236,84 | 52,63 | 142,11 | 325,08 | 185,76 | 216,71 | 77,40 | 68,80 | 5,77 | 1.300,32 | 743,04 | 866,84 | 309,60 | 275,20 | 23,08 | 538,34 |
| Piccioni, quaglie e altri volatili | 2 mesi | 12 | 5.250,00 | 2550,00 | 525,00 | 2.250,00 | 500,00 | 1.350,00 | 3.088,24 | 1.764,71 | 2.058,82 | 735,29 | 653,59 | 54,77 | 12.352,96 | 7.058,84 | 8.235,28 | 2.941,16 | 2.614,36 | 219,08 | 56,67 |
| Conigli e porcellini d'India da riproduzione | | 43 | 244,19 | 118,60 | 24,42 | 104,65 | 23,26 | 62,79 | 143,64 | 82,80 | 95,76 | 34,20 | 30,41 | 2,55 | 574,56 | 328,32 | 383,04 | 136,80 | 121,64 | 10,20 | 1.218,38 |
| Conigli e porcellini d'India | 3 mesi | 27 | 1.555,56 | 755,56 | 155,56 | 666,67 | 148,15 | 400,00 | 915,04 | 522,88 | 610,04 | 217,87 | 193,66 | 16,23 | 3.660,16 | 2.091,52 | 2.440,16 | 871,48 | 774,64 | 64,92 | 191,25 |
| Lepri, visoni, nutrie e cincillà | | 50 | 210,00 | 102,00 | 21,00 | 90,00 | 20,00 | 54,00 | 123,53 | 70,59 | 82,35 | 29,41 | 26,14 | 2,19 | 494,12 | 282,36 | 329,40 | 117,64 | 104,56 | 8,76 | 1.416,67 |
| Volpi | | 230 | 45,65 | 22,17 | 4,57 | 19,57 | 4,35 | 11,74 | 26,85 | 15,34 | 17,92 | 6,40 | 5,69 | 0,48 | 107,40 | 61,36 | 71,68 | 25,60 | 22,76 | 1,92 | 6.517,82 |
| Ovini e caprini da riproduzione | | 460 | 22,83 | 11,09 | 2,28 | 9,78 | 2,17 | 5,87 | 13,43 | 7,67 | 8,94 | 3,20 | 2,84 | 0,24 | 53,72 | 30,68 | 35,76 | 12,80 | 11,36 | 0,96 | 13.029,76 |
| Agnelloni e caprini da carne | 6 mesi | 146 | 143,84 | 69,86 | 14,38 | 61,64 | 13,70 | 36,99 | 84,61 | 48,35 | 56,39 | 20,14 | 17,91 | 1,50 | 338,44 | 193,40 | 225,56 | 80,56 | 71,64 | 6,00 | 2.068,42 |
| Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*) | | 640 | 16,41 | 7,97 | 1,64 | 7,03 | 1,56 | 4,22 | 9,65 | 5,52 | 6,43 | 2,30 | 2,04 | 0,17 | 38,60 | 22,08 | 25,72 | 9,20 | 8,16 | 0,68 | 18.130,49 |
| Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*) | | 400 | 26,25 | 12,75 | 2,63 | 11,25 | 2,50 | 6,75 | 15,44 | 8,82 | 10,31 | 3,68 | 3,27 | 0,27 | 61,76 | 35,28 | 41,24 | 14,72 | 13,08 | 1,08 | 11.133,33 |
| Cinghiali e cervi | | 500 | 21,00 | 10,20 | 2,10 | 9,00 | 2,00 | 5,40 | 12,35 | 7,06 | 8,24 | 2,94 | 2,61 | 0,22 | 49,40 | 28,24 | 32,96 | 11,76 | 10,44 | 0,88 | 14.166,67 |
| Daini, caprioli e mufloni | | 250 | 42,00 | 20,40 | 4,20 | 18,00 | 4,00 | 10,80 | 24,71 | 14,12 | 16,47 | 5,88 | 5,23 | 0,44 | 98,84 | 56,48 | 65,88 | 23,52 | 20,92 | 1,76 | 7.083,33 |
| Equini da riproduzione | | 2.600 | 4,04 | 1,96 | 0,40 | 1,73 | 0,38 | 1,04 | 2,38 | 1,36 | 1,57 | 0,57 | 0,50 | 0,04 | 9,52 | 5,44 | 6,28 | 2,28 | 2,00 | 0,16 | 73.724,49 |
| Puledri | | 1.000 | 10,50 | 5,10 | 1,05 | 4,50 | 1,00 | 2,70 | 6,18 | 3,53 | 4,12 | 1,47 | 1,31 | 0,11 | 24,72 | 14,12 | 16,48 | 5,88 | 5,24 | 0,44 | 28.333,33 |
| Alveari (famiglia) | | 400 | 26,25 | 12,75 | 2,63 | 11,25 | 2,50 | 6,75 | 15,44 | 8,82 | 10,31 | 3,68 | 3,27 | 0,27 | 61,76 | 35,28 | 41,24 | 14,72 | 13,08 | 1,08 | 11.333,33 |
| Lumache consumo q.li | | 400 | 26,25 | 12,75 | 2,63 | 11,25 | 2,50 | 6,75 | 15,44 | 8,82 | 10,31 | 3,68 | 3,27 | 0,27 | 61,76 | 35,28 | 41,24 | 17,72 | 13,08 | 1,08 | 11.333,33 |
| Struzzi da riproduzione | | 350 | 30,00 | 14,57 | 3,00 | 12,86 | 2,86 | 7,71 | 17,65 | 10,08 | 11,76 | 4,20 | 3,74 | 0,31 | 70,60 | 40,32 | 47,04 | 16,80 | 14,96 | 1,24 | 9.917,64 |
| Struzzi da carne | | 250 | 42,00 | 20,40 | 4,20 | 18,00 | 4,00 | 10,80 | 24,71 | 14,12 | 16,47 | 5,88 | 5,23 | 0,44 | 98,84 | 56,48 | 65,88 | 23,52 | 20,92 | 1,76 | 7.083,33 |

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

**Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.**
**Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.**
**Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I dello schema di calcolo.**

# R9 - QUADRO RE - REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

## 9.1 Generalità

Questo quadro deve essere utilizzato dalle società o associazioni fra artisti e professionisti non residenti, le quali svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio, ecc.); se l'attività è esercitata in Italia senza base fissa i relativi redditi debbono essere dichiarati nel quadro RL.

Il quadro RE è suddiviso in due riquadri riguardanti, rispettivamente, i dati relativi all'attività e alla determinazione del reddito.

## 9.2 Dati relativi all'attività

Nel **rigo RE1**, indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel precedente periodo d'imposta non è stato presentato questo quadro e in particolare:

- in **colonna 1**, la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- in **colonna 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggior ammontare dei compensi percepiti;
- in **colonna 3**, barrare la casella se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già preesistente, o in caso di subentro nella stessa. I periodi d'imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 1999 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

Nel **rigo RE2**, indicare:

- in **colonna 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare in **colonna 2**.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

**a)** il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis del Tuir, al lordo degli ammortamenti;

**b)** il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

**c)** il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, **pari a euro 516,46**, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare del socio o dell'associato vanno computate nella misura del 50 per cento.

Le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria, dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e delle autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1, lett. b), del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante.

Per quanto riguarda gli stessi beni acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.

Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni;

- in **colonna 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997. L'indicazione di tale dato è facoltativa.

## 9.3 Determinazione del reddito

Nel **rigo RE3**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE4**, indicare l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi, ed in particolare:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE5**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi **anche** delle seguenti disposizioni:

- **"Ravvedimento operoso ai fini penali"**
  (art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516);
- **"Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri"**
  (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
  (Si rinvia alla voce "Parametri presuntivi di ricavi" dell'**Appendice**).

Nel **rigo RE6**, indicare la somma dei compensi e proventi dei righi RE3, RE4 e RE5.

Nel **rigo RE7**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, **pari a euro 516,46** ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;

- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. del 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. del 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni, **pari a euro 18.075,99**, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni, **pari a euro 4.131,66**, per i motocicli e lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**, per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

**ATTENZIONE** Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE8**, indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni, se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni, **pari a euro 18.075,99**, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni, **pari a euro 4.131,66**, per i motocicli e lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria per apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo d'imposta fiscalmente rilevanti e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RE2) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo RE9**, indicare:
- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali; il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio, o associato;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni, **pari a euro 3.615,20**, per le autovetture e le autocaravan, lire 1,5 milioni, **pari a euro 774,69**, per i motocicli e lire ottocentomila, **pari a euro 413,17**, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

**ATTENZIONE** Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE10**, indicare:
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1999 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: le spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE11**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti delle società o associazioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000, **pari a euro 180,76**; il predetto limite è elevato a lire 500.000, **pari a euro 258,23**, per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE12**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:
- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i contributi previdenziali versati alla gestione separata presso l'Inps. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte");
- le quote di accantonamento maturate nel periodo di imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE13**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

Nel **rigo RE14**, indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

**ATTENZIONE** Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti degli associati o soci. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza effettuati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo di imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE16**, indicare i consumi. Si precisa che, ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo di imposta, per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun socio o associato, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli vanno indicate nel **rigo RE20** "Altre spese documentate".

Nel **rigo RE17**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti indicati nel rigo RE6. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE18**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti indicati nel rigo RE6. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE19**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE20**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina,

gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle citate spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese, ivi inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, inerenti l'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RE21**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE7 a rigo RE20.

Nel **rigo RE22**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RE6 e quello di rigo RE21 da riportare nel rigo RN9 del quadro RN.
Nel **rigo RE23**, indicare l'ammontare delle ritenute eventuamente subìte sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica.

# R10 - QUADRO RF - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA

## 10.1 Generalità

Il presente modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che hanno esercitato attività commerciale, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata, tenendo conto di quanto di seguito specificato.
Il **rigo RF1** interessa i soggetti:
1) che direttamente o indirettamente sono controllati da società non residenti;
2) che direttamente o indirettamente controllano società non residenti;
3) che direttamente o indirettamente sono controllati da società che controllano società non residenti.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 c.c. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società o dell'ente, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.
Pertanto i soggetti interessati devono barrare:
- la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

Ai fini della compilazione della casella "Quadro di determinazione del reddito" e del campo "Numero progressivo dell'unità produttiva dello studio di settore" si rinvia alle Istruzioni comuni ai quadri RF, RG e RS.

## 10.2 Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel rigo **RF2** o **RF3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.
**La perdita che va indicata nel rigo RF3 non deve essere preceduta dal segno meno.**

**Variazioni in aumento e in diminuzione**

Con riferimento al **rigo RF4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a for-

mare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 del citato art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive (**righi** da **RS14** a **RS17**) contenuto nel quadro RS.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo **RF26**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel predetto prospetto (**rigo RS14**), ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo **RF4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel predetto prospetto (**rigo RS15**).
Nello stesso **rigo RF4**, va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nel quadro RS.
L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare, va evidenziato nel predetto prospetto (**rigo RS16**). In tal caso l'importo imputato al conto economico va indicato nel rigo **RF27** e quello della quota costante, evidenziato nel prospetto stesso (**rigo RS17**), va indicato nel **rigo RF5**, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

Nel caso di partecipazione in società di tipo personale, residenti nel territorio dello Stato, o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito o di perdita, imputata al dichiarante, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, che va indicata, rispettivamente, nel **rigo RF6** o nel **rigo RF28**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico, va indicato nel **rigo RF29** o nel **rigo RF24** destinato alla indicazione delle "altre variazioni in aumento".

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali, per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir), o a norma dell'art. 84, per quelli situati all'estero.
Pertanto, nei **righi RF8** e **RF30** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.
Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento e la rendita catastale dei fabbricati è rivalutata del 5 per cento.
Si fa presente che per effetto dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), devono indicare:
– nel **rigo RF7** il reddito agrario per l'attività compresa nei limiti;

– nel **rigo RF8** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
– nel **rigo RF30** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

Il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), va determinato forfetariamente con i criteri previsti dall'art. 78, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione, di non avvalersi di tali criteri e di determinare il reddito in modo analitico.

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
  – nel **rigo RF7** il reddito agrario;
  – nel **rigo RF24** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal quadro RD, rigo RD4);
  – nel **rigo RF8** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;
b) tra le variazioni in diminuzione:
  – nel **rigo RF30** tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
  – nel **rigo RF7** il reddito agrario;
  – nel **rigo RF8** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;
b) tra le variazioni in diminuzione:
  – nel **rigo RF30** i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.

Si fa presente che, nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo RF7** va indicato anche il reddito dominicale.
I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono indicare nel **rigo RS1** del quadro RS, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare:
– nel **rigo RF8** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
– nel **rigo RF36** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
– nel **rigo RF24** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) devono indicare, nel rigo RS1 del quadro RS, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di assistenza fiscale:
– nel **rigo RF8** tutti i costi imputati al conto economico, connessi all'attività di assistenza fiscale;
– nel **rigo RF36** i ricavi imputati al conto economico, conseguiti con l'esercizio di tale attività;
– nel **rigo RF24** il 9 per cento dei predetti ricavi (vedere in **Appendice** la voce "Associazioni sindacali agricole").

Nel **rigo RF9**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:
- **"Ravvedimento operoso ai fini penali"**
  (art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).
- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**
  (art. 10 legge 8 maggio 1998, n. 146)
  (Vedere in **Appendice** la voce "**Studi di settore**").

Nel **rigo RF10,** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Nel **rigo RF11,** deve essere indicata la parte degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito), compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3.

Nel **rigo RF12,** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RF14** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputata al conto economico e nel **rigo RF31** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativa all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF13,** vanno indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 1, relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS.
Si ricorda che per entrambe le categorie di spese sopra indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF15,** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 e, se di importo non superiore a lire 4 milioni (**pari ad euro 2043,31**), di quelle previste dalla successiva lett. c-sexies).

Nel **rigo RF16,** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RF17,** va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

**Nel rigo RF19, va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente la quota deducibile nel periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Tuir (vedere in Appendice la voce "Spese di manutenzione e riparazione"); l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le "altre variazioni in diminuzione"**.

Nei **righi RF20** e **RF21,** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:
- per trattamento di quiescienza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Nel **rigo RF23,** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività eccedente la quota proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi.
Si ricorda che per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale ovvero il canone di locazione anche finanziaria per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto.
Agli effetti del rapporto di deducibilità in questione, si precisa che al numeratore vanno indicati tutti i ricavi e i proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali che concorrono a formare il reddito d'impresa; al denominatore vanno indicati, oltre ai ricavi e ai proventi suddetti, tutti gli altri ricavi e proventi conseguiti dall'ente, ivi compresi i ricavi e proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali che non concorrono a formare il reddito d'impresa (quali i proventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis, dell'art. 108 del Tuir, nonché quelli decommercializzati).
L'importo da indicare al rigo RF23 va calcolato sulla base dei dati riportati nei righi RS28, RS29 e RS30.

Nel **rigo RF24,** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si ricomprendono in tale rigo, fra l'altro, anche:
- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza; per le rimanenze di cui all'art. 60, va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale do-

cumentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;
- gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalità di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte;
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti (art. 53, comma 2).
**Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per quelli relativi ad altri Stati (art. 27, commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133);**
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 c.c., indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 (cfr. il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124);
- il costo sostenuto per l'acquisizione di beni o di servizi ceduti o prestati dai contribuenti in regime sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, indeducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti;
- l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 62, comma 1-bis);
- l'ammontare eccedente la quota giornaliera deducibile delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 62 bis, comma 1-ter);
- **l'importo, se imputato a conto economico, derivante dall'eliminazione delle esistenze iniziali effettuata a seguito della regolarizzazione del magazzino ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

Nel **rigo RF32**, vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.

Nel **rigo RF35**, va indicato l'ammontare di reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel quadro RS.

Nel **rigo RF36**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e irrilevanti fiscalmente (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

In tale rigo va indicato (ove imputato a conto economico) l'importo dei seguenti crediti d'imposta:
- credito d'imposta sui dividendi;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi;
- credito di imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento immobiliari chiusi.

Per effetto dell'art. 75, comma 4, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicati le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998 e per i due successivi, il reddito degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, restando, quindi, esclusi i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).
Nel **rigo RF38**, va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di **rigo RF2** (**o RF3**) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.
Nell'ipotesi in cui nel **rigo RF38** sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo RF39**, va riportato nel **rigo RF40**.
L'ammontare delle erogazioni liberali commisurate al reddito d'impresa dichiarato va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF38**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lett. c-sexies), dell'art. 65, comma 2, del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni di lire, **pari ad euro 2065,83**. In questo caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.
Se nel rigo RF38 è stata indicata una perdita, la stessa va riportata nel **rigo RF43**, al netto dell'importo dei proventi esenti dall'imposta, eccedenti i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis.
Si ricorda che la perdita di **rigo RF43** può essere compensata nel quadro RH con l'eventuale reddito derivante dalla partecipazione in società di persone esercenti attività d'impresa.
La perdita non compensata deve essere riportata nel prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria al **rigo RS3** del quadro RS, se riportabile nei cinque esercizi successivi a quello di formazione ovvero al **rigo RS9** se si tratta di perdita illimitatamente riportabile (vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Se nel rigo RF38 è stato indicato un reddito, nel **rigo RF41** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RF40.
Se tali perdite sono inferiori all'importo di **rigo RF40**, si procede alla ulteriore compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, da indicare nell'apposito spazio di rigo RF41.
Nel **rigo RF42** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF40 e quello di rigo RF41. Tale importo va riportato nel rigo RN1 del quadro RN.

## 10.3 Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Il presente prospetto deve essere compilato dagli enti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato per l'applicazione dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996.
Sono esclusi dall'applicazione di tale norma i soggetti:
a) che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
b) che si trovano nel primo periodo d'imposta.
Con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera a), si fa presente che non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria ovvero la procedura concorsuale.

**La casella posta nel rigo RF44, va barrata qualora il soggetto attesti, con un'autocertificazione, secondo la cosiddetta "legge Bassanini" (cfr. legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, ferma restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione. L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; anche in tal caso va barrata la predetta casella e il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.**
Nel **rigo RF45, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RF46, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RF47, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei righi da RF45 a RF47 vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.
Ai fini del computo di dette medie il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso e per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RF48, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo RF48, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.
Qualora nel rigo RF48 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato, salvo la prova contraria, non operativo.
In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRPEG è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, e prestampate nel prospetto.
Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo RF48, colonna 5, e il reddito indicato nel rigo RN15 del quadro RN, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio:
– proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
– reddito esente ai fini IRPEG.
Detti importi vanno indicati nel **rigo RF49**.
Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN15 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Si abbia ad esempio:

| | |
|---|---|
| rigo RN15 | 100 |
| rigo RF49 | 50 |
| totale | 150 |
| rigo RF48 | 160 |
| differenza | –10 |

Il **rigo RN15** va aumentato della suddetta differenza, anche operando mediante la riduzione delle perdite.

## 10.4 Crediti

In base all'art. 71, comma 1, del Tuir, per il computo delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, occorre assumere il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
Nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF50**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo RA54, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 99).

Nel **rigo RF51**, vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF52**, va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei righi RF50 e RF51. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RF53**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF53 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF55 della medesima colonna.

Nel **rigo RF54**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo RF54, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF55 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF54.

Nel **rigo RF55**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3 e 4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

## 10.5 Dati rilevanti per l'elaborazione degli studi di settore

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati necessari per l'elaborazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Al riguardo si ricorda che gli studi di settore sono stati approvati esclusivamente per talune attività d'impresa (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi di settore approvati).

I soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore in quanto operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi ovvero cause di esclusione previste dalla legge devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

**1** produzione o vendita in luoghi diversi;
**2** esercizio di più attività;
**5** periodo di non normale svolgimento dell'attività;
**6 altre cause di esclusione**.

**Con riferimento alle attività economiche esercitate nel settore del commercio e nel settore dei servizi, la condizione di inapplicabilità di cui al codice 1 si verifica nel caso di esercizio dell'attività d'impresa svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) per i quali non è stata tenuta contabilità separata**, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C, SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C, SG61D, **SG61E, SG61F, SG61G, SG61H**, SG68U, **SG69A, SG69B, SG69C, SG69D, SG69E,** SG70U e **SG71U (per l'elencazione delle attività comprese nei predetti studi**, vedere in **Appendice** l'elenco degli studi di settore approvati). **Con riguardo, invece, alle attività economiche del settore delle manifatture la predetta condizione di inapplicabilità sussiste nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i quali non è stata tenuta contabilità separata. Più precisamente, la menzionata condizione di inapplicabilità sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.**
La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende:

**a)** il periodo nel quale l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in procedura di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato "normale" anche se di durata inferiore a quella prevista ordinariamente;

**b)** i periodi nei quali l'ente non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà del contribuente;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
- viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

**c)** il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
**d)** il periodo in cui l'ente ha affittato l'unica azienda;
**e)** il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

**Il codice 6 va indicato in caso di sussistenza di altre cause di esclusione dell'applicazione degli studi di settore (inizio e cessazione attività, ricavi superiori a 10 miliardi, pari a euro 5.164.568,99).**
**Per la compilazione dei campi "Numero progressivo dell'unità produttiva" e "Codice Studio di settore" del rigo RF56 si rinvia alle Istruzioni contenute al punto 8 dei modelli per la comunicazione dei dati per l'applicazione degli studi di settore.**
Ai fini della compilazione dei righi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i soggetti interessati da tali studi devono tenere anche presente le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'Amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (per ulteriori approfondimenti si rinvia in **Appendice** alla voce "Studi di settore").

Nel **rigo RF57**, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, pertanto:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.
Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.

Nel **rigo RF58**, va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del comma 1 del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Nel **rigo RF59**, va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).
Nell'apposito spazio va indicato il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RF60**, va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir.

Nel **rigo RF61**, vanno indicate le esistenze iniziali all'inizio dell'esercizio relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio vanno indicate le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.

**Le esistenze iniziali vanno indicate tenendo conto dell'adeguamento eventualmente effettuato ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge n. 488 del 1999.**

Nel **rigo RF62**, vanno indicate le esistenze iniziali all'inizio dell'esercizio relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

Nel **rigo RF63**, va indicato il costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RF64**, vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo RF71 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

Nel **rigo RF65,** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1) le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2) le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
   Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
   In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività, quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa. Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo RF71 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Nel **rigo RF66**, vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, evidentemente, non è possibile, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.

Nel **rigo RF67**, va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire, **pari a euro 516,46**. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

Nel **rigo RF68**, vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo RF69**, vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo RF70**, vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RF72) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
Con riferimento alle spese, ai canoni ed alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RF71**, vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Nel **rigo RF72, colonna 1**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, **pari a euro 516,46**, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni.

Si ricorda che per effetto dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, le an-

notazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel libro degli inventari.
Si fa presente, inoltre, che per le autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir.
Per i beni strumentali acquisiti nel periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e nel periodo d'imposta successivo i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della predetta agevolazione di cui al citato art. 3 del decreto-legge n. 357 del 1994.
Nel **rigo RF72, colonna 2**, va facoltativamente indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici ed elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.
Nel **rigo RF72, colonna 3**, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderia a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione dei valori di cui alle colonne 2 e 3 occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore in colonna 3 non va indicato se la riduzione non spetta.

### 10.6 Attività secondarie

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel **rigo RF73** i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività, va utilizzato un ulteriore quadro.
**Si precisa che l'indicazione da parte dei soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore e i parametri, di una o più attività non prevalenti non precedentemente dichiarate all'Amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972; in tal caso non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.**

## R11 - QUADRO RG - REDDITO DI IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E REGIMI FORFETARI

### 11.1 Generalità

Questo quadro va compilato dagli enti non commerciali, che hanno esercitato attività commerciali in contabilità semplificata nonché da quelli che assolvono gli obblighi contabili di cui all'art.18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, secondo le disposizioni di cui al comma 166, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (vedere in **Appendice** la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali") .
Si ricorda che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR n. 600 del 1973, e quindi alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, i soggetti che nel precedente periodo d'imposta hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore:
– a lire 360 milioni, **pari a euro 185.924,48**, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
– a lire un miliardo, **pari a euro 516.456,90**, per le imprese aventi per oggetto altre attività;
e che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.
Per i soggetti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Tale quadro deve essere altresì compilato dagli enti non commerciali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel presente periodo di imposta e che per detto periodo hanno tenuto la contabilità semplificata.
Si fa presente che i soggetti che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare per la determinazione del reddito i criteri di cui al DM 27 settembre 1989, n. 352.

Nel **rigo RG1**, va indicato:
– nella **colonna 1**, in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

  Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, **pari a euro 516,46**, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
  – il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni.

  Si fa presente, inoltre, che per autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori, utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir.
  Per i beni strumentali acquisiti nel periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e nel successivo, i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della predetta agevolazione di cui al citato art. 3 del D.L. n. 357 del 1994;
– nella **colonna 2**, va facoltativamente indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici ed elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994;
– nella **colonna 3**, va facoltativamente indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
  a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
  b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
  c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
  d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
  e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
  f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
  g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
  h) servizi di lavanderia a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione dei valori di cui alle colonne 2 e 3 occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.
La colonna 3 non va compilata se la riduzione non spetta.

## 11.2 Determinazione del reddito

Nel **rigo RG2**, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, pertanto:
– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.
Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.
Il presente rigo, contiene due appositi spazi:
– nel primo, i soggetti interessati hanno facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione di imposta;
– nel secondo devono essere indicati i ricavi per attività in regime forfetario quali quelli:
  • derivanti dall'esercizio delle attività di agriturismo, di cui alla citata legge n. 730 del 1985, in caso di determinazione del reddito secondo i criteri dell'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. Ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.
  Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel **rigo RG23**, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, solo il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti;
  • derivanti dall'esercizio di attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attività di assistenza fiscale resa agli associati, devono indicare nel **rigo RG23**, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, solo il 91 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti (vedere in **Appendice** la voce "Associazioni sindacali agricole").
  Per le attività commerciali eventualmente esercitate, diverse da quelle di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 8, della legge 413 del 1991, può applicarsi il regime forfetario generale disciplinato dall'art.109-bis del Tuir (vedere istruzioni al rigo RG4).
  Al riguardo si precisa che i ricavi derivanti da tali altre attività commerciali eventualmente esercitate devono essere autonomamente considerati sia ai fini del limite dei ricavi che dei coefficienti di redditività indicati nell'art.109-bis citato;
  • delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, **modificato dall'art. 25, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133**. Tali soggetti devono indicare nel predetto **rigo RG23**, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, solo il **97** per cento dei predetti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti e nel **rigo RG6** le plusvalenze realizzate.

Si ricorda che per poter fruire dell'opzione per la determinazione forfetaria del reddito, dette ultime associazioni devono aver conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 10 novembre 1998, proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a lire **130.594.000, pari a euro 67.446,17 (vedi D.P.C.M. 10 novembre 1998 in G.U. n. 285 del 5 dicembre 1998).**
**L'anzidetto limite è elevato a 360 milioni di lire, pari a euro 185.924,48, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999). Ad esempio, detto importo di 360 milioni di lire, pari a euro 185.924,48, riferito al periodo d'imposta precedente, vale per le associazioni con periodo d'imposta dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 (cfr. circolare n. 231/E del 6 dicembre 1999).**
**Si precisa, inoltre, che per le associazioni sportive dilettantistiche, che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale o saltuaria e, comunque, per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di 100 milioni di lire, pari a euro**

**51.645,69, (vedi il decreto 10 novembre 1999, pubblicato nella G.U. n. 275 del 23 novembre 1999) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità. L'agevolazione si applica alle manifestazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2000 (vedi il decreto 26 novembre 1999, n. 473, pubblicato nella G.U. n. 294 del 16 dicembre 1999).**

Nel **rigo RG3**, va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato articolo 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi). Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lett. c) del comma 1 dello stesso articolo 53.

Nel **rigo RG4**, devono essere indicati i ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali dagli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art.18 del DPR n. 600 del 1973 che non abbiano optato per la contabilità ordinaria e che intendono fruire del regime forfetario di determinazione del reddito di impresa disciplinato dall'art.109-bis del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali").
Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito, devono indicare nel **rigo RG23**, evidenziandole anche nell'apposito spazio, le seguenti percentuali di ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti:

a) Attività di prestazioni di servizi:
fino a lire 30.000.000,
**pari a euro 15.493,71**, di ricavi — 85%
da lire 30.000.001 fino a
lire 360.000.000,
**pari a euro 185.924,48** — 75%

b) Altre attività:
fino a lire 50.000.000,
**pari a euro 25.822,84**, di ricavi — 90%
da lire 50.000.0001 fino a
lire 1.000.000.000
**pari a euro 516.456,90** — 85%

Devono, inoltre, essere indicati: al **rigo RG6** le plusvalenze patrimoniali, al **rigo RG7** le sopravvenienze attive e al rigo **RG10** i dividendi ed interessi e i proventi immobiliari.

Nel **rigo RG5**, vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali**
(art. 1, comma 4, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).
- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**
(art. 10 legge 8 maggio 1998, n. 146)
(Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RG6**, va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54 del Tuir, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nel periodo di imposta e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS15 del quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS14, che si intendono rateizzare. Va inoltre indicata nello stesso rigo RG6 la somma delle quote costanti imputabili al presente

periodo d'imposta di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7**, va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG6).
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").
La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuto nel quadro RS. Relativamente ai proventi incassati nel presente periodo d'imposta da evidenziare nel rigo RS16, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS17 del quadro RS la quota costante.
Nel rigo RG7, va altresì indicata la quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG8**, va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nell'apposito spazio va indicato il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RG9**, va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dall'ente fino al 31 dicembre 2004, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo RG10**, vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir , comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;
- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir. Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel quadro RN (vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta");
- i proventi in denaro o in natura incassati da soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG11**, va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG2 a RG10.

Nei righi da RG12 a RG23 sono elencati i componenti negativi di reddito.

Nel **rigo RG12**, vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo di imposta relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio vanno indicate le esistenze iniziali relative ai prodotti finiti.
**Le esistenze iniziali vanno indicate tenendo conto dell'adeguamento eventualmente effettuato ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge n. 488 del 1999.**

Nel **rigo RG13**, vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo d'imposta relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

Nel **rigo RG14**, va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG15**, vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi. Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
Devono essere incluse nel rigo in esame anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al **rigo RG22** "Spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere riportate nel rigo in esame.

**ATTENZIONE** Con riferimento alle spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RG16**, va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
a) le spese per prestazioni di lavoro (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL) rese da lavoratori dipendenti e dagli apprendisti, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
b) le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente, di cui alla precedente lettera b), si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrut-

turazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si precisa, altresì, che i compensi agli amministratori rientrano tra le "spese per l'acquisto di servizi" da indicare al rigo RG22.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell' esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nella variabile in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno incluse nel rigo in esame le spese indicate al rigo RG22 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.
Ai fini della compilazione del predetto rigo RG16 si precisa altresì, che:

– ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000, **pari a euro 180,76**; il predetto limite è elevato a lire 500.000, **pari a euro 258,23**, per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel;
– le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità di fine rapporto spettanti per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito possono essere globalmente annotate nelle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n 600, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempreché, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione sul lavoro.

Nel **rigo RG17**, vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro.
Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile, in concreto, avere più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento al medesimo soggetto.

Nel **rigo RG18**, va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire, **pari a euro 516,46** (vedere in **Appendice** le voci "Immobili strumentali relativi all'impresa". Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore dell'avviamento e agli immobili.
Si precisa, altresì, che le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir devono essere computate nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RG19**, vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo RG20**, vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi all'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo RG21**, vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
I contribuenti che non sono a conoscenza dell' ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "Valore dei beni strumentali") diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
Nella misura del 50 per cento sono computati i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir.

**ATTENZIONE** Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria e alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RG22**, vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto di beni connesso all' acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tale voce, ad esempio, i compensi agli amministratori, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno computate in questo rigo solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori (in caso contrario, rilevano, invece, come componente del costo del venduto);
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non devono essere computate in questo rigo le spese di rappresentanza, le spese di custodia, le spese di manutenzione e riparazione e le spese per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione della voce "Costi per la produzione dei servizi" di cui al **rigo RG15**.

Nel **rigo RG23**, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle di cui ai righi precedenti. In particolare, in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG21;
- gli interessi passivi nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicità e propaganda, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore

della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare, sostenute a partire dal predetto periodo d'imposta, sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota, pari a 1/15, delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire, **pari a euro 6.197,48**; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni, **pari a euro 6,197,48**, e fino a 150 milioni di lire, **pari a euro 77.468,53**; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni, **pari a euro 77.468,53**, e fino a 180 milioni di lire, **pari a euro 92.962,24**;
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese e gli altri componenti negativi sono relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività è deducibile la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Si ricorda che per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale ovvero il canone di locazione anche finanziaria per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto. L'importo da indicare al **rigo RG23** va calcolato sulla base dei dati riportati nei righi RS28, RS29 e RS30;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione - non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono - deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
- i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nel **rigo RG24**, va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG12 a RG23.

Nel **rigo RG25**, va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RG11 ed il totale dei componenti negativi di rigo RG24.

Nel **rigo RG26**, vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lett. c-quater dello stesso comma) e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367.

Nel caso in cui l'importo di **rigo RG25** è positivo:
- nel **rigo RG26** vanno indicate le erogazioni liberali;
- nel **rigo RG27** va indicata la differenza tra rigo RG25 e rigo RG26;
- nel **rigo RG28** va indicato l'eventuale importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo di rigo RG27. Tale ultima ipotesi può verificarsi, ad esempio, qualora un ente non commerciale (fondazione, associazione di persone, ecc.) acquisisce, a titolo di successione o donazione, una partecipazione in una società di persone.

  Se le perdite d'impresa in contabilità ordinaria sono inferiori all'importo di rigo RG27, occorre procedere alla compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo RG27, con l'eventuale eccedenza di perdite di impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del presente periodo d'imposta.

  L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti righi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi riportate;

– nel **rigo RG29** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG27 e quello di rigo RG28.

Nel caso in cui l'importo di rigo RG25 è negativo, lo stesso va riportato nel **rigo RG30**. Al riguardo si ricorda che qualora il contribuente abbia conseguito proventi esenti, **la perdita va ridotta dell'importo di tali proventi, per la parte che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto degli stessi proventi**.

## 11.3 Studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore in quanto operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi o cause di esclusione previste dalla legge devono compilare l'apposito campo indicando i seguenti codici:

**1** produzione o vendita in luoghi diversi;
**2** esercizio di più attività;
**5** periodo di non normale svolgimento dell'attività;
**6 altre cause di esclusione o inapplicabilità.**

**Con riferimento alle attività economiche esercitate nel settore del commercio e nel settore dei servizi, la condizione di inapplicabilità di cui al codice 1 si verifica nel caso di esercizio dell'attività d'impresa svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) per i quali non è stata tenuta contabilità separata**, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C, SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C, SG61D, **SG61E, SG61F, SG61G, SG61H**, SG68U e SG70U (**per l'elencazione delle attività comprese nei predetti studi**, vedere in **Appendice** l'elenco degli studi di settore approvati). **Con riguardo, invece, alle attività economiche del settore delle manifatture la predetta condizione di inapplicabilità sussiste nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i quali non è stata tenuta contabilità separata. Più precisamente, la menzionata condizione di inapplicabilità sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.**

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività non rientranti nel medesimo studio di settore qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende:

**a)** il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato di cessazione dell'attività;
**b)** i periodi nei quali la società non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
  – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
**c)** il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
**d)** il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
**e)** il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

**Il codice 6 va indicato in caso di sussistenza di altre cause di esclusione dell'applicazione degli studi di settore (inizio e cessazione attività, ricavi superiori a 10 miliardi, pari a euro 5.164.568,99).**

Per la compilazione **dei campi** "Numero progressivo dell'unità produttiva" e **"Codice Studio di settore"** del **rigo RG31** si rinvia alle istruzioni contenute al punto 8 dei modelli per la comunicazione di dati per l'applicazione degli studi di settore.

Ai fini della compilazione dei righi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i soggetti interessati da tali studi devono tenere anche presente le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'Amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (per ulteriori approfondimenti si rinvia in **Appendice** alla voce "Studi di settore").

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel **rigo RG32** i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività, indicare le tre più significative in termini di ricavi conseguiti.
**Si precisa che l'indicazione, da parte dei soggetti nei cui confronti si applicano gli studi di settore ed i parametri, di una o più attività non prevalenti non precedentemente dichiarate all'Amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, ma non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.**

# R12 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

## 12.1 Generalità

Questo quadro deve essere compilato per dichiarare il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice (od equiparate) residenti in Italia.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta.
Se le quote non risultano da detti atti, si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Questo quadro deve essere compilato dai soggetti che partecipano ad un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) residente nel territorio dello Stato o non residente avente nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
I redditi (o le perdite) delle anzidette società e dei GEIE, determinati unitariamente, devono essere dichiarati nel modello UNICO e vanno imputati in capo ai singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi ultimi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.
Ciascuno dei soci, soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve dichiarare nel quadro RH la quota del reddito (o della perdita) della società o del GEIE, risultante dalla dichiarazione di questi soggetti, che gli è proporzionalmente imputabile. Nel caso in cui la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di impresa, la quota di reddito (o perdita) deve risultare nel quadro RF o quadro RC o quadro RG, come componente del reddito d'impresa.

Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla società o al GEIE cui l'ente o società dichiarante partecipa; in particolare:
- **colonna 1**, il codice fiscale;
- **colonna 2**, il codice attività;
- **colonna 3**, il codice 1 o 2 o 3, come di seguito indicato:
  **1** se trattasi di società di persone esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria e/o di GEIE;
  **2** se trattasi di società semplici;
  **3** se trattasi di società di persone esercenti attività di impresa in contabilità semplificata;
- **colonna 4**, il reddito totale della società partecipata e/o del GEIE, preceduto dal segno "–" in caso di perdita;
- **colonna 5**, va barrata la casella in caso di perdite in contabilità ordinaria riportabili senza limiti di tempo.

Nel secondo riquadro va indicato, per ciascuna società in:
- **colonna 6**, l'ammontare della quota di reddito (o di perdita) della società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante;
- **colonna 7**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società conside-

rata non operativa ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Detta quota deve essere indicata al netto delle agevolazioni o esenzioni spettanti alle società non operative, come risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna va compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita, indicata nella colonna 6, sia pari o superiore a detta quota di reddito "minimo";
– **colonna 8**, la quota del credito d'imposta calcolata sull'ammontare dei dividendi;
– **colonna 9**, l'ammontare della quota delle ritenute di acconto subìte dalla società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall'imposta dovuta.

Nel **rigo RH14**, vanno indicati rispettivamente i totali delle colonne 7, 8 e 9.
Si precisa che:
– il totale delle quote del credito d'imposta sui dividendi, va indicato, unitamente agli altri crediti d'imposta, nel rigo RN13 e nel rigo RN22 e/o RN23 del quadro RN;
– il totale delle quote delle ritenute di acconto, va indicato, unitamente alle altre ritenute di acconto, nel rigo RN26 del quadro RN.

Nel **rigo RH15**, va indicata la differenza tra l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria, o in GEIE, e quello delle perdite derivanti dalla partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.
Se tale differenza è di segno negativo, la stessa, ove non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel quadro RS, rigo RS3 del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenute nel quadro RS per la parte corrispondente alle perdite riportabili nei cinque esercizi successivi a quello di formazione e nel rigo RS9 del medesimo prospetto per la parte corrispondente alle perdite riportabili senza limiti di tempo. In proposito si veda la voce in **Appendice** "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria".
In tal caso nel rigo RH15 va indicato "zero" e i righi RH16, RH17 e RH18 non vanno compilati.

Se tale differenza è di segno positivo, nel successivo **rigo RH16** va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (da quadro RF), fino a concorrenza dell'importo di rigo RH15.

Nel **rigo RH17**, va indicata la differenza fra rigo RH15 e rigo RH16.

Nel **rigo RH18**, va indicata con il segno "meno", fino a concorrenza dell'importo di rigo RH17, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.

**ATTENZIONE** Qualora sia stata compilata la colonna 7, per indicare la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in una società considerata non operativa, nel predetto rigo RH18 devono essere indicate le perdite di esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo RH17 e quello indicato nella colonna 7 di rigo RH14, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto articolo 30.

L'eventuale eccedenza di perdite di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS.

Nel **rigo RH19**, va indicato il reddito (o la perdita preceduta dal segno "meno") derivante dalla partecipazione in società semplice sommato algebricamente alle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata.

Nel **rigo RH20**, va indicata la somma algebrica dei righi RH17, RH18 e RH19.
Tale somma va riportata, nel rigo RN8 del quadro RN.

Nel **rigo RH21**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale del rigo RH14, colonna 8, riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir.

Nel **rigo RH22**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale del rigo RH14, colonna 8, riferibile agli utili per i quali spetta il credito d'imposta limitato.

Nel **rigo RH23**, vanno indicati gli altri crediti, tra i quali:
– l'ammontare del credito d'imposta attribuito al socio, derivante dalla regolarizzazione delle situazioni patrimoniali, della società partecipata, effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
– l'ammontare del credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci.

Tali crediti vanno riportati unitamente agli altri crediti d'imposta nel rigo RN29 del quadro RN.

# R13 - QUADRO RI - REDDITI DI CAPITALE

## 13.1 Generalità

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, relativamente ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta, senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirli.

Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo modello in quanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Non devono essere dichiarati i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente residente in Italia senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.

## 13.2 Sez. I Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società non residenti di ogni tipo in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania).

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di ri-

serve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;

e) il credito d'imposta non compete:
   - per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
   - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
   - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
   - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- **nel rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 58,73 per cento, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta;
  - nella **colonna 3**, dei **righi** da **RI1** a **RI5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese);
- nel **rigo RI6**, nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei righi da RI1 a RI5. L'importo indicato al rigo RI6, **colonna 1**, deve essere riportato nel rigo RN7 del quadro RN; l'importo indicato al rigo RI6, **colonna 2**, sommato agli altri crediti d'imposta sui dividendi, deve essere riportato nel rigo RN13 del quadro RN; l'importo indicato al rigo RI6, **colonna 3**, sommato alle altre ritenute, deve essere riportato nel rigo RN26 del quadro RN;
- nel **rigo RI7**, la quota del credito d'imposta di cui al rigo RI2 riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili.

## 13.3 Sez. II Altri redditi di capitale

In questa sezione nel **rigo RI8, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo RI9**, **colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo RI10**, **colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo RI11**, **colonna 1**, indicare:
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (poiché in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell'apposito quadro RE. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Nel **rigo RI12, colonna 1**, indicare gli altri proventi percepiti nel 1999, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e da operazioni a termine su titoli, e i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Si ricorda che i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori devono essere dichiarati nel quadro RT.
In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se ed in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In questo caso tali redditi, devono essere dichiarati nei singoli quadri del modello UNICO nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Se, però, detti proventi non sono per qualsiasi causa imponibili, gli interessi della specie devono essere dichiarati in questo rigo in quanto soggetti ad imposta come redditi di capitale.

Nel **rigo RI13, colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.
Nella **colonna 2** dei righi da RI8 a RI13, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI14**, indicare i redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva di cui ai righi da RM1 a RM3 del quadro RM al lordo delle ritenute eventualmente subìte all'estero, per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria, barrando l'apposita casella posta nei righi stessi. In tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RI15**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei righi da RI8 a RI14. L'importo indicato al rigo RI15, colonna 1, deve essere riportato nel rigo RN7, del quadro RN. L'importo indicato al rigo RI15, colonna 2, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN26 del quadro RN.

# R14 - QUADRO RL - REDDITI DIVERSI

## 14.1 Determinazione del reddito

Questo quadro deve essere utilizzato per dichiarare i "redditi diversi" previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili.
Per quanto concerne la nozione tecnica di "Lottizzazione" si rinvia alla corrispondente voce dell'**Appendice**.

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione nonché quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli qualificati come edificabili dal piano generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni.

Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT.

Nel **rigo RL4**, indicare le somme percepite per indennità di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché quelle comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, comprese le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme predette, e le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli soggetti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che si considera effettuata a titolo d'acconto, indicandola al rigo RN26 del quadro RN.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Nel **rigo RL5**, indicare i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, compresi i redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo RL6**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sul reddito nello Stato estero per il periodo d'imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.
Se nello Stato gli immobili sono tassabili mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir (vedere la voce "Crediti d'imposta" nell'**Appendice**).
Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL7**, indicare i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti, dalla cui utilizzazione derivano, sono stati acquistati a titolo oneroso.
Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese.

Nel **rigo RL8**, indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo RL9**, indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall'affitto o dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.

Nel **rigo RL10**, indicare i proventi derivanti dalla vendita totale o parziale di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto.

Nel **rigo RL11**, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo RL12**, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Nel **rigo RL13**, indicare la somma degli importi dei righi da RL1 a RL12.
Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei **righi** da **RL14** a **RL21** non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Nel **rigo RL14**, indicare il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto di cui al rigo RL1, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo.

Nel **rigo RL15**, indicare il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto di cui al rigo RL2, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo e, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, indicare il prezzo d'acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell'Invim e dell'imposta di successione.

Nel **rigo RL16**, indicare il costo dei terreni di cui al rigo RL4, costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell'Invim e dell'imposta di successione.

Nei **righi RL17** e **RL18**, indicare le spese specificamente inerenti i proventi di cui ai righi RL8 e RL9.

Nel **rigo RL19**, indicare il costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo RL10.

Nei **righi RL20** e **RL21**, indicare le spese specificamente inerenti i corrispettivi e i compensi di cui ai righi RL11 e RL12.

**ATTENZIONE** Si precisa che i soggetti che presentano questo modello sono tenuti a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai righi RL1, RL2, RL3, RL4, RL7, RL8, RL9, RL10 e RL11, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

# R15 - QUADRO RM - REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA E REDDITI DI FONTE ESTERA

## 15.1 Generalità

Nel presente quadro vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16-bis del Tuir come introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

In questo quadro vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, devono essere indicati nel presente quadro anche i redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute estere divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999 sui quali non è stata applicata – in tutto o in parte – la ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Detti redditi sono determinati valutando i corrispettivi a pronti e a termine, espressi in valuta estera, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati e devono essere indicati nei righi da RM1 a RM3 se il reddito è corrisposto da un soggetto non residente ovvero nel rigo RM4 se il reddito è corrisposto da un soggetto residente.

I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nel presente quadro devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO.

Ciò premesso, nei righi da **RM1** a **RM3**, indicare:
- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in **Appendice** alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in Appendice al modello UNICO la tabella "Elenco Paesi esteri");
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Vanno altresì indicate le plusvalenze, di cui all'art. 81, lett. c-ter), del Tuir, realizzate entro il **30 giugno 1998** i cui corrispettivi sono stati incassati nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti.

Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo d'imposta pari al 12,50 per cento (prevista dall'art. 67 del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427). Anche in tal caso il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata.

Nel **rigo RM4**, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996,

n. 239, e ai redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'imposta dovuta.

Nel **rigo RM5**, vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori del territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari residenti. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Detto obbligo non sussiste nel caso il cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2004 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, nel **rigo RM5**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia maturati nel periodo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.

Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

## R16 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO. CALCOLO DELLE IMPOSTE

### 16.1 IRPEG

Nei **righi da RN1 a RN10**, vanno riportati i redditi soggetti all'IRPEG (o le perdite), desunti dagli altri quadri.

Nel **rigo RN11**, va indicato l'ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione, e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati, in quanto non compresi nei quadri RC, RF e RG. Deve essere, ad esempio, indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR a suo tempo pagata e dedotta dall'ente, della quale sia stato conseguito il rimborso nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RN12**, la somma algebrica dei righi da RN1 a RN11.

Nel **rigo RN13**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta (ordinario e/o limitato) sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, il credito d'imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento e, nell'apposito spazio, l'importo del credito d'imposta limitato (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").
Relativamente al credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir, il contribuente ha facoltà di non avvalersi in tutto o in parte delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14 del Tuir. In tal caso non va indicato l'ammontare del credito d'imposta limitato di cui il contribuente stesso non si avvale.

Nel **rigo RN14**, vanno indicati, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma algebrica dei righi RN12 e RN13, gli oneri deducibili dal reddito complessivo sostenuti nel periodo di imposta, compilando il prospetto RP degli oneri posto in calce ai quadri RQ/RM, nonché la quota pari ad 1/5 dell'INVIM pagata nei precedenti periodi di imposta (vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili").

**Riservato agli enti non residenti**

Gli enti non commerciali non residenti che hanno compilato il quadro RF o il quadro RC o il quadro RD, che sono considerati, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non operativi e che dichiarano, nel rigo RN15, un reddito che, pur aumentato dell'importo di rigo RF49, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo RF48, colonna 5), se trattasi di ente non

commerciale che compila il quadro RF, ovvero alla somma degli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali indicate nel comma 3 del citato art. 30, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, risultanti da apposito prospetto compilato e conservato, sono soggetti, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del DPR n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria.
Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, il contribuente può adeguare l'importo di rigo RN15 al predetto reddito imponibile minimo diminuito dell'importo di rigo RF49, anche mediante riduzione delle perdite di periodi d'imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito (vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Nel **rigo RN16**, va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 37 per cento, e nel **rigo RN17**, quello soggetto ad aliquota agevolata.

Nel **rigo RN19**, va indicato l'importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato, qualora, per lo stesso, l'ente abbia fruito della detrazione d'imposta.

Nel **rigo RN21**, va indicato, fino a concorrenza dell'imposta di rigo RN20 e, compilando il quadro RP, posto in calce ai quadri RQ/RM il 19 per cento degli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta (vedere in **Appendice** la voce "Oneri per i quali spetta una detrazione di imposta").

Nel **rigo RN22**, va indicato l'importo del credito d'imposta limitato per la parte dell'imposta dovuta, corrispondente al rapporto tra l'ammontare degli utili, comprensivo del credito limitato, e l'ammontare del reddito complessivo, comprensivo del credito stesso. **Per effetto della modifica recata dall'art. 11 del D.Lgs. n. 505 del 1999 al comma 1-bis dell'art. 94 del Tuir, detto ammontare va assunto al netto** delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammessi in deduzione.

Nel **rigo RN23**, va indicato l'importo di rigo RN13, al netto del credito d'imposta limitato compreso nel rigo RN13.
I soggetti che hanno percepito utili, la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società madri derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.

Nel **rigo RN24**, va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni in particolare indicare:
- **in colonna 1 la parte derivante da redditi esteri esentati da imposte per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);**
- **in colonna 2 il credito d'imposta complessivo, comprensivo delle imposte effettivamente pagate e di quelle eventualmente indicate in colonna 1**.

Detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone cui esso partecipa (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").
Relativamente agli utili distribuiti da società collegate ai sensi del 2359 del c.c., non residenti nel territorio dello Stato, tassabili in base all'art. 96 del Tuir per il 40 per cento del loro ammontare, ai fini del computo del credito in esame l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento.

Nel **rigo RN25**, vanno indicati:
- il credito di imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione previsto da tali leggi venga attribuito ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dall'art. 8, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo" (vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta").

Nel **rigo RN29**, va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN28, l'ammontare dei crediti d'imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN30**, va indicato l'ammontare delle eccedenze dell'IRPEG, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, il computo in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG.

**Nel rigo RN31, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN30 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito derivanti da**

**altri tributi (o anche IRPEG) e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento (Mod. F24).**

Nel **rigo RN32, campo 1**, va indicato l'importo delle eccedenze dei crediti dell'IRPEG che sono state cedute all'ente dichiarante dalle società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, che il dichiarante utilizza per il versamento delle rate di acconto dell'IRPEG (vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973)"). Qualora l'importo indicato in tale campo sia inferiore alle rate di acconto dovute, di cui al **campo 3**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 2**.

Con riguardo al **rigo RN34**, si fa presente che gli enti che espongono un'eccedenza di imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte formati con dividendi cosiddetti "comunitari", la cui distribuzione è stata deliberata in data precedente al secondo esercizio successivo a quello in corso al 1° dicembre 1996, devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, confrontando il credito di imposta sui predetti dividendi indicato nell'apposito spazio di rigo RN23 con l'imposta di rigo RN20, diminuita delle detrazioni di rigo RN21. Se l'imposta, come sopra diminuita, è uguale o superiore al credito di imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo RN34; se, invece, è inferiore a detto credito occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo RN34 dell'eccedenza medesima.

L'importo di **rigo RN34** va indicato nel **rigo RN36**, per la parte dell'IRPEG che il contribuente cede a società o ente appartenente allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano lire 20.000, **pari a euro 10,33**.

# R17 - QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI (D.LGS. N. 358 DEL 1997)

## 17.1 Generalità

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ecc.), e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
L'opzione viene esercitata compilando il presente quadro.
In particolare, l'art. 2 di tale decreto legislativo stabilisce che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione; le altre, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai quattro periodi di imposta successivi. Il versamento rateale non comporta il pagamento di somme a titolo di interessi.
Gli importi di ciascuna rata da versare possono essere compensati con i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel quadro RU, con le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi (quadro RN) **e con le eccedenze cedute ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 indicate nel quadro RK**.

Nel **rigo RQ1**, va indicato il totale delle plusvalenze derivanti dalla cessione o dal conferimento di azienda e di partecipazioni di controllo o di collegamento e di quelle derivanti da scambi di partecipazioni.

Nel **rigo RQ2**, **colonna 1**, va indicata l'imposta sostitutiva risultante dall'applicazione dell'aliquota del 27 per cento all'ammontare indicato nel rigo precedente; nella casella "N. RATE", va indicato il numero di rate con cui si intende versare l'imposta sostitutiva stessa e, nella **colonna 3**, va indicato l'importo della prima rata.

Nel **rigo RQ3**, va indicato l'importo delle rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ4**, va indicata la somma degli importi dei righi RQ2 e RQ3, che può essere compensata in tutto o in parte:
– con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ5**;

– con le eccedenze ricevute ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, risultanti dal quadro RK, che il dichiarante utilizza per il versamento della rata, da indicare al **rigo RQ6**;
– con l'eccedenza dell'Irpeg, da indicare al **rigo RQ7**.

Nel **rigo RQ8**, va riportata la differenza tra il rigo RQ4 e la somma dei righi da RQ5 a RQ7.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo:
1665 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento".

## R18 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

### 18.1 Generalità

Il presente quadro va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20% alla media nazionale, che assumono nuovi dipendenti;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle imprese venditrici di personal computer multimediali, nuovi di fabbrica, per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- ai soggetti titolari di reddito di impresa per erogazioni liberali a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei;
- agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli;
- alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 488 del 1999.

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.
Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:
– il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
– in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cen-

to dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
– i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24.

## 18.2 Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7.agosto 1997, n. 266.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale é concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F 24: 6713 – credito d'imposta – Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, L. 317/1991; 6714 – credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, L. 317/91.**
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità – art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir").

**Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991**

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU1, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RR7, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO /RR/99;
– nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– **nel rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU6**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU7**, **colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra

menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU7, colonna 3,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU7, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU7, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei righi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)**

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU8, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RR14, colonne 2, 3 , 4 e 5 del Mod. UNICO/RR/99;
– nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU12**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU13**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU14, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel rigo **RU14, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– nel **rigo RU14, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'im-

posta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU9 e la somma degli importi dei righi RU10, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 18.3 Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20 del D.L. n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del D.M. 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza – quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nel presente quadro RU il credito d'imposta concesso per l'anno 1999.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito é concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del D.M. 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine é stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6715 – credito d'imposta – agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente – Art. 20, D.L. 331/1993, convertito dalla L. 427/1993.**
Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RR20 del Mod. UNICO/RR/99;
- nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU17, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta per il presente periodo d'imposta;
- nel **rigo RU17, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra la somma dei righi RU15 e RU16 e la somma degli importi indicati nel rigo RU17, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nel **rigo RU19**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU20**, la differenza tra l'importo di rigo RU18 e quello di rigo RU19, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97.

## 18.4 Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311.
Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.
Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 – Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, L. 449/97".**
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RR26 del Mod. UNICO/RR/99;
- nel **rigo RU22**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU 22 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU24**, la differenza fra la somma dei righi RU21 e RU22 e la somma degli importi indicati nel rigo RU23, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 18.5 Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 legge n. 449 del 1997)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" – "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è

computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97".**
Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità – art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir").

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU25**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RR32 del Mod. UNICO/RR/99;
- nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU27, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU29, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento é previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU30, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del RU25 e del rigo RU26, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei righi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell''IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU26 e la somma degli importi dei righi RU27, RU29, RU30, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 18.6 Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997 concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta sucessivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6717 – Credito d'imposta – Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura – Art. 1, L. 77/1997.**
Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità - art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR").

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU32**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RR35 del Mod. UNICO/RR/99;

- nel **rigo RU33,** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU34, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU35, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU32, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU36, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento é previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 del rigo RU33, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righi RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU33 e la somma degli importi dei righi RU34, RU36, RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997.

## 18.7 Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese (art. 4 della legge n. 448 del 1998)

L'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti. Il beneficio decorre dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999.
Il credito, concesso in conformità alla disciplina comunitaria e alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della citata legge, è pari, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999, a un milione di lire annue, **pari a euro 516,46**, per ciascun nuovo dipendente (elevabili a tre milioni di lire, **pari a euro 1. 549,37**, per ogni lavoratore disabile, con invalidità superiore al 65 per cento, assunto a tempo indeterminato) e non può superare comunque l'importo complessivo di lire 60 milioni annue, **pari a euro 30.987,41**, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione. Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 1999 il credito è pari a tre milioni di lire annue, **pari a euro 1.549,37**, per ciascun nuovo dipendente.
Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione sia superiore alla media nazionale e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 conv. dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale.
Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Irpeg, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6705 - Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, L. 448/98".**

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU39**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RR29 del Mod. UNICO/RR/99;

– nel **rigo RU40**, l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU41, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU39 e di rigo RU40, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU41, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU39 e di rigo RU40, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU41, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU39 e di rigo RU40, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU41, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU39 e di rigo RU40, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU42**, la differenza fra la somma dei righi RU39 e RU40 e la somma degli importi indicati nel rigo RU41, colonne 1, 2 ,3 e 4 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 18.8 Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

**(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23.12.1999, n. 488)**

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.
Detti crediti spettano - in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla L. n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997, 22 della L. n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999 e 54 della legge n.488 del 1999.
**Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica viene riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è prorogato al 31.12.2000.**
I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla L. 30/1997 – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla L. 403/1997; 6710 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli – Art. 22 L. 226/1997.**
**Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della L. n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della L. n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.**

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU43**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RR39 del Mod. UNICO/RR/99;

- nel **rigo RU44**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU45, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU43 e RU44, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU45, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU43 e RU44, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU45, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU43 e RU44, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU45, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU43 e RU44, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU45, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU43 e RU44, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU46**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU43 e RU44 e la somma degli importi indicati nel rigo RU45, colonne 1, 2, 3, 4 e 5 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU45 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 18.9 Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole (art. 17, c. 34, della legge 27 dicembre1997, n. 449)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.
Il credito di imposta è riconosciuto - in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole – Art. 17, c.34, L. n.449/97.**
Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU47**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RR42 del Mod. UNICO/RR/99;
- nel **rigo RU48**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU47 e RU48, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU49, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU47 e RU48 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU47 e RU48 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49, colonna 4,** l'ammontare del credito di cui ai righi RU47 e RU48 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbli-

go di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU49, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU47 e RU48 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU50,** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU47 e RU48 e la somma degli importi indicati nel rigo RU49, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU49 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 18.10 Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1 legge 25 novembre 1997, n. 403)

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.

Il credito d'imposta spetta - in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709 – Credito d'imposta – Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito nella legge n. 403/1997.**

Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU51,** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RR45 del Mod. UNICO/RR/99;
– nel **rigo RU52,** l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU53, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU51 e RU52 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
– nel **rigo RU53, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU51 e RU52, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU53, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU51 e RU52, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU53, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU51 e RU52, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbli-

go di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU53, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU51 e RU52, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU54**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU51 e RU52 e la somma degli importi indicati nel rigo RU53, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU53 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;

## 18.11 Credito di imposta a favore dei venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore di istituzioni scolastiche (art. 6 della legge n. 449 del 1997)

Beneficiano del credito d'imposta in questione i venditori di strumenti informatici per le cessioni di personal computer multimediali poste in essere, fino al 31 ottobre 1999, a favore di università e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che hanno praticato sul prezzo di vendita, al netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all'ammontare del contributo riconosciuto.
Le modalità di attuazione sono state disciplinate con D.M. 2 dicembre 1998, n. 440.
Tale credito, spettante nella misura di lire 200.000, **pari a euro 103,29**, per ogni personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEG e dell'Iva, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da effettuare, a decorrere dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiature, nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e in quello successivo. Copia del verbale di collaudo deve essere conservata ai fini dei successivi controlli.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di versamento F24: 6719 - Credito d'imposta concesso ai venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche - Art. 6, L. 449/1997.**
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui esso è concesso.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU55**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RR48 del Mod. UNICO/RR/99 della precedente dichiarazione;
– nel **rigo RU56**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU57, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU55 e del rigo RU56, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU58, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU55 e del rigo RU56, utilizzati a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo RU59, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU55 e del rigo RU56, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs n. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU60, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU55 e del rigo RU56, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

## 18.12 Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della L. 317 del 1991, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito d'imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.
Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, a partire dai versamenti da effettuare successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 - Credito d'imposta - Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, L. 449/1997".**

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU61** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RR51 del Mod. UNICO/RR/99;
- nel **rigo RU62** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU61 e RU62 e la somma degli importi indicati al rigo RU63 colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

## 18.13 Credito di imposta spettante alle imprese per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei

**(art. 9, comma 13, della legge 8 ottobre 1997, n. 352)**

La legge n. 352 del 1997 ha previsto il credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa nel periodo di imposta in corso al 1° novembre 1997 e nei due successivi, a favore dello Stato, per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei.
Detto credito è riconosciuto in ciascun periodo d'imposta, nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, **pari a euro 516.456,90**, da far valere ai fini del pagamento dell'IRPEG dovuta per il periodo medesimo e può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati del modello di pagamento F24: 6601 – Credito d'imposta – Agevolazioni per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei - Art. 9, comma 13, L. 352/1997.**
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU65**, l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU66, colonna 1**, l'importo del credito di cui al rigo RU65, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU66, colonna 2**, l'importo del credito di cui al rigo RU65, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da versare entro il ter-

mine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU66, colonna 3**, l'importo del credito di cui al rigo RU65, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

## 18.14 Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60)

**L'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.**
**Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.**
**L'ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e le attività culturali.**
**Il beneficio si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000 e, pertanto, con riferimento alla presente dichiarazione, interessa i soggetti aventi periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che ricomprenda al suo interno un periodo di tempo decorrente successivamente alla predetta data.**

**Il riconoscimento del credito è subordinato alle seguenti condizioni:**
- **effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;**
- **documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;**
- **annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.**

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU67**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU68,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU67 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo é previsto dal momento di intervenuto riconoscimento del credito, fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU69**, la differenza fra l'importo di rigo RU67 e l'importo indicato nel rigo RU68, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

## 18.15 Credito d'imposta per compensi in natura (Art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

**Generalità**

**L'articolo 6, comma 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede l'attribuzione alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.**
**Il credito d'imposta è pari al 19 per cento del compenso in natura determinato, con riferimento ai fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato ai dipendenti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, lett. c), del Tuir; per maggiori delucidazioni in merito alla determinazione del compenso in natura si rinvia alla circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997.**

**Le assunzioni devono riguardare soggetti che, alternativamente:**
- **fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;**
- **si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;**
- **sono impiegati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;**
- **trasferiscono, per esigenze connesse con il rapporto di lavoro, la loro residenza anagrafica;**
- **sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

**L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.**
**Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.**

**Condizioni per fruire del credito d'imposta**

**Incremento della base occupazionale**
**Per verificare se esistono gli incrementi della base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla data del 30 settembre 1999 con quella esistente al termine di ogni periodo di paga successivo al 1° gennaio 2000.**

**Decremento della base occupazionale in società controllate**
**L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Detta situazione di controllo può verificarsi anche in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.**
**Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in società controllate, si fa, inoltre, presente quanto segue:**
- **se il credito viene calcolato per una società controllante, l'incremento di base occupazionale ad essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle società da essa controllate. Non si deve tener conto degli incrementi verificatisi nelle singole società controllate. Se, ad esempio, la società A) controllante, per il mese di gennaio 2000, registra un incremento base occupazionale pari a tre unità, e si ha: nella società controllata B) un incremento di 4 unità e nella società controllata C) un decremento di una unità, la base occupazionale della controllante A) deve considerarsi incrementata di due unità;**
- **se il credito d'imposta viene calcolato, invece, per la società controllata, questa deve tenere conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre società controllate, anche per interposta persona, da tale società; se, ad esempio, la società A) controlla le società B), C) e D) e la società B) a sua volta controlla la società K), nel determinare il credito della società B) si deve tenere conto dei decrementi che si sono verificati in K) e non di quanto avvenuto in A), C) e D).**

**Modalità di determinazione del credito d'imposta**
**La verifica dell'esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata al termine di ciascun periodo di paga (mese, quindicina o settimana). Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale rispetto alla data di riferimento del 30 settembre 1999.**

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU70**, l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU71**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU70 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU72**, la differenza fra l'importo di rigo RU70 e l'importo indicato nel rigo RU71, che potrà essere utilizzata per i periodi imposta successivi.

## 18.16 Altri crediti d'imposta non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.
Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale, tenendo presente che per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati " del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta – Premio di assunzione – Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla L. 489/1994.

In particolare va riportato:
- nel **rigo RU73**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RU74**, rispettivamente nelle **colonne 1**, **2** e **3**, l'utilizzo dell'importo del precedente

rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'Iva e dell'IRPEG. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive **colonne 4** e **5**, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

**18.17**

**Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM**

**(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)**

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.

Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo RU75**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEG, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1997 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RU76**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU77**, **colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU77**, **colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU77**, **colonna 3**, l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU78**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU79**, la differenza tra l'importo di rigo RU75 e la somma degli importi dei righi RU76, RU77, colonne 1, 2 e 3 e RU78.

## R19 - QUADRO RT - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

**19.1**

**Sezione I Plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998**

Questa sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, **realizzate entro il 30 giugno 1998**, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, **i cui corrispettivi siano stati percepiti – in tutto o in parte – nel 1999**.

Sono altresì tenuti alla compilazione della presente sezione le società non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e gli enti non commerciali non residenti, per di-

chiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, e relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato. A tal fine si deve tenere conto della disposizione di cui all'art. 20 del Tuir, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in base alla quale si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.
Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.
L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento – come nell'ipotesi di acconti – ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 461 del 1997, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.
Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.
Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997. Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel **rigo RT7**) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991.
L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.
La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ov-

vero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.
Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.
Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.
Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.
Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del Tuir, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).
In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel **rigo RT2**, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai **righi RT1** e **RT2** si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

**Modalità di compilazione della Sezione I**

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del 1999, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.

Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.

Nel **rigo RT3**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT1** e quello del **rigo RT2**.
Se il risultato è negativo indicare zero nel **rigo RT3** e riportare, nel **campo 5** del **rigo RT11** "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RT2** e quello di **rigo RT1**.
Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo RT4**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT3**).

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT3** e quello di **rigo RT4**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel **rigo RT11** "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RT5**.

Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **righi RT6 e RT7**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX6, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei **righi RT6, RT7 e RT8**.
Se l'importo del **rigo RT7** è superiore a quello del **rigo RT6** indicare nel **rigo RT10** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT11**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1995, 1996, 1997, 1998 e dalla sezione I della presente dichiarazione, che non si sono compensate con le plusvalenze dichiarate nel **rigo RT3**.

## 19.2 Sezione II La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del Tuir. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.
La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.
Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), del Tuir), ossia la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del Tuir (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), e d), del Tuir, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della

qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \text{valore nominale azioni} \times \frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:
- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili – (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi i 100 milioni di lire (pari a euro 51.645,69) per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81, comma 1, lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81, comma 1, lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81, si comprendono anche quelli realizzati, a partire dal 1° gennaio 1999, mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81. comma 1-quater introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

**ATTENZIONE** Le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente, in ragione della categoria alla quale appartengono, nella Sez. II-A o nella Sez. II-B del presente quadro.

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento alle plusvalenze e agli altri proventi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), la sezione II-B deve essere compilata dai contribuenti che, ricorrendone le condizioni, non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, nonché per l'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259 sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi realizzati dal 1° gennaio al 18 agosto 1999.

**Determinazione delle plusvalenze e degli altri redditidi cui all'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir**

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del Tuir, sono suddividisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.

La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.
La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81, lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81, lett. c-quinquies)).
Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.
Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.
Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.
Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b)), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.
Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.
Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.
Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del Tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-quater). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni - già esaminate - concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.
Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del Tuir, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del Tuir, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.
L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir, il comma 8 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che i redditi in questione sono costi-

tuiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

**Disciplina delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti**

Relativamente ai soggetti non residenti l'art. 1 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ha apportato alcune modifiche all'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.
La precedente formulazione di quest'ultima disposizione normativa considerava prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relativi a beni che si trovano nel territorio stesso. La medesima disposizione, inoltre, con riferimento alla cessione di partecipazioni in società residenti, considerava in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice.
Modificando l'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir, il legislatore ha inteso ampliare la presunzione assoluta di territorialità al fine di ricomprendere tra le partecipazioni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato, oltre alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti, anche quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti e, conseguentemente, attrarre alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati in Italia.
Con la stessa disposizione il legislatore ha stabilito, tuttavia, che la presunzione assoluta di territorialità così introdotta non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis) dell'art. 81 del Tuir, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano in ogni caso prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni in parola siano detenute in Italia.
In merito alla disposizione in esame va innanzitutto precisato che con il termine "partecipazione" il legislatore ha inteso riferirsi alla nozione recata dall'art. 81 del Tuir (espressamente richiamato dall'art. 20 dello stesso testo unico) e, pertanto, in essa debbono ricomprendersi non solo le azioni e ogni altra partecipazione al patrimonio delle società di persone (con la sola esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società di capitali e degli enti commerciali, ma anche i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquistate dette partecipazioni.
Inoltre l'articolo 1 del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, ha ulteriormente modificato il citato articolo 20, comma 1, lett. f) del Tuir. A seguito di tale modificazione - che ha effetto per le operazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1999 - non si considerano più prodotte nel territorio dello Stato, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti indicate nell'art. 81, comma 1, lett. c-bis) del Tuir negoziate nei mercati regolamentati (italiani e esteri), ovunque detenute, anche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 81 derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonchè da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; l'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.
Poiché la fattispecie di cui alla novellata lettera f) dell'articolo 20 del Tuir comporta l'irrilevanza delle predette operazioni produttive di redditi diversi di natura finanziaria, detta irrilevanza riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione delle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili.
Si precisa inoltre che nel caso in cui il soggetto non residente abbia subito l'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario in relazione alle fattispecie divenute non imponibili per effetto delle modifiche introdotte all'art. 20, comma 1, lettera f), del Tuir e l'intermediario non abbia provveduto alla restituzione dell'imposta non dovuta, il soggetto non residente dovrà esperire l'ordinaria procedura di rimborso.
Si ricorda che in ogni caso, per le operazioni imponibili, diverse da quelle disciplinate dal predetto art. 20 del Tuir, continua ad applicarsi il regime di esenzione previsto dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Tale regime si applica sia ai soggetti che risiedono in Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio di informazioni necessarie per accertare il requisito della residenza – con esclusione dei soggetti residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato individuati nel D.M. 24 apri-

le 1992 (in G.U. n. 104 del 6 maggio 1992) – sia agli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
A tale proposito occorre considerare che con il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti ministeriali 25 marzo 1998 (G.U. n. 88 del 16 aprile 1998), 16 dicembre 1998 (G.U. n. 25 del 1° febbraio 1999) e 17 giugno 1999 (G.U. n. 174 del 27 luglio 1999) sono stati elencati gli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni; conseguentemente, il regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5, del provvedimento in esame si applica nei confronti dei soggetti residenti negli Stati medesimi.
Si precisa, tuttavia, che tale esenzione non spetta a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali, sono inclusi altresì nel citato decreto ministeriale 24 aprile 1992, concernente l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato.

**Modalità di compilazione della Sezione II**

I **righi** da **RT12** a **RT22** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, **realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 1999**.

Nel rigo **RT12**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

Nel rigo **RT13**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Nel **rigo RT14**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT12** e quello del **rigo RT13**.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodo d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel **rigo RT14** e riportare, nel **campo 5** del **rigo RT22** "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RT13** e quello di **rigo RT12**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.

Se il risultato è positivo, e residuano minusvalenze indicate nel **rigo RT11** della presente dichiarazione, ovvero nella precedente dichiarazione, indicare nel **rigo RT15** dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT14**).

Nel **rigo RT16**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT14** e quello di **rigo RT15**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT22**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo di **rigo RT16**.

Nel **rigo RT18**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RT19**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **righi RT17** e **RT18**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX6, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24 e al netto dell'importo indicato nel **rigo RT8**.

Nel **rigo RT20**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei **righi RT17**, **RT18** e **RT19**.
Se l'importo del **rigo RT18** è superiore a quello del **rigo RT17** indicare nel **rigo RT21** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT22**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1995, 1996, 1997, 1998 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sez. I e nella Sez. II-A.

I **righi** da **RT23** a **RT31** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei righi precedenti, realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 1999.

Nel **rigo RT23**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Nel **rigo RT24**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel **rigo RT24** indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel **rigo RT23**.

Nel **rigo RT25**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT23** e quello del **rigo RT24**.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodo d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel **rigo RT25** e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RT24** e quello di **rigo RT23**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nelle precedenti sezioni I e II-A, ovvero nella precedente dichiarazione, nel **rigo RT26**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT25**).

Nel **rigo RT27**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT25** e quello di **rigo RT26**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT28**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di **rigo RT27**.

Nel **rigo RT29**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel **rigo RT28**. A tal fine si deve tenere conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX6, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24 e al netto degli importi indicati nei **righi RT8** e **RT19**.

Nel **rigo RT30**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RT28** e l'importo di **rigo RT29**.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1995, 1996, 1997, 1998 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nelle precedenti Sezioni.

**Riepilogo delle compensazioni**

Nel **rigo RT32**, **colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX6, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, specificando nella colonna 1 la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT33**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei **righi RT10**, **RT21**, nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il Modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX del presente modello.

## R20 - QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

### 20.1 Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato:
- dall'ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter, del D.P.R. n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti;
- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4,

cessionari delle eccedenze dell'IRPEG risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo.

A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità del credito con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possano essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella Mod. N. posta in alto a destra.
Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei righi RK1, RK15, RK16, RK17, RK18, RK19 e RK20 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

### 20.2 Cedente

L'ente cedente deve indicare:
- nel **rigo RK1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel rigo RN36 del quadro RN, ceduta ad altra società o ente appartenenti allo stesso gruppo;
- in ciascuno dei **righi da RK2 a RK7** i dati relativi ai soggetti cui sono cedute le predette eccedenze.

### 20.3 Cessionario

La società o l'ente cessionario dell'eccedenza dell'IRPEG, deve indicare:
- nei **righi da RK8 a RK14**, i dati relativi ai soggetti cedenti e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente);
- nel **rigo RK15**, l'ammontare totale delle eccedenze dell'IRPEG ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei righi da RK8 a RK14;
- nel **rigo RK16**, l'importo residuo delle eccedenze dell'IRPEG ricevute nel precedente periodo di imposta (rigo RK20 del Mod. UNICO 99);
- nel **rigo RK17**, la somma degli importi dei righi RK15 e RK16;
- nel **rigo RK18**, la parte dell'importo di rigo RK17, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG;
- nel **rigo RK19**, la parte dell'importo di rigo RK17, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997;
- **nel rigo RK20, l'importo di rigo RK17 utilizzato entro la data della dichiarazione per compensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento (Mod. F24);**
- nel **rigo RK21**, l'importo di rigo RK17 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi RK18, RK19 e RK20.

## R21 - QUADRO RO - ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

### 21.1 Generalità

Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:
- degli amministratori della società o dell'ente;
- dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio;
- dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo.

Per gli amministratori e per i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati: i dati anagrafici; il codice fiscale; la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:
**A** se trattasi di socio amministratore;
**B** se trattasi di amministratore non socio;
**C** se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:
- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica va indicato:
**1** se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto;
**2** se trattasi di curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
**3** se trattasi di curatore fallimentare;
**4** se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
**5** se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
**6** se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
**8** se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria).

# R22 - QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RF, RC, RG E RD

## 22.1 Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:
"Dati relativi all'attività";
"Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno";
"Conferimenti agevolati";
"Plusvalenze e sopravvenienze attive";
"Agevolazioni territoriali e settoriali";
"Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui";
**"Regolarizzazione delle esistenze iniziali".**

## 22.2 Dati relativi all'attività

Nel **rigo RS1**, **campi 1 e 2**, vanno indicati:
– la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992;
– il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993, rilevabile in base alla predetta classificazione delle attività economiche, consultabile presso gli uffici finanziari.

Al riguardo si fa presente che:
– i soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
– le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
– le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro loco, che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398;
– devono indicare nel campo 1, oltre alla specifica attività esercitata, il riferimento alle rispettive leggi.

In caso di esercizio di più attività per le quali non è stata tenuta contabilità separata i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

**L'indicazione di un codice dell'attività prevalente diverso da quello precedentemente comunicato all'Amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972; in tal caso non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.**
Se nel periodo d'imposta precedente non è stata presentata la dichiarazione, tale rigo va integralmente compilato.
Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Nel **campo 3** del medesimo rigo, va indicato il quadro ed il numero di modello (Mod. N.) cui si riferisce il quadro RS.

Nel **rigo RS2**, va indicato:
– **campo 1** barrando l'apposita casella, se trattasi di nuove iniziative intraprese da meno di cin-

que periodi di imposta. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e affitto di azienda;

- **campo 2** la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, senza alcuna utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
- **campo 3**:
  - per i rivenditori in base ai contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetico e per rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore di detti beni;
  - per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.

## 22.3 Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Il prospetto è riservato agli enti che nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e nei cinque precedenti hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel quadro RF o RC o RD) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria per la parte di perdite delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazioni agli utili.
Si ricorda che, per effetto dell'art. 8, comma 3, del Tuir, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta, con i redditi derivanti dalle predette attività anche in contabilità semplificata e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. La parte di tali perdite che non trova capienza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

Pertanto, nel **rigo RS3** deve essere indicata la differenza, se negativa, tra i redditi conseguiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e le perdite derivanti nello stesso periodo d'imposta dall'esercizio di attività commerciali e dalla partecipazione nelle società sopra indicate in contabilità ordinaria.

Nel **rigo RS9**, vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del Tuir.

## 22.4 Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa gli enti che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) e quelli che hanno operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.

Quanto ai dati da indicare nei righi da RS10 a RS13 si precisa che:

- nel **rigo RS10**, va indicato in **colonna 1** il codice fiscale e in **colonna 2** la denominazione della società conferitaria;
- nel **rigo RS11**, va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- nel **rigo RS12**, va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- nel **rigo RS13**, va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un altro quadro RS riportando nei righi da RS11 a RS13 i dati riepilogativi mentre il rigo RS10 non deve essere compilato.

## 22.5 Plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione del presente prospetto si rinvia alle istruzioni fornite nel paragrafo 10.2 relative al Quadro RF - reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria nonché a quelle del paragrafo 11.2 relative al Quadro RG – reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata.

## 22.6 Agevolazioni territoriali e settoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nei righi da RS18 a RS27 vanno indicate le agevolazioni territoriali e settoriali.

In particolare:

nella **colonna 1**, le società o enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice individuato nella **tabella E**).

Le società o enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni;

nella **colonna 2**, deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F**) a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione;

nella **colonna 3**, va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione;

nella **colonna 4**, va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno **2000**;

nella **colonna 5**, va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato;

nella **colonna 6**, va indicato l'ammontare del reddito agevolato.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte o Ufficio delle entrate ove attivato al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

**Tabella E) - Tipo di agevolazione**

| Codice | Leggi agevolative |
|---|---|
| **Mezzogiorno** | (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, conv. in legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341) |
| **10** | Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64) |
| **11** | Riduzione IRPEG (art. 105, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218) |
| **Province di Trieste e Gorizia** | |
| **40** | Riduzione IRPEG (art. 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26) |
| **Altri territori** | (legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1; legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993) |
| **60** | Esenzione IRPEG |
| **61** | Riduzione IRPEG |

**Tabella F) - Stato dell'agevolazione**

Codice

| | |
|---|---|
| **A** | Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta |
| **B** | Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi |
| **C** | Agevolazione già richiesta con apposita istanza |
| **D** | Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio |
| **E** | Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione. |

## 22.7 Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui

In questo prospetto vanno indicati i dati rilevanti ai fini del calcolo della quota deducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività deducibili.

Nel **rigo RS28**, va indicato l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RS29**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi conseguiti dall'ente non commerciale (compresi quelli che non concorrono a formare il reddito d'impresa, quelli decommercializzati e quelli relativi all'attività istituzionale) senza tener conto di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RS30**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi (compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del Tuir) relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, nonché la rendita catastale o il canone di locazione, anche finanziaria, relativo ad immobili ad uso promiscuo.

## 22.8 Regolarizzazione delle esistenze iniziali

**Per effetto dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle Finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del Tuir.**
**Tale adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.**
**A tal fine i soggetti interessati dovranno procedere alla compilazione della Sez. I, per l'iscrizione delle esistenze iniziali, e della Sez. II, per l'eliminazione delle esistenze iniziali.**

**Per l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse va utilizzato il rigo RS31, nel quale va indicato:**
- **colonna 1, il valore delle esistenze iniziali che si intende regolarizzare, nell'importo risultante dalle scritture contabili prima della regolarizzazione;**
- **colonna 2, il valore delle esistenze omesse relative ai beni di cui all'art. 59 del Tuir;**
- **colonna 3, l'importo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP, dovuta ai sensi del comma 12 dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, pari al 30 per cento dell'importo di colonna 2.**

**Per l'eliminazione delle esistenze iniziali va utilizzato il rigo RS32, nel quale va indicato:**
- **colonna 1, il valore delle esistenze iniziali che si intende regolarizzare, nell'importo risultante dalle scritture contabili prima della regolarizzazione;**
- **colonna 2, il maggior importo relativo ai beni di cui all'art. 59 del Tuir che si intende eliminare, derivante da quantità o valori superiori a quelli effettivi;**
- **colonna 3, il coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale, tenendo conto degli studi di settore e dei parametri;**
- **colonna 4, il prodotto tra l'importo di colonna 2 e il coefficiente di colonna 3, che rappresenta l'ammontare dei ricavi presuntivamente omessi;**
- **colonna 5, l'aliquota media IVA riferibile all'anno 1999, che dovrà essere calcolata dal contribuente, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad IVA ovvero soggette a regimi speciali, in base al rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;**
- **colonna 6, l'importo dell'IVA dovuta ai sensi del comma 11, lett. a), dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, determinato applicando l'aliquota media di colonna 5 all'importo di colonna 4;**

**– colonna 7, l'importo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP, dovuta ai sensi del comma 11, lett. b), dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, pari al 30 per cento della differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 2.**

**La società, qualora eserciti attività per le quali sono stati determinati coefficienti differenziati, dovrà utilizzare anche i righi RS33 e RS34, indicando i dati richiesti per le esistenze iniziali da eliminare riferibili a ciascuna attività.**

**Nel rigo RS35 va indicato l'importo totale delle imposte dovute, pari alla somma tra l'importo di rigo RS31, colonna 3, e gli importi dei righi RS32, RS33 e RS34, colonne 6 e 7.**

**Si fa presente che, per effetto del comma 13 dell'art. 7 in esame, l'adeguamento delle esistenze iniziali si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con la modalità e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi.**

**Qualora le imposte complessivamente dovute non superino i 10 milioni di lire, pari a euro 5.164,57, il versamento può essere effettuato in due rate, la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento dell'importo dovuto. In tal caso il contribuente dovrà indicare gli importi delle rate nel rigo RS36, colonne 1 e 2.**

**Qualora le imposte complessivamente dovute superino i 10 milioni di lire, pari a euro 5.164,57, il versamento può essere effettuato in rate, la prima delle quali di ammontare pari a 5 milioni di lire, pari a euro 2.582,28; la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiore, ad esclusione dell'ultima, a 5 milioni di lire, pari a euro 2.582,28.**
**In tal caso la società dovrà indicare gli importi delle rate nel rigo RS36, colonne da 1 a 6.**
**Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento.**
**Si fa presente che al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.**

## R23 - QUADRO RY - PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA

### 23.1 Generalità

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione – ai sensi dell'art. 63, comma 3 – fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.

Nel **campo 1**, va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C. al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquisite separatamente dai titoli medesimi; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nel **campo 2**, va indicata la data di scadenza. Per le cedole acquisite separatamente la data va riferita ai titoli.

Nel **campo 3**, va indicato la denominazione del titolo; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nei **campi 4 e 5**, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 6 e 7**, va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 (campo 6) e dal 28 novembre 1984 (campo 7).

Nei **campi 8 e 9**, vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

# R24 - MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO

## 24.1 Generalità

Questo modulo deve essere utilizzato dagli enti non commerciali, i quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni, **pari a euro 10.329,14** (art. 2, comma 1, e art. 5, comma 2). Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.
L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;

b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni, **pari a euro 10.329,14**, (art. 4, commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;

c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni, **pari a euro 10.329,14** (art. 4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Agli effetti degli obblighi di dichiarazione di cui alle lettere b) e c), si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato (ad es. plusvalenze, canoni di locazione etc.). Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti esteri) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.
L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c), sussiste in tutti i casi in cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere attraverso intermediari residenti attraverso non residenti o in forma diretta, e indipendentemente dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc.).
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire o in euro utilizzando il cambio indicato dal D.M. 2 febbraio 2000, pubblicato nella G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2000.
L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

Si precisa che l'esonero dagli obblighi di dichiarazione sussiste anche quando non sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato, che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO debitamente compilato.

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il presente modulo si compone di tre sezioni:
- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

## 24.2 Sezione I

Vanno indicati, per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:
- nei **campi 1 e 2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nel **campo 3**, il paese estero di residenza del soggetto non residente;
- nel **campo 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice 1, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il codice 2, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nei **campi 5 e 6**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nei **campi 7 e 8**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice **1, 2 o 3**, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 10**, la data dell'operazione;
- nel **campo 11**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1999, sulla base dei valori di cambio riportati nel D.M. 2 febbraio 2000, pubblicato nella G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2000.

## 24.3 Sezione II

Vanno indicati, per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:
- nei **campi 1 e 2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il corrispondente codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nei **campi 3 e 4**, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle presenti istruzioni;

- nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

**24.4**
**Sezione III**

Vanno indicati, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, i dati seguenti:

- nei **campi 1 e 2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nel campo 3, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  **1**, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  **2**, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  **3** , per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4**, il codice dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 5**, gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato;
- nel **campo 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della Sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 8 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

## R25 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

**25.1**
**Generalità**

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- altri redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti.

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie e successioni, i righi da RZ30 a RZ40 devono essere compilati solo sul primo quadro.

**Dichiarazione in lire**

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

**Dichiarazione in euro**

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, compresi i totali, vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di

troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

**Operazioni societarie straordinarie e successioni**

Nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del periodo d'imposta o prima della presentazione della dichiarazione, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.
Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto.
Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.

## 25.2 Prospetto A - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e c/c costituiti all'estero

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito e delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, corrisposti nel 1999 e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

## 25.3 Prospetto B - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti. Si ricorda che, tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 29, 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

## 25.4 Prospetto C - Redditi di capitale corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi e i redditi di capitale corrisposti nel 1999 a non residenti e in particolare:

- gli interessi e i redditi di capitale assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- gli interessi e i redditi di capitale assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il D.M. 24 aprile 1992.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod. 770 quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs n. 461 del 1997.

## 25.5 Prospetto D - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1999, derivanti dalle seguenti operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché di mutuo titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

### 25.6 Prospetto E - Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso del 1999, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

### 25.7 Prospetto F - Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

Nel presente prospetto vanno indicate le ritenute operate, i relativi importi versati (comprensivi degli eventuali interessi) e gli estremi dei conseguenti versamenti.
Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi alla regolarizzazione, effettuata entro il 2 novembre 1999 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, degli omessi, ritardati o insufficienti versamenti delle ritenute di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, relative a proventi corrisposti nel periodo d'imposta e i cui termini di versamento sono scaduti alla data del 21 giugno 1999.

Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte, anche nel caso di versamenti per i quali nel modello di pagamento è prevista l'indicazione del solo anno di riferimento.
Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Nel **punto 2**, deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.
Qualora nel modello di pagamento sia stato erroneamente indicato il codice tributo, nel presente riquadro deve essere compilato un rigo per riportare i dati desunti dal modello di pagamento. Si precisa che in tale rigo non devono essere compilati i punti 2, 3, 4 e 5. Va, inoltre, compilato un ulteriore rigo nel quale indicare, nei punti 1, 2, 3, 10, e 11, i dati relativi alla ritenuta effettivamente operata.

Nel **punto 3**, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.
Al riguardo, si precisa che l'eccedenza che il sostituto può utilizzare a scomputo di successivi versamenti è quella evidenziata nel rigo RZ31 del presente quadro, al netto di quanto utilizzato in sede di compensazione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997 (evidenziato nel rigo RZ32 del presente quadro), nonché quella che si è generata a seguito di versamenti relativi al periodo d'imposta, effettuati per errore in misura eccessiva (evidenziata nel rigo RZ33 del presente quadro). Nel medesimo punto 3 va, altresì, indicato l'importo dell'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 derivante dal Mod. 770, utilizzato nella presente dichiarazione ed evidenziato nel rigo RZ36.

Nel **punto 4**, va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti delle ritenute indicate nel precedente punto 2, derivante da restituzioni effettuate dallo stesso sostituto (evidenziato nel rigo RZ34 del presente quadro) di ritenute sui redditi di capitale, applicate e non dovute.

Nel **punto 5**, va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzato a scomputo di versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2, evidenziato nel rigo RZ35 del presente quadro.

Nel **punto 6**, va riportato l'importo versato che va desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato. Se il versamento è stato effettuato in Euro, gli importi dei punti 6 e 7 devono essere riportati in unità di Euro e deve essere barrata la casella del **punto 9**.
Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti comprensivi di interessi per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, o per la regolarizzazione disposta dall'art. 3 del D. Lgs. n. 259 del 1999, nel punto 6 va riportato l'importo complessivamente versato e nel successivo punto 7 l'ammontare degli interessi versati. Nell'ipotesi di ravvedimento operoso, inoltre, il sostituto deve compilare uno specifico rigo nel quale riportare, nel punto 6, l'importo della sanzione versata, e, nel punto 10, il codice tributo utilizzato per il versamento.
Per la compilazione del **punto 8** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

**A** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte, il credito d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489;

**B** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato altri crediti d'imposta a versamento delle ritenute alla fonte operate;

**C** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111;

**D** – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44;

**E** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'Ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanata a seguito dell'evento sismico verificatosi nelle regioni Marche ed Umbria;

**F** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2873 del 19 ottobre 1998, n. 2880 del 13 novembre 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 5 ottobre 1998 nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato;

**G** – se il sostituto d'imposta ha fruito delle sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998 emanate a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998, nelle province di Cosenza e Potenza;

**H**– se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 120 del 21 maggio 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito degli eventi franosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nelle province di Avellino, Caserta e Salerno;

**K** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte, altre somme.

Nel **punto 10**, deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, nel punto 10 va indicato il capitolo e nel successivo **punto 11** l'articolo di bilancio.

Nel **punto 12**, deve essere indicato il codice **T** se il versamento è stato eseguito presso una sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, ovvero il codice **F** se effettuato con Mod. F24 o F23.

Nel **punto 13**, va indicata la data del versamento.

## 25.8 Prospetto dei crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute

Nel caso in cui sia stato utilizzato, in diminuzione dai versamenti elencati nel **quadro RZ**, uno o più crediti d'imposta tra quelli elencati nelle istruzioni per la compilazione del punto 8 "Note" del riquadro "Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti", nei corrispondenti punti del **rigo RZ30** deve essere indicato l'importo relativo.

## 25.9 Riepilogo delle compensazioni

Nel presente prospetto devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate relativamente ai versamenti indicati nel **quadro RZ** della presente dichiarazione.

Nel **rigo RZ31**, deve essere indicato l'importo dell'eccedenza, evidenziata nel rigo RZ30 del quadro RZ della precedente dichiarazione, che si è chiesto di utilizzare in compensazione.

Nel **rigo RZ32**, deve essere indicato l'ammontare dell'eccedenza di cui al precedente rigo RZ31, utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito derivanti da altri tributi (o anche IRPEG) e contributi e riportato nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento (Mod. F24).

Nel **rigo RZ33**, va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso.

Nel **rigo RZ34**, va riportato l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta al percipiente per ritenute sui redditi di capitale, applicate e non dovute.

Nel **rigo RZ35**, va riportato il totale dei crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute di cui al presente quadro, indicati nei punti 1 e 2 del rigo RZ30.

Nel **rigo RZ36**, va riportato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'eccedenza (sempreché non chiesta a rimborso) dell'anno precedente, risultanti dalla dichiarazione Mod. 770 e utilizzati nel presente quadro.

Nel **rigo RZ37**, va indicato l'importo complessivo delle eccedenze, comprese quelle risultanti dalla precedente dichiarazione, non chieste a rimborso e non utilizzate in compensazione nel modello F24, e delle somme restituite risultanti dal presente quadro e utilizzate nel Mod. 770. Per i periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare, indicare nelle apposite caselle dei righi RZ36 e RZ37 l'anno d'imposta del Mod. 770.

Nel **rigo RZ38**, va indicato l'importo complessivo delle eccedenze, comprese quelle risultanti dalla precedente dichiarazione, non chieste a rimborso e non utilizzate in compensazione nel modello F24, delle somme restituite e dei crediti d'imposta utilizzati nel quadro RZ della presente dichiarazione e l'importo indicato nel rigo RZ36. In tale rigo non deve essere quindi ricompreso quanto esposto nel rigo RZ37.

Nel **rigo RZ39**, va indicato l'importo residuo delle eccedenze che si chiede di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relative al successivo periodo d'imposta, senza esporre la compensazione nel Mod. F24. L'importo da indicare deve essere al netto di quanto esposto nel rigo RZ37.

Nel **rigo RZ40**, va indicato l'importo residuo delle eccedenze di cui al presente riepilogo relativamente al quale si chiede il rimborso.

# R26 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI - RATEIZZAZIONI

## 26.1 Generalità

Il quadro RX è composto da tre sezioni:
- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze;
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza riguardante la richiesta di rateizzazione.

## 26.2 Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

Nei **righi da RX1 a RX10**, indicare:
- in **colonna 1,** qualora non venga esperita l'autonoma procedura di rimborso, l'importo eventualmente versato in eccedenza della somma dovuta. Tale importo deve essere ripartito tra le colonne 2 e/o 3;
- in **colonna 2**, l'importo di cui si chiede il rimborso. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato il rimborso chiesto al Concessionario, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva;
- in **colonna 3**, l'importo dei crediti risultanti dalla dichiarazione che non viene chiesto a rimborso. Tale importo può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 o computato in detrazione nell'anno successivo.

L'importo indicato in colonna 3 può essere utilizzato per qualsiasi tipo di compensazione ed è comprensivo sia della parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, sia di quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire i versamenti relativi al 2000, senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

Nel **rigo RX1**, indicare il credito di rigo RN34 del quadro RN al netto dell'importo ceduto a società o enti del gruppo (rigo RN36 del quadro RN) e di quello utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997 (rigo RQ8 del quadro RQ).

Nel **rigo RX9, colonna 2**, indicare l'eccedenza d'imposta chiesta a rimborso risultante dal quadro RZ, rigo RZ40, e in **colonna 3**, l'eccedenza d'imposta da utilizzare in compensazione risultante dal quadro RZ, rigo RZ39.

Il **rigo RX10** deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che hanno presentato il Mod. UNICO anche in qualità di sostituto di imposta.
Nel rigo RX10, **colonna 2**, indicare l'importo chiesto a rimborso e risultante dal rigo ST34 del quadro ST.
Deve, altresì, essere indicato, nella **colonna 3**, il credito da utilizzare in compensazione e risultante dal rigo ST33 del quadro ST.

In presenza di richieste di rimborso il contribuente può richiederne l'effettuazione in Euro barrando l'apposita casella posta nel **rigo RX11**. La scelta ha effetto su tutti gli importi indicati nella colonna 2, ad eccezione del rimborso IVA per il quale la scelta viene evidenziata nel modello VR in corrispondenza del rigo VR5. Non è possibile per i crediti relativi a imposte risultanti dalla medesima dichiarazione richiederne il rimborso parte in Euro e parte in Lire.

### 26.3 Riepilogo IVA

Nel **rigo RX12** deve essere indicato, nella **colonna 1**, l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL21 (IVA a debito) il credito d'imposta eventualmente utilizzato (rigo VL22) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL23).

Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante), nella colonna 1 del rigo RX12 deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito e la somma degli importi a credito indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

Si ricorda che i singoli importi a debito sono calcolati per ogni soggetto, con i criteri sopra illustrati (righi: VL21 – VL22 + VL23).

Nella **colonna 2** dello stesso rigo RX12 deve essere indicato l'importo versato come saldo annuale IVA in unica soluzione o l'importo delle rate versate entro la data di presentazione della dichiarazione al netto degli interessi. Tale importo deve coincidere con quello indicato nella colonna "Importi a debito versati" del Mod. F24, in corrispondenza del codice tributo relativo al versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.

### 26.4 Rateizzazione dei versamenti

Nel **rigo RX13**, **colonna 1**, i contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rateizzare il versamento annuale dell'IVA devono indicare il numero delle rate; nella **colonna 2**, devono essere indicate il numero di rate relative alle altre imposte.
Si rinvia per ulteriori chiarimenti al paragrafo 27.4 – "Rateizzazione".

## R27 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - ACCONTI - COMPENSAZIONE - RATEIZZAZIONE

### 27.1 Versamenti

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione alle agenzie postali, agli sportelli bancari e agli intermediari abilitati ed alla società del gruppo che ne curano la presentazione. Entro tale termine devono essere eseguiti anche i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni trasmesse direttamente in via telematica, senza avvalersi di intermediari o di società del gruppo.
I versamenti relativi alle dichiarazioni unificate, dei redditi e dell'Irap, con termine di presentazione ordinariamente scadente nel periodo 1° gennaio - 31 maggio sono stabiliti al 31 maggio.

Ad esempio:

1. Ente con esercizio coincidente con l'anno solare tenuto all'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e che abbia approvato il bilancio in data 20 aprile. L'ente può presentare la dichiarazione entro il 31 maggio 2000 ed effettuare i versamenti entro tale data.
2. Ente con esercizio coincidente con l'anno solare il cui bilancio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. In caso di approvazione in data 22 maggio, l'ente può presentare la dichiarazione ed effettuare i versamenti entro il 22 giugno.

Gli enti che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per la effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese.

Pertanto:
- nell'esempio n. 1, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 16 aprile, allo 0,80% se effettuato entro il 16 maggio e all'1,20% se effettuato entro il 31 maggio;
- nell'esempio n. 2, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 16 aprile, allo 0,80% se effettuato entro il 16 maggio, all'1,20% se effettuato entro il 16 giugno e all'1,60% se effettuato entro il 22 giugno.

**ATTENZIONE** I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, non superano ciascuno lire 20.000, **pari a euro 10,33**, ad eccezione dell'IVA il cui importo minimo da versare è pari a lire 2.000, **pari a euro 1,03**.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpeg, Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso le agenzie postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni circolari e di vaglia cambiari, emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli del Concessionario dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni bancari su piazza e assegni circolari.
Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Nel compilare la delega F24 si deve tenere presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne "importi a debito" e "importi a credito". Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. legge n. 121 del 1986), pari a lire 2.000, **pari a euro 1,03**;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 16 marzo al 31 maggio gli interessi nella misura dell'1,50% dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.P.R. n. 633 del 1972 e la maggiorazione dello 0,40% devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna "importi a debito da versare" della sezione "Erario".

## 27.2 Acconti

Ai fini del computo dell'acconto dell'Irpeg, il contribuente non può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996).
L'art. 2, comma 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133 prevede che "Per i periodi d'imposta di cui al comma 8, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11".
Detta disposizione comporta che i soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dallo stesso art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999, devono commisurare l'acconto considerando l'imposta che avrebbero liquidato per il periodo d'imposta precedente se non avessero fruito della riduzione d'imposta ovvero, ove si avvalgano del c.d. metodo "previsionale", l'imposta che liquiderebbero per il periodo d'imposta per il quale viene computato l'acconto, se non fruissero dell'agevolazione.
Tale criterio di computo dell'acconto è applicabile con riferimento ai periodi per i quali si applica l'agevolazione (periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133 e per il successivo). Pertanto, per il secondo di tali periodi (2000, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare), la disposizione in commento opera per quei soggetti che hanno fruito dell'agevolazione per il 1999 e/o per quelli che, ritenendo di fruire dell'agevolazione per il 2000, intendono calcolare l'acconto con il metodo "previsionale".

## 27.3 Compensazione

In base al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i debiti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.

I crediti risultanti dal modello UNICO 2000 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (sempreché, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

**ATTENZIONE** Il modello di pagamento consente a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.
Il contribuente che opera la compensazione è perciò tenuto a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. In tal caso, la mancata presentazione della delega comporta l'irrogazione della sanzione di lire 300.000, **pari a euro 154,94**. Nessuna penalità è dovuta nel caso di modello F24 con saldo zero presentato spontaneamente entro tre mesi dal termine originario.
Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 è, fino all'anno 2000, pari a lire 500 milioni, **pari a euro 258.228,45**, per ciascun anno solare (art. 24, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito il contribuente deve scegliere se:
- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 2 dei righi da RX1 a RX10 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righi da RX1 a RX10 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare.

Ad esempio:
- nel caso dell'Irpeg, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 1999 senza esporre la compensazione sul Mod. F24;
- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il mod. F24, sia quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 1999 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega mod. F24.

Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito il contribuente che non ha ancora effettuato il versamento risultante dal modello UNICO può indifferentemente:
- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni senza avvalersi delle disposizioni contenute nel

D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega mod. F24, nella colonna "importi a debito versati", il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega mod. F24, nella colonna "importi a debito versati", andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX2, colonna 3, il credito Iva andrà indicato al lordo degli importi già utilizzati.

Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito Irpeg ed un debito a titolo di acconto Irpeg dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente può indifferentemente:
- utilizzare il credito Irpeg per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega mod. F24, nella colonna "importi a debito versati", il debito relativo all'acconto Irpeg andrà indicato al netto della parte di credito Irpeg utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare il credito Irpeg per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega mod. F24, nella colonna "importi a debito versati", andrà indicato il debito Irpeg e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicato il credito Irpeg risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

**Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto D. Lgs. n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di 500 milioni, pari a euro 258.228,45, se la compensazione è effettuata attraverso il mod. F24.**

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 3, il credito Irpeg andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

**ATTENZIONE** I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche Iva.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'Iva detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si precisa inoltre che anche gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle dette eccedenze ai sensi del detto decreto n. 241.

### Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempreché il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

### Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.

Così un credito derivante dall'autoliquidazione 1999/2000 (in scadenza al 16 febbraio 2000) potrà essere utilizzato per compensazione dal 16 febbraio 2000 fino al 15 febbraio 2001. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla suddetta data del 15 febbraio 2001 sarà oggetto di rimborso.

Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti, i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

## 27.4 Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Sono esclusi dalla rateizzazione gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

I contribuenti che si avvalgono della rateizzazione devono rateizzare tutte le imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione a titolo di saldo o di acconto (compresa l'Irap e tenuto conto di quanto successivamente precisato in relazione all'Iva).
Il numero delle rate di pari importo deve corrispondere a quello indicato nel modello di dichiarazione (rigo RX13 del quadro RX). Tale numero non può conseguentemente variare in caso di versamenti dell'Irap effettuati a favore di differenti regioni.

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa. Ad esempio, se è stato rateizzato il saldo dell'Iva annuale (il numero di rate va indicato nella casella 1 del rigo RX13) è possibile effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate (tale numero va indicato nella casella 2 del suddetto rigo RX13).

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per l'effettuazione dei pagamenti. Qualora la prima rata di versamento scada il 31 maggio (come per le dichiarazioni con termine di scadenza originario compreso nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2000), la seconda scade il successivo 16 giugno. In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la formula C x i x t/36000 in cui "C" è l'importo da rateizzare, "i" è l'interesse e "t" è uguale al numero dei giorni, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrenti tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (nel caso di specie 16 giorni). Il risultato va arrotondato alla seconda cifra decimale come indicato nelle seguenti tabelle.

**ATTENZIONE** Gli interessi per la rateazione sono del 6 per cento annuo pari allo 0,50 mensile.

Pertanto:
- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,27% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 1° al 16 giugno;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,77% (0,27%+0,50%), a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 17 giugno al 17 luglio.

| Rata | Scadenza | Interessi % |
|---|---|---|
| 1ª | 31/5 | 0 |
| 2ª | 16/6 | 0,27 |
| 3ª | 17/7 | 0,77 |
| 4ª | 16/8 | 1,27 |
| 5ª | 18/9 | 1,77 |
| 6ª | 16/10 | 2,27 |
| 7ª | 16/11 | 2,77 |

In riferimento al secondo degli esempi contenuti nel paragrafo 27.1, nel quale il bilancio risulti approvato in data 22 maggio, considerato che il termine per la presentazione della dichiarazione e l'effettuazione dei relativi versamenti viene a scadere il 22 giugno, l'ente può versare la prima rata entro tale data. La seconda rata (il cui importo, uguale a quella della prima, è costituito dal debito diviso per il numero delle rate prescelto) dovrà essere versata entro il 17 luglio con una maggiorazione dello 0,40%, rapportata a giorni 24 tenuto conto che il 16 luglio è festivo, e le successive rate saranno maggiorate di un ulteriore 0,50% per ogni rata.

# III. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2000

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti ed integrazioni alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2000, già pubblicate nel supplemento n. 7 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell' 8 gennaio 2000.

**A) Istruzioni per i contribuenti che devono comprendere la dichiarazione IVA nell'ambito della dichiarazione unificata- modello UNICO 2000 (per l'elenco dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma" vedasi par. 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA/2000)**

- I quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio** contenente il **quadro VX** (determinazione dell'IVA da versare o del credito di imposta). Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2000 – deve essere utilizzato il frontespizio di tale modello ( e le relative istruzioni) ed i dati contenuti nel quadro VX devono essere indicati nel **quadro RX** del modello unificato.
- Non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2000, ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.
- Anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2000 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il **modello VR –2000** con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni.

Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione **in due esemplari** (uno per il concessionario ed uno per l'Ufficio)**, entrambi sottoscritti in originale.**

Da quest'anno infatti i modelli non riportano più l'indicazione specifica "copia per il contribuente", "copia per il concessionario" e "copia per l'Ufficio", in quanto, come già precisato nella parte generale, sono resi disponibili dal Ministero delle Finanze in formato elettronico nell'apposito sito *Internet* dal quale possono essere prelevati.

Si ricorda inoltre che l'importo del rigo **VR4** del modello VR-2000 deve corrispondere a quello indicato nella colonna 2 del rigo **RX2** e la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3 del rigo **RX2** deve corrispondere all'importo indicato nel rigo **VL20** aumentata dell'eventuale eccedenza di versamento indicata nella colonna 1 del rigo **RX2**.

**B) Ulteriori istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO/2000 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma"**

- **Stampa dei modelli**. È consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.
- **Indicazione della partita IVA**. Tutti i contribuenti, titolari di partita IVA, devono in ogni caso indicare la propria partita IVA sul frontespizio del modello UNICO/2000 anche se non tenuti alla compilazione del modulo IVA.
- **Esercizio di più attività svolte da produttori agricoli esonerati**. Si chiarisce che nel caso di esercizio di più attività da parte di produttori agricoli, di cui una agricola in regime di esonero, ai sensi dell'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo, del D.P.R. n.633 del 1972, non sussiste l'obbligo di inserire, nella dichiarazione IVA da presentare, il modulo relativo all'attività agricola svolta nel suddetto regime di esonero.
- **Rigo VA4**. I soggetti esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone possono esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sulle provvigioni liquidate ai rivenditori dei documenti di viaggio (ris. min. n. 111/E dell'8 luglio 1999). Pertanto, l'ammontare dell'imposta corrisposta sulle citate provvigioni deve essere incluso nel quadro VF tra l'ammontare degli acquisti effettuati alla corrispondente aliquota, fermo restando che la relativa imposta a debito non deve essere inclusa nel quadro VE, ma direttamente nel rigo VL2.
- **Rigo VA11**. I contribuenti che intendono agli effetti dell'IVA, adeguare i corrispettivi al volu-

me d'affari risultante dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore, possono effettuare tale adeguamento, scegliendo una delle seguenti modalità:

– *adeguamento fuori dichiarazione.* La maggior imposta dovuta, che ovviamente non deve essere compresa nel quadro VE della dichiarazione, è versata separatamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando lo specifico codice tributo per il versamento;

– *adeguamento in dichiarazione.* In tal caso, sia i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma sia i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA – modello UNICO/2000 – indicano il maggior imponibile (quale differenza fra il volume d'affari determinato in base ai parametri o agli studi di settore e quello derivante dalle operazioni registrate per il 1999) e la relativa imposta nel rigo VA11.Gli importi indicati nel citato rigo devono, inoltre, essere inclusi nel quadro VE alla aliquota corrispondente ovvero, in caso di effettuazione di operazioni soggette a più aliquote, nel rigo relativo all'aliquota più prossima a quella media calcolata secondo le modalità illustrate nella circolare n. 117/E del 13 maggio 1996. In quest'ultima ipotesi occorre riportare, nel rigo delle variazioni ed arrotondamenti d'imposta, la differenza eventuale tra l'imposta calcolata sul maggior imponibile con l'aliquota del quadro VE utilizzata e l'imposta effettivamente dovuta sulla base dell'aliquota media.

  Si precisa che le opzioni per particolari regimi d'imposta o per l'effettuazione di liquidazioni e relativi versamenti con cadenza trimestrale già operate dal contribuente rimangono comunque valide anche quando il nuovo volume d'affari per effetto dell'adeguamento ai parametri o agli studi di settore superi il limite previsto per l'adozione di detti regimi. Inoltre, nel caso in cui il versamento della maggior imposta per detto adeguamento venga fatto nei termini della presentazione dell'UNICO/2000 (30 giugno 2000), sul relativo importo non devono essere calcolati gli interessi dello 0,40% dovuti sul saldo dell'IVA per il differimento di tale versamento dal 16 marzo 2000 al 30 giugno 2000. Nel caso di adeguamento in dichiarazione annuale, la maggiore imposta per tale regolarizzazione confluisce nell'IVA dovuta a saldo, da versare con il codice tributo di quest'ultima. Si pone in evidenza, infine, che qualora dalla dichiarazione emerga un credito, l'inclusione dell'adeguamento nella dichiarazione comporta un'automatica compensazione della maggior imposta risultante che, altrimenti, dovrebbe essere versata autonomamente.

- **Quadro VF**. Gli acquisti indicati al **rigo VF17** – cioè quelli annotati nel 1999 ma per i quali non si è verificata la detraibilità dell'imposta nel corso dello stesso anno –non devono essere compresi nei righi da VF1 a VF9; invece, gli acquisti indicati al **rigo VF18** – cioè quelli registrati nell'anno precedente per i quali si è verificata la detraibilità nel 1999 – devono essere compresi anche nei righi da VF1 a VF9 in corrispondenza della relativa aliquota.

- **Quadro VG**. I contribuenti che adottano metodi o regimi diversi per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, previsti in più sezioni del quadro VG, **devono compilare più moduli** (e non soltanto diversi quadri VG) riportando i vari dati distintamente come in caso di tenuta di più contabilità separate. Nel caso di effettuazione di operazioni esenti puramente occasionali unitamente all'adozione di uno dei particolari regimi di determinazione dell'IVA detraibile previsti nel quadro VG, la sezione 4 (operazioni esenti) non deve essere compilata e tali operazioni devono essere comprese unicamente nel rigo VE22. Inoltre, il contribuente che abbia adottato uno dei regimi speciali o particolari metodi di determinazione dell'IVA detraibile di cui alle sezioni 1, 2, 4, 5 e 6 del quadro VG è comunque tenuto a barrare la corrispondente casella anche nel caso in cui non debba riportare alcun valore nella relativa sezione in quanto non ha effettuato alcuna operazione attiva o passiva nell'anno.

- **Modello VR.– Richiesta di rimborso**. Riguardo alla presentazione del modello di richiesta del rimborso del credito IVA relativo all'anno di riferimento si ricorda che, qualora in sede di presentazione di detto modello, il contribuente non possa fruire della procedura semplificata di rimborso tramite il concessionario avendo già superato il limite di 500 milioni per l'anno solare, previsto dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997, o ne intenda fruire solo in parte per poter godere della compensazione con altri tributi, contributi o premi, deve presentare al concessionario, in allegato al modello VR/2000, una espressa richiesta contenente l'indicazione specifica dell'importo del rimborso che si intende richiedere al concessionario in rispetto al predetto limite.

  Si ricorda che l'importo complessivo dell'IVA richiesto a rimborso e da indicare nel rigo VR4 del modello VR/2000 dovrà coincidere con l'importo da indicare nel **rigo VX3** del modello di dichiarazione IVA/2000 relativa all'anno 1999 ovvero nel rigo RX2, colonna 2, dell'UNICO/2000 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a presentare tale modello. Inoltre, l'eventuale credito da computare in detrazione e/o in compensazione all'anno successivo

dovrà essere compreso nel rigo VX4 del modello di dichiarazione IVA/2000 ovvero nel rigo RX2, colonna 3, dell'UNICO/2000.

- **Rigo VW9**. In caso di incorporazione, l'importo da indicare in tale rigo deve essere aumentato dell'eventuale importo dei rimborsi infrannuali desunto dal rigo **VL9** (e non **VW9**, come erroneamente indicato nelle istruzioni approvate con decreto del 30 dicembre 1999) dei moduli relativi alle società incorporate nel corso del 1999 da parte di società aderente alla liquidazione di gruppo.
- **Appendice – Determinazione del volume d'affari (Quadro VE)**. Le operazioni di cui all'art. 17, comma 3, e all'art. 74, comma 1, lett. e), non devono essere comprese nel quadro VE ma il loro ammontare va indicato solamente al **rigo VA4** (e non al rigo **VA5** come erroneamente riportato nelle istruzioni approvate con il citato decreto 30 dicembre1999), mentre la relativa imposta va indicata al rigo VL2.
  Anche gli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331 del 1993 non devono essere compresi nel quadro VE ma il loro ammontare va indicato al **rigo VA5** (e non al rigo **VA6** come erroneamente riportato nelle sopra citate istruzioni), mentre la relativa imposta va indicata al rigo VL3.
- **Numero di protocollo che gli intermediari devono apporre nella dichiarazione IVA. Specifiche tecniche per la trasmissione telematica**. Si chiarisce che il numero di protocollo assegnato dall'intermediario alla dichiarazione IVA/2000, da indicare nella seconda facciata del frontespizio della copia da consegnare al contribuente, è costituito da 11 caratteri alfanumerici da compilare senza spazi intermedi, né caratteri speciali.
  In tal senso devono essere intese le **specifiche tecniche** relative ai tracciati record del modello di dichiarazione IVA/2000 contenute nel paragrafo 2.5 (voce "Altri intermediari") dell'allegato A al decreto del 24 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000.

Si avverte, infine, per i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA "in via autonoma", che nel Quadro VX del modello di dichiarazione IVA approvato con decreto del 30 dicembre 1999, nel **rigo VX1**, all'interno del **campo n. 3**, riservato all'indicazione dell'"Importo versato", non sono stati prestampati erroneamente i tre zeri finali. Il relativo ammontare va comunque indicato dai suddetti contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma, come negli altri righi del modello, arrotondando l'importo alle migliaia di lire (senza cioè scrivere i tre zeri finali) ovvero all'unità di Euro.

# APPENDICE

## Agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi e per i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche

Il comma 2-bis, lett. a), dell'art. 108 del Tuir prevede che i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali alle seguenti condizioni:
- deve trattarsi di iniziative occasionali;
- la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.

La lettera b) del comma 2-bis dello stesso art. 108 del Tuir stabilisce che i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali sempre che si tratti di attività aventi finalità sociali, svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.

Rientrano nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono la natura di corrispettivi.

Gli enti non commerciali che effettuano occasionalmente raccolte pubbliche di fondi devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n.600 del 1973. Il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall'art. 2220 del codice civile.

Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) che hanno originato le entrate e le spese medesime. Il rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette e deve essere redatto indipendentemente dal regime contabile adottato.

## Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali

L'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997, così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, ha introdotto un regime agevolativo transitorio relativo ai trasferimenti a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali effettuati entro il 30 settembre 1999, al fine di favorire il potenziamento patrimoniale degli stessi.

Il trasferimento può essere effettuato indistintamente da persone fisiche, da società semplici, da imprese commerciali esercitate in forma sia individuale che societaria e da enti non commerciali.

Il soggetto destinatario del trasferimento di aziende o beni deve essere un ente non commerciale o una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, escluse le società cooperative.

Il trasferimento a titolo gratuito deve riguardare aziende, complessi aziendali o singoli rami di azienda nonché singoli beni e deve essere effettuato a titolo gratuito con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1999.

L'ente non commerciale beneficiario deve dichiarare nell'atto di trasferimento che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività, con la conseguenza che per gli stessi non è ammessa la possibilità di utilizzo non strumentale all'attività esercitata dall'ente, intendendosi per tale sia quella istituzionale che quella commerciale eventualmente esercitata. Tuttavia, si ritiene che l'agevolazione è parimenti riconosciuta qualora l'ente non commerciale proceda alla cessione dei beni acquisiti gratuitamente impiegando l'intero corrispettivo conseguito nell'acquisto di altri beni strumentali da utilizzare nell'ambito dell'attività propria dell'ente stesso.

Nei confronti del soggetto cedente il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, mentre per l'ente non commerciale beneficiario la predetta acquisizione di beni non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei suoi confronti.

## Associazioni sindacali agricole

L'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9 per cento.

Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato.

Al riguardo, occorre precisare che per l'individuazione degli incassi conseguiti nell'esercizio di tale attività deve aversi riguardo al criterio di cassa nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio stabilito dalla normativa IVA, in base al quale assumono rilevanza anche gli introiti risultanti da fatture-ricevute fiscali ancorché non riscossi (ciò in analogia a quanto precisato nel DM 18 maggio 1995, per le associazioni sportive senza fini di lucro).

Gli obblighi contabili relativi a detta attività sono limitati alla tenuta del registro previsto dal citato D.L. n. 331 del 1993.

Pertanto, per le altre attività commerciali eventualmente esercitate dalle associazioni sindacali agricole, diverse da quella rientrante nel regime forfetario, il limite previsto dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 va riferito esclusivamente ai ricavi conseguiti nell'esercizio di dette altre attività commerciali.

## Canone di locazione - Casi particolari

1) In caso di comproprietà il canone annuo (al netto della deduzione forfettaria del 15% o del 25% per Venezia centro e le isole della Giudecca, di Murano e di Burano) va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

2) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
3) Nel caso di fabbricato riportato su più righi e per il quale è stato indicato il canone di locazione è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:
   - calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
   - calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di affitto (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
   - ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il fabbricato:
     a) se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
        - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita ed il totale delle quote di canone di locazione e calcolare su tale valore il 70%;
        - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
     b) se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri righi è indicato nel campo "utilizzo" il codice 8:
        - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;

- riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

c) se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "utilizzo" (colonna 2) il codice 4:
- riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

### Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)

L'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede che le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.
La cessione puo' riguardare anche solo parte delle eccedenze dell'IRPEG; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.
La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposta a decorrere dall'inizio del periodo di imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).
Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (quadro RK) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata, i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. Il cessionario stesso deve altresì indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.
Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti, anche in acconto, dell'IRPEG, e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere chieste a rimborso ovvero in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997.

### Comuni ad alta tensione abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale, e devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 551 del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 612 del 1° febbraio 1989 e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

### Contributo del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro

Il comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 ha previsto che i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 dell'art. 1 della stessa legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme.
Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, a partire dal 20 febbraio 1997.
Il predetto importo, ove imputato al conto economico, è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 62 del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, è possibile imputare il predetto importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento. Pertanto, la deducibilità dell'importo in questione può essere operata anche nel periodo d'imposta in cui abbia inizio la procedura di rateizzazione e nei successivi periodi in cui la stessa procedura abbia corso.

### Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nella introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.
In base alla citata lett b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ora ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".
Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).
L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.
In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.
Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.
In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammes-

sa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.
Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica – come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta – si renderà concorrente alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.
Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta e sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.
Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.
Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1°gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili – nonché, comunque da quelli in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir – e alle liberalità, si è detto che la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.
Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.
Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.), sempreché non siano inquadrabili tra i contributi d'esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consenta la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.
Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

### Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile e' asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 1999 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 1999, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.

Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (lire 5 milioni, **pari a euro 2.582,28**, per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, e lire 15 milioni, **pari a euro 7.746,85**, qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse. Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un

abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

**Attenzione:** le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

## Crediti d'imposta

### *1) Credito d'imposta sui dividendi*

Per effetto dell'art. 105 del Tuir, come modificato dal D.Lgs. n. 467 del 1997, per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 58,73 per cento, fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105.
La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura ordinaria;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura limitata di cui agli artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del Tuir;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta spetta nella misura dei 9/16.
Per gli utili che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, deliberata entro l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta è stabilito nella misura del 25 per cento.
Il credito di imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento degli utili percepiti che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. n. 41 del 1995 se la loro distribuzione è stata deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 o da riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.
Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del TUIR;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorchè la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

### *2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare aperti ed alle SICAV*

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 1992 e ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, alle società ed enti di cui all'art. 87 è riconosciuto un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale.
Si precisa al riguardo che detto credito spetta in relazione ai proventi maturati a decorrere dalla data di acquisto.
Per gli enti non commerciali, il credito di imposta è riconosciuto per i proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi assunte nell'esercizio di imprese commerciali, che concorrono a formare il reddito.

### *3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi*

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D. Lgs. n. 461 del 1997, sui proventi di ogni tipo percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° luglio 1998, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

### *4) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi*

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 così come modificato dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406, convertito nella legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo derivanti a soggetti che esercitano imprese commerciali dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

### *5) Credito per le imposte pagate all'estero*

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamemente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente nè di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.
L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da predisporre e conservare, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:
- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

$$\text{Credito di imposta} = \frac{\text{Reddito estero x Imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42).
Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.
Per gli enti non commerciali per i quali il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, l'imposta italiana e il reddito complessivo vanno rideterminati considerando il reddito di impresa e quello di partecipazione in società di persone che svolgono attività commerciale, al lordo delle perdite eventualmente scomputate da tali redditi.
Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce.
Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (ad esempio, l'art. 24, paragrafo 3, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 3, della Convenzione con il Brasile) è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

***6) Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti***

L'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, con riguardo a ciascun periodo interessato dal predetto procedimento occorre rideterminare il reddito riferibile all'immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non versati e quindi ricalcolare l'imposta dovuta: la differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta così come ricalcolata costituisce credito d'imposta ai fini dell'Irpeg.

### Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del Mod. 770

Qualora il Mod. 770/2000 sia predisposto da due soggetti e debba essere compreso nella dichiarazione unificata, è possibile suddividere tale modello in non più di due parti, se tale modalità di compilazione risulta più agevole, sempreché almeno una di esse sia trasmessa in via telematica per il tramite di un intermediario.
La prima (identificata dalla lett. **A** da inserire nella seconda sezione del riquadro "Presentazione della dichiarazione" del modello UNICO) deve necessariamente essere compresa nella dichiarazione unificata unitamente alle altre dichiarazioni fiscali e deve contenere necessariamente:

- i quadri ST, SU e SQ, relativi ai riepiloghi dei versamenti;
- il quadro SY relativo all'utilizzo dei crediti;
- il quadro SS, concernente i dati riassuntivi di tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare (anche se predisposti da un altro soggetto);
- il quadro SV, da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione.

Tale parte può, inoltre, contenere uno o più degli altri quadri.
La scelta dell'utilizzo delle eccedenze di ritenute deve essere effettuata compilando il quadro RX del modello UNICO.

Per la seconda parte della dichiarazione (identificata dalla lett. **B** da inserire nella seconda sezione del riquadro "Presentazione della dichiarazione" del modello UNICO) può essere indifferentemente utilizzato il frontespizio e la seconda pagina del modello UNICO 2000 ovvero del modello 770/2000 senza compilare, in tale ultimo caso, il riquadro "Eccedenze di versamento di ritenute".
Nella sezione seconda del riquadro "Presentazione della dichiarazione del modello 770/2000" deve essere barrata la casella corrispondente al tipo di dichiarazione (UNICO persone fisiche, UNICO società di persone, UNICO società di capitali, Unico enti non commerciali) di cui fanno parte i quadri del modello 770/2000 che si presentano.
Tale parte contiene i restanti quadri predisposti da un altro soggetto in qualità di sostituto.
Ciascun quadro può essere contenuto soltanto in una delle parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.
Ciascun soggetto deve indicare, **nella sezione II** del riquadro «Presentazione della dichiarazione»:

- i quadri che si impegna a trasmettere, anche direttamente, ovvero che consegna ad una banca convenzionata o ad un'agenzia postale;
- il codice fiscale dell'intermediario che provvederà a trasmettere i quadri mancanti ovvero deve barrare l'apposita casella se i restanti quadri sono trasmessi direttamente o consegnati ad una banca convenzionata o ad un'agenzia postale.

In tal modo:

- la dichiarazione **consegnata o** trasmessa dal primo soggetto (identificato dalla lettera **A**) contiene, sia pure sinteticamente, tutti i dati. In tale dichiarazione, nella zona riservata alla «Firma della dichiarazione», vanno indicati tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare;
- i dati analitici relativi ai quadri mancanti sono invece contenuti nella parte della dichiarazione inviata dal secondo soggetto (identificato dalla lettera **B**) che trasmette o **consegna** gli elenchi che integrano la prima parte della dichiarazione. Nel riquadro «Firma della dichiarazione» vanno, comunque, indicati tutti i quadri presentati in qualità di sostituto d'imposta.

Se entrambi i soggetti trasmettono il Mod. UNICO 2000 in via telematica, il modello contenente i quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP può anche non comprendere la parte essenziale e inscindibile del modello 770/2000 ovvero altri quadri dello stesso modello purché:

- nel riquadro "Firma della dichiarazione" siano indicati i quadri del Mod. 770/2000 che il contribuente è tenuto a presentare;
- nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" sia riportato il codice fiscale dell'altro intermediario che provvederà alla trasmissione del Mod. 770/2000 stesso e sia indicata la lett. **B** nell'apposito spazio;

Il soggetto che trasmette la dichiarazione 770/2000 ovvero la parte essenziale e inscindibile della stessa identificata dalla lett. **A** può utilizzare il frontespizio e la seconda pagina del modello UNICO 2000 ovvero del modello 770/2000. Se utilizza il frontespizio e la seconda pagina del modello UNICO 2000, nel riquadro "Firma della dichiarazione" deve barrare esclusivamente tutti i quadri che compongono la dichiarazione del sostituto. Detto soggetto ha, inoltre, obbligo di riportare il codice fiscale dell'intermediario che trasmette il modello UNICO.
Si fa presente che, in ogni caso la parte essenziale e inscindibile del Mod. 770/2000 può essere contenuta soltanto in una delle due parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.
Per la scelta dell'utilizzo dell'eccedenza delle ritenute deve essere compilato esclusivamente il quadro RX del Mod. UNICO contenente i quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP.

### Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis, in occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un importo pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno.
L'agevolazione prevista spetta anche se alla data di delibera di distribuzione di dividendi non sia già decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta stabilito dal legislatore italiano. Ai fini della determinazione del suddetto periodo minimo, devono quindi essere computati i giorni di detenzione continuativa nei periodi anteriore e successivo alla data della delibera di distribuzione.

### Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare

e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'UTE o, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

**Immobili strumentali dell'impresa**

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir:
- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cosiddetti strumentali per destinazione);
- gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cosiddetti strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Per gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, le quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquisite anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Se l'immobile è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

**Immobilizzazioni finanziarie (art. 54, comma 4, del Tuir)**

L'art. 3, comma 106, della legge n. 549 del 1995, ha chiarito che agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4 dell'art. 54 del Tuir, che consente la rateizzazione delle plusvalenze conseguite, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 127 del 1991, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

**Lottizzazione**

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a), del Tuir.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo ai fini della normativa in esame ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno o alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

**Oneri deducibili ed oneri per cui spetta una detrazione di imposta**

**Oneri deducibili**

Dal reddito complessivo degli enti non commerciali, si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, i seguenti oneri:
- canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione ed esclusi i contributi agricoli unificati;
- contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; a tal fine il reddito da assumere è quello di rigo RN12 del quadro RN. Non si può fruire di questo onere deducibile se per la stessa somma si intende chiedere la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS;
- l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

**Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta**

Dall'imposta lorda degli enti non commerciali si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri sottoindicati a condizione che non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati fino al 1990 - o, nei casi e alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n.168, stipulati fino al 31 dicembre 1992 - nel limite di lire 4 milioni (pari a euro 2.065,83);
- le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le

spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta all'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio finanziario delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
- il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita covenzione, nonchè le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonchè per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire (pari a euro 2.065,83), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire (**pari a euro 1.291,14**), versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Tali erogazioni danno diritto alla detrazione solo se effettuate mediante versamento postale o bancario ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dalla ONLUS o dalla società di mutuo soccorso);
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione o come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i cennati tre periodi d'imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte.

## ONLUS

### 1. Distinzione fra attività istituzionali e attività connesse. Nozione di attività connesse

L'art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse.
Le attività connesse possono ricondursi a due tipologie fondamentali:
1) attività analoghe a quelli istituzionali;
2) attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Nella prima tipologia di attività connesse sono riconducibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese, nei settori dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, nei confronti di soggetti che non versino nelle condizioni di svantaggio stabilite dalla norma (art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997)
Il secondo gruppo di attività comprende le attività direttamente connesse a quelle statutarie per ciascuno degli undici settori elencati nell'articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997. Si tratta di attività strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali (quali ad esempio la vendita di depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).
Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali sono consentite sempre che le stesse non siano prevalenti rispetto all'attività istituzionale e i proventi delle attività direttamente connesse non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
Il criterio della prevalenza comporta l'esame di una pluralità di elementi rilevanti ai fini del raffronto fra attività istituzionali e attività direttamente connesse, quali ad esempio gli investimenti, l'impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle prestazioni effettuate.
La verifica della prevalenza va fatta con riferimento a ciascun periodo d'imposta e in relazione ad ogni singolo settore (attività statutaria relativa ad uno specifico settore ed attività connessa all'attività istituzionale propria del settore considerato).
Si precisa che il criterio della prevalenza è autonomo rispetto all'ulteriore criterio indicato al punto b), che prende in esame i proventi delle attività direttamente connesse in rapporto alle spese complessive dell'organizzazione.
Per espressa previsione dell'art. 111-ter del Tuir, le attività istituzionali sono considerate non commerciali e le attività connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
La distinzione fra attività istituzionali e attività connesse ha conseguenze sul piano degli adempimenti contabili poiché, limitatamente alle attività connesse, è prescritta la tenuta delle scritture

contabili previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti attività commerciali.

**2. Obblighi contabili**

L'art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che le ONLUS – diverse da quelle costituite in forma di società cooperativa – per le quali restano fermi gli adempimenti contabili propri delle società ed enti commerciali – devono assolvere, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, i seguenti adempimenti.
Relativamente all'attività complessivamente svolta, comprensiva cioè sia dell'attività istituzionale che delle attività connesse, le ONLUS hanno l'obbligo di redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche redatte in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.
Inoltre, deve essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, un apposito documento contenente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ONLUS, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Sostanzialmente in detto documento dovrà essere riportato il bilancio o rendiconto annuale, richiesto dall'art. 10, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.460 del 1997, opportunamente elaborato al fine di porre in rilievo le diverse attività svolte dalla ONLUS.
Si considerano assolti gli obblighi di cui al precedente comma 1, lett. a), qualora la contabilità della ONLUS consti del libro giornale, tenuto in conformità a quanto stabilito all'art. 2216 del codice civile e del libro degli inventari di cui all'art. 2217 del codice civile.
In aggiunta alle scritture contabili sopra elencate, per le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, le ONLUS hanno l'obbligo di tenere le scritture contabili previste dagli artt. 14, 15, 16 e 18 del D.P.R. n.600 del 1973.
Le ONLUS che conseguono annualmente, in relazione alle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ricavi per un ammontare non superiore a 30 milioni di lire, **pari a euro 15.473,91**, o a 50 milioni di lire, **pari a euro 25.822,84**, rispettivamente per le attività di prestazione di servizi e per gli altri casi, possono assolvere gli adempimenti contabili secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Le ONLUS che nel corso del periodo d'imposta non abbiano conseguito, dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, proventi per un ammontare superiore a lire 100 milioni, **pari a euro 61.645,69**, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e le organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49 del 1987, a prescindere dall'ammontare dei proventi conseguiti, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture prescritte dal primo comma, lett. a), dell'art. 20-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, il rendiconto delle entrate e delle spese complessive nei termini e nei modi di cui all'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Detto rendiconto dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per esigenze di trasparenza e di maggiore chiarezza, il rendiconto potrà essere accompagnato da una relazione illustrativa.
Le ONLUS i cui proventi complessivi superino, per due anni consecutivi, l'ammontare di due miliardi di lire, **pari a euro 1.032.913,80**, devono già dal secondo periodo d'imposta predisporre, in allegato al bilancio di competenza del periodo stesso ed al rendiconto previsto dal D.Lgs. n. 460 del 1997, una relazione di controllo sottoscritta da uno o più iscritti nel registro dei revisori contabili.
Per gli enti ecclesiastici e per le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 460 del 1997, l'applicazione degli obblighi contabili di cui all'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è limitata alle sole attività istituzionali e a quelle ad esse connesse ammesse al regime proprio delle ONLUS.

**■ Perdita della qualifica di ente non commerciale**

Il comma 1 dell'art. 111-bis del Tuir contiene una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente eserciti quale attività principale un'attività commerciale (in base all'art. 51 del Tuir) per un intero periodo d'imposta.
Il comma 2 dell'art. 111-bis indica i seguenti parametri di commercialità:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

Il verificarsi di uno o più degli anzidetti parametri non comporta automaticamente il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni caso, un giudizio complesso, finalizzato a verificare che l'ente abbia effettivamente svolto per l'intero periodo d'imposta prevalentemente attività commerciale.
Per quanto riguarda il significato dell'espressione "intero periodo d'imposta", contenuta nel comma 1 dell'art. 111-bis del Tuir, si precisa che tale lasso di tempo costituisce soltanto una proiezione temporale di osservazione dell'attività dell'ente, essendo poi sufficiente, per valutare la prevalenza dell'attività commerciale, che tale prevalenza sussista per la maggior parte del periodo d'imposta.
Quindi, in presenza di attività commerciale prevalente per la maggior parte del periodo d'imposta, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale a decorrere dall'inizio del medesimo periodo.
Il mutamento di qualifica spiega effetti fin dall'inizio del periodo d'imposta in cui lo stesso si verifica.
Le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili. Per gli anzidetti enti valgono, comunque, i criteri dettati dall'art. 87 del Tuir. In ogni caso, per l'attività commerciale eventualmente svolta da tali enti, si applicano le disposizioni in materia di reddito d'impresa.

**■ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria**

Ai sensi dell'art. 8, comma 1,del Tuir, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art.8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro RF o RG, e/o RH, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH, dovranno essere riportate nel Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste.
Per le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997, il riporto è ammesso senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102-bis del Tuir, richiamato dall'art. 8, comma 3, del Tuir.

**■ Plusvalenze iscritte**

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalen-

ze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett.c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito".
Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.
Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.
Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.
È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art. 54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir.
Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett.c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

### ■ Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali **l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati** abbiano avuto formale conoscenza.
La dichiarazione integrativa si presenta ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Mod. UNICO 2000 - Società di persone".
La dichiarazione integrativa può anche essere trasmessa in via telematica **direttamente** ovvero per il tramite di un intermediario abilitato fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

**1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo.**

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, la stessa sanzione è ridotta, invece, al **6** per cento se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

**2) Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze).**

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle finanze (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento al periodo d'imposta interessato.
L'applicazione della sanzione è esclusa se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione.
Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi ma entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un sesto del minimo (lire 100.000, pari ad 1/**5** di lire 500 mila ovvero **euro 51,65, pari ad 1/5 di euro 258,23**);

**3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.**

**a) Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.**

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al **6** per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

**b) Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.**

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al **20** per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

**4) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.**

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500, **pari a euro 32,28**, (pari ad 1/8 di lire 500 mila, **pari a euro 258,23**) ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni

riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

### Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
A decorrere dall'anno 1997 tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).
Si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime in questione (salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario).
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

**a)** gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
**b)** i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
**c)** i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
**d)** i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
**e)** i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
**f)** i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
**g)** gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
**h)** altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

### Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali

Ai sensi dell'art. 109-bis del Tuir, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata in forza dell'art. 18 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, possono determinare forfetariamente il reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività, differenziato per tipo di attività (attività di prestazioni di servizi e altre attività) e per scaglioni di ricavi.
I coefficienti di redditività sono i seguenti:

| | |
|---|---|
| a) Attività di prestazioni di servizi: | |
| fino a lire 30.000.000, **pari a euro 15.493,71**, di ricavi | 15% |
| da lire 30.000.001 fino a lire 360.000.000, **pari a euro 185.924,48** | 25% |
| b) Altre attività: | |
| fino a lire 50.000.000, **pari a euro 25.822,84**, di ricavi | 10% |
| da lire 50.000.001 fino a lire 1.000.000.000, **pari a euro 516.456,90** | 15% |

Qualora i predetti limiti di ricavi (lire 360 milioni e lire 1 miliardo) risultino superati alla chiusura del periodo d'imposta, non potrà trovare applicazione per il periodo medesimo il regime di determinazione forfetaria del reddito.
Nell'ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di prestazioni di servizi e di altre attività si applica il coefficiente stabilito per l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
Al reddito determinato applicando i coefficienti di redditività si aggiunge poi l'ammontare dei componenti positivi del reddito d'impresa di cui agli articoli 54 (plusvalenze patrimoniali), 55 (sopravvenienze attive), 56 (dividendi ed interessi) e 57 (proventi immobiliari) del Tuir.
Gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alla attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18 dello stesso D.P.R. n. 600 secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

### Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000, **pari a euro 180,76**; il predetto limite è elevato a lire 500.000, **pari a euro 258,23**, per le trasferte all'estero.
Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a pie' di lista. Inoltre, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta, relativi ai giorni di mancato utilizzo.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

### Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire 500 mila, **pari a euro 258,23**. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500 mila, **pari a euro 258,23** a lire 2 milioni, **pari a euro 1.032,91** aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su stampati non conformi ai modelli approvati dal Ministero delle finanze, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la di-

chiarazione deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. In caso di omessa sottoscrizione senza giustificato motivo. la dichiarazione è ugualmente valida, ma è applicabile la sanzione amministrativa da lire 500 mila**, pari a euro 258,23,** a lire 4 milioni**, pari a euro 2.065,14**.
I componenti degli organi di controllo che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 4 milioni**, pari a euro 2.065,14,** a lire 20 milioni**, pari a euro 10.329,14**.
**Nei confronti dei rappresentanti e dei membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei previsti benefici fiscali senza averne i requisiti, è applicabile la sanzione amministrativa da lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91, a lire 12 milioni, pari a euro 6129,91.**

La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500 mila, **pari a euro 258,23** a lire 2 milioni, **pari a euro 1.032,91**, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1 milione, **pari a euro 516,46**, a lire 10 milioni, **pari a euro 5.164,57**.

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.

Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila, **pari a euro 258,23**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**. La medesima sanzione amministrativa si applica anche se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del rappresentante legale o negoziale, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.

Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
– ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
– ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se, a richiesta dell'ufficio, non è esibita o trasmessa idonea documentazione delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila, **pari a euro 258,23**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**.
La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione; **inoltre gli atti e documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, tranne quanto disposto dal comma 4 dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.**

L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa da lire 200 mila, **pari a euro 103,29**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83.**
La stessa sanzione si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.

## Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni

### 1. Normativa di riferimento

Il servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni è disciplinato da:
- DPR n. 322 del 22 luglio 1998 Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
- Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 (G.U. n. 187 del 12 agosto 1998) e successive modificazioni concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e di registrazione telematica dei contratti di locazione;
- Decreto dirigenziale del 18 febbraio 1999 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999) concernente l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione, che, tra l'altro, riportano le scadenze di presentazione e di trasmissione;
- Decreti di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, che contengono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

### 2. Abilitazione al servizio

L'accesso al servizio è riservato a tutti coloro che:
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- possono avvalersi di tale modalità di presentazione.

Soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte sono:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b), e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

- centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti;
- altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui i soggetti abilitabili costituiscano almeno la metà degli associati o posseggano più della metà del capitale sociale.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere l'obbligo della presentazione telematica anche avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni:
- le società di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del Tuir, con capitale sociale superiore a cinque miliardi di lire, **pari a euro 2.582.284,50**, nonché gli enti di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire, **pari a euro 2.582.284,50**;
- **i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50.**

I soggetti obbligati sopra elencati possono assolvere l'obbligo anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli:
- le banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e le Poste italiane, anche per le proprie dichiarazioni, possono assolvere l'obbligo direttamente o avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Hanno la facoltà di trasmettere in via telematica le dichiarazioni:
- gli intermediari obbligati (professionisti, CAF, associazioni di categoria, ecc.) se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente;
- le associazioni rappresentative delle minoranze etnico linguistiche;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare apposita domanda:
- alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- ad uno qualsiasi degli uffici delle Entrate, ufficio I.V.A., ovvero uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.finanze.it**, oltre che presso gli uffici stessi.

Contestualmente all'abilitazione vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata che contiene le chiavi e la password di accesso.

### 3. Hardware e software necessario

L'utilizzo del servizio richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche di base:
- Lettore di floppy;
- Sistema operativo Windows '95, 98, NT o MACINTOSH (versione 8.5 o successive);
- almeno 32 MB di RAM;
- Processore Pentium 100 MHz o equivalente;
- scheda grafica compatibile SVGA;
- Monitor 14" 800X600 a 65536 colori;
- Browser (Netscape Communicator, Internet Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti).

Il PC deve, inoltre, essere dotato di un modem e una stampante.

L'accesso può avvenire indifferentemente tramite linea commutata o ISDN ed è gratuito.

A carico dell'utente, è l'acquisizione dei pacchetti *software* che provvedono alla compilazione della dichiarazione.

L'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente i prodotti *software* sui quali si basa il servizio telematico, nelle fasi in cui si articola:
- creazione delle chiavi di autenticazione;
- controllo e autenticazione del file di dichiarazione;
- gestione delle attestazioni restituite agli utenti a fronte degli invii effettuati.

### 4. Presentazione della dichiarazione

La presentazione della dichiarazione in via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:
- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- invio dei dati;
- gestione delle attestazioni restituite dal servizio telematico.

Sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
- l'**identificazione certa** di chi trasmette la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi **modifica successiva** apportata ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Amministrazione finanziaria che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Amministrazione finanziaria possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte **autentica** i propri documenti usando la sua **chiave privata** e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il **codice di autenticazione** utilizzando la **chiave pubblica del mittente**.

A carico dell'utente, è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima della quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio o alla Direzione Regionale delle Entrate che ha concesso l'autorizzazione il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

#### *4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico*

Utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mediante apposite specifiche tecniche che definiscono:
- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale , valori previsti, ecc.;
- dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

#### *4.2 Controllo della dichiarazione*

L'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente i prodotti software che permettono di

verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.
I programmi di controllo forniti dall'Amministrazione finanziaria provvedono, in particolare, a:
- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

L'utilizzo di tali prodotti, anche se non obbligatorio, è consigliato in quanto provvede a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, durante la fase di controllo successiva all'invio.
Le segnalazioni sono differenziate in funzione della loro gravità:
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "*****" : indicano la presenza di errori sul file, che, di norma, contiene più dichiarazioni;
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "***": indicano la presenza di dati di una singola dichiarazione che non rispettano le regole di formato;
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "***C": indicano la presenza di incongruenze nelle informazioni esposte o di importi che non rispettano le regole di calcolo automatico.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente anche il software che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

#### 4.3 Invio dei dati

Le fasi precedentemente descritte possono riguardare una sola dichiarazione o, preferibilmente, più dichiarazioni, raggruppate in un unico file.
Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria e le chiavi di autenticazione, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.
Lo stesso software che calcola il codice di autenticazione, provvede a contrassegnare i dati, utilizzando algoritmi matematici basati su una chiave costruita dinamicamente, tale da garantire il principio di riservatezza e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Amministrazione finanziaria.

Per presentare le dichiarazioni e, cioè per trasmettere in via telematica i dati in precedenza predisposti, l'utente deve:
- connettersi al servizio;
- collegarsi al sito WEB;
- inviare il file autenticato.

La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti. É accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione. La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.
Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:
- la distribuzione per regione degli utenti;
- la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite.
É quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.
Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è opportuno preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.
Completata la trasmissione, l'utente riceve un **messaggio di conferma** che contiene il numero di protocollo attribuito al file e la dimensione (in byte) dello stesso.
Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova. Le modalità sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi. Sarà in fase di elaborazione che il sistema provvederà a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

#### 4.4 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
- Controllare il codice di autenticazione;
- Controllare l' univocità del file;
- Controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- Controllare la conformità di ciascuna dichiarazione contenuta nel file alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.
I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti software distribuiti agli utenti.
Esistono tuttavia alcune particolari tipologie di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguite durante la fase di elaborazione:
- **codice di autenticazione**: il controllo utilizza la chiave privata dell'Amministrazione finanziaria (non disponibile sul PC in quanto nota soltanto all'Amministrazione finanziaria) e la chiave pubblica dell'utente;
- **controllo di univocità del file**: tale controllo utilizza i codici di autenticazione che vengono memorizzati non appena il file perviene; si precisa che tale controllo non entra nel merito dei dati contenuti nel file, ma consiste esclusivamente nella verifica che lo stesso codice di autenticazione non sia già stato in precedenza memorizzato;
- **codici fiscali**: sul PC non è possibile eseguire alcuni controlli che si applicano nei casi di "omocodia" (soggetti che possedendo gli stessi dati anagrafici darebbero origine allo stesso codice fiscale);
- **tipologia di soggetto che trasmette**: quando la banca affida la trasmissione ad un soggetto delegato, sia la banca che il soggetto delegato devono essere conosciuti all'Amministrazione finanziaria; il controllo presuppone in questo caso l'accesso ad informazioni non disponibili sulla postazione dell'utente;
- **protocollo della dichiarazione in precedenza trasmessa, che viene sostituita dalla dichiarazione in corso di elaborazione:** il controllo (esistenza della dichiarazione, codice fiscale del contribuente, codice fiscale del soggetto che ha autenticato il file) in questo caso comporta l'accesso alle informazioni relative a tutte le dichiarazioni pervenute, non disponibili sulla postazione dell'utente;
- **campi "data"**: viene eseguito un controllo di congruenza con la data del sistema di elaborazione: ad esempio, la data 03/03/2001, presente nel protocollo attribuito dall'intermediario a una dichiarazione relativa all'anno di imposta 1999 trasmessa a giugno 2000, pur essendo formalmente corretta, risulta incongruente in quanto superiore alla data di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione, vengono prodotte le attestazioni, raggruppate in un unico file, sul quale viene calcolato il codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria.
L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione delle attestazioni risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificano in prossimità delle scadenze. Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni.

#### 4.5 Gestione delle attestazioni

L'utente trasferisce sul proprio PC i file che contengono le attestazioni, e, utilizzando il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria, provvede a controllare il codice di autenticazione e alla visualizzazione e/o alla stampa dei dati.
A fronte di ciascun invio vengono prodotte:
- un'attestazione relativa al file inviato;
- tante attestazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

Oltre ai dati di riepilogo, le attestazioni riportano l'esito della elaborazione in precedenza eseguita; in particolare, se il file originario contiene errori, l'utente riceve:
- un'attestazione di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le attestazioni relative alla singola dichiarazione;
- un'attestazione di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione dell'attestazione stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

Tra le altre informazioni, le attestazioni (del file e/o della singola dichiarazione) riportano la data in cui è stato prodotto ed è a disposizione dell'utente il file che le contiene, autenticato dall'Amministrazione finanziaria .

Per le dichiarazioni accolte, in quanto esenti da errori, l'attestazione, una volta stampata, è composta di almeno due pagine:

- la prima contiene i dati principali, desunti dal frontespizio della dichiarazione, da consegnare eventualmente al contribuente che ne faccia richiesta;
- la seconda contiene i dati contabili più significativi e alcune segnalazioni rilevabili dai dati trasmessi.

Nell'intestazione, viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico costituito da :

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, va utilizzato per i successivi adempimenti.

**5. Servizio di assistenza**

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazione e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Amministrazione finanziaria;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione

é previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.

Il servizio di assistenza telefonica è attivo dalle ore 9 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione delle sole festività nazionali.

In prossimità di una scadenza fiscale di presentazione delle dichiarazioni, il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 19; parallelamente, viene incrementato il numero di operatori addetti.

I problemi che vengono esaminati e risolti sono quelli strettamente correlati al servizio telematico; per quanto riguarda i quesiti di tipo normativo vengono risolti solo quelli che hanno attinenze al servizio telematico e non quelli relativi, ad esempio, alle modalità di compilazione delle dichiarazioni, che devono transitare attraverso i canali ordinari dell'Amministrazione finanziaria.

Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche :

- nella sezione "Notizie utili" del sito WEB del servizio telematico, le pagine informative che raccolgono le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ);
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda periodicamente al sito del servizio telematico per consultare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi; gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

Si fa presente, altresì, che, nell'ambito del contratto posto in essere, a seguito di gara pubblica, tra l'Amministrazione Finanziaria ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, costituito tra Telecom Italia S.p.a. e la società EIS - Elettronica Ingegneria Sistemi S.p.a., il suddetto R.T.I. è tenuto a fornire assistenza in loco agli utenti per le problematiche relative al setup della postazione di lavoro ed ai passi procedurali necessari alla connessione in rete.

Le caratteristiche del servizio offerto dalla R.T.I., e monitorato dall'Amministrazione Finanziaria, sono le seguenti:

- assicurazione di almeno due interventi tecnici per anno solare a prezzo ridotto rispetto alle tariffe correnti, da effettuare entro due giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente abilitato;
- erogazione di eventuali interventi addizionali, sempre entro due giorni lavorativi dalla richiesta;

Al fine di ampliare il ventaglio di scelte a disposizione degli utenti, in alternativa è possibile fruire dell'assistenza fornita dai produttori di software che hanno frequentato corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione finanziaria, il cui elenco è disponibile nel sito Internet www.finanze.it.

**6. Situazioni anomale**

Di seguito, vengono riportate alcune indicazioni circa gli adempimenti da espletare, nel caso in cui uno o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria attraverso il servizio telematico, evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Non si applicano sanzioni, qualora la situazione anomala venga sanata entro le scadenze previste; nel caso in cui l'errore sia tale da comportare la trasmissione di una nuova dichiarazione oltre i termini, si applicano le vigenti disposizioni, chiarite con la circolare 195/E del 24 settembre 1999; di conseguenza, non si considera tardiva una dichiarazione trasmessa entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui è stata prodotta l'attestazione, di cui al precedente paragrafo 4.5, con la quale si comunica all'utente l'avvenuto scarto della dichiarazione.

È, quindi, opportuno che l'utente abilitato, nei giorni successivi alla trasmissione, si connetta al sistema per la ricezione di eventuali attestazioni di scarto.

***6.1 File scartato***

Lo scarto del file comporta lo scarto di tutte le dichiarazioni in esso contenute, che risultano quindi non pervenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

***6.2 Dichiarazioni scartate***

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", tali da comportare l'equivalenza ad un "modello non conforme"; dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

Tali dichiarazioni non devono contenere alcun riferimento a quelle precedentemente inviate, in quanto il protocollo in caso di scarto non viene attribuito.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipologie :

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non rispecchiare appieno la situazione di tutti i contribuenti (in particolare in presenza di regimi speciali, fallimenti, ecc.) l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a :

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni di compilazione della dichiarazione stessa;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

***6.3 Dichiarazioni errate***

L'utente può rilevare dai dati presenti sull'attestazione che una o più dichiarazioni, pur essendo esenti da errori e quindi accettate dal sistema, risultano incomplete o contengono informazioni che non corrispondono ai dati presenti nella copia della dichiarazione stessa, già consegnata al contribuente.

In tale ipotesi, l'utente è tenuto a trasmettere nuovamente la dichiarazione, indicando il protocollo assegnato dal servizio telematico alla dichiarazione precedentemente inviata,

in sostituzione della quale si sta procedendo ad un nuovo invio.
Se al contrario, è la dichiarazione originaria che risulta incompleta o errata, occorre :
- predisporre una nuova dichiarazione barrando la casella:
  a) rettificativa – se viene prodotta entro i normali termini di presentazione della dichiarazione;
  b) ravv. operoso – se viene prodotta nei termini di legge previsti dall'art.13 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- assegnare alla dichiarazione un nuovo protocollo attribuito dall'intermediario;
- consegnare una nuova copia della dichiarazione al contribuente, nei casi previsti;
- curare il versamento delle somme dovute in caso di ravvedimento operoso;
- trasmettere la nuova dichiarazione, senza alcun riferimento a quella precedentemente inviata, in quanto la nuova dichiarazione è di tipo rettificativo o da ravvedimento operoso.

Si tenga presente che, salvo nel caso in cui le specifiche tecniche non indichino esplicitamente il contrario, la dichiarazione sostitutiva e integrativa conterrà tutti i dati dichiarati e non solo quelli che sono stati aggiunti o modificati.

### 6.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente il servizio telematico provvede a segnalare con avvisi specifici, disponibili nel sito WEB del servizio stesso, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Amministrazione finanziaria rende disponibile il software che consente di completare l'operazione descritta.

Le richieste, munite, come le dichiarazioni, del codice di autenticazione, vengono elaborate e viene restituita all'utente l'attestazione, munita del codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria, che conferma l'avvenuto annullamento.

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) alla pagina "Servizi telematici".

Gli utenti già abilitati troveranno una sintesi delle novità principali introdotte per l'anno 2000 nel sito WEB del Servizio telematico.

## 7. Glossario

***Attestazione***
È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Amministrazione sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta trasmissione della dichiarazione.

***Chiavi asimmetriche***
È il termine che si utilizza per indicare la coppia di chiavi di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

***Codice di autenticazione***
È una sequenza di caratteri estratti dal file originario crittografati con la chiave privata del destinatario del file stesso.
Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice.
Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione.
Il destinario apre il sigillo e lo controlla con la seguente modalità :
- lo interpreta con la chiave privata del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza.
In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

***Dichiarazione in formato elettronico***
È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel tracciato conforme al modello approvato dall'Amministrazione finanziaria con il Decreto Ministeriale delle specifiche tecniche.
Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, frontespizio e quadri compilati.

***File***
È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni.
Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere.
A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

***File autenticato***
Il termine indica il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Amministrazione finanziaria), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, e in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

***Generazioni delle chiavi di autenticazione***
È una funzione del software distribuito dall'Amministrazione finanziaria che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere e per leggere i file di risposta provenienti dall'Amministrazione finanziaria.
Utilizzando la documentazione consegnata dall'ufficio finanziario, a seguito di richiesta di abilitazione alla trasmissione telematica, e la funzione in esame, l'utente :
- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Amministrazione finanziaria al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:
- verifica, la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- verifica che l'utente non risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli, l'Amministrazione finanziaria, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.
L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

***Supporto ottico***
Sono supporti magnetici non riscrivibili: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

### ■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.
Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi.
Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir.
Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di

riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

a) scritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
e) esercenti attività turistica;
f) esercenti attività di estetista;
g) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché a quelle sostenute nel periodo in corso al 1° gennaio 2000; in tal caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.

Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due o tre successivi.

## ■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte degli uffici del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.

In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il **D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195** ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore.

Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo. Pertanto, ai fini dell'accertamento, gli studi di settore approvati con decreti del 30 marzo 1999 hanno validità a decorrere dal periodo d'imposta 1998, **mentre quelli approvati nel corso dell'anno 2000, prima del 31 marzo, hanno validità a decorrere dal periodo d'imposta 1999.**

Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore, i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

**Per il periodo d'imposta 1999 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione (quadri RF e RG, righi RF9 e RG5) ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore. Tale facoltà può essere esercitata da tutti i contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore anche se esercenti attività comprese negli studi di settore approvati con decreti 30 marzo 1999.**

Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore, deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi **utilizzando il codice tributo 6494, sempreché l'adeguamento non sia avvenuto in dichiarazione IVA.**

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998. Tale accertamento è, inoltre, precluso nei confronti dei contribuenti:

– con periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
– che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. **Al riguardo, si precisa che costituisce causa di esclusione anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;**
– che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
– che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del Tuir di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire;
– il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario.

**Si ricorda, altresì, che lo studio di settore non trova applicazione qualora nell'arco dei dodici mesi l'attività sia svolta da soggetti diversi. In caso di operazione di scissione di due rami d'azienda posta in essere da due enti con creazione di un nuovo soggetto, gli studi di settore restano eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dai due enti scissi.**

Qualora operino le citate condizioni di inapplicabilità degli studi di settore va compilata l'apposita casella posta nel rigo RF56 o nel rigo RG31 dei quadri RF e RG.

**Ulteriori chiarimenti concernenti l'applicazione degli studi di settore sono contenuti nelle circolari 21 maggio 1999, n. 110/E e 5 luglio 1999, n. 148/E.**

Gli elementi contabili ed extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono comunicati dai contribuenti all'amministrazione finanziaria. Gli elementi contabili sono contenuti nell'apposito prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore contenuto nel quadro RF, per i soggetti in contabilità ordinaria, e all'interno del quadro RG per i soggetti in contabilità semplificata. Tali dati contabili sono, pertanto, comunicati all'amministrazione finanziaria mediante la presentazione della dichiarazione.

Gli elementi extra-contabili sono, invece, comunicati mediante appositi modelli **che costituiscono parte integrante della dichiarazione.** In tali modelli è consentito asseverare, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale dei Centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997 e dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che taluni elementi contabili ed extra-contabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. **Per ulteriori precisazioni relative all'asseverazione si rinvia alle istruzioni dei suddetti modelli.**

## ■ Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali deve essere operata la maggiorazione di un terzo della rendita catastale, si intendono non solo quelle utilizzate dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili).

Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo, si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria, ecc.) si considerano assi-

milate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc). Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

### Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

*1. Proventi derivanti da depositi a garanzia*

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1246 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

*2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta.*

L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

*3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari.*

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96".

Il medesimo codice tributo 1240 deve essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute sui redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, sui quali non è stata applicata – in tutto o in parte – la ritenuta a titolo d'imposta (art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

*4. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.*

Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669".

*5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT.*

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro RT devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c, del Tuir;
- il codice tributo 1101, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del Tuir;
- il codice tributo 4006, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del quadro RT.

### Vincoli statutari per gli enti di tipo associativo

Le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona possono fruire del trattamento di favore recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111 del Tuir (decommercializzazione di particolari attività rese nell'ambito della vita associativa) a condizione che abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, conformemente alle clausole seguenti:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Si precisa che i vincoli statutari sopra indicati non si applicano agli enti associativi che, pur beneficiando della disposizione del comma 1 dell'art. 111 del Tuir, non si avvalgono del regime agevolativo recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo.

In ogni caso le clausole di cui alle lettere c) ed e) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

## ELENCO DEI PAESI ESTERI

| Paese | Codice |
|---|---|
| ABU DHABI | 238 |
| AFGHANISTAN | 002 |
| AJMAN | 239 |
| ALBANIA | 087 |
| ALGERIA | 003 |
| AMERICAN SAMOA | 148 |
| ANDORRA | 004 |
| ANGOLA | 133 |
| ANGUILLA | 209 |
| ANTIGUA E BARBUDA | 197 |
| ANTILLE OLANDESI | 251 |
| ARABIA SAUDITA | 005 |
| ARGENTINA | 006 |
| ARMENIA | 266 |
| ARUBA | 212 |
| ASCENSION | 227 |
| AUSTRALIA | 007 |
| AUSTRIA | 008 |
| AZERBAIGIAN | 268 |
| AZZORRE, ISOLE | 234 |
| BAHAMA | 160 |
| BAHREIN | 169 |
| BANGLADESH | 130 |
| BARBADOS | 118 |
| BELGIO | 009 |
| BELIZE | 198 |
| BENIN | 158 |
| BERMUDA | 207 |
| BHUTAN | 097 |
| BIELORUSSIA | 264 |
| BOLIVIA | 010 |
| BOSNIA ERZEGOVINA | 274 |
| BOTSWANA | 098 |
| BOUVET | 280 |
| BRASILE | 011 |
| BRUNEI | 125 |
| BULGARIA | 012 |
| BURKINA FASO | 142 |
| BURUNDI | 025 |
| CAMERUN | 119 |
| CAMPIONE D'ITALIA | 139 |
| CANADA | 013 |
| CANARIE, ISOLE | 100 |
| CAPO VERDE | 188 |
| CAROLINE, ISOLE | 256 |
| CAYMAN ISLANDS | 211 |
| CECA, REPUBBLICA | 275 |
| CENTROAFRICANA, REPUBBLICA | 143 |
| CEUTA | 246 |
| CHAFARINAS | 230 |
| CHAGOS, ISOLE | 255 |
| CHRISTMAS | 282 |
| CIAD | 144 |
| CILE | 015 |
| CINA, REPUBBLICA POPOLARE | 016 |
| CIPRO | 101 |
| CITTÁ DEL VATICANO | 093 |
| CLIPPERTON | 223 |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | 281 |
| COLOMBIA | 017 |
| COMORE, ISOLE | 176 |
| CONGO | 145 |
| CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA | 018 |
| COOK, ISOLE | 237 |
| COREA DEL NORD | 074 |
| COREA DEL SUD | 084 |
| COSTA D'AVORIO | 146 |
| COSTARICA | 019 |
| CROAZIA | 261 |
| CUBA | 020 |
| DANIMARCA | 021 |
| DOMINICA | 192 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 063 |
| DUBAI | 240 |
| EAST TINOR | 287 |
| ECUADOR | 024 |
| EGITTO | 023 |
| ERITREA | 277 |
| ESTONIA | 257 |
| ETIOPIA | 026 |
| FALKLAND | 190 |
| FAR OER, ISOLE | 204 |
| FIJI, ISOLE | 161 |
| FILIPPINE | 027 |
| FINLANDIA | 028 |
| FRANCIA | 029 |
| FUIJAYRAH | 241 |
| GABON | 157 |
| GAMBIA | 164 |
| GEORGIA | 267 |
| GERMANIA | 094 |
| GHANA | 112 |
| GIAMAICA | 082 |
| GIAPPONE | 088 |
| GIBILTERRA | 102 |
| GIBUTI | 113 |
| GIORDANIA | 122 |
| GOUGH | 228 |
| GRECIA | 032 |
| GRENADA | 156 |
| GROENLANDIA | 200 |
| GUADALUPA | 214 |
| GUAM | 154 |
| GUATEMALA | 033 |
| GUAYANA FRANCESE | 123 |
| GUERNSEY | 201 |
| GUINEA | 137 |
| GUINEA BISSAU | 185 |
| GUINEA EQUATORIALE | 167 |
| GUYANA | 159 |
| HAITI | 034 |
| HEARD E MC DONALD ISLANDS | 284 |
| HONDURAS | 035 |
| HONG KONG | 103 |
| INDIA | 114 |
| INDONESIA | 129 |
| IRAN | 039 |
| IRAQ | 038 |
| IRLANDA | 040 |
| ISLANDA | 041 |
| ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO | 252 |
| ISRAELE | 182 |
| JERSEY | 202 |
| JUGOSLAVIA | 043 |
| KAMPUCHEA | 135 |
| KAZAKISTAN | 269 |
| KENYA | 116 |
| KIRGHIZISTAN | 270 |
| KIRIBATI | 194 |
| KUWAIT | 126 |
| LAOS | 136 |
| LESOTHO | 089 |
| LETTONIA | 258 |
| LIBANO | 095 |
| LIBERIA | 044 |
| LIBIA | 045 |
| LIECHTENSTEIN | 090 |
| LITUANIA | 259 |
| LUSSEMBURGO | 092 |
| MACAO | 059 |
| MACEDONIA | 278 |
| MADAGASCAR | 104 |
| MADEIRA | 235 |
| MALAWI | 056 |
| MALAYSIA | 106 |
| MALDIVE | 127 |
| MALI | 149 |
| MALTA | 105 |
| MAN, ISOLA | 203 |
| MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI | 219 |
| MAROCCO | 107 |
| MARSHALL, ISOLE | 217 |
| MARTINICA | 213 |
| MAURITANIA | 141 |
| MAURIZIO, ISOLA | 128 |
| MAYOTTE | 226 |
| MELILLA | 231 |
| MESSICO | 046 |
| MICRONESIA, STATI FEDERATI | 215 |
| MIDWAY, ISLANDS | 177 |
| MOLDAVIA | 265 |
| MONGOLIA | 110 |
| MONTSERRAT | 208 |
| MOZAMBICO | 134 |
| MYANMAR | 083 |
| NAMIBIA | 206 |
| NAURU | 109 |
| NEPAL | 115 |
| NICARAGUA | 047 |
| NIGER | 150 |
| NIGERIA | 117 |
| NIUE | 205 |
| NORFOLK ISLAND | 285 |
| NORVEGIA | 048 |
| NUOVA CALEDONIA | 253 |
| NUOVA ZELANDA | 049 |
| OLANDA | 050 |
| OMAN | 163 |
| PAKISTAN | 036 |
| PALAU, REPUBBLICA | 216 |
| PANAMA | 051 |
| PANAMA - ZONA DEL CANALE | 250 |
| PAPUA NUOVA GUINEA | 186 |
| PARAGUAY | 052 |
| PENON DE ALHUCEMAS | 232 |
| PENON DE VELEZ DE LA GOMERA | 233 |
| PERÙ | 053 |
| PITCAIRN | 175 |
| POLINESIA FRANCESE | 225 |
| POLONIA | 054 |
| PORTOGALLO | 055 |
| PORTORICO | 220 |
| PRINCIPATO Di MONACO | 091 |
| QATAR | 168 |
| RAS EL KHAIMAH | 242 |
| REGNO UNITO | 031 |
| REUNION | 247 |
| ROMANIA | 061 |
| RUSSIA | 262 |
| RWANDA | 151 |
| SAHARA OCCIDENTALE | 166 |
| SAINT LUCIA | 199 |
| SAINT MARTIN SETTENTRIONALE | 222 |
| SALOMONE, ISOLE | 191 |
| SALVADOR | 064 |
| SAMOA | 131 |
| SAN MARINO | 037 |
| SANT'ELENA | 254 |
| SAO TOME E PRINCIPE | 187 |
| SENEGAL | 152 |
| SEYCHELLES | 189 |
| SHARJAH | 243 |
| SIERRA LEONE | 153 |
| SINGAPORE | 147 |
| SIRIA | 065 |
| SLOVACCA, REPUBBLICA | 276 |
| SLOVENIA | 260 |
| SOMALIA | 066 |
| SOUTH GEORGI | 283 |
| SPAGNA | 067 |
| SRI LANKA | 085 |
| ST KITTS E NEVIS | 195 |
| ST PIERRE E MIQUELON | 248 |
| ST VINCENT E GRENADINE | 196 |
| STATI UNITI D'AMERICA | 069 |
| SUDAFRICANA REPUBBLICA | 078 |
| SUDAN | 070 |
| SURINAME | 124 |
| SVALBARD E JAN NAYEN ISLANDS | 286 |
| SVEZIA | 068 |
| SVIZZERA | 071 |
| SWAZILAND | 138 |
| TAGIKISTAN | 272 |
| TAIWAN | 022 |
| TANZANIA | 057 |
| TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO | 180 |
| TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE | 183 |
| TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO | 245 |
| THAILANDIA | 072 |
| TOGO | 155 |
| TOKELAU | 236 |
| TONGA | 162 |
| TRINIDAD E TOBAGO | 120 |
| TRISTAN DA CUNHA | 229 |
| TUNISIA | 075 |
| TURCHIA | 076 |
| TURKMENISTAN | 273 |
| TURKS E CAICOS | 210 |
| TUVALU | 193 |
| UCRAINA | 263 |
| UGANDA | 132 |
| UMM AL QAIWAIN | 244 |
| UNGHERIA | 077 |
| URUGUAY | 080 |
| UZBEKISTAN | 271 |
| VANUATU | 121 |
| VENEZUELA | 081 |
| VERGINI AMERICANE, ISOLE | 221 |
| VERGINI BRITANNICHE, ISOLE | 249 |
| VIETNAM | 062 |
| WAKE, ISLAND | 178 |
| WALLIS E FUTUNA | 218 |
| YEMEN | 042 |
| ZAMBIA | 058 |
| ZIMBABWE | 073 |

## TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

### OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA ... A001

B - VENDITE
- vendita di merce "allo stato estero" ... B001
- vendita di merce che non viene esportata ... B002
- vendita diretta a turisti non residenti ... B003

C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO ... C001

D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA
- "a fermo" ... D001
- "in conto commissione" ... D002
- "in conto deposito" ... D003
- annullamento di contratto ... D004
- counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto) D005
- donazione, eredità, legati ... D006
- investimento con apporto di merce ... D007
- permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) ... D008
- prestiti d'uso ... D009
- restituzione o sostituzione ... D010

E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI ... E001

F - LEASING ... F001

G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)
- esecuzione lavori in Italia o all'estero ... G001
- manifestazione pubblicitaria/propaganda ... G002
- partecipazione a mostre, gare, fiere ... G003

H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)
- "traffico internazionale" in genere ... H001
- noleggio ... H002
- per tentare la vendita ... H003

### OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

I - ASSICURAZIONI
- premi lordi su assicurazioni vita ... 6671
- premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni ... 6672
- risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni ... 6674
- risarcimenti su assicurazioni vita ... 6673
- indennizzi SACE ... 6675

J - COMUNICAZIONI
- servizi di telecomunicazioni ... 6676
- servizi postali ... 6677
- servizi vari di comunicazioni ... 6678

K - INTERESSI ED UTILI
- interessi su operazioni correnti mercantili ... 0513
- interessi su operazioni correnti non mercantili ... 0514
- redditi su valori mobiliari ... 0515
- redditi su partecipazioni ... 0516
- altri redditi ... 0517
- interessi su prestiti ... 0512

L - LAVORI
- grandi lavori ed impianti ... 0108
- lavori di costruzione e riparazione ... 0107
- altri lavori ... 0109

M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI
- margini su futures di merci ... 6800
- margini su futures di titoli ... 6801
- margini su futures di indici azionari ... 6802
- margini su altri futures ... 6803
- margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano ... 0750
- margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri ... 0751
- premi per opzioni su titoli (investimenti) ... 6805
- premi per opzioni su valuta (investimenti) ... 6806
- premi per opzioni su altri (investimenti) ... 6807
- premi per opzioni su titoli (disinvestimenti) ... 6820
- premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) ... 6821
- premi per opzioni su altri (disinvestimenti) ... 6822
- premi su altre operazioni finanziarie ... 6808
- liquidazione differenza su opzioni ... 6809
- liquidazione differenza su futures ... 6810

### *segue* OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- liquidazione per differenza su altre operazioni a termine ... 6811
- altre liquidazioni per differenza ... 6812
- altri depositi e cauzioni su contratti a termine ... 6804

N - SERVIZI AZIENDALI
- ricerche di mercato ... 6679
- servizi di consulenza fiscali e contabili ... 6680
- servizi legali ... 6681
- servizi pubblicitari ... 6682
- servizi ricerca e sviluppo ... 6683
- spese per rappresentanza ... 6684
- altri servizi aziendali ... 6685

O - SERVIZI CULTURALI
- opere letterarie (diritti d'autore) ... 1202
- opere musicali (diritti d'autore) ... 1201
- altri diritti d'autore ... 1203
- sfruttamento cinematografico ... 1300
- sfruttamento televisivo ... 1301
- spese di produzione cinematografica ... 1303
- spese di produzione televisiva ... 1304
- diritti d'immagine ... 1305
- altri servizi culturali ... 1306

P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE
- compensi di mediazione ... 6632
- compensi per contratti agenzia ... 6633
- compensi per contratti di commissione ... 6634
- compensi vari ... 6631

Q - SERVIZI INFORMATICI
- manutenzione e riparazione computers ... 1113
- servizi di data processing e data base ... 1114
- servizi vari informatici ... 1115

R - SERVIZI VARI
- assegni effetti altri valori cambiari non onorati ... 6686
- canoni o fitti ... 6630
- contributi previdenziali ... 6605
- depositi cauzionali ... 6660
- escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili ... 6666
- escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili ... 6667
- escussione fidejussioni - operazioni finanziarie ... 6668
- espatrio o reimpatrio definitivo ... 6624
- imposte o tasse ... 6636
- indennizzi, penali, risarcimento danni ... 6638
- ingaggio e premi a sportivi ... 6661
- operazioni di transito ... 6612
- parcelle professionali ... 6687
- pensioni ... 6601
- perdite di esercizio ... 6690
- recupero crediti ... 6688
- ricerche petrolifere ... 6629
- rimborso spese ... 6606
- rimesse emigrati/immigrati ... 6689
- salari e stipendi ... 6602
- saldi operazioni di compensazione ... 6647
- scioglimento di contratto, pagamenti indebiti ... 6691
- storni - operazioni correnti mercantili ... 0801
- storni - operazioni correnti non mercantili ... 0802
- storni - operazioni finanziarie ... 0803
- successioni e donazioni ... 6693
- sussidi e regalie ... 6635
- trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali ... 6692
- servizi non classificati ... 6650

S - TECNOLOGIA
- brevetti ... 1100
- disegni ... 1105
- invenzioni ... 1106
- know-how ... 1102
- licenze su brevetti ... 1101
- licenze su know-how ... 1103
- marchi di fabbrica ... 1104
- software ... 1107
- assistenza tecnica connessa ... 1108
- formazione del personale ... 1110

### *segue* OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- invio di tecnici ed esperti ... 1109
- studi tecnici ed engineering ... 1111
- altri regolamenti tecnologia ... 1112

T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE
- contributi ad organismi internazionali ... 6620
- spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S. ... 6617
- spese per consolati, ambasciate, etc. ... 6618
- altre transazioni governative ... 6619

U - TRASPORTI
- biglietti aerei ... 0204
- biglietti marittimi ... 0202
- biglietti terrestri ... 0212
- bunkeraggi e provviste di bordo ... 0218
- noli e noleggi aerei ... 0203
- noli e noleggi marittimi ... 0201
- noli e noleggi terrestri ... 0205
- noli e noleggi vari ... 0207
- servizi di assistenza e spese varie ... 0219
- trasporti aerei ... 0213
- trasporti altri ... 0214
- trasporti ferroviari ... 0215
- trasporti marittimi ... 0216
- trasporti stradali ... 0217

V - VIAGGI ALL'ESTERO
- buoni benzina turistici ... 0318
- trasferimenti di banconote italiane ... 0302
- regolamenti tra enti emittenti carte di credito ... 0319
- viaggi per affari ... 0304
- viaggi per cura ... 0305
- viaggi per studio ... 0306
- viaggi per turismo ... 0303
- storno viaggi affari ... 0314
- storno viaggi per cura ... 0315
- storno viaggi per studio ... 0316
- storno viaggi per turismo ... 0313
- altri servizi turistici ... 0312
- storno di altri servizi turistici ... 0317

### OPERAZIONI FINANZIARIE

W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI
- investimenti in azioni ... 0721
- investimenti in altri valori mobiliari ... 0722
- partecipazioni non rappresentate da titoli ... 0723
- beni e diritti immobiliari ... 0724
- altri investimenti ... 0725
- disinvestimenti di azioni ... 0727
- disinvestimenti di altri valori mobiliari ... 0728
- disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli ... 0729
- disinvestimenti di beni e diritti immobiliari ... 0730
- altri disinvestimenti ... 0731
- redditi su valori mobiliari ... 0515
- redditi su partecipazioni ... 0516
- altri redditi ... 0517

X - PRESTITI
- erogazione di prestiti ... 0726
- ammortamento di prestiti ... 0732
- interessi su prestiti ... 0512

Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI ... 0733

### OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Z - ALTRE OPERAZIONI
- Altre operazioni correnti mercantili ... Z001
- Altre operazioni correnti non mercantili ... Z002
- Altre operazioni finanziarie ... Z003

# STUDI DI SETTORE

## MANIFATTURE

**SD01A**
15.52.0 Fabbricazione di gelati;
15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservata;
15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.

**SD01B**
15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca.

**SD02U**
15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.

**SD03U**
15.61.1 Molitura dei cereali;
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie.

**SD04A**
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.

**SD04B**

14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali;
14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione;
14.13.0 Estrazione di ardesia.

**SD04C**
14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia.

**SD04D**
14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite;
14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;
14.22.0 Estrazione di argilla e caolino;
14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;
14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).

**SD04E**
26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.

**SD06U**
17.54.6 Fabbricazione di ricami.

**SD07A**
17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.

**SD07B**
17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna;
17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima;
17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.

**SD07C**
18.22.1 Confezione vestiario esterno.

**SD07D**
18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro;
18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.

**SD07E**
18.23.0 Confezione di biancheria personale.

**SD07F**
18.24.1 Confezione di cappelli;
18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.

**SD07G**
18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell' abbigliamento.

**SD08U**
19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma;
19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;
19.30.3 Fabbricazione calzature, suole e tacchi in gomma e plastica.

**SD09A**
36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni;
36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.;
36.13.0 Fabbricazione di altri mobili per cucina;
36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno;
36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco vimini ed altro materiale simile.

**SD09B**
36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani.

**SD09C**
20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno;
20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;
20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno.

**SD09D**
20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).

**SD09E**
20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;
20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.

**SD10A**
17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;
17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino;
17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone.

**SD10B**
17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.

**SD12U**
15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria.

**SD13U**
17.30.0 Finissaggio dei tessili.

**SD14U**
17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;
17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
17.13.2 Filatura della lana pettinata, e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse;
17.17.0 attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;
17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata;
17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata;
17.25.0 Tessitura di altre materie tessili;
17.60.0 Fabbricazione di maglierie.

**SD16U**
18.22.2 Confezione su misura di vestiario.

**SD18U**
26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.

**SD21U**
33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.

## SERVIZI

**SG31U**
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli.

**SG32U**
50.20.3 Riparazioni di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.

**SG33U**
93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza.

**SG34U**
93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere;
93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere.

**SG35U**
55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.

**SG36U**
55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.

**SG37U**
55.40.1 Bar e caffè;
55.40.2 Gelaterie.

**SG39U**
70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare.

**SG43U**
50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.

**SG44U**
55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante;
55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante.

**SG46U**
29.31.2 Riparazione di trattori agricoli.

**SG47U**
50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici.

**SG49U**
50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori.

**SG50U**
45.41.0 Intonacatura;
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e muri;
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.

**SG51U**
74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

**SG58U**
55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulottes;
55.23.1 Villaggi turistici.

**SG61A**
51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.

**SG61B**
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.

**SG61C**
51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.

**SG61D**
51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.;
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.

**SG61E**
51.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).

**SG61F**
51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.

**SG61G**
51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.

**SG61H**
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.

**SG62U**
55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.

**SG63U**
55.40.4 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.

**SG64U**
55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.

**SG65U**
55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;
55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).

**SG67U**
93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.

**SG68U**
60.25.0 Trasporto di merci su strada.

**SG69A**
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.

**SG69B**
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni.

**SG69C**
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.

**SG69D**
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche.

**SG69E**
45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.

**SG70U**
74.70.1 Servizi di pulizia.

**SG71U**
45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili;
45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici.

**COMMERCIO**

**SM01U**
52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati;
52.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati;
52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;
52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.

**SM02U**
52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;
52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.

**SM03A**
52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;
52.63.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di alimentari e bevande.

**SM03B**
52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;
52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;
52.63.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.

**SM03C**
52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;
52.62.6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli d'occasione, sia nuovi che usati;
52.62.7 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;
52.63.5 Altro commercio ambulante a posteggio mobile.

**SM03D**
52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.

**SM05A**
52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.

**SM05B**
52.42.6 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;
52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

**SM06A**
52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;
52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
52.45.2 Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;
52.45.3 Commercio al dettaglio di dischi e nastri;

52.45.5 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.

**SM06B**
52.45.4 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.

**SM06C**
52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;
52.44.5 Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.

**SM07U**
52.41.4 Commercio al dettaglio di filati per maglieria;
52.42.4 Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.

**SM08A**
52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.

**SM08B**
52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.

**SM09A**
50.10.0 Commercio di autoveicoli.

**SM09B**
50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).

**SM10U**
50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.

**SM16U**
52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.

091

**UNICO 2000**
**Enti non commerciali ed equiparati**

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

**U61**

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

***La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.***

**Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali**

Il Ministero delle finanze desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella *dichiarazione* sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dall'amministrazione finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, **agenzie** postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso dell'amministrazione finanziaria possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

**Dati personali**

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione **deve essere indicata** obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

**Modalità del trattamento**

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'amministrazione finanziaria;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

**Titolari del trattamento**

La *dichiarazione* può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, **agenzie** postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero delle finanze.
Gli intermediari e l'amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

**Diritti dell'interessato**

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

**Consenso**

Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari **del trattamento** sopra indicati.

QB1

Codice fiscale (*) 082

**TIPO DI DICHIARAZIONE** (barrare le relative caselle)

Barrare la casella se gli importi sono espressi in unità di EURO | Redditi | Irap | Iva | Sostituto | Modulo RW | Rettificativa | Ravv. operoso | Codice Evento Eccezionale

**Dati relativi alla società o ente**

Stato estero di residenza | Codice paese estero | Codice di identificazione fiscale estero | Telefono prefisso numero

Data di approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno | Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno | Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date dal giorno mese anno al giorno mese anno

Sede legale: Comune | Provincia (sigla) | mese anno | Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale): Comune | Provincia (sigla) | mese anno | Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Stato vedere Tab. A | Natura giuridica vedere Tab. B | Situazione vedere Tab. C | Enti di tipo associativo che utilizzano l'art. 111 commi 3, 4-bis e seguenti T.U.I.R. | Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello dell'ente beneficiario designato

Partita Iva

**Dati relativi alle ONLUS**

ONLUS | Settore di attività vedere Tab. D

**Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**

Codice fiscale (obbligatorio) | Codice carica | Data carica giorno mese anno

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) | Nome (senza abbreviazioni) | Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale: Comune | Telefono prefisso numero | Frazione, via e numero civico | Provincia (sigla) | C.a.p.

**Firma della dichiarazione**

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):

RA RB RC RD RE RF RG RH RI RL RK RM RN RO RQ RS RT RU RX RY RZ

SA SB SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SY

Studi di settore | Le caselle relative all'Iva sono poste in fondo al quadro VL della dichiarazione IVA | FIRMA DEL DICHIARANTE

Il Presidente o i componenti dell'organo di controllo

**PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

**SEZIONE I** (riservata all'intermediario per il rilascio della ricevuta e l'assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione)

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione | N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Ricevuta di presentazione della dichiarazione Data giorno mese anno | N. di protocollo

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

**SEZIONE II** (riservata ai soggetti che consegnano o trasmettono direttamente alcuni quadri del mod. 770 in qualità di sostituti)

(indicare A o B; vedere istruzioni) Si attesta che l'impegno a presentare o a trasmettere la dichiarazione riguarda i quadri di seguito indicati: SA SB

SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SY

I restanti quadri del Mod. 770 sono stati:
- trasmessi dall'intermediario identificato dal codice fiscale
- trasmessi direttamente o consegnati a banca o posta dal contribuente (barrare la casella)

**SEZIONE III** (firma da apporre nel caso di compilazione della sezione I e/o della sezione II) FIRMA

**VISTO DI CONFORMITÀ** Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni | FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

**CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA** Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 | FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A. | Dichiarazione non compilata 1 | Dichiarazione non firmata 2 | Dichiarazione incompleta 3 | 4 | 5

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

QB2

**UNICO 2000**
Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

133

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RA**
Redditi dei terreni

Mod. N.

**Redditi dei terreni**

| | Reddito dominicale 1 | Titolo 2 | Reddito agrario 3 | Possesso giorni 4 | Possesso % 5 | Canone di affitto in regime vincolistico 6 | Casi particolari 7 | Continuazione (*) 8 | Reddito dominicale imponibile 9 | Reddito agrario imponibile 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA1 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA2 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA3 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA4 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA5 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA6 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA7 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA8 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA9 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA10 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA11 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA12 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA13 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA14 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA15 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA16 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA17 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA18 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA19 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA20 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA21 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA22 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA23 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA24 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA25 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA26 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA27 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA28 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA29 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA30 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA31 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA32 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA33 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA34 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA35 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA36 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA37 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA38 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA39 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA40 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA41 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA42 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA43 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA44 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA45 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA46 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA47 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA48 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA49 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA50 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA51 | .000 | | .000 | | | .000 | | | .000 | .000 |
| RA52 | **TOTALE** (sommare gli importi di RA52 col. 9 e col. 10 e riportarli nel rigo RN5 del quadro RN) | | | | | | | | .000 | .000 |

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente

RA1

**UNICO 2000**
Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

133

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RB**
**Redditi dei fabbricati**

Mod. N.

**Reddito dei fabbricati**

| | Rendita catastale rivalutata del 5% | Utilizzo | Possesso giorni | % | Canone di locazione (vedere istruzioni) | Casi particolari | Continuazione (*) | Imponibile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RB1 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB2 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB3 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB4 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB5 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB6 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB7 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB8 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB9 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB10 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB11 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB12 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB13 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB14 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB15 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB16 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB17 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB18 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB19 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB20 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB21 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB22 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB23 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB24 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB25 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB26 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB27 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB28 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB29 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB30 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB31 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB32 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB33 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB34 | .000 | | | | .000 | | | .000 |
| RB35 | **TOTALE** (da riportare nel rigo RN6 del quadro RN) | | | | | | | .000 |

**Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione**

| | N. ord. di riferimento | Mod. N. | Estremi di registrazione del contratto di locazione Data | Numero | Ufficio | Anno di presentazione dich. I.C.I. | Comune dove si trova l'immobile | Prov. (sigla) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RB37 | | | | | | | | |
| RB38 | | | | | | | | |
| RB39 | | | | | | | | |
| RB40 | | | | | | | | |
| RB41 | | | | | | | | |
| RB42 | | | | | | | | |
| RB43 | | | | | | | | |
| RB44 | | | | | | | | |
| RB45 | | | | | | | | |
| RB46 | | | | | | | | |
| RB47 | | | | | | | | |
| RB48 | | | | | | | | |
| RB49 | | | | | | | | |
| RB50 | | | | | | | | |

(*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente

RB1

**UNICO 2000**
**Enti non commerciali ed equiparati**

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

133

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RC**
Reddito di impresa
Enti a contabilità pubblica

| Determinazione del reddito | | | |
|---|---|---|---|
| | **RC1** | Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa | .000 |
| | **RC2** | Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali | .000 |
| | **RC3** | Spese ed altri componenti negativi promiscui deducibili in misura proporzionale | .000 |
| | **RC4** | **TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi dei righi RC2 e RC3) | .000 |
| | **RC5** | **REDDITO (o perdita)** (in caso di perdita, l'importo, al netto della compensazione con altri redditi di impresa, va riportato nel rigo RS3 del quadro RS) | .000 |
| | **RC6** | Perdita di impresa in diminuzione del reddito di rigo RC5 (di cui degli anni precedenti [1] .000 ) | [2] .000 |
| | **RC7** | **REDDITO** (da riportare nel rigo RN2 del quadro RN) | .000 |

RC1

133

**UNICO 2000**
**Enti non commerciali ed equiparati**

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RD**
Reddito di allevamento di animali

| Determinazione del reddito | | | |
|---|---|---|---|
| | **RD1** | Numero dei capi normalizzati | |
| | **RD2** | Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir (Reddito agrario normalizzato x 219,08/100.000) | |
| | **RD3** | Numero dei capi eccedenti (rigo RD1 - rigo RD2) | |
| | **RD4** | Reddito di allevamento eccedente (Rigo RD3 x **113,34**) | .000 |
| | **RD5** | Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo RD4 (di cui degli anni precedenti 1 .000) | 2 .000 |
| | **RD6** | **REDDITO** (da riportare nel rigo RN4 del quadro RN) | .000 |

RD1

**UNICO 2000**
Enti non commerciali ed equiparati

133

CODICE FISCALE

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

**REDDITI**
**QUADRO RE**
Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dati relativi alla attività** | **RE1** | Descrizione [1] | Codice attività [2] | Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella) [3] |
| | **RE2** | Valore dei beni strumentali | [1] .000 | [2] .000 |
| **Determinazione del reddito** | **RE3** | Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica | | .000 |
| | **RE4** | Altri proventi lordi | | .000 |
| | **RE5** | Compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri [1] .000 ) | | [2] .000 |
| | **RE6** | **TOTALE COMPENSI** (sommare gli importi da rigo RE3 a rigo RE5) | | .000 |
| | **RE7** | Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 | | .000 |
| | **RE8** | Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari [1] .000 ) | | [2] .000 |
| | **RE9** | Canoni di locazione e/o di noleggio | | .000 |
| | **RE10** | Spese relative agli immobili | | .000 |
| | **RE11** | Spese per prestazioni di lavoro dipendente | | .000 |
| | **RE12** | Spese per collaboratori coordinati e continuativi | | .000 |
| | **RE13** | Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica | | .000 |
| | **RE14** | Altre spese per prestazioni di lavoro | | .000 |
| | **RE15** | Interessi passivi | | .000 |
| | **RE16** | Consumi | | .000 |
| | **RE17** | Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi (ammontare sostenuto L. [1] .000 ) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RE6) | | [2] .000 |
| | **RE18** | Spese di rappresentanza (ammontare sostenuto L. [1] .000 ) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RE6) | | [2] .000 |
| | **RE19** | 50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale | | .000 |
| | **RE20** | Altre spese documentate | | .000 |
| | **RE21** | **TOTALE SPESE** (sommare gli importi da rigo RE7 a rigo RE20) | | .000 |
| | **RE22** | **REDDITO (O PERDITA)** (Differenza tra l'importo di rigo RE6 e quello di rigo RE21) (da riportare nel rigo RN9 del quadro RN) | | .000 |
| | **RE23** | Ritenute subite | | .000 |

RE1

**UNICO 2000**
Enti non commerciali ed equiparati

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

133

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RF**
Reddito di impresa

Mod. N

| | | | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| | **RF1** | Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni) | | | |
| **Determinazione del reddito** | **RF2** | **A)** Utile risultante dal conto economico | 1 | | ,000 |
| | **RF3** | **B)** Perdita risultante dal conto economico | | | ,000 |
| Variazioni in aumento | **RF4** | Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2) | | | ,000 |
| | **RF5** | Quota costante dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lettera b)) | | | ,000 |
| | **RF6** | Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo | | | ,000 |
| **Quadro di determinazione del reddito** (barrare la casella) | **RF7** | Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente | | | ,000 |
| | **RF8** | Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF7 | | | ,000 |
| | **RF9** | Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento a studi di settore 1 ,000) | 2 | | ,000 |
| | **RF10** | Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59) | | | ,000 |
| | **RF11** | Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 | | | ,000 |
| | **RF12** | Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1) | | | ,000 |
| | **RF13** | Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1 | | | ,000 |
| | **RF14** | INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2) | | | ,000 |
| | **RF15** | Erogazioni liberali | | | ,000 |
| | **RF16** | Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66 | | | ,000 |
| | **RF17** | Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (art. 67, 68 e 69) | | | ,000 |
| | **RF18** | Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74) | | | ,000 |
| | **RF19** | Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7) | | | ,000 |
| | **RF20** | Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70) | | | ,000 |
| | **RF21** | b) per rischi su crediti (art. 71) | | | ,000 |
| | **RF22** | Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4) | | | ,000 |
| | **RF23** | Spese ed altri componenti negativi promiscui eccedenti la quota deducibile | | | ,000 |
| | **RF24** | Altre variazioni in aumento | | | ,000 |
| | **RF25** | **C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO** | | | ,000 |
| Variazioni in diminuzione | **RF26** | Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2) | | | ,000 |
| | **RF27** | Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 55, comma 3, lettera b)) | | | ,000 |
| | **RF28** | Perdite fiscali derivanti da partecipazioni in società di cui al rigo RF6 | | | ,000 |
| | **RF29** | Utili distribuiti da società di cui al rigo RF6 se imputati al conto economico | | | ,000 |
| | **RF30** | Proventi degli immobili di cui al rigo RF7 | | | ,000 |
| | **RF31** | Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2) | | | ,000 |
| | **RF32** | Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) | | | ,000 |
| | **RF33** | Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4) | | | ,000 |
| | **RF34** | Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58) | | | ,000 |
| | **RF35** | Reddito esente | | | ,000 |
| | **RF36** | Altre variazioni in diminuzione | | | ,000 |
| | **RF37** | **D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE** | | | ,000 |
| | **RF38** | **REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)** (somma algebrica tra A o B e (C – D)) | | | ,000 |
| | **RF39** | *a dedurre:* Erogazioni liberali | | | ,000 |
| | **RF40** | **REDDITO** | | | ,000 |
| | **RF41** | **PERDITE** di impresa in contabilità ordinaria (di cui degli anni precedenti 1 ,000) | 2 | | ,000 |
| | **RF42** | **REDDITO** al netto delle perdite compensate (da riportare nel quadro RN, rigo RN1) | | | ,000 |
| | **RF43** | **PERDITA** (da riportare nel rigo RS3 del quadro RS) | | | ,000 |

RF1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 082

**Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi** (Riservato ai soggetti non residenti)

| | | Valore medio | | Ricavi presunti | Ricavi effettivi | Valore dell'esercizio | | Reddito presunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF44 | Barrare la casella se è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva attestante o meno il possesso dei requisiti di operatività | | | | | | | |
| RF45 | Beni indicati nell'art. 53, comma 1 lett. c) | 1 .000 | 1% | | | 4 .000 | 0,75% | |
| RF46 | Immobilizzazioni costituite da beni immobili | .000 | 4% | | | .000 | 3% | |
| RF47 | Altre immobilizzazioni | .000 | 15% | | | .000 | 12% | |
| RF48 | **TOTALE** | | | 2 .000 | 3 .000 | | | 5 .000 |
| RF49 | Ammontare degli utili e dei proventi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative | | | | | | | .000 |

**Crediti**

| | | Crediti – Valore di bilancio | Crediti – Valore fiscale | Crediti per interessi di mora – Valore di bilancio | Crediti per interessi di mora – Valore fiscale |
|---|---|---|---|---|---|
| RF50 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 |
| RF51 | Perdite dell'esercizio | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RF52 | Differenza | | .000 | | .000 |
| RF53 | Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RF54 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RF55 | Valore dei crediti risultanti in bilancio | .000 | .000 | .000 | .000 |

**Dati rilevanti per l'elaborazione degli studi di settore**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RF56 | Condizioni di inapplicabilità studi di settore 1 | Codice studio di settore 2 | Num. progressivo unità produttiva 3 |
| RF57 | Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 | (di cui con emissione di fattura 1 .000) | 2 .000 |
| RF58 | Altri proventi considerati ricavi | (di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) .000) | .000 |
| RF59 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59) | (di cui relative a prodotti finiti .000) | .000 |
| RF60 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) | (di cui relative al comma 5 .000) | .000 |
| RF61 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59) | (di cui relative a prodotti finiti .000) | .000 |
| RF62 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) | (di cui relative al comma 5 .000) | .000 |
| RF63 | Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci | | .000 |
| RF64 | Costi per la produzione di servizi | | .000 |
| RF65 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | | .000 |
| RF66 | Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro | | .000 |
| RF67 | Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento del valore di avviamento 1 .000 per ammortamento di immobili 2 .000) | | 3 .000 |
| RF68 | Quote di ammortamento anticipato | | .000 |
| RF69 | Quote di ammortamento accelerato | | .000 |
| RF70 | Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali | (di cui per oneri finanziari 1 .000) | 2 .000 |
| RF71 | Spese per acquisti di servizi | | .000 |
| RF72 | Valore dei beni strumentali | 1 .000 2 .000 | 3 .000 |

**Attività secondarie**

| | Codifica | Incidenza sui ricavi | Codifica | Incidenza sui ricavi | Codifica | Incidenza sui ricavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF73 | 1 | 2 % | 3 | 4 % | 5 | 6 % |

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RF2

**UNICO 2000**
**Enti non commerciali ed equiparati**

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

133

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RG**
Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari

Mod. N.

| | Rigo | Descrizione | | |
|---|---|---|---|---|
| | **RG1** | Valore dei beni strumentali | [1] .000 [2] .000 | [3] .000 |
| **Determinazione del reddito** | **RG2** | Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53, comma 1 (di cui con emissione di fattura [1] .000 per attività in regime forfetario [2] .000) | [3] .000 |
| | **RG3** | Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir [1] .000) | [2] .000 |
| | **RG4** | Ricavi per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 109 bis del Tuir | .000 |
| **Quadro di determinazione del reddito** (barrare la casella) ☐ | **RG5** | Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento a studi di settore [1] .000) | [2] .000 |
| | **RG6** | Plusvalenze patrimoniali | .000 |
| | **RG7** | Sopravvenienze attive | .000 |
| | **RG8** | Rimanenze finali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e di servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti [1] .000) | [2] .000 |
| | **RG9** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5 .000) | .000 |
| | **RG10** | Altri componenti positivi | .000 |
| | **RG11** | **TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo RG2 a rigo RG10) | .000 |
| | **RG12** | Esistenze iniziali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e di servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti [1] .000) | [2] .000 |
| | **RG13** | Esistenze iniziali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5 .000) | .000 |
| | **RG14** | Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci | .000 |
| | **RG15** | Costi per la produzione di servizi | .000 |
| | **RG16** | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente | .000 |
| | **RG17** | Utili spettanti agli associati in partecipazione (di cui agli associati che apportano prevalentemente lavoro [1] .000) | [2] .000 |
| | **RG18** | Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento del valore di avviamento [1] .000 per ammortamento degli immobili [2] .000) | [3] .000 |
| | **RG19** | Quote di ammortamento anticipato | .000 |
| | **RG20** | Quote di ammortamento accelerato | .000 |
| | **RG21** | Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari [1] .000) | [2] .000 |
| | **RG22** | Spese per acquisti di servizi | .000 |
| | **RG23** | Altri componenti negativi (di cui per attività in regime forfetario [1] .000) | [2] .000 |
| | **RG24** | **TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo RG12 a rigo RG23) | .000 |
| | **RG25** | **REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)** (differenza tra l'importo di rigo RG11 e quello di rigo RG24) | .000 |
| | **RG26** | *a dedurre:* Erogazioni liberali | .000 |
| | **RG27** | **REDDITO** | .000 |
| | **RG28** | **PERDITE** di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione dal reddito di rigo RG27 (di cui degli anni precedenti [1] .000) | [2] .000 |
| | **RG29** | **REDDITO** al netto delle perdite compensate (da riportare nel rigo RN3 del quadro RN) | .000 |
| | **RG30** | **PERDITA** (da riportare con il segno meno nel rigo RN3 del quadro RN) | .000 |
| **Studi di settore** | **RG31** | Condizioni di inapplicabilità studi di settore [1] Codice studio di settore [2] Num. progressivo unità produttiva [3] | |
| Attività secondarie | **RG32** | Codifica [1] Incidenza sui ricavi [2] % Codifica [3] Incidenza sui ricavi [4] % Codifica [5] Incidenza sui ricavi [6] % | |

RG1

**UNICO 2000**
Enti non commerciali ed equiparati

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

133

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RH**
Redditi di partecipazione in società di persone

Mod. N.

**Dati della società o associazione partecipata**

| | Codice fiscale (1) | Codice attività (2) | Tipo (3) | Reddito totale (o perdita) (4) | Perdite illimitate (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| RH1 | | | | .000 | |
| RH2 | | | | .000 | |
| RH3 | | | | .000 | |
| RH4 | | | | .000 | |
| RH5 | | | | .000 | |
| RH6 | | | | .000 | |
| RH7 | | | | .000 | |
| RH8 | | | | .000 | |
| RH9 | | | | .000 | |
| RH10 | | | | .000 | |
| RH11 | | | | .000 | |
| RH12 | | | | .000 | |
| RH13 | | | | .000 | |

**Determinazione del reddito**

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

| | QUOTE IMPUTABILI AL SOCIO DICHIARANTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Reddito (o perdita) (6) | Reddito minimo Società non operative (7) | Credito di imposta sui dividendi (8) | Ritenuta d'acconto (9) |
| RH1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH5 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH6 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH7 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH8 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH9 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH10 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH11 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH12 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH13 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RH14 | **TOTALI** | .000 | .000 | .000 |

| | | (10) |
|---|---|---|
| RH15 | Redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa e/o perdite di partecipazione in società esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria | .000 |
| RH16 | Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo RH15 | .000 |
| RH17 | DIFFERENZA | .000 |
| RH18 | Perdite di impresa di esercizi precedenti portate in diminuzione dal reddito | .000 |
| RH19 | Reddito (o perdita) di partecipazione in società semplici e perdite di partecipazioni in imprese in contabilità semplificata | .000 |
| RH20 | **TOTALE REDDITI DI PARTECIPAZIONE** (da riportare nel rigo RN8 del quadro RN) | .000 |
| RH21 | Credito di imposta sui dividendi riferibili agli utili derivanti da società non residenti di cui all'art. 96-bis | .000 |
| RH22 | Credito di imposta limitato | .000 |
| RH23 | Crediti di imposta | .000 |

RH1

**UNICO 2000**
Enti non commerciali ed equiparati

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

133

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RI**
Redditi di capitale

Mod. N.

**Sez. I** — Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

| | Tipo di dividendo | Redditi | Credito d'imposta | Ritenute |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **RI1** | Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 58,73% | .000 | .000 | .000 |
| **RI2** | Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di nove sedicesimi | .000 | .000 | .000 |
| **RI3** | Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25% | .000 | .000 | .000 |
| **RI4** | Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata | .000 | .000 | .000 |
| **RI5** | Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta | .000 | | .000 |
| **RI6** | **Totali** (sommare gli importi da rigo RI1 a RI5; riportare il totale di col. 1 al rigo RN7; sommare l'importo di col. 2 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo RN13 col. 2; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26) | .000 | .000 | .000 |
| **RI7** | Credito d'imposta di cui al rigo RI2 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir | | .000 | |

**Sez. II** — Altri redditi di capitale

| | Tipo di reddito | Redditi | Ritenute |
|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 |
| **RI8** | Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti | .000 | .000 |
| **RI9** | Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 c.c. | .000 | .000 |
| **RI10** | Compensi per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie | .000 | .000 |
| **RI11** | Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili e altri proventi corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui | .000 | .000 |
| **RI12** | Altri interessi e proventi derivanti dall'impiego di capitale | .000 | .000 |
| **RI13** | Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi di capitale | .000 | .000 |
| **RI14** | Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera | .000 | |
| **RI15** | **Totali** (sommare gli importi da rigo RI8 a RI14; riportare il totale di col. 1 al rigo RN7; sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26) | .000 | .000 |

RI1

**UNICO 2000**
Enti non commerciali ed equiparati

133

CODICE FISCALE

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

**REDDITI**
**QUADRO RL**
Redditi diversi

Mod. N

**Determinazione del reddito**

| | | |
|---|---|---|
| **RL1** | Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) (lottizzazione di terreni, ecc) | .000 |
| **RL2** | Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio) | .000 |
| **RL3** | Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) (cessioni di partecipazioni sociali) | .000 |
| **RL4** | Indennità di esproprio ed altre somme ex art. 11, commi 5, 6 e 7, legge n. 413 del 1991 | .000 |
| **RL5** | Redditi di natura fondiaria non determinati catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli | .000 |
| **RL6** | Redditi di beni immobili situati all'estero | .000 |
| **RL7** | Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc, non conseguiti dall'autore o dall'inventore | .000 |
| **RL8** | Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili e h-bis) derivante da successiva cessione anche parziale di azienda trasferita per causa di morte o per atto gratuito a familiari | .000 |
| **RL9** | Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti da affitto o concessione in usufrutto di aziende | .000 |
| **RL10** | Corrispettivi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto | .000 |
| **RL11** | Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente | .000 |
| **RL12** | Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non abituali esercitate in Italia o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere | .000 |
| **RL13** | **TOTALE PROVENTI** | .000 |
| **RL14** | Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL1 | .000 |
| **RL15** | Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL2 | .000 |
| **RL16** | Prezzo di acquisto dei terreni di cui al rigo RL4 | .000 |
| **RL17** | Spese inerenti alle attività di cui al rigo RL8, di cui all'art. 81, lett. h) e valori fiscalmente riconosciuti nei confronti dei dante causa di cui alla lett. h-bis), dell'art. 81 | .000 |
| **RL18** | Spese inerenti alle attività di cui al rigo RL9 | .000 |
| **RL19** | Costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo RL10 | .000 |
| **RL20** | Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo RL11 | .000 |
| **RL21** | Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo RL12 | .000 |
| **RL22** | **TOTALE COSTI E ONERI** | .000 |
| **RL23** | **REDDITO NETTO** (sottrarre l'importo di rigo RL22 da quello di rigo RL13) (da riportare nel rigo RN10 del quadro RN) | .000 |
| **RL24** | Ritenute d'acconto subite (da riportare nel rigo RN26 del quadro RN) | .000 |

RL1

**UNICO 2000**
Enti non commerciali ed equiparati

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

133

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RK**
Cessione delle eccedenze dell'IRPEG nell'ambito del gruppo

Mod. N.

**Sez. I**
Società o ente cedente

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RK1** | Eccedenze dell'IRPEG cedute a società o ente del gruppo (da rigo RN36 del quadro RN) | | | | .000 |
| | 1 Codice fiscale | 2 Denominazione | | | |
| **RK2** | 3 Domicilio fiscale | | 4 Provincia | 5 Importo .000 | |
| **RK3** | 1 | 2 | | | |
| | 3 | | 4 | 5 .000 | |
| **RK4** | 1 | 2 | | | |
| | 3 | | 4 | 5 .000 | |
| **RK5** | 1 | 2 | | | |
| | 3 | | 4 | 5 .000 | |
| **RK6** | 1 | 2 | | | |
| | 3 | | 4 | 5 .000 | |
| **RK7** | 1 | 2 | | | |
| | 3 | | 4 | 5 .000 | |

**Sez. II**
Società o ente cessionario

| | 1 Codice fiscale | 2 Denominazione | 3 Data | 4 Importo |
|---|---|---|---|---|
| **RK8** | | | | .000 |
| **RK9** | | | | .000 |
| **RK10** | | | | .000 |
| **RK11** | | | | .000 |
| **RK12** | | | | .000 |
| **RK13** | | | | .000 |
| **RK14** | | | | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| **RK15** | ***ECCEDENZE*** ricevute da società o ente del gruppo | .000 |
| **RK16** | Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione | .000 |
| **RK17** | **TOTALE ECCEDENZE** (somma dei righi RK15 e RK16) | .000 |
| **RK18** | Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG | .000 |
| **RK19** | Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva | .000 |
| **RK20** | Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24 | .000 |
| **RK21** | Eccedenza a credito | .000 |

RK1

**UNICO 2000**
Enti non commerciali ed equiparati

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

133

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RN**
Determinazione dell'IRPEG

**Irpeg**

| Rigo | Descrizione | | Importo |
|---|---|---|---|
| **RN1** | Reddito di impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RF) | | .000 |
| **RN2** | Reddito di impresa enti a contabilità pubblica (dal quadro RC) | | .000 |
| **RN3** | Reddito (o perdita) di impresa in contabilità semplificata (dal quadro RG) | | .000 |
| **RN4** | Reddito di allevamento (dal quadro RD) | | .000 |
| **RN5** | Reddito di terreni (dal quadro RA) | | .000 |
| **RN6** | Reddito di fabbricati (dal quadro RB) | | .000 |
| **RN7** | Reddito di capitale (dal quadro RI) | | .000 |
| **RN8** | Reddito (o perdita) di partecipazione (dal quadro RH) | | .000 |
| **RN9** | Reddito (o perdita) di arti e professioni (dal quadro RE) | | .000 |
| **RN10** | Redditi diversi (dal quadro RL) | | .000 |
| **RN11** | Rimborso di oneri dedotti in precedenti esercizi (articoli 110, 113 e 114) | | .000 |
| **RN12** | Reddito complessivo (somma algebrica dei righi da RN1 a RN11) | | .000 |
| **RN13** | Credito di imposta sui dividendi | (di cui limitato 1 .000) | 2 .000 |
| **RN14** | Oneri deducibili | | .000 |
| **RN15** | Reddito imponibile | | .000 |
| **RN16** | a) di cui 1 .000 | soggetto all'aliquota del 37,00 % | 2 .000 |
| **RN17** | b) di cui 1 .000 | soggetto all'aliquota del 2 , % | 3 .000 |
| **RN18** | Imposta corrispondente al reddito imponibile (somma dei righi RN16 e RN17) | | .000 |
| **RN19** | 19% degli oneri rimborsati per i quali si è fruito di detrazioni di imposta | | .000 |
| **RN20** | TOTALE IMPOSTA (somma dei righi RN18 e RN19) | | .000 |
| **RN21** | Detrazione di imposta (fino a concorrenza del rigo RN20) | | .000 |
| **RN22** | Credito di imposta sui dividendi limitato | | .000 |
| **RN23** | Credito di imposta sui dividendi ordinario | (di cui riferibile agli utili ex art. 96-bis 1 .000) | 2 .000 |
| **RN24** | Credito per imposte pagate all'estero | (di cui derivante da imposte figurative 1 .000) | 2 .000 |
| **RN25** | Altri crediti di imposta | | .000 |
| **RN26** | Ritenute d'acconto | | .000 |
| **RN27** | TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da RN22 a RN26) | | .000 |
| **RN28** | IRPEG dovuta o differenza a favore del contribuente (sottrarre il rigo RN27 dalla differenza fra rigo RN20 e rigo RN21) | | .000 |
| **RN29** | Crediti di imposta | | .000 |
| **RN30** | Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 2 del Mod. UNICO '99) | | .000 |
| **RN31** | Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 | | .000 |
| **RN32** | Acconti versati | 1 eccedenza utilizzata .000 — 2 importo versato .000 | 3 .000 |
| **RN33** | Imposta dovuta | | .000 |
| **RN34** | Imposta a credito | | .000 |
| **RN35** | Imposta da versare a saldo e/o eccedenze ricevute utilizzate | 1 eccedenza utilizzata .000 — 2 importo versato .000 | 3 .000 |
| **RN36** | Credito ceduto a società o ente del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK) | | .000 |

RN1

133

**UNICO 2000**
Enti non commerciali ed equiparati

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RO**
Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo

Mod. N.

**Elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti, e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo dell'Ente (1)**
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni dell'ente)

| Rigo | Codice fiscale (1) | Cognome e nome (2) | Data di nascita (3) | Sesso (4) | Comune (o Stato estero) di nascita (5) | Provincia (sigla) (6) | Qualifica (7) | Carica (8) | Data carica (9) | Comune (10) | Frazione, via, numero civico (11) | Provincia (sigla) (12) | Cap (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO1 | | | | | | | | | | | | | |
| RO2 | | | | | | | | | | | | | |
| RO3 | | | | | | | | | | | | | |
| RO4 | | | | | | | | | | | | | |
| RO5 | | | | | | | | | | | | | |
| RO6 | | | | | | | | | | | | | |
| RO7 | | | | | | | | | | | | | |
| RO8 | | | | | | | | | | | | | |
| RO9 | | | | | | | | | | | | | |

1) Indicare quelli in carica alla data della presentazione della dichiarazione.

RO1

**UNICO 2000**
Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

133

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RQ/RM/RP**
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali
Redditi di capitale e di fonte estera
Prospetto degli oneri

Mod. N.

**QUADRO RQ**

**DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RQ1 | Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori | | | .000 |
| RQ2 | Imposta sostitutiva | 1 .000 | 2 N. RATE | 3 .000 |
| RQ3 | Rate dell'imposta sostitutiva dei periodi d'imposta precedenti | | | .000 |
| RQ4 | Totale dell'imposta sostitutiva | | | .000 |
| RQ5 | Crediti d'imposta concessi alle imprese | | | .000 |
| RQ6 | Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RK19 del quadro RK) | | | .000 |
| RQ7 | Eccedenza Irpeg | | | .000 |
| RQ8 | Imposta sostitutiva da versare | | | .000 |

**QUADRO RM**

**REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA**

| | 1 Tipo di reddito | 2 Codice Stato estero | 3 Reddito | 4 Aliquota | 5 Imposta | 6 Opzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM1 | | | .000 | , % | .000 | |
| RM2 | | | .000 | , % | .000 | |
| RM3 | | | .000 | , % | .000 | |
| RM4 | | | 1 Ammontare del reddito .000 | | 2 Imposta sostitutiva dovuta .000 | |

**Redditi derivanti da depositi in garanzia**

| | | 1 Ammontare | 2 Importo |
|---|---|---|---|
| RM5 | Proventi derivanti da depositi in garanzia | .000 | .000 |

**QUADRO RP**

**PROSPETTO DEGLI ONERI**
(vedere in Appendice "Oneri deducibili ed oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta)

| | | |
|---|---|---|
| RP1 | INVIM | 1 .000 |
| RP2 | Altri oneri | .000 |
| RP3 | TOTALE ONERI DEDUCIBILI | .000 |
| RP4 | Interessi passivi per mutui ipotecari | .000 |
| RP5 | Interessi passivi per mutui agrari | .000 |
| RP6 | Altri oneri | .000 |
| RP7 | TOTALE ONERI sul quale determinare la detrazione | .000 |

RQ1

**UNICO 2000**
Enti non commerciali ed equiparati

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

133

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RS**
Prospetti comuni ai quadri RF, RC, RG e RD

Mod. N.

| Sezione | Rigo | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| **Dati relativi all'attività** | RS1 | DESCRIZIONE; Codice attività; Quadro di riferimento | |
| | RS2 | Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella); Lavorazione per conto terzi (% dei ricavi) %; Ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori e aggi | ,000 |
| **Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno** | RS3 | Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione | ,000 |
| | RS4 | Perdite relative al primo periodo di imposta precedente | ,000 |
| | RS5 | Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente | ,000 |
| | RS6 | Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente | ,000 |
| | RS7 | Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente | ,000 |
| | RS8 | Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente | ,000 |
| | RS9 | Perdite riportabili senza limite di tempo | ,000 |
| **Conferimenti agevolati** | RS10 | Società conferitaria: Codice fiscale; Denominazione | |
| | RS11 | Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente | ,000 |
| | RS12 | Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente | ,000 |
| | RS13 | Realizzo della partecipazione nell'esercizio | ,000 |
| **Plusvalenze e sopravvenienze attive** | RS14 | Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2 | ,000 |
| | RS15 | Quota costante dell'importo del rigo RS14 | ,000 |
| | RS16 | Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b) | ,000 |
| | RS17 | Quota costante dell'importo del rigo RS16 | ,000 |

**Agevolazioni territoriali e settoriali**

| Rigo | Tipo | Stato | Anno di decorrenza | Anno di richiesta | Provincia (sigla) | Reddito esente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS18 | | | | | | ,000 |
| RS19 | | | | | | ,000 |
| RS20 | | | | | | ,000 |
| RS21 | | | | | | ,000 |
| RS22 | | | | | | ,000 |
| RS23 | | | | | | ,000 |
| RS24 | | | | | | ,000 |
| RS25 | | | | | | ,000 |
| RS26 | | | | | | ,000 |
| RS27 | | | | | | ,000 |

**Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui**

| Rigo | Descrizione | |
|---|---|---|
| RS28 | Ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa | ,000 |
| RS29 | Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale | ,000 |
| RS30 | Spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività | ,000 |

**REGOLARIZZAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI**

**Sez. I** Iscrizioni di esistenze iniziali

| Rigo | Valore prima dell'adeguamento | Importo dell'adeguamento | Imposta sostitutiva col. 2 x 30% |
|---|---|---|---|
| RS31 | ,000 | ,000 | ,000 |

**Sez. II** Eliminazione di esistenze iniziali

| Rigo | Valore prima dell'adeguamento | Importo dell'adeguamento | Coeffic. | Ricavi presunti col. (2) x col. (3) | Aliquota media (%) | IVA col. (4) x col. (5) | Imposta sostitutiva (col. 4 – col. 2) x 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS32 | ,000 | ,000 | | ,000 | | ,000 | ,000 |
| RS33 | ,000 | ,000 | | ,000 | | ,000 | ,000 |
| RS34 | ,000 | ,000 | | ,000 | | ,000 | ,000 |

**Sez. III** Determinazione dell'imposta

RS35 Imposta totale (sommare importi di col. (3) Sez. I e di col. (6) e (7) Sez. II) ,000

Rate

| Rigo | Prima | Seconda | Terza | Quarta | Quinta | Sesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS36 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |

RS1

133

**UNICO 2000**
**Enti non commerciali ed equiparati**

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RT**
Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

| Sezione | Rigo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| **SEZIONE I** Plusvalenze realizzate entro il 30/6/1998 (D.L. 28-1-1991, n. 27, convertito dalla L. 25-3-1991, n. 102) | **RT1** | Totale dei corrispettivi delle cessioni | ,000 |
| | **RT2** | Totale dei costi o dei valori di acquisto | ,000 |
| | **RT3** | Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2; indicare zero se il risultato è negativo) | ,000 |
| | **RT4** | Eccedenza delle minusvalenze | ,000 |
| | **RT5** | Differenza (RT3 - RT4) | ,000 |
| | **RT6** | Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RT5) | ,000 |
| | **RT7** | Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91) | ,000 |
| | **RT8** | Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata | ,000 |
| | **RT9** | IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO | ,000 |
| | **RT10** | IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO | ,000 |

| | Rigo | Eccedenza relativa al 1995 | Eccedenza relativa al 1996 | Eccedenza relativa al 1997 | Eccedenza relativa al 1998 | Eccedenza relativa al 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Minusvalenze non compensate nell'anno** | **RT11** | 1 ,000 | 2 ,000 | 3 ,000 | 4 ,000 | 5 ,000 |

| Sezione | Rigo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| **SEZIONE II-A** Plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 5 D.Lgs. n. 461/97) | **RT12** | Totale dei corrispettivi delle cessioni | ,000 |
| | **RT13** | Totale dei costi o dei valori di acquisto | ,000 |
| | **RT14** | Plusvalenze imponibili (RT12 - RT13; indicare zero se il risultato è negativo) | ,000 |
| | **RT15** | Eccedenza delle minusvalenze | ,000 |
| | **RT16** | Differenza (RT14 - RT15) | ,000 |
| | **RT17** | Imposta sostitutiva (27% dell'importo di rigo RT16) | ,000 |
| | **RT18** | Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91; art. 5, comma 2, D.Lgs. 461/97) | ,000 |
| | **RT19** | Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata | ,000 |
| | **RT20** | IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO | ,000 |
| | **RT21** | IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO | ,000 |

| | Rigo | Eccedenza relativa al 1995 | Eccedenza relativa al 1996 | Eccedenza relativa al 1997 | Eccedenza relativa al 1998 | Eccedenza relativa al 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Minusvalenze non compensate nell'anno** | **RT22** | 1 ,000 | 2 ,000 | 3 ,000 | 4 ,000 | 5 ,000 |

| Sezione | Rigo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| **SEZIONE II-B** Altre plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 (art. 5 D.Lgs. n. 461/97) | **RT23** | Totale dei corrispettivi | ,000 |
| | **RT24** | Totale dei costi o dei valori di acquisto | ,000 |
| | **RT25** | Plusvalenze imponibili (RT23 - RT24; indicare zero se il risultato è negativo) | ,000 |
| | **RT26** | Eccedenza delle minusvalenze | ,000 |
| | **RT27** | Differenza (RT25 - RT26) | ,000 |
| | **RT28** | Imposta sostitutiva (12,50% dell'importo di rigo RT27) | ,000 |
| | **RT29** | Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata | ,000 |
| | **RT30** | IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO | ,000 |

| | Rigo | Eccedenza relativa al 1995 | Eccedenza relativa al 1996 | Eccedenza relativa al 1997 | Eccedenza relativa al 1998 | Eccedenza relativa al 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Minusvalenze non compensate nell'anno** | **RT31** | 1 ,000 | 2 ,000 | 3 ,000 | 4 ,000 | 5 ,000 |

| Sezione | Rigo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| **Riepilogo compensazioni** | **RT32** | Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX6 col. 2 Mod. UNICO 99) (di cui già compensata nel Mod. F24 1 ,000 ) | 2 ,000 |
| | **RT33** | TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO | ,000 |

RT1

**UNICO 2000**
Enti non commerciali ed equiparati

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

133

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RU**
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

**Investimenti innovativi** (artt. 5 e 6 L. n. 317/1991)

| | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU1 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | |
| RU2 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | | 5 .000 |
| RU3 | Credito utilizzato ai fini Irpeg | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RU4 | Credito utilizzato ai fini Iva | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| RU5 | Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RU6 | Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RU7 | Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne) | | .000 | .000 | .000 | .000 |

**Spese di ricerca** (art. 8, L. n. 317/1991)

| | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU8 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | |
| RU9 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | | 5 .000 |
| RU10 | Credito utilizzato ai fini Irpeg | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RU11 | Credito utilizzato ai fini Iva | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| RU12 | Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RU13 | Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RU14 | Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne) | | .000 | .000 | .000 | .000 |

**Esercizio di servizio di taxi** (art. 20, D.L. n. 331/1993)

| | | Versamento delle ritenute | Iva | Irpeg | Imposta sostitutiva | Compensaz. D.Lgs. 241/97 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU15 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | | | | | | 6 .000 |
| RU16 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | | | .000 |
| RU17 | Credito utilizzato ai fini | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 | |
| RU18 | Differenza | | | | | | .000 |
| RU19 | Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta | | | | | | .000 |
| RU20 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | | | | | | .000 |

**Nuove assunzioni** (art. 4, L. n. 449/1997)

| | | Iva | Irpeg | Imposta sostitutiva | Compensaz. D.Lgs. 241/97 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU21 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | | | | | 5 .000 |
| RU22 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | | .000 |
| RU23 | Credito utilizzato ai fini | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | |
| RU24 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | | | | | .000 |

**Incentivi al settore del commercio e turismo** (art. 11, L. n. 449/1997)

| | | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|
| RU25 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 1 .000 | |
| RU26 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | 2 .000 |
| RU27 | Credito utilizzato ai fini Irpeg | .000 | .000 |
| RU28 | Credito utilizzato ai fini Iva | .000 | |
| RU29 | Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva | .000 | .000 |
| RU30 | Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 | .000 | .000 |
| RU31 | Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 | .000 |

**Strumenti per pesare** (art. 1, L. n. 77/1997)

| | | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|
| RU32 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 1 .000 | |
| RU33 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | 2 .000 |
| RU34 | Credito utilizzato ai fini Irpeg | .000 | .000 |
| RU35 | Credito utilizzato ai fini Iva | .000 | |
| RU36 | Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva | .000 | .000 |
| RU37 | Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 | .000 | .000 |
| RU38 | Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | .000 | .000 |

RU1

Codice fiscale (*) 082

| Sezione | Rigo | Descrizione | Versamento delle ritenute | Iva | Irpeg | Imposta sostitutiva | Compensaz. D.Lgs. 241/97 | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese** (art. 4, L. n. 448/1998) | RU39 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | | | | | | 5 ,000 |
| | RU40 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | | | ,000 |
| | RU41 | Credito utilizzato ai fini | | 1 ,000 | 2 ,000 | 3 ,000 | 4 ,000 | |
| | RU42 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | | | | | | ,000 |
| **Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli** (art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22 L. n. 266/1997, art. 1 D.L. n. 324/1997, art. 6 L. n. 140/1999, art. 54 L. n. 488/1999) | RU43 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | | | | | | 6 ,000 |
| | RU44 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | | | ,000 |
| | RU45 | Credito utilizzato ai fini | 1 ,000 | 2 ,000 | 3 ,000 | 4 ,000 | 5 ,000 | |
| | RU46 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | | | | | | ,000 |
| **Rottamazione macchine e attrezzature agricole** (art. 17, comma 34, L. n. 449/1997) | RU47 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | | | | | | 6 ,000 |
| | RU48 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | | | ,000 |
| | RU49 | Credito utilizzato ai fini | 1 ,000 | 2 ,000 | 3 ,000 | 4 ,000 | 5 ,000 | |
| | RU50 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | | | | | | ,000 |
| **Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o GPL** (art. 1, L. n. 403/1997) | RU51 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | | | | | | 6 ,000 |
| | RU52 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | | | ,000 |
| | RU53 | Credito utilizzato ai fini | 1 ,000 | 2 ,000 | 3 ,000 | 4 ,000 | 5 ,000 | |
| | RU54 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | | | | | | ,000 |
| **Attrezzature informatiche** (art. 6, L. n. 449/1997) | | | | | | | 1998 | 1999 |
| | RU55 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | | | | | 1 ,000 | |
| | RU56 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | | | 2 ,000 |
| | RU57 | Credito utilizzato ai fini Irpeg | | | | | ,000 | ,000 |
| | RU58 | Credito utilizzato ai fini Iva | | | | | ,000 | ,000 |
| | RU59 | Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva | | | | | ,000 | ,000 |
| | RU60 | Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 | | | | | ,000 | ,000 |
| **Incentivi per la ricerca scientifica** (art. 5, L. n. 449/1997) | RU61 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | | | | | | 5 ,000 |
| | RU62 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | | | ,000 |
| | RU63 | Credito utilizzato ai fini | | 1 ,000 | 2 ,000 | 3 ,000 | 4 ,000 | |
| | RU64 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | | | | | | ,000 |
| **Area archeologica di Pompei** (art. 9, L. n. 352/1997) | RU65 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | | | 4 ,000 |
| | RU66 | Credito utilizzato ai fini | | | 1 ,000 | 2 ,000 | 3 ,000 | |
| **Esercenti sale cinematografiche** (D.Lgs. n. 60/1999) | RU67 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | | | 1 ,000 |
| | RU68 | Credito utilizzato in compensazione D.lgs. 241/97 | | | | | | ,000 |
| | RU69 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | | | | | | ,000 |
| **Compensi in natura** (L. n. 488/1998) | RU70 | Credito d'imposta concesso nel periodo | | | | | | 1 ,000 |
| | RU71 | Credito utilizzato in compensazione D.lgs. 241/97 | | | | | | ,000 |
| | RU72 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | | | | | | ,000 |
| **Altri crediti d'imposta non più in vigore** | RU73 | Importo residuo | | | | | | 6 ,000 |
| | RU74 | Importo utilizzato ai fini | 1 ,000 | 2 ,000 | 3 ,000 | 4 ,000 | 5 ,000 | |
| **Creditori verso EFIM** (art. 1, D.L. n. 532/1993, art. 8, D.L. n. 265/1995) | RU75 | Credito vantato residuo della precedente dichiarazione | | | | | | 4 ,000 |
| | RU76 | Credito rimborsato | | | | | | ,000 |
| | RU77 | Sospensione | | | | | | |
| | | | Versamento delle ritenute 1 ,000 | Iva 2 ,000 | Irpeg 3 ,000 | | | |
| | RU78 | Sospensione per iscrizione a ruolo | | | | | | ,000 |
| | RU79 | Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione) | | | | | | ,000 |

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RU2

**UNICO 2000**
Enti non commerciali ed equiparati
MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

133

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RX**
Compensazioni – Rimborsi – Rateizzazioni

**Sez. I Utilizzo dei crediti e delle eccedenze** (vedere istruzioni)

| | | Eccedenza di versamenti (da ripartire nelle colonne 2 e 3) 1 | Importo di cui si chiede il rimborso 2 | Credito da utilizzare in compensazione o in detrazione 3 |
|---|---|---|---|---|
| RX1 | Irpeg | .000 | .000 | .000 |
| RX2 | Iva | .000 | .000 | .000 |
| RX3 | Irap | .000 | .000 | .000 |
| RX4 | Eccedenze a credito di cui al quadro RK | | .000 | .000 |
| RX5 | Eccedenze d'imposta sostitutiva di cui al quadro RM | .000 | .000 | .000 |
| RX6 | Eccedenze d'imposta sostitutiva di cui al quadro RQ | .000 | .000 | .000 |
| RX7 | Eccedenze d'imposta sostitutiva di cui al quadro RS sez. III | .000 | .000 | .000 |
| RX8 | Imposta sostitutiva a credito di cui al quadro RT | .000 | .000 | .000 |
| RX9 | Eccedenze di versamenti di ritenute di cui al quadro RZ | | .000 | .000 |
| RX10 | Eccedenze di versamenti di ritenute di cui al quadro ST | | .000 | .000 |
| RX11 | Barrare la casella se si richiede che il rimborso venga effettuato in EURO | | | |

**Sez. II Riepilogo IVA**

| | | Importo da versare 1 | Importo versato 2 |
|---|---|---|---|
| RX12 | Versamento annuale dell'IVA | .000 | .000 |

**Sez. III Rateizzazioni dei versamenti del saldo 1999 e degli acconti 2000**

RX13 INDICARE IL NUMERO DELLE RATE — IVA 1 — ALTRE IMPOSTE 2



RX1

**UNICO 2000**
Enti non commerciali ed equiparati
**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

133

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RY**
Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta

Mod. N.

| | Specie delle obbligazioni e delle cedole acquisite separatamente, possedute nel periodo d'imposta | | | | Codice | | Data di scadenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY1 | Denominazione 3 | | | | 1 | | 2 | |
| | Valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta, acquisite | | Valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta, acquisite separatamente | | Proventi maturati nel periodo d'imposta sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite | | | |
| | Prima del 28/11/1984 | Dal 28/11/1984 | Prima del 28/11/1984 | Dal 28/11/1984 | Prima del 28/11/1984 | Dal 28/11/1984 | | |
| | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | | |
| RY2 | 3 | | | | 1 | | 2 | |
| | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | | |
| RY3 | 3 | | | | 1 | | 2 | |
| | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | | |
| RY4 | 3 | | | | 1 | | 2 | |
| | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | | |
| RY5 | 3 | | | | 1 | | 2 | |
| | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | | |
| RY6 | 3 | | | | 1 | | 2 | |
| | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | | |
| RY7 | 3 | | | | 1 | | 2 | |
| | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 | 7 .000 | 8 .000 | 9 .000 | | |
| RY8 | TOTALI | | | | | | | |
| | 1 .000 | 2 .000 | 3 .000 | 4 .000 | 5 .000 | 6 .000 | | |

RY1

133

**UNICO 2000**
Enti non commerciali ed equiparati

**MINISTERO DELLE FINANZE**
Periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**QUADRO RZ**
Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi

Mod. N.

RZ1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

**PROSPETTO A**
Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero

| | Causale | Somme soggette a ritenuta | Aliquota | Ritenute operate |
|---|---|---|---|---|
| RZ2 | 1 | 2 | 3 , % | 4 |
| RZ3 | | | , % | |
| RZ4 | | | , % | |
| RZ5 | TOTALI | | | |

**PROSPETTO B**
Premi e vincite

| | Somme soggette a ritenuta | Aliquota | Ritenute operate |
|---|---|---|---|
| RZ6 | 1 | 2 , % | 3 |

**PROSPETTO C**
Redditi di capitale corrisposti a non residenti

| | Causale | Somme soggette a ritenuta | Aliquota | Ritenute operate |
|---|---|---|---|---|
| RZ7 | 1 | 2 | 3 , % | 4 |
| RZ8 | | | , % | |
| RZ9 | | | , % | |
| RZ10 | TOTALI | | | |

**PROSPETTO D**
Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

| | Causale | Somme soggette a ritenuta | Aliquota | Ritenute operate |
|---|---|---|---|---|
| RZ11 | 1 | 2 | 3 , % | 4 |
| RZ12 | | | , % | |
| RZ13 | | | , % | |
| RZ14 | TOTALI | | | |

**PROSPETTO E**
Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

| | Ammontare dei proventi imponibili | Prelievo operato |
|---|---|---|
| RZ15 | 1 | 2 |

**PROSPETTO F**
Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

| | Periodo di riferimento (mese / anno) | Ritenute | Ritenute non versate per versamenti in eccesso | Ritenute non versate per restituzioni effettuate dal sostituto | Ritenute non versate per crediti di imposta | Totale importo versato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| RZ17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| RZ18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| RZ19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | Interessi versati | Note | Versamento in Euro | Codice tributo o capitolo | Articolo | C/T/F | Data di versamento (giorno / mese / anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RZ17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RZ18 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RZ19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

RZ1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 082

**PROSPETTO F**
Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RZ20** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **RZ21** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **RZ22** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **RZ23** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **RZ24** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **RZ25** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **RZ26** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **RZ27** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **RZ28** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **RZ29** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

**Prospetto dei crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute**

| | Credito ex D.L. 357/94 | Altri crediti di imposta |
|---|---|---|
| **RZ30** | 1 | 2 |

**Riepilogo delle compensazioni**

| | | Mod. 770 anno di imposta | Importo |
|---|---|---|---|
| **RZ31** | Totale riporto eccedenze del quadro RZ della precedente dichiarazione | | 1 |
| **RZ32** | Riporto eccedenze del quadro RZ della precedente dichiarazione utilizzato in F24 | | |
| **RZ33** | Versamenti in eccesso risultanti nel presente quadro | | |
| **RZ34** | Restituzioni effettuate dal sostituto d'imposta | | |
| **RZ35** | Crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute nel presente quadro | | |
| **RZ36** | Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel mod. 770, utilizzati nel presente quadro | 1 / 3 | 2 / 4 |
| **RZ37** | Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro, utilizzati nel mod. 770 | 1 / 3 | 2 / 4 |
| **RZ38** | Ammontare utilizzato nel presente quadro | | 1 |
| **RZ39** | Credito da utilizzare in compensazione | | |
| **RZ40** | Importo di cui si chiede il rimborso | | |

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RZ2

**UNICO 2000**
Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Periodo d'imposta 1999

133

CODICE FISCALE

**REDDITI**
**MODULO RW**
Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

Mod. N.

**Sez. I**

Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

| | Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento | | Paese estero di residenza | Trasferimento da o verso l'estero (*) |
|---|---|---|---|---|
| RW1 | 1 cognome o denominazione | 2 nome | 3 | 4 |

| | Paese estero del trasferimento | | Mezzo di pagamento | | Causale | Data | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW1 | 5 descrizione | 6 codice | 7 descrizione | 8 codice (*) | 9 codice (*) | 10 | 11 ,000 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW2 | | | | | | | | | | | ,000 |
| RW3 | | | | | | | | | | | ,000 |
| RW4 | | | | | | | | | | | ,000 |
| RW5 | | | | | | | | | | | ,000 |
| RW6 | | | | | | | | | | | ,000 |
| RW7 | | | | | | | | | | | ,000 |
| RW8 | | | | | | | | | | | ,000 |
| RW9 | | | | | | | | | | | ,000 |
| RW10 | | | | | | | | | | | ,000 |
| RW11 | | | | | | | | | | | ,000 |
| RW12 | | | | | | | | | | | ,000 |

(*) Vedere istruzioni

RW1

Codice fiscale (¹) Mod. N. (¹) 082

**Sez. II** - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/1999

| | Paese estero dell'investimento o dell'attività estera – 1 descrizione | 2 codice (*) | Causale – 3 descrizione | 4 codice (*) | Importo – 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| RW13 | | | | | .000 |
| RW14 | | | | | .000 |
| RW15 | | | | | .000 |
| RW16 | | | | | .000 |
| RW17 | | | | | .000 |
| RW18 | | | | | .000 |
| RW19 | | | | | .000 |
| RW20 | | | | | .000 |
| RW21 | | | | | .000 |

**Sez. III** - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1999

| | Paese estero dell'investimento o dell'attività estera – 1 descrizione / Estremi del conto corrente (*) – 5 | 2 codice (*) | Tipo trasferimento (*) – 3 / Data – 6 | Causale (*) – 4 codice / Importo – 7 |
|---|---|---|---|---|
| RW22 | 1 descrizione | 2 codice (*) | 3 | 4 codice |
| | 5 | | 6 | 7 .000 |
| RW23 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | | 6 | 7 .000 |
| RW24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | | 6 | 7 .000 |
| RW25 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | | 6 | 7 .000 |
| RW26 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | | 6 | 7 .000 |
| RW27 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | | 6 | 7 .000 |
| RW28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | | 6 | 7 .000 |
| RW29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | | 6 | 7 .000 |
| RW30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | | 6 | 7 .000 |

**(*) Vedere istruzioni**

(¹) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RW2

003491



DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651362/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

### BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

### LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 508.000 |
| - semestrale | L. | 289.000 |

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 416.000 |
| - semestrale | L. | 231.000 |

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 115.500 |
| - semestrale | L. | 69.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 107.000 |
| - semestrale | L. | 70.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 273.000 |
| - semestrale | L. | 150.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 106.000 |
| - semestrale | L. | 68.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 267.000 |
| - semestrale | L. | 145.000 |

**Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 1.097.000 |
| - semestrale | L. | 593.000 |

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 982.000 |
| - semestrale | L. | 520.000 |

*Integrando con la somma di* **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 162.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 105.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | L. | 8.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 474.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 283.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Ufficio abbonamenti | Vendita pubblicazioni | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 06 85082149/85082221 | ☎ 06 85082150/85082276 | ☎ 06 85082146/85082189 | ☎ 800-864035 |